


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

LE OPERE

Volume II



Printed in Italy

*Revisione dei testi originali di G.B. Tuveri*

*a cura di*

Francesco Scano

Stampato con il sole nel Dicembre 2022  
con i tipi di Arti Grafiche Pisano srl – Cagliari  
[www.artigrafichepisano.it](http://www.artigrafichepisano.it)


## INDICE

AGLI ELETTORI DEL 1° COLLEGIO DI CAGLIARI	8
SPECIFICI CONTRO IL CODINISMO A 24 CENTESIMI	
Nozioni sul Codinismo	12
Specifico 1: Contro la lettera diretta agli elettori	15
Specifico 2: Contro i giornali ufficiali del codinismo	22
I dolori dell'“Indicatore”	23
Insidie dell'“Indicatore” contro la libertà della stampa	27
Furori dell'“Indicatore” contro la seconda camera elettiva	29
L'intervento Giobertiano	31
La Guerra	35
Specifico 3: Contro lo stesso commissario ordinario del codinismo	40
Basso carattere degli uomini dell'“Indicatore”	46
Specifico (provvisoriamente) ultimo contro l'“Indicatore Sardo”	53
Dies Irae	56
La professione	59
Sutterfugii	61
La Convalescenza	63
L'antidoto	65
NUOVO PROCLAMA DEL SIG. ALBERTO DELLA MARMORA	68
DEL DIRITTO DELL'UOMO ALLA DISTRUZIONE DEI CATTIVI GOVERNI	
Ai lettori	70
Dell'origine e del fine della società civile	72
Digressione sul fine della società civile	78

Della sovranità	84
Di alcune obiezioni	90
Dell'origine della sovranità considerata secondo la dottrina rivelata	112
Della forza obbligatoria delle leggi	127
Delle imposizioni	136
Della forza morale dei giudizj	140
Del dritto coattivo	142
Dei sudditi e degli schiavi	144
Delle due spade e della resistenza fatta da Pietro ai ministri del governo	149
Del preteso dritto de' re, esposto da Samuele	153
Delle leggi di crimenlese e delle consacrazioni	163
Della dottrina e della pratica dei cattolici	166
Delle preghiere della sinagoga e della chiesa in favore dei principi	184
Del regicidio e del tirannicidio	186
Della convenevolezza della resistenza e delle rivoluzioni	198
Della legge dell'opportunità	202
Elenco dei sigg. associati	207
Cagliari	208
Genova	209
Oristano	211
Sassari	212

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

AGLI ELETTORI DEL 1° COLLEGIO DI CAGLIARI



La scelta che di me feste, o Elettori, a rappresentarvi nel Congresso legislativo, mi dà diritto speciale a parlarvi; e parlerò da amico; mentre amici io vi estimo, dacché sì bene poteste concepire di me. Ei non sono pochi i motivi pei quali io ho a congratularmi seco voi. Voi eleggendo un uomo senza clientela e destituito di quelle apparenze ond'è cattivata l'opinione di questa spagnolissima terra, trionfaste di voi stessi, trionfaste di perniciosi ed inveterati pregiudizi. Voi non vedeste in me certamente l'uomo del popolo, ma vi parve di scorgere la speranza, il germe di un uomo del popolo e premurosi vi faceste a coltivarlo, a svilupparlo, a curarlo. Oh! non è più una mia illusione! Voi sorrideste benigni ai principii che io ho accennato di propugnare! Io ne intraprenderò la difesa sotto gl'invidiabilissimi vostri auspici! Deh! perché io non posso abbandonarmi all'empito della gioia che eccitano nell'animo mio sì liete considerazioni; perché non mi è dato satisfacer tosto all'antico desiderio che mi strugge d'adoperarmi pel popolo, e che il concorde vostro invito mi rende tanto più intenso? Ma voi, o Elettori, siccome troppo altamente sentiste dei miei mezzi intellettuali, troppo altamente sentiste delle mie fortune. A me è pervenuta un'eredità... E con una rendita siffatta posso io sopportare quell'aumento di spese che si richiede per sostenere le parti di persona pubblica nell'altiera e dispendiosa Torino? Io non farei che apparirvi e ritrarmene, accuorato dal pensiero di aver deluso la vostra aspettazione, di avere inutilmente deteriorato lo stato mio, di avere perduto quella tranquillità e quell'indipendenza, che mi rendono dura la vita, e che mi danno agio di colorire quei disegni pei quali ho sacrificato gli averi, la salute e le più veementi affezioni del cuore.

No, non è per indifferenza, e voi mel crederete o Elettori, ch'io mi canso all'onorevole incarico, che voi volete impormi. Io che sposai la causa della libertà, quando le voci di costituzione e di repubblica erano reputate uno scandalo, una scaltrezza, un delitto; quando era in balia di ognuno dei tanti, che l'illimitata mia fidanza rendea partecipi dei miei divisamenti, il farmi subire la fine degli assassini e dei ladri, l'abbandonerò io questa causa or che vedo i suoi difensori confortati dell'onnipotente cooperazione del popolo? Eh no:... Io non dimenticherò nel mio studiolo... né sempre mi rimarrò dal seguire al nostro nazionale consesso il vessillo della libertà popolare.

Nello scorcio dell'attuale sessione legislativa, tra per difettoso ordinamento della Camera e pei gravi affari internazionali che hanno ad agitarsi, poco può badarsi alle nostre peculiari bisogne. Intanto uno scioglimento qualunque avranno le nostre differenze con lo straniero; e prima forse che le Camere si riaprano, un'assemblea più imponente e più feconda di risultamenti avrà a convocarsi, la Costituente. La Costituzione dei 4 marzo, che ad uomini avvezzi a dominare con un braccio di ferro parve di una rovinosa larghezza e che in altra stagione anche ai liberali sarà paruta: larga o almen tollerabile, fu riputata insufficiente nel tempo che una grande nazione di Europa, disingannata da mezzo secolo di governi costituzionali, spegneva nel suo seno ogni dominio, ogni privilegio di casta e stracciava in faccia agli impalliditi monarchi l'osceno patto, onde vicendevolmente s'aveano garantito il dominio dei popoli ch'eran riusciti ad aggregare. Una Costituente costituzionale può solo preservare dal naufragio gli avanzi del regio potere, può solo donare ai popoli tuttora immaturi ad un governo puramente razionale quel grado di libertà di che son capaci. È nell'interesse adunque dei regi e dei popoli che ella si convochi: e indubitabilmente convocherà (*Rumori, interruzioni*). Le nostre Camere deliberarono nella tornata degli 8 luglio, che anche gli eletti a questa assemblea debbano servire gratuitamente. La qual deliberazione, se non fu il miglior modo d'iniziare una costituente democratica e di secondare il fine del suffragio universale, col far provare ai costituenti di che sappia il militare a proprie spese, gioverà forse alla sorte dei futuri legislatori. Vi fu invece il deputato savoiaro Palluel, che propose un'indennità pei membri della Costituente; ma invece d'essere spalleggiato dai deputati della Sardegna, che lontananza ed altri riguardi pareggiano alla

Savoia, un sardo, che or conviene degli inconvenienti della legge da lui difesa in quella tornata<sup>1</sup>, sorse a combattere il Palluel; né rinnegava la sua generosità, se non quando il Martinet acutamente proponeva che, durante la sessione della Costituente, gli impiegati ad essa eletti avessero a rimanere privi dei loro stipendi; esclamando allora il nostro deputato, esser questo un allontanare i regi stipendiari. La proposta Palluel, adunque, completamente fallì; e da ogni lato irruppe una furia d'applausi a questa sconfitta della democrazia, a quest'annichilamento della libertà elettorale, a questa indiretta esclusione dalla Costituente di tutti i non ricchi delle lontane provincie, a questa generosità infine che a molti poteva costare un nonnulla, ma che al popolo costa il sacrificio di una istituzione liberale.

Quantunque però le funzioni degli eletti alla Costituente abbiano ad essere gratuite, quantunque una, non so se deplorabile od avventurosa tardezza di mente e di lingua mi danni a farvi, dirò così, da comparsa, se io, quando ne sarà tempo, mi vedrò degnato dei vostri suffragi, sacrificherò per voi le abituali circospezioni del mio amor proprio, e di tutto cuore accetterò il vostro mandato. E se in me non avrete un oratore, avrete almeno un votante di cui niuno può avere minori incentivi a tradirvi. In questa promessa che io vi faccio delle mie inclinazioni e delle mie abitudini, e che giammai v'avrei fatto, se voi non vi foste degnati di richiamarmi sì cortesemente dalla mia solitudine, m'auguro di darvi un pegno di riconoscenza o di buon volere. Sicché io ho rifiutato, e m'è grave di dirlo, o Elettori, e voi sarete ricongregati. Molti sono gli incettatori di voti: badate a quegli che incettano, badate a quegli pei quali si fa l'incetta. Tra i migliori scegliete quei che mi precedettero, scegliete tra i migliori colui che avrà a succedermi. Non a tutti è dato di poter discernere i meriti delle persone, ed avere in pronto dei fatti sui quali fondare i propri giudizi: ma a niuno la Provvidenza ha negato un qualche mezzo di preservarsi dal male, non agli individui, non ai popoli. Una patria voi avete dinanzi doviziosa e cadente d'inedia, devota e senza religione, conculcata e lambente il piè di chi la conculca... Quei che la guatano dispettosi dall'altezza del loro orgoglio, quei che oziosamente ingrassano delle sue sostanze, quei che si adoprano a perpetuarne l'ignoranza, quei che Salomone avria aggiunto alle quattro cose insaziabili, quei che godono, insomma, delle prerogative ond'ella è vittima miseranda, non potranno sinceramente patrocinare la sua causa. La natura diede agli animali velenosi un aspetto ributtante, che ci tien luogo di esperienza, e ci fa rifuggire da quegli che lor somigliano, finché non ci si appalesano innocui. E negli abiti, nei nomi, nelle qualificazioni, nelle professioni di molti uomini avvi qualche cosa atta a ispirarvi quelle cautele, che vi suole ispirare la bruttezza degli animali di cui ignorate il carattere. Evitateli tutti questi uomini, finché vi rimarrà motivo a diffidarne! Di gran discernimento v'è d'uopo, o Elettori! poiché dovete non solo provvedere a voi stessi, ma riparare all'inconsideratezza d'altri collegi. V'han provincie, né dico in Sardegna, che han preso a contraffare le elezioni della Vandea. V'ha chi andò in furia per l'abolizione dei feudi, e fu eletto a deputato; v'ha chi... dispensatemi dalle allusioni. Fu eletto taluno che il pubblico conosce a per difensore di cause spaliare; fu eletto taluno, il cui strano e barbaro nome gli elettori ripetevano a stento... Dispensatemi un'altra volta dalle allusioni. Tolga il cielo che niuno dei vostri collegi nell'eleggere per l'avvenire un qualche liberale, ci richiami alla memoria Focione applaudito in Atene. E perché taluno può non avere presente la storiella cui intendo alludere volentieri ricorderolla. Gli Ateniesi nelle loro assemblee, siccome potete immaginarvi, applaudivano, piuttosto a vanvera; applaudivano, come un tempo si applaudiva nelle chiese, come si suole applaudire nei teatri... applaudivano a chi più gridava e trasmodava. Un giorno che Focione li condonava, sentissi tutto ad un tratto interrompere da clamorosissimi applausi. Il buon uomo vòltosi, come esitante, ad un suo vicino: Di grazia, gli chiese, ho dato io forse in qualche grosso sproposito?

Il vostro deputato eletto

G. B. TUVERI

<sup>1</sup> Era il deputato Giovanni Siotto-Pintor.


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

SPECIFICI CONTRO IL CODINISMO A 24 CENTESIMI

*Comprate il mio specifico;  
per poco io ve lo do.*

Il Dottor Dulcamara



## NOZIONI SUL CODINISMO

Il Codinismo, malattia endemica del Piemonte, o per meglio dire, della pseudo-aristocrazia piemontese, ebbe il nome da *Codino*, che era uno dei sintomi sotto i quali vi soleva incrudelire, verso la fine del passato e il principio del presente secolo.

Forse vi parrà duro l'udire, che una moda d'acconciar la testa siasi potuta aver per sintomo d'una malattia... Ma si è appunto perché prevedeva le perplessità del vostro spirito in cosa di tanta importanza, che io mi sono accinto a comunicarvi il poco che ne so. Non ha molto, noi vedevamo alcuni vecchj, tenaci delle loro abitudini, i quali traendosi indietro i capelli, e foggjandoli a guisa di coda, se li lasciavano cadere giù per le spalle. Noi ce li additavamo come una curiosa varietà archeologica. E bene? Or ha sessant'anni, non v'era persona che avesse potuto prescindere da una coda. Poteva averla più o meno grossa, più o meno lunga, più o meno polverizzata, impiatricciata di sevo o d'altro untume, semplice o con nastri, nuda o imborsata... ma una coda aveva a portare. E chi non ne aveva dalla natura, era d'uopo che se ne appiccasse una posticcia. Voltaire, Montesquieu, Rosseau, Buffon, Goldoni, Beccaria, tutti i più grandi uomini insomma del secolo XVIII, tutti eran coduti: e lungi dall'aver a sdegno i loro codini, ne sogguardavano la pomposa estremità con quella dolce compiacenza con cui il pavone par che contempra la variopinta sua coda. Laonde il dipingerli colla testa acconciata alla romana, siccome molti affettano, è commettere un imperdonabile anacronismo; è un farne tante caricature; nello stesso modo, che farebbe una caricatura di noi chi ci dipingesse con coda.

Ma a tempi calamitosi s'avviene il mio dire, a quegli cioè della grande rivoluzione francese. Alla *fazione* che l'aveva iniziata e sostenuta non dovea bastare il porre a soquadro tutto l'antico edifizio politico e religioso, se pur non riusciva a far dimettere ai cittadini le loro più care costumanze, ad intorbidar loro gl'innocenti piaceri che esse procuravano. Un impensato accidente diede il destro agl'innovatori di sfogare l'odio e lo sprezzo che da gran tempo nutrivano contro i codini. Un giorno, i Convenzionali francesi, dopo avere ascoltato colla massima emozione un'indivolata diceria, che un loro collega avea declamato contro la monarchia, ossia la tirannide, come la chiamavano in quei tempi, videro che l'oratore, nel volersi riadagiare sul suo scanno, era rattenuto per la testa, come da una forza invisibile, e che per quanto s'ajutasse con ambe le mani, non poteva liberarsene... Gli era il codino, che intrigatosi con non so che d'ornato che sporgeva dal muro, faceva quasi subire all'oratore l'estremo fato d'Assalonne. Ciò non ostante, la cosa sarebbe finita al più al più colla mutilazione del rissoso od incauto codino, se i faziosi non avessero esasperato gli animi colle loro demagogiche declamazioni. «Ma a che, andavano essi dicendo, a che, quest'ornamento bestiale? A che, questa coda, che c'insudicia, e ci deforma, e ci apporta tanti fastidj e dispendi? Già non era questa l'usanza dei Romani e dei Greci!... Fino il gusto, fino il gusto ne ha pervertito la tirannia!...». E così saltando di palo in frasca, dicevano cose da far coagulare il sangue a tutti i *Codini* del mondo. L'evento siccome potete supporre, superò quasi la loro aspettativa. Da quel dì, «il ministro maggior della natura», cioè il sole, non apparì più nell'orizzonte, senza partirsene contristato dal taglio di centinaia, di migliaia di codini. I parrucchieri ormai non bastavano alla faccenda: e attenti unicamente al momentaneo guadagno che ritraevano, plaudivan pur essi all'atto vandalico: ma non s'avvedevano gli sconsigliati che la loro allegrezza era l'allegrezza d'un pastore, che ha ammannito al suo desco la migliore delle sue pecore.

Lo scandaloso esempio ebbe da per tutto degl'imitatori. Ma la mancanza di coda, che altrove non fu giudicata, che come una buona o cattiva moda, apparve ai realisti piemontesi, e forse non senza

fondamento, una tacita professione dei principii politici, che allora dominavano in Francia. Né passò molto tempo, che il taglio del codino s'annoverò tra i delitti di stato, e si represses con quella moderazione, che è tutta propria dei governi paterni. Ed ecco come avvenne, che il codino fosse avuto per distintivo dei Conservatori, e per uno dei sintomi di quella malattia che noi denominiamo *Codinismo*. Poiché ciò che quei Realisti si sforzavano di conservare non era già un regno qualunque, ma la monarchia pura; e il volerla cambiare in un governo costituzionale o repubblicano, era per loro, un voler l'anarchia, un voler fare del Piemonte peggio che una casa di diavoli. Quantunque poi si fosse proibito il taglio dei codini, questi non che diventare insignificanti, servivano come termometro per conoscere il grado delle varie opinioni politiche. E quindi nel mentre si vedevano i Realisti allungare ed ingrossare i loro codini in proporzione dell'avversione, che avevano o simulavano alle innovazioni, i Repubblicani non avevano che un aborto di coda, e quanto potesse bastare per non esporsi al rigor della legge.

Si fu questa intollerante codinomania, che provocò in Torino la mascherata di Repubblicani Piemontesi e Francesi, colla quale venivano contraffatte le usanze dei cortigiani, cui era facile il ravvisare alle chiavacce che avevano attaccate alle parti deretane, ai ciondoli onde tintinnivano, e agli enormi codini che strascinavano. Risero a quello spettacolo i liberali, risero gl'indifferenti, ma non risero già i Codini; i quali al vedere profanati in quella fatta i simboli del loro onore e della loro fede politica, dalle parole passando tostamente ai fatti, diedero addosso a quella festevole comitiva. La quale escandescenza fu più che fatale ai Codini, perché s'attirarono i risentimenti della Repubblica francese, e la guerra, per cui il Re nostro Augusto Sovrano dovette drizzare le vele a questi lidi, e rimanersene, per non so quanto tempo, coi soli regni di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme...

Quindi le code andarono sempre più diradandosi, assottigliandosi e raccorciandosi, finché si ridussero allo stato in che noi le vedemmo.

Il *Codinismo* adunque, che io finora ho considerato piuttosto per ciò che s'attiene alla parte etimologica, è una malattia la quale, a guisa delle nostre spiranti leggi, varia *secondo la qualità delle persone*: poiché, nel mentre nei potenti e nei loro favoriti la sede del male suol esser nel cuore, negli altri è ordinariamente nel cervello. Di rado però avviene, che almeno per *consenso*, un *Codino*, qualunque ne sia la qualità, non abbia leso l'uno e l'altro organo.

Molti pretendono che il Codinismo sia una malattia ereditaria, ed in conferma della loro opinione allegano un numero sterminato di famiglie specialmente nobili, che a memoria d'uomini, s'appalesarono sempre travagliate dallo stesso male; ma quegli che sono di diverso parere, oltre l'addurre qualche esempio in contrario, ripetono il perpetuarsi di detto male in certe famiglie dalla sua indole contagiosa. Che poi il Codinismo sia contagioso e che si comunichi principalmente colla carta, il comprovano tuttodì l'esperienza, ed i mali che contrassero tutti quegli, che senza le debite precauzioni, trattarono il *Risorgimento*, lo *Smascheratore*, la *Nazione*, il *Saggiatore*, l'*Armonia*, l'*Indicatore* ed altri fogli infetti di Codinismo.

Chi oggi volesse argomentare la presenza del male dalla lunghezza dei capelli andrebbe grandemente errato; poiché, se v'han di quegli che ora si tosino più spietatamente, sono appunto i Codini. Che anzi la coda, neppur quando aveva una significazione politica, era un indizio affatto sicuro della malattia cui diede nome. Per venire in cognizione dei veri caratteri del Codinismo, è necessario sapere, che esso a guisa di tutti gli altri morbi politico-coralì, è cagionato da un'estrema avidità di potere, di denari e d'onori, congiunta con altrettanta avversione a tutto ciò che può *meritare* onori, denari, e potere. E perché a chi è nato altamente poco costa la sua altezza, e chi ha sortito dalla natura un'anima bassa poco dee penare ad abbassarsi; e d'altronde v'ha dei governi nei quali più che in altri, cotali altezze e cotali bassezze apportano potere denari ed onori, perciò il più sicuro indizio di Codinismo si è una specie di mania per tai governi e per tutto ciò che può conservargli o ristabilirgli. ... Ma sono almeno Costituzionali i Codini? Tutti or sono Costituzionali, sin quegli che incanutirono negli uffizj di polizia, sin quegli che hanno le mani tuttora lorde del sangue dei liberali:... ma venerano nella Costituzione un editto del Principe, e non una

formola dei dritti del Popolo. Non l'amano; la tollerano: od amano in essa, non ciò che v'ha di popolare e di progressivo, ma ciò che v'ha d'antico, ciò che presenta loro un addentellato coll'edifizio che essi sperano di restaurare. E intanto che risorga la loro sospirata Gerusalemme, si studiano di render vane le liberali istituzioni, uccidendo la lettera collo spirito, lo spirito colla lettera, ritogliendo colla destra ciò che è scappato loro dalla sinistra.

## SPECIFICO 1

CONTRO LA LETTERA DIRETTA AGLI ELETTORI  
 DAL SIG. ALBERTO DELLA MARMORA,  
 LUOGOTENENTE GENERALE, SENATORE DEL REGNO,  
 R. COMMISSARIO STRAORDINARIO ED AMICO DELLA SARDEGNA.

Il Sig. Alberto Della-Marmora, deposta finalmente la spada che avea impugnato per partecipare alle sorti della gloriosa armata piemontese, ripiglia, com'egli dice, la penna per iscrivervi una lettera, onde farvi avvertiti delle omissioni e commissioni nelle quali finora avete inciampato nell'eleggere i vostri Deputati. Chi non conoscesse il Sig. Della-Marmora, che per questa faziosa e spropositata sua lettera, non potrebbe sentirne che assai bassamente; se non che oltre l'esser egli un personaggio per altri riguardi meritevolissimo, noi il conosciamo per un suo viaggio in Sardegna, il quale sebbene scritto in cattivo (?) francese, e bruttato qua e là di strafalcioni e d'impertinenze, tuttavia il palesa per uomo peritissimo ed amantissimo delle nostre cose, e per iscrittore fornito di non volgare dottrina: di che potete persuadervi col dare una scorsa alla traduzione che un Martini, Almanicchista del Regno, ne ha inserito nei suoi Calendarj.

Donde adunque quell'apprensione, che da parecchi si concepiva in Torino, all'udire la sua destinazione a Commissario in quest'Isola? Non da altro, se non dal timore che non ci comunicasse il codinismo torinese, che ritiensi pel malignissimo tra tutti i morbidi codinici. Confesserò il mio peccato: io procurai render vane le pietose cure di chi s'ingegnava avvertire un tanto male dalla mia patria, rivocando in dubbio il codinismo del Sig. Della-Marmora, ed allargandomi sui pregi che niuno può contrastargli. Ora però che il suo male si è già dichiarato, a me, più che a tutt'altri, incombe il porvi riparo. E poiché non m'è dato il mettere il Sig. Della-Marmora in istato d'assedio, o il tirargli attorno un cordone sanitario, procurerò almeno premunire i miei compatriotti dai mali che egli forse innocentemente può loro apportare.

Il Sig. Della-Marmora, sebbene ci prometta di dimenticare, nello scrivere questa lettera, la sua qualità d'*Alternos*, non dubita d'asserire, «che gl'istigatori ben noti dei movimenti dell'Isola operarono dietro un piano concertato con altre persone anche notissime che si agitarono in varj punti dell'Europa...; che anche fra noi si volle introdurre la guerra civile, e che fra i mezzi di disordine tentati qui dagl'investigatori v'era quello d'indurre i Sardi a darsi alla Francia...». Chi è di noi che possa contenere le risa all'udire che i movimenti di Bosa, di Norghiddo, di Pirri, di Santu Lussurgiu, di Sanluri, o di qualunque altro nostro Comune avessero un colore politico, e fossero concertati cogli agitatori del Continente? Chi è di noi che in queste frottole del Sig. Epistolante non veggia o il Codino che, negli accessi del suo malore, sogna scismi, rivoluzioni, congiure, o l'*Alternos* che ingigantisce gli ostacoli superati, per magnificare l'importanza delle sue gesta? I movimenti dell'Isola, e il Sig. Epistolante il sa più di me, avvennero o per cause accidentali, o per motivi puramente personali, o per rivendicare ai Comuni dei tratti di terreno che i prepotenti qua e là s'aveano usurpato, o che i nostri dominatori aveano loro concesso, o per favore o in ricambio di qualche misero presente. Imputarci tendenze politiche non è solo una menzogna, è un insulto che a noi si fa: a noi mantenuti finora dai nostri dominatori in uno Stato di perpetua infanzia, a noi

ridotti a tale, che ormai altro desiderio non abbiamo, se non che alle rapacie d'ogni sorta ci avanzi tanto di pane da trarre la nostra misera esistenza.

Che se al vedere la vicina Corsica quanto men favorita dalla natura, tanto più felice della Sardegna, venne in capo a qualcuno di rinnegare Piemonte per Francia, di chi è la colpa? Il Popolo in fatto di politica è assai grosso, e senza brigarsi d'astrattezze, corre a ciò che gli par vantaggioso. Del resto che i Codini si tranquillizzino. Noi conosciamo purtroppo la debolezza delle nostre forze, anzi perdemmo fin la coscienza di quelle che abbiamo. Noi non offeriremo loro la gradita occasione di bombardamenti o saccheggi... Noi non potremo correre che le vicende del Continente... All'unione con Francia sono avverso ancor io, e perché Francia è in Parigi, e perché è di diversa lingua, e perché venuti una volta in sue mani, non ci sarebbe possibile il liberarcene, senza chiamare in casa nostra qualche altra nazione. Ma a guarirvi da ogni propensione al Governo francese basterà il trascrivervi la seguente sentenza del nostro Epistolante: «Il voler darsi alla Francia, egli scrive, è quella una questione tale che un uomo ragionevole avrebbe rossore di porsi seriamente a combatterla». Or che sarebbe il sostenerla?...

Ma i nostri istigatori, sempre secondo l'Epistolante, non è tanto la Francia che vagheggiano, quanto il governo repubblicano, ond'essa è retta. «La Francia però, ei prosiegue, che ora manda suoi soldati contro la Repubblica Romana sarebbe poi tanto disposta a repubblicanizzare la Sardegna? mi permetto di dubitarne assai...». E si permette un dubbio assai sciocco. Poiché diventando la Sardegna provincia francese, non potrebbe essere retta che come le altre provincie, cioè a repubblica. Qualunque poi sia il fine dell'intervento dei francesi nello Stato Romano non fa al caso nostro, mentre Roma vuol erigersi in Repubblica indipendente, e non già darsi alla Francia, siccome si suppone che sia il desiderio degli esaltati Sardi.

L'Epistolante si fa indi a dimostrare che il governo repubblicano non è fatto per *felicitar* il popolo: e per riuscire nel suo proposito, non fa altro che invitare i partigiani di detto governo «a recarsi, non più in Toscana, ove tutto, fuorché Livorno, ritornò *spontaneamente* al Governo Granducale, né manco in Roma, ove la Repubblica Mazziniana sta forse per morire..., ma in quella stessa Francia da cui la moda di repubblica si sparse in tutta Europa...». Ma che razza di criterio politico è il vostro Sig. Epistolante, che pur v'erigete in istruttore del popolo, quello di giudicare della bontà intrinseca d'un governo da ciò che vi presentano i primi giorni di sua esistenza, e d'un'esistenza insidiata, minacciata da nemici interni ed esterni? Un popolo imbevuto di siffatte massime quali conseguenze non potrebbe trarre contro il governo costituzionale, al vedere quasi tutti i regni così governati, straziati da fazioni, da tumulti, da guerre civili, bombardate le loro più belle città, Ferdinando denominato per antonomasia il *bombardatore*, gli stranieri chiamati in Toscana, in Roma, in Austria, in Sassonia ed altrove dai loro stessi Principi? Se volete istruire e non infiocchiare il Popolo, gli effetti del governo repubblicano avete ad additarglieli in Svizzera e negli Stati Uniti d'America. Io son ben lungi dall'attendere, o dal desiderar che s'attenti al governo stabilito, per sostituirgli il repubblicano. Io voglio invece, che la Costituzione sia ridotta ad atto in tutte le sue parti, perché parmi, che i maggiori mali che or soffriamo non dipendano già dal nuovo sistema politico, bensì dalla sua inosservanza: ma non patirò, che si corrompa il Popolo con massime sovversive; che gli si faccia escrare un governo, per questo solo che non ammette poteri ed onori ereditarij. Combattere cotali tentativi è interesse dei Costituzionali non meno che dei Repubblicani; poiché un Popolo che odia il governo repubblicano non può amare sinceramente il costituzionale: mentre quanto v'ha in questo di meglio non può mai disdirsi a ben ordinata repubblica.

L'Epistolante onde rendere invisibile il partito spacciato dai Codini per autore delle traversie incontrate da Leopoldo di Toscana, da Pio IX e da Carlo Alberto, si ferma a cantare il *passio* e le *laudes* di questi principi. «Quel gran Pontefice, egli scrive, che iniziò l'amnistia, schiudendo le prigioni, e stendendo le braccia a migliaia di sudditi incarcerati o raminghi, vidde in premio di tanta clemenza il suo primo ministro *proditoriamente* pugnalato, il suo segretario privato steso morto *a suo fianco*, la sacra ed inviolabile sua dimora *fulminata dai cannoni pontifici*, e non ebbe egli *altro* scampo per sottrarsi alle inaudite violenze d'*alcuni* suoi sudditi, che quello di partirsene travestito...». In questo rapido sguardo che l'Epistolante dà ai fatti di Roma, voi scorgete l'uomo allucinato dalla forza del male, e che perciò

vede le cose altramente da quel che sono. Egli aggrava i torti degli esaltati, dissimula quegli del Principe. Pio IX concesse l'amnistia a tutti gl'inquisiti e condannati politici; e non fu chi non gliene sapesse grado, e forse oltre il convenevole: poiché a chi ha una coscienza dei dritti del Popolo, a chi riflette che quegli che languivano nelle carceri o nell'esilio aveano incontrato quelle sciagure per essersene fatti i propugnatori, l'atto di Pio non può sembrar che un dovere, tutt'altra condotta un delitto. Un solo caso può far apparire alquanto dignitose dimostrazioni simili a quelle che i Romani fecero a Pio: quello cioè d'un Principe che si riduce a mero ministro della legge, e che inoltre si preclude la via di poter esser altro che mero ministro della legge. Pio IX però, quanto era inclinato a felicitare i suoi sudditi con tutti quei benefizj che possono impartirsi da un monarca assoluto, altrettanto era avverso a circoscrivere in modo non elusorio il suo potere arbitrario, cui credeva anzi suo dovere il tramandare intatto ai suoi successori. Accondiscese pertanto a una costituzione, ma come ad un male, e per timore di mali maggiori: ripugnò però ostinatamente a romperla coll'Austria, anche allora che il dritto di difesa, e l'esempio dei suoi predecessori gl'authorizzavano. I Romani rimetteano infine della loro idolatria verso di lui, ma gli atti ai quali trascorsero non erano diretti che contro la combriccola da cui sospettavano che il loro debole Principe non fosse tratto a qualche tentativo di ribellione. Fuggì: richiamato dal Popolo, dispreggiò l'invito: preferì rientrare in patria circondato dall'imponenza delle armi straniere. L'Epistolante affretta coi suoi desiderj questo ritorno: ed in ciò è consentaneo ai suoi principii: perché Pio che muove una crociata contro la patria per rimetterla sotto il suo abborrito dominio, ha forse titoli maggiori alle simpatie dei Codini di quel Pio che iniziava il risorgimento italiano, e che regnava tra un Popolo che, nella sua fiducia, il colmava di benedizioni.

La caduta di Leopoldo di Toscana dispiacque fino a me: poiché, sia che egli fosse realmente buono, sia che ogni uomo è buono, quando non trova chi l'impedisca dal fare ciò che gli pare e piace, ei governava i suoi sudditi in modo da farsi quasi perdonare il potere arbitrario che riteneva, e *volea ritenere*. I Repubblicani colsero occasione dalla sua fuga, per toglierlo di mezzo, perché l'avean sempre tenuto per un nemico simulato dell'Austria, e perché opinavano, che finché avessero a governante un Principe imparentato coll'Imperatore, ed interessato a coltivarne l'amicizia per tener basso il proprio popolo, la guerra dell'indipendenza non potrebbe essere che una specie di tragicommedia. Il Governo Repubblicano iniziato da pochi fu consentito da tutta la Toscana. De Laugier, provatosi a ristaurarvi la monarchia, fu ben tosto schiacciato. La vittoria degli Austriaci a Novara, che fé ringalluzzare i nostri Codini, ispirò altresì ardire ai Realisti della Toscana. Firenze, dogliosa delle privazioni che le cagionava l'assenza della corte gridò *Leopoldo*.

I Contadini, ai quali si era dato ad intendere, che se non richiamavano il Gran Duca, gli Austriaci s'appressavano ad ingoiarli begli e vivi, gridarono pur essi *Leopoldo*. Livorno che fu sorda alle lusinghe, come alle minacce fu bombardata. Così gli Austriaci compirono il ristabilimento della monarchia già avviato dai realisti: così Toscana tornò *spontaneamente* sotto il Granduca.

Le vicende dell'Italia centrale suggerirono al nostro Epistolante alcune riflessioni, ed alcune ne suggerirono anche a me. Voi avrete udito più d'una volta, e più d'un Codino spacciarsi i Repubblicani dell'Italia centrale come il maggiore ostacolo all'Indipendenza Italiana. E i fatti che vi dimostrano? L'Austria volendo provvedere alla sua tranquillità in Italia, ristabilisce appunto quei Principi, che il partito Repubblicano vedea di mal occhio, come ligj alla dominazione straniera: e nel ristabilirgli dichiara d'accordare una protezione da essi implorata. Gli Austriaci percorrono liberamente tutte le città toscane governate a nome del Granduca: una sola non gli ammette se non soverchiata dalla forza, ed ella si è la repubblicana Livorno. Roma, con un esercito appena di trenta mila uomini non cede in faccia ad Austria, Francia, Napoli e Spagna congiurata ai suoi danni: ricusa fino i soccorsi che se le vogliono dare a prezzo della sua dignità...

... Roma all'impeto di tante masnade cadrà: ma ha già scritto una pagina gloriosa per sé, pel principio da lei propugnato, obbrobriosa per altri...

Ma udiamo come l'Epistolante canta di Carlo Alberto. «Carlo Alberto, egli dice, trovasi tuttora

lontano, e forse separato per sempre dai suoi, per aver anteposta una lotta *sproporzionata* ad una pace non accetta agli italiani, e massimamente a quei tali che lo spinsero a tanta *temerità*, e che vinto non si vergognano di chiamarlo traditore, mentre vincitore l'avrebbe immolato, o per lo meno pagato della più nera ingratitudine». Carlo Alberto nel suo esilio ebbe una parola di conforto, ma non fu da coloro che avea impinguato e decorato che ei l'ebbe, ma gliela porse una deputazione che la Camera gli spediva fino in Portogallo: quella appunto che i Codini accusano d'averlo spinto alla guerra. Carlo Alberto fu dichiarato benemerito della patria e fu la Camera che il dichiarò. A Carlo Alberto fu decretata una statua; e fu la Camera che gliela decretò. Voi adunque, Sig. Epistolante, quando dite indistintamente che i partigiani della guerra trattino Carlo Alberto da traditore siete smentito dai fatti.

Né la Camera nel sollecitare la ripresa delle ostilità spinse quel Re *a lotta sproporzionata*, né egli, per aver secondato i desiderj dei patrioti Italiani, è da tenersi per *temerario*: poiché le nostre finanze erano e sono in miglior condizione delle austriache, e più numeroso di quel che l'Austria fosse e sia in grado d'opporci era ed è il nostro esercito. Ed avevamo per noi l'insurrezione dei Lombardo-Veneti, e l'alleanza degli Ungheresi, e Venezia colla sua forte guarnigione, e Roma e Toscana coi loro tenui, ma sempre utili soccorsi. In quanto allo stato del nostro esercito, ecco ciò che ne diceva Carlo Alberto: «A me si aspetta il parlarvi delle nostre armi e della nostra indipendenza, scopo supremo d'ogni nostra cura. Le schiere dell'Esercito sono rifatte, accresciute, fiorenti, e gareggiano di bellezza, di eroismo colla nostra flotta; e Io testé visitandole, potei ritrarre dai loro volti e dai loro applausi qual sia il patrio ardore che le infiamma». Dopo siffatta dichiarazione, poteva la Camera tollerare che si differisse più oltre la guerra, e che l'armata consumasse nell'ozio da otto a nove milioni al mese, mentre tutte le rendite dello stato non ascendevano a tanto? Carlo Alberto cadde, perché le truppe si sbandarono al primo scontrarsi col nemico: e si sbandarono, perché i Codini avean dato loro ad intendere, che il Re era spinto alla guerra da un pugno d'esaltati, che la lotta che esse s'accingevano a sostenere era una *lotta sproporzionata*, che erano mandate al macello, e *che quand'anche fossero rimaste vittoriose, quegli che aveano spinto il Re alla guerra o l'avrebbero immolato, o per lo meno l'avrebbero pagato della più nera ingratitudine*. Carlo Alberto s'era fatto reo appo i Codini d'un delitto inespiable: quello d'aver loro tolto il monopolio di certe cariche, e d'aver chiamato presso di sé uomini del popolo: quindi fecero di tutto per suscitare degli imbarazzi al governo e per iscreditarlo, onde riuscito infelice l'esperimento degli uomini nuovi, si tornasse agli antichi, siccome in parte vi si tornò.

L'Epistolante passa indi a redarguir gli Elettori, i quali sia *per una non scusabile trascuranza*, sia *per debolezza*, o non elessero o elessero malamente. Cosa sia questa *debolezza* imputata agli Elettori, nol so: dalla taccia d'apatia politica pienamente non intendo assorvergli. Debbo però dire, che se tra noi l'esercito del dritto elettorale è sì poco curato, ciò avviene perché il governo l'ha reso vano ed oneroso. Ed infatti è il governo, che ordinando la convocazione dei collegi elettorali in punti tra sé distanti, obbliga gli Elettori a lunghi ed incomodi viaggi. Quindi nel mentre quasi tutti accorrono alle elezioni che si fanno nei singoli Comuni, pochissimi intervengono a quello dei Deputati. La qual lontananza dalle sedi elettorali riuscì finora vieppiù gravosa per lo spesso convocarsi dei Collegi: poiché, tra pel ripetuto sciogliersi della Camera, e tra per le elezioni mancanti di qualche solennità, e quelle d'eletti altrove, o d'ineleggibili, tal Collegio si convocò sì di frequenti da ingenerarsi fastidio anche nei più infatuati del loro dritto elettorale. A ciò s'aggiunge il metodo noioso, prolisso e intricato di far le elezioni, e quasi appositamente ghiribizzato per istancar gli Elettori, e per dar occasioni a nullità. Né tacerò finalmente, che in alcune delle seguite elezioni, gli Elettori di parecchi Comuni o non furono invitati, o ciò che torna lo stesso, riceverono l'invito dopo che i deputati erano stati già eletti.

Ma in questa chiacchierata del Sig. Della-Marmora agli Elettori v'ha qualche cosa di peggio: essa è scritta col perverso intento di denigrare i deputati della sciolta Camera, d'inspirar contro loro la pubblica diffidenza, onde non vengano rieletti, di far della nazionale Rappresentanza una specie di capro emissario di tutti i peccati passati, presenti, e futuri. «Abbiamo, dice l'Epistolante, un governo rappresentativo stabilito sopra delle basi assai larghe; *se non ha ancora prodotto tutti i suoi frutti*, il fallo è assai meno dei

governanti che dei governati, ma specialmente degli elettori, i quali per una non scusabile trascuranza, o per debolezza non seppero usare di un dritto, anzi mancarono ad un loro obbligo verso la patria e verso loro stessi; sappiano farsi realmente rappresentare alla camera elettiva...». Non è chi non veda dove miri quest'insidioso linguaggio. Se, non ostante la *debolezza* o la *trascuranza* degli Elettori, non vi fu Provincia che non abbia eletto i suoi deputati alle sciolte Camere, se pur avendogli eletti, il governo rappresentativo non produsse finora tutti i suoi frutti, se di ciò hassi a cagionare la debolezza o la trascuranza degli elettori, ne viene che questa loro debolezza e questa loro trascuranza abbia fatto sì, che essi non sieno stati finora *realmente rappresentati*, che essi non abbiano avuto una camera, che facesse pienamente fruttificare le nostre istituzioni.

«Elettori!, grida l'Epistolante, Camera, Ministero, Governo, prosperità, ed onore della patria, tutto dipenderà da quella scheda che getterete sì o no nell'urna, e che sarà più o meno buona. Quando la Camera elettiva non rappresenterà veramente il voto del paese, e che le cose interne ed esterne non saranno regolate a dovere non ne fate colpa al Governo, ma a voi stessi, il *fallo è nostro, non abbiamo votato tutti* oppure *abbiamo votato male*». Egli è più facile contar le linee, le parole, le sillabe, le lettere di questo passo, che gli spropositi; perché ogni sproposito è pregno di spropositi pregni di spropositi. Che in una democrazia pura tutto dipenda dalla saggezza degli Elettori, niente di più vero: poiché non v'ha pubblico funzionario che non debba passare per la trafila dei voti del popolo, e che a questo non debba rendere ragione dell'esercizio delle sue funzioni. Ma in un governo costituzionale, come il nostro, a che mai potrebbero riuscire gli Elettori Sardi con tutta la loro saggezza? Ad eleggere ventiquattro degni deputati. E ventiquattro deputati che sono? Poco più che la novesima parte della Camera elettiva. E la Camera elettiva che è? Nient'altro che uno dei tre poteri legislativi. Essa non ha maggiori facoltà di quelle che competono al Re od alla Camera dei Senatori. Essa può impedire una cattiva legge proposta dagli altri poteri, ma da sé sola non può fare né buone né cattive leggi. Essa ha un bel chiacchierare: se una sua proposta non piace a S. M. il Re o ai signori Senatori, questo basta perché s'abbia per non fatta. Ora il Re, come sapete è ereditario, e i Senatori (dei quali avrete letto la lista) sono nominati dal re: e quindi gli Elettori non v'han che vedere. È un grave errore dei popoli retti a governo costituzionale l'attendere un tutto dai loro deputati. La Camera dei Senatori può fare molto di più. I Senatori si scelgono ordinariamente tra coloro che per lo passato avevano il monopolio della cosa pubblica: a deputati si sogliono eleggere quegli che il cessato governo o perseguitava o trascurava. I Senatori, sendo perpetui, possono fare degli studj appositi, ed acquistar tutto di dall'esperienza: i deputati né possono acquistar questa, per lo spesso sciogliersi della Camera, né possono darsi seriamente a quegli, nell'incertezza in cui sono se abbiano a durare nella lor carica. Il Senato, riconvocato che sia, non fa che ripigliare gl'interrotti lavori: una nuova Camera torna sempre da capo: tutte le leggi non votate nella precedente Camera, tutto ché sviluppate e prese in considerazione, bisogna che sieno nuovamente proposte, sviluppate e discusse. Così l'abolizione del Barracellato fu proposta invano già per due volte. Taccio del tempo che la Camera dee consumare nel verificare la legalità delle elezioni dei suoi duecento e più membri: taccio delle provvidenze che dee dare alle centinaia di petizioni che le pervengono... A scusare le sciolte Camere basterebbe il riflettere al poco tempo che rimasero aperte, e agli urgentissimi affari del momento ai quali dovevano provvedere.

Ma il Sig. Della-Marmora che si permette cotali ingiurie verso la Camera elettiva, che ha egli fatto, egli che è membro della Camera perpetua, egli che conosce quest'Isola forse meglio di qualunque Sardo? Perché non ha egli supplito alle omissioni dei Deputati? Dato pure il caso, che la Camera elettiva potesse far delle leggi, sarebbe sempre uno sproposito il dire col Sig. Della-Marmora, che *se le cose interne ed esterne non sono regolate a dovere*, non è da imputarsi al Governo, ma agli Elettori, e conseguentemente ai deputati. Poiché, si è al Governo che s'appartiene il regolare tutto ciò che riguarda il dritto delle genti; ed in quanto all'interna amministrazione dello stato, a che serve il far buone leggi, se poi non se ne procura l'esecuzione? Or è parimenti al Governo che s'appartiene il procurare che le leggi sieno eseguite. Rilegete adesso i passi poc'anzi riportati, e negatemi, che il Sig. Della-Marmora non abbia

tremendamente spropositato, e non abbia insidiosamente cercato di scaricare *omnia peccata mundi* sulla Camera dei deputati.

Sebbene, dopo tutto ciò, sia facile il figurarsi di qual razza possono essere i consigli che il Sig. Della-Marmora dà agli elettori, pur non passerogli inosservati, avvegnacché potria succedere che un qualche gonzo ne rimanesse gabbato. «Si guardino (gli elettori) dice il Sig. Della-Marmora dai Candidati non conosciuti, questi sono sempre imposti da un partito, ed i partiti qualunque sieno sono la peste di un paese: le opinioni sieno libere, ma si procuri di dare il voto a persone bene conosciute e probe, la cui condotta sia buona; per esempio se sono sacerdoti, sieno reputati buoni sacerdoti, se sono avvocati, abbiano fama non solo di capacità, ma di onestà, se sono militari abbiano fatto qualche cosa di più che di gridare *guerra* in piazza o nei caffè»; o d'andare alla guerra, io aggiungo, ed invece di star in faccia al nemico, gittarsi a desolare colle rapine, cogli'incendj, cogli stupri, cogli assassini le nostre stesse popolazioni...

Questa breve istruzione, sebbene in apparenza, plausibile, è più atta a guastare, che formare il criterio degli Elettori. S'insinua loro di non eleggere che *persone conosciute*. Se riflettete per quai titoli si sogliono tra noi *conoscere* ed apprezzar le persone, e che son ben altro che quegli che possono meritare a taluno un seggio nel Parlamento, non vi sarà arduo il conghietturare, di che pelo sieno i Candidati che il Sig. Della-Marmora intende proporre, quali sieno coloro che egli desidera esclusi.

Io ebbi l'onore d'essere eletto a deputato dal 1° ed indi dal 2° Collegio di Cagliari. Sarei stolido se ciò attribuiassi al mio *conosciuto merito*. Io era noto nella maggior parte dei Comuni di questa Provincia poco più che nel Mogol. Epper ciò ho sempre creduto, che persone a me benevole mi raccomandassero agli Elettori, e che questi fidando a quelle raccomandazioni, mi onorassero dei loro suffragi. È forse a me che il Sig. Della-Marmora ha voluto alludere col suo canone elettorale? Io posso assicurarlo fin d'ora, che né la mia salute, né la mia borsa consentono di rimettermi agli ordini di S. M.... E colgo quest'occasione, per pregare gli Elettori a conferire il loro mandato a persona, che sia in grado d'accettarlo e di disimpegnarlo meglio di me. Il Sig. Della-Marmora per non dar luogo a equivoci, dichiara con alcuni esempj qual sia la proibità, che dee richiedersi nei deputati. «Se sono sacerdoti, egli dice, (bisogna) che sieno reputati buoni sacerdoti, ecc.». Pare che il Sig. Della-Marmora siasi dimenticato che parla ad elettori di rappresentanti popolari, e non a superiori ecclesiastici o militari, non a clienti che han da provvedere al patrocino di qualche loro causa privata. Ed invero, che importa agli Elettori, se un prete adempie o no ai doveri proprj del suo stato? Ei può darsi, che taluno sia cattivo sacerdote, e nondimeno sia buon cittadino, e quindi buon deputato. Poiché sacerdozio richiede una perfezione, che non richiedesi negli altri stati. All'incontro può darsi, che taluno sia buon sacerdote, e nondimeno non faccia al caso vostro. Gregorio VII e Tommaso Becquet erano pure i buoni sacerdoti: essi ebbero fin l'onore degli altari. Tuttavia chi eleggerebbe fra noi a deputato un prete, anche di pari santità, quando o sostenesse col primo, che la podestà regia è un'invenzione del diavolo, o fosse disposto, come il secondo, a dare il sangue in difesa delle immunità ecclesiastiche? In quanto agli avvocati, un cliente non solo dee badare, che quegli cui vuol affidare il patrocino della sua causa, sia *onesto*, ma inoltre che non sia punto interessato a favorire la causa contraria. Il che vorrei che il Popolo tenesse bene a mente nell'elezione dei suoi rappresentanti. Finalmente un militare non si è reso immeritevole dei suffragi degli Elettori per questo solo, che invece d'esser andato a far da precursore all'esercito Austriaco, se ne è rimasto a casa sua: poiché alla fin fine i dritti del Popolo i deputati han da difendergli colla parola, e non colla spada: e quindi non è assurdo che anche un militare, tenero, oltre il dovere, della sua pelle, adempia coraggiosamente alle funzioni di deputato. I militari che s'hanno affatto a scartare, tuttoché valorosi ed istruiti, sono quegli che per lo passato, spiarono, insidiarono i liberali, gli perseguitarono gli assassinarono... quegli che, coi loro atti e colle loro parole, danno a divedere di non aspettare che un cenno, per rinnovare le abbominevoli scene del 21, del 31, e del 33... Son dessi che si hanno a scartare.

Ed or che t'ho dimostrato con che sincerità e con che senno ti soglian parlare gli uomini del potere, ascolta pur me, o Popolo; me che non partecipo alle tue spoglie, me che speranza timore non varranno

mai ad alienare dal patrocinar la tua causa in faccia ai potenti della terra.

Tu, con molte delle tue elezioni, benemeritasti dell'Italia liberale; ti cattivasti il suo affetto. Parecchi fra i tuoi deputati t'onorarono colla potenza della parola, i più colla loro costante cooperazione alla santissima tra le cause. Comprendi la lotta, che da secoli e secoli travaglia l'umanità — tra i Popoli che non voglion sottostare che alla legge, e le Caste che a vicenda s'aitano, per dominarla od esimersene. Soccombono le Caste; e ne emergon le repubbliche: soccombono i Popoli e ne emergono governi castali. E tu eri soggiaciuto o Popol mio; e tua legge fu per secoli, l'arbitrio dei vincitori; tuo pane l'avanzo delle loro commessazioni —. Ma ecco che inespertati eventi t'han rilevato, e mercé nuovi ordini, t'han reso abile a riprender la lotta coi tuoi antichi avversari, nel campo della legalità. Or quali tu vi manderai a tuoi campioni, i loro amici od i tuoi? E i tuoi amici erano i tuoi deputati — epperçi furono congedati. Egli gli congedò un ministero a te invisio, un ministero che tanti fa rimanere dubbiosi sulla durata delle tue libertà. Poiché non gli sono accetti, e tu glieli dei rimandare. Pensa, che i tuoi deputati dichiaravan delitto d'alto tradimento l'ammetter lo Straniero nella cittadella d'Alessandria, o il ritirar la flotta dalle acque di Venezia. Pensa che il ministero, che ha congedato i tuoi deputati, e ammetteva lo Straniero nella cittadella d'Alessandria, e ritirava la flotta dalle acque di Venezia. Pensa, che non sono i deputati ministeriali che possano far vedere ai Ministri che la Camera non parla invano, ma quegli che son devoti a te solo... Io non ti dirò quali tra i tuoi ex-deputati abbi a rieleggere, quali a rifiutare. Se però taluno fu biasimato dai Codini, e dai soli Codini, egli ha acquistato un dritto ai tuoi voti. Non ti lasciare imporre da certi nomi... Non ti provasti tu a mandarne di cotai baccalari?... Noi non apprendemmo finora, che a *far la virtù*, ad applicarci cioè a certi studj, che ci potessero fruttare un tozzo di pane: e la scienza politica era scala ai patiboli. Fra i nostri studj, i legali sono quegli che più possono giovare nel Parlamento. Pure un Avvocato e un deputato differiscono quanto un muratore ed un architetto.

Io non saprei meglio spiegarmi. Pensa ai mali onde vuoi essere sollevato; pensa ai beni ai quali aspiri. Guardati, ti ripeto, da coloro, cui torna bene il tuo male, o torna male il tuo bene. Guardati dai tuoi avversari, guardati altresì dagl'indifferenti. Eleggi a tuoi deputati uomini di coraggio civile che non rimettano della difesa dei tuoi dritti o per lusinghe, o per minacce; che sien disposti più a progredire che a dietreggiare. Eleggi uomini, che zelino del tuo bene, che piangano al tuo pianto, che gioiscano alle tue gioje, che teco abbian comuni le sorti. Molti ti sieno raccomandati, che tu non conosci: e tu gli eleggi, se chi te gli raccomanda non ha interesse a tradirti.

Per le anime vili, o Popolo, tu non hai allettamenti, perché l'esca che può alletterle è quella dell'Isariote; ma a compensare i generosi tu hai tesoro inesauribile — la gratitudine. Sia dessa che gli sollevi nelle loro fatiche; sia dessa che gli sostenga nelle persecuzioni che concita contro loro la tristizia dei tuoi nemici!

GIO. B. TUVERI

## SPECIFICO 2

CONTRO I GIORNALI UFFICIALI DEL CODINISMO,  
E NOMINATAMENTE CONTRO IL LORO COMMISSARIO ORDINARIO IN SARDEGNA  
“L’INDICATORE SARDO”

## PROEMIO

*Hoc obsecro, ut si mordacius  
quidquam scripsero, non tam meae  
putetis austeritatis esse, quam morbi.  
Putridae carnes ferro curantur et  
cauterio.*

S. Girolamo

Scrivo contro l’“Indicatore” e i suoi venderecci manipolatori, i fratelli Martini. So, che attaccandola con esso loro, esaspero contro di me la malevolenza d’uomini, che, stanti le associazioni legate loro dall’Assolutismo, ritengono in molti Comuni il monopolio della stampa periodica, e possono scapricciarsi a man salva: ma oltrech  mi conforta il pensare, che una qualche diffusione sieno per avere anche i miei scritti, e che dov’essi non pervengono, l’“Indicatore” non isfugga affatto a quella diffidenza, che sogliono eccitare i fogli d’*inserzioni a pagamento*, la causa della libert    venuta tale, che ormai non possiamo trascurare neppure i suoi pi  abbietti avversarj.

Diamo pertanto addosso anche agli uomini dell’“Indicatore”: e ne avvenga quel che ha da avvenirne. E voi sapetemi grado delle tante avversioni ch’io affronto.

## I DOLORI DELL'“INDICATORE”

L'“Indicatore”, che in nome del Popolo, e sotto pena di scomunica, aveva intimato ai Deputati Sardi d'aderire servilmente alla politica di V. Gioberti<sup>1</sup>, si fé poscia interprete dell'inconsolabil dolore, ch'io, secondo lui, cagionai ai miei Concittadini, col tentare di porre in istato d'accusa il Prete ex-ministro. «A noi Sardi, egli scrive, rimarrà in ogni tempo il dolore, che un nostro deputato, quale fu il Tuveri, abbia alzato nella camera la voce per mettere in istato d'accusa il sommo autore del *Primato*, che, in un con Pio IX, con Carlo Alberto, e con Leopoldo, iniziato avea il risorgimento italiano» (Numero 34, Anno XVIII).

Se il parlare in nome del Popolo si sconviene ai giornali anche i più popolari, sconvenientissimo dee parere in quegli, che, come l'“Indicatore”, sono meritamente in odio a tanta parte di cittadini. Disposto però qual sono a render conto a chicchessia di me e delle mie cose, massime quando l'opinione pubblica può avvantaggiarsene, risponderò anche agli uomini dell'“Indicatore”: e farò vedere, che essi, col contristarsi del fatto mio, mostrano di posporre la causa della giustizia a meschine considerazioni personali. Io adunque ho tentato di mettere in istato d'accusa l'ex-ministro Gioberti: e mi duole, che i succedutisi avvenimenti mi abbiano distolto dall'insistere nella mia proposta. Era io in dritto di farla? Quando la Camera è ingiuriata, qualunque Deputato è in dritto di denunciarle l'ingiuria, e d'eccitarla a querelar l'ingiuriante. Gioberti l'aveva ingiuriata? Gioberti dopo l'umiliante spettacolo dato di sé alla Camera dei Deputati, nella seduta dei 21 febbraio, fu tutto in vaticinare malanni, in tirar le cose, e certo senza volerlo, all'avveramento dei suoi vaticinii, quasi perché gli venisse fatto rilevare la sua politica *granducale* dal comune discredito in cui era giustamente caduta. E come se volesse lasciare un monumento perenne della sua sediziosa condotta, toglieva a pubblicare un giornale intitolato il “Saggiatore”, che ebbe la particolarità d'essere codino *ex utero*: avvegnaché il suo fondatore gli promettesse tal *discorso proemiale*, da meritarsi la cortese attenzione della Codineria di tutto il globo terraqueo.

In un tempo, in cui s'avea tanto bisogno di conforto e d'unione, Gioberti v'aizzava i Piemontesi contro i Toscani e i Romani, questi contro i loro governi, e seminava da per tutto la desolazione e la diffidenza. Nulla ei lasciava incontaminato in quel suo libello di quanto aveva per poco attraversato la violenta restaurazione delle monarchie di Toscana e di Roma; non gli uomini, non le istituzioni. Io non ripeterò le contumelie, che Gioberti, poco consentaneo a se stesso, vomitava contro Mazzini e gli altri repubblicani dell'Italia centrale<sup>2</sup>: si sa che desse sono l'*in nomine patris* e l'*amen* d'ogni scrittura codinesca: solo non

1 «Se volete meritare della patria e rendervi cari alla maggioranza dei buoni Sardi che vi ha spedito alla camera elettiva, informate la vostra politica a quella del primo ministro: seguitela in *tutti* i suoi passi, ché non cadrete. Non date ascolto né agli *esagerati* retrogradi, né ai furibondi repubblicani. Tenetevne lontani: in caso contrario, la maledizione di questa terra andrà a cadere sul vostro capo» (14. XVIII). «Altro non ci resta che scongiurare i deputati nostri a tenersi *costantemente* nelle file ministeriali. Il loro amore di patria, lo scopo che *avemmo* nel mandarli, quello cioè d'appoggiare la politica del primo ministro, non ci lasciano dubbio che tali essi siano quali gli *speriamo*» (16. XVIII).

2 «Uopo è che si sappia da tutti, essere Giuseppe Mazzini il maggior nemico d'Italia; maggiore dello stesso Austriaco, che senza lui saria vinto, e per lui vincere. E di che pregio può egli vantarsi, se non di una pertinacia incredibile ne' suoi delirii a danno e sterminio della patria?... Le angustie impotenti del suo intelletto non sono pur compensate dalle qualità dell'animo, essendo egli, non meno codardo, che inetto; e come ultimo a mostrarsi nei pericoli, così primo a fuggire. Saria sperabile per un uomo così volgare, che la sua ricordanza seco perisse; ma il male fatto che è immenso, gli assicura un tristo privilegio di fama, e il suo nome giungerà abborrito ed esecrato alla posterità». Queste parole sono proferite da un prete cattolico, da un filosofo cristiano, e da un uomo di stato, che fu presidente in Torino del consiglio dei ministri. Se non che a Mazzini non mancò in altri tempi un valente difensore, che lo collocò poco meno che sugli altari. Udite: «Io vi saluto, o Mazzini, precursore della nuova legge politica, primo apostolo del rinnovato Vangelo. Io voi preannuncio un buon successo alla vostra impresa; poichè la vostra causa è giusta e pietosa, essendo quella del popolo; la vostra causa è santa, essendo quella di Dio. Ella non può perire, più che non possa perire il Cristianesimo, o venir meno la suprema sapienza ordinartrice: ella è eterna, e però più duratura della

tacerò, che Gioberti, il quale aveva tanto adulato Carlo Alberto, quando non avea dritto alle lodi d'alcun sincero liberale, più di quel che s'avesse qualunque altro principe, il vilipendeva appunto allora, che il vedeva sempre più affratellarsi col popolo, e proceder d'accordo coi Rappresentanti della Nazione. Stando a lui, Carlo Alberto avea disertato la parte più sana e numerosa della nazione, e sebbene non avesse abbandonato, fuggendo, siccome Pio e Leopoldo, il posto che Iddio gli aveva assegnato, aggirato anch'esso da uno spirito di vertigine, ripulsava i consigli e l'opera dei leali e dei savi, stringeva indegne alleanze e porgeva amica la mano a quelli che lo tradivano.

Ma ciò era un nulla relativamente alle impudenti contumelie, che Gioberti si permetteva contro la Rappresentanza Nazionale di stato, e i Ministri del Re. «Un Ministro inabile, egli diceva, e affatto ligio alla Camera elettiva<sup>3</sup>; una Camera bambina, digiuna di esperienza e di sapere, rappresentante non mica la nazione, ma una fazione, tanto avida, quanto incapace di governare, e guidata anch'essa da una mano occulta, che le ingiunge i suoi cenni, e la strascina sordamente alla repubblica. Ecco i mali, ei conchiudeva, che pur troppo ci spaventerebbero, se i beni non prevalessero». E quali erano quei beni?... Gioberti, fedele al suo sistema, che è di non risparmiar adulazioni quando si propone di procacciarsi dei complici contro gli oggetti dei suoi furori, s'effondeva in bassi encomj verso il Senato, il popolo, la gioventù studiosa, la guardia nazionale, l'esercito. Allontanando gli sguardi dal Re, dai Ministri e dalla Camera elettiva, che non gli offerivano se non motivi di spavento, s'affissava speranzoso negli oggetti, che potevano rincorarlo, ed erano: «Una popolazione sana, animata da un meraviglioso amore dell'ordine, fornita di senso pratico squisitissimo; un'ottima gioventù studiosa, avvezza, gran virtù, a recare nel vigore dell'età fervida la moderanza della virile; un Senato modello d'integrità e di civil prudenza, in cui oggi risiede l'onore del parlamento; una milizia cittadina pronta a spargere il sangue per le nostre istituzioni; un esercito valoroso, che accoppia nei suoi amori la libertà e il principato, e non disgiunge nelle sue ire i nemici esterni dai casalinghi, che per folle smania di tutto innovare, tirano al vecchio servaggio le franchigie acquistate, e a barbarie la civiltà».

Ei non occorre il farvi osservare, con qual animo Gioberti impartisce le sue lodi e i suoi vituperj: qual partito egli insinuasse a coloro, *che non distinguevano nelle loro ire i nemici esterni dai casalinghi*, nanzi una Camera inetta, faziosa, che macchinava la repubblica, e mirava a chiamare in casa il Tedesco, nanzi un Principe, che sordo ai buoni consigli, si faceva stromento d'un'abbominevole fazione. Dal biasimo prodigato ai poteri costituiti Gioberti eccettuava il solo Senato, e il proponeva all'altrui ammirazione... Gli era forse il moderatissimo Senato ch'ei voleva additare a centro di reazione?...

Può darsi che i *Moderati* dell'"Indicatore" nulla veggano d'immoderato in questi ed altrettanti passi del libello giobertiano: ma duro a credere, che la *moderazione* e il giobertismo della maggior parte dei miei lettori giunga a tanto, da negare che Gioberti non m'avesse dato un sufficiente motivo ad accusarlo d'offesa verso la Camera dei deputati; e ad accusarlo di soprappiù, senza attirarmi quella specie d'odiosità, che suol gravitare sugli accusatori: mentre io non fondava l'accusa su qualche frase malignamente comentata, ma invocava il braccio della legge contro uno, che fidente

---

forma antica, di quella la quale diceva: *Dio e il Prossimo*; ma ora dice per bocca vostra *Dio e il Popolo*... Io mi stringerò alla vostra bandiera, e griderò *Dio e il Popolo* e studierò di propagare questo grido... Voi avete l'amore e la benedizione di tutti i buoni cittadini; avete l'ammirazione degli stranieri, che vedendovi o ricevendo notizie di voi, e leggendo i vostri scritti, impararono a conoscere, che l'Italia non è ancora morta; avrete la gloria e la venerazione dei posteri». Questo adoratore di Giuseppe Mazzini sapete chi è? È Vincenzo Gioberti, uno degli scrittori della *Giovine Italia*, *incettatrice di pugnali, commettitrice di sicarii, e bevitrice di sangue*. Della quale volubilità d'opinione non sarà chi maravigli, ricordando come Gioberti, dopo aver detto che il Papa *era un vigliacco oppressore dei popoli, benedicente tutti i despoti, santificante la tirannide*, lo costituiva poi centro del Primato Italiano; come dopo aver lodato i Gesuiti, li flagellasse a sangue, come dopo aver sentenziato, che per *far libero un popolo bisognava incatenare la democrazia, dichiarasse che lo spirito delle Costituzioni italiane dee prima di tutto essere democratico, come dopo aver detto, che l'eguaglianza politica è una vera assurdità, dicesse che la libertà sotto la legge e l'eguaglianza dinanzi alla legge sono l'idealità e la sostanza del buon vivere civile*; come dopo aver mossa una guerra implacabile e feroce alla politica di Pinelli, diventasse il più fedele interprete, il più devoto apostolo del grande concetto Pinelliano. (Estratto da un articolo di A. Brofferio n. 21 del "Messaggiere Torinese" 1849). Vedete ancora "L'Abra-cadabra", n. 19 e seguenti: ma soprattutto l'aureo opuscolo intitolato *Politica di V. Gioberti*.

3 «Questo Ministero d'uomini *inabili, dissennati, ignoranti, irrazionali e mentitori uffiziali*, chi lo ha composto?... Non è forse Gioberti?...». Brofferio nel citato Giornale.

nel fanatismo dei suoi partigiani, bravava impudentemente i poteri costituiti.

Era prudentiale che io intentassi quell'accusa?

Se non s'ha riguardo che a quella, che la Scrittura denomina *prudentialia carnis*, io fui imprudentissimo; poiché non poteva ignorare, che se Gioberti, colle sue esorbitanze, avea finito d'alienarsi tutti i sinceri liberali, rimaneva sempre l'idolo dei moderati partigiani delle Caste, e degl'innumerevoli, che seguono i principii per le persone e non le persone pei principii. E con quali argomenti i Giobertisti fossero disposti a venire in sostegno della politica del loro maestro, ben l'aveano dato a vedere colla recente invasione di casa Brofferio. Ma si è appunto per le imprudenze, simili a quella mia, che si chiarisce il coraggio civile d'un cittadino.

Potevano i Deputati rifiutare la mia proposta?

I Deputati sono in dovere di garantire la Camera da ogni attentato. Quand'essa è ingiuriata, non sono ingiurie private, che i medesimi hanno a rimettere o vendicare, ma hanno a tutelare la maestà del Popolo, violata nei suoi Rappresentanti, il suo voto, il palladio delle sue libertà. Quindi si vegga quanto saviamente la pensasse il Deputato Moja, quando a respingere la mia proposta allegava *che essa non interessava il ben pubblico!* Il Deputato Moja doveva almeno avere presente, che la Camera ch'egli invitava a non badare alla mia proposta, avea poco tempo prima accolto unanimamente quella che tendeva a porre in istato d'accusa il *debole* Estensore dello *Smascheratore*; e che se interessa il bene pubblico, che non abbiano *pondus et pondus, mensura et mensura* i pizzicagnoli, molto più interessa, che, o per debolezza o per parzialità, non usino *pondus et pondus, mensura et mensura* i Corpi legislativi.

Forte adunque del mio dritto, io, nella Seduta dei 19 marzo, esciva in queste parole: «Spiacenti, che la prima volta ch'io chiedo la parola, sorga a denunciarvi un attentato: e un attentato d'un nostro collega. Vincenzo Gioberti, oltre il trascurare sì scandalosamente il mandato, che il Popolo gli conferiva con tanta fiducia<sup>4</sup>, pubblicava testé un libello intitolato il *Saggiatore...*».

Interrotto da rumori, bisbigli e grida *l'ordine del giorno! l'ordine del giorno!* «Questi signori, io diceva, che gridano *l'ordine del giorno*, non possono sapere cosa intenda proporre. Io invoco la libertà parlamentare: e prego il Sig. Presidente a mantenermi libera la parola...» E la turba: *L'ordine del giorno! L'ordine del giorno!*

Se in quella tornata, avesse presieduto alla Camera un uomo più imparziale, io non mi sarei appellato invano al precipuo tra i suoi doveri: egli avrebbe invitato i gridatori, a voler sofferire l'indugio di pochi minuti, piuttostoché dare il pessimo esempio d'un oratore autorizzato a parlare, e forzato al silenzio prima di parlare. Ma il Presidente avea anch'esso una gran premura per *l'ordine del giorno*, e senza badare ad altro, s'affrettava di porlo ai voti. La votazione riuscì dubbiosa: dimandatene la rinnovazione, ossia la *controprova*, come la chiamano, il Presidente vi si rifiutava, col pretesto di non essersene fatta la dimanda sull'istante. E poiché io insisteva sempre sull'assurdo, che si deliberasse di non ascoltarmi, prima che si sapesse cosa io mi volessi, si faceva innanzi l'indigeribile Deputato Moja, dicendo, che la Camera avea udito, com'io voleva parlare di Gioberti e del suo giornale; e che la Camera avea deciso di non voler udir parlare, né di Gioberti, né del suo giornale. «Io intendo metterlo in istato d'accusa», gridai allora. Al che il Presidente e il Deputato Fraschini opponeano, che se voleva fare una proposta avea a farla in iscritto, e colle debite solennità. Ma oltreché la mia proposta non era una proposta di legge, o'erano i campioni del regolamento, quando la Camera accoglieva cogli applausi la proposta *a voce*, che il deputato Mellana faceva, circa venti giorni prima, contro il *debole* Estensore dello *Smascheratore?* *Pondus et pondus; mensura et mensura!*

Da tutto ciò potete dedurre, che io colla mia proposta m'accingeva ad esercitare un dritto, e quasi ad adempiere un dovere, prendendo le parti della legge contro uno che l'avea violata: e che mi vi accingeva, senza badare alla condizione del colpevole od ai pericoli cui mi esponeva. Nondimeno fiavi taluno, che

<sup>4</sup> Dopo la seduta dei 21 febbrajo, ebbe la picciolezza di non intervenire più alla Camera. La Gazzetta Ufficiale riferite mie parole colla solita sua inesattezza.

esiterà ad approvare la condotta ch'io tenni riguardo a Gioberti: ma se egli indagherà candidamente il motivo delle sue esitazioni, noi troverà che in un irragionevole affetto verso colui, che io voleva accusare: e dico irragionevole, poiché la ragione esige che subordiniamo un tutto alla causa della giustizia, che è quella altresì della libertà. Disertare questa causa può esser talora attribuito ad iscusabile debolezza; ma impugnarla, calunniarne i difensori è sempre un delitto. Or è appunto questo che fecero gli uomini dell'“Indicatore”. Essi ebbero in non cale la giustizia della mia proposta, e non solo ne dissimularono il motivo, che siccome avete veduto, era un libello contro la Rappresentanza del Popolo, ma menzionarono sempre la mia accusa con tutti quei titoli, che l'accusato può avere alla pubblica riconoscenza; ingegnandosi così di far apparire un atto giustissimo per un'abbominevole animosità. Ei non basta ai codardi il sentirsi morti alle virtù cittadine, il non avere per esse una parola di lode, se pur non trascorrono ad insozzarle colla loro fracida lingua!

Ma io avrei parlato invano, o miei Concittadini, se non vi rimanesse ben fitto in capo, con quale imparzialità gli uomini dell'“Indicatore” e i loro pari sogliano giudicare dei liberali, se non apprendeste a diffidare dei loro giudizj, se non riconosceste come si abusi della giusta ammirazione in che avete la dottrina od altri pregi di certi uomini, onde farvene seguire i trascorsi, e rendervi odiosi coloro, che vogliono tenervi nella buona via.

## INSIDIE DELL'“INDICATORE” CONTRO LA LIBERTÀ DELLA STAMPA

Chi ama gli ordini liberi, per la coscienza che ha della loro bontà, non può non amare la libertà della stampa: e non come una facoltà di cui non possa abusarsi a danno degli stessi dritti che è chiamata a proteggere, ma come quella, che, un tutto considerato, può dar luogo a minori inconvenienti, dell'arbitrio lasciato ai governanti, d'impedire *per motivi a loro ben noti*, la libera manifestazione del pensiero. Quindi, sebbene la vegga spesso volte traviare dalla sua istituzione, un sincero liberale, né si scandalizzerà gran fatto di quei travimenti, né s'indurrà mai a disarmarla, o a dir parola che possa comprometterla nell'opinione pubblica. Poiché egli avea già preveduto quei mali, e volentieri vi si era rassegnato, attesi i beni, onde son compensati.

Bisogna però confessare, che neppure tutti i Codini avversano ad un modo la libertà della stampa: mentre una qualche attrattiva deve avere anche per loro il potersi cavare certi gusti: ma vogliono, che essa non s'impicci di politica specialmente comparativa, o almeno non intacchi il dogma fondamentale degli ordinamenti castali. E quando ciò avviene, inetti, come sono, a difendere colla ragione l'assurdo principio del loro sistema politico, ed a mantenere il popolo fedele alla loro bandiera, maledicono ad una libertà che li pareggia ai loro avversarij, invocano contro questi l'illegale intervento del governo, e rimpiangono i tempi beatissimi, in cui, grati al potere, e immuni da ogni ostacolo, potevano bandire le loro massime liberticide.

Io non dirò, che gli uomini dell'“Indicatore” abbiano dell'astio alla libertà della stampa, perché conducente al discredito della fede politica da loro professata. Disposti a vendersi a chi vuol comprargli, la loro fede è quella dell'ultimo compratore. Se adunque la libertà della stampa riesce loro gravosa, si è perché adesso non possono fare il loro mistiere, senza sentirsi tartassati or da uno or da un altro, perché si veggono sempre in pericolo di perdere i loro associati *nati*, perché infine son molestati nel turpe loro mercato.

S'ingannerebbe però a partito chi credesse, che egli no o i pari loro sieno per impugnare apertamente la libertà della stampa: ciò gli esporrebbe ad incorrere in qualche pena, e forse a fallir nell'intento.

Ei basta loro il deplorare ipocritamente i disordini della stampa, e la niuna cura delle Autorità in reprimergli, l'abituare il popolo a considerarla dal lato peggiore, e come un fonte di mali irrimediabili, onde rendendogliela indifferente od esosa sia disposto a condiscendere al primo che si faccia a rapiglierla.

Tai pensieri mi suggeriva un articolo del n. 8, dell'anno 18 del nostro “Indicatore”. Io ve ne citerò qualche tratto: «Donde all'Italia dovea venire la vita, venne la morte... La stampa... diventò un veicolo di distruzione, ed un'arma in favore dello Straniero... Presa nella sua generalità... ella assunse il carattere di disunitrice e di seminatrice di discordie... La stampa adunque (conchiude) grandi danni ha recato e va arrecando all'Italia, e ciò perché si permise, che la libertà diventasse un sinonimo di licenza, e non si posero in pratica le leggi che son fatte per reprimerne gli abusi...».

Questi che s'addolorano dell'inosservanza in cui giacciono le leggi della stampa sono egli stessi, che or ora s'addoloravano, perché io le avea invocate contro uno dei più gravi reati, che uno scrittore possa commettere, quello cioè d'ingiuria verso la Camera dei Deputati! Ma siffatto è lo zelo di tutti i Codini, che mentre vogliono per sé pieno arbitrio di guastare le menti del popolo, di fargli odiare colle arti le più infami, quanto può drizzarlo a un migliore avvenire, gridano alla licenza, se il governo non fassi stromento della lor setta, se non istrozza ogni parola, che senta di democrazia, che tiri a svelare la vanità e la magagna dei loro principii politici. Del resto un sincero liberale, conoscendo quanto sia insidiosa la nostra legge sulla stampa, nella parte specialmente che riguarda i reati politici, a quante arbitrarie

interpretazioni essa dia luogo, piuttostoché dolersi dalla sua inosservanza, ha da lodare il governo, perché non ne fa tutto quell'abuso che potrebbe farne a danno della libertà.

Ma né anche gli uomini dell'“Indicatore” possono molto instare per la piena osservanza di quella legge. Si sono essi dimenticati per tacere di tutt'altro, di quell'articolo che dice: «Le offese contro i Sovrani o i *Capi* dei Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000?».

Invero che se fossero stati querelati e puniti per ogni offesa, non dico contro i Capi delle sopite Repubbliche di Toscana e di Roma, poiché non furono riconosciute, ma contro Pio, Leopoldo, Ferdinando ed altri Principi, invero, invero che gli uomini dell'“Indicatore” avrebbero goduto dei bei semestri!

FURORI DELL'“INDICATORE”  
CONTRO LA SECONDA CAMERA ELETTIVA

Se i Codini veggono di mal occhio la libertà della stampa, come quella che di continuo mina le fondamenta dei loro pericolanti propugnacoli, non sono più affezionati alla Rappresentanza nazionale: mentre, finché essa sussiste, uopo è che soggiacciano ad un governo o costituzionale o repubblicano; a costituzioni cioè più o meno libere: laddove, se la medesima viene a mancare, altro non può rimanere, che una pura, purissima *codinocrazia*.

Ed ecco il motivo, per cui, nel mentre hanno un inalterabil rispetto verso il Re, e la Camera perpetua, che per altro non sono più inviolabili della Camera elettiva, si dimostrano tanto acerbi verso costei, e instantemente s'adoperano a farla apparire inutile o nociva al paese: quasiché essa possa far cosa non consentita dagli altri Poteri, o questi non possano, quanto essa può fare!

Ad incoraggiare i malevoli conferisce mirabilmente l'impunità che la nostra codinesca legge sulla stampa procura ai loro attentati. Poiché, ordinando essa, che qualunque azione penale derivante da reato di stampa, debba prescriversi entro tre mesi, e non possa esercitarsi, che ad istanza della persona offesa, è chiaro che la Camera può essere impunemente oltraggiata, non solo quando è sciolta, ma per quattro dei sette mesi, nei quali, ciascun anno, può rimanere chiusa. Mirabile disposizione di governo libero, che il Corpo essenzialmente necessario alla libertà sia il men garantito dalla legge!

Pur v'ha un caso in cui i Codini non solo fanno tregua colla Camera elettiva, ma ne accrescono le vergogne coi loro panegirici: ed ei si è, quand'ella e il Ministero, sono in mani di persone ligie al loro partito; quando e Deputati, e Ministri sono stretti in vincolo indissolubile di... codinismo.

Cotale e non altra è l'armonia che essi desiderano tra i Poteri: e voi udiste gli stessi, che imprecavano all'armonia che regnava tra Carlo Alberto o l'ultimo suo Ministero e la Camera elettiva, come ad una pubblica calamità, far poscia consistere tutta la salvezza della nazione nell'essere rappresentata da una Camera devota al Ministero Pinelli.

Primi in Sardegna, per quanto io mi sappia, a vilipendere la seconda Camera elettiva, furono i *Moderati* dell'“Indicatore”. Difendendola, che aveano a sperarne? Che a temerne, offendendola? Anzi questo s'offeriva come un mezzo d'entrare nelle buone grazie del Ministero, che l'avea sciolta, e della risagliante Codineria, dalla quale era detestata. Io non dirò, che quella Camera sia stata eguale al suo sublime mandato. Essa avrebbe avuto del maraviglioso. I Rappresentanti d'un popolo chiamato recentemente a libertà, nuovi comunque eletti, alla vita pubblica, del pari che gli altri statuali, non possono affatto sottrarsi agli errori della comune inesperienza. Ed è pietoso uffizio il notare tali errori, purché si faccia moderatamente, e senza esporre all'odio o al disprezzo del volgo il Corpo tutelare delle popolari franchigie. Udiamo però gli uomini dell'“Indicatore”. «Questo fatto (la caduta della Repubblica Toscana, in faccia ad una soverchiale invasione di stranieri) che deve riempire di consolazione tutti quanti hanno vero patriottismo è una conferma della politica di Gioberti (che armata mano voleva ristabilire il Granduca), e nel tempo stesso palesa, quanto fosse *ingiusta ed ignara* della vera politica la Camera dei deputati di Torino, che riprovò la condotta di Gioberti» (34. XVIII). «Noi non intendiamo che la maggioranza della Camera con animo deliberato volesse mettere la patria nella via del precipizio. (Sono indulgenti i Martini!). Diciamo per altro, che dessa *dopo il suo scioglimento* non si governò con quella maturità di senno, e con quella calma d'animo che la nazione ha dritto di richiedere dai suoi rappresentanti» (33. XVIII).

«Gli esempi dell'ultima camera elettiva, che condusse lo stato nelle vie del precipizio ci devono far

tremare. Se nella nuova camera comparisse una maggioranza animata dagli stessi principi, gran pericolo correrebbe lo stato, e la nuova vita politica e civile» (47. XVIII).

«Noi stessi il preparammo (il nostro avvilimento) coi nostri grandissimi errori, ecc. Soprattutto (però) il preparò il ministero democratico, e la Camera elettiva di Torino, che al primo dettava la legge» (40. XVIII).

«(Invece di distruggere le Repubbliche di Toscana e di Roma), i colleghi ministri e la Camera elettiva, che dovevano al Gioberti la loro esistenza, lui condannarono, e per colmo dei mali, votarono la guerra pronta contro l'Austria senza denari e senza truppe eguali a tant'opera» (40. XVIII).

«Non siamo disposti a credere affatto ciò che si scrive, essersi rotta (la guerra), appunto per proclamare negli stati sardi la repubblica indi alla uscita dell'esercito. Se non che è duopo dichiarare folli e camere e ministri, prima di credere calunnioso ciò che si oppone dai loro avversarj» (40. XVIII).

«Il rompere la guerra all'Austria senza che l'esercito fosse ordinato, ben disciplinato ed istruito, senza che vi fossero denari in cassa per sostenerla, e ciò che è peggio senza prima prevenire il generale in capo, e senza far conto delle osservazioni degli ufficiali superiori con cui si chiariva, che l'esercito non era tuttora disposto per entrare in campo, è una cosa che sente dell'incredibile: né altrimenti si può spiegare, tranne che col proposito di mandare l'esercito in rovina, od almeno oltre il Ticino per far trionfare la repubblica negli Stati Sardi. Chi potrà trovare parole adatte per condannare il ministero Rattazzi e la camera dei deputati, che spinsero le cose alla guerra?» (35. XVIII).

«Questa camera, composta in gran parte d'uomini o divorati dall'ambizione di fortuna, od avversi al principio monarchico, o privi di convenienti lumi politici ed amministrativi, o pieni di cieche illusioni, o vinti dalle più folli utopie, od infetti, parliamo di pochi, della peste mazziniana, tali prove diede essa di sé che luttuosissime memorie ha lasciato negli annali della monarchia sarda. Insomma, la Camera medesima atto non fece, che non meritasse la più severa riprovazione di tutti quanti sono veri amatori dell'Italia e della libertà» (54. XVIII). I *Moderati* dell'«Indicatore», per avere io invocato la legge contro un illustre colpevole, rubando un motto frizzante a V. Monti, e scioccamente appropriandomelo, mi assomigliarono a un topo che rode una montagna. Che pajano essi a me, quando siffattamente se la prendono colla Rappresentanza d'una nazione, io nol dirò. Dirò invece dei fatti che servirono di pretesto a *scrivere* (per servirmi d'una spiritosa locuzione degli stessi Martini), *quella sartagine d'ingiurie* contro la seconda Camera elettiva. Cotai fatti sono: 1° l'aver la Camera approvato il rifiuto dato da Carlo Alberto e dai suoi Ministri alla proposta di Gioberti, tendente ad aiutare colle armi i malcontenti di Toscana, onde distruggervi il governo repubblicano, e ristabilirvi Leopoldo d'Austria; 2° l'aver la medesima spinto il Re ad una guerra d'improbabile vincimento. Consideriamoli.

## L'INTERVENTO GIOBERTIANO

Gioberti pervenuto alla presidenza del consiglio dei Ministri, chiamò a suoi colleghi i suoi più fidati, e sciolse la Camera, che propendeva alla dilazione della guerra. Convocossene un'altra, e per quanto si poté di suoi aderenti: ma qualunque fosse la deferenza, che i nuovi Deputati, il Re e i Ministri eran disposti ad usargli, un uomo, qual si è il Gioberti, poco tollerante d'opposizione, non poteva durar molto seco loro d'accordo. Appena infatti si venne a deliberare sui mezzi più opportuni a rendere indipendente l'Italia, non avendo potuto far prevalere il suo avviso, ritirossi dal ministero. Ma se il suo ritiro diede materia a lunghi commenti, non ne diede meno la voce, che appunto si fosse ritirato, per non essergli stato consentito di promuovere colle nostre armi una ribellione contro il governo della Repubblica Toscana, in favore dell'Arciduca Leopoldo.

Pareva strano a moltissimi, che la guerra dell'indipendenza si ricominciasse col violento ristabilimento di Principi, che non per altro s'aveano alienato i loro sudditi, se non per essersele dimostrati indifferenti od avversi: che nel mentre si dichiarava intempestivo il riprendere le ostilità coi nemici, si credesse opportuno il muover le armi contro un Popolo italiano, onde togliergli un governo essenzialmente incompatibile con ogni dominazione straniera, ed imporgli un Principe che quasi considerava il suo stato come un feudo dell'Impero; e che per parentadi, per diuturne amicizie, per riconoscenza, e per interesse, avrebbe sempre inclinato a favorire la Casa imperiale: che nel mentre i Governi dell'Italia centrale si sforzavano a tutt'uomo di rilevare quei popoli dall'abbiezione in cui gli avea gittati la Monarchia, d'informargli a liberi ed energici sensi, di preservargli dalle insidie dei cortigiani e dei cortigianeschi, un nostro Ministro non solo avesse adottato riguardo a loro una politica che ne invaniva gli sforzi, ma ne macchinasse la distruzione. Un vivo desiderio pertanto, nella tornata dei 21 febbraio, manifestavasi da parecchi Deputati di sapere il motivo del cambiamento avvenuto nel Ministero. Gioberti, invece di confessare schiettamente d'aver abbandonato il suo posto, per non aver potuto indurre i suoi Colleghi ad intervenire in Toscana, onde ristabilirvi il Granduca, rispose come uomo colto in fallo. Provatosi indarno a dissimulare e poi a negare l'intervento, finì col ricorrere ad un principio, che sebbene vero, punto noi suffragava: vale a dire, che entrare, anche armati, in un paese estero, sempreché il Principe e il Popolo vi ci chiamino, non è veramente *intervenire*. Incolpato poi di non essersi consigliato coi suoi colleghi in cosa di tanta importanza, ed osando egli asserire d'esser concorsa nel suo sentimento la maggioranza dei Ministri, questi incontanente ne lo smentivano. Tra tanti galantuomini che negavano, ed uno che affermava la stessa cosa, la Camera non poteva dubitare a chi s'avesse a credere: tanto più che l'Abate avea tenuto un linguaggio poco atto a conciliarsi fede. Ora diceva, ora disdiceva, ora faceva ingiuriose allusioni, ora stranamente le interpretava, e alle incalzanti ragioni dei suoi competitori, protestavasi sempre non potere rispondere perché impedito da non so qual legge di segreto. La Camera eccitata di manifestare il suo parere, sulla condotta seguita dai Ministri circa l'intervento in Toscana, dichiarava, che *il Ministero avea bene interpretato il voto del paese*. Cotale si è la dichiarazione, di cui menano tanto rumore l'"Indicatore" e i suoi pari.

La caduta di Gioberti fu delle più umilianti, e per le circostanze che l'accompagnarono, e delle quali io non vo' dire davantaggio, e pel motivo che la cagionò, che fu il rifiuto ad una proposta inconsiderata ed iniqua. Dico iniqua, e tanto più iniqua, in quanto che veniva fatta da un uomo, il quale col sollecitare la *dedizione* del Lombardo-Veneto e dei Ducati, avea implicitamente riconosciuto nei Popoli il dritto di costituirsi: se pure i suoi seguaci non pretendono, che quella fosse un'eccezione in favore degli aggregantisi al suo Regno Boreale.

Né a giustificare l'intervento giobertiano basta supporre, che egli fosse stato invocato dalla Nazione, nella quale si voleva intervenire. Mentre, che i cortigiani ed altrettali pecchioni fuggiti dall'Italia centrale ne rappresentassero i Governanti come una mano di briganti, e sollecitassero Gioberti a liberameli, io nol posso negare: ma che nel sollecitasse il Popolo Toscano, ella è una cosa da dirsi a vegghia. Ed io son persuaso, che il Gioberti ne terrà sempre mai *coperto col suo gran segreto* il quando e il come quel Popolo gli esternasse le sue ansie granducali. Con tai presunzioni non v'ha iniquità politica, che non si possa palliare. Chi riconosce sinceramente la sovranità del Popolo, dee rispettarla in quanti governi sussistono senza ajuti stranieri, e senza l'appoggio d'un soverchiante numero di mercenari. Or la forza del Governo della Repubblica Toscana, qualunque si fosse, era affatto nazionale: che se le poche truppe delle quali ei potea disporre, nei Giobertisti eccitava il dubbio, che il Popolo liberamente non gli cooperasse, aveva il Gran Duca a giudicarsi liberamente secondato, quando fosse rientrato nei suoi Stati con quindici o ventimila dei nostri soldati?

Ma di tal fatta sono i Codini e i Semi-Codini, che nel mentre negano impudentemente il suffragio del Popolo alle Repubbliche create nei suoi generali comizj, e santificate col sangue dei più generosi suoi figli, travedono il Popolo in ogni tristo, che vuole intorbidarle od abbatte! L'intervento giobertiano non poteva approvarsi neppure secondo le regole di quella politica, che ad altro non bada, fuorché all'efficacia dei mezzi.

Lo stato repubblicano, non essendo nei suoi provvedimenti organicamente impigliato da interessi di Casta, suol presentarsi ai così detti *umanitari*, come quello che offre maggior libertà di recare ad effetto i loro divisamenti di perfezione. Quindi la magia, che suole avere presso gli uomini virtuosi, sempreché non sieno traviati da una falsa scienza, la parola *repubblica*. Essa è altresì vieppiù magica presso quei popoli ai quali ricorda un passato glorioso, e per quanto i tempi il comportavano, anche felice. Tali sono gl'Italiani del Centro. E voi non avrete dimenticato a quali trasporti di gioja s'abbandonassero quei Cittadini, al vedere le loro venerande Repubbliche quasi rinascere a nuova vita.

Perché però il governo repubblicano desta tante e sì vaghe speranze, ed è impossibile, che la realtà vada di pari passo coll'immaginazione, esso è il più soggetto a cadere in discredito. Il che specialmente avviene, quando l'amore della libertà è parto d'entusiasmo, piuttostoché di ragione; quando il popolo altro non vagheggia, che l'immediato conseguimento di vantaggi materiali: e i Governanti, lungi dall'adescarlo colle corrompitrici lusinghe della tirannide, non possono parlargli che denegazione. All'entusiasmo succede allora l'indifferenza, e una certa nausea del bello: e chiunque si faccia a parlargli d'abbondanza di viveri, di pace, di commercio, è sicuro d'essere ascoltato più che chi gli volesse parlare di libertà, d'indipendenza e di virtù cittadine. Così può spiegarsi la facilità con cui il partito monarchico-austriaco di Toscana v'abbattè un governo da prima sì careggiato.

Ma allorquando Gioberti macchinava il suo intervento, i Toscani serbavano ancora non poco affetto alla repubblica: e se in quel tempo, avesse avuto luogo quella malaugurata spedizione, tutto induce a conghietturare, che alla forza si sarebbe opposta la forza. Livorno avrebbe ricevuto bonariamente la legge dalla nostra soldatesca; ella che osò resistere a un esercito imbaldanzito dalla vittoria, quando tutte le altre città della Toscana aveano già piegato la fronte; quando la libertà e l'indipendenza dei Popoli volgeano già all'ocaso nanzi ad una nuova *Santa Alleanza* fra i loro Padroni? Molti di quegli stessi, che richiamarono Leopoldo, gli si sarebbero dichiarati contro, se mai avesse tentato risalire sul trono, sorretto da esteri soccorsi. Una città bombardata, un migliajo di morti o mutilati avrebbero confermato, accresciuto quegli odj, che ci furono legati dal cieco parteggiare dei nostri avi, e che non potranno dileguare affatto, finché non giureremo il patto solenne, immutabile di non ispargere il nostro sangue, se non per propulsare le interne e le esterne tirannidi. E che? non ne avremo noi a spargere in copia, per conservare, estendere la nostra libertà, per emanciparci dallo Straniero, se pur non ci trucidiamo miseramente, per vane questioni di nomi?

L'intervento giobertiano, per lo meno avrebbe alienato dalla causa dell'indipendenza il partito repubblicano: partito numeroso, energico, intraprendente. Egli era prudenziale non meno che giusto

il conciliarcelo, il baloccarlo con costituenti, con transazioni, e non il forzarlo a pericolose rappresaglie; onde secondare i pazzi furori di chicchessia contro la repubblica, o ristabilire dei Principi rifiutati dai loro Popoli. Poiché alla guerra dell'indipendenza s'abbisogna di forza: e il forte è il Popolo: e niuno è forte se non per la sua cooperazione. Suoi sono i denari, gli uomini, tutto ciò che costituisce l'onnipotenza dei loro Governanti. Il Sindaco del più misero villaggio, se è secondato dai suoi terrazzani, è più forte di tutti i Re d'Europa, abbandonati a se stessi.

Il Popolo non abbisogna che d'una persona che saviamente il diriga. Distrarre la sua cooperazione dai suoi Direttori, per questo solo, che non sono ereditari, è indebolirlo, è farlo preda dello Straniero, è preferire la causa dei Principi alla causa d'Italia.

Ma concediamo, che Leopoldo, con quelle migliaja di pacieri, che volea spedirgli Gioberti, avesse recuperato *pacificamente* il suo retaggio, che avesse potuto metter su un picciolo esercito, che si fosse indotto a romperla affatto affatto coi fedelissimi suoi protettori: avrebbe egli colla sua armatetta impedito la catastrofe della nostra guerra, ne avrebbe riparato le sorti?... Sciocchezze son queste. Nondimeno, per poter attribuire al rifiuto dell'intervento giobertiano il ruinare delle nostre cose, bisogna che pur si dimostri la probabilità, che le sorti italiane, regnando Leopoldo in Toscana, o non sarebbero cadute, o si sarebbero rilevate. In quanto a me penso, che Leopoldo, alla prima notizia della nostra rotta, avrebbe cercato rappacificarsi coll'ingrugnato suo gran babbo, e che Toscana granducale avrebbe partecipato al nostro generoso armistizio, come Toscana repubblicana, e Roma e Venezia, e quante fidarono nell'influenza del partito liberale in Piemonte. Se l'intervento giobertiano avesse avuto effetto, gli Austriaci non avrebbero avuto la briga di ristabilire nel trono il loro Cliente: il so.

Ma so ancora, che è meglio, che il merito di quel ristabilimento presso i Toscani se l'abbian guadagnato gli Stranieri, che i nostri.

Volentieri mi sono intertenuto di queste cose, onde far vedere anche ai meno instrutti qual fosse il grand'atto di politica giobertiana, pel cui rifiuto i Codini non ristanno mai dai loro vilipenda verso la seconda camera elettiva. Per certo, se quell'Assemblea, e Carlo Alberto e il suo ultimo Ministero fecero mai cosa da meritare gli applausi di quanti hanno a cuore e la libertà e l'indipendenza dei Popoli, si fu l'aver rispettato i dritti del Popolo Toscano, ad onta dell'ascendente di chi gli volea conculcati, ad onta dei vincoli che legavano il nostro Re al Principe decaduto, ad onta del diverso principio politico dei due Stati<sup>5</sup>.

5 Io non potrei meglio giustificare quanto ha asserito nel testo, e pervenire le impudenti apologie delle tergiversazioni di Gioberti, che col riprodurre i discorsi più rilevanti di quella tornata.

DEPRETIS... In sì supremo momento il ministro dell'interno ci annunciava una modificazione nel gabinetto del re, e confermava così la voce pubblica che ne correva, la quale indicava anche la cagione di quel fatto. In questi momenti io credo necessario, che la nazione sappia intiera la verità. Io chiedo adunque ai signori ministri, se il motivo pel quale fu modificato il gabinetto, sia l'ordine che si dice dato ad una parte del nostro esercito di entrare in Toscana, e di riporre nel trono il Granduca. Attendo uno schieramento, lo desidero pieno ed intiero...

CHIODO *ministro della guerra*. Che sia stato dato un tal'ordine, io non lo so; quello che so si è, che il consiglio dei ministri, non ha mai deliberato d'intervenire militarmente in Toscana, e che il Ministero attuale non ha l'intenzione di prendere una tale deliberazione (*applausi*).

DEPRETIS. Siccome, dietro le spiegazioni date dall'onorevole sig. presidente del consiglio dei ministri, egli è chiaro, che il consiglio non ha preso la deliberazione cui io accennava, chiedo di nuovo al ministero, che voglia indicarci la cagione dell'occorsa modificazione.

SINEO *ministro di grazia e giustizia*. La cagione della modificazione occorsa nel gabinetto non ha verun seguito: è un fatto compiuto. Eravi un dissenso interno; il dissidente uscì dal gabinetto. Non essendo il caso in cui il gabinetto debba prendere ulteriori deliberazioni in proposito, e trattandosi di caso che non ha alcun seguito, io credo che il Parlamento ci dispenserà dal dare ulteriori spiegazioni.

VALERIO L... Una modificazione ministeriale è sempre grave cosa, e tanto più grave, quando per essa esce dai Consigli della Corona un uomo, che per molti meriti, procurò l'amore e la gratitudine del Popolo italiano, ed in ispecie del Popolo Subalpino. Onde io credo, che nelle gravi emergenze in cui ci troviamo, mentre la Città è turbata, quando le vie della nostra Capitale, così famosa pel suo quieto vivere e pei civili sentimenti, sono piene d'agitazione, io credo di compiere il mio dovere di deputato, insistendo presso il consiglio dei Ministri, affinché se ciò può farsi senza grave danno della cosa pubblica, i motivi di dissentimento tra l'illustre Gioberti, e i Ministri vengano francamente ed esplicitamente notificati (*applausi*).

GIOBERTI. Signori. La posizione, che testè occupava, m'impedisce di dare alla Camera quella dichiarazione da cui risulterebbe la mia intiera discolpa, ma se la mia delicatezza, se l'obbligo di uomo di stato, mi divietano per ora questa manifestazione, verrà il giorno in cui io lo farò, e lo farò in tal modo, che ridurrò non solo a silenzio, ma a rossore i miei opposenti (*applausi misti a mormorio dalle gallerie*). Per ora o signori, mi contento d'attestare sull'onore mio, che il dissenso sorto tra i miei antichi colleghi e me, verte intorno a questioni che si possono dibattere onorevolmente dalle due parti, e non toccano nessuno di quei punti della politica nazionale, che noi abbiamo espresso nel nostro programma, e che anche ha avuto l'assenso di tutta la Camera. Ecco la sola professione di fede, che in questo punto io posso fare. Ma ciò che

non posso fare oggi, lo farò quando le convenienze, i riguardi, il giuramento di stato che ho prestato me lo permettano. Imperocché io non sono di quei ministri, che si credono lecito di pubblicare nei giornali, e travisare le cose che si dicono e si trattano nel consiglio amministrativo. Permetteremi ancora che vi aggiunga una preghiera, cioè di non credere a certe relazioni che furono fatte sul conto mio sopra alcuni giornali, imperocché io vi attesto, e invoco di nuovo l'onore mio, che queste relazioni sono false, sono caluniose, e che quando saprete qual sia la piccola parte di vero che vi si contiene, io m'affido che avrò non solo l'approvazione, ma la lode di questo insigne parlamento (*applausi e rumori nelle gallerie*).

RATAZZI *ministro dell'interno*. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa malaugurata discussione; ma alcune espressioni sfuggite all'illustre preopinante, le quali tenderebbero a gettare il rossore su quelli che furono ad esso lui oppositori, mi astringono mio malgrado, a spiegare qual fu la causa vera del dissenso insorto (*bene*). Non credo di mancare al giuramento, poiché non si tratta di pubblicare segreti di stato, i quali possano comprometterne la salvezza: si tratta unicamente di palesare una causa di dissenso insorta fra i vari membri del gabinetto, e che obbligarono uno di essi a ritirarsi. Ora trattandosi d'un fatto, che non era compiuto e che non si deve nelle condizioni attuali compiere, io non veggio, come la salute dello stato richieda un assoluto silenzio. Era delicatezza dal canto nostro di serbarlo, ma quando vi veniamo astretti, quando ci è gettato il rossore sul volto, dichiaro... (*applausi prolungati dalle gallerie*) dichiaro, che la causa del dissenso sorse, dacché l'illustre presidente del consiglio era d'avviso che si dovesse intervenire negli affari di Toscana, per ristabilire sul trono il granduca. Io fui il primo oppositore, ed appunto allorché trattavasi di prendere questa deliberazione, io avea deciso di rimettere il portafoglio, quando si fosse presa (*applausi prolungati*). Siccome la deliberazione non fu adottata, noi che eravamo d'avviso contrario, credemmo di rimanere. Signori, siamo in un momento, in cui il governo ha d'uopo della piena fiducia della nazione, e perciò non devono essere occulte le cose, che possono essere sinistramente interpretate; esse devono conoscersi, affinché possiamo conoscere noi pure, se abbiamo il voto della nazione (*bene*).

GIOBERTI. Dichiaro, che quando mi sono servito della parola *rossore*, non alludeva, né ai presenti ministri, né ad alcun membro della Camera: ma a certi scritti caluniosi ed indecenti che oggi si pubblicano. Riguardo poi alle cose dichiarate dal ministro dell'interno, credo di potere rispondere e dire, senza mancare alla convenienza del grado che testé occupava, credo di poter dire, che io non ho mai voluto l'intervento, nel senso di questa parola; che non ho mai voluto pigliar parte ad alcuna operazione, che si opponesse menomamente alla sovranità del popolo, a quel dritto che ne è la conseguenza, che è nei popoli di costituirsi come stimano opportuno. Io non posso dir di più. Le operazioni alle quali io avea preso parte e che suscitavano un disparere tra i miei colleghi e me, non era altro che un mezzo per ottenere l'indipendenza, per vincere quella guerra che è lo scopo d'ognuno (*bravo, rumori*). Posso attestare, o Signori, che se io non avessi avuto una persuasione profonda, che la determinazione a cui voleva por mano ci avrebbe agevolata la guerra d'indipendenza, e avrebbe forse accelerata la vittoria sui Tedeschi, io non avrei mai presa quella determinazione (*bene, rumori*). Quindi ve lo ripeto, io sono obbligato, per ora, a coprire sotto il più gran segreto tutto quello che si agitò nel consiglio dei Ministri, le pratiche ch'io avea coi diversi potentati d'Europa: ma vi replico ancora, che verrà il giorno, in cui potrò convenientemente giustificarmi, e allora avrò non solo la vostra approvazione, o Signori, permettetemi che ve lo dica, perché è un omaggio che vi rendo, ma eziandio la vostra lode.

RATAZZI *ministro dell'interno*. Non ho mai inteso di mettere in dubbio il patriottismo dell'illustre presidente: i sentimenti suoi verso l'Italia sono appieno conosciuti: ognuno sa quanto ha fatto pel risorgimento italiano. Ma il dissenso cadeva soltanto sopra i mezzi: il dissenso era precisamente quello che io ho indicato. Io poi vorrei che l'onorevole preopinante m'indicasse cosa intende per *intervento*: se il mandar truppe in Toscana, il mandarle con ordine di ristabilire il Granduca non è intervento, io non so più che s'abbia ad intendere per intervento (*applausi prolungati*).

GIOBERTI. Io mi contenterò di fare una sola avvertenza alle cose dette dall'onorevole signor ministro. Imperocché confesso, che l'obbligo del segreto ministeriale era da me interpretato in modo ben diverso da lui. Egli mi chiede, se non sia intervento il mandar truppe in Toscana. Mi permetta la Camera, che io non entri nei casi particolari, intorno a cui non posso esprimermi liberamente, io generalizzi la proposizione del signor ministro. Io chieggo se è intervenuto l'entrare in uno stato qualunque con uomini armati. E rispondo: se questo intervento è chiesto dal principe e dal popolo, non è più intervenuto. Se si fa contro la volontà del principe e del popolo, allora è un intervento, allora io lo detesto, e lo dichiaro altamente all'Assemblea. Questa è la tesi generale, io non posso entrare, ve lo ripeto, in particolari: ma persuadetevi, o Signori, che io nell'applicare questa regola nei casi di Toscana, ho creduto di potere fare l'applicazione la più sincera, la più perfetta, e da non contraddirla menomamente.

MOLTE VOCI. La chiusura.

GIOBERTI. Io m'associa anche a questa domanda, perché la posizione delle due parti non è la stessa. Io mi credo vincolato e non stimo di poter dare maggiori spiegazioni, e di svelare quelle circostanze che mi giustificerebbero compiutamente, e ben vedo che dalla discussione potrebbero nascere tali inchieste, a cui mi è impossibile, come già dissi, rispondere compiutamente.

RATAZZI *ministro dell'interno*. Io non posso ammettere le osservazioni dell'illustre preopinante, e non posso comprendere la giustificazione d'un pubblico ufficiale quando si nasconde col dire, che non si può giustificare. D'altronde siffatta giustificazione è un'accusa contro il ministero. Quindi eccito nuovamente il preopinante a dire, come si passarono le cose, affinché si sappia da tutti la verità.

RANCO...

GIOBERTI. Il preopinante (*Ranco*) m'accusa d'aver preso le deliberazioni di cui si parlava, ad insaputa, e per conseguenza contro il volere dei miei onorandi colleghi. Anche in punto sarò laconico, e contenterommi di una sola osservazione. Quando si trattò di deliberare sul punto accennato, la maggioranza del consiglio dei ministri fu del mio parere; ed uno dei membri di esso ebbe parte di spettatore e di uditor a tutti gli apparecchi del negozio. Quando poi si venne al punto dell'esecuzione, tutti i miei colleghi dissentirono da me, e per conseguenza essendo impegnato nell'esecuzione medesima, dovetti per principio d'onore, e secondo le regole delle monarchie costituzionali rassegnare la mia carica nelle mani del Principe. Io affermo adunque, che la misura da me proposta, fu appoggiata dalla maggioranza del consiglio. Io l'attesto nell'onore mio, e dichiaro (non crediate, o Signori, che voglia fare un'applicazione personale della parola di cui mi servo), che chiunque asserisca contrario è un mentitore (*rumori*).

SINEO *ministro di grazia e giustizia*. I termini di cui si è servito il preopinante rendono molto doloroso il rispondente. Tuttavia non possiamo prescindere dall'affermare unanimemente, che nessuno di noi ha acconsentito all'intervento in Toscana.

GIOBERTI. Pronunciando la parola *mentitori*, protesto sull'onore mio, che non intesi d'indirizzarla a nessuna persona, che sia in questa Camera, ma bensì agli autori di certi scritti anonimi, i quali precisamente perché hanno taciuto il loro nome mostrano che temono le recriminazioni.

## LA GUERRA

Uno degli errori più fecondi d'ingiustizie, e fatalmente dei più comuni, si è quello d'imputare il cattivo successo d'un'impresa a colpa di chi l'ha tentata; e spesso di giudicarla eziandio iniqua, perché il tentativo ne è stato infelice. Donde la codarda voce di sovvertitori, d'ambiziosi e peggio, che nell'esilio, e fin nei silenzi di morte perseguitava i generosi, che nel 21, e in altri luttuosissimi tempi tentarono riformare lo Stato, secondo i principii, che anche i più vigliacchi ora si gloriano di confessare: donde si biasima, s'eseca in Mazzini, in Garibaldi, in Avezzana, in Mieroslawski, in Struwe, in Hecker, ciò che si ama, s'esalta in G. Bruto, in Tell, in Washington, in Bolivar, in Kossuth. Ignoranza delle cause che hanno prodotto un fatto, ignoranza dei principii, che hanno a regolar l'uomo individualmente e socialmente, traggono il volgo a questo funestissimo errore. Né io credo, che per quanti s'applicano ad educare il Popolo, siavi dovere più sacro di quello di garantirlo da una guardatura sì falsa, e di assuefarlo a venerare l'infortunio non meno della felicità della virtù. Gli uomini dell'"Indicatore", volgo essi stessi, non sono da colpare se non si sublimano a sì alto ministero: ma perché son volgo corrotto, solleticano nel Popolo quell'istinto materiale e immorale, e a quando e a quando vi si appellano, per fargli abborrire tutto ciò, che essi, o per pochezza d'intelletto, o per pravità di cuore, non sanno apprezzare: e in questo si rendono, non sono colpevoli, ma abbominabili. L'impedire la rielezione di Deputati, che ricusando transigere sulla questione dell'indipendenza italiana, porrebbero a repentaglio i più vitali interessi di quella fazione, cui, secondo che scriveva il nostro Tragico repubblicano, «La nostra gioja è pianto, il dolor, gioja», era una bella occasione di meritare i suoi alti favori. Né gli uomini dell'"Indicatore" la trascurarono. E per alienare il Popolo da quei Deputati, altro non fecero che richiamarsi ai bassi istinti, che poc'anzi lamentavamo. «Che fecero in vostro vantaggio, gridarono essi agli Elettori, questi uomini indegni da voi tanto favoriti? Niente». E che poco o nulla facessero il sa ognuno: ma ognuno non sa, quanto un Corpo legislativo sia lento nelle sue deliberazioni<sup>6</sup>; di quanto tempo abbisogni per poter fare qualche cosa. La prima Camera elettiva, sciolta per la sua *moderazione*, e che per la sua *moderazione* or si vorrebbe fare rivivere, che ha fatto ella più della seconda, considerato il tempo in cui entrambe rimasero aperte?» Invece delle salutari riforme da voi sì desiderate, spinsero il Re ad una guerra, che finì di rovinare il paese. «E che la guerra, o per meglio dire, i simulati apparecchi guerreschi esaurissero l'erario, e incagliassero il riordinamento dello Stato niuno l'ignora: ma tutti non possono capire, in qual modo una guerra, che dovea rafferma le nostre libertà, le abbia rese più pericolanti; quante *salutari riforme* sia per impedire la dipendenza mediata od immediata d'Italia da un Potentato straniero; a che debole filo s'attenga ogni nostro miglioramento, finché noi non saremo e mediatamente e immediatamente indipendenti.

---

6 Niuna legge può essere proposta, se non in iscritto. Perché possa leggersi, è necessario, che prima sia esaminata da tutti i sette Uffici, nei quali è ripartita la Camera, e che almeno due ne autorizzino la lettura. Letta che sia, la Camera stabilisce il giorno in cui il Proponente abbia a dichiarare i motivi sui quali fonda la sua proposizione. Dopo che l'Oratore ha *sviluppato* le ragioni della sua legge, qualora sia *appoggiata* almeno da cinque deputati, si può finalmente discutere se abbiasi, o no, a *prendere in considerazione*, o se debbasi differire ad un tempo determinato. Posto che sia presa in considerazione, si rimanda agli Uffici, i quali, discussa che l'abbiano, nominano altrettanti relatori, che nuovamente devono discuterla, e commettere ad uno dei loro di riferire alla Camera ciò che hanno deliberato circa la legge proposta. A tal relazione succede una nuova discussione sul *complesso* della legge, e sopra ogni articolo, come ancora su gli emendamenti che vi si riferiscono. Spesso un emendamento è tanto grave, che si rimanda agli Uffici, e poi ai relatori. Dopo questi ed altri andirivieni, si viene alla fin fine alla conclusione. Ciò sia bastante a far vedere che mai, in uno o due mesi possa fare una Camera, per la riforma dello Stato, massime quando dee tuttodi deliberare su affari di guerra.

Gli uomini dell'“Indicatore”, indagando il gran motivo, che la Camera poteva avere nel pronunziarsi per la pronta ripresa delle ostilità: mentre tutto, a detta loro, doveva sconsigliarsela, or credono, or discredono d'essere stato quello di proclamare la repubblica nei nostri Stati. Chi conosce alcun poco i Piemontesi principalmente ed i Sardi può giudicare, se essi possano essere molto disposti a prostrarsi nanzi agli alberi della libertà, e non fregiati di tutte le corone di Casa Savoia, di tutte le divise della nobiltà, ma della sola berretta repubblicana; può altresì giudicare, se quei Deputati, conoscendo come conoscono, i loro mandanti, potevano concepire le folli lusinghe che si suppongono. Che se la seconda Camera elettiva s'avesse proposto d'abolire il governo monarchico, se a riuscire nei suoi divisamenti avesse concertato un tutto coi caporioni del partito, avrebbe ella potuto non cimentarsi a qualche tentativo, quando l'esercito trovavasi in piena dissoluzione, quando infamato dall'indisciplina e dalla viltà d'alcune truppe, tornavasene a bande a bande nei suoi quartieri, tra l'ira e lo sprezzo dell'universale: quando era sì in voga l'assurda e calunniosa voce, che il nuovo Principe s'avesse spianato la via al trono col più iniquo dei tradimenti; quando un De-Launay saliva alla presidenza del Consiglio; quando tutte le Provincie pendevano dalle deliberazioni della Camera, e in lei sola fidavano; quando nella stessa Torino s'alternavano gli applausi verso i rappresentanti della Nazione colle grida *Abbasso il Ministero Radetzky?*

Intanto, qual fu la condotta di quella Camera, in un tempo sì propizio ad un cambiamento di stato? All'udire la notizia dell'abdicazione e della dipartenza di Carlo Alberto, essa erompeva in sospiri, in singulti, in atti, che qualche severo avrebbe potuto giudicare poco dicevoli ad un Corpo legislativo: e gli decretava onori, che, com'io la penso, dovrebbero riservare ai Re morti e già giudicati dalla storia. Né meno facile, quantunque certa d'esser congedata, dimostrossi col suo Successore, riconoscendolo prima ch'egli esibisse alcun atto autentico della rinuncia di suo padre, ed esternandogli il suo affetto con un'esultazione, che parve a non pochi puerilmente servile. Unicamente assorta nel pensiero dell'indipendenza, per essa acconsentì alla sospensione d'alcune franchigie dello Statuto, tostoché le sembrò necessario il sospenderle. La sua devozione pel Re avea del superstizioso. V'erano alcuni, che sono in voce di repubblicani: ma essi vi stavano come pesci in sul secco. Essa prese un'attitudine ostile contro i Ministri del nuovo Re: ma chi si sarebbe contenuto, al vedersi innanzi un Ministero raggranellato da De-Launay? È facile che le succedano delle Camere meno assolute circa la questione dell'indipendenza, ma è difficile che se ne possa avere una più moderata. E se io v'ho esortato a rieleggere gli stessi Deputati, non è che essi mi soddisfacessero gran fatto, ma perché temeva, che non se n'elegessero dei peggiori.

I Codini non ignoravano, che la Camera sentiva pur troppo dello spirito del paese, ma perché sapevano che il Piemonte e l'esercito sono affezionatissimi a Casa Savoia, inventarono il fantasma della repubblica, e travisarono da repubblicana la guerra dell'indipendenza, onde farla andare a male, come infatti v'andò. Quindi la notizia data nel “Saggiatore” d'un'insurrezione repubblicana in Sardegna; quindi la voce sparsa nel Campo di non so che repubblica proclamata a Torino. E la storia chiarirà, se non siasi teso un laccio all'esaltazione dei patrioti di Genova, onde suscitarsi un'intempestiva insurrezione, e cogliere il pretesto d'umiliare quell'antemurale delle nostre libertà.

Dire d'altronde, che i Repubblicani parteggiassero per la pronta ripresa delle ostilità, onde far trionfare incontanente il loro principio, è un'asserzione affatto degna della solita logica dei Codini. I Codini non ignoravano, che la Camera sentiva pur troppo dello spirito del paese, ma perché sapevano che il Piemonte e l'esercito sono affezionatissimi a Casa Savoia, inventarono il fantasma della repubblica, e travisarono da repubblicana la guerra dell'indipendenza, onde farla andare a male, come infatti v'andò. Quindi la notizia data nel “Saggiatore” d'un'insurrezione repubblicana in Sardegna; quindi la voce sparsa nel Campo di non so che repubblica proclamata a Torino. E la storia chiarirà, se non siasi teso un laccio all'esaltazione dei patrioti di Genova, onde suscitarsi un'intempestiva insurrezione, e cogliere il pretesto d'umiliare quell'antemurale delle nostre libertà.

Dire d'altronde, che i Repubblicani parteggiassero per la pronta ripresa delle ostilità, onde far trionfare incontanente il loro principio, è un'asserzione affatto degna della solita logica dei Codini. Carlo Alberto non provide mai meglio alla sicurezza del suo trono, come quando ne discendeva per difendere

l'indipendenza d'Italia. Un grido solo che si fosse levato contro di lui, avrebbe eccitato l'indignazione di tutti i buoni. E dato, che una mano di disperati avesse prevaluto in qualche punto dei nostri Stati, avrebbe mai potuto resistere ad un Principe rientrante nel suo Regno a capo d'un esercito vittorioso? Le stesse Repubbliche dell'Italia Centrale, la nostra stessa Costituzione non avrebbero avuto altra guarentigia, che la generosa politica adottata da Carlo Alberto, ad onta dei perfidi, che voleano cambiare una guerra di liberazione in una guerra di conquista. Il suo trono, rafforzato dalla riconoscenza di tutti i Popoli italiani, sarebbe divenuto superiore a qualunque attentato. Se pertanto i Repubblicani parteggiavano per la guerra, non era per imporre al Piemonte il governo da lor prediletto, il quale se pur fosse nato, sarebbe stato tosto distrutto o dalle armi regie, o dalle imperiali, ma per salvare le Repubbliche del Centro, e, se vuolsi, per potere, coll'andar del tempo, far prevalere i loro principii, sia dando un'altra direzione allo spirito pubblico, sia ritorcendo in proprio vantaggio le intemperanze dei Regj. E poichè non si ha da supporre, che l'uomo aversi ciò che se gli presenta come mezzo necessario di venir a capo dei suoi propositi, uopo è concludere che i Repubblicani desiderassero, che la guerra dell'indipendenza e si facesse, e riuscisse a buon fine.

Tali non poteano essere i desiderii dei Codini: poichè la guerra poteva venir coronata dalla vittoria: ed ecco la *Fusione* ed ecco la *Costituente*, ed ecco in compromesso il primato della *loro* Capitale e i loro più cari interessi.

«Ma, se non s'intendeva a repubblica, gridano i miopi dell'«Indicatore», come, come romper la tregua senza denari, inscio il Generalissimo, e contro il parere degli Uffiziali superiori, che protestavano del cattivo stato dell'esercito?».

In primo luogo è falso, che le ostilità non si potessero riprendere per mancanza di denari. La Camera, in seduta segreta, udiva sopra ciò, il Ministro delle finanze; e se lo stato dell'erario non era soddisfacente, non era neppur disperante. Forse che il nostro esercito si ripiegò in faccia al Nemico, per difetto di palle, di polvere, d'armi, di munizioni? O se ne difettò, si fu forse, perchè il Governo siasi trovato in istato di non potergliene somministrare? Ma tant'è: quando si tratta di perdere il rispetto a S. M. Imperiale, i denari non sono mai abbastanza: quando però si tratta di mantenere nell'ozio un numero qualunque di soldati, e di fare altresì le spese alle truppe nemiche, non v'ha Codino che faccia presente la povertà dell'erario!

Ciò che si dice riguardo alle finanze mi fa eziandio dubitare, che siasi rotto l'armistizio senza che prima ne fosse avvisato il Generalissimo<sup>7</sup>. Comunque ciò sia, egli ben sapeva che la guerra era imminente, e quindi dovea tenersi pronto. Radetzky seppe disporre le sue cose e vincere: e perchè, nello stesso intervallo, non avrebbe potuto fare altrettanto il nostro Generalissimo?

In fine, se gli Uffiziali superiori non avessero celato al Re il vero stato delle cose, è da credersi, che egli rendesse dell'esercito le testimonianze che tutti sanno? Ciò che Carlo Alberto ne dicesse nel primo febbrajo ve l'ho riportato nel 1° di questi *Specifici*. Circa un mese dopo, così parlava ai Deputati, che gli

<sup>7</sup> Questo dubbio è oramai tolto dalla *Risposta dei cessati ministri Chiodo, Cadorna e Tecchio alla relazione del generale Chrzanowsky prodotta alla Commissione d'inchiesta* stampata in Torino da Crivellari e Com. In essa non cogli artifizi della logica, ma colla semplice riferita dei colloqui seguiti tra il ministero e il Chrzanowsky prima di rompere le ostilità, i tre scrittori fanno manifesto che la guerra, anzichè essere stata intimata contro il voto del generale, lo fu per ciò propriamente, perchè egli giudicò opportuno il momento, pronti gli spiriti, e più che probabile la vittoria. Fanno manifesto che i ministri anzichè porre ai fianchi del generale gli stimoli della fretta e della temerità, più e più volte il richiamarono a pensare anzi tutto se gli apparati della campagna fossero in pronto, se l'esercito regio fosse maggiore e migliore che quello del maresciallo Radetzky; se, in somma, dai computi della ragione e della prudenza risultassero buoni e lieti per noi gli auspicii della grande impresa. Fanno manifesto che non solo i ministri non rinunziarono l'armistizio innanzichè il Chrzanowsky avesse e conosciuta ed approvata una tale risoluzione, ma che anzi lo rinunziarono due giorni dopo di quello che egli stesso aveva prefinito: che sino dall'otto marzo gli fu notificato come nel 12 sarebbe recata al maresciallo la denuncia prescritta dalla convenzione di Milano: che quindi gli rimaneva assai maggior tempo che non fosse mestieri a raccogliere intorno a sé tutte le truppe, nel caso che egli persistesse nell'idea di aderire a quella risoluzione, o di dismettere il proprio ufficio nel caso che egli avesse cambiato d'avviso e reputati necessari nuovi indugi e nuovi apparecchi. Fanno manifesto che i ministri, lungi dall'imporre al generale la guerra *grossa*, della quale soffriamo l'immenso danno, avevano mostrato propensione per un metodo di guerra meno arduo e meno risicoso, e alla perfine avevano rimesso al generale il decidere e il comportarsi secondo le sole ragioni strategiche, tolta di mezzo ogni pastoia di rispetti politici. Fanno da ultimo manifesto con quanta e quanto contemenda cauta sia stato impedito al Ministero (sino al mezzodì del 26 marzo) di conoscere gli eventi del campo, i bisogni, i pericoli, e quindi di provocare un efficace rimedio, od almeno un generoso conato.

aveano presentato l'Indirizzo della Camera: «Voi m'assicurate che la Nazione è pronta ad ogni sacrificio: io vi accerto, che l'Esercito è preparato, è fiorente: e che a me ed ai miei Figli nulla sta maggiormente a cuore dell'onore nazionale e dell'Indipendenza Italiana».

Ma a scusare e Deputati e Ministri, a chiarire l'opportunità di quella guerra, io m'ho in tasca certe autorità, che sebbene sieno in se stesse di niun rilievo, devono avere un gran peso per gli uomini dell'"Indicatore". Certi fratelli Martini, quando il Ministero pseudo-democratico era in fiore, così ne scrivevano: «Per noi è una verità, che le turpi calunnie, le derisioni, gli odii, le aspre persecuzioni, le maligne accuse onde fu fatto segno in pochi giorni il ministero democratico, non d'altro principalmente procedono che dall'essersi tolto il potere a quei magnati, che avezzi erano a tenerlo o nelle proprie mani, od in quelle di persone a loro ligie e subordinate» (5. XVIII). E per me è altresì una verità, che se gli uomini dell'"Indicatore" avessero tenuto sempre a mente cotai savie riflessioni, non si sarebbero fatti mai eco delle invettive dei nostri dispiaciuti monopolisti.

Né meno saviamente scrivevano gli stessi Martini, nell'annunziare la ripresa delle ostilità: «In questa dura condizione di cose che far *doveva* il governo di Sardegna? Non si lasciò vincere dalla tema dei pericoli di affrontare di nuovo la potenza austriaca: ed ascoltando le voci del diritto, dell'onore, della giustizia, e dell'unanimità, pigliò l'*unica via* che le rimaneva, quella cioè di venire nuovamente alla guerra... Guerra più giusta e santa non mai avvenne: e se è lecito di argomentare dalle condizioni del nostro esercito più gagliardo, più disciplinato e più compatto di quello che fosse nel 1848, dall'esacerbazione dei popoli che lungo un anno è cresciuta a mille doppi, e soprattutto dalla condizione attuale del colosso austriaco combattuto aspramente nelle parti sue più vitali, possiamo trarre augurio che la fortuna non ci abbandoni...» (23. XVIII).

Donde vedete quanto ingiustamente e sciocamente gli Uomini dell'"Indicatore" vadan racciando d'*imprevedente*, di *precipitosa*, d'*esiziale* e d'*imprudente* la seconda Camera elettiva, per avere ricominciato una guerra sì opportuna, e sì santa.

Malamente poi arguirebbsi l'inopportunità dell'impresa dall'infelice successo, che essa ebbe; avvegnaché, siccome opinavano gli stessi Martini, un tal disastro «non era prevedibile secondo l'andamento ordinario delle cose umane» (29. XVIII). Or qual uomo od umana assemblea può essere incolpato di non avere preveduto le cose umanamente *imprevedibili*?

Nel mentre i Codini, per avere il nostro esercito sofferto la perdita di poche centinaia di soldati, vogliono rimettere la patria in balia dello Straniero, i fratelli Martini, riconoscono che «è una cosa non mai intesa nella storia, che uno stato che comunque ha da oltre 70 m. uomini sotto le armi, ed è padrone di tutte le fortezze, si lasci imporre tutte le possibili onte da un nemico, che intanto levò e leva in alto la testa, inquantoché non ha trovato né trova validi oppositori». E dopo aver dimostrato la niuna fiducia che può aversi nei potentati stranieri, così concludono: «dunque che rimane alla monarchia sarda? Quasi tutti i giornali lo dicono chiaro: non ha altra speranza di salvezza che nelle proprie armi» (38. XVIII).

Oh i burattini!

Gli Uomini dell'"Indicatore" non dubitano d'asserire che *le lunghe e perfide macchinazioni* annoverate dalla maggioranza della seconda camera elettiva tra le cause della nostra rotta, sieno una sua invenzione e nulla più. «La maggioranza della camera che avea voluto la guerra pronta era interessata a sostenere, che tutto era apparecchiato per la medesima (come diceano i fratelli Martini); che secondo l'indole regolare e comune degli eventi guerreschi la probabilità della vittoria stava dal canto nostro (e di ciò ne convenivano anche i Martini); e che quindi l'essersi questa tutta rivolta a prò dell'esercito nemico era... una conseguenza di lusinghe e perfide macchinazioni. Il guarentire in faccia al paese, che l'armata fu tradita si accomodava assai allo scopo di prosciogliere la camera istessa dall'accusa d'imprevidenza, di precipitanza, e d'imprudenza che lo stato potea e può contro la medesima rivolgere» (33. XVIII).

Ben diversamente la pensavano i fratelli Martini, quando scrivevano: «Non intendiamo... di sospettare che il nostro esercito sia stato traditore della patria. Meglio è dire che sia stato tradito» (29. XVIII). Ed

altrove: «L'esercito sardo, checché si dica in contrario, fu scomposto, demoralizzato ed avvilito, per opera dei due partiti» (repubblicano cioè ed austro-gesuitico, che l'«Indicatore» con criterio politico, degno da basto, mette sempre a paro) (38. XVIII).

Ora scomporre, avvilito, pervertire l'esercito non era egli tradire la causa dell'Indipendenza? Pure gli Uomini dell'*Indicatore* e i pari loro, dimentichi d'aver anch'essi gridato al tradimento, facendosi eco della «Gazzetta Ufficiale» dei 14 Maggio, ci sfidano a mandare alla Commissione istituita, onde investigare le cause dei disastri dell'ultima campagna, dei *dati* comprovanti le perfide macchinazioni da noi menzionate, «dacché, come si dice nell'invito dei Commissari, ogniquivolta la Commissione non riceva ulteriori documenti positivi, *starà per lei il naturale dritto che tutti abbiamo di considerare insussistenti e calunniose le accuse non provate*» (46. XVIII). Oh il meschino rifugio cui vi riparate, o Codini! Taccio del principio egualmente contrario al dritto naturale che al positivo, *di potersi considerare per calunniose le accuse non provate*. E che! Perché v'è dato sottrarvi alla vigilanza della legge, vi lusingate potervi eziandio sottrarre a quella della pubblica opinione: uscir assolti dal suo tribunale, perché la Commissione d'inchiesta non vi dichiara traditori? A tradimento noi possiamo riferire e il dissimulare i disordini della soldatesca, e il magnificarle le forze del nemico, e il renderla meno fidente di sé, e il predicarle la guerra come sconvenevole od intempestiva, e il fargliela apparire come parto d'una fazione sovvertitrice, e il seminare zizzania tra l'esercito e il Ministero e la Camera, e certi tratti d'indifferenza, e certi errori, ed altri detti e fatti, che voi siete in grado di ricordare meglio di noi. Quando Gioberti, alla vigilia della rottura della tregua, osava sì scandalosamente inveire contro il Governo e la Camera<sup>8</sup>, quali è a supporre, che fossero i vostri segreti discorsi tra le fila dei soldati, tra le moltitudini del Popolo? Né io intendo asserire, che voi abbiate operato di concerto col nostro Nemico, o che ne siate stati rimeritati a contanti; ma volendo ad ogni costo frastornare una guerra, che agevolava il movimento liberale, e non potendo ciò conseguire, se non alienandone gli animi, voi grandemente avvantaggiaste il Nemico, e largo compenso vi fu l'aver impedito la Costituente e le mutazioni, quanto vagheggiate dal Popolo, altrettanto da voi detestate.

---

8 «Non comincerete così presto (la guerra), signori ministri!... Come combattere senza danari? E dove li troverete? Fuori forse, dove il novello vostro regno ha scemato il credito alle fortune pubbliche? Dentro, col paese esausto ed avverso?... E come pugnare piccoli quali siamo, se i potentati cel proibiscono? Come vincere, se col vostro modo di governare avete tolta in pochi giorni ai soldati la metà della loro fiducia?... Se state meditando, per quanto si dice, tali riforme che, invece di migliorare l'esercito, lo scioglierebbero? Insensati!... Invece d'aver con voi le forze di tutta Italia e il consenso di tutta Europa, vi manca perfino il paese. Unica vostra campagna è la Camera; quella Camera stupenda, che testé gridava *guerra guerra* nel punto stesso che toglieva ogni modo di farla e di vincerla». Così scriveva il Capo dei *Moderati*, due giorni prima di rompersi l'armistizio!

N. B. Parendo anche a me, che trattandosi d'un Codinismo maligno, come quello dell'«Indicatore», il presente Specifico sia inferiore al bisogno, ho dato mano a comporne un terzo. Ai fratelli Martini sembrerà forse, che, per proprietà di lingua, meglio che Specifico, s'abbia a chiamarlo Vessicante: ma Dottor Dulcamara ha anch'egli del testereccio, e non cambierà, né il nome, né il prezzo ai suoi rimedi, per quanto abbiano a gracchiarne i suoi invidi competitori.

## SPECIFICO 3

CONTRO LO STESSO COMMISSARIO ORDINARIO  
DEL CODINISMO IN SARDEGNA,  
L'“INDICATORE SARDO”

## PROEMIO

Anche questo *Specifico* è pei fratelli Martini, e pel loro “Indicatore”; o per meglio dire, per gli originali dell'uno e degli altri. Ne darò poi un altro; e non più. Se dopo tutto ciò, vi sia taluno, che non gli abbiuri e gli scongiuri, suo danno. Dottor Dulcamara non s'è mai brigato d'imbiancare Mori, o di far camminare dritto i gamberi: e lascia gobbi i gobbi, birci i birci; perché né è, né vuole spacciarsi per facitor di miracoli.

Dichiaro, che io non conosco i Martini, se non come Giornalisti. Qualunque parola offensiva sia dunque per isfuggirmi dee unicamente riferirsi alla condotta da essi tenuta nel loro Giornale, e da me apprezzata, secondo i miei principii. Ciò pertanto che per me è un demerito, ad altri può apparire un gran merito. Certe invettive le riprovo in me, egualmente che negli altri: ma v'ha tal razza di persone, colle quali usar moderanza di parole è quasi impossibile; non al tutto facile l'astenersi dalle unghie e dai sassi.

## DOPPIEZZE DEL CODINISMO

Le traversie sogliono produrre questo di buono, che chi le patisce, sia un individuo, od un popolo, impara a discernere gli amici veri dai falsi, e a confidare, e diffidare opportunamente.

All'aspetto dei lusinghieri principii del pontificato di Pio IX, il Popolo Italiano s'era cacciato a chius'occhj dietro a certe persone: e non era cosa ch'ei non ne aspettasse. Aprir labbro per bisbigliargli: *Popolo, all'erta!* era un farsi accoppiare. Non v'ha chi non ricordi, come nella stessa Genova, uomini o forsennati corrotti gridassero non una volta pei trivi: *Morte a Mazzini! Morte ai Repubblicani!* perché, sebbene Mazzini e i Repubblicani lasciassero correre le acque per la china, non partecipavano alla fanatica credulità che aveva invasato le menti.

Non perciò quell'entusiasmo era affatto senza fondamento. Gl'Italiani aveano veduto parecchi fra i loro Principi, o poco fidenti nell'illimitata devozione dell'esercito, o presi all'esca dei plausi, disporsi quasi spontaneamente ad umanarsi; e quelli che aveano mostrato di stare alla dura, serbarsi a mala pena nei loro troni, non da altro omai fiancheggiati, che da una malsicura ciurma di mercenari. Sorvenivano quindi i lieti casi di Sicilia; quindi più lieti di Francia. Il Popolo Francese, vedendo di non potere perfezionare le sue istituzioni per mezzo delle Autorità costituite, scomponeva in un soffio tutto l'ordigno costituzionale; ed ai poteri, agli onori, che le precedenti costituzioni miste aveano garantito alla nascita od al favore, sostituiva, in tutta la loro pienezza, i sacrosanti dritti del merito, riconosciuto pei liberi suffragi dei Cittadini. Il Governo della nuova Repubblica, venuto in mano dei più sinceri e più illustri

Repubblicani di Francia, indirizzava ai Popoli tai parole di conforto, che l'estremo fato pareva ormai che sovrastasse alle Caste, che per tanti secoli, gli aveano usufruttuati e vessati. Al vedere la monarchia caduta in Francia, scornata in Sicilia ed altrove, altri fra i Principi faceva fagotto; altri gettava dispettosamente lo scettro; chi avea promesso una costituzione, s'affrettava a darla; chi non n'avea promesso, la prometteva; chi s'avea proposto di dare una costituzione gretta, faceva il largo; e chi tuttavia temeva d'essere accusato di grettezza, acconsentiva ad una Costituente: e tutti cercavano a gara di rappattumarsi coi loro Popoli.

Chi s'impacciava allora dei Codini? Essi pareano rassegnati alla loro disgrazia: non avevano un giornale, non un ritrovo pubblico, o sfogavano la loro rabbia in qualche tenebrosa congrèga, oppure vilmente echeggiavano alle popolari ovazioni. E il Popolo, generoso nella sua vittoria, siccome avea perdonato ai suoi Principi lo strazio di tanti suoi figlj, lasciava che i fautori e i ministri delle passate tirannidi si godessero in pace le cariche, le ricchezze, gli onori, che s'aveano procacciato colle loro delazioni, coi loro assassinii, coi loro vituperosi servigi. I Codini altro non ispiravano che Indipendenza, e ad essa dicean pur eglino doversi subordinare anche la forma del governo. Ma i tristi non attendeano, che a guadagnar tempo, che a divertire il Popolo dal sentiero di libertà.

Essi che ora tacciano di temeraria l'impresa dell'Indipendenza Italiana, tentata infelicemente da Carlo Alberto, tacciavano un tempo di lesa dignità nazionale coloro, che poco fidando nel nostro esercito, ansiosiolgevano gli sguardi alla Francia, e voleano profittare delle generose offerte di quella Nazione. Oh le avessimo noi accettate! Italia, Francia, Lamagna, Ungheria, Europa forse non si dibatterebbero ora invano sotto le aggregantisi masnade dei loro oppressori! Francesi e Italiani, propugnanti sotto uno stesso vessillo la causa della libertà, avrebbero iniziato l'alleanza dei popoli, tanto vagheggiata da tutti i buoni; l'avrebbero santificata, resa indissolubile col loro sangue, si sarebbero vicendevolmente afforzati contro l'interni e gli esterni nemici. Ma i Codini temeano che i Lombardo-Veneti, liberandosi col soccorso della Francia, non ne imitassero la forma di governo: e Lamartine, che si esibiva d'appoggiarci con un'armata di sessanta mila uomini, fu udito quasi con disdegno. Il qual disdegno, se è da perdonarsi al Popolo, cui l'jattanza dei Governanti avea tolto ogni apprensione di pericolo, non è da perdonarsi a coloro, che erano in grado di giustamente apprezzare la condizione dei nostri affari.

Nel mentre Carlo Alberto e i Repubblicani rimetteano al libero voto dei Popoli emancipati la forma del loro futuro governo, altri andava insinuando alle truppe, che ov'essi non si dessero immediatamente al Piemonte, la guerra mancava affatto di scopo. Quindi le famose missioni del Predicatore della *fusione*; quindi il rallentamento delle operazioni militari; sì che pareva, che non una guerra contemporanea si combattesse, ma una guerra dei tempi di Troja; e che a bello studio si lasciasse avanzare il nemico principalmente sopra Venezia, che non voleva udire di fusione e di monarchia, onde sgomentati quei Popoli dall'imminenza del pericolo, aderissero senza indugio all'unione.

I posteriori avvenimenti però dimostrarono, che i Codini, piuttostoché una fratellvole unione, volevano una dedizione; e che colla guerra lombarda altro non s'aveano prefisso, che d'ingrandire l'antica lor greggia. Da che infatti i Lombardo-Veneti, volendo provvedere alla loro libertà ed insieme ricompensare i loro liberatori dei sacrificj che facevano, accettarono di far parte del nostro Stato, con ciò, che la costituzione del nuovo Regno avesse a liberarsi da una Costituente eletta da tutti i Popoli che accederebbero a formarlo, quanto la causa dell'Indipendenza vantaggjò presso i liberali, che nel suo trionfo, oltre a molti altri emolumenti, vedevano un mezzo di perfezionare pacificamente le nostre istituzioni, altrettanto scapitò presso i Codini; i quali temevano, che quell'Assemblea o mutasse la sede del governo, o non riconoscesse alcun onore ereditario, o precludesse loro ogni adito ai Corpi legislativi, col conferire al Popolo il dritto d'eleggere anche i Senatori. Vergognandosi di dichiarare ingiusta la guerra, presero a biasimarla dal lato dell'opportunità, nel mentre nulla lasciavano d'intentato per farla diventare inopportuna.

Ma essi posero in chiaro viemaggiormente lo spirito malefico della lor setta, dappoiché taluno tra i Principi Italiani rinegava la causa dell'Indipendenza, tal altro quella eziandio della libertà; e a principati infingardi, corrompitori, sleali, sempre tentennanti fra il bene e il male, veniva sostituito il governo

repubblicano. I Codini non dubitarono di bruttarsi le mani di sangue italiano, di spingere contro i Toscani e i Romani le schiere preparate contro il nemico, onde strozzare nella cuna le due rinate Repubbliche. Prostrate le nostre armi in faccia alle imperiali; venuto il Governo della Repubblica Francese in potere d'una combriccola di Realisti, e incontanente, d'alleato dei Popoli, diventato complice dei loro Oppressori, i Codini non serbarono più ritegno. Allora s'avvidero anche i meno accorti, che indipendenza, libertà, costituzione, ogni popolare diritto sono essi disposti ad immolare alla forma di governo, che più serbi loro delle ingiuste prerogative onde un tempo godevano, che presenti loro una maggiore probabilità di ricoverare le perdute.

Nella condotta seguita dagli Uomini dell'“Indicatore” riguardo ai fatti di Roma credo offerirvi un esempio di ciò che dico. Né mi si opponga, che è inutile l'intertenermi di tai miserabili. Nelle Città, e dove circolano buoni giornali, i fratelli Martini, il so, seminano sul sodo, ma non così avviene presso la maggior parte dei nostri Campagnuoli, i quali oltre all'essere non di rado di poca levatura, non odono in tutto l'anno, che i menzogneri oracoli dell'“Indicatore”. Oltracciò i Redattori di questo foglio, che meglio che *Codini* avriano a chiamarsi *Codinisti*, poco nulla avendo di proprio, non fanno che riprodurre quanto di peggio vanno accattando dai peggiori giornali del Codinismo. Confutar loro, è quindi confutare i loro principali.

Primieramente gli Uomini dell'“Indicatore” non dissimulano torti del Governo papesco, e di Pio IX. «La sua famosa enciclica del 29 aprile, essi scrivono, fece aperta la sua mente, che era quella di abbandonare la causa italiana... di riprovare ogni moto dei popoli, epperiò anche degl'Italiani contro i tiranni, di ricusarsi insomma a qualunque atto che mirasse al risorgimento dell'Italia. Soprattutto fece travedere che tenea come non avvenuto lo Statuto... Tutti i suoi atti posteriori hanno l'impronta d'un vero regresso, d'un ritorno lento e mascherato ai tempi del dispotismo pontificale, d'un proposito deciso di rendere nelle ragioni politiche e civili inutile il concorso delle due camere, infruttuoso qualunque sforzo del ministero risponsale... In Gaeta di altro non si trattò se non del modo di potere rovinare le cose italiane, sì da dover uscire da quel tremendo caos l'antico governo assoluto... La bandiera che là si alzò fu quella del terrorismo, dell'oppressione austriaca e del reggimento dispotico...» (54. 46. XVIII).

Gli Uomini dell'“Indicatore” né osano impugnare i dritti del Popolo Romano, né osano difendere le iniquità della Repubblica Francese, o per meglio dire, dei Realisti che la opprimono e la disonorano. «È fuori di proposito il parlare, scrivono i Martini, del diritto dei Romani a darsi quella forma di governo che loro più talentava; del rispetto che i potentati stranieri doveano tenere inverso di loro; dell'ingiustizia d'un intervento armato per far crollare la nascente repubblica; degli antichi e moderni errori gravissimi del papato...; dello scandalo che dà la Francia in voler annientare in Italia una repubblica avente la stessa origine di quella che si proclamava a Parigi; dell'infrazione che così si fa dello Statuto che la Francia da per sé si diede...» (39. XVIII). Voi crederete, che dopo tanta condiscendenza, i fratelli Martini applaudiscano a coloro che si posero a capo del Popolo che combattea pei suoi dritti, che con prodigj di valore e di sapienza tentava schermirsi dagli sgherri d'un Governo implacabilmente nemico della libertà e della indipendenza. Oibò! Quando prendono a maledire, svituperare, calunniare i prodi campioni della Romana Repubblica essi superano se stessi. «Mazzini, Garibaldi, Avezzana colla loro folle resistenza ad altro non miravano, dicono i buoni Fratelli, che a scapricciarsi a darsi un nome certamente perituro, ad intascar denari, e poi peregrinare per il mondo come sono avvezzi a fare da lunghi anni. I fratelli Bandiera perirono vittime delle utopie di Mazzini, ed egli certamente non se ne accordò. (Sanno *con certezza* anche i segreti dei cuori i Martini!): Perisca pur Roma e tutta l'Italia: non perciò egli se ne addolorerà...» (50. XVIII). Così questi poltroni qualificano una resistenza, che empieva il mondo di meraviglia, che strappava parole di lode fino agli stessi nemici: così tentano essi di contaminare il nome d'uomini, che Europa ed America inchina pel loro disinteresse, e per le più specchiate virtù cittadine: così sprezzatamente alludono ai diciott'anni d'esilio, che quegli pativano per la causa della libertà?

Forse vi lusingate, che i fratelli Martini, avendo riconosciuto in Pio IX una decisa avversione allo Statuto, ne temano la restaurazione: tutt'all'opposto: «Perché sia completo il trionfo della causa dell'*ordine*,

e del reggimento costituzionale, dicono i costituzionali fratelli, non rimane altro, che la caduta della repubblica romana e la ristaurazione di Pio IX» (34. XVIII). Abbatte un governo creato dal voto universale e caldamente secondato da tutti i cittadini, abbatte con una gieldra di mercenarij stranieri, che non han per sé che la prepotenza del numero, abbatte per sostituirvi un Principe che disdegna ogni limite, è far trionfare la causa dell'ordine e del governo costituzionale! Che il Popolo apprenda d'una volta, che moderazione, ordine, costituzione, legalità ed altrettali parole non sono che maschere, onde si sono sempremai travisati i suoi più pericolosi nemici!

Il Governo *realistico* della Repubblica Francese, coll'imporre violentemente al Popolo Romano il dominio d'un Principe, che esso avea rifiutato, ha violato nel modo il più inverecondo, l'articolo 5 della Costituzione, che dice: «La Francia rispetta le nazionalità straniera, siccome intende far rispettare la propria; non imprende guerra alcuna per fini di conquista, e non impiega mai i suoi sforzi contro la libertà d'alcun popolo». Un sincero costituzionale ama le Costituzioni anche in casa altrui: e abborre che sieno violate dove che sia, massime quando la violazione ha per iscopo un delitto.

Ma gli Uomini dell'«Indicatore» plaudono alle turpi anfibologie d'Odillon-Barrot, plaudono alla sconfitta parlamentare sofferta dai difensori della Costituzione, plaudono alla spedizione francese, plaudono alla vittoria riportata dal colpevole governo di Francia sopra il popolo che era insorto a tutelare i suoi dritti (34. 53. 60. XVIII).

Se non che non conviene dissimulare il gran principio che moveva i fratelli Martini ad imbestiare in siffatto modo. «Diamo essi scrivono che la repubblica romana fosse legalmente eretta, che quei popoli nella loro maggioranza non vogliono più il papa come re, e vogliansi quindi reggere in forme popolari, forse perciò cambiar potevano i principj dell'«Indicatore»? Esso non si governa colle utopie, ma coi lumi pratici e colla scorta dei fatti. In politica vai più la forza che il dritto... I Romani vogliansi reggere a repubblica: i potentati europei e specialmente i cattolici pretendono che il papa sia re di Roma... In questa lotta ineguale che dovrebbe trionfare? Mazzini e i suoi allievi, ovvero il papa favoreggiato dalle potenze europee?...» (50. XVIII).

Il gran motivo adunque per cui gli Uomini dell'Indicatore abbonivano la Repubblica Romana, ne agognavano la caduta, ne schernivano la resistenza, ne vilipendevano i difensori non era altro, fuorché la sua debolezza a petto degl'invasori. Può darsi sistema più materiale e più immorale d'apprezzare gli uomini e le cose? Al vedere taluno esposto a dubbia tenzone per la difesa dei suoi dritti, quanto è maggiore il pericolo che gli sovrasta, altrettanta è la simpatia che suol destarsi nei generosi. Se non l'ajutano, o l'incoraggiano, ne guatano almeno i movimenti con ansietà, s'allegnano d'ogni suo vantaggio, amano abbellire le funeste apparenze della realtà colle lusinghe della speranza, cercano modo d'illudersi sull'esito del cimento: e quando non è più luogo ad illusioni, torcono altrove desolatamente lo sguardo, per non vedere il trionfo dell'iniquità. Per queste anime di fango però il dritto non è rispettabile, se non nella pompa dei suoi trionfi, se non quando presentasi coll'apparato d'una forza, che indubitamente il garantisce. Quegli d'altronde che giudicano, che il proclamare a Roma il governo repubblicano fosse un'impresa disperata, o non giudicano che secondo le loro illiberali prevenzioni, od argomentano dai fatti compiuti. Forseché la Confederazione Elvetica: e l'Anglo-Americana, e la stessa Repubblica Francese devono a cause più grandi i principii della loro esistenza? E chi avrebbe potuto prevedere, che facendo quel che facemmo, fossimo potuti pervenire al grado di libertà di che or godiamo? La Repubblica Romana avea per sé il dritto, avea per sé ciò che giustamente può rendere forte un governo, la cooperazione del Popolo. Essa non cadde per interna opposizione, ma per un'invasione straniera, cui non era dato il prevedere: Avvegnaché potea prevedersi, che la Francia non l'aiutasse, che non s'interponesse tra lei e i suoi invasori, ma non potea prevedersi che contendesse ad essi l'occasione di ferirla nelle sue parti più nobili e più vitali. Perché ciò accadesse era necessario lo strano avvenimento, che un Popolo, come il francese, che pur vuol reggersi a repubblica eleggesse a suoi governanti i più marci realisti. Il sacrificio di Roma è compiuto: i suoi prodi o giacciono fatti cadaveri, o sono perseguitati quai malfattori, straziati nel corpo e nella fama; senza un tetto che gli ricoveri, senza un pane che gli sostenti. La più

veneranda delle province italiane è dichiarata feudo perpetuo del Papa, sotto l'alto dominio dei Potentati cattolici. Finché in Europa prepondererà il principio del male, finché all'ombra di tal principio un Governo italiano potrà impunemente attentare alla nostra indipendenza e alla nostra libertà, noi non potremo essere né indipendenti, né liberi. A tal n'addusse la Francia! Quantunque però non estraneo all'indegnazione, che contro lei s'è ingenerata in tutti i buoni, io non lascerò d'alzare la mia debole voce per gridare ai miei Concittadini: *Pace fra i Popoli: guerra ai comuni oppressori!* Popolo non ha da rispondere a Popolo della condotta del suo governo, o della sua soldatesca. Italiani si battono contro Ungheresi, Ungheresi contro Italiani, Napolitani contro Siciliani e Romani: e i nostri soldati che sì animosamente si scagliarono sulla più illustre Città del Regno, avrebbero rifiutato di battersi contro i Toscani, se Gioberti fosse riuscito nel suo pio proposito? La clausola dei comandi militari è *morte*: e sacrificare la vita a un'idea sarà sempre una virtù di pochi. Le insanguinate vie di Parigi, di Lione e di tante altre Città, le migliaia di Francesi che gemono nelle carceri od errano nell'esilio, lo stato d'assedio che pesa su intiere provincie abbastanza deono provarci che quel Popolo non è indifferente alla nostra umiliazione, che non ha apostatato, siccome i suoi Governanti, dalla causa della libertà. In Italia i Realisti<sup>9</sup> per combattere questa causa, travisano i liberali da Repubblicani, in Francia da Comunisti. Quando l'ora dei Popoli sarà venuta, quand'essi s'avvedranno dell'iniqua trama di che son gioco, quando Francia riconoscerà i suoi trascorsi, noi potremo dirle fidenti. E dunque fanne l'ammenda!

Ma il Governo Francese sarebbe egli intervenuto nelle nostre cose, se i Governi Italiani, invece d'attirarcelo colle loro sollicitazioni, o colle loro dissimulazioni avessero unanimamente protestato? A che mandato nostro ambasciatore a Parigi uno dei più acerbi detrattori della Romana Repubblica e dei suoi Governanti?...

Se gl'Invasori vogliono coonestare il loro attentato, spacciarsi altresì per liberatori, non hanno che a contraffare il linguaggio dei nostri Realisti, i quali mentendo ad ogni evidenza, dicevano tuttodi, che il Governo di Roma non era che l'opera d'una fazione scellerata, che i Romani per iscuoterne il giogo non aspettavano che un soccorso d'onde che si fosse. Molti Francesi erano sì imbevuti di tai calunniose dicerie, che veramente credevano di farsi un merito presso il Popolo Romano: e quando s'accorsero del contrario, non s'intestarono nella rea opera, che per un falso punto d'onore. Comunque, gran danno essi e i loro invitatori hanno recato a Roma, all'Italia, e forse anche all'Europa. Al vedere ciò che ha fatto Roma segregata dalle sue province, è impossibile il conghietturare di che sarebbe stata capace, se di concerto con esse, avesse dovuto battersi contro le sole torme imperiali.

Chi sa che sarebbe avvenuto del Borbone di Napoli, se i malcontenti di quel Regno avessero avuto una piccola armata ausiliaria, che loro avesse dato l'agio d'organizzarvi l'insurrezione? Chi sa qual effetto avrebbe prodotto nei Popoli Italiani una sola sconfitta toccata dagli Austriaci nell'Italia Centrale? Se gli altri Governi, invece di contemplare con rea compiacenza le angosce di Roma, avessero assalito il nemico, nel mentre trovavasi alle prese con esso lei, ci detterebbe egli adesso arrogantemente la legge, sarebbe agonizzante Venezia, avrebbero gli Ungheresi a combattere le stesse soldatesche che hanno oppresso, svergognato l'Italia? Che non avrebbe fatto Roma secondata dagli altri Governi Italiani, invigorita dalla probabilità della vittoria, se tanto sostenne, a fronte della più disperante certezza?

Tuttavia la sua resistenza non fu *pazza* od *inutile*, come cianciano i codardi. I Romani vendicarono l'onore italiano. Nuovi alle armi, affrontarono, respinsero in più incontri le truppe agguerrite di Francia: doppiarono infamia agl'invasori, forzandogli a ricorrere alla prevalenza del numero e ai mezzi i più perfidi, facendo deporre alla violenza la maschera dell'ipocrisia. Concordemente resistendo, protestarono nel miglior modo contro le calunnie, che sul loro Governo, e sui loro Governanti andavano spargendo gl'interni e gli esterni nemici d'Italia. I nostri luttuosi avvenimenti, ma più quei di Roma, siccome da principio accennava, un gran vantaggio apportarono al Popolo, quando gl'impararono a discernere i suoi amici, dai partigiani

<sup>9</sup> I *Realisti* o *Codini* da me presi di mira sono coloro, che supponendo il principio monarchico per essenziale alla Società Civile, o almeno pel suo più necessario elemento, un tutto subordinano alla sua conservazione e al suo sviluppo. Sott'esso s'appiattano tutti i *Castaj*; sapevoli del discredito in che sono cadute le Caste, e dell'incompatibilità, che regna tra i loro privilegi e il principio democratico.

del Re anche apostati, quegli che gli si serban fedeli nella sventura, da quegli che non coltivavano che la sua fortuna. Gl'Idoli del 47 ove sono? O giacciono nell'obblivione, o non hanno per adoratori che i furbi che fanno mercato di falsi culti, e gl'imbecilli che ne sono miserevol trastullo. Dei sei Principi d'Italia, cinque contro lei sono collegati collo straniero; uno sconta con anni d'esilio i suoi momenti di patriottismo: vittima del malvolere d'un esercito traviato. Nel mentre i pretesi Conservatori, gli uomini dalle aule e dalle anticamere poltriscono nelle loro vergogne, e non s'occupano che dei mezzi di compensar lo Straniero, di far pagare alla Nazione lo scotto della loro inettezza o dei loro tradimenti, i veri o supposti Repubblicani, quegli contro i quali essi squinzagliavano la cieca ferocia della moltitudine, accorrono disposti a sacrificarsi, dovunque s'ode un grido di popolo oppresso, dovunque si rialza una bandiera d'Indipendenza o di Libertà. Dannati all'inerzia dalla gelosia dei Governi e poi tacciati d'inerzia, trovavano finalmente un Popolo che prestava orecchio alle loro parole: ma povero, poco numeroso, indisciplinato, avvezzo a largizioni corrompitrici, alienato dall'armi, imbrutito dalla superstizione, travagliato dalla più potente delle Caste. E bene? Quel Popolo, indi a pochi mesi, osava cimentarsi colle soldatesche di quattro Potentati, sofferiva rassegnato le privazioni d'un lungo assedio, l'interrompimento delle sue ordinarie faccende, i più duri sacrificj, univa l'entusiasmo di libertà alla sommissione verso il Governo, non mostrava più traccia delle sue discordie e delle sue abiettezze. Così gl'*inetti* e gli *anarchici* l'avean saputo informare: così avean saputo o conciliarsi o infrenare i partiti che il dilaniavano!... O Roma, o Venezia pari in fede politica, pari in altezza di sacrificj, e pari (ahi forse!) in isventura, chi fia ormai che v'agguagli?...

## BASSO CARATTERE DEGLI UOMINI DELL'“INDICATORE”

Niente havvi che più degradi l'umana natura di quella disposizione in che sono taluni a prostrarsi ad ogni favorito della fortuna, nel mentre sono altrettanto disposti ad accoccarla a tutti quegli, ai quali essa o mai non sorride o ha volto le spalle. Che abbia a fare questo preambolo cogli uomini dell'“Indicatore” il vedrete voi.

Io non vi trascriverò le loro invettive, le loro allusioni, contro l'ex Ministro Villamarina, contro l'ex Viceré De-Launay, contro i Gesuiti ecc. Voi n'avete le orecchie intronate. Ma non tacerò che Villamarina, pochi mesi prima di cadere, era appunto quell'*alto personaggio che avea già raggiunto la gloria dei più chiari ministri dei Reali di Savoia*, che nulla eravi che non s'avesse a sperare dall'*alto interessamento del provido ed illuminato suo ministero*. I fratelli Martini gongolavano, tripudiavano ad ogni suo avanzamento, come ad un omaggio reso alle più eminenti virtù pubbliche, come al fatto più avventuroso che ci potesse accadere. «S. M., scrivevano essi nel 1838, coll'aver elevato alla carica di generale d'armata il Cav. D. Emmanuele Pes di Villamarina... ha voluto dare all'egregio suo ministro un novello contrassegno dell'alto gradimento che presso di lui incontrarono le luminose sue opere ed azioni nell'esercizio delle sublimi cariche che copre. E noi particolarmente dobbiamo prender viva parte nella elevazione di S. E. il Cav. di Villamarina in quantoché ed appartiene alla terra nostra, e già da più anni sta egli consagrando le sue speciali ed operose sollecitudini all'incremento della prosperità nazionale della Sardegna, sotto agli ordini d'un Monarca, che tutto intende a migliorare le nostre sorti» (47. VII).

La Sardegna era sempre mai scarabocchiata da questi uomini venali, quasi alcuna delle più fortunate regioni della Svizzera o del Belgio.

«Sebbene l'eccellentissimo Sig. Cav. Di-Villamarina..., scrivevano essi nel 1844, si trovasse già collocato nelle più alte dignità di gran collare dell'ordine supremo della SS. Annunziata, e di generale dell'esercito, la M. S. si compiacque nondimeno di rivestirlo anche di quella di ministro di Stato, dandogli così un novello contrassegno dell'alta stima che Essa fa dei di lui meriti eminenti nelle cose di Stato e di guerra, e particolarmente per le singolari di lui cure nel secondare con instancabile zelo le paterne sollecitudini della M. S. per la felicità della Sardegna che vanta una novella esistenza sotto il regno dell'ottimo nostro Sovrano Carlo Alberto, impareggiabile protettore delle scienze e delle arti, promotore dell'industria, dell'agricoltura, e del commercio, ed institutore di analoghi stabilimenti, onde moltissimi rami di pubblica amministrazione in addietro non curati vedonsi oggi sistemati, mediante savissimi ordinamenti del benefico regnante Sovrano, che i Sardi adorano e colmano di benedizioni... (47. XIII).

E Gabriele De-Launay *al cui ottimo reggimento veniva affidata la Sardegna?* Gabriele De-Launay non era pei fratelli Martini un *Eccellenza* semplicemente nominale, ma un personaggio *«eccellentissimo, che eminentemente in sé radunava tutti quei pregi d'intelletto e di cuore che si richieggono in chi ne rappresenta l'augusta immagine del Re... (22. XII 3. XVII)»*. Ma affrettiamoci d'uscire da questa fanghiglia...

Che i Repubblicani, o Demagoghi, o Anarchisti, o Democratici, come alla rinfusa gli chiama l'“Indicatore” abbiano più o meno di rancore verso la Compagnia di Gesù, la cosa è facile a spiegarsi per la diversità delle massime dell'una e degli altri. Ma che i fratelli Martini gridino tanto contro la setta più benemerita della Monarchia e della Pseudo-aristocrazia; la è una cosa che non può attribuirsi se non alle loro abitudini di navigare *a seconda del vento che spira*, massime quando spira dall'alto. Ciascuno ricorda con che moderazione essi scrivessero dei Gesuiti, finché la Compagnia non ebbe lo sfratto dall'Isola, e come venisse accolto il loro moderato linguaggio, ma ciascuno non può ricordare, in qual modo i medesimi ne scrivessero, quando la Compagnia era in fiore, e il corteggiarla non era opera perduta. «I PP. della Compagnia di Gesù,

che governano il R. collegio ed il convitto di Cagliari, scrivevano i Martini nel 1844, danno sempre più *singolari* prove dello zelo onde sono animati per l'incremento della istruzione religiosa, morale e letteraria dei giovanetti alle loro cure commessi. Una prova speciale ne abbiamo ora... (Nel fare recitare dei drammi) veggiamo il vivissimo impegno d'innalzare gli animi dei Sardi giovinetti a nobili sentimenti, ed a quelli specialmente d'un verace amor di patria, coll'immagine delle gloriose azioni e delle belle virtù degli avi loro... Lode sia dunque ai lodati PP., ed a noi rimanga la soddisfazione di vedere come per loro si educa la gioventù nelle vie che meglio si confanno alla sua più soda e fruttifera istruzione» (18. XIII).

Veniamo a cose più recenti. Pinelli non si picca di molta longanimità coi suoi avversari politici: quindi gli Uomini dell'«Indicatore» si guardarono bene da dichiararsi contro il suo ministero: tanto più che essi se figuravano di lunga durata. Tuttavia per affettare anch'essi dell'indipendenza, non se ne mostrarono assolutamente contenti; soltanto si riserbarono in petto i nomi dei Ministri che non erano di loro gradimento. Per sua mala sorte il De-Launay escì dal ministero: gli Uomini dell'«Indicatore» il designarono tosto per la cattiva ruota del carro ministeriale. «Tutti sanno (e l'abbiamo esaminato testè!) il nostro modo di vedere sul generale De-Launay, perché non potesse dubitarsi che l'«Indicatore Sardo» fosse consenziente con tutto il giornalismo degli stati fratelli, che quasi quotidianamente accennava alla necessità, che la presidenza del consiglio dei ministri, ed il portafoglio degli affari esteri escissero dalle mani d'un uomo che non godeva la fiducia della nazione, e la lasciava paurosa del mantenimento delle concesse libertà costituzionali. Ed uscirono di fatto il 7 del corrente mese. Questa notizia è consolante, ma lo è di più quella d'essergli stato surrogato il Cav. Massimo Tapparelli d'Azeglio» (Qui segue uno sperticato elogio del Tapparelli) (41. XVIII).

Si sparse la voce che al Morozzo venisse sostituito il Dabormida: e quegli fu tosto dichiarato per altra delle cattive ruote, questi per altra delle nostre speranze (42. XVIII). Preghiamo che gli uomini dell'«Indicatore» si dimentichino di questa mia osservazione, onde possano dimostrarsi eguali a se stessi con tutti gli *entranti*, e con tutti gli *uscenti*.

I fratelli Martini non sono migliori coi Popoli, che cogli individui. «Così conchiudevansi, scrivevano essi non ha molto, la guerra siciliana, coll'emigrazione di quanti pigliarono più viva parte alla rivoluzione: che sono in sostanza i più eletti ingegni della Sicilia. Ecco a che conducono la soverchia esaltazione di spirito, la cieca fidanza nelle forze armate irregolari, e nelle masse popolari, che volgono secondo il vento che spira: e l'ambizione del potere, per cui, com'è ordinario nei liberali esaltati di questi tempi, all'interesse proprio si sacrificano quelli della patria intiera!» (39. XVIII). Non son e' lodevoli le intenzioni che questi vigliacchi attribuiscono ai più strenui propugnatori dell'indipendenza e della libertà del Popolo Siculo?... La stella di Kossuth (a che dissimularlo?) volge ormai all'ocaso: e se una lega di Popoli non sorge incontro alla lega dei Re, anche i prodi Ungheresi, dopo tanti sacrificj, dovranno rimettersi al giogo dei loro abborriti padroni, e tornare patrimonio della famiglia imperiale. A mano a mano, che la causa di quel Popolo s'appalesa più pericolante, l'apatia degli Uomini dell'«Indicatore» verso Kossuth va deteriorando in avversione: e voi già gli vedete razzolare a quando a quando nel mondezzaio della «Gazzetta di Milano», della «Presse» e dell'«Osservatore Triestino», onde darci le male nuove dell'Eroe d'Ungheria. Ricorderovvi i vituperj, onde tuttodi contaminano il loro Giornale contro quei generosi, che posponendo gli agi, gli affetti domestici, la stessa vita ai richiami del dritto, difesero sì eroicamente a Roma l'onore d'Italia la sua libertà, la sua indipendenza?

In quanto a me ingenuamente confesserò, che quantunque dispostissimo ad affrattellarmi cogli uomini i più contrarj alla mia fede politica, sento un'insuperabile repugnanza verso tai perpetui irrisori della sventura; avvegnaché gli considero per veri nemici pubblici: mentre dalle loro codarde persecuzioni non è chi possa avere altra garanzia, fuorché l'instabile favore della fortuna.

Ho dimostrato la vigliaccheria degli Uomini dell'«Indicatore», nel biasimare e nel lodare, gli dimostrerò, se pur è possibile, anche più vigliacchi nel difendersi e nell'attaccare. E' non accadde ch'io abbia appiccato disputa seco loro, senza che non abbiano cercato compromettermi appo il Governo, storpiando qualche passo dei miei scritti, e spacciandolo gravido d'ingiurie verso la Costituzione, il

Re, o tal altro dei poteri sovrani. Un esempio! «Vedi, sclamavano essi, nel censurare un mio opuscolo, come (il Tuveri) dispone gli animi in favore del monarca. A pag. 6 vi leggi 'per cui il Re nostro augusto Sovrano dovette drizzare le vele a questi lidi, e rimanersene, per non so quanto tempo, coi soli regni di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme' a pag. 16. 'La Camera elettiva ha un bel chiacchierare: se una sua proposta non piace a S. M. il Re, o ai signori Senatori, questo basta perché si abbia per non fatta. Ora il Re, come sapete, è ereditario, e i Senatori (dei quali avrete letto la lista) sono nominati dal Re' a pag. 18. 'Io non posso assicurarlo fin d'ora, che né la mia salute, né la mia borsa consentono di rimettermi agli ordini di S. M. ... (cioè accettando la deputazione)'. E chi non vede in questi passi, continuano qui i Martini, l'ironia, il ridicolo, l'avversione che si cerca d'insinuare alla persona del Re? Che altro vogliono dire quei ripetuti S. M.? A che altro accennano quei tanti puntini, di cui egli ha fatto uso, quella unione dei regni *in partibus* di Cipro e di Gerusalemme col regno di Sardegna? E quelle parole *agli ordini di S. M.*... non sono forse le più pungenti? Dunque pel Tuveri la Camera elettiva non è libera ed indipendente dagli altri due poteri; dunque il Re è quello che le detta le deliberazioni, che la tiene sotto i suoi artigli, che ne dispone a suo modo? E chi non vede chiaro, che non si vuole né Senato, né re, ma si vuole una sola camera, insomma la repubblica? Ci vogliono condurre alla demagogia, concludono i Martini tra spaurati e stizziti, per poi terminare nello stato d'assedio...». Un pubblico accusatore, così comentando le mie parole e i miei *puntini*, non avrebbe sfuggito alla taccia d'animosità: ma gli Uomini dell'"Indicatore", facendo altrettanto, non potevano sfuggire a quella di delatori. E tali parvero al "Cittadino Italiano", il quale diceva loro: «Non v'ha onesta persona, che leggendo tutte le impertinenze che scagliate contro il forte cittadino Tuveri non se ne contristi; e non ritragga specialmente gli occhi dalle infamie che dite intorno alle *intenzioni* del medesimo sul *Re*, ecc.: non importa soggiungere, che qui Voi la fate proprio da *Delatori*. Continuate pure in questa egregia scuola... Se finora foste fuori d'acqua, bisogna confessare che qui siete proprio nella vostra melma, e vi piace d'avvolgarvi dentro con tutta soddisfazione» (16. II).

Se non che sendo debito di carità, il riferire, finché si può, le mancanze del prossimo all'intelletto, piuttostoché alla volontà, io non posso dissimulare, che dai commenti dei fratelli Martini traspare tale ignoranza, che un uomo caritatevole può fondatamente riferire ad infermità intellettuale il mal governo che essi han fatto di quel mio opuscolo. Supponiamo infatti che a me non piaccia l'arbitrio di cui gode il Re nello sciogliere e convocare le Camere: può da ciò inferirsi ch'io sia contrario ai governi costituzionali? Quest'è non saper distinguere tra le condizioni *essenziali* e le condizioni *accidentali* di tai governi. Avvegnaché secondo la Costituzione Spagnuola del 1812, proclamata infelicemente fra noi nel 1821, il Re di Spagna non godeva, a mo' d'esempio, di siffatto arbitrio: e la Costituzione Norvegiana del 1814 ne privava il Re di Norvegia. Nella prima leggesi:

«Art. 106. Le sessioni delle Corti dureranno tre mesi successivi in ogni anno, cominciando al dì primo di marzo. Art. 107. Le corti *potranno* prorogare le loro sessioni per un altro mese, al più, in questi soli due casi: 1° a petizione del Re; 2° quando ciò è stato creduto necessario per risoluzione dei due terzi dei Deputati. Art. 1. Il Re non può impedire con nessun pretesto la celebrazione delle Corti nei tempi e nei casi stabiliti dalla Costituzione, né sospenderle, né disciorle, né dare impaccio in nessun modo alle adunanze ed alle deliberazioni loro. Chi consigliasse il Re ad alcun tentativo di tal fatta, od aiutasselo, sarebbe traditore, e giudicato come tale». La Costituzione poi Norvegiana dice: «Art. 68. L'apertura della dieta si farà ordinariamente il primo giorno feriale del mese di febbrajo... Art. 68. Nei casi straordinarii, il Re può convocare la dieta fuori dell'epoca ordinaria... Art. 80. La dieta (ordinaria) rimarrà radunata quanto tempo ella crederà necessario: tuttavolta non oltrepasserà tre mesi senza il permesso del Re». Ecco pertanto due Regni costituzionali, nei quali né lo scioglimento, né la sospensione, né la convocazione della Rappresentanza Nazionale dipendeva affatto dal Re. Il Regno del Belgio offre eziandio qualche cosa di simile.

Supponiamo ora, che a me altresì non piaccia l'arbitrio di cui gode il Re d'annullare qualunque deliberazione delle Camere: né anche per ciò si può dire, ch'io nutra delle tendenze incompatibili con un governo costituzionale: mentre secondo le citate Costituzioni di Spagna e di Norvegia, il Re non poteva

rifiutare il suo assenso se non per due volte.

«Se nuovamente, diceva l'art. 149 della Costituzione Spagnuola, sarà fatta, ammessa, ed approvata, una terza volta, la medesima proposta, nelle Corti dell'anno seguente, col fatto stesso *s'intenderà*, che il Re la stanzii; ed essendogli presentata, la stanzaierà effettivamente». Lo stesso, con qualche divario, statuisce la Costituzione del Regno di Norvegia.

Supponiamo inoltre, ch'io covi non so che contro la Camera perpetua, o la Camera dei Senatori, come la chiamano: io in ciò converrei con molti zelanti partigiani del Governo Costituzionale, i quali allo stesso tempo che riconoscono, che i Membri d'un'Assemblea creata dal Re, debbano essere a vita, onde ne sieno in qualche modo indipendenti, riprovano e quella perpetuità e la causa che la necessita: e dicono, che il Popolo poco ha da sperare da una Camera composta di creature del Re, massime quando, non essendone prefisso il numero, il Re può foggiarla a suo modo, mercé l'aggiunta di nuovi membri. Conchiudono adunque, che ispirerebbe più fiducia una Camera di Senatori eletti in altra guisa, ed a tempo. Nella quale opinione non manca loro il suffragio degli esempi. Così nel Regno del Belgio «i membri del Senato... sono eletti dai Cittadini, che eleggono i membri della Camera dei Rappresentanti». (Art. 53 della Cost. del 1831). In quel di Norvegia «la dieta sceglie fra i suoi membri un quarto per formare la prima Camera, o il *Lagthing*: gli altri tre quarti compongono la seconda Camera chiamata *Odelsthingh*» (Art. 74).

Supponiamo infine, che io non voglia due Camere, ma ne voglia una sola: voglio per ciò la repubblica? Il numero dei Corpi legislativi è affatto indifferente alla forma del governo: e quindi v'ha costituzioni monarchiche, come la Spagnuola del 12, quella di Lichtenstein del 18, quella di Monaco del 48, ecc. che non ammettono se non una Camera, e v'han moltissime costituzioni repubblicane, che ne stabiliscono due. Da tutto ciò potete conchiudere, che date anche per vere le loro maligne supposizioni, gli Uomini dell'«Indicatore» non potevano denunziarmi come nemico del governo costituzionale, senza palesare la più grassa ignoranza delle variazioni, che salve le sue condizioni essenziali, può egli ricevere. Sapendo però essi che quasi tutti, almeno per ragione d'opportunità, parteggiano per tal forma di governo, spacciano per repubblicani i partigiani d'ogni perfezionamento: e perché siffatta imputazione non può malamente impressionare se non gl'imbecilli e i fanatici, perciò aggiungono, che noi non tendiamo proprio a repubblica, ma a scomporre gli ordini sociali.

Io non posso abbandonare il passo accusato dai fratelli Martini di crimenlese, senza parteciparvi un'osservazione invero curiosa. Se essi si fossero indettati meco di rovinare la causa costituzionale, non potrebbero fare nulla di meglio di quello che stanno facendo: avvegnaché non appena io tocco d'alcune prerogative che lo Statuto attribuisce al Re od al Senato, mi vengono alla vita, gridando: «Dunque la Camera elettiva non è libera ed indipendente dagli altri due poteri; dunque il Re è quello che le detta le deliberazioni, che la tiene sotto i suoi *artigli*, che ne dispone a suo modo?». «Potrei rispondere ai fratelli Martini: «Voi lo dite: ma le premesse, dalle quali voi tirate illazioni sì strambe, sono altrettanti articoli dello Statuto. Io infatti ho scritto: — La Camera elettiva può impedire una cattiva legge proposta dagli altri Poteri, ma da sé sola non può fare né buone, né cattive leggi. Essa ha un bel chiacchierare: se una sua proposta non piace a S. M. il Re, o ai signori Senatori, questo basta perché s'abbia per non fatta. E Carlo Alberto prima di me avea scritto nel suo Statuto: — Il potere legislativo sarà *collettivamente* esercitato dal Re, e dalle due Camere; il Senato, e quella dei Deputati. Il Re *solo sanziona* le leggi. Se un progetto di legge è stato rigettato da *uno* dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella sua sessione —. Io avea protestato di non essere in grado *di rimettermi agli ordini di S. M.*, riaccettando cioè il mandato di Deputato. Or se lo stesso Statuto dà al re l'arbitrio di chiamare o di congedare i Deputati, sempre che il giudichi conveniente, è forse assurdo, incostituzionale il dire, che chi accetta il mandato di Deputato si mette agli ordini del Re? Pertanto i vostri maligni e inetti commenti invece di colpirla, si ritorcono contro lo Statuto: ed io non posso fare miglior voto di quello, che gli avvocati delle male cause sieno tutti della vostra portata.

Uditegli nondimeno, con che boria, si fanno a darmi una lezione di dritto costituzionale, a proposito

d'una pretesa mia *eresia* politica: «I sedicenti pubblicisti d'oggi giorno senza aver fatto studj sulla vera indole del governo costituzionale, si fanno lecito di parlarne a proprio talento e ne svisano la natura. Tra questi hannovene alcuni che il fanno con animo maligno, onde discreditare il governo istesso, per radicare nelle masse ignoranti la falsa idea che il governo migliore sia il repubblicano. Siccome la Camera dei Deputati è composta di rappresentanti del popolo, e quella dei Senatori si compone di persone nominate dal Re scelte nelle categorie di capacità, perciò coloro che vogliono la repubblica, o a dir meglio la demagogia, si sforzano di mostrare che il Senato ha più potenza della Camera elettiva. Diffatti non è molto che leggemmo questa strana e maligna sentenza — la *Camera dei Senatori può fare molto di più* (della camera dei Deputati). In ciò come ognun vede evvi un'astuzia la più gesuitica. Si abbassano i Deputati per far vedere che i rappresentanti del popolo possono nulla e quasi nulla, e quindi che il popolo ha poca parte nell'organismo costituzionale. S'innalzano i Senatori per dimostrare che il sovrano unito con essi può tutto, onde tirarne la conseguenza che fin a quando vi sarà Senato non vi potrà essere vera libertà costituzionale, e che l'elemento democratico rimarrà sempre schiacciato dall'elemento monarchico e dall'aristocratico. Imperocché secondo quei sedicenti pubblicisti (che folli vogliono cangiare dalle fondamenta il meccanismo sociale), ogni preponderanza in ingegno, in dottrina, in condizione sociale, in industria, in ricchezza, tutto è aristocrazia...» (59. XIII). Qui m'è d'uopo appellarmi a quanti non hanno rinnegato ogni onesto sentimento, perché decidano, se mai, nei pochi miei scritti, io abbia dato indizio d'esser avverso alle *preponderanze* fondate su qualunque vero dritto. Io posso anzi gloriarmi, d'essermene mostrato acerrimo propugnatore. Dopo queste calunniose allusioni, gli Uomini dell'«Indicatore», con un ridicolo sfoggio d'impostura, passano a confrontare i *dritti* che, secondo Statuto, competono ai Senatori ed ai Deputati, e concludono, «che è una vera eresia in diritto costituzionale il dire, che Senato è *più potente* della Camera dei Deputati».

In quest'Articolo dei fratelli Martini l'ignoranza è sì affettata, sì palese la mala fede, che né anche per dovere di carità io mi posso tenere obbligato ad attribuire a povertà di giudizio le imputazioni ond'essi m'aggravano: tanto più perché provengono da un conciliabolo cui forse non sono estranei i Proto-codini della Capitale. Nel 1° dei miei *Specifici* io avea scritto: «La Camera elettiva che è? *Nient'altro* che uno dei tre Poteri legislativi: essa non ha *maggiori* facoltà di quelle che competono al Re od alla Camera dei Senatori... È un grave errore dei Popoli retti a governo costituzionale l'attendere un *tutto* dai loro Deputati. La Camera dei Senatori *può fare* molto di più. I Senatori si scelgono ordinariamente tra coloro, che per lo passato avevano il monopolio della cosa pubblica; a Deputati si sogliono eleggere quegli che il cessato Governo o perseguitava o trascurava. I Senatori, sendo perpetui, possono fare degli studj appositi, ed acquistar tuttodi dell'esperienza; i deputati, né possono acquistar questa, per lo spesso sciogliersi della Camera, né possono darsi seriamente a quegli, nell'incertezza in cui sono, se abbiano a durare nella loro carica. Il Senato, riconvocato che sia, non fa che ripigliare gl'interrotti lavori; una nuova Camera torna sempre da capo... Taccio del tempo che essa dee consumare nel verificare la legalità delle elezioni dei suoi duecento e più Membri: taccio delle providenze che dee dare alle centinaia di petizioni che le pervengono...».

Voi vedete che in tutto questo passo nulla contiensi che tenda ad insinuare, siccome pretendono gli Uomini dell'«Indicatore», che lo Statuto conceda *più dritti* al Senato che alla Camera, che questa *possa nulla e quasi nulla*, e che all'incontro il *Re unito coi Senatori possa tutto*. Io ho anzi premesso, che la Camera può *impedire le leggi proposte dagli altri Poteri*: e riguardo a questi ho soltanto asserito, che essa non ha *maggiori facoltà*.

La diversità tra le due Camere io non l'ho riposta *nell'estensione dei dritti*, che ho riconosciuto eguali in entrambe, ma nella maggior *facilità d'esercitaragli*, che ha il Senato, per le molte circostanze *di fatto* che militano in suo favore; come la scienza, la pratica, ecc. Gli uomini dell'«Indicatore» non potendo controvertere le ragioni che dichiarano il vero senso della mia proposizione, e indubitatamente il confermano, s'attaccano alla parola *può*, per isvisarne più comodamente il significato la stralciano da tutto ciò che avrebbe potuto indicarlo, m'imputano d'aver supposto *maggiori dritti* nel Senato che nella

Camera, e comentano cotale imputazione nei modi i più maligni e i più vituperosi.

Io avverto le persone oneste, che non ho né agio, né gusto per dinunziare tuttodì le inettezze e le turpitudini di che i fratelli Martini imbrattano ad ora ad ora il loro Giornale. È molto che uno Scrittore si brighi di tal razza d'uomini, quanto basta per fargli conoscere, onde ciascuno se ne guardi. Chi, malgrado ciò, non sa diffidare, non è più vittima della sua dabbenaggine, ma della gravità del suo cuore.

Un altro grave assunto s'han preso gli Uomini dell'“Indicatore”, nel suddetto articolo: quello cioè di provare, che «la Camera dei Deputati in specie *ha molte particolari attribuzioni*, che la rendono più potente e più influente del Senato». Essa può accusare fino i Ministri del Re!

«Può darsi maggior diritto di questo?» sclamano stupefatti i fratelli Martini. Oh imbecilli! Quello di giudicarli, che compete al Senato: se pure secondo il vostro criterio forense, l'accusatore non è da stimarsi da più del giudice. Chi è poi sì semplicione da ingozzarsi, che i Deputati sieno *al colmo del potere*, perché ogni legge riguardante le spese e le rendite dello Stato dev'essere presentata *prima* a loro? Questa *priorità* impedisce forse che le loro deliberazioni non possano essere invalidate dal Re o dal Senato?... Intanto si riducono a queste *le molte particolari attribuzioni*, che, secondo i Martini, rendono la Camera dei Deputati *più influente e più potente* di quella dei Senatori!<sup>10</sup>

Gli Uomini dell'“Indicatore”, non contenti di far quanto possono per pormi nelle mani del Fisco, come reo di Stato, cercano coi più goffi sofismi, e colle più sfrontate menzogne di rendermi odioso e spregievole a classi intere di Cittadini. Conoscendo per una dolorosa esperienza, in che condizione sieno fra noi gli studj legali, io avvertiva, che sebbene essi possano giovare ad un membro del Parlamento più di tutte le altre scienze, che s'imparano nelle nostre scuole, non devono tuttavia servire di paragone per conghietturare dell'attitudine e dell'inettitudine parlamentare dei Candidati. Avvegnaché, quanto fra noi si coltiva quella parte della scienza legale, che è necessaria agli uomini del foro, altrettanto si trascura quella, che è necessaria ad un legislatore; la quale, fino ad ora non poteva veramente apparire che come cosa affatto accessoria. Onde poi far capire al Popolo, nel miglior modo che per me si potesse, l'affinità e la discrepanza che è tra le due scienze, l'una l'assomigliava all'arte di concepire la pianta ed il disegno d'un edificio, che è l'architettura; l'altra l'assomigliava a quella che manda ad esecuzione il concetto architettonico, che è la muratoria. E così assomigliava quegli che devono creare le leggi, cioè i Deputati, agli architetti; e quegli che devono solamente intenderle ed applicarle, cioè gli Avvocati, ai muratori. Ed ecco saltare in mezzo i fratelli Martini, e stolidamente gridare: «Ti par poco la ferita impressa all'ordine degli avvocati con quelle parole: — Un Deputato ed un Avvocato differiscono quanto un muratore ed un architetto. Io non saprei meglio spiegarmi. — Oh quanto ne ha voluto abbassare tutti quanti siamo avvocati un Tuveri!...». Con ciò essi mostrano d'ignorare quanto differiscano la teorica universale delle leggi dalle particolari, la legale filosofica di cui non danno sentore, dalla legale pratica di cui temo che pel diuturno disuso, si sieno dimenticati.

In un luogo, io scriveva, che, sebbene Leopoldo di Toscana fosse quel che era, pure avuto riguardo al

10 Con pedanti mi si condonerà una pedanteria. Questi che frustano i Vocabolarj per rinfacciare altrui qualche novità od improprietà di lingua, ne hanno da una decina nelle poche linee che io ho trascritto dal loro articolo: *sedicenti, masse, pubblicisti, istesso, siccome, categorie, capacità, organismo, attribuzione, meccanismo*; senza contare *costituzionale, demagogia*, e simili. Di queste voci alcune ne ho usato, e ne userò anch'io; ma quegli che, come i Martini, hanno pretese di *purismo* devono procurare d'evitarle. Circa la dissennata ed intempestiva scorreria gramaticale, da essi fatta contro il 1° *Specifico*, il Sig. G. L. Saccati scriveva in un nostro Giornale un epigramma, che m'è caro di riprodurre:

Messer lo “Indicatore” arriccias il pelo:

Per chi può, per chi paga, è pien di zelo.

Sulla bigoncia sale

Contro un ex-deputato:

Una question di libertà, di stato,

Ci trasforma in question gramaticale.

Oh tacete, tacete!

Da morder, sarà ver, trovar potrete,

Nei scritti di Tuveri, un verbo, un suono;

Ma nei vostri... troviam niente di buono.

buon uso che avea fatto del suo potere, la sua caduta era dispiaciuta *fino* a me. Gli Uomini dell'“Indicatore”, lusingandosi forse di trarmi in imboscata, col forzarmi a dilucidare quel *fino* accennano come un indizio d'incomportevole orgoglio. «In più tratti, essi dicono, il Tuveri non assume forse il linguaggio d'un uomo che abbia in mani i destini d'Italia? Ti par poco tutto ciò che sta dentro in quella scappata: — La caduta di Leopoldo di Toscana dispiacque fino a me? —». Oh cuori! Oh cervelli!

Udite mo' altro tratto che in me rivela orgoglio non meno incomportevole: «Io sono ben lungi dall'attendere o dal desiderare che si attenti al governo stabilito per sostituirgli il repubblicano...». Chi è in sé facilmente concederammì, che se gli Stati trionfano quasi sempre degli attentati che contro loro tuttodi si commettono, non v'ha altresì uomo, per miserabil che sia, che non possa commetterne, o almeno desiderare che altri ne commetta. E chi è infatti che non possa schiamazzare contro i poteri costituiti, trarre una pietra contro il Capo dello Stato, gridare *morte*, od *abbasso*? Ma secondo il criterio legale dei fratelli Martini la cosa non va così: epperò vedete come storpiano una dichiarazione che, sendo veri costituzionali, avrebbero dovuto lodare: «Il Tuveri si degna dichiarare che è lontano d'attendere al governo stabilito per sostituirgli il repubblicano: come se la sorte della monarchia costituzionale da lui dipendesse!». Che io (e l'imprecazione non è leggiera), che io diventi un Martini, se questi fratelli non sono o più maligni del più tristo fra i Diavoli, o più ottusi della più perfetta palla da trucco!

Circa i Candidati Sacerdoti taluno avea suggerito, che gli Elettori avessero a badare, se essi fossero in voce di buoni Sacerdoti. Considerando, che la riputazione non sempre dipende dai meriti, che anche un Sacerdote poco fedele ai doveri del suo stato può zelantemente ed idoneamente patrocinare la causa popolare, che i Deputati non sono che procuratori del Popolo, che non è necessario che un Cliente cerchi per suo procuratore un uomo compito, ma che dee essere contento di chi con discernimento e con zelo eserciti la sua procurazione, io scriveva: «Che importa agli Elettori, se un prete adempie o no ai doveri *proprij del suo stato*? Ei può darsi, che taluno sia cattivo Sacerdote, e nondimeno sia buon cittadino, e quindi buon Deputato: poiché il sacerdozio richiede una perfezione, che non richiedesi negli altri stati». Queste massime sono sì ovvie sì sensate, sì conformi allo spirito della vera religione e della vera filosofia, che quasi mi vergogno giustificarle. Ma come dissimulare, quando i fratelli Martini... sì, i fratelli Martini, a nome *di tutti i buoni*, le dichiarano immorali ed irreligiose? «Egli è certo, essi scrivono, che tutti i buoni rimasero scandolezzati di quel suo principio, di essere cioè possibile, *che taluno sia cattivo sacerdote e nondimeno sia buon cittadino*, e che l'appuntarono d'immorale ed antireligioso. Anche noi, senza spendervi più parole, conveniamo in questo modo di vedere...». E potete, o ipocriti, spregiare siffattamente l'altrui senno, e l'altrui probità, da lusingarvi, che imposture sì goffe e sì stomachevoli valgano a far perdere ad alcuno la fiducia dei suoi concittadini? E non temete invece, che oltre all'essere avuti per servili ed inetti, siate avuti per tristi? Poiché e tristi v'appalesate, e i più tristi fra gli uomini, quando, immuni da superstizione, ne affettate il linguaggio, per soverchiare un che odiate. E quasi ciò non sia bastante a disonorarvi, osate attribuire *a tutti i buoni* quel che non è che un parto della vostra malizia o della vostra imbecillità. No, i buoni non calunniano: i buoni non istorpiano, non travisano gli altrui detti, per trovare appiccio a calunnie. Se taluno deve aversi per cattivo cittadino, perché non conforma la sua condotta ai doveri del sacerdozio, dello stato cioè il più perfetto della Chiesa cattolica, in che conto potete aver voi gli eterodossi, gli Ebrei, gli increduli? Non v'avvedete voi, che ci volete ricondurre ai tempi dei Filippi; che accusate indirettamente d'irreligioso e d'immorale lo Statuto, il quale proclamando la tolleranza di varj culti, ha implicitamente riconosciuto l'indipendenza dei doveri civili dai doveri religiosi? E sanno anche i bimbi, che ai Chierici sono vietate molte cose, che nei laici sono indifferenti o lodevoli. Or, se un Prete non ha disobbedito che a tai divieti, perché avrà a tenersi per trasgressore delle leggi comuni, perché avrà a riputarsi cittadino cattivo? È egli d'altronde assurdo, che un uomo poco curante delle cose spirituali, curi diligentemente le terrene?

Non pertanto gli uomini dell'“Indicatore” sdegnano la fratellanza di quei dell'“Armonia”; e tratto tratto s'accapigliano!...

—... In là, in là! ché m'anneri—

La pentola gridava al pentolino.

SPECIFICO (*provvisoriamente*) ULTIMO

## CONTRO L'“INDICATORE SARDO”

## PROEMIO

Descrivo brevemente la vita dell'“Indicatore”, or magra, or pingue, or cagionevole, or prospera, or travagliata, or tranquilla; infame sempre, esiziale.

Do indi il Programma d'una nuova “Gazzetta popolare” pel titolo, pel prezzo, pel modo con cui sarà compilata.

Quel che io, e i miei pregevoli Collaboratori siamo in grado d'esibirvi, ve lo esibiamo: servirvi con coscienza, servirvi senza compenso, servirvi eziandio con nostro danno. V'invitiamo a cooperarci in ciò che noi non valiamo.

Se voi resterete sordi all'invito; se pel meschino risparmio di pochi franchi all'anno vorrete privarvi d'un onesto e spesso utile trattenimento; se v'intestate a non nudrire se non un Giornale ligio ai Potenti; se fra tante migliaia di chierici secolari e regolari, d'uomini di toga e di spada, di medici e d'altre persone da lettere che si contengono in quest'isola, noi non potremo ottenere quella cooperazione che ci è necessaria per sorreggerci nell'arduo cammino, il vostro Giornale, la “Gazzetta Popolare” non sarà che un desiderio, un ricordo. A noi rimarrà l'onore della proposta: a voi la vergogna d'aver dato un nuovo saggio d'indifferenza alle vicende politiche della patria.

## QUINDICI ANNI

Quando, nell'11 Agosto del 1832, l'“Indicatore Sardo” dava principio alle sue funeste apparizioni, era un giornaluzzo d'un sesto minore della metà di quel che ha adesso: e la sua prima pagina era oltracciò in gran parte ingombrata dal titolo, da un'epigrafe latina, da uno sgorbio allegorico, e da non so che altri ripieni.

Tuttavia non era facile il trovare un giornale, che con maggiore avvedutezza e perseveranza, patrocinasse la causa della tirannide, e che fosse più atto a guastare l'opinione pubblica. Io m'era allora nel Seminario di Cagliari: e giovinetto, mancante d'esperienza e di direzione, non è a dire qual caldo partigiano di Don Carlos e di Don Miguel m'avesse fatto l'“Indicatore”, com'io compiangessi la sorte della Duchessa di Berry, di Carlo X e dei complici della sua ribellione; quanto m'incollerissi al veder malmenato qualcuno di quei cattivi arnesi. E' non fu se non uscito di Seminario, ch'io, tra per altre letture e pei colloqui d'un assennato mio condiscipolo, potei ricredermi delle storte opinioni, alle quali quel tristo giornale aveva informato la mia tenera mente.

Quantunque però chi ne ebbe la direzione pel primo quinquennio non poco abbia nociuto all'opinione pubblica in Sardegna, non gli negherò una giustizia, che egli mi fece altra volta: dirò cioè, che secondo tutte le apparenze, egli era *leale e convinto*; e che scrivendo come scriveva, non obbediva

ad esterni impulsi. Aggiungerò inoltre, che il Popolo, nel riandare il passato di chicchessia; non deve mai dimenticare, che chi, un tempo, voleva sapere un po' di cose politiche, era astretto ad attingere alle impure fonti alle quali non era conteso l'accesso, e che a sceverare vero dal falso, a concepire un sistema di governo libero, a pregiarlo, ad amarlo per principio di coscienza, vi volevano disposizioni d'animo e di cuore, meglio maravigliose, che rare. Né io darei colpa all'antico Compilatore dell'"Indicatore" d'opinioni, che poteano dirsi comuni, se nell'Aprile del 1848, non avessi veduto pur lui predicar libertà, ed eccitare la diffidenza del Popolo contro i *novelli convertiti*. Se non ché l'Allievo della *Voce della verità* non si potè sì travisare, che attraverso l'uomo nuovo non apparisse l'antico: e bastò che egli assumesse per qualche tempo la segreta direzione d'un nuovo Giornale, perché di subito ne compromettesse l'esistenza. Io per certo il pregio, ma più il pregerei, se avesse incominciato a favellare di libertà, col tuono d'uom ravveduto.

Così visse l'"Indicatore", fino agli ultimi del 1837, povero, cattivo, ma senza far traffico di malvagità: quando, non so come, capitò in mano degli attuali Compilatori: i quali da quei destri naviganti che sono, d'un dispendioso rompicapo, se convertirono tosto in un mezzo di lucri d'ogni sorta. Ampliatone il foglio di due dita, ne aumentarono *proporzionalmente* il prezzo d'un terzo: quindi non si quietarono, finché il Ministro Di Villamarina, considerando quanto fosse *commendevole il divisamento assunto dall'avv. Antonio Martini di Cagliari di apportare al giornale intitolato "Indicatore Sardo", una maggiore ampliazione ed insieme un sensibile miglioramento, gli concedè per un sessennio, il privilegio esclusivo di pubblicarlo: ed insieme vietava ad ognuno di pubblicare in Sardegna altro giornale periodico di notizie politiche*. Sembra però, che l'Antonio avesse voluto pescare più all'ingrosso; mentre il Ministro dichiarava *d'inchinarsi di buon animo a secondare, SOTTO QUALCHE MODIFICAZIONE, le preci avanzategli*<sup>11</sup>. Che diavol di più gli avea chiesto l'Antonio?...

Dal 1° Gennaio adunque del 1838, fu tolta ad un Popolo di 500 e più mila abitanti la facoltà di pubblicare un genere sì importante di scritture, e fu confiscata in favore dei fratelli Martini, che così diventarono giornalisti del Governo. Chi vuol avere una qualche idea di ciò che sia un giornalista privilegiato, specialmente da un cattivo governo, si figurì un uomo, che per denari, piange, ride, loda, vitupera, s'arrabbatta, infuria. Egli è all'infimo gradino della scala sociale insieme... col carnefice: l'uno è disposto togliere la vita naturale a chiunque il governo gli comanda di toglierla, e punto non bada all'innocenza o alla reità della sua vittima; l'altro non ha diverse disposizioni riguardo alla vita civile dei cittadini: con questo divario, che quegli ordinariamente non sa che si faccia, attesa la sua bestiale *rozzezza*: questi, esercitando un mestiere, che richiede una cotale istruzione, opera il male, per così dire, ad occhj aperti. E pure in sì abietto mestiere i fratelli Martini poterono durare da dieci anni: ma che dico durare? poterono trovarvi tanto gusto da mancar loro la potenza pria che la volontà d'esercitarlo. Fin dal principio infatti del 1843, cioè un anno prima che spirasse il termine del privilegio, il nostro Antonio, associandosi nell'impero giornalistico e calendariesco, il suo fratello Michele, tornava a *rassegnare le sue umili supplicazioni*, perché gli si concedesse per un altro sessennio il privilegio esclusivo di pubblicare tanto l'"Indicatore", quanto il nostro *Calendario*: e il Ministro di Villamarina, *soddisfatto appieno del modo commendevole con cui il ricorrente aveva compiuto alle assuntesi obbligazioni, annuiva alle umiliategli preci*<sup>12</sup>.

Ma l'Anton-Michele non è uomo che ne stia o al poco o al molto: egli è come quei ragazzi ghiotti, che non intralasciano d'ingozzare e di masticare, se non per gridare ad ora ad ora, che vogliono davvantaggio. Del primo sessennio non erano scorsi che due o tre anni, quando, sia per avidità di maggior guadagno, sia perché le cose dell'"Indicatore" andassero zoppe, il suo Compilatore importunava nuovamente il Ministero, esponendo le angustie del suo Giornale, ed umiliandogli non so che dimande. Il Ministero avrebbe potuto rispondere, che giacché l'averlo indirettamente forzato i Sardi ad associarsi all'"Indicatore" non era bastante a sostenerlo, il Martini lasciasse libero il campo a chi, meglio godendo della grazia del

11 R. Brevetto dei 17 Novembre 1837.

12 R. Brevetto dei 21 Febbraio 1843.

pubblico, potesse dar opera ad un giornale, senza bisognare dei sussidj pecuniarj del Governo. Ma come trovare uomini sì docili, sì provati, come i fratelli Martini? Si è forse per questa considerazione, che il Ministro di Villamarina scriveva al Viceré, *affinché vedesse di trovar modo a che, se non tutti, almeno la massima parte dei comuni si munissero di quel periodico, senza però astringerveli*. Io non so di che mezzi si servisse il Viceré per reclutare associati all'“Indicatore”: so bene che un invito del 43 valeva almeno quanto vale un comando in quest'anno; che i Comuni si lagnavano del *Donativo martinesco*, come ad un aggravio, e che il consideravano come obbligatorio: il che è tanto vero, che non appena gl'Intendenti dichiararono *d'esser libero ai Consigli il dismettersi dall'associazione dell'“Indicatore”, come l'associarsi ad altro giornale, che fosse di maggiore loro gradimento*, i Comuni tutti dell'Ogliastra non vollero più sapere né dei Martini, né del loro “Indicatore”. La qual dichiarazione parve ad Anton-Michele una vera *sconvenevolezza*.

Non sono però solamente le povere casse comunali, che mostrano l'impronta delle unghie dell'avidio Anton-Michele. Benché esso sappia d'agricoltura, quant'io, a mo' d'esempio, so di serviziali, non si vergognò d'allegare appo il Governo l'importanza agricola del suo Giornale, onde costringere ad associarvisi anche i Monti di soccorso. Io non posso descrivere siffatti maneggi, che assai imperfettamente: avvegnaché le vicende d'un giornale venduto al Governo, e le corrispondenze del giornalista coi governanti non sono meno tenebrose delle vicende e delle corrispondenze d'una spia. Quel che tutti sappiamo si è, che l'Antonio godè, per più d'un decennio, dell'inestimabil piacere di cui godono i predicatori, di dire cioè quel che loro viene in capo, senza pericolo d'essere contraddetti dall'uditorio: che riuscì coi suoi intrighi non solo ad aggravare fra noi la schiavitù della parola, ma a fare imporre un nuovo dazio ai Comuni, onde il suo abietto mestiere venisse largamente compensato: e che in fine col dimandar sempre la conferma del privilegio, assai prima che scadesse, e col renderne partecipe il suo Michele, mostrò d'aspirare alla perpetuazione d'un tanto disordine.

Quella, per Anton-Michele, fu veramente l'età dell'oro!

## DIES IRAE

I popolari festeggiamenti, che allietarono gli ultimi mesi del 47, e i primi del 48, erano ben altro che universali. Se i codini aveano ombrato alle riforme, più non poterono capire in sé dalla paura e dalla rabbia, quando udirono di Camere, di Libertà di stampa, e d'altrettali diavolerie. Al crollo poi, che col proclamarsi della Costituzione, sofferiva l'antico edificio monarchico, accadeva alle spie, agli scrittori venduti, e in una parola ai ministri della cessante *Codinocrazia*, ciò che al ruinare di qualche solitaria stamberga, accade ai pipistrelli, ai gufi, agli allocchi, e agli altri animali notturni che v'aveano stanza. Voi miei buoni Cagliariitani; io me lo immagino, già riandate col pensiero il curioso spettacolo, che v'offerivano in quei giorni di speranze e di tripudj i nottoloni dell'"Indicatore": né v'ha d'uopo ch'io vel ritragga. Ma non tutti, siccome voi, ne furono spettatori: ed oltracciò piace talvolta il vedere narrati anche i fatti di cui fummo testimoni.

In un paese adunque, da cui, per la loro operosa servilità, i Gesuiti erano astretti ad isfrattare, non poteano passarsela affatto netta i Serviziali dell'"Indicatore": tanto più che invece di dar segni di ravvedimento, non ne davano che d'impenitenza: giacché, nel mentre taluno, scrivendo nello stesso loro Giornale, cominciava a valersi dell'indulgenza, cui la forza degli avvenimenti andava piegando anche i nostri permalosissimi Revisori, i fratelli Martini continuavano sempre a strisciare, a strisciare, a strisciare. Come descrivevano essi in effetto la memoranda dimostrazione, che gli Studenti dell'Università cagliaritana aveano fatto al Viceré De Launay, nel 19 Novembre del 1847?... Vedetelo nel n. 48 dell'"Indicatore". Intanto, senza quella *temerità*, senza le *fanciullaggini*, senza i *disordini* (parlo il linguaggio dei Moderati di quei tempi) della gioventù studiosa delle Università di Sassari e di Cagliari, noi forse saremmo ancora coi nostri *Stamenti*, e con tutti gli abusi, ai quali servivano d'inespugnabile propugnacolo: mentre, oltre il grand'effetto che partorì nel Governo, e nella Sardegna continentale l'udire che quest'isola sdegnava ormai l'infame vanto d'essere l'ultimo rifugio del dispotismo, è certo che se i nostri Codini avessero avuto tempo di riaversi dallo sbalordimento in cui gli avea gittati l'agitarsi dei Popoli, non avrebbero lasciato di difendere appo il Governo la nostra antica *Costituzione*, com'essi non arrossiscono di chiamarla: e il Governo, non ignaro del suo conto, avrebbe ben volentieri rispettato i *legittimi nostri diritti*. Gli Studenti dell'Università cagliaritana già irritati dal contegno freddo e servile serbato dall'"Indicatore", più e più si commossero pel timore, che l'Antonio non riuscisse coi suoi brogli a farsi sostituire al moribondo Segretario dell'Università, del quale da parecchi anni avea preso a fare le veci. Quindi le grida di *fuori*, d'*abbasso*, e le cancellazioni del suo nome dagli elenchi universitarij, e i cartelli, ed altre coserelle, per cui venne fatto a quei giovani di liberarsi per qualche giorno dalla sua presenza. Ma la sua ritirata non era che apparente: mentre quando Antonio riesce dove che sia ad intromettere anche la sola punta del naso, non si rimane finché ha cacciato dentro il capo e tutto se stesso. Ed infatti, a dispetto degli Scolari, e dei dottori specialmente del Collegio legale, che il teneano per un intruso, il gridato Martini otteneva il suo intento. A vendetta poi delle feste che gli si erano fatte nell'Università, s'inseriva nel "Risorgimento" un Articolo degno di quel Giornale, colla data dei 20 Marzo, e sottoscritto Y: articolo ad esso lei ingiuriosissimo, e che allo stile dilavato e pedestre con cui era scritto, e al modo con cui vi si accennava quanto era passato circa l'Antonio, fu creduto merce dell'officina martiniana<sup>13</sup>. «I movimenti

13 Parve a molti, che anche il "Nazionale" nel suo n. 5 alludesse ai Martini quando scriveva:

«... Conosciamo il leone dalle unghie, o meglio, il gatto dalla coda... Posti in un sol fascio i cattedratici di questa R. Università; dichiarati indistintamente sbrigliati, rotti ad ogni mala opera gli Universalisti; chiamata sopra gli uni e gli altri la indignazione generale, che altro può fare il Sig. Y? ... Strapparsi, prima che gliela strappiamo noi, la maschera dal viso, a mostrarlo o *macilente o paffutissimo, e quale o le cure o il buon tempone glielo resero*».

dell'Università di Cagliari del 19 novembre 1847 a questa parte, in apparenza furono politici, nel fondo però intesero a svincolare l'Università stessa d'autorità superiore e soprattutto ad un abbandono perfetto degli studi». Questo era il principio e l'assunto. Venendo poi all'incidente segretariesco, così se ne faceva la storia: «Il 15 l'avv. Valle, segretario della Università, trovavasi in agonia: ed ecco nascere un altro motivo di disordine nell'Università. Il collegio legale e di medicina intesero al conseguimento, il primo del posto di segretario nell'Università, e l'altro di quello di segretario del protomedicato generale fino a questo momento uniti. Per dar peso alle loro dimande bisognava intromettervi anche la scolareasca. Quindi i collegiali di legge che non sogliono mai andare all'Università ne' giorni di scuola, vi si recarono per muovere gli animi degli studenti... Specialmente nel 15 le cose vennero al punto che i professori dovettero lasciare le loro cattedre, e furono accompagnati da fischi e da grida... L'avv. Valle morì il 16, che era giorno di vacanza. La tempesta doveva aver luogo il 17, che fu il giorno il più disordinato tanto nell'Università, quanto fuori, fra quelli che si ebbero dal primo movimento del 19 novembre. La mattina dello stesso giorno tutti i collegiali di legge si riunirono nell'Università, e da questa mossero in corpo per recarsi dai membri del magistrato sopra gli studi, che nella notte stessa dovea ragunarsi per deliberare sul posto vacante di segretario. *Si sarebbe tentato* che la scolareasca gridasse contro l'intendente avv. Martini vice-segretario: ma non si udirono che poche voci di quattro o cinque giovani corrotti dai collegiali o da qualche professore che tenne gran parte nei disordini universitarii». Se ne valesse la pena, potrei fare dei curiosi confronti tra lo stile e l'ortografia dell'Y, e lo stile e l'ortografia dei Martini, ma io non farei che confermare un sospetto sufficientemente invalso.

Quantunque però nell'Università cagliaritana, come quella che era il centro della nostra avventurosa rivoluzione, il risentimento contro i Martini si manifestasse più concitato che altrove, non altrimenti pareva che sentisse di loro la generalità dei cittadini. E chi ricordava le lodi da essi tributate a Villamarina, a De-Launay, ai Gesuiti; chi quel loro perpetuo andare in busca di titoli<sup>14</sup>, denari e d'impieghi; chi il *donativo martinesco*; chi la loro ostinata ed insaziabile servilità; chi il decennale anzi perpetuo monopolio da essi brogliato a danno della libera manifestazione del pensiero; e chi infine attribuiva a qualche loro raggio il non aver mai i Sardi potuto ottenere la semi-libertà di stampa, impartita ai Continentali colla legge dei 30 Ottobre del 1847. E fra quegli ed altrettali parlari, altri divisava di bruciare l'"Indicatore", altri d'ammucchiarne tutti i fogli presso all'uscio di casa Martini, e di fare un falò del Giornale e dei Giornalisti. Insomma; sebbene i Serviziali dell'"Indicatore" sieno quei frugoni, che sono, passò qualche settimana, in cui ormai non sapevano ove ficcarsi: e tremavano a verga a verga, che in virtù di qualche Plebiscito, un giorno o l'altro, non fossero aggregati alla colonia gesuitica.

Eccitato a dar loro una stregghiatra, onde soddisfare al comun desiderio, mi vi rifiutava; non parendomi né necessario, né dignitoso il conculcare degli uomini, ch'io vedeva annichilarsi sotto il peso della pubblica esasperazione: tanto più che il loro apparente contegno era atto ad ispirare più sprezzo che ira od apprensione. In quel tempo, simili al don Alonso del Melodramma, i gattoni dell'"Indicatore" non aveano che *pace e gioia, gioia e pace* per tutti quanti. Ecco, per esempio com'essi cominciavano il foglio del 1° Aprile del 1848: «Sia ben venuto il "Nazionale": l'"Indicatore" di vero cuore gli dà il fraterno bacio. Venga l'"Indipendenza", ed avrà essa un eguale ricambio di sinceri affetti... Non più ire fra noi Sardi... Si tiri d'una volta un velo sul passato. Questi giorni ridentissimi non deggiono più contristarsi con lugubri idee...». Adesso affrontano, provocano le polemiche; allora le sfuggivano, facevano voto perpetuo di pazienza.

«Le polemiche (intendi *alla Martini*) oltre ad essere un vano perditempo ed un argomento di pubblico sollazzo, fanno sì, che per esse alle colonne dei fogli periodici si tolgano articoli, che possono essere di pubblico giovamento... (Qui male agit, odit lucem). Sia manifesto, che l'"Indicatore", qualunque siano gli assalti che gli si facciano, qualunque siano le persone donde provengano, manterrà d'or in poi costante il suo primo voto di tenersi lontano da ogni polemica. Il suo silenzio non si terrà già come

<sup>14</sup> Mi viene riferito, che l'Antonio, per esempio, non si vergognò di domandare il titolo d'Intendente Generale!

una tacita confessione di qualunque gratuita e maligna imputazione che gli si possa fare, ma come una conseguenza d'un proponimento irrevocabile» (37. XVII). Un curioso trovato si era quel *voto* dei discepoli di don Basilio, per istrigarsi dalle accuse alle quali erano conscii d'aver data tanta materia! Mal per loro però l'hanno violato: poiché, sebbene il loro silenzio non gli avesse potuti sottrarre ad una condanna contumaciale, una qualche conghiettura nondimeno si sarebbe potuta fare in loro favore; laddove provando a difendersi han peggiorato irreparabilmente la loro causa.

Così, rannicchiandosi sotto la loro nullità, lasciando ciascun giornale che veniva alla luce, pazientando e facendo voti di pazienza, i fratelli Martini passarono i *giorni dell'ira*.

## LA PROFESSIONE

Nell'Ottobre del 47, Carlo Alberto avea finalmente condisceso alla Riforma; nel Febbraio del 48, alla Costituzione. Passavano i tre mesi della Riforma; passavano Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno... E Anton-Michele? E Anton-Michele, sempre mulinando di diventare il Giornalista ufficiale o semi-ufficiale del regno, seguiva ostinatamente sua strada. Ed ecco gl'Intendenti dichiarare i Comuni prosciolti dalle angherie dei Martini; ed inoltre avvisare *di non rivestire l' "Indicatore" alcun carattere ufficiale, e le pubblicazioni nel medesimo non avere maggior fede di quelle degli altri giornali*. A quella di dichiarazione, i Martini perdevano, come suol dirsi, la bussola; e se ne rimanevano a guisa di quei cattivi servitori, che dopo avere, all'ombra dei prepotenti loro padroni, lunga pezza insolentito, si veggono di repente cacciati di servizio. Rigettati dal Governo, disperati di poter più provvedere in modo stabile alle loro faccende, attesa l'instabilità dei ministeri, riconosciuto che una sistematica servilità era divenuta, se non altro, un negozio rischioso, si volsero a procacciarsi se non la benevolenza, l'indulgenza del Popolo. Ma come ciò fare?

I Principi, quando vogliono assicurare la successione a qualcuno l'associano al trono: e quando non possono più ritenere il regno per sé, il rinunziano al successore, onde almeno serbarlo nella loro famiglia. Così e non altrimenti fece l'Almanacchista-giornalista Antonio. Egli, siccome avete veduto, avea già da gran tempo assunto a suo collega il suo fratello Michele: lusingandosi poi, che questi fosse men malveduto dal pubblico, gli conferiva nel 1848, la gerenza dell' "Indicatore". Ma il Popolo non volea sentire di Michele, più che d'Antonio: mercecché tra Michele-Antonio ed Antonio-Michele ei non sapea trovar differenza. Non restava adunque che affettare il linguaggio dei liberali: il che conosceano essi, che lor s'affaceva, quanto agli orsi il ballare. Fatta nondimeno faccia tosta, mandavano anch'essi fuori, nel foglio del 24 Giugno del 1848, una professione lunga, lunga d'indipendenza: nella quale oltre a molte altre cose, promettevano, *di sostenere la fusione perfettissima, la caduta totale dei privilegi, l'abolizione delle decime, congiunta bensì colla precedente riforma del clero, l'introduzione dei mezzi acconci a preparare i grandi danni del riscatto feudale*; ed infine, (e in prometter ciò, furono presi da un indicibile raccapriccio) *di... non... tacere... se... i... depositarj... e... gli... agenti... dell'autorità... pubblica... mancassero... ai... doveri... verso... la... legge*<sup>15</sup>. Qui pareva a Michele-Antonio d'aver passato il Rubicone; e tosto provava d'elevarsi all'entusiasmo e allo stile degli uomini liberi: ma egli non faceva che ricordarci il volo degli avvoltoj che si levano dal pasto d'una carogna.

Per me era un vero passatempo l'udire un Nottolone scrivere, a mo' d'esempio, in questa guisa: «La luce di libertà che da ogni lato ci sfolgora, non talenta a coloro che usi erano a vivere nelle tenebre, e di queste si giovavano per far trionfare le loro mire egoistiche ed antinazionali. Costoro ad ogni detto, ad ogni atto, che provi sentimenti generosi di vera libertà ed uguaglianza, si adombrano, deplorano i tempi presenti, encomiano i passati e traggono augurj di tristo avvenire. Che anzi sono inventori di notizie allarmanti, calunniano qualunque col mezzo della libera stampa voglia indirizzare le opinioni, calunniano quelli che si associano a trattare nei circoli delle cose pubbliche, e loro appongono delle idee, delle opinioni, che mai ad essi vennero in mente ecc.». E per ciò, nel mentre tanti altri, nell'abbondanza di giornali continentali, ributtavano, nel Caffè d'Italia, disdegnosamente da sé, il nostro "Indicatore", io non lasciava mai di dargli una scorsa, per vedere che parte recitasse nella settimana. Il primo a sperimentare la spuntante

<sup>15</sup> Se alcuno dubita, che i Martini siensi costantemente serbati ligi al Governo ed ai Governanti fino al Giugno del 48, cioè fino all'appauditissima Circolare degl'Intendenti, non ha che scorrere i primi 25 fogli dell' "Indicatore" di quell'anno.

dentatura dello slattato Michele-Antonio fu l'Intendente Generale, che era stato il reo promotore delle accennate Circolari. Incoraggiato poi dal pensiero, che poco v'era da temere da Ministeri, che spesso non duravano una settimana, alzò talora la voce anche contro i Ministri, specialmente caduti<sup>16</sup>. Ma un notturno volatile, quando sbuca dal nido, di giorno ha breve ed incerto il volato: ed io v'ho dimostrato in questi *Specifici* la coerenza che regna, non dico tra i fogli, ma tra le linee dell'"Indicatore". Anzi nello stesso foglio, in cui Michele-Antonio faceva la sua professione, *onde far chiaro, che il suo Giornale avea saputo conservarsi la considerazione del Governo di Torino*, ricordava con iattanza, *che il primo ufficiale degl'interni per la polizia... l'aveva appellato la Gazzetta semi-uffiziale di Sardegna!* (26. XVII). E quella professione d'indipendenza, Michele-Antonio la ritrattava nel medesimo instante, non con qualche restrizione mentale, ma colla più chiara protesta, soggiungendo: *Noi cammineremo franchi come prima. Né havvi potenza che abbia forza d'intimidirci*. Della quale smargiasseria, se noi ridemmo, credo che il primo a riderne fosse lo stesso Michele-Antonio. Dominato sempre mai dal desiderio di diventare organo del Governo, e d'altronde bisognoso dell'appoggio del Popolo, conservò al suo giornale un cotal colore semi-uffiziale, e volle camminare con un piede nella via dell'indipendenza, e coll'altro in quella della servitù. Donde il suo procedere e retrocedere perpetuamente tentennante. Ogni volta poi, che vide un qualche Ministero dare indizio di lunga vita; se gli appiccicò qual vischio. E già avete osservato le vergognose contraddizioni in cui inciampò, le turpi calunnie che si permise contro la seconda Camera elettiva, onde impedire la rielezione dei Deputati, che s'erano dichiarati avversi all'attual Ministero. Ne ebbe ei contanti; ne ebbe almeno speranze?... Nol so. Pinelli, che ebbe sorrisi a bizzeffe, e franchi a migliaia per lusingare ed alimentare la docilità del "Costituzionale Subalpino" e d'altri giornali, poté avere una manata di denari, e un qualche sorrisuccio anche pel suo predicatore Michele-Antonio.

*Nulla, senza ragione sufficiente*, dicevan le scuole. E per Michele-Antonio, siccome ho dimostrato, e forse meglio dimostrerò, l'unica ragione sufficiente è l'*Avere*, o la *speranza d'Avere*.

---

<sup>16</sup> Michele-Antonio per poco non mi dà del servile verso il Governo del Re, da che mi rinfaccia d'aver appartenuto alla *Camera ardente, che votava quella così detta legge di pubblica sicurezza, o a dir meglio legge stataria, che rendeva un nome vano le libertà costituzionali*. Sebbene quella legge dimostrasse piuttosto la gelosia della Camera per le nostre libertà, io dopo avere lungamente esitato, votai contro: e per far palese il mio voto, il lasciai cadere nell'urna, in modo che tutti il potessero vedere. Che se avessi votato in favore, potrei dire d'essere stato mosso da uno di quei casi, nei quali i Pubblicisti ammettono di potersi sospendere le libertà costituzionali. Ma Antonio-Michele, che in quella legge vedeva una violazione della Costituzione, come se ne rimase per tre o quattro mesi senza fiatare? Può egli allegare, come i Deputati, d'averla creduta buona? Adempie ei così coscienziosamente all'ufficio di Giornalista, da non alzare la voce, né anche quando vede *rese un nome vano le libertà costituzionali?*

## SUTTERFUGII

Quando si proclamò la libertà della stampa, parve che l'universal giudizio si fosse aperto: e piccoli e grandi furono tratti a render conto delle loro opere. Incominciando dai Principi, che furono concitati, o nominatamente, o sotto nome di Ministri, a quanti aveano fabbricato sul dorso del Popolo, a ciascuno toccò la sua. Che se Anton-Michele non era rimasto secondo ad alcuno, fra coloro che s'erano affacciati a quel genere di fabbrica, e che s'erano barbaramente prevaluti della nostra mutolezza, non fu né pur l'ultimo a sentire la sua stretta. Né parmi, che dalla nostra liberazione in poi, egli abbia, una sola volta, alzato alquanto la voce, e non sia stato tacciato di servile, di versatile, e di venale. Delle quali taccie, l'ultima è per avventura la più offensiva, come quella, che oltre al comprendere le altre due, suppone un animo disposto ad ogni mala opera. E dico *offensiva*, non *ingiuriosa*: avvegnacché, se l'avessi riconosciuta per tale, non gliel'avrei io data, fin dalla prima linea di questo processo estragiudiziale, che gli sto formando.

A conoscere però vie meglio la reità degli accusati, è buono che prima ascoltiamo le loro discolpe. Esse si contengono quasi intieramente nell'“Indicatore” del 1 Aprile del 1848. Eccole: «Per noi che sentimmo in petto il sentimento di moderata libertà e di civile uguaglianza già di più anni (bagatelle!), in cui era delitto il nominarle, faustissimo è questo momento in cui possono esplicarsi liberamente, ma onestamente, i pensieri nostri, i nostri affetti (che dolcezza!). Fummo per molto tempo miserando segno di parole aspre e nemiche (poverini!), tanto più dolorose, quanto più ne venivano dai fratelli nostri (snaturati!), che ne appuntavano di ciò che od era intrinseco ai tempi malaugurati, o derivava da altre cagioni, cui non era dato di resistere: (*l'argent*). E pazienti sopportammo gl'immeritati oltraggi, e li soffrimmo per la patria (oh patriottismo!). Ché gran cosa era il tenere accesa nel suo seno una fiaccola di periodico lume, senza del quale davvantaggio la Sardegna sariasi segregata dal rimanente del mondo e (anche!) dall'Italia (saria insomma divenuta Isola), ed avria forse stampato (senza l'appoggio d'Anton-Michele!) maggior orma nella dolorosa via. Il lamentevole passato, per noi che non fummo cogniti per beneficj (!) a non dir altro (!!), fu un vero martirio (mi s'imbambolano gli occhi...), non minore di quello (modestamente parlando) di quei tanti esuli, che per troppo amare la terra natale, costretti furono a ramingare per il mondo. Può darsi maggior pena del *dire* (per danari) *ciò che non si vuole e non si sente?* (Habemus reos confessos). Ma si tiri d'una volta il velo sul passato...» (14. XVII).

E no, ridicoli e sfacciati impostori, il velo sul vostro passato non si ha da tirare! mentre, da che persistete voi nell'audacia d'erigervi in educatori del Popolo, e in estimatori dei suoi eletti, uopo è che egli sappia qual sia la vostra moralità, qual sia la fiducia che voi meritate.

Ad iscolpare le vostre turpitudini, voi ci ricordate la malvagità dei tempi: ma e in che tempo scrivevano essi i Compilatori del “Conciliatore” e della “Rivista Europea” di Milano, del “Messaggiere” e del “Subalpino” di Torino, dell’“Antologia” di Firenze, dell’“Indicatore” di Livorno, e di tanti altri giornali? E se la Revisione era in Sardegna più tirannica che altrove, vi proibiva ella forse il dissimulare, il tacere; vi forzava ella mai ad adulare, a mentire?

Voi scioccamente vi vantate *d'aver sentito in petto*, non so da quanto tempo, *sentimenti di libertà e d'eguaglianza*: e non v'avvedete che sì vantandovi, non fate che aggravare la vostra reità. Perocché, qual si fu adunque la vostra malizia, quando, liberamente sentendo, e tuttodi sperimentando, che il far da giornalisti del Governo v'esponeva ognora al pericolo di *dire ciò che non volevate e non sentivate*, invece d'abbandonare un sentiero sì lubrico, e di dimettere il vostro odioso privilegio, un anno innanzi che spirasse il primo sessennio, ne dimandavate un secondo; e tre anni innanzi che spirasse questo

dimandavate un decennio?<sup>17</sup> Che vi forzava mai a tradire la vostra coscienza, a subire la necessità, di cui ipocritamente vi lamentate, che, o uomini da trenta denari, se non il timore d'avventurarne il meschino guadagno<sup>18</sup>, che ritraevate dal vostro mercimonio? A che non lasciavate, che persone meno sordide, meno abbiette di voi, dessero opera ad un uffizio, cui vi riconoscevat inetti ad esercitar degnamente?

Dite voi: «Il nostro giornale era un giornale sotto la censura ed influenza del governo: e basta. Taluni fra coloro, che hanno la libertà sul labbro, e la servilità nel cuore, osavan (!) dire: *e perché gli estensori dell'“Indicatore” non si ritirano?...* Che pro di quella ritirata? Altri si sariano presentati subito, avidi d'un guadagno più immaginario che reale, ed avriano mantenuto il foglio sotto gli auspizj del Governo, e forse avrebbero trascorso in parole d'un conio improntato di viltà» (28. 16. XVII).

Ma se abbiamo a menar buone a voi altri coteste ragioni, qual è il colpevole, il vile, che non dovremmo avere per iscusato? Io mi prostituisco, dice la meretrice, perché mi son posta a questo affare: e s'io chiudo bottega, andranno in rovina i chiassi? Io origlio, insidio e riporto, dice la spia, perché il governo mi paga per questo: e s'io mi ritiro, forse ne pagherà dei peggiori. Io impicco, dice finalmente taluno, perché son boja: e inutile sarebbe il ricusarmi, da che non mi mancherebbe un successore.

Oh da qual gentame accettate voi le vostre discolpe!

---

17 Il Proprietario dell'“Indicatore” dava loro 300 scudi all'anno, oltre parecchi dei migliori Giornali. Rifiutatosi poscia al pagamento di questi, i Martini gli chiedevano 50 scudi di soprappiù. Alla qual dimanda, que s'era deliberato d'invitare alla compilazione del Giornale, persona più discreta, tostoché fosse finito il privilegio. Ma i volponi il prevenivano, dimandando al Ministero nuovi sussidj, e supplicandolo di volere prolungar loro il privilegio, fino al 1860. Così piluccavano e Stampatore e Ministro. Giammai accattoni più importuni ingombrarono gli usci delle case! Queste cose possono essere facilmente contraddette; ma io le so da persona degna di fede.

18 Il prezzo della servilità dei Martini non è meno incerto del valore dei *trenta denari* di Giuda. Altri vuole, che i Martini ricevessero dal Governo la somma equivalente di 400 associazioni: altri, Ln. tremila. Ma io ci credo poco. Piuttosto inclino a credere a persona autorevole, la quale mi disse, che essi ricevessero delle somme *senza titolo*. Del resto, siccome ho avvertito, questi sono misterii. E se i Martini ci proveranno che poco o nulla lucrasero, noi capiremo meglio, che essi sono facili a barattar la coscienza più di quel che si crede.

## LA CONVALESCENZA

È storia antica. Taluno viene al mondo fra mille acciacchi; e collo stare sempre all'erta contro la morte, tira in lungo, ed invecchia: tal altro si fida nella sua buona complessione; e quando meno sel pensa, il coglie un male, e il caccia giù nel sepolcro. Come degli uomini, così avvien dei giornali. Il "Nazionale", la "Sardegna", il "Popolo", ove sono? Perirono. Che fu dell'"Indipendenza"? Dal corpo d'una donna splendida e capricciosa, trasmigrò in un nano, sì da lei differente. Tal fu la fine dei giornali non venduti al Governo. Se nocquero ad essi certe esorbitanze, dalle quali era quasi impossibile che si guardassero i loro fervidi Compilatori, ad essi nocque non meno il loro zelo: avvegnaché qui gli scrittori hanno dinanzi a sé un intoppo, che per lo meno equivale a tutti gl'intoppi che lor si presentano in altri paesi: ed è quello di dovere urtare coll'interesse di nove decimi dei lettori, ogni volta che vogliono drizzare al meglio le nostre cose. Né più mi spiego: ma avverto gli *Antifusionisti* di buona fede, che ben ponderino questo fatto, e poi mi dicano, se con tanti elementi di male che noi ci abbiamo, possiamo ragionevolmente sperare alcun miglioramento radicale, se prima non siamo *fusi e rifusi*, e quasi disnaturati...

Per queste ed altre cause adunque, tutti i nostri Giornali indipendenti perirono: e l'"Indicatore", coi suoi cristeri, coi suoi suffumigi, sguizzò di sotto alla morte, e vive. Né è improbabile, che viva, quanto i Martini e i Martineschi: da che, tra i fati che pajono perseguire eternamente i Popoli, vi è anche questo, che i giornali che servirono da ministri di tirannide, sovivono, per l'ordinario, a tutte le rivoluzioni: salvandoli sotto il Dispotismo la loro flessibilità; sotto i Governi liberi la protezione, che questi indistintamente garantiscono alla libertà della parola. Nei primi mesi però del 1848, la salute dell'"Indicatore" era così disperata, che il proprietario d'esso toglieva a pubblicare il "Nazionale". Gli associati che erano rimasti fedeli ad Anton-Michele o per abitudine, o perché l'"Indicatore" era in quel tempo il men costoso dei nostri giornali, erano più che insufficienti a porlo in grado di continuare le sue pubblicazioni, senza suo grave discapito. Ma a lui restavano sempre le associazioni di tanti Monti e di tanti Comuni. Con quella specie di dote costituitagli dal Dispotismo, e che la libertà gli diminuì non gli tolse, ei poté guadagnar tempo. Molto il giovò, siccome ho accennato, il prezzo fissato al suo giornale, che era di f. 7,75; quando, per esempio, il "Nazionale" (che fu perciò il primo a sparire) ebbe la temerità di fissare f. 15. Ma non meno forse il giovò la sua calcolata indifferenza. Nel mentre infatti gli altri Giornalisti prendevano viva parte a tutti gli eventi del giorno, e biasimavano, lodavano, gareggiavano fra loro, si dilaniavano, a vicenda si screditavano, e si procacciavano tuttodi degli avversarj, Anton-Michele se ne rimaneva freddo spettatore di quanto gli passava sotto gli occhi. Di rado lodava, onde non compromettersi coi nemici del lodato: anzi non s'ardiva neppur proporre il nome d'alcun candidato alle elezioni<sup>19</sup>; sì perché gli rimanesse sempre libero il campo di censurare gli Elettori; sì perché colle sue vaghe proposte, potesse solleticare l'amor proprio di quanti se le volessero attribuire. Più di rado poi biasimava. Egli non si riscuoteva dalla sua affettata impassibilità, che allorquando sentiasi scottar la pelle: e se tal'altra volta esciva in campo contro qualcuno, ciò si era per ire dietro la turba, o per inveire contro persone, che o ne ignoravano fin l'esistenza, od erano estranee agli alti uffizj del Governo. Così egli poté spacciarsi per *moderato* presso coloro, che confondono l'indifferenza colla moderazione, lo zelo coll'animosità.

Verso gli ultimi del 1848, vedendo che gli altri Giornali o erano caduti, o stavano per cadere, Michel-Antonio ingrandì il suo "Indicatore", e ne elevò il prezzo a 15 franchi, per chi s'associasse ad anno; ed a 20 franchi, per chi s'associasse a trimestri. Eccessivo si era questo prezzo, e tale, che supera quel che

<sup>19</sup> Onore al vero! Propose alcuni candidati a Sindaci comunali. Fu un mezzo di pescar associati?...

costano certi giornali quotidiani del Continente<sup>20</sup>: onde moltissimi presagivano già vicina la caduta dell'“Indicatore”: ma Michel-Antonio la sa lunga, quanto chicchessia. Egli avea veduto, che il nerbo dei suoi associati erano i Monti ed i Comuni; avea riflettuto, che l'uomo facilmente largheggia dell'altrui; e che perciò i Sindaci, e gli Amministratori dei Monti baderebbero più ad avere un giornale senza spender del proprio, che a ciò che ei si fosse per costare ai loro Amministrati. Scrisse egli per tanto ai Sindaci ed ai Segretari comunali: a chi non gli dava retta riscrisse, avvertendo, non bisognare i Consigli di superiore autorizzazione per associarsi al suo Giornale; s'associassero pure; essere ciò in loro balia.

Strano e vergognoso a dirsi, poichè disvela lo stato d'imbecillità in cui è l'opinione pubblica in Sardegna, ma pure ha da dirsi! Questo Giornale i cui Compilatori erano pervenuti coi loro raggiri ad ottenere dal Governo il monopolio della stampa periodica<sup>21</sup>, malgrado i dritti d'un intiero Popolo; a far gravitare sui fondi comunali il peso della loro servilità; che coi perpetui loro cangiamenti dimostrano di non essere diretti da alcun principio di scienza o di moralità; che s'appalesano ad ogni tratto il zimbello della loro ignoranza e della loro grettezza personale, e che finalmente hanno adottato il sistema di denigrare i più indipendenti Deputati della Nazione... questo Giornale sopravvive a tutti gli altri nostri giornali: sopravvive, ed è alimentato coi denari del Popolo, e del Popolo dei nostri Villaggi! Io prego coloro che possono in qualche modo influire nelle deliberazioni dei nostri Consigli comunali, e che possono emendarne le sconsideratezze, a por mente a questo deplorable disordine: affinché se v'ha dei Sindaci o dei Consiglieri, che abbiano il gusto così depravato da far loro gola i beveroni dell'“Indicatore”, satisfacciano al loro appetito, a spese proprie e non del comune. Si lamenta che il dazio postale sia pagato anche dagli illetterati: pure non è raro, che molti di costoro profittino della posta, per mandar lettere ai loro figli, ai loro patrocinatori, o a qualche altro loro corrispondente. Ma l'“Indicatore” chi lo legge? Spesso il solo Segretario od il solo Sindaco, o quegli che seco loro hanno dimestichezza: di rado tutti i letterati: giammai quegli che sono affatto ignari di lettere. Quindici, venti, trenta, quaranta franchi sono piccole somme, il so: ma quante opere comunali non rimangono o inesequite, o incomplete, o in stato di decadenza, per non spendersi delle somme equivalenti a quelle; o per non aggravarsi d'un debito che porti un interesse di pochi scudi all'anno? Ei basta il dare uno sguardo ai nostri abbeveratoj, alle nostre fontane, ai nostri ponti, e ad altri oggetti d'uso pubblico. In quanto a me, credo che ho fatto quanto ho potuto per illuminare anche i meno veggenti. Altro non mi resta, che pubblicare la lista dei Sindaci, che a spese del Comune, si fanno i Mecenati di questo tristo Giornale: il che farò, se Dio mi dà vita, entro il Gennajo del 1850: perché è buono, che il Popolo sappia di che letture si dilettono certi suoi uffiziali e qual sia il loro disinteresse.

Come però vi sieno dei Monti, associati all'“Indicatore”, è una cosa che tuttora non so. Qualche Monte non s'era associato, e per più mesi non ricevè i fogli di quel Giornale: quando d'un tratto gli furono spediti non solo i fogli della settimana, ma tutti quegli dei mesi trascorsi. Come va la faccenda?... Fu essa una gherminella d'Anton-Michele; o se la intese egli con persona, che è in grado di sbilanciare i bilanci dei Monti? Non lo so. Quel che ora so si è, che vi ha degli Amministratori dei Monti, che si deliziano dei fetidi profumi dell'“Indicatore”, che ve n'ha degli altri, che trovano un gran piacere nel leggere un giornale a spese altrui; che in parecchi Monti si perde non poco grano o per le goccioline, o per la mala condizione del pavimento, o per altri inconvenienti, cui si potrebbe riparare con lievissime spese; che l'“Indicatore”, principalmente da due anni in qua, è tanto alieno dalle cose agricole, quanto i Martini dall'indipendenza d'animo; e che infine da certi Censori o Depositari l'“Indicatore” si seppellisce sempre nel cassone, così in fasce, come si riceve. Quel che mi sarà dato di sapere in appresso, per certo noj tacerò: poichè son determinato a smascherare tutti i maneggi, che si fanno e si faranno per sostenere quest'organo del Codinismo.

20 Così la “Gazzetta del Popolo”, foglio torinese, che esce ogni giorno, non costa che un franco al mese in Torino, e un franco e venti nelle provincie.

21 Non era veramente vietato il pubblicare in Sardegna giornali non politici: ma dovendone esser bandita la parte più interessante, nel mentre che si concedeva all'“Indicatore” d'esser enciclopedico, era quasi impossibile, che ci allignassero altri giornali.

## L'ANTIDOTO

Il mezzo più atto ad abbattere un cattivo giornale, od almeno a divezzarne gli uomini di buona volontà, è, per mio avviso, il pubblicarne un migliore. Il qual mezzo, se è sempre opportuno, si presenta come necessario, quando non v'han giornali, che competano con quello, che merita esser pigliato siffattamente di mira.

Prima ancora che io m'adoperassi cotanto per isvelare le magagne dell'“Indicatore” e dei suoi Compilatori, molti erano già stomacati del suo fare servile e cangiante: tuttavia il leggono, siccome io il leggo, per non esserci altro giornale, che ci tratti con qualche diffusione, delle cose specialmente nostrali.

A questo difetto si è determinata di riparare una società di persone da voi pregiatissime pei loro lumi, e per le loro virtù cittadine, che meco concorreranno alla compilazione d'un nuovo Giornale, intitolato “Gazzetta Popolare”.

Il poco che ho scritto vi può dare una qualche idea delle mie opinioni politiche: ma voi v'ingannereste a partito, se voleste desumerne un giudizio compiuto. Ei sarebbe giudicare della condotta abituale d'un uomo, da ciò che esso fa e dice, all'atto di combattere i suoi nemici. Or la polemica è una specie di combattimento: e nei combattimenti è quasi impossibile, che, ad onta delle migliori intenzioni, non si dia in eccessi. Uopo è adunque che io vi dichiaro candidamente il mio modo di vedere, almeno circa certi punti.

Io lascio agli adulatori dei governi esistenti, il sostenere, che la nostra Costituzione sia senza difetti. Alcuni di tai difetti io ve gli ho già accennati; ma per lo più astrettovi dalla necessità della difesa. Così, quando taluno prese ad insinuarvi, che di tutto il male che si fa, e di tutto il bene che non si fa hassi ad incolpare la vostra Rappresentanza, io, membro di lei, era in debito di porvi in chiaro le sue vere prerogative, ond'essa senza suo fatto, non perdesse il vostro favore, che è ciò che costituisce tutta la sua forza.

Quanto però sono lontano dal dissimulare i difetti del nostro Statuto, altrettanto abborro da ogni violenza, tendente a correggerli: la quale, oltre all'essere ingiusta, peggiorerebbe probabilissimamente la nostra condizione: poichè, se non vogliamo illuderci, dobbiamo confessare, che se siamo liberi, è perché il Re ci vuol tali, non perché il Popolo abbia già preso tanto amore alla libertà da essere disposti a tutto, anziché lasciarsela ritogliere. Il nostro Popolo non è più costituzionale, di quel che sia repubblicano il Francese. La generazione che se ne va recita una parte da scena: in quella che viene opera più l'entusiasmo, che la ragione. Io non palpo né Governanti, né Popoli.

Persuasos che la miglior guarentigia della libertà sia l'opinione pubblica, e che questa non possa essere illuminata, forte e perseverante, finché le dottrine liberali non sieno elevate al grado di scienza, io credo che gli sforzi dei veri amici del Popolo debbano tendere a creare od a perfezionare questa scienza. Tale è il progresso che io desidero.

Chi ama i Governi liberi per principi, non può essere devoto ad alcuna fisica o morale persona se non in quanto essa si appalesa ministra di libertà: la quale, secondo me, non è che un risultamento della giustizia applicata alla Società. Quindi io non sono inalterabilmente né realista, né ministeriale, né parlamentare: ma sono per colui, che per sé ha il dritto: e così mi avete veduto or difendere la Camera, ed il Ministero, or riprovar l'uno e l'altra. Come sono stato sinora, sarò per lo innanzi. In tal modo io intendo l'indipendenza: in tal modo l'opposizione.

Nel fondare un Giornale indipendente, credo di contribuire alla conservazione del Governo, che la Provvidenza inopinatamente, e forse senza nostro merito, ci volle donare. Un Governo costituzionale ha tanti elementi di libertà e di conservazione, che non può perire, fuorché per le esorbitanze dei suoi sfegatati partigiani, o per meglio dire dei servi del Potere. Quando costoro son giunti, colle loro persecuzioni, a far ammutire la stampa libera; a far bandire dalla Rappresentanza Nazionale, colle loro calunnie, i più indipendenti fra i suoi membri;

a rendere della Costituzione una lettera morta; a prosciogliere il Ministero da ogni opposizione legale; a porlo eziandio in grado di disdegnare le apparenze di libertà; allora il Governo è alla vigilia della sua caduta. Il Popolo s'accorge d'essere stato ingannato; nei dibattimenti parlamentari non vede che una commedia per trattenerlo: egli interviene, colle sue migliaia di braccia, colle sue migliaia di voci, e distrugge in un attimo, il lavoro da rondini dei suoi furbi avversarij. Così avvenne due volte in Francia, così sarebbe avvenuto in Portogallo, ed altrove, se i traditori della nazione non fossero stati soccorsi da armi straniere. Ecco a che mena il difetto d'opposizione legale. Or, che pretendevano quegli, che si battezzano da *Moderati* o *Conservatori*, e che presto o tardi faranno sparire la Monarchia da tutta quanta Europa, che pretendevano essi, quando, non contenti di farvi eleggere a Deputati, dei veri o supposti Ministeriali, brogliavano tanto in tutti i Collegi, perché fossero eletti i Ministri? Dov'è quel equilibrio, da loro decantato, se quegli che devono fare le parti del Popolo, hanno da fare anche quelle del Re?...

Che però sieno per parervi queste mie deliberazioni, io mi guarderò bene dallo spacciarvele per norma della condotta, che i miei Colleghi avranno a tenere nella compilazione del nuovo Giornale. Ciascuno non risponderà davanti a voi, che delle sue opinioni. I vostri speciali bisogni, chi può conoscerli meglio di noi, che dimoriamo fra voi, che partecipiamo a tutte le vostre tribolazioni? Noi ce ne occuperemo zelantemente, non solo per amore della giustizia, ma pel vantaggio, che ce ne ridonda.

Chiunque fra i nostri Associati voglia denunziare un disordine, il rappresenti, nel debito modo alla direzione, ed essa non lascerà di darne conto nel suo Giornale. Che se occorresse di doversi dirizzare qualche giusta petizione alle Camere, noi ci incarichiamo di farla presentare dai nostri amici al Parlamento.

Oltre la Cronaca contemporanea, noi daremo un'Appendice, in cui col trattare delle materie le più svariate, ci studieremo di dar ascolto ai diversi gusti dei nostri Associati.

Volendo che la "Gazzetta Popolare" corrisponda pienamente al suo titolo, non solo v'indicheremo i prezzi dei cereali, delle paste e delle altre derrate, che dalle Città sogliono estrarsi pei villaggi, ma faremo, che essa serva altresì da Calendario, notando alla fine d'ogni mese tutto ciò, che sotto tal rispetto, riguarda il mese seguente.

Infine pubblicheremo nella nostra "Gazzetta" tutti quegli atti più rilevanti del Governo, o in esteso, od almeno compendiat; come anche le nuove nomine degl'impiegati in Sardegna e le loro promozioni.

Il nuovo Giornale verrà alla luce ogni Martedì, in un foglio, a un dipresso, come quello dell'"Indicatore".

Il prezzo d'associazione per la Sardegna sarà di Ln. 7.20 (o reali quindici) all'anno: di 3.84 (reali otto) al semestre: di 1.16 (reali quattro e mezzo) al trimestre: di 1.44 (reali tre) al bimestre. Per gli Stati Sardi del Continente, e per gli altri Stati Italiani, e per l'estero franco di posta fino ai confini, sarà di Ln. 10 all'anno; di Ln. 5.50 al semestre.


Il prezzo delle *Inserzioni*, così dette a *pagamento*, è fissato come segue: Da una a 10 linee, a 10 cent. la linea: da 10 a 20, a 9: da 20 a 30, ad 8: da 30 a 40, a 7: da 40 a 50, a 6: da 50 in su, a cinque centesimi. Sicché un'Inserzione di 100 linee, che nell'"Indicatore" dee costare Ln. 20, nella "Gazzetta" non costerà che Ln. 7.70.

Le Associazioni si ricevono pagandone il prezzo all'atto dell'associazione, in Cagliari dal Sig. G. Devoto, e dal Segretario dell'Ufficio della Diligenza; in Sassari, dal Sig. Camillo Bellieni; in Oristano dal chincagliere Giuseppe Solinas; in Nuoro del Sig. Gio. Prina; in Tempio dal Sig. Martino Tamponi; in Ozieri dal Sig. Not. Vincenzo Ledda direttore di posta; in Bono dal Sig. Not. Nicolò Ena; in Tiesi dal Sig. Not. Raffaele Porqueddu; ed in questi, come negli altri luoghi anche dagli uffizi di posta. I danari si rimettono franchi per la posta, accompagnati da lettera, e scrivendo sopra rinvolto il nome di chi li spedisce, diretti in Cagliari al Segretario dell'Ufficio della Diligenza. Ogni altra rimessa riguardante la Direzione del Giornale, si farà alla stessa Direzione, franca di posta.

Nei precedenti Specifici sono occorsi alcuni errori di stampa, come *fortune*, per *fortune*; *squizagliare*, per *squinzagliare*; *pontini*, per *puntini*; *chi*, per *che*; *costituisce*, per *costituise*; *impartisce*, per *impartisse*; *dimandatane*, per *dimandatane*; ed altri, che ogni cortese lettore mi condonerà, massime per la considerazione, che io non vivo a Cagliari.

GIOVANNI BATTISTA TUVERI

NUOVO PROCLAMA  
DEL SIG. ALBERTO DELLA MARMORA



NUOVO PROCLAMA DEL SIG. ALBERTO DELLA MARMORA<sup>1</sup>

Non ancora rimessi dallo scandalo eccitato nell'animo nostro dal linguaggio tenuto colle truppe dai Sig.ri Alessandro ed Alfonso Della Marmora, l'uno Ministro di guerra e marina, l'altro Generale della divisione militare di Genova, ci facciamo un dovere di sottoporre alle considerazioni del Governo e del Popolo il proclama non meno scandaloso, che il Sig. Alberto Della Marmora si permetteva d'indirizzare *a tutti i militari di presidio nell'isola di Sardegna*. Il proclama è questo:

*Soldati!*

Quantunque non possa io avere il menomo dubbio sui sensi d'onore e di fedeltà di tutta la truppa a me affidata in questa importante parte dei Regii Stati, e quantunque abbia invece la certezza che ognuno di voi è animato dal più inalterabile senso di devozione al prode nostro Sovrano ed alle libere istituzioni che sa egli mantenere con tanta lealtà, avendo motivo di temere che alcuni pochi incauti possano per avventura lasciarsi illudere da chi ha il miele sulle labbra, ed il fiele nel cuore, per perderli irrevocabilmente, facendoli traviare dal sentiero del dovere e dell'onore, mi credo in debito di volgervi alcune brevi parole.

Sono informato che alcuni sciagurati, respinti da ogni luogo, e giunti in Sardegna in cerca forse della proverbiale ospitalità di questo suolo, non hanno rossore di rendersi colpevoli d'infami insinuazioni, e di invettive contro il Re, ed il suo Governo, e che non contenti di corrispondere in questo modo all'accoglienza avuta tentano d'infondere nell'animo dei militari idee di tradimento sui fatti delle due ultime campagne, cercando così di seminare odio, e specialmente di muovere quella indisciplina che è ora l'unica speranza degli agenti del disordine.

Soldati, credete ad un vostro superiore passato per tutti i gradi della milizia ed invecchiato nel servizio, questi tradimenti che sono delle nefande menzogne, sono impossibili tra gente d'onore: Napoleone, quel grand'uomo di Guerra, soleva dire che le voci di tradimenti non possono uscire che dalla bocca dei vili e dei codardi; diffatti chi li pronunciò, e chi li ripete fra di noi? non sono forse quei medesimi che c'imposero un Ramorino, e quelli che declamavano sulle piazze e nei caffè allorché, guidati dai nostri principi, versavate il vostro sangue per l'Italia, e pativate tanti disagi?

Un bugiardo ed impudente articolo, stampato non ha guari in un giornale degno di lui, diretto contro l'armata ed i principi, destò l'indegnazione di tutti i nostri commilitoni del Continente; quel colpo che andò fallito ai tristi, tentano ora alcuni di vibrarlo in Sardegna ove sperano trovare dei creduli e degli incauti; ma qui pure siamo tutti soldati d'onore, ed ogni sforzo dei perversi ad altro non gioverà che a stringerci tutti vieppiù in una sola famiglia, ed a raffermarci nei nostri doveri e nei nostri giuramenti.

Soldati, io rispondo di voi al Re ed al Governo, e non temo di ingannarmi né di essere ingannato. Viva il Re, viva lo Statuto, viva l'Armata!!!

Cagliari 19 aprile 1850.

IL LUOGOTENENTE GEN. SENATORE DEL REGNO  
COMAND. GEN. MILITARE DELL'ISOLA  
ALBERTO DELLA MARMORA

<sup>1</sup> \* Da «La Gazzetta Popolare» n. 5 del 30 aprile 1850.


GIOVANNI BATTISTA TUVERI

DEL DIRITTO DELL'UOMO  
ALLA DISTRUZIONE DEI CATTIVI GOVERNI

Trattato teologico – filosofico

Remota justitia, quid sunt Regna,  
nisi magna latrocinia?...

S. Augustinus, De C. D., IV, 4.



L'A. intende godere de' privilegi accordati dalle leggi sulla proprietà letteraria, avendo adempito a quanto esse prescrivono. 

## AI LETTORI

Distruocere un cattivo governo, è porre una condizione, senza la quale, non può crearsene un buono; ma non è crearlo. Tuttavia, quando si vuol distruocere nell'opinione, non potendo ciò conseguirsi senza svelarne i difetti, senza riscontrarlo coll'ideale della perfezione politica, uopo è, che si abbozzi, per dir così, nelle menti, il riordinamento dello Stato. Distruocere, ed a mano a mano riedificare, od almeno disporre i materiali, per chi imprenderà a rialzar l'edifizio; ecco lo scopo, ch'io mi propongo in quest'opera.

Nello stabilire i diritti dei governanti e dei governati, io non ismarrirò me e voi in peregrine investigazioni: io fonderò i miei ragionamenti su quelle verità volgari, che sono come il patrimonio scientifico dell'umana famiglia; procurerò di ridonarle alla primitiva loro purezza; le svolgerò; le applicherò alle relazioni sociali.

Dove parrammi, ch'io possa richiamarmi con effetto alla vostra coscienza, a quella voce cui Dio ha commesso appo i nostri cuori l'enunciazione della sua Legge, io non ragionerò davvantaggio. Io non iscrivo per quelli, che tronfi di sé, partecipanti, in qualche modo, alle spoglie dei loro fratelli, non leggono, non odono, non pensano, se non per trovare di che rafforzarsi nei loro pregiudizj, di che aonestare le loro usurpazioni: scrivo per quegli, che quantunque imbevuti d'una falsa scienza, la sopportano come un giogo, sentono desio di dottrine più conformi alle loro benefiche inclinazioni: scrivo per gli uomini di buona volontà. Essi soli possono credere alla parola di verità; nei loro cuori soltanto, può la medesima fruttificare: avvegnaché la fede è necessaria nelle cose naturali, non meno che nelle soprannaturali: e chi pretende ragione d'ogni ragione, in filosofia, diviene scettico; in religione, incredulo. Io vi parlerò, per ogni dove, di verità e di giustizia; le porrò a base delle mie dottrine: ma io non ve le definirò. Tristo a colui, che per discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, vuol pria sapere che cosa sieno la verità e la giustizia! Egli è dannato a consumar brancolando la sua vita morale, in mezzo ai torrenti di luce, che piove sopra il suo capo il Sole delle intelligenze: egli è un cieco nato, che chiede nozione dei colori!

Quando non varrò a stabilire la verità, procurerò almeno di rinvocare in dubbio l'errore. Il dubbio porterò all'esame, l'esame alla cognizione del vero, se pure tutta la scienza, cui si può arrivare circa certe cose, non è il sapere che si può dubitare.

Nell'impugnare le pretensioni dei cattivi governi, prenderò specialmente di mira la Monarchia. Scrivendo contro essa, non credo di dar pruova di malevolenza verso l'attual reggimento della mia patria. Amo i governi popolari, non odio i costituzionali; che anzi li reputo un opportunissimo tirocinio pei popoli, che si rilevano da un lungo servaggio. Un regno, in cui v'ha dei poteri politici, indipendenti dalla volontà del principe, non è una monarchia, ma una poliarchia. Tal si è il nostro regno dopo lo Statuto acconsentito da Carlo Alberto; tal si è ogni regno veramente costituzionale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Questa differenza tra i governi monarchici e i costituzionali fu notata da molti altri prima di me. Io mi limiterò all'autorità di due scrittori, l'uno assolutista, l'altro repubblicano. «Par un Etat monarchique, scrive Monsignor D'Anncy, on entend celui où un seul exerce l'Autorité. Le idées de la constitution anglaise ont échauffé toutes les têtes; le titre de Roi qu'on a conservé au Prince a été suffisant pour persuader, que dans une monarchie il devait exister une constitution indépendante; on trouve en effet en Angleterre une constitution indépendante; on y trouve un Roi, et il n'en a pas fallu davantage pour prétendre que l'un et l'autre pouvaient exister ensemble; mais il faut renoncer à cette erreur; dans cette île, l'Autorité souveraine est exercée par le Roi et le Parlement réunis: c'est cette réunion qui présente le véritable Souverain; et par conséquent l'Angleterre n'est pas une monarchie; où si, d'après la facilité qu'a le Roi de rendre le Parlement ministre de ses volontés, on veut envisager comme un Monarque, alor il ne faut plus penser à la constitution anglaise...», *Essai sur la nature de l'Autorité souveraine par un docteur de Sorbonne Evêque d'Anncy*. Ch. IV, p. 120. Chambéry, 1831. Nella stessa sentenza conviene Destutt De Tracy:

Perché però il nostro governo è diventato poliarchico, non è da inferirsi, che sia ormai inutile l'occuparci della Monarchia. Essa ha perduto fra noi la sua esistenza politica, ma vive nelle viziate abitudini del Popolo: vive nei suoi inveterati pregiudizi contro i governi liberi: vive nelle ree speranze delle Caste da lei favorite, che con lei soggiacquero, che con lei si lusingano di risorgere, che rifatte audaci dalla nostre venture, frastornano a tutta possa lo sviluppo delle nuove istituzioni, ne rendono inefficace l'azione, ne macchinano la distruzione: vive in fine in tutti coloro, che hanno interesse ad attraversare il progresso della morale politica, come quella, che ingenerando la coscienza del dritto minaccia le prerogative che non hanno per base che l'iniquità e la menzogna. Intanto fra il passato e queste multitudini disgustate del presente, senza fede nell'avvenire che s'interpone egli mai? Non forza d'opinione non d'armi.

Profittiamo adunque di questi momenti di luce, per divezzare il Popolo dal passato, per avviarlo nel sentiero di libertà: disponiamolo a superare i disagi, le lusinghe, i terrori ch'ei fia per incontrarvi: additiamogli la meta del suo viaggio, la sede del suo riposo; eccitiamogliene il desiderio. E se fia per annottar nuovamente sopra di lui, che almento non si compiaccia delle tenebre; che agogni lo spuntare del nuovo giorno; che il primo albore il trovi pronto a rimettersi in via!

Chi abborre dalla polemica, gitti pur via questo libro: ei non si averrebbe che in perpetui conflitti trame e i miei avversarj politici.

Io non li disdegno, non gli sfuggo; ne vo in traccia, gli affronto, con tutta la fiducia che può ispirarmi la bontà della mia causa. Col colorare le proprie opinioni, col dissimulare le altrui, coll'altalenare fra i partiti, si può trovare, per avventura, maggiore accettazione, ma non si può egualmente conferire al trionfo del vero. Bandire le proprie dottrine, è procedere alla conquista d'un paese, senza darsi pensiero del nemico che si muove dietro alle spalle. La verità non par mai sì bella, come quando si pone rincontro all'errore. Mercé la polemica, il Popolo, combattendo, per così esprimersi, in compagnia dei suoi campioni, si avvezza a combattere da per sé; e al riconoscere or la doppiezza, or la debolezza dei suoi più famosi avversarj, si fortifica vie meglio in quella fede, che eleva l'uomo del volgo alla sublimità del martirio, e il serba imperturbato fra le perplessità e le prevaricazioni della scienza.

L'Evangelio non è invero un libro politico: e chi il vuole spacciare per tale, forza è, che il travisi e il profani; perché diverso è il fine della religione e della politica, diversi ne sono i mezzi. Ma se la libertà non può emergere che dal mutuo adempimento dei nostri doveri, se quindi il miglior libro di morale, è altresì il miglior libro di libertà, può esistere vera ripugnanza tra la libertà e l'Evangelio? Due opinioni, malgrado ciò, sono invalse circa il Cristianesimo: l'una che ei sia fautore delle ribellioni; l'altra, ch'ei sia complice dell'oppressione dei popoli: quella va dimettendosi insieme colla superstizione inverso il potere regale; questa dura tuttavia; e dura per colpa di coloro, che si sforzano di collegare la causa della religione con quella della tirannide. Siffatto è il servizio che essi prestano alla religione: siffatto è il frutto delle loro profanazioni! Io procurerò di dimostrare la vanità delle dottrine colle quali si vuol sostenere quel mostruoso collegamento: io mi adopererò a dissipare quelle inquietezze, che io stesso provai, che dee provare tutt'uomo sinceramente religioso, sempre che un dubbio di religione sorge a contrariare le più sante ispirazioni del cuore. Me felice se le considerazioni che valsero a me la mia fede politica, che affrettarono nella mia coscienza libertà e religione, sieno per operare altrettanto in qualcuno di voi!

---

«Se non si ha riguardo, che alla sua estensione, il dispotismo è il governo d'un solo; è la concentrazione di tutti i poteri; e tutti gli altri non ne hanno alcuno; esso infine è la monarchia, presa questa parola in tutta la forza della sua significazione... È la vera monarchia pura, vale a dire la illimitata; né v'altra monarchia; poiché chi dice monarchia temperata o limitata, dice una monarchia nella quale un solo non ha tutti i poteri; e dove vi sono altri poteri che il suo, che è a quanto dire, una monarchia, che non è ancora una monarchia», *Commentario allo Spirito delle leggi*, p. 32, Napoli, 1828.

## CAPO I

## DELL'ORIGINE E DEL FINE DELLA SOCIETÀ CIVILE

1. Le prime e più semplici società sono le Coniugali o Familiari. La natura le crea e le conserva, colla tendenza dei sessi, e colla varietà delle attitudini e dei bisogni.

2. Ma e il convitto di quelle primitive società è un fatto del pari naturale, inerente al progressivo moltiplicarsi della specie, in un suolo né illimitato, né dappertutto produttivo e salubre. Queste famiglie viventi insieme, ma non ancora organizzate in modo, da formare una persona morale, si trovano in uno stato che può dirsi eziandio naturale, perché dovuto alla sola Natura.

3. Chi rassomigliasse i membri di queste società, che io chiamerei *naturali* o *locali*, alle parti scomposte d'un oriuolo, non avrebbe un'idea bastantemente esatta dello stato loro. Le parti d'un oriuolo, prima che l'artefice le componga secondo l'ordine richiesto dall'uso cui sono destinate, non valgono a misurare un tratto benché minimo di tempo. Non così può dirsi d'animali intelligenti, comunque considerati. Io gli rassomiglierei piuttosto ai singoli granelli d'una certa quantità di polvere da fuoco, i quali sono atti a produrre gli stessi fenomeni, che più efficacemente producono uniti.

4. Alcuni scrittori, intenti ad esaltare i vantaggi delle società civili, ci dipinsero gli uomini che le precederono, stupidi, erranti, seminudi, propagantisi per accoppiamenti fortuiti; quasi altra legge non avessero, che la prevalenza delle forze; non altro ricovero, che gli antri e le macchie; non altro cibo, che i frutti spontanei della natura selvaggia... Io né continuerò a ripetere, né mi fermerò a confutare cotali esagerazioni, in un tempo, in cui s'inculca anche ai poeti, che officio loro si è di rendere amabile il vero, non d'abbellir la menzogna. Giudicando però di qualche utilità l'accennare i fonti di tali esagerazioni, dirò, che altri trasse in errore il troppo compiacere alla propria od all'altrui immaginazione; altri una falsa induzione, basata sui costumi d'un popolo in istato d'anarchia, o su quegli dei selvaggi. Ma si può istituire un buon paragone tra uomini vissuti costantemente liberi, ed uomini sottrattisi ad una forza qualunque? In quanto ai selvaggi, noi che abbiamo spesso da strabiliare agl'infiniti svarioni, in cui inciampano gli Stranieri, fin nel descrivere le nostre contrade, crederemo più fedelmente descritti i costumi di popoli, o conosciuti appena di nome, o solo per pochi individui; e sempre raffrontati all'esagerata eccellenza delle cose nostre? E dato che alcune frazioni del genere umano sieno cadute in cotanta depravazione, è forse esatto il dire, che trovami in uno Stato naturale?

5. Senza andar dietro a queste fole, noi abbiamo tuttodi davanti agli occhi un'immagine dello Stato naturale. Sotto qualunque governo, e sia il più assoluto, un gran numero di doveri e di dritti non sono contemplati dalla Legge o per la loro parvità, o per la difficoltà d'efficacemente ingerirsene. Gli uomini per tanto, rispetto a tai diritti e doveri, sono in uno stato veramente naturale. E bene? V'ha leggi più imponenti delle consuetudini riguardanti la moda, la caccia, il gioco, l'urbanità? Se voi darete a questa osservazione tutto lo sviluppo, di cui è capace, vedrete forse quanto sia esatta, e di quante conseguenze sia ella feconda.

6. Godo nel poter dimostrare conforme alla storia, l'idea che ho dello Stato naturale. Abbiamo nella Genesi alcuni cenni storici, rimontanti ad un'epoca in cui gli uomini non si erano tuttora uniti in società civili. Nondimeno, stabili tra loro vediamo comunemente i coniugi, curata la prole, riconosciuta

la proprietà, professata l'agricoltura, la pastorizia, e fin certe arti o di comodo o di diletto<sup>2</sup>. Che più? Oltre all'esservi dei dritti e dei doveri da tutti riconosciuti, l'osservanza degli uni, il libero esercizio degli altri non erano unicamente garantiti dalla forza o dalla volontà dell'individuo. Che induceva mai Caino a trarre nella solitudine la vittima del suo livore, od a temere in ogni uomo un vindice del consumato fraticidio, se non una forza tutelare e reprimente diversa dall'individuale?<sup>3</sup>

7. E questa forza appunto è come l'embrione del Potere civile. Alla vista d'un innocente od oppresso o pericolante, gli amici, i parenti, gli uomini di cuor generoso imprendono a vendicarlo o a salvarlo. Se la moltitudine, non solo gli seconda in quell'impresa, ma ne concepisce tanta fiducia, da crederli sempre disposti a dirigerla, con pari lealtà, in casi simili; se ella stessa mostrasi costantemente pronta ad agire, secondo i loro consigli, la loro direzione, quell'embrione comincia ad avere i suoi lineamenti, il suo fiato di vita.

8. Le età di questa persona morale, di cui io descrivo i primi momenti d'esistenza, come in ciascuno di noi, succedonsi insensibilmente: ma non parmi che possa dirsi giunta alla sua maturità, se non *quando i poteri dei cittadini, verificati nel modo il men soggetto ad errore, sieno ordinati in guisa, da assicurare coi mezzi i più economici, tutta la possibile libertà all'esercizio dei dritti.*

9. Laonde per Società civile io intendo un aggregato di famiglie, i cui membri, volendo vivere secondo i dettami della giustizia, cooperano efficacemente ad una persona fisica o morale, la quale, mercé una tal cooperazione, vada effettuando questo loro volere.

10. La Persona, che serve d'organo alla volontà dei suoi consoci, ne unifica le azioni, le dirige all'esecuzione di detta volontà, esercita un Potere, il quale, per essere superiore a quello dei singoli, chiamasi sovrano; siccome sovrana chiamasi la Persona che l'esercita.

11. La Sovranità adunque è l'efficace volontà generale avente un comun organo d'azione, diretta all'osservanza della giustizia tra i soci.

12. Chiamo Popolo l'aggregato di questi soci, che hanno, o vogliono avere un tal organo (82).

13. La Società civile da me descritta non è un aggregato qualunque d'uomini, operanti secondo gli arcani consigli d'uno o di pochi. Tali aggregati son vere greggi e, private di parti, tosate, munte, alienate ed anche scannate a seconda dell'interesse dei loro pastori. Elleno potrebbero appena denominarsi *Convitti governati*. Diffatti il nome stesso di *Cittadino*, non appropriato ad una Casta meno angariata, ma elevato al suo vero significato, fu sempre mai esoso alla razza di tai governanti<sup>4</sup>. Quello poi di *Società*, se pure così non voglia appellarsi la comunione del liono colle bestie che gli servono di pasto, è inseparabile dall'idea d'un *accomunamento di mezzi, diretti ad ottenere un vantaggio, da ripartirsi proporzionatamente tra coloro che gli accomunarono.*

14. La Società civile, com'io la comprendo, è una Persona morale, che liberamente può valersi delle facoltà di conoscere, di volere e d'operare. E queste facoltà non possono disgiungersi senza che di vengano o nulle o perniciose. Che è infatti la volontà d'un essere, cui si possono celare o travisare gli oggetti delle sue volizioni o nolizioni da una forza preponderante? E per ispiegarmi più chiaro, può veramente un popolo volere giustizia, libertà, eguaglianza, allorquando vien sequestrato da tutto ciò che gliele potrebbe far conoscere? Supponetemi all'incontro la Società civile dotata delle sue grandi forze esecutrici, ma senza la facoltà di conoscere e di determinarsi liberamente agli oggetti delle sue volizioni o nolizioni: allora, col pretesto di garantirmi dagli attentati di qualche individuo, che io aveva a temere nello stato naturale, e contro i quali io non mancava affatto di rimedio (6), mi legate le mani, e mi date in balia d'un gigante, di forze al certo insuperabili ed inesauribili; ma cieco d'occhio e di mente: il quale non avendo in sé

<sup>2</sup> Gen., IV. 2.

<sup>3</sup> Gen., IV. 8. 14.

<sup>4</sup> «I sudditi, scrive Carlo Ludovico De Haller, non debbono essere chiamati *cittadini*... L'espressione *cittadino* vale solamente nelle repubbliche, ed in queste, solo per quelli, che lo sono effettivamente, ma non già per tutti gli altri abitanti, ecc. Ma non può assolutamente esser sofferto nei principati; perché suppone, che i sudditi uniti insieme formino una sovrana corporazione o comunità, dunque veri cittadini, vale a dire partecipi ed interessati all'esistenza, alle possessioni e diritti del principe, ciò che non è qui il caso», *Ristauraz. della scienza politica*, Vol. 4, p. 341, Fuligno, 1828.

alcun principio direttivo, diverrà ben presto un terribile stromento d'azione di alcuno di quegli, dai cui attentati voi promettevate garantirmi. Né egli precluderassi la via alle avventaggini, ove annojato dalla contrarietà dei suggerimenti, si lasci predominare dalla famiglia o dalla casta che più si distinguono per l'arroganza delle loro pretensioni.

15. Ma queste facultà, tuttoché unite, possono produrre, da sé, un qualche effetto di dritto? Come più volte farò osservare, un uomo non può imporre ad alcuno l'obbligo di conformarsi ai suoi voleri, se non come esecutore d'un dritto, che non trovisi in opposizione coi dritti di colui che si vorrebbe obbligare. Ogni coazione adoperata senza questa condizione è un attentato contro l'atrui libertà. E poiché ciò che è ingiusto in un individuo non lascia d'esser tale pel numero dei suoi complici, una moltitudine qualunque d'uomini, sebbene numerosa e governata, non può giustamente pretendere, che un individuo concorra ad accrescere le sue forze od agisca giusta i suoi voleri, se non è sorretta da un titolo, che produca in essa il dritto a tai pretensioni, in quell'individuo l'obbligo di non resistervi. Non basta. I dritti e i doveri sociali non potendo essere proprj d'uno o di pochi, ma comuni a tutti i membri individualmente o complessivamente considerati, è necessario del pari, che il titolo, onde si ripetono, competa a tutti ed a ciascuno (23).

16. Circa il titolo però, che autorizzi la Società ad esigere la cooperazione dei suoi membri, obblighi ciascuno di questi a secondarla, non una è la sentenza. Quelli che sono presi dalla mania di conquista, o che altro non si propongono che la forza, la magnificenza, l'immutabilità dei Governi, hanno sempre insinuato, che il fine delle Società civili, quello cui esse debbono atteggiare la loro cooperazione, i loro interessi, sia la concentrazione e la conservazione d'ogni potere in una casta o nel capo d'una designata famiglia. Ma io chiedo: l'onnipotenza d'una persona né infallibile, né impeccabile, può ragionevolmente prefiggersi per fine della cooperazione sociale da uomini, che credendosi insufficienti a premunirsi individualmente dall'abuso che un individuo, rispetto all'altro, atteso la sua natura corrotta, può fare delle proprie facultà, cercano nella società un rimedio a tali inconvenienti? La Società può ella astringere un dissidente a rendere onnipotente un suo simile? una persona, in cui l'onnipotenza non è necessariamente collegata coll'impossibilità d'abusarne, può pretendere il monopolio di tutti i poteri fisici e morali della Società? I nostri avversarj sogliono rispondere, che il bene dello Stato esige che i Governanti sieno così potenti. Ed ecco, per la stessa loro risposta, che il fine ultimo delle istituzioni sociali è il bene pubblico: e la cooperazione, la Persona che ne è l'oggetto, il Potere che ne risulta altro non sono che mezzi da impiegarsi subordinatamente a conseguirlo. Sempreché noi attaccheremo il titolo di qualunque potere sociale, essi non potranno difenderlo, se non opponendoci i motivi ed il fine della sua esistenza: e sempreché non ce ne sapranno indicare altro principio, noi esamineremo, se i motivi abbiano un valore di dritto, e se i mezzi corrispondano al fine; anzi se meglio vi corrispondano. Col supporre adunque il bene pubblico, qual fine dell'illimitato potere dei Principi, essi han fatto un perpetuo problema dello stesso potere, da sciogliersi a seconda degli effetti che produce relativamente al fine: essi ne hanno fatto uno stromento della Società civile, soggetto a tutte quelle modificazioni, che esige il conseguimento del fine: essi non possono conservare in perpetuo ai Principi tutta l'integrità del potere, se non con dimostrarla qual mezzo invariabilmente necessario a conseguire il bene pubblico.

17. Se badiamo intanto alla condizione essenziale alla sua esistenza di fatto, il potere arbitrario si palesa ben tosto contrario al fine ed allo spirito delle Società civili. Esso non può infatti sussistere, che mercé la cieca cooperazione dei governati: mentre, supponendo in questi un'altra norma d'agire, oltre la volontà del Principe, gli coopereranno soltanto, quando i suoi comandi non si troveranno in opposizione colla medesima: e il potere di lui non sarà più illimitato, ma ristretto tra i limiti prescritti da detta norma. Un Popolo, che opera senza coscienza di ciò che opera, risveglia l'idea di quel gigante, di cui ho favellato poc'anzi (14). Non una volta m'avverrà d'insistere sui perniciosi effetti d'una cieca cooperazione: qui soggiungerò solamente, che voglie sfrenate, e vittime di tali voglie saran sempre tra gli uomini, comunque governati: ma l'oppressione non potrà estendersi a molti, essa non potrà divenire insuperabile, durevole, se non per la cieca cooperazione di quegli stessi, che ne sono le tristi vittime.

18. V'ha chi pretende, che l'onnipotenza del Principe possa al più al più ispirare qualche timore ai grandi dello stato; e che in ogni caso, sia meglio soggiacere agli arbitrii d'uno, che a quegli dell'universale. Ma si nega il supposto, che il Popolo non possa sottrarsi all'anarchia, se non abbandonandosi in perpetuo all'arbitrio di qualcheduno; si nega che il potere arbitrario non sia per riuscire pregiudiziale, se non a quegli che sogliono esserne i favoriti. Niente in vero impedisce, che un Monarca avveduto rispetti e faccia rispettare tutti quei dritti, il cui esercizio gli è indifferente o giovevole; e che così mantenga un corso ordinario di giustizia interrotto solamente nei casi opposti. Ma ciò non basta: non basta pure quella facilità d'impiccare e di mandare agli ergastoli, per la quale molti vennero in voce di severi esecutori della giustizia: ei bisogna che il Governo mantenga viva la persuasione, che i suoi favori vengono immancabilmente dietro al merito ed al solo merito; e che i suoi disfavori sono conseguenza inevitabile del delitto, e del solo delitto. A seconda però del carattere del Principe, si veggono nelle Monarchie acquistare, alla lor volta, una pericolosa preponderanza lenoni, donne, soldati, parassiti, o tal altra genia, che meglio sappia soddisfare alle sue viziose propensioni, o meglio sappiasi vantaggiare di sua imbecillità. All'alito per tanto di gradate protezioni, s'ingenera in tali Stati l'impunità d'una proporzionata moltitudine di torti: e la spaventevole gerarchia dei piccoli tiranni, che principia coi Ministri e coi favoriti del Monarca, va a finire nei guatteri, e nei più abbierti loro famigli; i quali colla loro abituale arroganza, ben manifestano la criminosa disposizione d'animo in cui li pone il favore dei loro padroni. Il potere arbitrario si presenta vieppiù pericoloso, considerata l'indole caratteristica delle Monarchie, nelle quali, siccome ogni spirito di vita procede dal solo Monarca, così non v'ha quasi suo fallo, che almeno rimotamente non nuove allo Stato.

19. Attese le quali cose, questo Potere, denominato or monarchico, or assoluto, or dispotico, or arbitrario, ed ora anche paterno, può essere un fine lecito, obbligante della cooperazione d'esseri ragionevoli? O non intendono essi piuttosto di presentare associati tale apparato di forze, da rendere ai malevoli temeraria l'aggressione, d'esito ruinoso la pugna?

20. Non convengono d'altronde né anche i liberali nel determinare il fine, al cui ottenimento, i Cittadini debbono cooperare alla Persona sovrana. Bensì le dispute di coloro, che si propongono sinceramente di render felici gli uomini, moralizzandoli, sono per lo più di parole; e provengono dal non aver corredato degli opportuni schiarimenti certe voci essenziali del loro sistema, le quali hanno molti e spesso contrarii significati. Così nel mentre v'ha chi ripone la felicità nel soddisfacimento dei desiderj; altri reputa felici i soli virtuosi, infelici i soli malvagi: donde consegue, che taluno si creda infelice nella condizione da tal altro desiderata. Per lo ché il proporre generalmente la felicità qual fine della Società civile non è senza pericolo: mentre, quantunque i buoni ordini sociali, col procurare il libero esercizio dei dritti, rimuovano gran parte di quelle sofferenze che vengono dal fatto degli uomini, pure molti, per ciò appunto si crederanno infelici, perché frenati nelle loro intemperanze. È doloroso il vedere dei Liberali promettere, mercé una forma di governo da loro prediletta, uno stato avventuroso, il quale, non che esser possibile, attesa la corrotta natura dell'uomo, si dura spesso fatica ad immaginare. Che avviene da ciò? Quegli stessi, che meglio meritavano nell'abolizione della Monarchia, e che dovrebbero essere i naturali ordinatori del nuovo Stato, sono talora il maggiore inciampo allo stabilimento d'un governo razionale, col farsi costanti oppugnatori di tutto ciò che non presenta l'effettività delle loro chimere. Coll'occhio appassionatamente intento al parto di loro immaginazione, trascorrono noncuranti la meta ad essi prefissa da un ordine ineluttabil di cose, e traggono nelle loro fortunate aberrazioni la parte più attiva della nazione; la quale, delusa nelle sue speranze, spossata, impoverita, decimata, orbata dall'ira di parte dei suoi più generosi difensori, piega stupidamente il capo al giogo dello scaltro, che meglio lusingando i partiti, ed attirando a sé la loro cieca cooperazione, sostituisce alle pretensioni dei contendenti le emanazioni delle sue voglie. Questa è la storia astratta di tutte quelle rivoluzioni, nelle quali cotai fantasticatori acquistarono per mala sorte una grande influenza. Con qual entusiasmo, per cagion d'esempio, Monti, Cesarotti, e tanti altri illustri Italiani non secondarono il nuovo ordine di cose, che or ha mezzo secolo, s'introduceva in Italia? Ottimi a scuotere un popolo intorpidito dal pestifero fiato di tanti secoli d'oppressione, a destargli la coscienza delle sue sciagure e della sua dignità, a concitarlo contro i Re, colle

vive e talora esagerate descrizioni dei loro oltraggi, ma colla testa vuota di vero senno politico, ed unicamente occupata dall'aurea età di Saturno, il corrompevano poscia, suscitandogli dei desiderii, o tardi o non mai effettuabili. Illusi allo stesso tempo ed illusori, imitaron ben presto quei vili Ebrei, che al primo disagio incontrato nel sentiero di libertà, lamentarono l'aglio e la cipolla d'Egitto.

21. I primi passi d'un popolo che nasce a libertà, come quelli d'un fanciullo, sono necessariamente labili: ed è officio di buon cittadino il sorreggerlo, il rilevarlo, il renderlo confidente dell'avvenire, ed impedirgli la fatale pendenza che pur troppo ha a dietreggiare verso il passato, all'aspetto dei più lievi mali presenti. L'assunto quindi dei suoi riformatori è forse il più grave che mai possa addossarsi l'umana capacità. Dare lo sviluppo possibile alle forze del popolo, attivarle, ordinarle all'interesse sociale; sanarne l'opinione; divezzarlo dalle viziose abitudini, dalla venerazione verso le livree, i titoli, i privilegi, e tutti quei vani simulacri coi quali i Monarchi sogliono eludere le sue virtuose simpatie; chiamare a sindacato le pretensioni d'interessi di cittadini, potenti d'opinione, di pecunia, di clientele, confortate da leggi, da consuetudini; esaminare i titoli degli emolumenti, delle esenzioni, degli onori, delle distinzioni in somma che godono, e sì pareggiarle che ciò che ritraggono dalla società sia sempre relativo a ciò che vi contribuiscono; ecco alcune delle infinite riforme, che i restauratori d'uno Stato, scampati appena da un governo che gli teneva ignari d'ogni cosa pubblica, debbono porre in esecuzione. E ciò tra un popolo, fiero di sue forze, ombroso, discorde, ed incapace di libertà come di schiavitù: e che nondimeno convien governare, non con oracoli, dei quali prima ed ultima ragione sia la prepotenza d'una geldra di mercenari, ma con forze nate dall'opinione degli stessi governati. Non è per ciò a scandalizzarsi degli abbaggi, nei quali, ad onta delle più pure intenzioni, incorrono spesso i fondatori d'un vero governo razionale: avvegnaché la Monarchia, col dividere il Popolo in Caste, col chiamare le più potenti e più avida a parte delle sue spoglie, coll'abitarlo a considerare quai leggi le voglie di colui al quale non può resistere, genera tal contrarietà d'interessi, corrompe i motivi d'ubbidienza in modo, da rendere o sempre, o lungamente impossibile lo stabilimento d'un buon governo.

22. Stabilito poi che egli sia, guardiamoci dal lusingarci che possa corrispondere perfettamente al suo fine, o che possa mai partorire un'imperturbata felicità. La bontà d'un governo è relativa, non assoluta; e quello si dice perfetto, la cui organizzazione, un tutto considerato, presenta una maggiore probabilità di buoni risultamenti. Del resto, più un governo è buono, più urta le intemperanze dell'amor proprio: e per ciò lungi dall'assicurare una tranquilla felicità, è piuttosto una palestra, dove l'usurpazione, quantunque infelicemente, si prova a quando a quando, a cimentarsi col dritto.

23. Se però è immorale od almeno pericoloso il prefiggere a scopo della cooperazione sociale sia la felicità, sia l'onnipotenza d'un individuo o d'una casta, è un confondere i mezzi col fine quel di prefiggerle il Governo, o la stessa Società. Senza prolungare più oltre la disamina di queste ed altrettali opinioni, pongo per fine della cooperazione sociale la mutua osservanza della giustizia<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> È più che naturale, che, quelli che parteggiano per governi non dominati da questo fine, cerchino d'alienarne i popoli. «Io non pongo la giustizia, scrive un di loro, tra i requisiti dell'Autorità, perché questa ha da essere esercitata da uomini, i quali, anche non volendo, possono commettere delle ingiustizie. Inoltre la giustizia è un dovere dell'Autorità; e lungi dall'appartenere alla sua essenza, la suppone già esistente; giacché si è da essa, che s'aspetta giustizia... Un'Autorità sempre giusta è privilegio del Governo di Dio. I nostri maggiori, semplici e poco ragionatori, ma sensati, non avevano pur immaginato di porre ad un livello l'autorità del governo e la sua giustizia (nota 68): poiché credevano, che l'Autorità è la prima base dell'edifizio sociale, che senz'essa, la società dee perire fra le convulsioni dell'anarchia; che questa è il maggiore dei mali che possano avvenire alla società (nota 65); e che un'Autorità sempre sussistente è il solo mezzo di ripararvi... Sul cadere però del secolo 18, scrittori senza numero hanno messo costantemente in opposizione i doveri del governo colla sua autorità: da per tutto hanno ispirato l'insubordinazione, esaltato le passioni, rotto ad esse ogni freno. L'insurrezione divenuta il più santo dei doveri ha generato i tanti mali dei quali portiamo la pena... I nostri posteri, educati alla scuola delle nostre sventure, si persuaderanno, che una sommissione senza riserva è il più urgente dovere dei sudditi (108, 109); che essi non hanno da attendere la loro prosperità che dalla saviezza del governo; che in luogo, cioè, d'occuparsi di *pretesi diritti*, non penseranno, che a compiere dei doveri...», Mons. d'Anney, *Essai*, p. 13, 9. Perché i governi sono necessari alla conservazione della Società, e non possono guardarsi da *ogni* ingiustizia, non si ha da pretendere che sieno giusti! È lo stesso che dire, che non si ha da richiedere né verità dai testimoni, né giustizia dai giudici, perché questi non possono giudicar sempre giustamente, quegli non possono testificar sempre il vero; e gli uni e gli altri sono necessari all'amministrazione della giustizia! Poiché le ingiustizie provengono or da malizia, or da ignoranza, si vuole, che non vengano assunti al governo che prevaricare, si vuole, che a rintuzzar quegli, cui non vale a contenere il sentimento del dovere, si aggiunga il timor della pena. È ciò aspirare all'impossibile? Questo metodo fraudolento d'esagerare un principio, per poi impugnarlo come assurdo, io il combatterò meglio altrove (96, 97, 98, 99, 100). La

Qualunque altro voglia supporre, parmi che vi si debba riferire o come mezzo, o come effetto. Esso ha tutti i requisiti che io diceva necessari al titolo dei dritti e dei doveri sociali (15): e per ciò, siccome è lecito a chiunque l'intendere al conseguimento di detto fine, così niuna persona fisica o morale può lecitamente opporsi a chi si adopera a conseguirlo. Quegli poi che pretendono, che una siffatta opposizione possa essere giustificata dagli irrepugnabili dritti della libertà, o confondono la libertà colla licenza, o prendono per società civili i convitti che ne affettano il nome. Poiché, essendo la libertà quasi l'adito al godimento di tutti i dritti, e quindi il massimo fra loro, può ella mai trovarsi in opposizione coll'azione della vera società civile; la quale, siccome abbiamo veduto, è appunto il mezzo più economico e più efficace di procurare il libero esercizio dei dritti (8)?

24. Determinare il fine della società civile è determinare il motivo per cui il Popolo dee cooperare ai Governanti: è indicargli la pietra di paragone, per cui sia in grado di discernere un buono da un cattivo governo. Per lo che rileva non poco il dirigere l'opinione pubblica ad una meta, per quanto puossi, men soggetta ad essere traveduta; e per un sentiero, in cui i pericoli di smarrirsi sieno possibilmente minori. Queste considerazioni io avea presenti, quando, per fine della Società civile, e quindi della cooperazione dei governati, preferiva proporre l'osservanza della giustizia, anziché la felicità, la perfezione, o tal altro oggetto, che il volgo o non intende, od intende assai vagamente non parendomi molto difficile, che un popolo imbevuto, a mo' d'esempio, della massima che i governanti abbiano a renderlo assolutamente felice, finisca coll'imputar loro sin le pesti e le carestie<sup>6</sup>. Che se vorrassi premunirlo da tali errori, coll'informarlo alla retta intelligenza delle cose, si verrà a riconoscere, che un governo, che sinceramente intende ad osservare e far osservare la giustizia, che adopera tutti gli espedienti che possono conferire a tal uopo, e che d'altronde non incaglia colla sua inopportuna ingerenza la multiplce attività dei cittadini, debba procurar loro quella felicità, quella perfezione, ecc., cui possono aspirare per mezzo della Società civile. E per certo sarebbe assurdo, che ei contendesse all'assequimento di detto fine, e al vederselo per ogni dove difficoltà, non tanto dalla malizia, quanto dall'ignoranza e dalla miseria dei governati, non desse opera ad educarli, ad affezionarli alla parsimonia ed al lavoro, a migliorarne in somma la condizione materiale e morale.

25. Non è d'altronde che io insista tanto in questo pensiero, perché creda gli uomini unanimi ed infallibili nel determinare ciò che è giusto od ingiusto: credo solo, che il criterio morale sia nei popoli una specie d'istinto, anzi quello cui si possono fidare con minor pericolo: e che quindi sia più facile che essi errino, quando non mirano, che od alla propria felicità, od alla conservazione del governo esistente, che quando subordinano un tutto alla causa della giustizia.

26. Il dovere imposto ai Governi dal patrocinio di questa causa non giustifica invero la loro affannoneria, ossia quel loro ingerirsi, o per capriccio, o per gelosia di potere, o per cause anche più turpi, in ogni faccenda dei governati, ma gli autorizza, anzi gli obbliga all'uso d'espedienti, che presto o tardi, debbono produrre la libertà, e quant'altro mai può essere nei voti di un popolo intelligente e virtuoso.

---

seconda ragione che adduce l'A., indica com'egli non riconosca giustizia, oltre la legale; massima immorale, ma non insolita fra i pretesi partigiani del dritto divino (nota 11). Egli imputa ai moralisti politici non so che opposizione tra i doveri e l'autorità dei governi: ma perché non imputarla piuttosto ai governanti che mancano a quei doveri? Vuole che non ci occupiamo che di doveri: ma se i doveri ed i dritti sono correlativi, come non occuparsi anche di questi?

<sup>6</sup> «Presso (i Borgognoni) scrive Ammiano Marcellino, ciascun Re si chiama col nome comune Hendinos; e per antica usanza viene rimosso dal suo grado, se durante il suo regno o la fortuna della guerra siasi mostrata mal ferma, o il suolo abbia negato un'abbondevol raccolta. Così anche gli Egiziani sogliono recare ai proprii. Re siffatti accidenti», *Sz.*, XXVIII. 5.

## CAPO II

DIGRESSIONE SUL FINE DELLA SOCIETÀ CIVILE  
CONSIDERATO RELATIVAMENTE ALLA QUESTIONE DELL'INDIPENDENZA

27. Può parere a taluno, che tra i mezzi autorizzati dal conseguimento del fine da me proposto, mal si possano comprender quegli, che richiede la difesa esterna della società: e che quindi io badi poco all'indipendenza dei popoli. Su di che dirò, che hassi ben a distinguere tra indipendenza ed indipendenza, e tra dipendenza e dipendenza: perché parmi, che andando bonariamente dietro a certe fanfaluche, si corra pericolo di preferire la condizione, a mo' d'esempio, del suddito russo a quella del cittadino ticinese: mentre è un fatto, che indipendentissimo è l'Impero di Russia, e che all'incontro il Cantone del Ticino dipende da un'assemblea composta quasi interamente di Tedeschi e di Francesi.

28. V'ha adunque una dipendenza sociale, libera, vicendevole: e perché è tale quella che lega la Svizzera Italiana cogli altri Cantoni della Confederazione Elvetica, i Ticinesi, lungi dall'abborrire l'aver comune il governo con popoli di diversa lingua, e dall'aspirare a rendersene indipendenti, fecero quant'era in loro, per diminuire la propria indipendenza, col secondare efficacemente la rivoluzione, che mirava ad estendere i poteri delle autorità federali. E per mio avviso, fecero saviamente: avvegnaché un popolo conscio dei suoi dritti, riguardando il loro libero esercizio pel fine supremo della Società, non deve sacrificare a considerazioni etnografiche, ecc., quella dipendenza che gliel garantisce; salvo che vegga in tal sacrificio un mezzo probabilissimo di conseguire una libertà, se non più perfetta, meglio guarentita od accompagnata da altri vantaggi. Che avverrebbe delle piccole Repubbliche di Ginevra e di Neuchâtel, se illuse dalla vanità di far parte della gran nazione con cui han comune il linguaggio, s'immedesimassero con esso lei? Quel che avviene dei ruscelli da che si uniscono a qualche grosso fiume.

29. V'ha una dipendenza unilaterale, servile: qual si è quella dei così detti possessi, che gli Europei hanno nelle Indie, ed altrove: per cui un popolo vien tenuto come una fattoria, un oggetto di traffico d'un altro popolo, o piuttosto dei suoi dominatori. Ed a comportare in pace cotal dipendenza vi vuol ben altro, che predicare al popolo trafficato o la comunanza dell'idioma fra esso e il dominante, o i vantaggi dell'unione considerata in astratto, il lustro e la forza che da essa deriva alla nazione. Finché gli oppressi conserveranno un qualche sentimento dei loro dritti, l'unico legame che può vincolarli agli oppressori è la forza. Tuttavia si danno dei casi nei quali conviene tollerare anche tal sorta di dipendenza, come quando vi è fondatamente a temere, che nostri tentativi ad altro non possano riuscire che ad aggravare il nostro giogo; sia rendendo più ombrosi e più duri i nostri oppressori, sia soggiacendo ad una dominazione più mite, ma più potente, e quindi più duratura. In questi e simili casi, dobbiamo restringere i nostri pacifici sforzi ad essere in qualche modo pareggiati col popolo favorito: al che gioverà non poco il richiamarci a lui stesso, il solleticarne gl'interessi, l'educare i nostri conservi, il risvegliare in loro la coscienza dei proprj dritti, il comprare inoltre, se occorre, le persone che possono influire nelle nostre sorti; onde da una parte dando al popolo oppresso un'attitudine imponente, dall'altra convertendo, indebolendo i nostri dominatori, possiamo se non renderci indipendenti, diminuire la nostra dipendenza, o porci in grado di profittare d'un favorevole emergente. Quando però fra varj popoli assorbiti sotto lo stesso governo o da conquiste o dall'interesse delle famiglie che ne aveano la proprietà, l'uno vuole inoltrarsi nella via

della civiltà, l'altro par quasi nato alla schiavitù, e pone tutta sua gloria nel secondare i Governanti, onde comprimere ogni slancio di libertà, che resta egli mai, ove non vi sia probabilità di peggiorare, fuorché infrangere l'infausto giogo che a lui ci tiene, o trascinarlo suo malgrado con noi?

30. Oltre questa dipendenza diretta, ve n'ha un'altra, che può dirsi indiretta: ed è quell'ingerenza che un Popolo, o, per meglio dire, i suoi Governanti esercitano nelle cose d'un altro Popolo. Circa quest'ingerenza bisogna eziandio esaminare, se sia favorevole od avversa alla causa della libertà; onde sappiamo, se abbiamo a rispettarla od a combatterla: avvegnaché, se ella conferisce al fine della Società civile, se è così ordinata, che chi ha da esercitarla ne possa difficilmente abusare, non v'ha motivo d'utilità di giustizia per cui il Popolo abbia a sottrarsene. Mi spiego: «La Confederazione, dice la Costituzione federale della Repubblica Elvetica, garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità, la libertà ed i dritti del popolo, non meno che i dritti e le attribuzioni, che egli ha conferito alle autorità». Perché però essa garantisca le Costituzioni cantonali è necessario, che le medesime «nulla contengano di contrario alle disposizioni della Costituzione federale: assicurino l'esercizio dei dritti politici giusta forme repubblicane, rappresentative (cioè) o democratiche; e possano essere rivedute, quando la maggioranza assoluta dei cittadini attivi lo dimanda». Da questa garanzia che ella s'assume risulta, che ove un Cantone insorga, sia per deporre i suoi Governanti, sia per abolire la sua Costituzione, il Governo federale non solo può, ma deve intervenire per quietare l'insurrezione. Viola egli, così intervenendo, la Sovranità cantonale? Niente affatto. Quando la Costituzione federale può essere riveduta ad arbitrio dei Confederati; quando il Popolo di ciascun Cantone può riformare la sua Costituzione, sempre che il vuole; quando è libero d'adoptare tutti i mezzi che valgono a contenere entro loro limiti i suoi Governanti; quando dalle prepotenze di costoro può altresì richiamarsi alla Confederazione, la quale *garantisce la libertà e i dritti del Popolo, non meno che i dritti e le attribuzioni, che egli ha conferito alle autorità*; quando insomma può costituzionalmente conservare e perfezionare le sue istituzioni; l'insurrezione, cessando d'essere un mezzo necessario di conseguire o difendere un diritto, manca di principio che la giustifichi: essa non dee tenersi, che come opera d'una fazione. Il Governo federale non fa che tutelar l'ordine voluto dalla maggioranza; e lungi dal violare col suo intervento la Sovranità del Popolo insorto, la preserva dagli attentati delle fazioni, che si sforzano di mentirne le apparenze e di usurparne le prerogative. La dipendenza degli Stati confederati verso il Governo federale vieppiù s'appalesa per le condizioni da esso richieste nelle Costituzioni cantonali, perché ne sieno guarentite. Ove infatti il Popolo d'un Cantone risolvesse, anche unanimemente, di reggersi, per esempio a monarchia, o di ristabilire la nobiltà ereditaria, le sue risoluzioni rimarrebbero prive d'effetto, come contrarie alla Costituzione federale. Allorquando un Popolo è giunto ad emanciparsi interamente dalle Caste, a conseguire il pieno esercizio dei suoi dritti, a garantire dai suoi trascorsi, non che dagli altrui, la sua libertà, quegli che un tempo gli controvertavano ogni diritto circa la collazione, l'esercizio e la traslazione del potere sovrano, divengono arrabbiati fautori della Sovranità popolare, o per meglio dire, cangiano il modo di combatterla; esagerandone fino all'assurdo le prerogative, facendosi propugnatori delle più dissennate pretensioni della moltitudine, onde atterrati quei limiti che ne arrestavano i travimenti, riescano più facilmente a farla servire ai loro fini. Son dessi, che al vedere la difficoltà in cui si sono costituiti gli Svizzeri, di ripristinare onori o poteri ereditarij o privilegio alcuno di casta, tacciano di lesa sovranità popolari creatori di quegli ordini sapientissimi, e si fanno predicatori di non so che indipendenza. In quanto a me terrei beati i Popoli non che d'Italia, d'Europa, se li vedessi soggiacere ad una dipendenza simile a quella, che gli Stati della Confederazione Elvetica hanno verso le Autorità federali.

31. La dipendenza che è o dev'essere gravosa ai popoli è quella che gli impedisce di perfezionare le loro istituzioni. Or dessa non tanto è effetto della picciolezza di certi Stati a petto d'altri, quanto dell'indole della forma di governo che prevale in Europa, e dell'opposizione più o meno forte, più o meno pronunziata che esso incontra nell'opinione pubblica. Finché i popoli o ignari o noncuranti dei loro dritti, si rassegnano agli ordinamenti castali, come ad una specie di fatalità, la forma di governo pare quasi indifferente alla causa dell'indipendenza. Non appena però un popolo, attraverso le illusioni, in cui artatamente l'avvolgono suoi governanti, giunge a scorgere un'organizzazione di società meno imperfetta di

quella in cui vive, si sviluppa in esso uno spirito che presto o tardi dee costringere il governo a ricorrere, per sostenersi, ad una forza estranea a quella dei governati. Da prima il Popolo, siccome un tempo l'ebreo, oserà appena implorare d'essere alquanto alleggerito (215); indi vorrà cessata ogni oppressione; poi, che il Governo dia garanzia della sua condotta: e quando sarà pervenuto a bandire l'arbitrio dall'esercizio del potere, intenderà a bandirlo altresì dai titoli, e non queterà fino a tanto che non vedrà ridotti i suoi governanti alla condizione di meri ministri della legge. Questo è il naturale, e perciò ordinario andamento di tutti i popoli, che si sentono in dritto d'aspirare ad un migliore avvenire sociale: e tai risultamenti deve necessariamente produrre l'emancipazione degl'intelletti. Per lo che ho sempre opinato, che tra tutti quegli, che in qualche modo avversano la causa della libertà, i meno inconcludenti sieno i così detti *Oscurantisti*: da che essi soli mirano alla radice della pianta cui vogliono far perire, nel mentre gli altri, collo sfrondarla, col diramarla od anche col troncarla, spesso altro non conseguono, che di farla radicare più profondamente. Non è raro il vedere alcuno di tai semplicioni, oggi, plaudito, idolatrato dalle multitudini, dimani trascurato o perseguitato: di che suolsi accagionare il Popolo d'incostante e d'ingrato, quando invece se ne potrebbe spesso trovar la causa in quegli stessi che vennero in uggia ai loro ammiratori. Da che il Popolo contende a una meta, non può che seguire docile e riconoscente chi si fa a guidarlo pel sentiero che vi conduce: ma quando i suoi guidatori s'arrestano a mezza via, e pretendono fornito il cammino, è egli da tacciarsi d'incostanza o d'ingratitude, se prosiegue ad inoltrarsi anche a costo di rinversarli? Tra l'elemento castale, che vuol governare a suo libito, o che riconoscendo ipocritamente un principio direttivo indipendente dal suo arbitrio, ne rinega poscia la direzione, col sottrarsi ad ogni umano sindacato, e l'elemento popolare, che non solo pretende di invigilare l'esercizio del potere, ma di subordinarne la collazione e la durata al fine delle vere società civili, vi può esser triegua; pace sincera non mai: e noi vediamo con che religione sieno state sempre osservate quelle transazioni, che la forza degli avvenimenti impone ai partiti che rappresentano quei due elementi, e dalle quali emergono così detti governi misti. Stante l'incompatibilità che esiste fra le pretensioni dei suddetti partiti, e la necessità in cui è ciascun di loro di annichilar l'altro, per conservarsi, non possono essi non intendere continuamente ad acquistare una forza che gli ponga in istato di difendersi o di soperchiare: la qual forza non può essere che fisica o morale; o di popolo o di fazione. Or non potendo esercitare un vero dominio sulle coscienze se non la verità; e quel che sovra esse si usurpa l'errore, dovendo cessare a mano a mano che le menti s'aprono alla luce del vero, ne viene che tutti quei governi, che non sono perfettamente razionali, e che non rappresentano il puro interesse del Popolo, ma che invece sono più o meno fondati sull'errore, sulla corruzione e sulle necessità e le convenienze che ne conseguono, di grado in grado, che il pubblico diviene più costumato e più intelligente, debbano perdere quella specie di forza morale, che erano giunti ad arrogarsi. Uopo è adunque che si conservino colla schietta forza fisica: la quale, perché appunto non è partorita dall'opinione pubblica, che è la sola, che, anche nei suoi travia-menti, può somministrare ai governanti una forza da popolo, dev'essere necessariamente forza da fazione. Di qui la necessità delle truppe stanziali, e del loro progressivo moltiplicarsi: di qui altresì la necessità degli ajuti stranieri, e della dipendenza che ne deriva. Un tempo i Principi non aveano al loro soldo che poche centinaia di guardie. Quando Carlo VII di Francia ritenne ai suoi stipendi un'armata di 25 mila uomini, mise in apprensione gran parte d'Europa. Luigi XI, terribile agli stranieri non meno che ai suoi, non aveva sotto di sé che 40 mila soldati<sup>7</sup>. Prima dell'istituzione della leva forzata, le truppe regolari poteano tenersi come una forza straniera: mentre erano composte o di stranieri, o di nativi, che non riconoscendo di sacro fuorché la volontà di chi gli pagava, aveano effettivamente rinegato la patria. Alla leva volontaria, divenuta insufficiente a somministrare quella moltitudine di soldati di che i Principi aveano d'uopo, sia per reprimere lo spirito pubblico che minaccioso s'elevava di contro a loro, sia per conservare ed ampliare il loro patrimonio, sia infine per sostenere le frequenti guerre in cui gli impegnavano i familiari dissidj o la mania di far rumore, successe la leva forzata. Questa istituzione, che sotto i governi che non sono l'espressione del puro interesse generale, è d'un peso incomportevole, come quella

<sup>7</sup> Comines, *Memoires*, T. 1, p. 367, 684; Voltaire, *Essai sur l'Hist. uniu.*, Ch. 167.

che espone i governati a sacrificarsi ad una causa che spesso detestano, un gran vantaggio ha pure recato all'umanità: ed è, che non ostante la facoltà concessa ai conscritti di farsi sostituire, un gran numero di giovani tratti dalle classi più educate della società s'assoggettò al servizio militare, e così le truppe vennero a partecipare alquanto dello spirito pubblico, e cominciarono a subordinare la loro ubbidienza alla causa del Popolo. Quando nel 1848, quasi tutti i popoli di Europa insorsero contro la Monarchia, le truppe o non si batterono, o si batterono assai debolmente, oppure diedero mano agl'insorgenti contro i comuni oppressori. Io sono all'ultimo periodo dell'esistenza de' governi impopolari; a quello in cui i governanti diffidando anche di coloro che coi blandimenti, col terrore, e con una disciplina corrompitrice s'erano essi studiati d'alienare dal Popolo, e di convertire, dirò così, in altrettanti loro molossi, forza è che o riconoscano la sovranità del Popolo con tutte le sue conseguenze, od aggregino le loro masnade, e si stringano insieme in mutui vincoli di dipendenza, onde serbarsi indipendenti in casa propria. A questo punto sono pervenuti quasi tutti i governi d'Europa: onde è che v'ha principi, ma non popoli indipendenti: e quella specie d'indipendenza di cui par che godano certi popoli la godono come patrimonio dei loro principi. Le repubbliche infatti sono considerate come *res nullius*: e se tutte non subirono ancora la sorte di Venezia, di Genova, di Cracovia, e d'altre, ciò non avviene al certo, per qualche rispetto che s'abbia ai loro dritti. Quale stato può tener fronte agli stranieri più dell'Impero Russo? Guardiamoci però dall'attribuire la sua forza alla sola sua grandezza. Esso è forte a petto degli stranieri per lo stesso motivo che poterono intraprendere delle conquiste i piccioli regni di Svezia e di Prussia<sup>8</sup> sotto Carlo XII e Federico II: perché si accomoda in pace al giogo dei suoi dominatori. La sua indipendenza è indipendenza di Principi, non di Popolo: è parto della rassegnazione con cui sopporta la sua schiavitù. Supponete, che il partito liberale v'acquisti tanta forza, da poter compromettervi l'esistenza del principio castale: supponete che i campioni di questo principio possano, per qualche tempo, contrastar la vittoria ai loro avversarj, voi vedrete la Russia invasa da innumerevoli torme spinte da regni finitimi e da lontani, espiare col sangue dei suoi più eletti figli, e col saccheggio delle sue più cospicue città, il suo tentativo di costituirsi in libertà. Or nell'arbitrio di adottar quella forma di governo, per cui si è pronunziata la maggioranza, in ciò parmi che sia da riporre la vera indipendenza d'un popolo. E tale indipendenza, io ripeto, manca e mancherà più o meno a tutte le nazioni d'Europa, finché i governi essenzialmente incompatibili colla sovranità popolare, possano disporre di tante forze, da essere in grado d'attraversar, con successo, le deliberazioni di qualunque popolo. A chi mi ricordasse la Francia del 1848, la quale, a dispetto di quasi tutti i governi d'Europa, s'erige in repubblica, io ricorderei la Francia del 1814 e del 1815, che per due volte piega il capo sotto il giogo degli odiati Borboni. Né forse sarei strano, ove attribuiessi al contegno dell'Europa monarchica gran parte dei movimenti di regresso che si operarono in Francia fra la prima e la seconda repubblica. Nel 1848, anche la Svizzera radicale potè ricostituirsi, malgrado le proteste dei più grandi Potentati. Si rifletté che uno stato che può opporre da cento e più mila combattenti, favoriti da buone posizioni, e secondati da tutto un Popolo, di cui ogni cittadino è soldato, poteva, aggredito, diventar centro d'una generale rivoluzione popolare. Queste apprensioni viemaggiormente doveva ispirarle la Repubblica Francese. Se non che molto eziandio contribuirono a preservare quei due Stati dall'invasione, e l'inopinata subitezza con cui nell'uno soggiacque il Sonderbund, nell'altro la Monarchia; e la pronta ed unanime adesione che ottennero in entrambi gl'iniziatori della rivoluzione; e lo stato di debolezza in cui pel contemporaneo movimento di varii Popoli, si trovarono i governi monarchici. Dappoiché si è veduto il principio democratico, proclamato da una nazione così potente come la Francese, soggiacere a tante traversie, a cagione dell'influenza or diretta or indiretta che sopra lei esercita l'Europa monarchica, è inutile il far parola delle vicissitudini che ei subì in Ungheria, in Ispagna e in altri Stati minori.

32. Il disgiungere adunque la questione specolativa dell'indipendenza da quella della libertà, ben si può convenire a coloro, che nel mulinare aggregamenti o disgregamenti di Stati altro non si propongono, che di avere un più grosso gregge da usufruttuare, ma non si conviene già a coloro che abborrono dalla

8 In quel tempo il Regno di Prussia non contava 3.000.000 d'abitanti.

dipendenza, per ciò che essa ha veramente d'odievole, e che non vogliono spingere il Popolo a vani e disastrosi conati. Poiché, o la dipendenza è malleveria di libertà, ed allora essa è un bene inestimabile al par di costei; o è uno degli ostacoli che s'oppongono al desiderio che ha il Popolo di perfezionare le sue istituzioni, ed allora è, in gran parte, effetto della difficoltà in cui è il governo di contrariare colle sole forze interne le popolari tendenze. Non c'illudiamo: quella dipendenza che pei popoli è vincolo di servitù, pei governi impopolari è malleveria di dominio, ossia d'indipendenza, com'essi la intendono: ed equivale a un protettorato, non che abborrito, invocato. Ond'è, che vedemmo dei Principi, che riferivano all'arroganza straniera gl'indugj da essi posti alle loro *concessioni*, e fin le loro carnificine, tosto che secondarono alquanto il voto del Popolo, diventare formidabili ai loro pretesi oppressori.

33. Quantunque però siffatto protettorato possa talvolta riuscir molesto agli stessi protetti, pure è difficile che le molestie giungano a segno, da indurli ad avere in non cale i pericoli ai quali si troverebbero esposti in uno stato d'indipendenza assoluta: massime perché gl'inconvenienti del protettorato, ridondano per l'ordinario in danno dei soli sudditi. Il Lombardo-Veneto costituisce, a mo' d'esempio, non lieve parte del gran patrimonio d'uomini della famiglia d'Habsburg-Lorena; la quale, gelosissima del suo potere, non solo represses mai sempre spietatamente la libertà nei suoi domini, ma fu causa che non pochi principi potessero esercitare impunemente sui loro Popoli ogni sorta di vessazioni. Gl'Italiani agognano da gran tempo, di rincacciare dal paese quella peste straniera: e ne hanno ben d'onde: ma che mai l'impresa da essi sì lungamente sospirata può offerire di allettevole ai loro Principi? In primo luogo, non derivando questi la loro autorità da un principio diverso da quello su cui la Casa Imperiale fondai dritti che vanta sul Lombardo-Veneto; ed essendo oltracciò congiunti con esso lei di amicizia e di parentela, lo spogliare l'Imperatore d'una parte del suo avito retaggio dee parer loro un'usurpazione, un'ingratitude, una cosa di pessimo esempio. Comeché poi un principe italiano possa essere tratto a romperla collo Straniero o da personale risentimento, o dall'attitudine minaccevole del popolo, od anche da un accesso di patriottismo, è più che difficile che egli si proponga l'assoluta liberazione delle Provincie dipendenti: avvegnaché è nella natura della monarchia l'abborrire dalla vicinanza dei governi popolari. Il più probabile si è che ei desideri d'incorporarle ai suoi Stati, od almeno che gli si apponga un tal desiderio. Ed ecco l'impresa dell'Indipendenza diventata per molti una questione di nomi, specialmente se il governo italiano non lasci maggiore libertà dello straniero: ed ecco in mezzo i dissidj sulla Capitale, che sotto governi concentratori, e scialacquatori, è un vantaggio reale: ed ecco gelosie fra il Principe iniziatore dell'impresa, e quegli che o per la loro debolezza, o per altre cause, debbono concorrervi quai parti secondarie.

34. Se non che, prescindendo pure da tai gelosie, l'indole e l'estensione del loro potere osterà sempre a ciò che potentemente cooperino al trionfo della causa nazionale: poiché non v'ha forza collettiva senza unità d'azione; né v'ha unità d'azione senza un'autorità sufficiente a costringere i singoli agenti. Or è nella natura delle cose, che quanto è più grande, più indipendente il potere di cui godono sovra il popolo i singoli governi d'una nazione, tanto maggiore dev'essere la loro ripugnanza a riconoscere un'autorità centrale, tanto minori devono essere le prerogative di quest'autorità. La Germania ci dà l'esempio dell'impossibilità d'una buona confederazione di principi. La stessa Svizzera non potè venire a capo di perfezionare la sua Costituzione federale, finché non perfezionò tutte le Costituzioni cantonali. Il governo federale d'Italia non potrebbe essere che una poliarchia o principesca, o democratica, o mista. Nel primo di questi due casi, difficilmente potrebbe avere per sé il suffragio dei popoli; negli altri, quello dei principi: come quegli, che perderebbero la privativa di quasi tutti quei dritti, che loro sono riserbati dalle più larghe costituzioni miste.

35. Ove poi un principe, mosso dal più puro disinteresse, si facesse campione dell'italiana nazionalità, ed altamente protestasse di non volersi punto ingerire nelle deliberazioni dei popoli rivendicati contro lo Straniero, la sua impresa sarebbe tenuta più che mai come rovinosa per la Monarchia dalle classi che ne sono le benemerite: le quali e per la fiducia di cui sogliono godere appo il Principe, e per le loro ricchezze, e per le loro clientele, possono maggiormente influire nel successo dei suoi tentativi.

36. Tuttoché infine per un principe che dee accingersi a così fatta impresa, il miglior modo di prove-

dere alla sua domestica tranquillità sia quello di appagare i voti dei suoi sudditi, ei non può ignorare, che qualunque transazione sia per avvenire tra la democrazia e la monarchia non può produrre un pacificamento se non fugace: avvegnaché, più il Popolo s'inoltra nel sentiero della libertà, più può apprezzarne il valore; più può apprezzarne il valore, più s'invoglia di raggiungerla, e di recare ad effetto quella perfezione che gli consente il progressivo svilupparsi delle sue facoltà, e per cui gli è di bisogno sottomettere alla coscienza sociale qualunque individual pretensione. Il Popolo probabilmente non darà impaccio ad un principe che ha cominciato a riconoscerne i dritti, ed a combatterne i nemici: basterà però che si faccia un po' di rumore in qualche città del Regno, perché le diffidenze, le apprensioni e tutti quei moventi della sua abituale politica, ripiglino nell'animo del Principe l'antico predominio, e il facciano retrocedere o il tengan dubbioso nella via, in cui si era messo. Siccome all'incontro difficilmente si presume, che alcuno operi contro il proprio interesse; e l'interesse delle famiglie regnanti, nello stato attuale delle cose, è quello di evitare ogni dissidio e di tener di continuo accampate le loro forze contro la democrazia, tutte le innovazioni che possono favorirla, così il Popolo dubiterà sempre della sincerità del suo Principe, massime se questi siasi mostrato alquanto ripugnante: e tostoché la vittoria sorriderà al nemico, si griderà per ogni dove all'indifferenza, ed al tradimento.

37. Queste brevi considerazioni spero che basteranno a dimostrare, quanta sia l'affinità che esiste tra la causa dell'indipendenza e quella della libertà. Ove si abbia presente, che la libertà non è che un risultamento della mutua osservanza della giustizia, si riconoscerà quanto debba conferire alla vera indipendenza l'essere la Società ordinata al fine da me proposto: mentre la ragione confermata dall'esperienza, ci mena alla seguente illazione: Quanto è maggiore il pericolo, che per la perdita dell'indipendenza soprasta a un popolo e ai suoi governanti, tanto maggiore sarà la loro concordia, tanto più animata la loro resistenza: conciossiaché, l'uno rischia di perdere la sua autonomia, gli altri corrono pericolo di perdere la qualità non solo di governanti, ma anche di cittadini. Quindi i più splendidi esempi di patriottismo ci vennero dai popoli liberi. Un popolo, per lo contrario, retto a Signoria, col perdere l'indipendenza non fa che cambiar di padrone: anzi il rispetto che, secondo l'odierno dritto delle genti, si suole avere alla così detta legittimità principesca, il preserverà probabilmente da quel cambiamento: se pur non vedrà la potenza interna del suo principe crescere in ragione della sua servilità verso gli stranieri.

38. Del resto, io sono lontano da disconoscere, che la questione dell'indipendenza d'un popolo è spesso complicata; e che molti, per ciò appunto vogliono anteporla a quella della libertà, perché vedono, che non può essere veramente libero, se pria non è indipendente. Ciò non invalida le mie osservazioni; solo dimostra la necessità d'informarlo a tale unità morale, di disporlo a tai sacrificj, che sia in grado di sciogliere l'una e l'altra questione. Ma questa unità, che è come il germe della potenza d'una nazione, non può produrla che la verità. I mezzi, coi quali la Provvidenza matura la rigenerazione dei popoli, sono invero imperscrutabili. Talora essa lascia, che vadan delusi od anche si ritorcano in nostro danno i più saggi divisamenti: talora converte in nostro meglio le nostre stesse sconsigliatezze, e ci fa nascere il bene, donde, secondo ogni umano prevedimento, non potea venirci che male. Queste anomalie, che ad ora ad ora si manifestano nella vita degli Stati, non ci autorizzano già a negare la relazione che esiste tra le cause e gli effetti, o ci prosciogliono dalle leggi che da essa derivano, bensì producono la necessità o la convenienza di certe regole pratiche, la cui autorità non può durare più degli emergenti che le hanno occasionate. Additare al Popolo le norme onde abbia a condursi in siffatti emergenti, è prestargli ottimo ufficio: attribuire però a quelle norme un'ulteriore autorità, od anche spacciargliele quai principj assolutamente direttivi, è ingannarlo, è sviarlo, è farlo incappare nei suoi nemici.

## CAPO III

## DELLA SOVRANITÀ

39. Non v'ha uomo, cui non competano dei dritti<sup>9</sup>. Dei quali, altri si chiamano *naturali*, perché inerenti a quelle qualità, che invariabilmente abbiamo dalla natura, com'esseri della stessa specie: tal si è l'universalissimo dritto alla conservazione ed alla perfezione<sup>10</sup>; altri si chiamano *acquistati*, perché provegnenti dal fatto dell'uomo: tal si è il dritto che acquistiamo a godere dei frutti del nostro onesto lavoro.

40. Ma ogni dritto tornerebbe vano, ove implicitamente non comprendesse l'arbitrio d'esercitarlo, e d'oppugnare gli ostacoli, che possono impedirne l'esercizio: indarno il Creatore ci avrebbe dotato di tante facoltà, insieme colla nostra esistenza; indarno avrebbe proposto, quasi a premio dell'umana attività, tanta parte di creazione; contraddirebbe anzi a se stesso, qualora nell'indirizzarci ad un fine, non ci avesse medesimamente concesso l'uso dei mezzi necessari a raggiungerlo.

41. V'ha dunque un principio in forza del quale ci sentiamo autorizzati a porre in opera tutti quei mezzi, che, senza *ingiusta* lesione di alcuno, possono conferire a facilitare, difendere, guarentire l'esercizio dei nostri dritti: principio a noi estrinseco, giusto, autorevole, benefico, come la Volontà donde emana, come la intenzione che lo informa. Conseguenza, malleveria necessaria d'ogni dritto, non trae la sua origine o la sua autorità dalle umane convenzioni, ma ne è invece il più sublime motore, l'unica sorgente, ond'esse possano derivare la loro forza morale.

42. Questo principio, che autorizza il possessore d'un dritto ad usare dei mezzi necessari a serbarne inviolato l'esercizio ed il possesso, obbliga gli altri a lasciarglielo possedere ed esercitare, io lo chiamo *Sovranità impersonale*; ed è la stessa, che quella Sovranità considerata in astratto, che fu invero variamente denominata e compresa, ma di cui non v'ha quasi chi non riconosca le sovrumane prerogative. Laonde parmi, che si prendano una briga ben vana coloro, che per impugnare il dritto che ha la Società d'essere retta da un governo che risponda al fine della sua istituzione, ci fanno le sottili lunghiere sull'assoluta signoria di quella che essi dicono *Sovranità dell'idea*: quasi che, col volere noi, che l'esercizio di tal Sovranità sia sempre mai commesso a ministri intelligenti e fedeli, pretendiamo sottrarre i Popoli alla

9 «Il diritto, scrive Vincenzo Gioberti, arguisce l'intelligenza e l'attività libera nel suo possessore; imperocché non potendo stare senza la notizia di un fine, e senza la scelta de' mezzi opportuni per ottenerlo, vuole una mente consideratrice dello scopo, e una potenza capace di effettuarlo; vuole un arbitrio elettivo e determinativo, del fine e dei mezzi, fra gl'infiniti possibili che si affacciano al conoscimento. Senz'arbitrio, non si dà contingenza, né elezione; e senza elezione libera dei mezzi e del fine, il diritto non può sussistere», *Introd. allo studio della filos.*, L 1, C. 5, T. 3, p. 89, Capolago, 1846. Questa sentenza, almeno come io l'intendo, non mi par vera. Se infatti all'esistenza del dritto si richiedessero le condizioni supposte dall'A., non si darebbe ingiuria contro coloro che non hanno l'uso della ragione: da che l'ingiuria suppone la violazione d'un obbligo; l'obbligo, un dritto cui si riferisca. A proposito il Burlamaqui: «I doveri ai quali siamo tenuti, come uomini, non ispiegano in atto la loro virtù, fino a che non siamo pervenuti all'età della ragione: perché per adempiere ad un dovere, è necessario che il conosciamo, che sappiamo ciò che facciamo, che siamo in grado di confrontare le nostre azioni con certe regole. Quei dritti però che possono ridondare in vantaggio di qualcheduno, senza d'egli il sappia, nascono ed hanno forza insieme colla sua esistenza; e obbligano gli altri uomini a rispettarli. E così il dritto d'esigere che niuno ci maltratti, compete ai fanciulli, ed anche a quegli che sono nell'utero, non meno che agli adulti», *Principes du Droit naturel*, Ch. 7, par. 7, p. 83, Paris, 1791.

10 I partigiani dei governi castali non sogliono fare molto buon viso a questa sorta di dritti: «Non potendo la società umana passarsi di signoria, scrive Gioberti, questa vuol essere considerata come la fonte dei dritti, e il principio dell'organismo civile», p. 91. «Dans une multitude, dont on suppose tous les individus indépendants, il n'existe ni droit, ni principe d'obligation, et par conséquent aucune Autorité», Mons. d'Annecy, *Essai*, p. 33. Se questi Scrittori si avessero sinceramente proposto di riunire e governanti e governati sotto l'alto dominio dell'Intelligenza suprema, non sarebbero usciti in tali scandalose sentenze. E che! perde egli il dritto la sua forza *intrinseca*, o perisce, da che non v'ha una podestà umana, che il sanzioni, e s'incarichi di guarentirlo?

sua signoria, e piuttosto non glieli vogliamo effettivamente, e non apparentemente, subordinati. L'ho chiamata *impersonale*, sì a cagione della sua universalità, la quale fa, che non possa essere privatamente propria di alcuna persona; sì, perché la sua perfezione impedisce, che ne sia investito, in modo assoluto, un essere, qual si è l'uomo, né infallibile, né impeccabile.

43. Quantunque però si convenga pressoché da tutti su gli assoluti diritti di questa Sovranità, i suoi dettami, fuor della società civile, sono continuamente esposti alle abusive interpretazioni degl'individui, o di piccole società, di rado o quasi mai, coordinate ad un interesse estraneo a quello dei loro membri. Il che fa, che la sua coazione, non solo soglia parere a quanti la subiscono un atto di prepotenza; ma che inoltre sia debole ed incerta; stante la facilità, con cui i violatori del dritto possono fronteggiare, ed anche soverchiare quegli che veramente agiscono dietro le sue ispirazioni.

44. Quindi la necessità d'investire della facoltà d'interpretare, formulare i precetti della *Sovranità impersonale*, munirgli di sufficiente garanzia, procurarne tutta la possibile osservanza, una persona, che per quanto puossi, sia meno accessibile alle parziali mire or ora accennate, e che mercé la sua intelligenza, la sua bontà e la cooperazione dei suoi governati, riunisca superlativamente in sé stessa quelle forze fisico-morali, che agli umani consorzj è dato di poter organizzare. A questa facoltà che io chiamo *Sovranità Governamentale*, può riferirsi quella che altri amarono chiamare *ministeriale*; altri, *concreta*; altri, *personale*; altri, *d'esercizio*; altri, altramente.

45. Da che la medesima si presenta come un mezzo necessario di sanamente intendere e di fedelmente eseguire i dettami della sovranità impersonale; da che senza la sana loro intelligenza e la fedele loro esecuzione, vedremmo la virtù di continuo esposta alle lusinghe della seduzione, ed alle vessazioni della violenza, reso audace dai suoi successi il delitto, scoraggiata dalle usurpazioni la laboriosità, tutto quanto l'ordin morale perpetuamente fluttuante tra lo imperversare delle passioni; l'istituzione e la conservazione della Sovranità governamentale diviene un imprescrittibil dritto, e per ciò un ineluttabil dovere (68). Siccome l'uomo a nulla può arbitrarsi circa gli obblighi impostigli dalla Sovranità impersonale, così non è in suo arbitrio il prescindere da quella che ne è la ministra, o l'organizzarla in modo che sia insufficiente od opposta al suo ministero<sup>11</sup>.

46. I patti sociali adunque, le costituzioni, le leggi fondamentali e simili, per cui o si dichiarasse assolutamente irrevocabile l'investitura della Sovranità<sup>12</sup>, o si rimettesse al *puro* caso la collazione d'una funzione sovrana che richiedesse una speciale idoneità, o si violasse quella naturale superiorità che ogni dritto conferisce al suo possessore (42), o si legittimasse l'usurpazione, o si transigesse con esso lei, o s'attentasse comunque alle prerogative della Sovranità impersonale, non potrebbero avere alcuna forza veramente morale: quantunque la mancanza d'un giudizio più autorevole e più forte cui richiamarsi, obblighi spesso la parte lesa a dissimulare più o meno i suoi dritti (59, 168, ecc.).

47. Se però ci consta della necessità d'investire del Potere sovrano una qualche persona che sia eguale all'uopo, non del pari ci consta di quella che ha da esserne investita. L'obbligo che ha l'Uomo d'organizzare l'esercizio della sovranità nel modo più confacente al suo fine, l'autorizza a giudicare dell'idoneità dei mezzi di recare ad effetto una tale organizzazione. Salvi adunque gli enunciati canoni, sta a lui il designare il numero e le persone dei Governanti, il ripartire fra loro le funzioni della Sovranità, il determinare il tempo in cui abbiano ad esercitarle, o l'adottare infine tutti quei temperamenti, mercé i quali, la Persona sovrana, punto non difettando della libertà che le occorre, onde adempiere le incumbenze della sua podestà, sia, per quanto è possibile, difficoltà ad abusarne. Nel qual magisterio credo che sia da riporsi tutta la perfezione dei Governi.

11 Un privilegio che rendeva il potere sovrano insufficiente al suo ministero, si era quello del *liberum veto*, introdottosi in Polonia, all'epoca della sua decadenza, in vigore del quale, ciascun Nunzio poteva render vana qualunque deliberazione della Dieta.

12 Non v'ha Capo di Regno costituzionale, che non sia dichiarato irresponsabile. Questa dichiarazione, ove s'intenda altramente che della irresponsabilità legale, è menzognera, ed inosservabile; perché menerebbe a sacrificare l'essenza all'accidente. Quando il Re d'una poliarchia si ribella alla Costituzione, non ultimi ad insorgere, per balzarlo dal trono, sono i Costituzionali; colla differenza, che altri il fanno con ischiettezza, altri ipocritamente, fingendo che quegli abbia abdicato. La qual *finzione*, per mio avviso, non è che una menzogna aggiunta alla violazione.

48. Or, come da questa facoltà, che compete all'uomo di scegliere fra i mezzi che giudica più opportuni a bene organizzare la società civile, dipende, che altri partecipino più o meno all'esercizio della Sovranità, altri ne sieno affatto esclusi, secondoché ei gli reputa più o meno atti od affatto inetti a quell'ufficio, ne viene, che il privilegio che hanno i Governanti di esercitare il Potere sovrano non possa mai annoverarsi fra quei dritti che noi abbiamo appellato naturali. Avvegnaché la natura costituisce invero gl'individui in una specie d'indipendenza circa tutto ciò che gli riguarda, ma non autorizza alcuno a farsi giudice delle pretensioni che s'elevano tra i suoi simili, e ad impor loro l'esecuzione dei suoi giudicati: che anzi col rendergli indipendenti del pari, ha implicitamente vietato che alcuno s'arroghi qualunque arbitraria superiorità. Si è per ovviare a siffatte soperchierie, che sursero da per tutto le società civili. Per esse il giudizio delle pretensioni individuali viene sottratto alla malizia ed all'ignoranza dei pretendenti, e viene riservato a persone, che per la loro saviezza e per la loro probità, godano della fiducia dei loro concittadini.

49. Il dritto sovrano adunque non è un dritto individuale, ma un complesso di dritti individuali: e per ciò il privativo esercizio che ne hanno i Governanti è un dritto *fattizio*, un dritto *acquistato*, il quale originariamente non può dipendere fuorché dal libero conferimento, sia espresso sia tacito, che ad essi ne fanno quegli che vogliono sottoporsi al loro governo.

50. Ma quest'atto quantunque sia l'unico segno sensibile con cui la Provvidenza suol comunicare ai Governanti il Potere sovrano, e l'unico titolo ond'essi possan ripeterlo, tuttavia, da per sé non può mai bastare a causarne la continuità. Quando la Società assume taluno al Governo, non fa che attribuirgli la disponibilità dei mezzi che essa crede gli sien di bisogno per l'esecuzione del suo mandato. Perché il possesso della Sovranità governamentale non avesse uopo che di quel primo atto, converrebbe supporre il Governante nell'impossibilità di abusarne. Ma stanteché l'umana natura è sì inchinevole al male, può invece darsi, che ei gli applichi al conseguimento d'un fine affatto opposto a quello per cui gliene ha data la disponibilità; e che lungi dal difendere o promuovere la causa del dritto, si faccia organo di quelle prepotenti ambizioni, che la Sovranità governamentale è chiamata in ispecial modo a reprimere. Supposto tal caso più che probabile, io chiedo: La forza di cui dispone questo nemico pubblico che è ella mai? Niente altro che una forza collettiva, la quale risulta dalla cooperazione dei sudditi. Or, questa forza, dappoiché si appalesa convertita in istrumento d'iniquità, deve assolutamente mancargli: non essendo mai lecito all'uomo il cooperare al male, sotto qualunque sembianza se gli presenti, o l'organare o il secondare un potere, che sia in opposizione colle prerogative della Sovranità impersonale. Donde consegue, che il possesso delle facoltà conferite al Governante non può essere continuato, se non mercé una serie non interrotta di atti ai quali si debba od almeno sia lecito cooperare (169).

51. E poiché non è lecito il cooperare a chiunque pretenda di far le veci della Sovranità, ma si dee cooperare soltanto a colui che se ne manifesta effettivamente ministro; né il Popolo può così ordinare la sua cooperazione, ove non abbia l'intelligenza di quel che fa, uopo è altresì conchiudere, ch'ei non può essere spogliato dei mezzi di pervenire a tale intelligenza e che quindi violano uno dei suoi imprescrittibili dritti quei Governanti, che direttamente od indirettamente il dannano ad una cieca cooperazione.

52. Abbiamo notato nell'Uomo dei dritti anteriori ad ogni suo fatto (39), dei dritti generati dall'ordinata esplicazione delle sue facoltà; ed abbiám rilevato, che dondunque provenga, è della natura del dritto l'autorizzare i suoi possessori a provvedere alla libertà del suo esercizio, nel modo che sieno per credere più espediente (40, 42, ecc.): e che per ciò essi possono associarsi, designare i Direttori della Società, rafforzarli della loro cooperazione od anche privarne, secondoché ne li giudicano meritevoli od immeritevoli (16). Tutti questi dritti sono come gli elementi di quella Sovranità che comunemente dicesi *popolare*, e che in altri tempi fu detta *reale*, *abituale*, *di titolo*, o fu designata con altri nomi. Essa non è che il potere fisico-morale che hanno le grandi famiglie che costituiscono il genere umano, di organizzare i loro consorzj nel modo che il perfezionarsi delle intelligenze suggerisce come il più atto a far sì, che ciascuno possa liberamente esercitare i suoi dritti, eseguire i suoi doveri, e sviluppare le facoltà che il Creatore gli ha dato per compiere la sua missione su questa terra.

53. Siffatto potere non solo è inviolabile, ma inalienabile, poiché è l'unico mezzo per cui i Popoli

possono riparare ai loro trascorsi, cessare della loro cooperazione verso gl'iniqui che profanano il seggio della Sovranità; rivendicare contro loro il monopolio delle forze sociali; ritrarre la Società allo scopo della sua istituzione; ed organizzare infine o ristaurare quella podestà, che è necessaria alla conservazione dell'ordin morale.

54. Esso è supremo, sia che si consideri come il complesso di tutti i dritti, e delle superiorità che i medesimi danno ai loro possessori, su quanti devono rispettarne o favorirne l'esercizio; sia che si consideri come l'unione delle forze, che i membri d'una Società possono accomunare in difesa dell'ordin morale; sia finalmente che si consideri come podestà dichiaratoria delle leggi di quest'ordine.

55. Lungi adunque dall'erigere la volontà del Popolo in legge assoluta, come sogliono imputarci i nostri avversarj, noi non fondiamo il principio della Sovranità popolare che sul dritto e sul dovere che ha l'Uomo di difendere le prerogative della Sovranità impersonale da coloro che vogliono violarla, sia che sfacciatamente si ribellino ad esso lei, sia che mentiscano le apparenze di suoi ministri. La quale indipendenza della Sovranità impersonale arguisce altresì quella della governamentale, che è un mezzo necessario d'ottenere il fine che il Popolo si propone nell'esercizio dei suoi poteri sovrani.

56. E perciò, quando antepoiamo la Sovranità popolare alla governamentale, più che di questa, intendiamo parlare delle persone che ne sono incaricate; intendiamo dire, che la podestà loro è una podestà mandata, la cui esistenza dipende, fin da principio, dalla cooperazione del Popolo: che la radice di tal podestà non può trovarsi che nei dritti individuali, e nei mezzi autorizzati dalla loro difesa: che la collazione del potere sovrano non attribuisce ai Governanti, che la facoltà *ordinaria* di verificare e difendere i dritti, e di amministrare conformemente le forze sociali: e che in fine, ove si dubiti, se l'organizzazione o l'esercizio della Sovranità governamentale sieno o no conformi alle leggi della Sovranità impersonale, si abbia a stare, almeno in quanto agli *effetti esterni*, al giudizio della Società. Che se pure affermassimo che *ogni potere emana dal Popolo*, noi non intenderemmo dare a tal proposizione un senso più lato di quello, che i nostri avversarj speriamo che vorran dare alla massima: *La giustizia emana dal Re*.

57. Col dire che la podestà dei Governanti è una podestà *ordinaria*, ho voluto inferire che ve ne ha una *straordinaria*, la quale suol rientrare nell'esercizio delle sue funzioni, quando quella manca al suo ministero. Ond'è infatti, che un uomo assalito nella solitudine, e dove il Governo non può proteggerlo, può provvedere alla difesa di sé stesso, fin coll'occisione dell'assalitore, se non per una podestà straordinaria, inviolabile, il cui esercizio vien giustificato dall'assenza della forza pubblica? E bene, questa podestà che volentieri si consente a qualunque individuo, i nostri avversarj la negano alla Società! e v'ha chi vuol ripeterla da non so che espressa o tacita volontà del Sovrano. Ma se dipende da lui, com'è che ei non può vietarne l'esercizio: com'è, che tutta la sua autorità si restringe a punirne l'abuso?

58. Del resto, col riservare alla Società la final decisione delle questioni che riguardano i suoi interessi, non la prosciogliamo dalla Legge, cui deve subordinargli. Per tal prerogativa la Società non diviene arbitra della Legge, più che ne divenga arbitro qualunque uomo, pel dovere che ha di conformare le sue azioni ai dettami della sua coscienza. Né tampoco riproviamo i richiami d'alcun individuo: sol pretendiamo, che anche il giudizio di tai richiami si appartenga alla Società; e che non sia lecito ad alcuno il *forzarla* ad atti che essa crede illeciti od arbitrarj: pretendiamo in somma, che la coscienza sociale, almeno in quanto riguarda la direzione, per dir così materiale, dei civili consorzj, debba prevalere alla individuale (168, 169). Rinegate queste sovrane prerogative della Società; e voi vedrete i Popoli in preda all'anarchia, che è quanto a dire alle violenze con cui gl'individui e le consociazioni particolari si faranno a sostenere le loro pretese. Ed invero, che sono elle mai le guerre civili, se non ribellioni contro la Sovranità popolare: attentati coi quali si vuole impedire che la Società o non deliberi, o non mandi ad effetto le sue deliberazioni? Non è adunque al dogma della Sovranità popolare che hannosi ad imputare le violenze ond'è straziata l'umanità, ma a coloro che disdegnano di riconoscerlo, e che consci dell'irragionevolezza delle loro pretese, ricusano di sottometterle al giudizio della Società. Il Popolo certamente non è infallibile: e perché meno fallisca ha d'uopo di chi con saggezza il diriga: ma da che la natura non ci fornisce una perpetua successione d'uomini dotati di sufficiente senno politico, forz'è che si ricorra all'elezione:

né fornendoci vie meglio una perpetua successione d'uomini che non possano fallire nell'eleggere, forz'è altresì, che il Popolo o designi gli elettori dei suoi governanti o gli elegga da sé. E dopo che gli ha eletti, deve egli o può secondargli, anche quando la potenza gli ha corrotti, o smentiscono comunque la fiducia che di loro s'avea?

59. Questa indipendenza, per altro della Sovranità popolare, in certo senso, può dirsi accidentale: e proviene dalla mancanza d'un più autorevole tribunale. Laonde ove esista un tal tribunale, siccome in certe confederazioni di Stati, tanto i Popoli, quanto i Governanti debbono sottomettere la decisione delle loro differenze all'Autorità federale. A questa provida dipendenza non soggiace in Europa che la Sovranità dei Popoli svizzeri. Quei Congressi così detti europei, dove i Popoli non hanno voce, anzi né pure tutti i Governanti; e dove pochi Potentati s'arrogan l'arbitrio di disporre, secondo ché quadra ai loro interessi, di tutti gli Stati, dei quali non curano la resistenza, non hanno quasi carattere, che gli possa contraddistinguere da ogni altra illecita conventicola.

60. Ei basta attendere al parallelo che qua e là abbiamo fatto delle prerogative del Popolo e dei Governanti, per dover conchiudere, che la Sovranità popolare punto non pregiudica alla Governamentale, più che il dritto, a mo' d'esempio, che sogliono avere i Re di eleggere e di sindacare i Giudici, od anche d'invalidarne le sentenze, sia per pregiudicare alla giurisdizione dei Tribunali. Tuttavia non è da tacere, che siccome per un tal dritto, quando il suo esercizio non è temperato da savi regolamenti, può perversirsi l'ordine della giustizia, così il Popolo può facilmente violare le prerogative dei Governanti, quando la Costituzione saviamente non istabilisce il modo con cui egli abbia ad esercitare i suoi Poteri sovrani. Ma gl'inconvenienti, ai quali in siffatta ipotesi, può dar luogo l'esercizio della Sovranità popolare, non sono inevitabili: e le difficoltà che sogliono incontrarsi nel prevenirli, non da altro derivano che dalla malefica influenza dei falsi dogmi che le Caste hanno tentato di sostituire alla Sovranità popolare: ond'è che a mano a mano che questa va riacquistando sulle menti il suo legittimo predominio, le rivoluzioni van diventando men lunghe, e men micidiali. Datemi poi un Popolo che sia in grado di riformare legalmente le sue istituzioni, e di correggere i difetti dei suoi funzionarj, datemi cioè un Popolo i cui Poteri sovrani sieno pienamente riconosciuti; e l'esercizio della Sovranità Popolare non fia per occasionare inconvenienti più che quello della Sovranità governamentale. Quando però il Popolo è venuto in forza d'una mano d'uomini exlegi, che giungono alla follia di presumersi i direttori naturali e necessarj della Società, e che, per tenerla soggetta ai loro voleri, non risparmiano né terrori, né seduzioni, né quant'altro può mai suggerire la più tenebrosa politica, può egli forse rientrare nel pieno esercizio dei suoi dritti, se non con modi incomposti e violenti? Ma a chi, in tal caso, deonsi attribuire le esorbitanze alle quali molti possono impunemente trascorrere, se non agl'indugi, che i pseudo governanti e i loro complici frappongono alla restaurazione dei veri poteri sovrani? O la Sovranità governamentale mantiene, meglio che la Popolare, la compostezza che le conviene, quando una forza ribelle ne impedisce l'esercizio, ne pone a rischio l'esistenza?

61. Si è il difetto d'un mezzo *ordinario*, per cui il Popolo possa esercitare i suoi poteri sovrani, che necessita e giustifica le Rivoluzioni, le quali altro non sono, che l'*irregolare* esercizio della Sovranità popolare. È chiaro che io non intendo confonderle colle Ribellioni: nel che vorrei essere imitato almeno da quegli, che non sono interessati a perpetuare l'anarchia delle parole pertinenti alle cose politiche. E fa veramente stupore la sbadataggine, con cui non pochi, che pur si dicono liberali, contraffanno lo stile della Tirannide; chiamando *ribelle* taluno, che ogni uomo imparziale non potria chiamare che *rivoltoso*, od, al più al più, *insorgente*, od *insorto*.

62. Perché adunque sia lecito il rivoltarsi, è necessario, che la Società non possa *regolarmente* riparare ai suoi mali; sia che ciò avvenga per difetto della sua Costituzione, sia che sia posta in tale impossibilità dall'opposizione dei suoi Governanti. Laonde può ritenersi qual canone di morale politica, che *le Rivoluzioni sono tanto meno motivate, e quindi tanto meno giuste, quanto è maggiore la libertà di cui gode la Società*<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Piacque a V. Gioberti di stabilire un canone affatto opposto. «Se un potere sovrano, *ma non assoluto*, vuol preservare i propri diritti, rispetti gli altrui... I legittimisti francesi errano a credere che il diritto ereditario del principe sia più sacro degli altri diritti. Esso è sempre

63. Ma la Società non può dirsi perfettamente libera finché non è in piena balia di seguire i dettami della sua coscienza: o, in altri termini, finché l'esercizio dei suoi poteri sovrani non è sufficientemente assicurato. Al qual uopo non basta che nella Costituzione si dichiari, che *tutti i poteri emanano dalla Nazione, e che in essa risiede essenzialmente la Sovranità*. In una Costituzione in cui si dichiara irresponsabile il Governante, ed irrevocabile il suo potere, malgrado qualunque abuso ei sia per farne, la dichiarazione della Sovranità popolare non può essere che una menzogna. Né basta che la Costituzione si guardi da tai madornali contraddizioni, ma si richiede, che l'uso di qualunque potere governamentale sia siffattamente coartato, che il Cittadino, in tutto ciò che può migliorare o peggiorare la sua condizione per fatto del Governo, meglio che la volontà dei Governanti, abbia ad iscorgere la disposizione della Legge. Finché in uno Stato e sia monarchico o poliarchico, siavi taluno che possa arbitrariamente disporre della forza organizzata, degli onori, degl'impieghi, che sia, in una parola, investito di tali mezzi, che il suo favore o disfavore, possa influire nella sorte d'un infinito numero di persone, si servirà non lui in riguardo della Società, ma la Società in riguardo di lui: ei sarà l'idolo di tutte le ambizioni, il centro di tutti i raggiri, il termine intorno al quale sia successivamente per agglomerarsi quanto una nazione può offerire di più abbietto, di più ingeneroso, di più insociabile: e quand'essa vorrà por fine al turpe mercato che vede farsi di sé, troverassi a fronte il suo favorito, fiancheggiato da tutti quelli, dei quali ella medesima aveva indirettamente solleticato le malvage inclinazioni, colle sue sconsigliate prodigalità<sup>14</sup>.

64. Poiché la negazione totale o parziale della Sovranità popolare, la mancanza di leggi che provvedano al suo efficace e regolare esercizio, e la smodata potenza dei Governanti ridondano in detrimento di quella libertà, dal cui difetto abbiam veduto provenire le Rivoluzioni; poiché queste sono un mezzo violento, rischioso, un'apparente violazione della Sovranità governamentale, un'occasione a scandali d'ogni sorta, una specie di crisi sociale, è necessario inferire, che alla buona organizzazione della Società essenzialmente si richiede, che non solo la Sovranità popolare sia riconosciuta in tutte le sue conseguenze, ed efficacemente ne sia regolata l'applicazione ai casi pratici, ma che inoltre i poteri sociali sieno in tal fatta contemperati che i Governanti tutto possano col Popolo, niente possano contro il Popolo.

---

subordinato al diritto sovrano (?), e riesce solo *inviolabile* accidentalmente, *quando tutta la signoria è raccolta nelle mani del principe*. La sovranità nazionale (?) è l'unico giure assoluto, essenziale, irrepugnabile... Gli altri diritti sottostanno a questo sommo dominio. L'assoluto in politica trovasi nella nazione, e non nei singoli individui, eccetto *il caso assai raro (!), che un uomo*, politicamente parlando, *sia tutta la nazione*. Ludovico XIV diceva di esserlo e se ne gloriava; ma i legittimisti medesimi, salvo i più inverecondi e immoderati, gli danno il torto», p. 118, 127. Questa dottrina è almeno propria a cacciar di capo ai monarchi certe tentazioni di liberalismo. Essa è comune a tutti gl'impugnatori della Sovranità popolare; e deriva da un modo superficiale di considerare le cose, da me notato più d'una volta (66, 67, 69, ecc.).

<sup>14</sup> È appunto quello che vediamo avvenire nella Repubblica francese. Si sa, che gli Statolder delle Province Unite, dopo varie vicende, finirono coll'appropriarsi il governo. Quasi tutti gli sconvolgimenti ai quali si trovano sì spesso in preda gli Stati dell'America spagnuola, non procedono che dalle gare degli ambiziosi che se ne contendono la Presidenza. Se la Confederazione anglo-americana perderà un giorno la sua libertà, ciò avverrà per la cattiva organizzazione del potere esecutivo. Anche adesso, l'elezione del suo Presidente vi mette in agitazione tutti gli spiriti. Niente di tutto ciò in Svizzera, dove il Presidente non è che il membro più onorato del Corpo sovrano.

## CAPO IV

## DI ALCUNE OBBIEZIONI

65. Se solamente volessi toccare dei sofismi addottisi in favore dei governi o dei governanti cattivi, a proposito delle rivoluzioni dei Portoghesi e degli Olandesi contro i Re di Spagna, degl'Inglesi contro gli Stuardi, ma soprattutto dalla metà del secolo decim'ottavo in qua, opera infinita io mi addosserei, e per avventura, più faticosa, che profittevole. Avvegnaché, per tacere del discredito quasi universale in cui sono caduti Obbes, Masio, Ornio, Vitriario, egli altri di quella fatta, anche i più recenti nemici della causa popolare, colle loro continue invettive contro la libertà dell'esame, ci danno chiaramente a conoscere quanto poco oggi mai confidino nel buon successo delle loro argomentazioni<sup>15</sup>. Tuttavia convien confessare, che sebbene i medesimi non sogliano trovare facil credenza, che presso queglii che hanno qualche interesse a prolungare lo stato d'imperfezione in cui è la società, riescono a sorprendere non pochi eziandio di buona volontà sia pel tuono dogmatico col quale enunciano le loro sentenze, sia pel gergo scientifico onde le avvolgono, sia in fine per gli assurdi che oppongono alle opinioni contrarie, e per la tracotanza con cui trattano i sostenitori della buona dottrina. Di modo che, se non fanno prevalere i loro errori, mantengono gli animi in quella perplessità che è sì vantaggiosa a chi può disporre della forza dirò meccanica dello Stato. Laonde io giudico, che chiunque fassi ad istruire il Popolo debba attendere di proposito a disvelargli la vanità almeno di quei sofismi, i quali o per la loro speciosità, o per la riputazione di chi gli spaccia, potrebbero più facilmente ingannarlo.

66. Noterò anzi tutto, che il tanto affaccendarsi dei nostri avversarj, a difesa dei governi e dei governanti cattivi, non riguarda granfatto le Democrazie o i capi loro; perciocché volentieri sogliono concedere, che in tali Stati la sovranità risieda nel Popolo, e che quei che il governano non godano di poteri, la cui durata sia indipendente dall'uso che essi ne fanno: non riguarda né pure tutti i regni o tutti i regnanti; mentre del pari soglion concedere, che ove la podestà regia sia conferita con certe condizioni, il Re, col violarle, decada issofatto da ogni dritto sovrano: riguarda soltanto i Monarchi e le Monarchie. Da ciò, che colla fondazione di tai governi, cessano tutti i poteri costituiti o divengono dipendenti dal governante, e che il Popolo se gli commette senza *espressa* riserva, inferiscono i Monarchisti, che sia assurdo il reputar sovrano un popolo monarchicamente governato, e che sia ingiusto il rivoltarsi, per qualunque causa, contro il Monarca. Io riporterò il loro argomento colle parole di Giovanni Gottlieb Einuccio, che è forse lo scrittore che l'abbia esposto più brevemente e più schiettamente:

«Quum in omni civitate vel republica sit imperium summum... et cives tamen voluntates suas vel uni, vel pluribus, vel universo populo submiserint, consequens est ut quibuscumque voluntates suas submiserunt cives ii et imperio illo summo...: gaudeant: adeoque illi a nemine praeterquam a Deo judicari, multoque minus a populo supplicio, aliisque poenis adfici possint: adeoque pestilentissimum sit illud dogma monarchomachorum, quod populus sit ipso rege vel principe superior; et penes illum *realis*, penes hunc

<sup>15</sup> «Il est temps, grida Mons. D'Anney, de *comprimer* la détestable manie de raisonner sur tout, qui s'est emparée de tout le monde. Certes, s'il était donné à tous de dire des choses judicieuses, personne ne s'en plaindrart... Il existe dans le monde une foule de cervelles étroites, et une foule d'objets vastes en eux-mêmes. Cette disproportion aurait dû condamner au silence une grande quantité d'hommes...», *Essai*, Préface, XI. Forse il dispettoso non si avvedeva, che col pubblicare un libro sull'essenza della Sovranità, veniva a collocarsi fra i *cervelli* i più *grandi*!

*personalis*, tantum *majestas* reperitur... Quin, quamvis forte in thesi concedendum sit iis, qui hostilem animum adversus populum ostendunt, tamquam tyrannis posse resisti, in hypothesi tamen illam regulam fere inutilem esse certissimum est, quia imperantes a nemine, praeter Deum, judicari, adeoque et ab illo solo decidi potest vere ne hostilem animum adversus populum gerant, nec ne»<sup>16</sup>.

67. Dice adunque l'A., che non dandosi Stato senza sovranità, né potendo la medesima risiedere nei Governati, stante la sottomessione che essi fecero delle loro volontà, uopo è che risieda in colui, al quale le sottomisero; cioè nel Principe: e quindi non si appartenga più al Popolo il giudicare del modo con cui i Governanti esercitano i loro poteri, e molto meno l'impedirne gli abusi. Siccome vedete, l'A. non fonda quest'indipendenza antisociale che attribuisce al Principe, se non sulla pretesa *sommessione delle volontà* dei Governati. Prescendendo dalla stranezza della frase, perché detta sommessione potesse produrre una dipendenza assoluta, converrebbe che essa pure fosse assoluta: vale a dire che i Governati si assoggettassero ad agire *invariabilmente* conforme ai voleri dei Governanti. Or se questa promessa sconsigliata ed immorale si disdice all'uomo, considerato come individuo, molto più gli si disdice quando la sua cieca cooperazione può ridondare in altrui detrimento (50, 108, 109). Supposto adunque, che ei pur prometta un'ubbidienza illimitata, la sua promessa non può esser valida, se non in quanto riguarda le cose debite o lecite: di maniera che il dovere dell'ubbidienza non procede veramente dalla volontà dell'Imperante, o da quella generale sommessione di volontà, la quale si pretende che gli sia stata fatta, quando fu assunto al Principato, ma dalla giustizia dei suoi comandi. Né per la collazione incondizionata del Potere, il Popolo dà, il Principe consegue l'arbitrio di governare a capriccio: quei non può dare, questi non può conseguire fuorché l'*ordinaria* facoltà di giudicare dell'attitudine dei mezzi inservienti al fine dei civili consorzj: il loro arbitrio non s'estende oltre gli accidenti, dirò così, della sovranità. Laonde, anziché il dritto che ha il Popolo ad essere ben governato decresca in ragione della fiducia ch'ei ripone nel Principe, siccome pretendono i Monarchisti, può invece asserirsi, che quanto è più esteso il potere di cui i Governanti sono investiti, tanto più estesi sieno i loro obblighi, tanto più estese e più fondate possano essere le pretese dei Governati. Ed invero, chi ha da governare secondo le leggi, può spesso riferire a difetto di podestà, se ei non fa ciò che vorrebbe, e converrebbe: ma del mal governo d'una Monarchia, che mai può accagionarsi, se non l'insufficienza o la mala volontà del Monarca?

68. Del resto, per confutare il nostro A., non si ha che ricorrere ai suoi stessi principii. Niega egli infatti, che il Principe «possa violentar le coscienze dei sudditi, o spogliarli iniquamente dei loro dritti, od impor loro alcun comando, il quale ripugni ai divini voleri...»<sup>17</sup>: e ciò per la ragione, che «*eatenus tantum voluntati summorum imperantium voluntates suas submiserunt cives, quatenus id exigit finis societatis civilis*»<sup>18</sup>. Scrive inoltre, che «contingere potest, ut imperium alicui tradatur, certis pactis adstrictum, additaque lege commissoria si pactis illis non satisfiat»: e in tal caso, «*injuriam non fieri, imperantibus, ubi subinde moniti*»<sup>19</sup>, *civium libertatem opprimere non desinant, si illis abrogetur imperium, ex natura pactorum facile intelligitur*<sup>20</sup>. Non v'ha bisogno di molta penetrazione per vedere l'incoerenza che

16 *Elem. J. N. et G.*, L. 2, C. 7, par. 130, 132, Venetiis, 1818. Il seguente passo d'Enrico Cocceio può servire come di supplimento alla dottrina d'Eineccio: «... Dicimus non esse bellum subditorum in superiores, ne quidem jure defensionis necessariae... Respectu superiorum non esset illa defensio contra injuriam, sed rebellio adversus imperium, quod est superioris, et cui parandum est, non resistendum. Neque causari possunt subditi se laedi injuriasque pati; quia id non ipsorum, maxime in sua causa, sed superiorum est judicium, quod non sibi sumere, sed ei stare subditos oportet. Nec ipsorum est praetexere Rempubicam vastari, vel ei non recte consuli, vel atrocita fieri; quia hoc omne judicium et arbitrium cum summo imperio in Magistratum translatum est; et subditi nec de jure statuere, nec de bono Reipublicae arbitrari possunt», *Comment ad Hug. Grotii*, L. 1, C. 4, par. 2, T. 1, p. 377, Lausannae, 1758. Nondimeno questo A. sostiene, che sia lecito il rivoltarsi «si summus Magistratus tendat ad evertendam Rempubicam... aut grassetur in perniciem populi... cum leges communi sensu pro tutela status praesentis latas pervellit, vel cum non tantum leges adversus jus naturae fert, sed et viin invitos exequi, et conscientias, in quas imperii nulla vis est, cogere putat...». «Everti autem, ei soggiunge, Reipublicae status intelligitur, etiam cum pars... evertitur: cum per partes totus ita perverti possit. In perniciem populi... grassari... qui etsi non pariter in omnesaeviat, ita tamen promiscue, ut periculum, terror, exemplum ad omnespertinat».

17 L. 2, C. 7, par. 133, p. 269.

18 L. 2, C. 7, par. 131.

19 Il requisito di tale ammonizione prova, se non altro, la bonarietà dell'Autore.

20 L. 2, C. 7, par. 134.

regna fra questi passi, e quegli poco anzi allegati. Secondo l'A., il Principe non può permettersi alcun che d'iniquo contro i suoi sudditi, perché i medesimi, in tanto solo gli si sottomisero, in quanto il fine della società civile il richiede. La loro sottomissione adunque è *naturalmente condizionata*. Or come l'A., riconoscendola per tale, potea porla a base di quella desolante dottrina che contende ai sudditi ogni giudizio circa la condotta del Principe, ogni resistenza contro le sue tirannie? Se il Principe non ha dritto ad ingiuriare i suoi sudditi, possono questi esser tenuti a pazientarne le ingiurie? I doveri ed i dritti non sono forse correlativi<sup>21</sup>? Di più: se come dice l'A., è nella natura dei patti, che i sudditi possano spodestare un Principe il quale abbia violato una condizione stipulata nel conferimento della sovranità, può non produrre lo stesso dritto la violazione d'una condizione che naturalmente si sottintende? O i requisiti naturali d'un patto perdono ei la loro forza, perché non estipulati fra i contraenti?

69. Ciò che suole indurre i nostri avversarj ad avere i sudditi delle monarchie quasi in conto di automati, si è il vedere che il Popolo vi manca d'un mezzo *legale*, per cui possa far valere le sue ragioni contro i suoi Governanti: e che invece il potere legislativo, il giudiziario, l'esecutivo, tutto quanto appartiene all'*ordinaria* amministrazione dello Stato, tutto si restringe in costoro. Ma questo è un prender le cose assai materialmente: è un tradurre ad impossibilità di dritto ciò che non è che una specie d'impossibilità di fatto. Per quanto estese vogliansi supporre le prerogative del Monarca, esse non comprendono, né possono mai comprendere l'arbitrio di definire tutte le differenze che sieno per insorgere tra sé e la società. Che poi, stando alla costituzione della Monarchia, egli non abbia da render conto a persona del modo con cui regge lo Stato, ciò pur non si nega: ma al di là delle leggi positive, vi ha un potere, che le conferma, le supplisce, le corregge, le abroga; potere inalienabile, imprescrittibile, che veglia indefesso alla custodia dei dritti, e che interpone la sua autorità ogni volta ché i Poteri costituiti o non li difendono o li conculcano. Anziché adunque la mancanza di leggi che contengano il Governante entro i limiti delle sue prerogative il prosciogla da ogni sindacato, può con tutta ragione affermarsi, che *un indefinito potere suppone chi ne è investito ad un' indefinita responsabilità* (67).

70. Alcuni per provare, che la Sovranità è alienabile, e che quindi si danno dei governi sotto i quali il Popolo non ha punto da intrametersi nelle faccende dello Stato, adducono l'esempio delle Monarchie ereditarie, e così argomentano: Se il Popolo non può alienare la Sovranità, che fa egli dunque, allorquando conferisce a taluno i poteri sovrani, col dritto eziandio di tramandarli ai suoi discendenti? L'eredità del Governo può mai conciliarsi con quelle massime che costituiscono la così detta Sovranità popolare<sup>22</sup>?

71. E anch'io convengo, che devono parere insociabili, ove specialmente il dritto di successione non si tenga per subordinato al fine della Società civile; o si pigli la Sovranità popolare per privamento di Governo, conforme usano i nostri avversarj; ma se la medesima si considera come l'immediata ministra, la natural mallevadrice dell'ordin morale, facilmente si concepisce, dove ammetta od escluda l'eredità del Potere. Che avviene adunque, secondo noi, per la creazione d'una monarchia ereditaria?

Niente altro, se non che si sostituisce l'eredità all'elezione: di modo che il figlio dell'eletto può succedere nel posto del padre, senza che sia necessario che il Popolo rinnovi *espressamente* il suo assenso. Ben vedete che non si tratta dei modi di conservare il Potere, e dei quali si è parlato altrove (50), ma solamente d'un titolo di acquistarlo. Or perché questo titolo noi il vogliam subordinato al fine della Società civile, conchiudono i nostri avversari, che Sovranità di Popolo ed eredità di Potere sieno incompatibili. Se però volessero essere conseguenti, da che sostengono, che una condizione rescissoria non può stare col dritto di successione, dovrebbero eziandio sostenere che il medesimo non possa andar soggetto ad alcuna eccezione. Pure essi ammettono, che dove il chiamato al governo sia, a mo' d'esempio, un mentecatto, ei debba esserne escluso, malgrado il suo dritto di successione. Chiedete loro il motivo di tale esclusione: e vi addurranno, presso a poco, le stesse ragioni che noi sogliamo addurre per escludere dall'eredità del Potere, tutti quegli, che del pari, o più d'un mentecatto, possono abusarne a danno della cosa pubblica.

72. E se ai nostri avversarj sembra assurdo, che il Popolo dichiari ereditario il Potere, nel mentre che

21 «Si alter est obligatus, scrive altrove lo stesso Eneccio, alteri jus est, vel facultas aliquid ab alter exigendi», L. 1, C. 1, par. 1, p. 20.

22 D'Ayala, De l'égalité et de la liberté des hommes, et de es citoyens etc, L. 3, C. 3, p. 397, Pavie, 1793.

si ritiene la facoltà d'escluderne quegli che gli paiono ineguali all'ufficio, cui sono chiamati dall'ordine di successione, dee sembrare non meno assurdo, che si dica conferita a vita, ad anno, per un tratto qualunque di tempo, una carica il cui possesso dipenda dall'osservanza delle condizioni imposte al funzionario. Ma in questo e simili casi non è la condizione, sia espressa, sia tacita, purché ragionevole, che è incompatibile colla continuazione di detto possesso, ma la sua violazione. E ciò basti circa la pretesa incompatibilità tra la Sovranità popolare, e l'eredità del Potere.

73. Vengo ad un'obiezione, la quale, a giudicarne dal rumore che ne menano i nostri avversarii, dee parer loro di molto rilievo. In qualunque Stato, essi dicono, ha da esservi un Sovrano e dei Sudditi. Or, se il Popolo è Sovrano, chi possono esserne i Sudditi?

74. Si è tanto parlato sui caratteri che contraddistinguono la Sovranità popolare dalla Governamentale, che la detta obiezione non può ormai riprodursi senza affettarsi la più crassa ignoranza. Anche in tempi, che, in tali materie, si andava alla ventura, forse più d'oggi, si alludeva sempre ad una qualche differenza fra quelle Sovranità; o designandole con appositi nomi, o distinguendone gli ofizi, od attribuendole a soggetti diversi. Né io n'ho fatto una cosa identica: siccome da più luoghi vi è dato di rilevare. Ei basta adunque riconoscere, che altre sono le prerogative della Sovranità popolare, altre quelle della Governamentale, per dover convenire, che niente ripugna, che Sovrano dicasi il Popolo, Sovrano chi lo governa: siccome niente ripugna che un Re abbia il Potere giudiziario, e sia, per così dire, il supremo giudice dello Stato; e nondimeno la giustizia sia amministrata da magistrati indipendenti, e anzi ai quali, ei debba, in più d'un incontro, patrocinarne i suoi interessi<sup>23</sup>.

75. Ma prescindendo pure da tali considerazioni: nelle Democrazie assolute evvi, o no, un Sovrano? Or, se ogni Sovrano suppone dei sovraneggiati, chi in esse sovraneggia ed è sovraneggiato, se non il Popolo? Dappoiché una persona morale può avere delle prerogative, le quali non competono a ciascuno dei membri che la compongono, nulla impedisce, che lo stesso Popolo si abbia per Sovrano e per Suddito, secondoché o si considera come persona morale, o non si ha riguardo che degl'individui. Lo stesso può dirsi degli Ottimati d'un'Aristocrazia, i quali governano e sono governati; lo stesso dei Governanti d'una Poliarchia qualunque. Ond'è, che niente, almeno per questo verso, può obbiettarsi contro la Sovranità del Popolo, che non possa ritorcersi contro quella di qualsivoglia altra Assemblea.

76. Gaetano Filangieri concede che il Potere supremo, in uno Stato democratico, è *tra le mani della nazione intera*, ma parmi che si esprima poco esattamente, allorché scrive: «Il Popolo nella democrazia è in certi momenti monarca, in certi altri è suddito. Egli fa le leggi, egli crea i magistrati, egli elige i giudici ma egli quindi deve ubbidire, anche non volendo, a queste leggi, e deve esser condannato, o assoluto, anche non volendo, da questi magistrati, da questi giudici»<sup>24</sup>. Se l'A. avesse avuto presente il doppio aspetto sotto cui il Popolo può considerarsi, avrebbe facilmente riconosciuto, che il Popolo, che anche non volendo, deve ubbidire alle leggi e dev'essere condannato od assoluto dai magistrati e dai giudici, non fu mai Sovrano: e che il Popolo, che è Sovrano, non iscade dai suoi dritti col fare le leggi, creare i magistrati ed eleggere i giudici, più che ne scada un Monarca, coll'esercitare gli stessi atti di Sovranità. L'Assemblea popolare può riservarsi sulle leggi e sui suoi funzionari tanta autorità, quanta se ne possono arrogare i più assoluti Monarchi.

77. Io potrei ormai procedere alla disamina di qualche altra obiezione, se non mi fossi avvenuto in uno Scrittore, il quale pretende, che il Popolo non sia Sovrano né pure nelle Democrazie, «L'Autorité souveraine, egli scrive, est le droit de commander, qui a pour correspectif nécessaire l'obligation d'obéir. Personne ne contestera ce principe. Eh bien! n'est il pas évident que le droit de commander et l'obligation d'obéir exigent des su jets différents<sup>25</sup>? qu'il faut des subordonnés à celui qui commande, et qu'il est absurde d'envisager le même nombre collectif comme Souverain et soumis, comme ordonnant, et obéis-

<sup>23</sup> In prova di ciò basterà allegare alcuni articoli del nostro Statuto dei 4 marzo 1848: «68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili, dopo tre anni di esercizio. 20... Il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà».

<sup>24</sup> *La Scienza della Legislazione*, L. 1, C. 10, T. 1, p. 143, Prima edizione siciliana.

<sup>25</sup> E una persona morale non è un soggetto differente da ciascuno dei suoi membri?

sant? Il est donc ridicule de dire du peuple dans la démocratie, qu'il est Souverain, puisqu'il est soumis; qu'il commande, puisqu'il obéit»<sup>26</sup>.

78. Non parendomi, che questo passo offra obiezione, cui non siasi risposto nei precedenti paragrafi, passeremo ad esaminar le ragioni, colle quali l'A. si sforza di sostenere il suo assunto. «Si dans une démocratie, l'Autorité souveraine résidait simplement dans le peuple, partout ou le peuple serait assemblé, là aussi existerait le Souverain; rien cependant de plus faux que cette assertion... Le plus ardent partisan de la démocratie n'oserait dire, que le peuple assemblé pour une partie de plaisir, peut donner des ordres qui soient obligatoires... Le Souverain n'est donc pas par tout ou est le peuple, et c'est dire que le peuple n'est pas vraiment Souverain»<sup>27</sup>. Per questo argomento non s'impugna soltanto la Sovranità dei Popoli governantisi a pura democrazia, ma quella di tutte le Poliarchie; anzi il possesso di tutti i dritti: mentre chiunque possiede un dritto è necessario che l'eserciti giusta certi modi suggeriti dalla natura delle cose, senza i quali, il potere o non può esternarsi o non può averei opportuna efficacia. Or, se gl'impedimenti che emergono da questa necessità bastassero a spegnere il possesso del dritto, da che tutti nell'esercitarlo devono subirla, non si darebbe persona capace di detto possesso. Che avverrebbe, stando al principio del nostro A., del potere dei Tribunali? che, di quello degli stessi Monarchi, i quali, se pur vogliono guardarsi dai loro errori, far nota la loro volontà, impedire che altri contraffaccia i loro comandi, devono sopporsi a tante formalità? E poichè chi ne oppone siffatti arzigogoli è un Vescovo, possiamo altresì aggiungere, che sarebbe per avvenire dell'Autorità della Chiesa, e dei suoi Concilii? Conchiudiamo, che il Popolo è Sovrano dove che sia, ma che per esercitare *convenientemente* la sua Sovranità non può esimersi dalle leggi che la natura delle cose prescrive a tutte le persone morali, in ordine al *conveniente* esercizio dei loro poteri.

79. «Ce n'est pas une simple portion du peuple, ou même les individus qui obéissent; c'est toute la ville prise en masse et dans les individus, qui obéit: et qui est gouvernée; car, quand un avis a acquis la pluralité dans l'assemblée démocratique, cet avis est devenu loi pour la minorité, pour la majorité, pour toute la ville, qui lui doit l'obéissance. Ce n'est donc pas elle qui est souveraine. Le Souverain n'est pas réglé, c'est lui qui régle; le Souverain n'obéit pas, c'est lui qui commande»<sup>28</sup>. Quest'obiezione non è migliore dell'altra. Io non credo necessario il ricordare la differenza che passa tra una persona morale, e ciascuno dei membri ond'è composta. Il Popolo, unito in Assemblea sovrana, può abrogare o riformare le sue leggi, non altramente che i Monarchi possono abrogare e riformare le loro: ma finché esse sussistono, egli è obbligato in coscienza a rispettarle e a farle rispettare. Quest'obbligo è comune a tutti i Sovrani: e quindi anche ai Monarchi. Un Sovrano, che non ubbidisce e non è regolato, non è un Sovrano, ma un mostro: giacchè chiunque può meritare il nome di Sovrano ubbidisce per lo meno all'ordine da sé stabilito, e rispetta, se non altro, le libertà legali dei Sudditi. Ove poi l'A. abbia voluto alludere all'indipendenza in cui sono i Monarchi, basterà il notare, che non dassi Sovrano più indipendente di quel d'una pura democrazia: da che, nel mentre gli altri agiscono in virtù di poteri, per così dire, mutuati, ci comprende in se stesso pressochè tutte le forze fisico-morali della Società (136).

80. «Si l'assemblée du peuple forme le Souverain dans la démocratie, il faut nécessairement en conclure que les individus de cette assemblée sont membres du Souverain; ils en sont donc des parties intégrantes; il n'y aura donc jamais un véritable acte de Souveraineté qui ne parte du consentement de tous les individus de l'assemblée; car, un effet n'existe pas sans sa cause. Si les individus sont, dans la démocratie, une partie intégrante du Souverain, il faudra dire aussi, qu'un projet de loi qui aura déjà le tiers ou la moitié des suffrages, a déjà le tiers ou la moitié de la Souveraineté, et par conséquent, qu'on lui doit déjà le tiers ou la moitié de l'obéissance. Voilà les absurdités qui dérivent nécessairement de l'opinion qui regarde le peuple comme Souverain dans une démocratie; cette absurdité est attachée à toute opinion qui place l'Autorité dans un nombre collectif quelconque. L'Autorité n'est donc pas, elle ne peut pas être ni dans

26 Mons. d'Annecy, *Essai*, Ch. 4, Prop. 4, p. 179.

27 p. 177.

28 p. 180.

le puple, ni dans une assemblée quelconque»<sup>29</sup>. L'A., partendo dal supposto, che ciascun cittadino, dapoi ch'è membro del Corpo sovrano debba esserne parte integrante, o, per meglio dire, essenziale, passa di *donc* in *donc*, e di stranezza in istranezza, fino alla stranissima conclusione, in cui dichiara incapaci di Sovranità tutti i Governi poliarchici. Io ho riferito tutto intero il suo argomento, non per confutarlo, che non mi par necessario, ma perché i miei lettori abbiano un saggio delle stravaganze, alle quali trascorrono i nostri avversarj, allorquando vogliono essere conseguenti. A ragione, scrive in un certo luogo il nostro A., *che gli altri non hanno detto ordinatamente, che la metà di ciò che egli pretende provare*.

81. Affini alle dottrine di questo A., ma meno stemperate, perché meno conseguenti, sono le dottrine esposte da V. Gioberti, nella sua Introduzione allo studio della filosofia. Secondo il medesimo, «l'idea è il solo e vero sovrano, nel senso preciso della parola... tanto che il giure dei governanti è solo instrumentale, secondario ed esecutivo. Chi regge uno Stato, sotto qualunque forma di ordini politici si eserciti la sua signoria, è un semplice ministro e luogotenente: il vero e solo principe è il creatore dell'universo»<sup>30</sup>. Premessa questa verità incontrastabile, e quasi altresì incontrastata, l'A. continua: «Ma in chi risiede questa sovranità ministeriale, che sola può cadere negli uomini?» E qui egli crede che errino gravemente, tanto quei che la ripongono nel popolo, quanto quei che la ripongono nei Governanti: perché «i fautori delle due sentenze, così discorrendo, si accordano a sequestrare il popolo da chi lo governa, e a considerare questi due enti sociali come separabili. Or... popolo e governo, ei soggiugne, sono due termini relativi che s'inferiscono a vicenda. Un governo senza popolo, non è governo, come un popolo senza governo, non è popolo. Se queste due cose si disgiungono, rimangono solo da un lato uno o pochi individui, e una incomposta moltitudine dall'altro. Ma una moltitudine senza rettori, non è sovrana né suddita, non è libera né serva; perché tali qualificazioni presuppongono un civile consorzio; e una moltitudine sciolta non è una società... Dunque egli è manifesto che, discorrendo di un popolo, si par la di una moltitudine già ordinata da un politico reggimento. Il qual può essere provvisoriale e indirizzato a instituirne un altro, ovvero fermo e definitivo; ma ad ogni modo dee precedere, acciò i molti facciano un popolo. Né un governo regolato e stabile potrebbe uscire da una folla torbida e scomposta; siccome l'ordine non può emergere dal caos, né l'armonia da un'orchestra tumultante e stonante»<sup>31</sup>.

82. L'unica ragione, in somma, per cui l'A. giudica assurdo, che s'indaghi dove risieda la Sovranità, se nel popolo o nei Governanti, si è, che Popolo e Governo sono due termini relativi che s'inferiscono a vicenda, ed in modo, che l'uno non può stare senza dell'altro. Ma in primo luogo si nega, che la relazione che esiste tra Popolo e Governo sia necessaria al par di quella, che, a mo' d'esempio, dee intercedere tra lo spirito e il corpo d'un animale, perché questo rimanga in vita. Il Governo è necessario all'esistenza del Popolo, come a quella d'un animale è necessario il nutrimento: ma come un animale non perisce *per ogni* mancanza di nutrimento, così non perisce né pure il Popolo *per ogni* mancanza di Governo: avegnaché a conservare al Popolo la sua vita morale, basta che ei riconosca la necessità d'un Governo, e sia disposto a sottomettersi: quantunque per la difficoltà di convenire sul modo d'organizzarlo, debba rimanerne senza, per un tratto più o meno lungo di tempo (12). Se tra questo popolo discorde, sorga intanto un uomo, e gli proponga un progetto di governo, e il Popolo lo accetti, ond'è a ripetersi l'autorità della nuova costituzione, da chi la ha proposta, e non piuttosto da chi la ha accettata? Il Popolo non può esser tenuto per inabile a deliberare, durante l'assenza del Governo, se non da chi o prende per podestà governamentale il dritto di proporre; od ama figurarsi nel Popolo una torma d'esseri quasi irragionevoli, tutti gridanti a una volta, ed incapaci d'udire, e di adottare alcuna proposizione. Se non che, ammessi cotali arbitrarii supposti, non si potrà pur capire, come una compagnia di negozio, una società qualunque, possano nascere e costituirsi senza l'antecedente intervento d'una podestà superiore.

83. Ma poniamo, che tra Popolo e Governo siavi quella relazione che si pretende; e che, mancato

29 p. 181.

30 L. I. C. 5. Art. 6 p. 86, 87, 88.

31 p. 87, 88. «Une multitude est constituée en état de Société par l'établissement d'un gouvernement fixe auquel elle est soumise; c'est le gouvernement qui donne naissance à la société; sans gouvernement il n'existe qu'une multitude aveugle; c'est le gouvernement seul qui peut créer et entretenir l'ordre et l'unité, sans lesquels il n'est point de Société; toute multitude n'a point de gouvernement, ou qui cesse de lui être soumise cesse dès-lors d'être une Nation, une Société...», Mons d'Anney, *Essai*, p. 4.

il Governo, avvenga del Popolo, ciò che, mancato lo spirito, avviene dell'Animale: siccome non sarebbe assurdo l'investigare in che risieda il principio vivificante dell'Animale, così potrebbe ragionevolmente indagarsi, in quale dei membri del corpo sociale risieda il Potere sovrano. Perché una siffatta indagine possa tacciarsi d'assurda, non basta che i soggetti circa i quali si aggira sieno correlativi e tra sé necessarj, ma bisogna che sieno talmente identici, che nulla possa affermarsi dell'uno, che possa negarsi degli altri. Finché questa identità non esiste, la ragione non riprova, che i medesimi si considerino separatamente, in quanto a tutte quelle qualità, che sono o si pretendono proprie di alcuno di loro: e così, che si discutano quali sieno i dritti dei padri e dei figli, dei mariti e delle mogli, dei padroni e dei servi: quantunque e padri e figli, e mariti e mogli, e padroni e servi mutuamente inferiscansi, non men che Governanti e Governati.

84. La Sovranità ministeriale, secondo Gioberti, è un potere tradizionale, che di possessore in possessore, rimonta fino al patriarcato, e quindi a Dio, senza intervento dei governati. «La Sovranità ministeriale, egli scrive, è la partecipazione della Sovranità divina, per mezzo di una investitura esteriore e legittima. Non si dimentichi mai la necessità di questa investitura... perché la sovranità non può originarsi da sé medesima, e dee riceversi da altri che la possega; onde non può scaturire dai sudditi, ma vuol nascere da un altro sovrano, finché si giunga alla sovranità assoluta<sup>32</sup>... Siccome ogni sovranità attuale deriva da una sovranità anteriore, e questa da un'altra, finché si giunga di mano in mano all'origine divina di ogni consorzio, seguita che la creazione della Società è opera della Causa prima<sup>33</sup>... La formazione primordiale delle società è così assurda, come l'invenzione del culto, delle credenze, delle lingue, della civiltà in generale, e le altre ipotesi gradite de' moderni, che non costano nulla a chi le sogna. L'uomo ricevè dal Cielo l'inizio di tutti questi doni, perché non poteva farsene autore... Iddio creò l'uomo sociale, come lo creò pensante, parlante, religioso. Le società succedenti furono il seguito e l'esplicazione di quel consorzio primitivo; la cui forma, come già avvertimmo, fu il patriarcato»<sup>34</sup>.

85. Qui si vede almeno in iscorcio, la solita fola vagheggiata dai Monarchisti: i quali, volendo inferire, che la Monarchia è la prima forma di governo, e quindi la più naturale, si arbitrano a rappresentarci i nostri antichissimi padri, come investiti di non so che podestà civile. Ma chi non vuole starsene a certe apparenze, può di leggieri convincersi, che la podestà paterna, è una podestà meramente tutelare; la quale, lungi dall'esser capace d'un esplicamento, mercé cui possa, coll'andar del tempo, trasformarsi in podestà civile, decresce, e manca di scopo e di garanzia, di mano in mano che s'esplicano le forze fisico-morali dei figli: finché la soggezione, che vi si riferisce, diviene soltanto reverenziale: se pure l'imbecillità di mente e di corpo, che suole accompagnare la decrepitezza, non costituisce i padri in una specie di dipendenza inverso gli stessi figli.

86. La storia dei principii del genere umano, non che confermare, smentisce il supposto dei nostri avversarj. Noi vediamo i primi uomini, viventi tuttora i loro genitori, spaziarsi per le vergini regioni della terra, e dar nascimento ad altrettante famiglie indipendenti: vediamo Giacobbe, Noè, Adamo offesi gravemente dai loro figli, lamentarsi, sgridarli, maledirli, ma non far mai uso contro i medesimi d'alcuno di quei mezzi repressivi, che sono propri del Potere sovrano<sup>35</sup>: vediamo infine gli uomini di quei tempi sì gelosi della loro indipendenza, da sacrificare gli stessi loro fratelli, da che, in qualche modo, potevano adombrare della loro potenza<sup>36</sup>. Quella balìa, che molto appresso, ebbero in certi paesi, i padri sui figli, sino a venderli ed ammazzarli, non era una derivazione dell'autorità paterna, ma un abuso sancito dalle leggi, un potere accattato dalla forza pubblica.

32 L. 1. C. 5. Art. 6. p. 93.

33 p. 92.

34 p. 88.

35 Adamo perdé suo figlio Abele, per mano di Caino, altro suo figlio; il quale, quantunque temesse di pagare il fio del suo misfatto, non mostrò d'aver alcun timore del padre (*Gen.*, IV. 8, 14.). Giacobbe ebbe contaminato il talamo dal suo primogenito Ruben; e fu eziandio molto amareggiato dalla strage dei Sichimiti, commessa da Simeone e Levi (*Gen.*, XXIV 1; *Ecc.* 30. 31, XXXV 22, XLIX 3, 4, 5, 6, 7). Noè in fine, fu schernito dal suo figlio Cham (*Gen.* IX 21, 22, 24, 25).

36 *Gen.* IV 3, 4, 5, 8; XXXII 1, 41; XXXVII 3, 4 ecc.

87. D'altronde, comunque voglia aggrandirsi la podestà dei padri, essa si spegne da per sé, in ciascuna famiglia, colla morte dei medesimi: né può riprodursi sopra gli stessi soggetti. La natura che fa nascere i figli in uno stato di dipendenza; la natura ne li emancipa. Quella podestà di cui essa investe chiunque prende una moglie, genera dei figli, crea in somma una famiglia, spira colla morte di lui: e nella famiglia che il medesimo avea creato più non rimangono che fratelli; uomini cioè fra sé uguali ed indipendenti: i quali, col farsi autori di altre famiglie, possono bensì acquistare quella natural podestà cui soggiacevano, ma non possono più soggiacervi. Di maniera che, se devesi alla natura, che il genere umano, nel suo principio, e poi nella sua ristaurazione, siasi trovato unito sotto una stessa podestà, devesi altresì alla natura, che ei siasi disperso in un'infinità di famiglie fra sé indipendenti, e che gli antichi vincoli si sieno siffattamente rallentati, da poter nascere il dubbio, se tutti gli uomini provengano dallo stesso stipite.

88. Or tra i capi delle famiglie che costituiscono l'umana specie, possono *naturalmente* esistere dei convitti, o delle società impropriamente dette (23), ma non possono del pari esistere delle società elevate al grado di persone morali: mentre perché sien tali, han bisogno d'una podestà superiore a quella dei singoli membri: e la podestà che la natura crea, *senza alcuna partecipazione* di chi ha da sottomettersi, è la sola paterna; la quale, siccome abbiamo veduto, niuno può esercitare, se non su la famiglia di cui è stato l'autore. Di qui si vede la necessità del concorso dell'uomo, onde possa nascere la Podestà civile, e seco lei, la Società che ha da esserne informata. Dio creò l'Uomo sociale, o per meglio dire, inclinato a vivere con esseri della stessa specie, ma non gl'inspirò, insieme coll'esistenza, la propensione alla società civile. L'Uomo non potè sentirne il bisogno, se non quando decadde da quello stato di felicità e d'innocenza in cui l'avea posto il Creatore: quando cioè la mutua osservanza della giustizia non potè più ottenersi, fuorché colle minacce d'una forza preponderante. La Società civile è una necessità ingenerata dalla degradazione, che a cagione del peccato, subì la nostra natura: e se in tal senso, vuol dirsi che ella è naturale, ben si dice: ma se si pretende, che gli uomini sien venuti al mondo coi loro Sovrani belli e fatti, che sieno stati estranei all'organizzazione della Società civile e de' suoi Poteri, e *che ogni sovranità attuale derivi da una sovranità anteriore, e questa da un'altra*, finché si giunga a quei Sovrani primordiali, esclusi sempre i Governati da questa perpetua serie di trasmissioni, ei parmi si pretenda una cosa, che non possa reggere al più lieve esame<sup>37</sup>.

89. Pareggiamo per poco la Società civile alla coniugale: supponiamo, che al par di questa, sia stata istituita da Dio, che il primo Uomo abbia avuto la Podestà civile, nello stesso modo che ebbe la maritale: forse, perché la Società coniugale è una istituzione divina, e la prima donna si trovò, senza sua elezione, in podestà del compagno, non dipende dalle altre donne lo scegliere i loro mariti, il conferir loro, mercé tale scelte, la podestà maritale, e lo stipular coi medesimi tutti quei patti, che non sono incompatibili coll'essenza e colla santità del coniugio?

90. Ma proseguiamo il nostro esame. «Che l'uomo faccia un sovrano, scrivelò stesso Gioberti, è cosa assurda; e tanto assurda, quanto che il figlio generi il padre, e la causa nasca dall'effetto. Acciò l'uomo creasse il Sovrano, dovrebbe essere già tale egli stesso, prima di farlo; niuno potendo dare ciò che non possiede. La Sovranità può bensì travasarsi di uomo in uomo, e così modificarsi in molte guise, ora riunendosi in pochi, ora dispergendosi in molti, e pigliando diverse forme; ma sotto queste varietà accidentali ed estrinseche si mantengono sempre immutabili due caratteri essenziali di ogni signoria civile. I quali consistono 1. nell'essere la sovranità solamente tramandata, ma non creata dall'uomo, che non può possederla, senza riceverla da altri, e redarla da una società anteriore; 2. nel venir essa conferita con un atto riflesso e libero, tacito od espresso, per cui il possessore la comunica a chi ne è privo, effettuandosi sempre la trasmissione dall'alto al basso, e non viceversa. La sovranità... importa la sudditanza, come necessario correlativo; e il dire che il sovrano possa essere creato dai suoi soggetti, e trarne i diritti che lo pri-

37 Ugone Grozio, nel Libro III dei suoi Annali dei Paesi Bassi osserva, che «la Francia, Spagna, l'Inghilterra, la Danimarca, la Svezia somministrano esempj di Re deposti dai loro popoli; di modoché hannoci attualmente pochi Sovrani in Europa, di cui il diritto alla corona non sia fondato su quello, che appartiene al popolo di levare il potere al Principe che ne abusa», Vattel. *Il Dr. di N. e delle G.*, T. 1, p. 57, Lione, 1781.

vilegiano, inchiude contraddizione. Insomma il Sovrano è autonomo rispetto ai sudditi, e se ricevesse da loro l'autorità sua, non sarebbe veramente sovrano, perché i suoi titoli ripugnerebbero alla sua origine»<sup>38</sup>.

91. Il continuo divagare dell'A. n'obbliga ad appigliarmi ad un metodo, che quantunque abbia del pedantesco, mi risparmia molte parole. Il primo degli argomenti, che si contengono nel passo allegato, si è questo: «L'effetto non può fare la causa; ma l'Uomo è effetto del Sovrano! dunque l'Uomo non può fare il Sovrano». Io non perderò tempo a confutarlo.

92. Segue un altro argomento meno ridicolo, ma non meno insussistente: «Niuno può dare ciò che non possiede, ma l'Uomo non possiede la Sovranità; dunque ei non può darla». Fra i principii più frantesi e più abusati è certo da annoversarsi il *Nemo dat quod non habet*. Altri volle dedurne l'impossibilità della creazione; altri, l'ingiustizia della pena di morte; altri l'esistenza, altri, l'assurdo della Sovranità popolare; altri, altre illazioni. Quella che suol dedurne l'A., fu sì bene ribattuta fin dal suo apparire, che fa meraviglia, come vi possa essere chi ardisca di riprodurla<sup>39</sup>. Le dottrine da me esposte, specialmente nel C. III di quest'opera, mi disobbligano dal ripetere, che cosa abbiasi ad intendere per Potere sovrano; come l'Uomo il possieda; in qual guisa ne sieno investiti i Governanti. Dice Gioberti: «Acciò l'uomo creasse il sovrano, dovrebbe esser già tale egli stesso, prima di farlo». Se tal sentenza è vera, un Comune, dappoiché non è Sindaco, non potrà eleggere il Suo Sindaco; la Guardia nazionale, i suoi uffiziali; il Popolo, i suoi Rappresentanti; chi non è padrone non potrà darsi un padrone; una procura non potranno conferirla che i procuratori! La Sovranità che hanno gli uomini nello stato di natura non è certamente identica con quella dei Governanti. Fuor della Società civile esiste in atto la sola Sovranità naturale, ossia la superiorità inerente ai dritti di ciascheduno (39, ecc.): ma la Sovranità politica, che è quella dei Governanti, appunto perché rappresenta le superiorità individuali, non può esistere, tra uomini disgregati, se non potenzialmente; vale a dire, in quanto sta a loro l'organizzarsi nel modo necessario alla sua reale esistenza. Perché però un potere si dica conferito da una data persona, non si richiede già, che essa il possieda, ma basta che dipenda dalla medesima l'effettuare la condizione, senza la quale, altri non può giustamente acquistarlo. Or se il Potere Sovrano *importa per necessario correlativo la sudditanza*, se ei non può sussistere senza di questa; se Dio non ha creato una razza d'esseri, che abbiano il natural dritto a pretenderla, è chiaro, che all'Uomo riman libera la scelta della persona, cui prestarla; e che non potrà conseguire il Potere sovrano, se non colui, al quale ei vorrà prestare la sudditanza correlativa (47, ecc.). Un *travasamento* adunque, come l'intende il nostro A., è una chimera; perché fondato sopra un supposto, per cui non istà né la rivelazione, né la ragione, qual si è quello d'una Sovranità primitiva, esistente senz'alcun fatto dell'Uomo (85, ecc.).

93. Le proposizioni, che si hanno alla fine del testo che siamo esaminando, sono sì sconnesse, che si dura fatica a trarne il costrutto. Pare, che l'A. abbia voluto argomentare così: «Se la Sovranità importa per necessario correlativo la sudditanza, è assurdo l'attribuire ai soggetti una facoltà incompatibile colla sudditanza; ma la facoltà di creare il Sovrano e di stabilirne i diritti è incompatibile colla sudditanza; dunque è assurdo l'attribuirle ai soggetti». Da che la soggezione è necessariamente posteriore allo stabilimento del Governo (81), gli uomini, prima che il medesimo sia stabilito, non possono essere appellati *soggetti*, fuorché avuto riguardo alla loro futura condizione.

È quindi patente, che la ripugnanza, che Gioberti pretende d'essere tra la soggezione e la facoltà di creare il Sovrano, dipende in gran parte dall'improprietà dei termini, dei quali si è servito. Egli ha fatto come colui, che argomentasse contro il dritto dei proprietarj dalla condizione di chi ha alienato o vincolato le sue proprietà. *Il dire che il sovrano possa essere creato dai suoi soggetti, e trarne i diritti che lo privilegiano inchiude contraddizione*. Ma che ci adduce l'A. per dimostrarci questa pretesa contraddizione? O ci dà per prova la stessa proposizione da dimostrare, diversamente foggata; o ci richiama a principii

38 p. 89, 90. «Le droit de commander impose l'obligation d'obéir; ces sont deux correlatifs qui ne sauraient exister l'un sans l'autre... Si c'est le peuple qui donne l'Autorité au Prince comment peut-il en dépendre?...», Mons. d'Anney p. 38.

39 Il sofisma di Gioberti, prodotto un tempo da Federico Ornio (*De Cive*, L. 2, C. 1), fanatico realista, e da molti altri dello stesso conio, si ha confutato nel Puffendorf, *Dritto della N. e delle G.*, L. 7, C. 3, par. 4, T. 4, p. 69, Venezia, 1759. Vedi ancora L. 8, C. 3; e Filangieri, L. 3, C. 29.

anche più assurdi di quello che è in questione. Pretendere infatti, che ripugni all'essenza della Sovranità, che un Sovrano sia eletto dal Popolo e debba governare giusta la costituzione impostagli dal Popolo, non è partir dal supposto, che l'atto, mercé il quale, taluno cede un suo dritto o condizionatamente, o senza riserva, ripugni a ciò, che il consegua quegli, cui si fa la cessione<sup>40</sup>?

94. «La sovranità ministeriale, scrive Gioberti, mira a due importantissimi effetti, cioè alla conservazione dello Stato e al suo perfezionamento. Come conservatrice, dee provvedere al sicuro e tranquillo vivere; come perfezionatrice, accrescere il pubblico bene. Il secondo di questi uffici vuol maestria in chi lo esercita; il primo, autorità. Senz'autorità non si può preservare, né senza perizia far fiorire uno Stato»<sup>41</sup>. L'A. stabilisce ottimamente la necessità di questo requisito: «La prima condizione della sovranità politica è... l'intelligenza sociale di chi vi dee partecipare<sup>42</sup>... Il diritto sovrano, che è il supremo diritto, richiede pure una conoscenza che abbia proporzione con esso<sup>43</sup>... La Sovranità... non è atta ad ottenere il suo fine, se non si allarga di mano in mano che si va crescendo ed ampliando la civiltà pubblica<sup>44</sup>... L'eccellenza del governo consiste appunto nel far partecipare i cittadini ai diritti politici, secondo la misura della loro sufficienza»<sup>45</sup>. Ottimamente stabilisce ancora la necessità di certe esclusioni dall'esercizio dei dritti politici, imposte dall'assequimento di detto requisito: «Se la Sovranità ministeriale richiede per prima condizione la perizia di chi ne è investito, e se questa non è universale, né uguale in tutti, seguita che il sommo potere dee attemperarsi alla stessa legge; non potendo i diritti politici meglio allargare, che l'attitudine ad esercitarli...»<sup>46</sup>.

95. Se non che l'A. sottomette l'adempimento di quella *prima condizione della Sovranità ministeriale* all'arbitrio della Sovranità tradizionale; cui attribuisce il privilegio esclusivo *d'incorporarsi coloro che sono atti a parteciparne*<sup>47</sup>. E dico *arbitrio*, perché parmi, che si ha un bel cantare agli uomini, governanti sieno o governati, l'obbligo in cui sono d'osservare i loro doveri, se si dichiara illecita la forza, che può costringere i renitenti. Da quali considerazioni l'A. sia stato indotto a negare ai Popoli il dritto di scegliere dei Governanti eguali all'alto lor ministero, non è facile l'indovinarlo: si vede solo, che ei fa, sul proposito una guerra quanto lunga, altrettanto vaga contro le prerogative della capacità. «La capacità, egli scrive, che si ricerca a compiere la legittimità della signoria, non basta solo a costituirla; non basta a conferirne

40 È curioso il modo, con cui l'A. si sforza di spiegare, secondo i suoi principj, l'origine della Sovranità, tra *varii naufraghi di diverso paese incontratisi, in un'isola deserta*. «Supposta anche la distruzione totale della sovranità antica, egli scrive, il principio stabilito sussiste; perché in tal caso il diritto privato, che ciascuno ha di provvedere alla propria e all'altrui conservazione diventa il germe di una società novella, che per mezzo di tale anello coll'antica si raccozza. Infatti il diritto privato *dipende per un verso* dalla sovranità, che è il diritto supremo ed è una derivazione di essa, per l'altro non è pubblico, cioè sovrano, fin tanto che la sovranità sussiste in atto *o in potenza*. Ma quando questa sia affatto spenta, il diritto privato, perdendo per ciò solo ogni rispetto di subordinazione verso un potere più alto, diventa supremo, e l'individuo, scervo d'ogni organismo sociale, acquista issofatto l'intera signoria di sé medesimo. Ora, posto che più individui si trovino in questa condizione... ciascuno essendo investito di una intera padronanza di sé, e abilitato a scegliere i mezzi più atti alla propria conservazione, può riconoscere un capo come sovrano, e da questa riconoscenza sorgerebbe una società novella. Ma in tal caso la sovranità del nuovo stato sarebbe occasionata e non causata da tal riconoscimento; poiché essa non sarebbe già una collazione dei sudditi, secondo l'assurda ipotesi del contratto sociale, ma una semplice estensione del diritto proprio del principe eletto (?), nata dalla rinunzia degli altri alla propria indipendenza. Ora il dritto di essere indipendente per sé, e quello di comandare agli altri, sono affatto diversi; tanto che il carattere sovrano del nuovo principe non gli sarebbe conferito dai nuovi sudditi, ma nascerebbe dal suo proprio diritto, in quanto esso si connette con una sovranità anteriore (?). Brevemente, la cessazione assoluta dell'antica sovranità crea in ciascun membro della società scomposta una sovranità potenziale, che diventa attuale quando altri la riconosce; e tal riconoscimento, che fa passare la potenza in atto, non crea la stessa potenza», vol. 4, p. 397. L'A. non vuole che queste si abbiano per *sottigliezze o giochi di parole*: ma io temo che sia per trovare pochi lettori indulgenti. Io mi permetterò una sola osservazione: Se *il diritto di essere indipendente per sé, e quello di comandare agli altri sono affatto diversi*; se ciò che acquistano gl'individui, per la cessazione assoluta dell'antica Sovranità, è indipendenza e non comando; se niuno può dare ciò che non ha (par. 90); se la sovranità non può originarsi da sé medesima, ma dee riceversi da altri che la possessa (par. 84), può mai l'indipendenza d'un individuo o da per sé, o per le altrui rinunzie, cambiar di natura, e trasformarsi in comando?...

41 p. 101. Credo, che senza perizia, non si possa né anche preservare.

42 p. 99.

43 p. 94.

44 p. 104.

45 p. 95.

46 p. 95.

47 E se il Sovrano tradizionale, lungi dall'incorporargli manda a male, chi solo osa fiatare di tali incorporamenti; che avviene allora della prima condizione della Sovranità ministeriale?

i diritti, senza l'investitura estrinseca e la tradizione». Qui l'A. c'invita a fermarci un istante su questo punto, che ei dice *assai delicato, e poco conforme ai pareri correnti*, ma del quale io mi auguro che niuno sia per avere il menomo dubbio: e prosegue: «La capacità è una condizione che non può scompagnarsi dal dritto (10); ma non è il principio di esso, non è la cagione effettrice o, vogliam dire, instrumentale che lo conferisce al suo possessore. E infatti, come mai una qualità morale, che per sé stessa non cade sotto i sensi, che non può essere misurata, né determinata con precisione, potrebbe fondar da sé sola un diritto sociale?... Il diritto sovrano... essendo in sé medesimo cosa affatto spirituale, dee estrinsecarsi con qualche segno, pigliare una determinazione positiva, autenticarsi con titoli materiali e palpabili che caggiano sotto l'apprensiva di ciascheduno. E siccome la sua esistenza deriva dal modo per cui si comunica e travasa d'uomo in uomo e di generazione in generazione, questo passaggio dee essere sensato, regolare, uniforme, accessibile alla cognizione di tutti, suscettivo di essere ridotto a una formola esatta, solenne e legalmente stanziata. Ora l'abilità è cosa morale, vaga, indefinita, variabile, soggetta a mille dubbi e incertezze: può essere giudicata da uno o pochi, non da tutti<sup>48</sup>; può essere materia di equità, non di giustizia: può conoscersi con un giudizio particolare e pratico, non con regole astratte e generiche: può cadere sotto la discrezione dell'individuo, non sotto la contemplazione della legge; tantoché il volerla considerare come la base di un diritto sociale, e come il titolo estrinseco che lo dichiara e stabilisce, è contrario ai dettami del buon senso il più volgare... Suppongasi che la dottrina collocante il titolo del diritto nella capacità governativa sia ricevuta ed attuata, cosicché ogni uomo si creda avere una parte del potere sovrano in proporzione de' suoi meriti; qual sarà il corollario di questa credenza? Una vicenda continua di rivoluzioni; l'anarchia, la licenza, i tumulti, il sangue, la guerra civile; l'insorgere dei molti contro i pochi, l'annullamento di ogni sicurezza e tranquillità pubblica, e se la febbre dura, l'ultimo sterminio. Imperocché come nelle cose umane la perfezione assoluta non si può conseguire, il voler pareggiare a capello i diritti alla capacità è cosa impossibile: ne' governi meglio ordinati occorreranno sempre abusi... tanto che l'autorità di chi comanda, se dalla sola capacità dipende, non sarà mai ferma, e potrà sempre essere impugnata e distrutta. Oltre ché, ogni uomo sarebbe in tal caso giudice di se stesso... e i più inetti sogliono credersi abilissimi... Insomma il fondare la Sovranità sulla sufficienza è un sistema tanto rovinoso, quanto quello dei livellatori, che vorrebbero introdurre fra i cittadini una eguaglianza assoluta, dottrina che al dì d'oggi è la maggior peste dei governi liberi di Europa»<sup>49</sup>. Questo ragionamento è sì assurdo, sì ridondante di principi o falsi od applicati a sproposito, che a molti dee sembrare opera perduta il farne la confutazione: ma io prego coloro che così la pensassero a porre un pò mente alla fama di cui gode l'A. e come filosofo, e come propugnatore di dottrine favorevoli alla libertà.

96. Gioberti comincia dallo stabilire, che niuno, qualunque ne sia la capacità, può attribuirsi il sommo potere, se non ne ottiene l'investitura. Sarebbe impossibile il capire come egli abbia potuto chiamare questo principio *poco conforme ai pareri correnti*, ove non si avesse presente che l'A. nega, che altri possa conferire la Sovranità, fuorché il Sovrano tradizionale (84): mentre, che uno abbia dritto ad impadronirsi del governo, subitoché si crede abile a governare lo Stato, è stranezza tale, che lungi dall'essere conforme ai pareri correnti, non può venire in capo a persona d'intelletto un pò sano. L'opinione, che, se non è, si vuol far diventare *corrente* si è, che giacché *la prima condizione della Sovranità è l'intelligenza di chi vi dee partecipare*, e senz'essa, la Sovranità *non è atta ad ottenere il suo fine*, la Società debba essere costituita in modo, che *i cittadini partecipino ai dritti politici, secondo la misura della loro sufficienza* (94): e giacché questa varia da individuo a individuo, e non può constare che dai fatti, l'unico titolo a partecipare di detti dritti deb-

<sup>48</sup> Udiamo il savio Montesquieu: «Il Popolo è mirabile nella scelta dei suoi uffiziali: dappoiché non ha da giudicare, che su cose, ch'ei sa, e su fatti, dei quali è testimone. Ei sa benissimo, che taluno è stato spesso alla guerra, e che v'ha riportato questo o quel vantaggio: egli adunque è piucché idoneo ad eleggere un generale. Ei sa, che un giudice è assiduo, che molti si partono contenti dal suo tribunale, che non è stato convinto di corruzione: ciò basta perché egli li possa eleggere a pretore... Questi sono fatti dei quali il Popolo si può capacitar nella piazza, meglio che un Monarca nel suo palazzo... Se alcuno potesse dubitare dell'istinto che ha il Popolo nell'apprezzare il merito, per ricredersi, non avrebbe che a dare uno sguardo a quella serie non interrotta d'elezioni maravigliose, che fecero gli Ateniesi e i Romani; e che certo non si vorranno attribuire alla sorte», *De l'Esprit des Loix*. L. 2 Ch. 2.

<sup>49</sup> p. 99, 100, 101.

bano essere i fatti individuali indicanti una sufficienza proporzionata al dritto che si ha da esercitare. Tutto ciò non può effettuarsi senza l'uso della tanto abborrita livella. Gli uomini, livellati dalla Natura mercé l'identità della loro specie, chiamati indistintamente alla partecipazione di certi dritti (39, 70, 58), devono avere pari libertà di manifestare e di sviluppare le loro attitudini, devono malgrado le ineguaglianze onde la stessa Natura gli ha diversificati, essere considerati tutti come eguali, fino a che non si distinguano per fatti meritevoli della special considerazione della Società. I lamenti dei livellatori sogliono fondarsi in ciò, che la Legge o neghi arbitrariamente a moltissimi quella libertà, che ad altri concede, di manifestare le loro capacità; od affastelli i titoli delle capacità riconosciute con titoli che possono consociarsi colla più grande inettitudine; od esigendo, in fine, una proporzionata capacità circa certi onori od impieghi anche volgari, non ne abbia poi alcun conto circa le cariche più onorifiche e più rilevanti dello Stato<sup>50</sup>.

97. Quando poi si dice, che i più idonei abbiano a governare, non si propone già l'idoneità come un mezzo *immediato* di conseguire il governo; ché sarebbe sciocchezza; ma come una qualità, che la Società, nel commettere l'esercizio dei suoi poteri, non abbia a perdere *mai* di mira. Che *nelle cose umane la perfezione assoluta non si possa conseguire, che sia impossibile il pareggiare a capello i dritti alla capacità, che nei governi meglio ordinati occorran degli abusi*, ciò per avventura non si disconosce da alcuno: ma le sproporzioni tra i dritti e le capacità, le imperfezioni, gli abusi non devono sussistere, che *contro l'intenzione* della Società, e per la sola impossibilità di rimediarsi. Il non poter essa serbare una perfetta proporzione tra il merito, ed i favori che dee accordare ai meritevoli, non la disobbliga dal fare quel che è in grado di fare; non l'autorizza a favorire dei titoli, che non presuppongono alcun merito. Addurre a giustificazione delle inique disuguaglianze inventate o sancite dalla Legge l'impossibilità in cui questa è di tutte impedirle, è pretendere, a cagion d'esempio, che i medici possano storpiare od ammazzare la gente, perché con tutta la loro arte, non possono guarire ogni storpiatura, o fare che non si muoja.

98. E così la questione della capacità, se non si vuol fraintendere, tutta quanta si aggira circa i mezzi più acconci a far sì, che le attitudini dei membri del corpo sociale possano liberamente manifestarsi, e sieno convenientemente apprezzate: tutta quanta si risolve nel compiuto riconoscimento, e nel migliore ordinamento del principio elettorale. Or, quantunque la capacità sia come l'oggetto di questo principio, pure *il modo, per cui*, mercé l'elezione, *il diritto sovrano si comunica e travasa d'uomo in uomo, può essere sensato, regolare, uniforme, accessibile alla cognizione di tutti, ridotto ad una formola esatta, solenne e legalmente stanziata*, quanto altro mai. E se *il diritto sovrano dee autenticarsi con titoli materiali e palpabili che caggiano sotto l'apprensiva di ciascheduno*, chi meglio può vantare di tai titoli di chi viene assunto al Potere dalla maggioranza legale dei suoi concittadini?

99. Comeché poi, colla perfetta attuazione del principio elettorale, la società veramente non si proponga, che d'ordinare i suoi membri secondo l'attitudine che manifestano, non dee per ciò inferirsi, che, sotto il dominio di detto principio, *l'autorità di chi comanda non sia mai ferma, e possa sempre essere impugnata e distrutta*: questo sarebbe forse da temersi, qualora si richiedesse nei Governanti una perfezione non consentita dall'umana natura, e si avesse per lecito lo spotestarli, tosto che si appalesassero men che idonei: ma altro è pretendere tai cose, altro è pretendere in quegli che aspirano a qualunque prerogativa sociale un qualche saggio d'idoneità, od anche un'idoneità corrispondente alle loro future incumbenze. In qualsivoglia Stato evvi un'infinità d'impieghi, ad ottenere e conservare i quali, è richiesta un certa perizia: ma quegli che gli hanno ottenuti forse ne sono spogliati, non appena inciampano in qualche fallo? Quando un popolo che si lusingava d'aver eletto i migliori, si accorge d'essersi avvenuto in persone inette, spirato il termine delle loro funzioni, dà ad altri i suoi voti. Ecco come un popolo penetrato della massima, che al maneggio della cosa pubblica non debbano essere preposte che persone idonee, suol riparare all'incapacità dei suoi governanti, ove la medesima non sia accompagnata da circostanze che suggeriscano un diverso rimedio.

50 «Per uomini, che non riflettono, dice Destutt De Tracy, ed è il gran numero, fa stupore soltanto ciò che è raro. Tutto ciò che si vede frequentemente non ha dritto a sorprenderli... Così quegli che si crederebbe demente, se dichiarasse ereditarie le funzioni del suo cuoco, o del suo cocchiere, o se fosse d'avviso di sostituire in perpetuo la fiducia che ha nel suo avvocato o medico, obbligando se ed i suoi eredi, di non impiegare altro in tale qualità, se non quegli che gl'indicasse l'ordine di primogenitura, ancorché fossero fanciulli o decrepiti, maniaci o disonorati, pazzi o imbecilli, trova molto semplice l'ubbidire ad un sovrano scelto in tale guisa», *Op. cit.*, p. 95.

100. Premesse queste condizioni, che da molti possono aversi per una digressione, e forse inopportuna, poco mi resta a soggiungere contro il soprallegato ragionamento. Ei parmi che possa compendiarsi così: Se la sola capacità non basta a conferire la Sovranità, è necessario che altri la conferisca; ma non può conferirla che il Sovrano tradizionale; dunque ec. L'A. passa leggermente sulle proposizioni che bisognano vieppiù di prova, e scrive parecchie pagine per dimostrar ciò che per avventura non gli è contraddetto: vale a dire, che niuno può arrogarsi il Potere sovrano, per questo solo che si crede abile ad esercitarlo. Prendendo le cose con rigore, parmi che l'argomento del Gioberti possa ridursi ad un sillogismo di quattro termini: giacché dalla necessità dell'*investitura estrinseca* e della *tradizione*, conchiude la necessità dell'*investitura estrinseca* e della *tradizione* fatta dal Sovrano tradizionale: usa cioè un termine in due sensi. L'A. volendo preservare da ogni interruzione la Sovranità tradizionale, e vedendo quanto a ciò s'opponga, riguardo specialmente ai governi castali, il requisito della capacità, non si attende a combatterlo di fronte, ma vi sparge attorno delle tenebre, e s'ingegna a disgradarne i popoli col presentar loro la capacità come causa od occasione d'infiniti disordini: i quali, per altro, non da essa procedono, ma dallo strano modo in cui l'A. si è compiaciuto di considerarla. Quindi i suoi divagamenti ed i miei. Del resto, egli è ancor vivo: e se darà motivo a ritrattare qualche mio giudizio, volentieri ritratterollo.

101. L'altra condizione della Sovranità ministeriale, siccome abbiamo veduto, è, secondo Gioberti, l'autorità (94). «Sotto nome di autorità, egli dice, intendo una forza morale, non quella dei soldati, degli spaldi e dei cannoni; la quale è necessaria per frenare i tristi, ma non potrebbe anco riuscirvi, se non fosse accompagnata, sostenuta, avvalorata da più saldo e nobile puntello. Il quale si è la potenza ed efficacia morale dell'opinione, per cui il potere sovrano si considera universalmente come sovrastante alle volontà private, ed atto a obbligar moralmente la coscienza di ciascun cittadino. Eccoti, come eziandio in politica intervenga quell'imperativo di cui discorremmo in proposito dell'etica. L'imperativo non si contiene solamente fra i termini della morale privata, ma trapassa nel campo degli Stati, de' reggimenti, e vi signoreggia sotto la forma augusta del diritto. Né l'imperativo politico può concepirsi o sussistere, se il sovrano non è superiore ai sudditi, e indipendente da essi<sup>51</sup>. Ogni obbligazione presuppone un principio estrinseco e un'autorità maggioreggiante verso l'arbitrio di chi viene obbligato; giacché se uno obbligasse sé stesso, la volontà, che imporrebbe il debito in virtù della libertà propria, potrebbe a beneplacito di essa egualmente annullarlo; onde si avrebbe una obbligazione non obbligatoria, cioè una contraddizione ridicola<sup>52</sup>. Ora se la capacità sola conferisse la signoria, questa moverebbe dai sudditi, e sarebbe annientata dal suo medesimo principio<sup>53</sup>. Il vincolo sacro dell'ubbidienza e dell'imperio... sarebbe indebolito od infranto, giacché niuno può ubbidire a sé stesso, rigorosamente parlando, niuno vi ubbidisce se non nelle cose di agevole e gradita esecuzione... La Francia non è felice, perché non è sicura e tranquilla, non si affida nelle sue istituzioni; e questo difetto di fiducia proviene dalla mancanza di autorità morale negli ordini stabiliti. Le rivoluzioni che partorirono i beni di cui abbonda al presente, essendo state viziate fin dalla loro origine, avendo mosso da falsi principi, e proceduto talvolta per vie abbominevoli, spiantarono cogli antichi abusi, quella fede religiosa, morale e politica, che è a vita delle nazioni. La qual fede consiste nella sovranità dell'Idea; a cui gli statisti dell'età passata sostituirono l'arbitrio umano e la forza della moltitudine, coonestata col nome specioso di sovranità popolare. Ora quando in un Stato qualunque... ogni cittadino crede di essere sovrano, solo perché è uomo... quando ogni malcontento stima di poter

51 A serbare inviolate le prerogative della Sovranità, basta che il Sovrano sia indipendente dai sudditi in tutto ciò che fa entro a limiti naturali o positivi della medesima (par. 108, 109.). Si è di tale indipendenza che si vuoi parlare? (par. 104). Mons. d'Anney la intende almeno altrimenti: «Sarebbe un ingannarsi a partito, il considerare l'obbligo contratto dal Sovrano, come una condizione, mancando alla quale, i sudditi non fossero più tenuti a ubbidirgli. Un contratto di tal sorta sarebbe assurdo: sarebbe dare, e non dare la Sovranità; perché il Principe non avrebbe un'autorità sufficiente a superare ogni ostacolo», *Essai*, p. 80. Non pare, che questi scrittori, per Sovrano, intendano un uomo senza legge?...

52 Mons. d'Anney, equivocando sulla parola Autorità, scrive: «Toute promesse de soumission est nulle, si l'Autorité n'est déjà établie: elle serait au plus une simple volonté d'obéir, qu'une volonté contraire détruirait entièrement», *Essai*, p. 48. Quest'A., per la mania d'ingrandire l'autorità umana par che dimentichi che il vero fondamento della forza obbligatoria delle promesse, deriva dalla loro giustizia; e che per ciò, se sono giuste, obbligano, quand'anche il Governo non le sanzioni o ne dispensi l'osservanza (10).

53 Non capisco la forza dell'argomento.

legittimamente sovvertire cotali ordini, purché la forza e la fortuna arridano a' suoi tentativi; l'autorità morale del governo vien meno, e manca con essa la sicurezza e la quiete pubblica»<sup>54</sup>.

102. Anche in questo passo, parmi che vi sia un po' di garbuglio; e che il garbuglio proceda dal confondersi la Sovranità con ciò che i Governanti possono arrogarsi, oltre i limiti naturali o positivi del loro Potere; e dal prendersi alla peggio le dottrine dei Liberali. Infatti, l'A. si esprime in modo, da dare ad intendere, che noi riponiamo la Sovranità popolare nella *forza della moltitudine*, che intanto diciamo sovrano il Popolo, in quanto sia lecito a *ogni malcontento* di sovvertire lo Stato; e che vogliamo bandire dai civili consorzi la Sovranità dell'Idea. Quindi quel suo armeggiare sulla necessità di riconoscere *un principio estrinseco, un'autorità maggioreggiante verso l'umano arbitrio*. Che si spera mai di conseguire con questo linguaggio anfibologico, con questo metodo malaugurato di travisare le altrui dottrine? E' non si può riuscire che a farle odiare da chi non le conosce per altro, se non per ciò che ne spacciano i loro calunniatori. Né i liberali, né i loro avversari, tranne pochissimi e screditatissimi<sup>55</sup>, pretendono che gli uomini, in qualunque condizione sien posti, non abbiano a conformare le loro azioni ad una Legge irrepugnabile e sovrumana. Tutte le controversie, riguardanti le materie di cui trattiamo, possono ridursi a questi punti: Può alcuno erigersi in Sovrano dei suoi simili, senza il libero consenso, espresso o tacito, dei medesimi? Il dritto sovrano, donde che provenga ai Governanti, può mai autorizzarli a governare in un modo diverso da quello che esige il fine della Sovranità? Il debito di conservare l'ordine stabilito dal Creatore, di cooperare ad una podestà umana che intenda alla conservazione del medesimo, ci obbliga ad avere tutti i comandi della persona che è investita di tal podestà, nello stesso conto, in cui dobbiamo avere i dettami di quella Legge irrepugnabile e sovrumana, alla quale siamo obbligati a conformarci? Non si tratta dell'origine della Sovranità, ma del modo per cui taluno anziché tal altro possa conseguire la facoltà esclusiva di governare i suoi simili: non si tratta della sommissione dovuta a ciò che i Governanti comandano conforme al fine della loro istituzione, ma di ciò che si permettono oltre i termini naturali e costituzionali del loro Potere. Nel mentre agli esposti quesiti noi rispondiamo negativamente, e ci sforziamo di confermare, come meglio possiamo, le nostre opinioni, i nostri avversarii si smarriscono in un mondo di astrattezze per dimostrare l'origine divina della Sovranità, l'inviolabilità del Potere sovrano, la necessità di riconoscere una Podestà più autorevole che l'umana non sia, ed altri assunti, che noi volentieri diamo per veri, od anche poniamo a base delle nostre dottrine.

103. *La Francia non è felice, perché non si affida nelle sue istituzioni!* Ma era forse più felice, quando vi si affidava senza riserva; quando idolatrava i suoi Re, quando professava la massima: *Que veut le Roi, le veut la loi*: quando, divenuta oggetto di transazione fra le brutali voglie delle Caste privilegiate, non pure ardiva dubitare della validità dei titoli, con cui le medesime si facevano a corromperla, a denudarla, a straziarla? Perché ella rinvenga *sicura e tranquilla*, abbiamo a desiderare, che torni ad una falsa *fede politica*, qual si era quella che aveva un tempo; ad una fede, che in altro non consisteva, se non nell'ignoranza dei dritti, che altro non partoriva, se non la tranquillità dell'oppressione; ad una fede, la quale, celando al Popolo la vera origine dei suoi mali era principal causa, ch'egli, attraverso le più disastrose vicissitudini, non potesse mai migliorare la sua condizione? Se alla volontà non può imporre che il bene, all'intelletto, la verità; che è la forza morale di un'autorità inetta, malefica, menzognera; la forza morale che si vuol conservare alla Sovranità tradizionale, anche quando non ha per sé né la bontà, né la verità, né l'idoneità? So bene, che può agire sulle coscienze, non solo ciò che è vero e buono, ma ciò eziandio ch'esse si rappresentano come tale: ma la forza morale, che esercitano siffatti fantasmi, è un potere usurpato; un'idolatria, il culto che essi riscuotono. La Francia, anzi tutte le Nazioni un po' incivilite sono irrequiete, convulse; perché, se la verità è giunta a screditare il culto dell'errore, a riportare su questo dei rilevanti vantaggi, non ha acquistato ancora tal preponderanza, che sgomentando i tristi, la ponga in istato di esercitare pacificamente il suo imperio. Or, in faccia alla lotta che si è sollevata tra la parte più intelligente, più generosa d'ogni nazione, e i rappresentanti del principio del male, stipati d'armi e d'armati, affluenti delle

<sup>54</sup> p. 101, 102, 103, 104.

<sup>55</sup> In quanto a me, non ne conosco alcuno. Lo stesso Macchiavelli suggerisce le sue detestabili massime, solamente come vantaggiose.

ricchezze dello Stato, forti di protezioni straniere, a che devono tendere gli sforzi d'un vero filosofo? forse a ridonare all'errore il suo antico prestigio, onde i popoli si restituiscano a quella falsa quiete, a quell'indolenza del servaggio in cui erano? o non piuttosto ad accelerare il compiuto trionfo di quelle dottrine, che fondandosi sul vero e sul bene, sono le sole che possano legittimamente imperare sulle coscienze?

104. L'illimitata sommissione inverso un individuo, comeché investito della Sovranità tradizionale, non può ammettersi senza che si deroghi alla dignità dell'Uomo, ai suoi dritti, ai suoi doveri, alle prerogative di quella stessa *Sovranità dell'idea*, la quale invano s'esalta a parole, quando se ne prostituisce il culto ad ogni tristo, cui o sorte, o violenza od elezione hanno posto a capo di qualche Stato. Circa quei casi in fatti, nei quali noi riconosciamo nel Popolo il dritto di resistere ai Governanti, Gioberti professa tali opinioni, da disgradarne i più smodati Realisti.

Secondo lui, al Popolo non è mai lecito il rivoltarsi.

Solo, quando la Sovranità, invece di essere ristretta in una, è ripartita in più persone, ove una di queste ne abusi, è lecito alle altre lo spoterarla.

Ma se le medesime vengano sopraffatte e spotestate dalla ribelle, non possono più contendere, colla forza, al racquisto della loro autorità<sup>56</sup>.

Questo dritto di spotestare il consovrano, che abusa dei suoi poteri, compete al consovrano innocente, non solo contro il Principe, e qualunque altra persona consovrana non rappresentante il Popolo, ma anche contro il Popolo: il quale, in tal caso, *non può ricuperare un drillo giustamente tolto*, sebbene abbia modo di farlo *senza sconvolgere lo Stato*<sup>57</sup>.

Salvo che fra più compartecipi alla Sovranità, l'uno ne privi giustamente l'altro, e così o chiami altri a parteciparne o la riservi del tutto a sé, niuno può aversi per Sovrano legittimo, senza l'assenso espresso o tacito del Sovrano tradizionale<sup>58</sup>.

56 La contrarivoluzione è legittima se viene eseguita senza fellonia, senza tumulti, e indirizzata al debito fine... Nell'epoca precorsa alla rivoluzione, quando tutti gli antichi diritti erano in piede, potevano gli assaliti guerreggiare per la conservazione propria, e in caso di necessità deporre anco l'assalitore; come accade quando, verbigrazia, un Parlamento scambia la linea del principe. Perché il Parlamento essendo un potere legittimo e vivo può privare un membro ribelle, senza che la sovranità sociale sia essenzialmente violata e interrotta, come quella che non è tutta quanta raccolta nella persona del rivoltoso. Ma nel caso della contrarivoluzione, siccome gli antichi poteri, salvo un solo, non sopravvivono attualmente, e non hanno più alcun titolo esterno e giuridico che gli manifesti, se potessero ripigliare il loro esercizio con violazione del sovrano superstito, la successione tradizionale ed esteriore della signoria verrebbe meno, e il suo principio sarebbe violato... p. 120, 121.

57 «Le (rivoluzioni) possano farsi tanto dal principe contro la nazione, quanto dalla nazione contro il principe... Ogni qual volta... gli esautorati abbiano il modo, senza sconvolgere lo stato, di ricuperare gli aviti diritti, possono farlo... Ben s'intende, che ciò ha luogo soltanto, se l'esautorato fu vittima, e non assalitore, imperocché in questo secondo caso, egli non può ricuperare un diritto giustamente tolto», p. 118, 119, 120. Questa sentenza può sembrare imparziale, perché assoggetta alla stessa legge i Principi e i Popoli; ma per essere veramente tale, parmi che abbisogni di molti commenti. Mi limiterò a due punti: 1. Ciò che costituisce la reità d'un Potere, non è tanto la priorità dell'assalto, quanto il proposito di spogliare altrui di qualche vero diritto. Sarebbe ei giusto il deporre un Principe, che si mettesse a capo d'una rivoluzione, tendente a ridurre sotto il dominio della legge, una qualche casta, i cui pretesi diritti altro non fossero che usurpazioni? 2. Gli eccessi, ai quali può trascorrere la Nazione o la sua Rappresentanza non possono giammai autorizzare il Principe a privarla di quei diritti, il cui riconoscimento ed esercizio importa al fine della Società. Or, basta dare una scorsa ad una Costituzione qualunque per convincersi, che quasi tutti i diritti che riguardano il Popolo appartengono a quella specie.

58 «V'ha però un caso in cui può parere che la sovranità non venga data, ma tocchi a chi se la piglia... Il che accade nelle rivoluzioni distruttive e violente, quando, sciolti e sperperati gli antichi ordini un'anarchia universale invade e perturba la società... Per giustificare questo potere, alcuni alla necessità ricorrono. Ma la necessità politica, che è il fato sociale, non può spiegare da sé sola alcuna cosa; non può spiegare una cosa naturale, qual è il diritto, legittimarla e stabilirla (par. 40, 41). Essa può al più porgere occasione allo stanziamiento di un diritto, ma non essere la causa da cui deriva. Meno irragionevole (!) sarebbe il dire che in tal frangente la sovranità assoluta crea e trasfonde, in grazia della necessità che corre la sovranità ministeriale, per un atto immediato straordinario, ultranaturale, cioè per un miracolo. Ma non è d'uopo ricorrere a tali spedienti, assegnando ai naturali eventi un'origine portentosa. Distrutti gli ordini sociali e interrotta la tradizione del potere, non è possibile che l'investitura dei diritti succeduti si faccia nel modo ordinario, e il moto iniziale di essa cominci dal sovrano tradizionale per incorporarsi le capacità elette. Dèe adunque principiare da queste e andare verso il sovrano, giacché la signoria antica non si trova più attualmente, e si tratta di ricomporre un'autorità nuova. L'uomo destinato dalla Provvidenza a terminare una rivoluzione non può aver da principio un potere legittimo... Se non che, fra i rottami della società disciolta trovasi ancora l'antico potere, il quale, distrutto in atto, sopravvive in potenza; giacché nessun diritto può essere annullato dalla violenza e dalla forza. Ora, come prima quelli che ne erano investiti, o secondo gli ordini consueti l'hanno ereditato possono riconoscersi, e manifestare la volontà loro, assentendo al liberatore, gli danno il diritto che gli manca, e lo rendono legittimo», p. 100, 107, 108. E se quelli che erano investiti del Potere protestano, protestano, protestano?... In tal caso l'uomo della Provvidenza, il liberatore, quegli, che per aver la cooperazione del Popolo, è il solo che sia in grado di provvedere al bene della società; non avrà per sé il dritto; i suoi comandi mancheranno di forza morale, l'ubbidienza che se gli presterà,

Ma udiamo lo stesso Gioberti: «Quando un popolo è civilmente costituito, egli non è più padrone di mutare radicalmente e sconvolgere il suo stato politico per vie tumultuarie e violente.

Se il governo... par meno acconcio, siccome il giure sociale è sempre più o manco distribuito, occorrono per ordinario i mezzi di correggerlo e migliorarlo senza scossa, cioè senza violare la signoria stabilita<sup>59</sup>; il che sarebbe un disordine assai maggiore di ogni bene che se ne potesse ottenere<sup>60</sup>. Imperocché la sovranità civile essendo la base del vivere comune, da cui ogni altro bene dipende, vien meno, se può violarsi da suoi vassalli<sup>61</sup>. Né coloro che ne sono investiti ripugneranno a tali miglioramenti se sono savi: poiché il loro interesse medesimo non può farne senza: ché altrimenti lo Stato si debilita, e oltre il pericolo dei torbidi interni, diventa preda facile ai forestieri<sup>62</sup>. Che se non sono savi, e si ostinano nel contrastare all'indole dei tempi, ai progressi della civiltà e al voto universale, non perciò è lecito ai sudditi il ricorrere alle ribellioni e alle violenze; perché da un lato, tal è il meccanismo sociale e la forza dell'opinione, tanta la morale impossibilità che gli uomini durino lungamente in un perverso proposito, che la ragione viene sempre a galla<sup>63</sup>; e la longanimità in questo caso è sapienza. D'altra parte, la sovranità è inviolabile; imperocché, secondo la bella dottrina di Emmanuele Kant, la quale in questa parte è la formola scientifica del precetto cristiano, la regola morale dee essere concetta in modo, che possa servir di norma in tutti i casi possibili; donde nasce l'indole assoluta di essa regola, e l'impossibilità di trovare una sola eccezione legittima al suo adempimento. Imperocché se si ammette un solo caso in cui la rivolta contro il sovrano sia lecita, si distrugge l'essenza della sovranità stessa; oltre che, lasciando all'arbitrio di ciascun privato la facoltà di giudicare in pratica, quando si verifici tale eccezione, si apre la via ad infiniti disordini<sup>64</sup>. L'obbligazione verso il sovrano dee dunque essere assoluta, altrimenti la sovranità è nulla... Aggiungi, che un popolo, essendo popolo in virtù della sua organizzazione sociale, non può insorgere contro di essa, senza rendersi micidiale di sé, e cadere nell'anarchia, ultimo e sommo degli infortunii civili<sup>65</sup>... La stessa Idea, che ha istituito il consorzio umano, ne vuole e ne prescrive la conservazione»<sup>66</sup>.

105. La forza di questo ragionamento, col quale si vogliono dimostrare ingiuste tutte le rivoluzioni, non si fonda sur altro, che su motivi di supposta utilità, e sulla solita confusione delle prerogative sovrane colle tristizie dei governanti, e dei consorzi voluti da Dio, con quegli, che foggia, a suo libito, la prepo-

---

sotto certo riguardo, non sarà che esterna: il dritto rimarrà presso colui che non avrà la forza, e spesso né pure la volontà di fare il bene: a un principe irreprensibile potrà essere contrapposto taluno, per cui non istaranno che ragioni di parentado; la legittimità, per esempio, del governo ereditario, adottata, malgrado i suoi inconvenienti, per ovviare ai dissidj, ai quali suol dare occasione il conferimento di poteri esorbitanti, sarà sostenuta anche quando sarà divenuta unica causa di dissidj; e così si posporrà il fine al mezzo, e la sostanza alla forma. Io non credo che siavi una dottrina più feconda di sconvolgimenti di quella della legittimità così intesa.

59 Ciò non può effettuarsi, che nei governi popolari meglio organizzati (par. 60, 61, 62, 63, 64).

60 Vi sono stati dei Re sì pazzamente feroci, da deliberare lo sterminio di tutto un popolo. E un fatto di cui la Rivelazione non ci permette di dubitare (Esther, III 8, 9, 10, 11; I Machab., III 35, 36, 42; II Machab., IX 4.). Or io dico, era forse meglio per gli Ebrei il lasciarsi trucidare a mo' d'esempio, dal Re Antioco, che il rinnegarne la signoria? Ben altro era l'avviso di Giuda Maccabeo, quando diceva ai suoi compatrioti: «Preparatevi a combattere da valorosi contro questi uomini, che sono venuti per distrugger noi e le nostre sante cose: perocché meglio è il perire in battaglia, che assistere a tanta ruina. E siane ciò che il Ciclo ne vuole!» (I Machab., III 58, 59, 60).

61 Non si tratta d'una sovranità civile, che sia base a un viver comune, generatore d'ogni bene: si tratta della forza morale di quegli atti, che eccedono i limiti del Potere sovrano. Il negare ogni forza morale a quegli atti, punto non nuoce alle prerogative della Sovranità (par. 50, 108, 109).

62 Circa l'interesse, che possano avere certi governi a migliorare in modo efficace, la condizione dei governati, io non farò che riferirmi a ciò che ho scritto nel capo 2 di quest'opera (par. 31, 32, 36, 37).

63 La storia ci dimostra, che il perverso proposito può durare per secoli: e che la ragione non suole, al più al più, venire a galla che alla vigilia d'una rivoluzione.

64 Poiché obedire oportet Deo magis, quam hominibus (Act., V 29), è giocoforza riconoscere anche nei privati la facoltà di giudicare della giustizia di ciò che ci viene imposto dagli uomini. Un tal giudizio non produce disordini, se non quando l'individuo vuol forzare altrui ad operare a suo modo.

65 Che è l'anarchia? La discrepanza del popolo circa la persona sovrana cui abbia a cooperare: d'onde consegue un parteggiare più o meno lungo, più o meno intollerante; una guerra civile. Essa è un male, ma non l'ultimo, il sommo, che possa incogliere la Società: avvegnaché può darsi il caso, in cui il Popolo si veggia in pericolo di perder la vita, o ciò che apprezza anche più della vita (N. 60). Ed allora, che può parergli più utile, l'affrontare un combattimento, o il sopportare i mali della più disastrosa sconfitta? Del resto, quasi tutte le rivoluzioni avvenute ai giorni nostri ci deono persuadere, che l'anarchia, come molti se la immaginano, è uno spauracchio. Ma se l'A. la crede il sommo dei mali, come può approvare la rivolta del Parlamento contro il Principe, o del Principe contro il Parlamento? Forseché questa dissensione tra i Poteri non può scindere il Popolo e l'armata in varii partiti, e così dar luogo ad un'anarchia diuturna e sanguinosa, quanto tutt'altra? 66 p. 116, 117. È inutile il riosservare, che la questione non s'aggira sui consorzi che Dio ha istituito, e che vuoi conservati (N. 61).

tenza dei nequitosi. Io spero che sia sufficiente il notare siffatte anfibologie, perché i lettori anche meno intelligenti non diano ormai nella pania.

È però di mestieri che ci occupiamo alcun poco di quello che si soggiugne, come a sviluppo della dottrina kantiana; per cui sembra che siasi voluta intendere quella legge di Kant: «Opera in modo, che la massima particolare della tua volontà possa insieme sempre valere come principio della legislazione universale»: legge esposta da Pasquale Galluppi a questo modo: «Tutti i doveri particolari differiscono fra di essi materialmente, ma tutti hanno la stessa forma, vale a dire, che tutti sono doveri, e tutti devono avere il costitutivo del dovere. *Rendi il deposito* è un dovere materialmente diverso da questo: *Non calunniare alcuno*, poiché le azioni comandate son diverse l'una dall'altra. Ma tutte e due queste azioni, intendo per azione anche l'azione negativa o l'omissione, convengono in ciò, che sono *doveri*, vale a dire azioni necessarie a farsi da tutti gli uomini. Ora se sono azioni doverose per tutti gli uomini, segue, che agendo conformemente al dovere, la massima particolare della nostra condotta può servire di massima universale per tutti gli esseri ragionevoli».

106. Ben s'intende, che la massima particolare di nostra condotta non abbia a determinare la condotta degli altri, se non in quei casi, nei quali gli elementi costituenti il dovere sono gli stessi, o per meglio dire l'azione si presenta accompagnata da quelle circostanze che aveano motivato la nostra condotta. Mi spiego: *Non occides*: ecco uno dei precetti i più inviolabili. Poniamo, che taluno si senta tentato a violarlo. Secondo la dottrina kantiana, ei deve rientrare in sé stesso, ed investigare da quai moventi sia spinto a quella violazione: e scorgendo, per cagione di esempio, ch'ei non v'è tratto se non dal desiderio d'impadronirsi degli averi della sua vittima, dee chiedersi: La massima: *È lecito uccidere il tuo simile, per usurparne gli averi*, può valere come principio di legislazione universale? La coscienza gli risponderà, che la massima, che può valere come principio di legislazione universale, è invece questa: *Non ti è lecito uccidere il tuo simile per usurparne gli averi*. E quindi ei dovrà uniformarsi a questa massima, ed astenersi dall'omicidio. Poniamo però, che tal altro non possa conservare la vita, se non uccidendo colui che ingiustamente gliela vuol togliere. In tal caso ei potrà determinarsi ad ucciderlo, in virtù della stessa dottrina kantiana: avvegnaché, la massima: *Ti è lecito conservare la vita, anche colla morte dell'ingiusto aggressore*, può servire a principio di legislazione universale, non meno, che l'altra: *Non ti è lecito d'uccidere alcuno, per occuparne gli averi*. Riflettendo Emanuele Kant, che anche i più indulgenti inverso sé stessi, sogliono interpretare la legge rigidamente, sempre che, largamente interpretata, può ritorcersi in loro svantaggio, cercò modo di creare nell'individuo una specie d'opposizione, una specie di neutralità; di trasportarlo per così dire nelle persone dei suoi simili, e di fargli sentire, almeno mentalmente, gl'inconvenienti di certe massime, delle quali non attendendo che a sé, difficilmente potrebbe scorgere tutta la malizia. Né più insisto sull'allegata legge del Kant; mentre non sono certo, se Gioberti abbia voluto alludere a quello, o a qualche altro luogo di detto filosofo.

107. Ristringendomi adunque alle dottrine del nostro A., dico, che è desiderabile, che la *regola morale sia concetta in modo da poter servire di norma in tutti i casi possibili*, ma che è tanto facile il si concepirla, quanto è facile il determinare i casi che possono cadere sotto la contemplazione della medesima. Son pur buone regole queste due: *Ciò che non vuoi per te, nol volere per gli altri: e ciò che vuoi per te, vogliolo anche per gli altri*. E che, per questo? Dovrà il giudice astenersi dal punire i rei; contaminare l'altrui corpo, chi si compiace, che altri si sfoghi nel suo? Anche quando una regola è assoluta, nasce spesso il dubbio, se questa o quell'azione sia da essa prescritta, permessa o vietata. Ma la regola non è per se stessa assoluta, se non quando è di sua natura interminabile, e tutto ciò che se le oppone, è sotto ogni rispetto, intrinsecamente cattivo. Così: *Non bestemmiare: Non calunniare*, sono due precetti assoluti: da che escludono essenzialmente ogni condizione, e non può darsi un sol caso, in cui la calunnia o la bestemmia sien lecite; sendo di lor natura cattive. Ma non può dirsi altrettanto dei precetti: *Non ammazzare: non rubare: Non detrarre all'altrui fama*: mentre il primo, per cagion d'esempio, ammette l'eccezione della necessaria difesa: ed all'ultimo può aggiungersi la condizione: *Purché taluno non sia reo di fatti, che la difesa di qualche dritto richieda doversi manifestare*.

108. Dello stesso carattere è il precetto della sommissione inverso i governanti. Siccome abbiamo ve-

duto (81), «l'Idea è il solo e vero sovrano, nel senso preciso della parola, tanto che il giure dei governanti è solo strumentale, secondario ed esecutivo. Chi regge uno stato, sotto qualunque forma di ordini politici si eserciti la sua signoria, è un semplice ministro e luogotenente: il vero e solo principe è il creatore dell'universo». Se il *giure dei governanti è secondario*, non è assoluto: se non è assoluto, non può essere pure assoluta la sommissione che vi si riferisce: «come non si dee punto ubbidire al governatore contro gli ordini del re, anche meno si dee ubbidire al re, contro gli ordini di Dio»<sup>67</sup>. Ora gli ordini di questo *solo e vero sovrano*, la sua Parola gli ha compendiate così: «Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutte le tue forze, e con tutto il tuo spirito: e il prossimo tuo come te stesso». L'obbligazione adunque inverso i suoi *luogotenenti* dovrà soggiacere a tante *eccezioni* quante saranno le volte, in cui ubbidendo ai medesimi, mancheremmo all'amore che dobbiamo a Dio, a noi, ai nostri simili; derogheremmo, cioè, alle prerogative del *solo e vero* nostro *Sovrano*. Io rispetto la moralità, e la purezza delle intenzioni del sig. Gioberti, ma il suo principio: *L'obbligazione verso il sovrano dee essere assoluta*, ricade nella dottrina dell'*ubbidienza passiva*: dottrina immorale ed abietta cui i più impudenti Realisti ormai si vergognano di propugnare; come quella, che attribuendo alla creatura le prerogative del Creatore, produce l'idolatria dei Governanti.

109. «Se si ammette un solo caso, in cui la rivolta contro il sovrano sia lecita, si distrugge l'essenza della sovranità stessa... L'obbligazione verso il sovrano dee essere assoluta, altrimenti la sovranità è nulla». Io non so, come l'A. abbia potuto supporre, con tanta franchezza, due assurdi di questa fatta. Se noi volessimo inferire, che, per sovranità, egli intende una podestà senza legge, per certo il potremmo fare con tutto il rigor della logica: avvegnaché, se si riconosce, che la podestà dei Governanti non possa oltrepassare i termini naturali e positivi della sovranità, come può dirsi che il limitare la sommissione a ciò che comandano e fanno entro tali termini, sia un *distruggere l'essenza della sovranità stessa?* un ribellarsi al Sovrano, il disubbidire ai suoi ribelli luogotenenti? Se la sovranità è nulla, sempre che l'obbligazione verso il Sovrano non è assoluta, che è la sovranità in tutti quegli Stati, dove i governanti hanno ad esercitarla, secondo certe condizioni, mancando alle quali, decadono issofatto dal potere<sup>68</sup>? anzi, che è la sovranità in tutti gli Stati costituzionali, dove la fedeltà dovuta allo Statuto è incompatibile coll'*obbligazione assoluta inverso il Sovrano?* Infine, se ogni condizione rescissoria o restrittiva apposta ad un'obbligazione basta a distruggere l'essenza del relativo diritto, ad annichilarlo, che avvien di tutti quei diritti, che hanno a base un patto bilaterale, un dovere ipotetico, un'obbligazione, in somma, condizionata? Del resto, per convincersi anche meglio, quanto sia insussistente il ragionamento che abbiamo esaminato, non si ha che ridurlo ai suoi termini. Ei sono sì vaghi, che è forse impossibile, che ne possa emergere un'argomentazione legittima.

110. Gioberti ammette il dritto delle rivoluzioni, purché si facciano da un consovrano innocente contro un consovrano reo. Ma quali sono le condizioni per cui taluno può dirsi partecipe della sovranità? Qui sta la parte elastica della dottrina giobertiana: dottrina, se vuolsi, favorevole alla libertà, ma che noi dobbiamo ripudiare, perché fondata sovra supposti smentiti dalla storia, e contrarii alle più lievi nozioni di dritto pubblico. «Come tosto le nazioni, scrive l'A., appariscono distinte nell'istoria, noi le veggiamo ordinate a governo, e quel che può dar maraviglia, composte in guisa, che la sovranità vi è distribuita fra le varie membra a proporzione meccanica di giusto equilibrio, o geometrica di equa e sapiente misura. Il dispotismo di uno o di pochi, e la democrazia licenziosa sono un fatto serotino e non primaticcio, della debolezza e perversità umana. Anche nella conquista, l'usurpatore, che non è feroce, suol riguardare,

67 Bossuet, *Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte*, T. 2, p. 18, Turin, 1825, o piuttosto, Sant'Agostino, *Serm.*, 6, *De Verbo Dom.*, v. 62, c. 8.

68 Così, i Re di Polonia prestavano, un tempo, il giuramento seguente: «Si in aliquibus juramentum meum violavero, nullam incolae Regni obedientiam praestare debebunt, immo, ipso facto, eos ab omni fide, obedientiaque liberos facio». Ai Re d'Aragona la sommissione veniva promessa in questi termini: «Nos que valemus tanto como vos, nos hacemos nuestro Rey y Senor, con tal que vos guardéis nuestros fueros y libertades; y sino, no». Per tacere d'Ungheria e d'altri regni, è notevole un passo delle leggi fondamentali dell'Inghilterra, così concepito: «Siccome l'esperienza ha provato, che questo regno protestante non poteva godere pace, tranquillità, né prosperità sotto un principe papista, o sotto un re od una regina maritati con papisti... tutti coloro, i quali sono, o saranno riconciliati, o entreranno in relazione colla Sede o colla Chiesa di Roma, o professano la religione papista, o si maritano con papisti, saranno esclusi, e dichiarati per sempre incapaci di ereditare e di godere della corona di questo regno... e in ogni caso il popolo sarà per ciò stesso disciolto da ogni obbedienza e fedeltà».

almeno in parte, i dritti de' vinti e lasciar loro qualche luogo nel nuovo ordinamento; come vedesi aver fatto i Romani, i Greci ed anche spesso i Barbari dei prischi e dei bassi tempi. Il dispotismo è antico, ma non antichissimo, o primitivo, né pure nell'Asia; e siccome ogni alterazione degli ordini politici corrisponde sempre a una falsificazione degli ordini ideali, le prime signorie dispotiche furono causate, come vedremo, da quella confusione dei due estremi della formola religiosa e scientifica onde uscirono gli errori e le fole del panteismo. Infatti la monarchia dispotica e la democrazia schietta sono come un panteismo e un ateismo civile; nella prima l'unità assoluta è tutto, nell'altra nulla, mancandovi assolutamente<sup>69</sup>. In nessuna monarchia primitiva tutti i poteri sociali sono raccolti nelle mani di un solo uomo. Se la rozzezza e la semplicità dei tempi impediscono che con ordini positivi si affreni il braccio regio, questo temperamento risulta dalla struttura e dall'equilibrio naturale della civil comunanza. Onde se il principe in qualche modo trascorre, trovasi nel sacerdozio, o nella milizia o nel tribunatico (?), intendendo sotto questo nome l'ordinamento superstite della tribù, dopo la loro riunione in città (??), un mezzo efficace e non tumultuario, per impedire gli eccessi di lui e ridurlo a dovere. Tanto che si può stabilire come un fatto universale, che nello stato primitivo delle nazioni, la sovranità non è mai concentrata in uno o pochissimi uomini, ma fra le varie membra del corpo sociale inegualmente distribuita. E tal fu per molti secoli la condizione delle monarchie europee; la quale mancò, per l'ignavia de' popoli e la superbia de' principi. I despoti moderni sono usurpatori delle libertà e dei diritti nazionali, già comuni alla Cristianità tutta quanta, e antichi quanto le nazioni medesime. Dal che segue, che i veri autori delle odierne rivoluzioni sono i principi... e che chiunque pacificamente si adopera per restituire ai popoli ciò che loro appartiene, senza offendere la maestà del trono e troncargli i nervi al principato, merita il nome d'instauratore, e giova alla patria, intendendo alla concordia della libertà col potere; fuor della quale non vi ha salvezza per le nazioni e per i loro capi<sup>70</sup>.

111. L'A., proponendosi da un lato, di somministrare un qualche rimedio *legittimo* contro gli abusi del potere; e dall'altro, volendo insinuare ai Popoli, che, senza che eglino intervengano, Sovrani possono ordinariamente essere contenuti nel loro dovere dagli stessi compartecipi della sovranità, comincia dal supporre, che «come tosto le nazioni appariscono distinte nell'istoria, noi le veggiamo composte in guisa, che la sovranità vi è distribuita fra le varie membra a proporzione meccanica di giusto equilibrio, o geometrica di equa e sapiente misura»; e che «in *nessuna* monarchia primitiva tutti i poteri sociali sono raccolti nelle mani di un solo uomo». Basta avere una tintura di storia, per vedere, quanto questi due supposti e principalmente il primo, sieno in opposizione col fatto: la quale opposizione non si può diminuire, se non coll'ampliare il significato di consovranità, fino a trovare dei consovrani anche in un Popolo, cui *il conquistatore lascia parte dei dritti e un qualche luogo nel nuovo ordinamento*: ma questo è uno stravolgere l'idea, che si ha, e deve aversi delle note onde proviene la diversità dei governi. Qualunque sia il grado di libertà, che un Principe *lascia* ai sudditi, ei non rimette punto dei suoi poteri sovrani, finché prosegue ad esercitarli o per sé, o per ufficiali da sé dipendenti. L'Imperatore di Russia, che il nostro A. tiene per un despota, anzi per un tiranno, non *riguarda* egli *almeno in parte, i dritti* dei sudditi, non *lascia* loro *qualche luogo negli ordinamenti* dell'Impero? Circa la sentenza poi che anche in mancanza d'ordini positivi, che affrenino il braccio regio, «trovisi nel sacerdozio, o nella milizia, o nel tribunatico un mezzo *efficace e non tumultuario*, per impedire gli eccessi del principe e ridurlo al dovere», io non farò che richiamarmi alla storia, ed al buon senso dei miei lettori.

112. Tutti i Re non aveano un tempo l'onnipotenza cui pervennero dappoi: in molti Stati il potere regio era assai più limitato di quel che sia nelle più larghe costituzioni d'oggi: esso non crebbe, che corrompendo, violentando, prostrandosi i poteri rivali; appropriandosene le spoglie, disperdendone gli avanzi. Questi sono fatti incontestabili. Ma il potere regio era limitato nell'interesse del Popolo? Le sue usurpazioni furono usurpazioni di dritti e libertà nazionali, e non piuttosto di poteri, che altri avea già usurpato

69 p. 110. Anche Proudhon (*Solution du Problème social*, p. 85, Paris, 1848) s'incarica di dimostrare, che la *democrazia è materialista e atea*. Io farò vedere in altro mio lavoro, che la democrazia combattuta da questi scrittori è un parto della loro immaginazione, e nulla più.  
70 p. 112.

alla nazione?... Fu tempo, in cui i Re non aveano, in quasi tutta Europa, che una podestà nominale: ma, ciò malgrado, il Popolo politicamente non esisteva. Quegli che gareggiavano coi Re, che in nome della libertà gli umiliavano, li deponeano, li davano a morte, erano gli uomini delle Caste privilegiate; alle quali il sopportare qualche peso della società, il non goderne tutti i vantaggi; ogni garanzia delle vite e delle sostanze del Popolo, ogni suo alleviamento pareva un attentato a quelle, che esse diceano, libertà. I Re cominciarono ad afforzarsi, ad aggrandirsi, da che chiamarono la democrazia a parte delle loro conquiste. L'emancipazione del Popolo dal predominio di quelle Caste anarchiche, fu iniziata dai Re: e fu opera del Popolo, se i Re, in parecchi Stati, diventarono affatto indipendenti. Se non che, anche quando il Popolo, siccome in Danimarca, non preferì la monarchia pura ad una monarchia temperata a suo danno, i Re non quetarono, finché non abolirono ogni istituzione, che rappresentasse un dritto indipendente da loro. Io non lodo tali attentati, ma dico, che se i Re non avessero cambiato l'organizzazione politica dei loro Stati, difficilmente sarebbero riusciti ad abbattere il feudalismo, ad introdurre una meno iniqua ripartizione di tributi, a dare ai Popoli una legislazione meno parziale, ad elevarli in somma a quel grado di libertà civile, che può accordarsi cogli ordini monarchici. Questi vantaggi devono consolarci della perdita di quelle costituzioni spurie, che prima solevano temperare il potere reale: mentre, quantunque le medesime talvolta accordassero al Popolo una qualche libertà politica, non gliene accordavano mai tanta, quanta gli era d'uopo, ad emanciparsi costituzionalmente dalle Caste che il tiranneggiavano: se pure la parte che diceasi popolare non era una Casta non meno usurpatrice delle altre. I Retrogradi accorti e sinceri deplorano l'abolizione delle antiche franchigie come una delle cagioni della perdita della loro causa: tanto esse erano atte a baloccare il Popolo, a distrarlo dalla libertà vera, a fomentarne le gare, ad indebolirlo, a dominarlo! Un Realista, la cui sincerità non può essere pareggiata che dalla malvagità delle sue massime, così parlava ai Re, nel 1831: «Bisogna... che i Popoli abbiano occupazione e sollievo nelle faccende municipali e domestiche, acciocché, trovandosi oziosi nella patria, non escano a turbare le cose della nazione... Voi, per zelo mal inteso della sovranità, avete levato alle comuni tutti i loro privilegi, tutti i loro dritti, tutte le loro franchigie e libertà, e avete concentrato nel governo ogni filo di potere, ogni moto, ogni spiro di vita. Con questo avete reso gli uomini stranieri alla propria terra, abitatori e non più cittadini delle loro Città: e dall'abolizione dello spirito patrio è insorto lo spirito nazionale, il quale ha ingigantito gli orgogli e i progetti dei popoli. Distrutti gl'interessi privati di tutti i municipii, avete formato di tutte le volontà una massa sola, la quale deve muoversi tutta con una sola tendenza, ed ora vi trovate insufficienti a reprimere il moto di quella mole terribile e smisurata. DIVIDE ET IMPERA. Voi vi siete scordati di questa massima scolpita sul fondamento dei troni... *Divide et impera*. Dividete popolo da popolo, provincia da provincia, città da città, lasciando ad ognuna i suoi interessi, i suoi privilegi, i suoi dritti, e le sue franchigie... Permettete che il popolo si diverta coi trastulli innocenti dei maneggi, delle ambizioni, e delle gare municipali, fate risorgere lo spirito patrio coll'emancipazione delle comuni, ed il fantasma dello spirito nazionale non sarà più il demonio imbroccatore di tutte le menti»<sup>71</sup>.

113. Il moto liberale adunque né tende, né deve tendere ad *un regresso*, comeché *saggio*, verso l'*antichità*, ad una controrivoluzione, ad un riordinamento, ad una ristaurazione; ma ad una compiuta rigenerazione. Per giustificare le rivoluzioni, che per noi si operano, noi non alleghiamo quelle già che fecero i Principi: mentre, oltre all'essere state piuttosto favorevoli alla causa liberale, spesso furono effettuate mercé la cooperazione degli stessi Popoli: noi siamo appieno giustificati dal dritto che abbiamo a conservarci, a perfezionarci, a sostituire l'impero della giustizia e della verità a quello dell'iniquità e della menzogna. Buono, che il nuovo s'inserisca nell'antico: ma le inserzioni, per le quali si legittima un'usurpazione qualunque, possono essere tollerate, ma non mai approvate; e molto meno proposte quai canoni di morale politica.

114. Avendo l'A. particolareggiato ed esemplificato la sua dottrina circa le rivoluzioni, noi potremo or-

<sup>71</sup> Questo passo è tratto dai *Dialoghetti sulle materie correnti nel 1831 (Il viaggio di Pulcinella, Ultima scena)*: libro già dannato ad un'infame celebrità da F. Lamennais, col suo opuscolo *De l'absolutisme et de la Liberté*. Le massime, che questo Autore pone in bocca ai sette Re, nella celebre visione del Capo XIII delle sue *Paroles d'un Croisant*, non sono che un sunto della politica insegnata in quei *Dialoghetti*.

mai continuare il nostro esame, senza pericolo di travisarla. «La sovranità essendo più o meno distribuita negli ordini primitivi dei popoli, quando occorre che un potere insorga contro l'altro, e voglia trarre a sé la somma delle cose, o un dritto che non gli compete, accade uno di quei mutamenti che chiamansi rivoluzioni... Le rivoluzioni sono sempre illegittime; ma, come le guerre inique, si debbono attribuire all'aggressore, e non a chi si difende<sup>72</sup>. Quando un regnante calpesta le libertà nazionali, e rompe lo Statuto che consacra la sua maggioranza, giocandosi quei patti che lo rendono inviolabile, egli si esautora da sé, e cade dal giusto possesso del trono, come un malfattore perde quello dei suoi averi, e anco, se occorre, della libertà e della vita. Né i soggetti in tal caso spogliano il loro superiore; cosa sempre illecita, perché la sovranità nel suo complesso è cosa assolutamente inviolabile; ma quella parte di essa che viene assalita recide il membro guasto a salute dell'altro corpo. L'azione corre da sovrano a sovrano, e non da suddito a sovrano<sup>73</sup>.

I legittimisti francesi, che chiamano ribelle il parlamento di agosto del 1830, perché tolse ad un re fedifrago, ostinatissimo nemico dei patti giurati e dei dritti nazionali, il potere di cui si prevaleva per sovvertire le istituzioni patrie, sono sofisti ridicoli e non tollerabili... La deposizione del sommo magistrato è lecita in tal frangente... per la salute pubblica. Né in tal caso v'ha resistenza e guerra de' sudditi contro il sovrano; ma di un sovrano contro l'altro... giacché qui si parla di un principato civile, in cui la sovranità non è riunita tutta quanta nel principe<sup>74</sup>.

115. Chi si fa a patrocinar la causa de' governanti perversi o imbecilli, può sofisticare, ma non ragionare: perché non può darsi ragione contro la verità. In favore adunque d'una stirpe, per così dire, instintualmente anarchica, i legittimisti francesi non possono produrre che sofismi.

Tuttavia, stando ai principii del nostro A., è impossibile l'assolvere il Parlamento di agosto dalla taccia di ribellione. Ed invero, se i sudditi non possono partecipare alla sovranità, se non per la partecipazione che ne ha fatto loro il Sovrano tradizionale (84), perché questi possa essere giudicato e deposto come ribelle, è necessario che gli abbia autorizzati a ciò fare. Or quella stessa *Carta* cui le Camere francesi si richiamavano, e cui doveano la loro esistenza, dichiarava il Re esente da ogni responsabilità. Non che essere state investite del potere di cambiare l'ordine di successione e di riformare la costituzione dello Stato, non aveano né anche il dritto di propor delle leggi. Al Re si apparteneva il sanzionare le loro deliberazioni; al Re il mandarle ad effetto. Quando la sovranità è ripartita fra tre persone, in modo, che niuna può esercitarne le prerogative, senza il concorso di tutte le altre, né pur due di loro possono allegare per sé quel dritto che sta per le maggioranze delle assemblee, alle cui deliberazioni non è richiesta l'unanimità dei suffragi. Per lo che parmi poco esatto il dire, che nel levarsi delle Camere francesi contro Carlo X, *l'azione corresse da sovrano a sovrano*; mentre altro è partecipare della sovranità, altro è essere sovrano. Il Re, colle ordinanze imputategli ad attentato, pretendeva di valersi dell'articolo 14 della *Carta*, il quale gli accordava la facoltà di fare i regolamenti e le ordinanze *necessarie* all'eseguimento delle leggi ed *alla sicurezza dello Stato*, che egli credeva o fingeva di credere in pericolo, e che dicea di non poter salvare che con quelle ordinanze. Toccava forse alle Camere il giudicare, se il sovrano tradizionale intendesse o no sanamente la Carta che aveva concesso? o non era piuttosto da supporre, che non avendo attribuito alle medesime il dritto di definire le questioni che potrebbero elevarsi circa l'interpretazione delle leggi fondamentali, l'avesse riservato a sé stesso? Fin da quando Luigi XVIII diede la *Carta*, i Liberali si lagnarono di detto articolo, come d'una disposizione che rendeva vane le guarentigie costituzionali. Ciò prova, che essi si accordavano nell'intenderlo nello stesso modo che poi mostrò d'intenderlo Carlo X; e che ben capivano di qual grado di libertà il Sovrano tradizionale avea voluto dotare la Francia<sup>75</sup>.

72 p. 117, 118.

73 p. 128.

74 p. 118.

75 Se il popolo non può attribuirsi altri dritti politici fuorché quelli che gli vuoi concedere chi è giunto, comunque sia, (par. 104. N. 56, 57, 58) a signoreggiarlo, lo studio del pubblicista dee limitarsi a conoscere e chiosare gli atti che contengono i beneplaciti del Sovrano tradizionale: la Carta concessa da Luigi XVIII dee considerarsi come l'unico principio dei dritti politici della Francia. Or, il preambolo di quella Carta è così concepito, che si può dubitare, se il Popolo francese sia stato veramente reso partecipe della Sovranità: «Nous avons

116. L'incostituzionalità degli atti del Parlamento contro Carlo X è riconosciuta da quegli stessi che ebbero gran parte nella rivoluzione di Luglio. Molte altre considerazioni io potrei addurre onde dimostrarla viemaggiormente: ma esse si presentano ovvie ad ogni lettore un po' instrutto. Non esaminerò pure gli atti di quel Parlamento, secondo le ragioni di opportunità e di giustizia, colle quali l'A. vuol garantire i despoti dalle rivoluzioni popolari (104, 114); dirò, che se fossero valide, dovrebbero altresì guarentire i principi costituzionali dalle rivoluzioni parlamentari: avvegnaché anche per queste, siccome ci attesta la storia principalmente d'Inghilterra, lo Stato può cadere nell'anarchia (62): viene violata la Signoria stabilita, quando si cambia il modo di acquistarla, e si esercitano dei poteri che essa si avea riservato: e per tacer d'altro il Popolo è chiamato a giudicare delle pretensioni dei suoi consovrani, ed a decidere d'un punto di dritto pubblico, nel mentre si vuole, che comporti in pace le più manifeste tirannidi dei despoti, sul supposto, che sia sì perverso o sì stolido, che se crede che si dia *un solo caso in cui la rivolta contro il sovrano sia lecita*, ei ne tolga pretesto per ribellarsi ad ogni soggezione (104).

117. Secondo me adunque, la rivoluzione di Luglio fu un atto illegale, illegittimo, incostituzionale, ma non fu una ribellione. Il Parlamento non agì in virtù di poteri ricevuti dal Popolo, e molto meno dal Sovrano tradizionale, come suppone il Gioberti, ma in virtù del naturale dritto, che compete a ciascuno, di appellarsi ai suoi concittadini, sempreché crede violate le sue libertà. E qui finisco l'esame delle dottrine politiche del sig. Gioberti: le quali se sono, come a me pajono, insussistenti e contraddittorie, non avviene al certo per dappocchezza dello Scrittore; ma perché, per servirmi delle parole dell'Apostolo, *nulla possiamo contro la verità*<sup>76</sup>.

---

considéré, vi si legge, que, *bien que l'autorité tout entière résidât*, en France, *dans la personne du Roi*, non prédécesseurs n'avoient point hésité à *en modifier l'exercice*, suivant la différence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Luis-le-Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe-le-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse... En même temps que nous reconnaissons qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de *conserver*, pour leur propre intérêt, *les droits et les prérogatives de notre couronne*... Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des Champs de Mars et de Mai, et ces Chambres du tiers-état...». È chiaro, che Luigi XVIII, col concedere la Carta non intendeva già mancare *al suo primo dovere*, che era di *conservare i dritti e le prerogative della Corona*, ma di dotare la Francia d'istituzioni simili a quelle, onde l'aveano dotata i suoi predecessori; le quali, nel mentre *modificavano l'esercizio dell'autorità*, non impedivano che la medesima *risiedesse interamente nella persona del Re*.

76 II Cor, XIII 8.

## CAPO V

DELL'ORIGINE DELLA SOVRANITÀ  
CONSIDERATA SECONDO LA DOTTRINA RIVELATA

118. Il Cristianesimo, quanto accetto al Popolo, altrettanto in odio al Sacerdozio, all'Aristocrazia ed all'Impero, fu perseguitato, infin dal suo nascere, come una setta irreligiosa ed anarchica. Primo a patir la calunnia fu Cristo: i Principi dei sacerdoti ed i Grandi ormai nol chiamavano che col nome di seduttore: presentandolo a Pilato, deponeano «di averlo trovato sovvertendo la moltitudine, frastornando il pagamento del tributo imperiale, e spacciando sé stesso per l'Unto Re»<sup>77</sup>: il Pontefice all'udir sue parole, gridava: *Bestemmia!* e stracciava le proprie vesti, quasi sopraffatto dallo scandalo e dal dolore<sup>78</sup>. Cose anche peggiori furono indi apposte a tutti i Cristiani. Diceasi, che congregandosi di notte tempo, in luoghi riposti, ad idolo mostruoso prestassero le loro adorazioni, le cene imbandissero di carni di sgozzati fanciulli: e, spenti i lumi, che serviano a rischiarare quelle ferali imbandigioni, consumassero la notte in nefandi ed incestuosi concubiti<sup>79</sup>.

119. I calunniosi assurdi, onde erano infamati i primi cristiani, pare, che nascessero e si divulgassero: 1. per l'ignoranza in cui erano gl'Infedeli dell'essenza del Cristianesimo; e per la propensione che si ha a volgere a male ciò che s'ignora. Così la nostra Comunione veniva rappresentata come un pasto di carne umana. 2. Per essere tenuto il Cristianesimo come una setta ebraica. Ora gli Ebrei, coi quali i Gentili confondevano i Cristiani, solevano dire di non avere altro re, che Dio. Sediziosi per indole, avversi al dominio straniero per religione (193), tenacissimi delle loro osservanze, e per ciò perpetuamente recalcitranti contro ogni arbitrio, poterono essere dispersi e quasi annientati, non livellati. 3. Pel nome di Galilei, che i nemici del Cristianesimo affettavano di dare ai Cristiani; sia per la lunga dimora che Cristo avea fatto nella Galilea, sia pei natali che molti dei suoi discepoli vi aveano sortito: il qual nome era comune ad una setta, che oltre le dottrine di quella dei Farisei, professava tai massime d'indipendenza da sostenere i più atroci supplizi, pria d'onorare alcuno col titolo di signore<sup>80</sup>: nella quale ripugnanza conveniva coi Cristiani, come altrove vedremo (194). 4. Per alcune sette invero spregevoli, che ritenendo il nome di Cristiane, e pretendendo di giustificare colla Scrittura ogni sorta d'infamie, aveano partorito tanto discredito ai veri seguaci dell'Evangelio, che i più onesti Gentili ne schivavano fino l'incontro, per paura di restarne contaminati<sup>81</sup>; 5. in fine, per la fatalità, che suol perseguitare gl'innovatori principalmente religiosi e politici.

120. Ho creduto utile l'accennare le sinistre voci che correano sulla chiesa primitiva, perché quantunque non si fondassero, che sulla malevolenza e sull'ignoranza, prescrivevano ai Cristiani una condotta affatto speciale. I fondatori del Cristianesimo, educati alla scuola della più pura morale, ammaestrati a sentire in sé stessi le altrui miserie, eletti a rigeneratori dell'umana specie, conoscendo quanto un iniquo governo si opponesse ai loro sentimenti, alla loro missione, alla loro dottrina,

<sup>77</sup> *Matth.*, XXVII 63; *Luc.*, XXIII 2.

<sup>78</sup> *Matth.*, XXVI 64, 65.

<sup>79</sup> *Act.*, VII 56; XVI 19, 20; XXIII 1, 2; Tertull, *Apol.*; Athenagoras, *Apol.*; Just., *Apol.*

<sup>80</sup> *Matt.*, XVI 69, etc.; Flav. Joseph, *Antiq. Jud.*, L. 18, C. 1, 2, Aureliae, *Allobrogum.*

<sup>81</sup> S. Epiphani. *Adv. Haeres.*, L. 1., T. 2; *Contra Carpocr.*, Haer. 7, v. 27, N. 3, p. 04, Coloniae, 1682.

doveano al certo gemere, al vedere il delitto e la stoltezza sui troni<sup>82</sup>; ma allo stesso tempo ei si teneano come pellegrini su questa terra, e in tanto ne calcolavano gli eventi, in quanto si riferivano alla spirituale rigenerazione degli uomini, cui erano stati mandati. Or, a questo fine più ostava l'opinione invalsa sulla loro dottrina, che un dignitoso silenzio sui disordini della Società. Lasciando adunque, che taluno cingesse il diadema in sua propria ruina; tal altro, in ruina del popolo che se lo avea meritato, doveano piuttosto intendere a sterpare dall'animo degl'infedeli quei pregiudizi che gli teneano lontani dalla parola di verità. Accusati di massime anarchiche, dovevano smentire l'accusa: ma come? forse manifestando il loro sentimento sui governi d'allora? Ciò gli esponeva od a mentire in faccia alla verità, od a confermare le voci invalse a loro riguardo. Mentre, qualunque si fosse la loro prudenza nel dichiarare i limiti della sudditanza e dell'imperio, sarebbe stato sempre facile lo svisare le loro intenzioni, e l'accagionarli di sediziose allusioni. Toccare il caso di tirannide, proclamare i diritti dei tiranneggiati, era anteporre l'umano al divino; era avventurare la causa religiosa, senz'alcuna necessità: giacché il sentimento di difenderci da quei che ci opprimono sia colla legge, sia contro la legge, è sì altamente impresso nell'animo nostro, da bisognare di essere moderato, più che ricordato od eccitato.

121. Ben altra adunque doveva essere e fu la condotta dei fondatori del Cristianesimo. Siccome nell'ammaestrarci Convertiti di ciò, che i figli devono verso i loro genitori, verso i loro mariti le mogli, verso i loro padroni gli schiavi, si astennero dal contemplare quei deplorabili casi, che poteano autorizzarli a levarsi contro quelle stesse persone verso le quali inculcavano amore e venerazione<sup>83</sup>, non altrimenti essi fecero nell'insegnare i doveri dei sudditi verso i governanti. Si condussero a guisa di buoni educatori, i quali non istruiscono già i loro allievi del caso e del modo da battersi, ma gli esortano ad amarsi ed a sopportarsi a vicenda. Parlarono in astratto dei governi e dei governanti, gli supposero consentanei al lor divino ministero, e ne enunciarono ai popoli le sovrumane prerogative. Inviati ad una generazione corrotta, che non godeva diritti, perché non riconosceva doveri, invano avrebbero tentato di migliorarla con riformarne le istituzioni sociali, se pria non avessero rilevato l'Autorità che sola potea avvalorarle. Diedero adunque opera a riformar prima l'uomo interiore: e anziché attendere a correggere l'individuo per mezzo della società, si proposero di migliorar la società col rinnovellar l'individuo. Delle quali cose io non dispero di persuadervi, qualora, sospendendo i vostri giudizi, vogliate assistere imparzialmente all'esame dei testi scritturali, che si sogliono allegare, circa le questioni che abbiam per le mani.

82 Il trono imperiale presentava tanta depravazione, che un Padre della Chiesa pare che dubitasse, che un cristiano, salva la sua religione, potesse essere imperatore. «Caesares, egli scrive, credidissent super Christo, si aut Caesares non essent saeculo necessarii, aut Christiani potuissent esse Caesares», Tertull., *Apol.* XXI.

83 «Implemini Spiritu sancto... Subiecti invicem in timore Christi. Mulieres viris suis subditae sint sicut Domino..., in omnibus. Viri diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et se ipsum tradidit pro ea... Unusquisque uxorem suam sicut seipsum diligit: uxor autem timeat virum... Muliers subditae estote viris, sicut oportet, in Dominio. Viri... noli te amari esse ad eas. Filii o be dite parentibus per omnia... Patres nolite ad indignationem provocare filios vestros... Servi obedite per omnia dominis carnalibus... Domini, quod iustum est et aequum, servis praestate...», Paul., *Ad Ephes.*, V 18-33; VI 1-9; *Ad Col.*, III 18-25; IX 1. «Honora medicum propter necessitatem etenim illum creavit Altissimus. A Deo enim est omnis medela», *Ecclesiastic.*, XXXV 1, 2.

122. Comincerò dal celebre testo dell'Epistola di S. Paolo ai Romani; che è il seguente:

*Omnia anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt.* Ogni anima sia soggetta alle potestà superiori: imperocché non è potestà, se non da Dio, e quelle, che sono, son da Dio ordinate.

*Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.* Per la qual cosa, chi si oppone alla potestà, resiste alla ordinazione di Dio. E quei, che resistono si comperano la dannazione.

*Nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac: et habebis laudem ex illa.* Imperocché i Principi non sono il terrore delle opere buone, ma delle cattive. Vuoi tu non aver paura della potestà? Opera bene; e da essa avrai lode.

*Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei qui malum agit.* Imperocché ella è ministra di Dio per te per il bene. Che se fai del male, temi: conciossiaché non indarno porta la spada. Imperocché ella è ministra di Dio vindicatrice per punire chiunque mal fa.

*Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* Per la qual cosa siate soggetti come è necessario, non sol per tema dell'ira, ma anche per riguardo alla coscienza.

*Ideo enim et tributa praestatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes.* Imperocché per questo pure voi pagate i tributi: conciossiaché sono ministri di Dio, che in questo stesso lo servono.

*Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.* Rendete dunque a tutti quel che è dovuto: a chi il tributo, il tributo: a chi la gabella, la gabella: a chi il timore, il timore: a chi l'onore, l'onore.

*Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis ...* Non vi resti con chicchessia altro debito, che quello dello scambievole amore...

123. Sempre che i liberali hanno preteso di essere in diritto di ricusare la loro cooperazione a un principe infedele ai suoi doveri, e di concederla, suo malgrado, a chi voglia e sappia dirigerla al fine della Società civile, i loro avversari han loro opposto il *non est potestas nisi a Deo*, stralciato dal testo or ora allegato. Essi non affaccerebbero siffatta opposizione, se non supponessero essere illecito all'uomo il contrariare un potere, il quale, come che sia, possa dirsi proveniente da Dio. Non è forse alcuno, che non veda l'assurdo di tal supposto. Poiché però per ignoranza delle cause seconde, o per malizia, od anche per pietà, si è introdotto un linguaggio assai inesatto circa i modi, onde una cosa si dice provenire da Dio, e questa inesattezza mena a molti pregiudizi, nel determinare i confini dei doveri e dei dritti, giudico opportuno l'insistere un po' sul proposito.

124. Una cosa adunque può dirsi, che venga da Dio, come causa prima di tutte le creature e di tutte le loro potenze. Così può dirsi, che noi veniamo da Dio; perché si è Desso, che ha creato l'Uomo, e gli ha donato la virtù generatrice, per cui si perpetua l'umana specie, e noi veniam sulla terra. Ma questa provenienza, fatta astrazione da ogni altro riguardo, non vale a qualificare di rea l'opposizione che altri volesse fare all'esercizio delle nostre facoltà: ei si richiede, che l'uso che noi ne facciamo, sia conforme al fine, per cui Dio ce le dà. La virtù generatrice, siccome poco anzi ho accennato, è da Dio: Dio dice inoltre alla donna: «Sub potestate viri eris, et ipse dominabitur tibi»: e S. Paolo aggiunge: «Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir»<sup>84</sup>.

<sup>84</sup> Gen., III 16; Paul., I Corinth., VII 4.

Queste proposizioni, dato per vero il supposto, che non sia lecito l'opporci ad una podestà conferita da Dio, quand'anche l'uomo n'abusi, menerebbero ad illazioni, ch'io pronunzierei con ripugnanza. E se gli argomenti, che si sogliono inferire da detto supposto, per condannare ogni resistenza contro i cattivi Governi, non pajono assurdi, quanto quelle illazioni, ciò avviene perché non vi ha stravaganza, cui l'uomo, coll'andar del tempo, non divenga indifferente.

125. Qui mi è d'uopo osservare, che giusta la volgar locuzione, di cui non mancano esempi nella Scrittura e nei Padri, si dice tutto di *fatta, voluta o data* da Dio una cosa, ch'ei non può né *volere, né permettere, né consigliare*. Del pari, la voce *permettere* che forse dovrebbe restringersi a significare un potere di dritto, diretto cioè al fine cui fu ordinato, viene estesa a significare anche un potere meramente di fatto: e così si dice, che Dio *permetta*, ciò che effettivamente *non impedisce*. «Cupiditatem nocendi, scrive S. Agostino, potest homo habere, propriam potestatem autem, si ille non dat, non habet. *Non est enim potestas, nisi a Deo*. Definita sententia Apostoli est. Non dixit: Non est cupiditas, nisi a Deo. Est enim mala cupiditas, quae non est a Deo: sed quia ipsa mala cupiditas nulli nocet, si ille non permittat, non est, inquit, potestas, nisi a Deo»<sup>85</sup>.

126. Nel libro primo dei Re si legge: «Saul prese seco tre mila uomini... andò in traccia di David e della sua gente... e giunto... dov'era una spelonca, vi entrò per un bisogno corporale: e Davidde e la sua gente erano ascosti nella parte più interna della spelonca. E i servi di David gli dissero: Ecco il giorno, del quale il Signore disse a te: *io ti darò nelle mani il tuo nemico*, perché tu faccia a lui, quel che a te piacerà... Saul uscito dalla spelonca andava al suo viaggio. E David si mosse dietro a lui... e disse a Saul... Ecco che oggi hai veduto cogli occhi tuoi, come *il Signore ti avea dato nelle mie mani* in quella caverna: e io ebbi il pensiero di ucciderti, ma ti ho risparmiato... E Saul gettò un grido, e pianse: e disse a David... Tu mi hai oggi fatto vedere qual bene mi hai fatto: mentre *avendomi dato il Signore nelle tue mani*, tu pur non mi hai ucciso»<sup>86</sup>. In questo passo, tutti si accordano nella frase, che *Dio avea dato Saul nelle mani di David*. Tuttavia si può egualmente dire, che questi, mercé quella ventura, avesse acquistato alcun dritto sulla vita del suo nemico. Ei non avea avuto che l'occasione di disfarsene: ma se l'avesse ucciso, l'uccisione da lui commessa, sarebbe stata un assassinio, perché non motivata dalla necessità della difesa. Io desidero, che i miei lettori pongano mente alle varie anfibologie che vo notando, onde si persuadano, che in queste nostre indagini non dobbiamo punto dipartirci da quella celebre massima di S. Paolo: *Littera enim occidit, spiritus autem vivificat*<sup>87</sup>: sendo spesso pericoloso il prendere le autorità, per ciò che suonano letteralmente.

127. Ogni podestà è da Dio; né può dirsi iniqua, se non impropriamente, e per l'abuso che ne fa l'uomo. Nel che parmi che stia la gran ragione, per cui il Cristianesimo non condanna assolutamente né la schiavitù, né alcuna forma di governo. Supponete infatti i padroni, giusti, caritatevoli, veracemente Cristiani: la schiavitù si risolverà in una perpetua locazione d'opere, in una specie d'assicurazione sulla vita. Essa per molti tornerà più vantaggiosa dell'indipendenza di cui par che godano. Similmente, supponete un monarca anche il più dispotico, che sia tutto amore pel popolo, che ponga ogni opera a conoscerne, ad appagarne i bisogni; che persuaso della sua insufficienza, vada in traccia dei saggi, ne ascolti docilmente i consigli; supponete in somma un dispoto, qual può concepirlo l'immaginazione d'un valente romanziere realista: i sudditi d'un siffatto regnante non saranno per avventura meno felici dei cittadini d'una ben costituita repubblica. Il male non istà nella podestà, ma nell'uomo. La podestà dei malvagi è anch'essa buona, e da Dio: ma se si considera applicata al male, non è sinonimo di dritto; mentre il dritto non può versare su cose ingiuste, ma indica possibilità di malfare. Né può dirsi che venga da Dio, in quanto *voglia permetta o consigli* tal uso di podestà, non potendo ei volere, permettere o consigliare il male; ma solo in quanto che non impossibilita l'uomo a servirsi malamente

85 *Enarr., Ps., 32; Conc., 2, T. 8, Col., 218, 219, Basileae, 1569.* «Cum peccando iniuste aliqui nocent, scrive altrove lo stesso A., et si voluntas injusta eis imputatur, potestas tamen, qua nocere permittuntur non est nisi a Deo... Omnis vita et magna et parva, omnis potentia et magna et parva, omnis salus et magna et parva, omnis memoria et magna et parva, omnis virtus et magna et parva, omnis intellectus et magnus et parvus, omnis tranquillitas et magna et parva, omnis copia et magna et parva, omnis sensus et magnus et parvus, omne lumen et magnum et parvum, omnis sanitas et magna et parva, omnis mensura et magna et parva, omnis pax et magna et parva, omnis pulchritudo et magna et parva, et si qua similia a occurrere poterunt, maximeque illa quae per omnia reperiuntur, sive spiritualia, sive corporalia, omnis modus, omnis species, omnis ordo et magnus et parvus, a Domino Deo sunt», *L. De Nat. Boni, C. 11, 13, T. 6, Col. 554.*

86 XXIV 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19.

87 *II Ad Cor., III 6.*

delle sue facoltà. Pilato, adontatosi del grave silenzio di Cristo, gli dice: «Non sai tu, che sta in me e il liberarti, e il crocifigerti?». E Cristo risponde: «Non avresti tu *podestà* alcuna su me, se non ti fosse *data dall'alto*<sup>88</sup>. Sarebbe una bestemmia l'intender qui per dritto la *podestà* di Pilato. Lo stesso Cristo avea già detto ai ministri dei suoi governanti, «esser quella l'ora loro, e la *podestà delle tenebre*»<sup>89</sup>.

128. Qual sia il fine di Dio, nel lasciare che i maligni si abusino dei suoi doni, ordinariamente noi noi possiamo sapere: sappiamo bensì, che quegli che c'ingiuriano servono alle loro concupiscenze, e non all'ordine di giustizia, cui l'uomo dee conformare l'esercizio delle sue facoltà: e che non potendo dirsi ministri di Dio, se non nel modo improprio più volte osservato, opponendoci a loro, non ci opponiamo ai voleri di Dio.

129. Ciò avrebbe luogo anche nel caso, in cui una speciale rivelazione, o la coscienza dei nostri falli ci ammonisse, che Dio ci lascia in preda alle tribolazioni, appunto pei nostri peccati: avvegnaché i nostri demeriti appo Lui non autorizzano alcuno a tribolarci: né perché peccatori, perdiamo il dritto a preservarci dal male, se Dio non ci proibisce d'opporci a coloro, per cui opera ci vuol gastigare (259). E per ciò, quantunque la Scrittura ci attesti, che la persecuzione mossa da Antioco Epifane contro gli Ebrei fu provocata dalle loro colpe, nondimeno Dio approvò la rivolta che essi fecero contro quel Re; e la secondò con un'infinità di prodigi<sup>90</sup>: dando così a conoscere, com'Ei voleva gastigare gli Ebrei per mezzo d'Antioco, Antioco per mezzo degli Ebrei; i Sudditi colla tirannide del Re, il Re colla resistenza dei Sudditi. Ed in vero, allorché Dio, a cagione dei nostri peccati, lascia che i tristi insorgano contro di noi, chi può affermare, che Egli non ci abbia eletto a ministri delle sue vendette? e che i sacrificj che dobbiamo fare per difendere i nostri dritti, non sieno la sola pena che ci vuol dare?...

130. Riferirò un luogo della Scrittura, che è quello, in cui un Profeta annunzia a David tutte le sciagure ch'ei va per incontrare, in pena del suo gran peccato:

*Dixit... Nathan ad David... Haec dicit Dominus Deus Israel:*

Nathan disse a David... Ecco quello che dice il Signore Dio d'Israele.

*Quare... contempsisti verbum Domini, ut faceres malum in conspectu meo? Uriam Hethaeum percussisti gladio, et uxorem illius accepisti in uxorem tibi; et interfecisti eum gladio filiorum Ammon.*

Per qual motivo... hai tu disprezzata la parola del Signore, facendo il male nel mio cospetto? tu hai ucciso di spada Uria di Het, e hai presa per tua moglie la moglie di lui e lui hai ucciso colla spada dei figliuoli di Ammon.

*Quam ob rem non recedet gladius de domo tua usque in sempiternum...*

Per la qual cosa la spada penderà mai sempre sulla tua casa...

*Itaque haec dicit Dominus: Ecce ego suscitabo super te malum de domo tua, et tollam uxores tuas in oculis tuis, et dabo proximo tuo, et dormiet cum uxoribus tuis in oculis solis huius.*

Quindi tali cose dice il Signore: Ecco che *io farò nascere le tue sciagure dalla tua stessa casa*, e sotto gli occhi tuoi *prenderò le tue mogli, e darolle ad un altro*, il quale dormirà colle stesse tue mogli in faccia a questo sole.

*Tu enim fecisti abscondite: ego autem faciam verbum istud, in conspectu omnis Israel, et in conspectu solis. (II. Reg. XII.)*

Perocchè tu hai fatto in segreto, *io farò queste cose a vista di tutto Israele, e a vista di questo sole. (M. A. Martini).*

Qui vedete, che Dio si fa autore dei mali, che sarebbero per accadere a David e alla sua casa, e principalmente dei delitti dei suoi figli Amnone ed Assalonne, il primo dei quali violò la propria

88 *Ioan.*, XIX 10, 11.

89 *Luc.*, XXII 53.

90 *II Mac.*, VI 12 etc.

sorella, e l'altro vendicolla coll'uccisione dell'incestuoso; ed indi ribellatosi a David, e sorprese dieci delle sue mogli, gliele contaminò in presenza del Popolo. Tuttavia chi sarà tanto ardito, o da approvare Assalonne, cui, secondo la Scrittura, *Dio avea dato le mogli di David*, o da riprovare costui, perché punisce Assalonne del commesso fratricidio, e tenta tutti i modi possibili, per rimuovere da sé il male, eh che *Dio gli suscitava contro?*

131. Ma che vo io allegando degli esempi? Se ci fosse illecito di opporci al corso di quei mali, che si dicono mandati da Dio, per correggerci o per punirci, a quai mali potremmo noi por riparo? Quanto ci avviene di male, dagli uomini, dai bruti, dagli elementi, i patimenti, le infermità, la morte, non è egli di fede che sieno una conseguenza del peccato<sup>91</sup>? Ma se Dio disse di dare a un popolo peccatore dei principi ragazzi, dei re ipocriti, dei dominatori effeminati, disse altresì, che le tirannidi sono di breve durata, che sterminerà i malvagi, e getterà a terra i troni dei superbi principi<sup>92</sup>.

132. Ma consideriamo più dappresso il testo, che abbiamo preso a comentare. L'Apostolo comanda d'essere sommessi alle podestà superiori, ed adduce per prima ragione del suo comando l'origine divina che ha ogni podestà<sup>93</sup>. S. Tomaso dice, che il *dominio*, ossia la podestà, viene da Dio, come causa prima di tutte le creature. Questa interpretazione però, quantunque gradita a qualche liberale<sup>94</sup>, non parmi che possa essere adottata; perché la derivazione cui essa si limita, non basta, siccome abbiamo osservato (124), ad imporci il dovere di pazientare, anzi di secondare quanto altri può fare. L'Apostolo, nel derivare la podestà da Dio, ha voluto indicare il principio della forza morale che essa ha, e in virtù della quale, noi siamo obbligati ad esserle sottomessi. Or come questa forza morale non può averla, se non la podestà esercitata secondo il fine per cui Dio la dà, è chiaro, che l'Apostolo coll'assegnare un principio divino alla podestà, ha inteso dire, che la medesima è *voluta* da Dio.

133. I nostri avversari pretendono, che S. Paolo abbia inteso parlare anche della podestà abusata. L'Apostolo, essi dicono, viveva sotto un Tiberio, un Nerone; e intanto inculcava che si ubbidisse alla loro podestà, e divina ne proclamava l'origine. Ma i nostri avversari, così argomentando, attribuiscono a S. Paolo la più bassa adulazione. Lungi da noi il sospettare, che l'Apostolo abbia potuto dire di quelli ed altre tali mostri, che fossero in timore delle ree, non delle buone opere; che, bene operando, dalla loro podestà non si avesse ad attendere che onore; che la medesima, nel punire, nel premiare, nella riscossione dei tributi, in tutte, in somma, le sue funzioni, si dimostrasse ministra di Dio, da Dio voluta, da Dio ordinata; e che il resistere ad essa, fosse un contravvenire all'ordinazione di Dio! Il tenore di tutto il contesto dee indurci nella persuasione, che S. Paolo parlava in astratto; parlava cioè della podestà civile; della podestà coerente al fine della sua istituzione; della podestà, che mercé l'allettamento dei premj, e il timore della pena, serve a conservare la giustizia tra gli uomini.

134. Del pari, quantunque i Santi Padri ponessero tant'opera nel conciliare venerazione inverso il Governo ed i Governanti, erano ben lontani dal riconoscere o questi in una mano di ladri, o quello in una gran ladronaia. «Remota justitia, sciamava Sant'Agostino, quid sunt regna, nisi magna latrocinia? Quia et ipsa latrocinia quid sunt, nisi parva regna? Manus enim ipsa hominum, cum imperio Principis regitur, pacto societatis astringitur, placiti lege praeda dividitur. Hoc malum si in tantum perditorum hominum accessibus crescit, ut et loca teneat, sedes constituat,

91 La condanna fatta dalla Chiesa, di quella proposizione di Lutero: «Praeliari adversus Turcas est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos», parmi che possa aversi per una conferma della dottrina ch'io sostengo.

92 *Isai.*, III 4, *Iob.*, XXXIV 30; *Eccl.*, X 11, 12, 16, 17.

93 Parmi che alla proposizione: Non est potestas, nisi a Deo, non si possa dare la latitudine, che molti le danno (par. 125), senza stirciare un po' il testo. Io credo, che l'Apostolo abbia parlato della sola podestà civile; e abbia voluto dire, che la medesima, qualunque ne sieno gli accidenti, è sempre da Dio. Sotto nome di accidenti, io intendo il numero, la religione, le qualità private dei governanti e simili circostanze; le quali, tuttoché indifferenti all'esercizio del potere sovrano, furono e sono tenute da molti per cause sufficienti di sottrarsi alla sommissione dovuta al Governo.

94 Spedalieri N., *Dritti dell'Uomo* etc., L. 1.

civitates occupet, populos subjuget, evidentius regni nomen assumit, quod ei jam in manifesto confert non adempta cupiditas, sed addita impunitas. Eleganter enim et veraciter Alexandra illi magno quidam comprehensus pirata respondit. Nam cum idem rex hominem interrogasset, quid ei videretur ut mare haberet infectum? Ille libera contumacia: quid tibi inquit, ut orbem terrarum? Sed quia id ego exiguo navigio facio, latro vocor: quia tu magna classe, imperator»<sup>95</sup>. Non altrimenti la pensavano San Cipriano, Lattanzio Firmiano, ed altri<sup>96</sup>.

135. Un tempo, si dava un'alta importanza alla questione, se i Re ricevevano la Sovranità da Dio mediatamente, ovvero immediatamente. I Realisti, col sostenere l'origine immediata, si lusingavano di giustificare gli abusi del regio potere, e di garantirli da ogni resistenza. Quella lusinga, quand'era sincera, rivelava una gran leggerezza. Essi mostravano d'ignorare, che se Dio è l'autore e il mallevadore d'ogni podestà bene esercitata, ossia di tutti i dritti, questi non sono meno inviolabili, quand'ei ne investe l'uomo, per mezzo delle cause seconde, che quando glieli conferisce, senza intervento delle medesime: e che l'origine o la malleveria anche immediatamente divine punto non suffragano la podestà, cui l'uomo converte in istromento d'iniquità. Per certo, la ragione ci viene immediatamente da Dio, ma i suoi travimenti ci deono forse essere più sacrosanti dell'obbligo, a cagion d'esempio, di dar la mercede all'operaio? Queste brevi considerazioni mi dispenserebbero dall'internarmi nell'accennata questione: sapendo però, per esperienza, a che deboli fila si attenga l'opinione del volgo letterato ed illetterato degli Stati monarchici, io tratterò la materia con tutta quella ampiezza che mi par necessaria a sventare le insidie dei nostri avversarj.

136. E pria di tutto, rammenterò ciò che ho scritto altrove, circa la Sovranità; vale a dire, che la medesima non è un potere necessariamente esistente, o che basti l'atto, col quale si crea, perché poi esista perpetuamente e da sé; ma che è un potere fattizio, la cui esistenza dipende dalla cooperazione dei governati. Ei può assomigliarsi ad un fiume, risultante dal concorso d'un'infinità di rigagnoli. Prima che i medesimi abbiano un letto comune, né uno, né tutti possono tenersi per fiume. Quantunque poi il fiume, formato che sia, superi di tanto i rigagnoli che concorrono a formarlo e la mancanza di alcuno d'essi sensibilmente nol diminuisca: pure, se tutti vengono deviati dal loro corso, il fiume che essi formavano, o inaridisce affatto, o non è più che un rigagnolo. Del pari, prima delle Società civili, esistono gli elementi della Sovranità, che sono i dritti degli stessi individui: ma né questi, né i dritti loro possono dirsi veramente sovrani, se non quando convengono in un organo comune d'azione, diretta al fine di dette Società. Convenuto che abbiano, emerge un potere, che per essere superiore ai poteri di ciascuno degl'individui, che concorrono a crearlo, si dice sovrano; ma se quegl'individui successivamente recedano, il potere dell'organo, in cui aveano convenuto, cessa eziandio successivamente d'esser sovrano, e rinviene individuale.

137. Dicono i nostri avversarj: E il dritto penale, per cui tanto si manifesta l'origine immediatamente divina della Sovranità, può egli venire dagli uomini? Il dritto, che questi hanno a difendersi non cessa coll'imminenza del pericolo? Questa è per avventura la sola obiezione di vaglia,

95 *De Civit. Dei*, L. IV, C. 4, T. 5, Col. 225, Basilaee, 1569.

96 «Madet orbis mutuo sanguine; scrive S. Cipriano; et homicidium, cum admittunt singuli, crimen est, virtus vocatur, cum publice geritur. Impunitatem sceleribus acquirit, non innocentiae ratio, sed saevitiae magnitudo», D. C. Cypr., *Ep. ad Don.*, 1, p. 3, Parisiis, 1830. Ecco come Lattanzio describe i principi d'un governo iniquo: «Leges sibi nomine justitiae iniquissimas, injustissimasque sanxerunt quibus rapinas et avaritiam suam contra vim multitudinis tuerentur. Tantum igitur autoritate, quantum viribus, aut opibus aut malitia praevalabant. Et quoniam nullum in his vestigium justitiae fuit, cuius offida sunt humanitas, aequitas, misericordia, jam superba et tumida inaequalitate gaudebant; altioresque se caeteris hominibus, satellitum comitatu, et ferro et insigni veste faciebant. Hinc honores sibi, et purpuras, et fasces invenerunt, ut securium, gladiatorumque terrore subnixi, quasi jure dominorum, percussis ac paventibus imperarent», *Divin. Just.*, L. 5, C. 6, p. 136, Parisiis, 1836. «Nostri, scrive altrove lo stesso A., athleticam quidem virtutem contemnunt, quia nihil obest: sed regiam, quia late solet nocere sic admirantur, ut fortes et bellicosos duces in deorum coetu locari arbitrentur; nec esse ullam aliam ad immortalitatem viam, quam exercitus ducere, aliena vastare, urbes delere, oppida excidere, liberos populos aut trucidare aut subjicere servituti: videlicet, quo plures homines afflixerint, spoliaverint, occiderint, eos se nobiliores putant etc.», L. 1, C. 18, p. 23.

che si possa produrre contro le nostre dottrine. Ma il suo valore è fondato su supposti, che scuotono le basi d'ogni verità. Vi vuole infatti molto scetticismo, per dubitare, che le persone morali possono avere delle prerogative non competenti ai membri che le compongono: e che possono delegarne altrui la conservazione, l'esercizio, ecc. È egli poi vero, che il dritto della difesa cessi, coll'imminenza del pericolo, *in qualunque stato dell'Uomo*? E ciò non ha forse luogo nelle sole società civili, nelle quali si suppone, che la forza pubblica soccorra l'aggresso, e il garantisca per l'avvenire? Ma nello stato naturale, se noi riusciamo ad assoggettare taluno, che conosciamo ostinato a perderci, si può pretendere, che il dobbiamo rimettere subito in libertà? Io non dirò già, che il potere, che esercita, in tal caso, l'aggresso sull'aggressore, oltre l'imminenza del pericolo, sia una vera pena: poiché la pena è una difesa preventiva, la quale non può ottenersi che coll'unificare nelle menti le due idee di delitto e di dolore; e tale unificazione la può operare soltanto una podestà che si abbia per imparziale ed irresistibile: dirò bensì che il dritto della difesa non si limita sempre all'imminenza del pericolo; che senza ricorrere ipocritamente a cause soprannaturali, troviamo nei dritti individuali gli elementi di tutti i poteri sovrani; e che la sovranità altro non è, che l'aggregato di quei dritti, verificati e garantiti dalla società.

138. Se quest'obiezione è debole, gli argomenti che si traggono dalla Scrittura e dai Padri, provano quasi tutti in nostro favore. Oppongono i nostri avversari, che Cristo disse all'iniquo Pilato: «Non avresti potere alcuno sopra di me, se non ti fosse stato dato di sopra»<sup>97</sup>. Ma chi non vede che quelle parole erano dirette più a significare l'onnipotenza divina, che il dritto di Pilato? Cristo, che col rispondere: «Son io», avea fatto cadere rovescioni la numerosa turba condottasi ad arrestarlo<sup>98</sup>, lasciava che Pilato facesse ormai l'uso che gli paresse della sua podestà. Questo è uno dei testi, che si possono ritorcere contro i nostri avversarii. Cristo dice che la podestà di Pilato è dal Cielo: or, sendo i Presidi ministri imperiali, i cui poteri non erano quindi indipendenti né circa la collazione, né circa l'esercizio, da ogni umana podestà, ne viene, che nella Scrittura si dicano da Dio anche i poteri, conferiti dall'uomo e da lui dipendenti.

139. Né uno è il testo che dà luogo a tal riflessione. Giosafat, dando i suoi ordini ai Giudici, diceva: «Badate a quel che fate: perocché voi non fate le veci d'un uomo ma di Dio»<sup>99</sup>. Non ostante, e da un uomo aveano essi ricevuto il dritto di giudicare e al sindacato d'un uomo erano soggette le loro funzioni. Così, Mosè diceva ai Giudei da se dipendenti, «che ascoltassero il piccolo, come il grande, e non fossero accettatori di persone, dappoiché il loro giudizio era giudizio di Dio»<sup>100</sup>.

140. Ma il testo, che più si suole opporre è il versetto 15. del capo 8. dei Proverbj. Io il riporterò insieme coi versetti, che possono facilitarne l'intelligenza.

97 10. *Dicit Ei Pilatus: Mihi non loqueris? Nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te?*

11. *Respondit Jesus: Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper. Joan., XIX.*

98 *Joan.*, XVIII. 6.

99 6. *Praeciens iudicibus: Videte, ait (Josaphat), quid facialis: non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini... II Reg., XIX.*

100 16. *Audite illos, et quod iustum est, iudicate...*  
17. *Nulla erit distantia personarum; ita parvum audietis et magnum: nec accipietis cuiusque personam, quia Dei iudicium est. Moyses, Deut., I.*

Disse gli Pilato: Non parli con me?

Non sai che sta nelle mie mani il crucifiggerti, e sta nelle mie mani il liberarti?

Rispose Gesù: Non avresti potere alcuno sopra di me se non ti fosse stato dato di sopra. (*Martini*)

Dando i suoi ordini a' giudici diceva (Josaphat): Badate a quel che fate: perocché voi fate le veci non di un uomo, ma di Dio (*Martini*).

Ascoltateli, e giudicate secondo il giusto. Non si farà differenza di persone; ascoltate il piccolo come il grande: e non sarete accettatori di persone; perocché in luogo di Dio giudicate voi (*Martini*).

1. *Numquid non sapientia clamitat et prudentia dat vocem suam?* Non grida ella forse la sapienza, e la prudenza non alza ella la voce?...
4. *O viri ad vos clamito...* O uomini a voi grido...
15. *Per me reges regnant, et legum conditores iusta decernunt.* Per me regnano i regi, e i legislatori ordinano quello che è giusto:
16. *Per me principes imperant, et potentes decernunt justitiam.* Per me i principi comandano e i giudici amministrano la giustizia. *M. A. Martini.*  
Prov. VIII.

Così reintegrato, può significare, che i mezzi pei quali i Re possono *ben regnare* sieno la saviezza e la prudenza; e che debba intendersi dei Re ciò che appresso si dice dei legislatori (*iusta decernunt*) e dei potenti (*decernunt justitiam*). S. Tommaso, fedele alla sua massima, che «l'ordine della podestà divinamente conceduta non si estende alle cose ingiuste» trattando delle leggi, dice, che «quando son giuste, hanno la forza d'obbligarle coscienze della legge eterna onde derivano, secondo il testo dei Proverbi» che abbiamo allegato. Un altro senso può darsi allo stesso luogo, ed è, che i migliori mezzi onde pervenire al potere e conservarlo, sieno una condotta savia e prudente: concetto che occorre più volte nei libri così detti sapienziali; e principalmente nel capo 6 della Sapienza, ove si legge: «L'amore della sapienza conduce a regno perpetuo; se adunque vi compiaccete dei troni e degli scettri o Re dei popoli, amate la sapienza, affine di regnare per sempre». Infine la Sapienza, introdotta a parlare, nei citati versetti dei Proverbi, dice forse che i soli Re regnano per lei? o non afferma altrettanto dei legislatori, dei principi, dei potenti, e in somma di tutti i preposti alla direzione dei popoli? Or, se in vista delle parole della Sapienza non si ha la stravaganza di pretendere, che tutti i Governanti possano usare ed abusare del loro potere, senza risponderne a persona, come si può ciò pretendere in favore dei Re? Il testo, inteso secondo le pretensioni dei nostri avversarj prova quindi troppo: e gli stessi assurdi ne nascono qualora se ne voglia inferire l'origine immediatamente divina del regio potere.

141. Queste considerazioni valgono altresì ad intendere sanamente, quel che si ha nel capo 6 della Sapienza.

1. *Melior est sapientia quam vires: et vir prudens quam fortis.* Val più la sapienza che la robustezza, e l'uomo prudente val più che il valoroso.
2. *Audite ergo reges et intelligite, discite iudices finium terrae.* Udite pertanto voi, o re, e ponete mente, imparate voi che giudicate tutta la terra.
3. *Praebete aures vos, qui continetis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum.* Porgete le orecchie voi, che avete il governo dei popoli, e vi gloriate d'aver soggette le molte nazioni.
4. *Quoniam data est a Domino potestas vobis, et virtus ad Altissimo, qui interrogabit opera vestra; et cogitationes scrutabitur.* La potestà è stata data a voi dal Signore, e la dominazione dall'Altissimo; il quale disaminerà le opere vostre, e sarà scrutator dei pensieri.

5. *Quoniam cum essetis ministri regni illius, non recte iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis.*

Perché essendo voi ministri del suo Regno, non avete giudicato con rettitudine, e non avete camminato secondo la volontà di Dio.

6. *Horrende, et cito apparebit vobis: quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt, fiet.* Sapien-  
tia. VI.

Con orrore vi avvedrete ben presto, come giudizio rigorosissimo si farà di quei, che sovrastano.  
*Martini.*

Il sacro Scrittore dirige la parola ai re, ai giudici, a quanti, in fine, *contengono le multitudini*. Pretendere, che chiunque ha parte alla direzione della Società riceva la podestà immediatamente da Dio, e debba andare immune da ogni umano sindacato è una stranezza indegna di essere confutata. Pure, da che la Sapienza non parla ai soli re, niente può affermarsi di quelli, che non debba affermarsi di tutti gli altri ai quali essa parla. Questo testo mi suggerisce un'osservazione. Un giudizio durissimo sovrasta a quei che presiedono (vers. 6), i quali giudicano iniquamente, non osservano la legge di giustizia, e non operano secondo la volontà del Signore; e ciò, appunto perché hanno ricevuto la podestà da Dio, e del suo regno sono ministri (vers. 4, 5). Questa ragione per cui i direttori dei popoli saranno severissimamente giudicati, non ci dimostra, che Dio non conferisce loro altri poteri, se non che quelli che sono conformi alla sua volontà, e alla legge di giustizia?...

142. Ma passiamo ad esaminare le poche obiezioni tratte dai Santi Padri. Dopo la predicazione dell'Evangeliò, le cose dei Romani andarono di male in peggio. Gl'Idolatri attribuivano quei disastri all'aver il Popolo desertato i templi dei patrii numi, per ir dietro alla nuova dottrina<sup>101</sup>. Questo pregiudizio, sì accetto al volgo, diventava anche più pericoloso per gli scritti di alcuni illustri Pagani. Sant'Agostino si diè adunque a combatterlo nella sua opera *De Civitate Dei*. Si è in essa, che sostiene, che il solo Dio poteva dare l'imperio, siccome tutti gli altri doni della terra, non i numi pel cui culto, gli Idolatri, credeano d'aver dominato. «Non attribuiamo, egli dice, il potere di dare il regno e l'imperio, se non al Dio vero, il quale dà la beatitudine del regno celeste ai soli pii, il regno però della terra ed ai pii, ed agli empi; siccome piace a lui cui non può piacere che il giusto. Quegli adunque che diede ai Persiani le biade, tuttoché non prestassero culto alla Dea Segesta; quegli che dà gli altri doni della terra, senza il culto del nume o dei numi preposti a ciascuna cosa, egli ancora diede il regno, senza il culto di quelli, pei quali (i Pagani) si lusingavano di aver regnato. Così quegli che diè l'imperio a Mario, il diè a Giulio Cesare; *chi ad Augusto, a Nerone; chi a Vespasiano o Tito benignissimi imperatori, al crudelissimo Domiziano. E senza andar nominandoli uno per uno, chi a Costantino cristiano, il diè a Giuliano l'Apostata*»<sup>102</sup>. Chi legge il testo, com'io l'ho riportato, si convince di subito che la mente dell'A. era ben altra che quella di dichiarare l'origine immediatamente divina del regio potere, o l'illimitata sommissione dei sudditi. Per ciò i nostri avversari non sogliono allegare che le parole stampate in diverso carattere; e scartano Mario e Cesare da quegli ai quali secondo il Santo, Dio avea dato l'imperio, perché sendo entrambi magistrati repubblicani e quindi subordinati alla Legge, l'argomento anche questa volta avrebbe dato nel *nimis probat*.

143. I primi Cristiani, siccome vedremo (C. XV), soleano nelle loro preghiere raccomandare a Dio anche i Governanti. Tuttavia, perché il Nume cui essi si dirigeano, non era riconosciuto dai Pagani, e ricusavano d'unirsi a costoro nel sacrificare agli Dei per la salute degl'Imperatori, empie ed inutili erano giudicate le loro preghiere; e, per avversione al governo, si supponeva che si astenessero da quei

101 August., *Retract.*, L. 2, C. 43. Tertull., *Apol.* C. 40.

102 L. 5, C. 21, col. 323. «Non tribuamus dandi regni atque imperii potestatem, nisi Deo vero, qui dat felicitatem regni coelorum solis piis, regnum vero terrenum et piis et impiis, sicut ei placet, cui nihil in juste placet... Qui ergo Persis dedit segetes sine cultu deae Segetiae: qui alia dona terrarum sine cultu tot Deorum, quos isti rebus singulis singulos, vel etiam rebus singulis plures praeposuerunt, ipse etiam regnum dedit sine cultu eorum, per quorum cultum se isti regnasse crediderunt. Sic etiam hominibus, qui Mario, ipse Caio Caesari: qui Augusto, ipse et Neroni: qui Vespasianis, vel patri vel filio suavissimis imperatoribus, ipse Domitiano crudelissimo. Et ne per singulos ire necesse sit, qui Constantino Christiano, ipse Apostatae Giuliano...».

sagrifizj. Tertulliano nei capitoli 29, 30, ecc. del suo Apologetico, si accinge a dimostrare la ragionevolezza della condotta dei Cristiani, e la stranezza di quella dei Romani. Ei pertanto deride costoro, perché imploravano all'Imperatore il favore di numi, che invece avevano bisogno del suo favore: gli deride perché sacrificando ai loro Dei, sacrificavano ai Demonj e ad uomini morti: e così, da spiriti iniquissimi attendeano benefizi, la cura dei vivi commettevano ai trapassati. «Noi, soggiunge l'A., per la salute degl'Imperatori invochiamo Iddio eterno, Iddio vero, Iddio vivo; il quale gl'Imperatori stessi sopra gli altri vogliono a sé propizio. Sanno chi loro ha dato l'Impero: sanno, perché sono uomini, e chi ha dato loro l'anima: sentono, che egli solo è Dio, e che egli solo è nella podestà di lui, e che sono a lui secondi, e dopo lui i primi avanti a tutti gli uomini, e sopra tutti gli Dei. Forse non è così? Certo che sì, essendo gl'imperatori sopra tutti gli uomini, che essendo vivi, contano più dei morti. Essi pensino fino a dove giungono le forze del loro impero, e così intendano Dio, contra cui non hanno vigore. L'Imperatore debellò un poco il Cielo, portò il Cielo prigioniero in trionfo, metta le guardie al Cielo, e al Cielo imponga dazi. Egli non lo può fare. In tanto è grande in quanto solo è minore del Cielo; perciocché egli stesso è di colui, di cui è il Cielo ancora. *Chi lo fece imperatore, quegli parimente lo fece uomo, ch'è prima dell'essere imperatore: e chi gli diede il dominio gli diede anche l'anima*»<sup>103</sup>. I nostri avversari non citano di questo testo che le seguenti parole: «Unde est imperator unde et homo antequam imperator: inde potestas illi, unde et spiritus»: né il fanno a caso. È inutile il dimostrare, che il fine di Tertulliano era quello di additare da una parte l'impotenza degl'idoli, e la vanità della fiducia che in essi riponessi; dall'altra, l'onnipotenza del vero Dio, e la convenevolezza di ricorrere all'Ente, che tutto ha creato, e da cui gli uomini e le cose loro dipendono.

Se non che le parole opposteci, considerate anche indipendentemente dal senso che dà loro il contesto, non giovano per alcun verso ai nostri avversari. Avvegnaché, se l'imperatore riceve da Dio l'imperio, nel modo onde hanne la vita, è chiaro, che siccome i suoi genitori non furono estranei alla sua venuta nel mondo, così una causa affatto soprannaturale non fece pervenire al potere. Inoltre, se l'aver un tristo ricevuto da Dio l'essere uomo, non fa che dobbiamo illimitatamente sopportare gli abusi di quelle facoltà che uomo il costituiscono, perché l'aver un tiranno ricevuto da Dio l'essere imperatore ci obbligherà a sopportare illimitatamente gli abusi di quelle facoltà onde risulta l'imperial podestà?

144. Ciò può servire eziandio di risposta a quel di S. Ireneo: «Cujus jussu homines nascuntur, hujus jussu et reges constituuntur»<sup>104</sup>. Ma la vera mente dell'A. non si può conoscere, senza restituire al loro contesto le parole che ci si sogliono opporre: «Ad utilitatem ergo gentilium *terrenum regnum positum est a Deo; sed non a diabolo...* ut timentes regnum hominum, non se alterutrum homines vice piscium consumant, sed per legum positiones repercutiant multiplicem gentilium injustitiam. Et secundum hoc *ministri Dei sunt*, qui tributa exigunt a nobis, *in hoc ipsum servientes. Quae sunt potestates a Deo ordinatae sunt*: manifestum est quod mentitur diabolus dicens: *Mihi tradita sunt et cui volo de ea* (Luc. IV. 6): Cujus enim jussu homines nascuntur, hujus jussu et reges constituuntur»<sup>105</sup>.

145. Parendomi inutile il prolungare la discussione di tai puerili obiezioni, mi farò ad allegare quelle autorità che confermano, in qualche modo, le dottrine da me sostenute. S. G. Crisostomo nella sua Omelia 23 sull'Epistola ai Romani, finge che taluno, colpito dalla dottrina, che l'Apostolo insegnava sulla Podestà, gli chieda: «Che di? Forse ogni Principe è ordinato da Dio?» e che l'Apostolo risponda: «Non dico ciò; poiché io non parlo dei singoli principi, ma della stessa cosa». Mentre, soggiunge il Crisostomo, che vi sieno dei Principati, e che altri comandino, altri sieno soggetti, affinché le cose non corrano temerariamente e alla ventura... dico essere della divina sapienza. Per ciò non disse: «Non vi ha Principe che da Dio»; ma parlò della stessa cosa, dicendo, «Non è podestà che da Dio; e le podestà che sono, sono ordinate da Dio». «Così si dice, che Dio unisce in matrimonio l'uomo colla donna,

103 *Apol.*, G. 30. Trad. di Maria Selvaggia Borghini.

104 L'infedeltà da me notata, nella citazione delle autorità opposteci dai nostri avversari, non è una mia invenzione: esse si trovano citate tutte e tre così infedelmente nella *Voce della ragione*, Ottobre 1834.

105 S. Iraen., *Contra haer.*, L. 5, C. 14, 2, 3, p. 321, Parisiis, 1710.

perché ha istituito il matrimonio, non perché unisca tutti quelli che contraggono nozze»<sup>106</sup>.

146. Sant'Isidoro Pelusiota, scrivendo a Dionigi<sup>107</sup>, si reca quasi ad onta, che questi avesse dubitato, che egli potesse intendere della podestà dei singoli principi ciò che dice S. Paolo; quasiché o non avesse letto le parole dell'Apostolo, o le avesse scorse sbadatamente e senza capirle. Premesso adunque, che non tutti i governanti sono stabiliti da Dio, dice, che se qualche uomo empio e sacrilego perviene all'impero, debba dirsi, non creato e designato da Dio, ma solamente permesso<sup>108</sup>.

147. S. Girolomo a quel testo della Volgata:

*Admone illos principibus et potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos esse...* (Paul. ad Tit. III).  
 Rammenta loro, che siano soggetti ai principi e alle podestà, che siano ubbidienti, che siano pronti ad ogni buona opera... (*Martini*).

dice: «Quae leguntur in Graeco magis principatus, quam principes sonant: et ipsam significant potestatem, non eos qui in potestate sunt homines»<sup>109</sup>.

148. Nei Comenti sull'Epistola di S. Paolo ai Romani, attribuiti a Teodulo Celesiriense si legge del pari, che l'Apostolo non intese di ciascun principe, ma del magistrato<sup>110</sup>.

Il Cardinale Pietro Bertrando, nel suo Trattato *De origine et usu jurisdictionis*, scrive, che in tanto la podestà viene da Dio, in quanto che, secondo la retta ragione ond'ei ci ha dotati, è convenevole e giusto, che ci sien dei governi, e che gli uomini si accordino sopra ciò; soli mezzi di pervenire al potere, essere, o una speciale elezione fatta da Dio, o il consenso del popolo; S. Paolo poi aver parlato della podestà in astratto; e così intesa, la medesima non potere essere inordinata, come l'ordine non può essere disordine<sup>111</sup>.

Secondo S. Tomaso, l'Apostolo parlò, avuto riguardo a ciò che le podestà *debbono essere*<sup>112</sup>.

Guglielmo Estio, nel comentar le parole: *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*, dice, che S. Paolo ivi intese la podestà non *concretive*, considerata cioè nei governanti, ma *abstractive*: e contro la podestà presa in tal senso non essere mai lecito il resistere, perché necessariamente legittima ed ordinata da Dio<sup>113</sup>. Afferma inoltre, che la Scrittura dà un'origine divina al potere, che gli empî esercitano sugli uomini pii, perché *non impedito* da Dio; e tale essere lo stile di San Gregorio, e di Sant'Agostino<sup>114</sup>.

Il Cardinal Deluca pone per certo in più luoghi, che la podestà sovrana deriva dal popolo<sup>115</sup>.

Il Cardinal Gotti dice, che la Sovranità non vien conferita da Dio, se non mediante il popolo, nel quale originalmente risiede<sup>116</sup>.

106 S. Joan. Chrys., *Hom. 23. in Epist. ad Rom. principio*, T. 9, p. 686, Parisiis, 1731. «Quid dicis? Omnis ne princeps a Deo ordinatus est? Non hoc dico, inquit. Neque enim de singulis principibus mihi nunc sermo est; sed de re ipsa. Nam quod principatus sint, et quod alii imperent, alii subjecti sint, neque omnia casu ac temere ferantur, populis quasi fluctibus hinc et inde circumactis, divinae esse sapientiae dico. Ideo non dixit: Non est enim princeps nisi a Deo, sed de re ipsa loquitur dicens: 'Non enim est potestas nisi a Deo. Quae vero sunt potestates a Deo ordinatae sunt'. Sic et cum quidam sapiens dicit: A Deo adaptatur viro mulier; (Prov. XIX 14) hoc dicit, quia nuptias Deus constituit, non quia singulos, qui mulieres ducunt ipse conjunxerit».

107 *Ad Dionys. Bibl. Mag. Vet.*, L. 2, Epist. 216, PP., T. 5, P. 2, p. 555, Coloniae Agrippinae, 1618.

108 «Quoniam ex me per literas sciscitatus es, quidnam illud sibi velit, 'Non enim est potestas nisi a Deo', ac dixisti: Quid igitur? Omnis ne, qui imperium gerit a Deo institutus est? hoc dixerim te mihi videri (ac velim ne mihi succenseas; nihil enim futile dicam) aut Apostolicas voces minime legisse, aut certe non animadvertisse atque intellexisse. Neque enim dixit Paulus: Non est praefectus nisi a Deo: verum de re ipsa disserit his verbis utens: 'Non enim est potestas nisi a Deo'. Nam quod inter homines imperia et Magistratus sint, atque alii pareant: ac non temerario et caeco impetu omnia ferantur, populis videlicet fluctuum instar, huc atque illuc sese agitantibus, hoc a Divina sapientia proficisci ait... Quo circa rem ipsam, potestatem, inquam, hoc est imperium, a Deo formatum, atque institutum esse profitendum, est ut ne ornatus in statum inornatum degeneret. Quod si quis impius ac sacrilegus in illud irruerit haud quaquam scilicet hunc a Deo creatum ac designatum esse dicimus, verum permissum esse (108)...».

109 S. Hier., *Com. in Ep. ad Titum*, C. 3, initio P 1, T. 7.

110 «Non de quovis principe singillatim haec dicit, sed de ipso magistrato», *Comentar. in C. 13 Ep. ad Rom. adscripta Theodulo Coelesyriensi, Bibl. vet. PP.* Parisiis, 1644.

111 *Bibl. vet. Patrum* etc., Tit. 4, col. 899 etc., Parisiis, 1644.

112 I. 2. q. 90, art. 3 ad 2, q. 97. art. 3 ad 3, T. 16, fol. 41, Romae, 1570.

113 In L. 2, Dist. 44, par. 2, E. T. 1, p. 444, Duaci, 1615.

114 T. 1, p. 442, par. 1.

115 *Disc. 13*, n. 11, *lib. 12. de benef.*, p. 26, Venetiis 1716.

116 *Theol. Schol. Dom.*, Tom. 2, p. 595, 596 Venetiis 1720.

Derivano altresì la Sovranità dal popolo, Domenico Bannes<sup>117</sup>; Alfonso de Castro<sup>118</sup>; Claudio Fransen<sup>119</sup>; Monsignor Covarruvias<sup>120</sup>; Martino Becano<sup>121</sup>; Cornelio A. Lapede<sup>122</sup>; Domenico Soto<sup>123</sup>; Daniele Concina<sup>124</sup>; Francesco da Vittoria<sup>125</sup>; ed altri.

149. Benedetto Giustiniano, nei suoi bei Commentarii all'Epistola ai Romani, dedicati a Papa Paolo V, chiama «poco sano, per non dir peggio, lo sforzo di quegli, che si affaticano a sostenere, che la podestà politica venga prossimamente da Dio, né vi abbia chi possa o mutarla o restringerla»: ed altrove dice, che quegli che così pensano e scrivono «o sono in un'alta ignoranza di tal cose, od intenti solamente ad adulare, saltan le linee a piè pari»<sup>126</sup>. «Se quegli, riflette il cardinale Bellarmino, che lo stesso Dio fece Re, non furono fatti Re senza il consenso del Popolo, molto meno può dirsi che gli altri abbiano ricevuto la Podestà immediatamente da Dio»<sup>127</sup>. Ei quindi esamina il modo con cui Saul, David, Geroboam pervennero al regno; e sostiene, che l'unzione altro non fosse che una promessa, che Dio recava poi ad effetto, inclinando la volontà del Popolo. (Potrebbe anche dirsi che Dio promettesse il regno a taluno, prevedendo l'elezione del Popolo). Questa dottrina è tratta dalla Rivista che l'A. fece della sue opere, prima di morire. Non che ritrattare quanto avea scritto contro le pretensioni dei Realisti, ampliò e confermò il già scritto.

150. Ma all'autorità di molti dei citati Scrittori è forse da preferirsi quella di Francesco Suarez, quanto insigne teologo, altrettanto pio religioso; il quale nella sua *Apologia della fede*, scritta ad istanza del Papa, e dedicata ai Principi cattolici, svolge ex professo le questioni che ferveano, ai suoi tempi, sulle prerogative della Sovranità. «Quantunque, egli scrive, la controversia (sull'origine mediata od immediata del potere sovrano) non appartenga direttamente al dogma; mentre nulla evvi nella Scrittura o nei Padri, che ne possa somministrare la definizione; tuttavia conviene che sia trattata e sviluppata con diligenza»<sup>128</sup>.

Divina può dirsi, secondo lui, l'origine della Sovranità e perché è un bene, ed ogni bene è da Dio; e perché Dio è autore del dritto di natura, donde procede la conservazione, che è il fine della Sovranità.

Essere una podestà immediatamente da Dio, ei continua, è lo stesso che averlo per causa immediata. Non basta adunque che la abbia data, qual causa prima ed universale: avvegnaché sebbene possa dirsi, in qualche maniera immediatamente da Dio anche tal podestà, per la dipendenza che ha da lui ogni causa prossima, ciò qui non basta: mentre non è podestà che in siffatto modo non venga da Dio: e così, quella che conferiscono i Re, i Pontefici e tutti gli uomini immediatamente, dassi anche da Dio, come causa avente un'immediata influenza nelle cause prossime, dalle quali procede. Per tanto, allora solamente dee dirsi, che una podestà abbia un'immediata, assoluta origine da Dio, quand'ei, per suo volere, prossimamente la conferisce: e di ciò è che s'intende parlare; che d'altronde frivola ed oziosa sarebbe la controversia.

Passando poi ai modi, coi quali, immediatamente, cioè mercé la sola sua potenza e volontà, Dio può dare una podestà, dice ciò avvenire, o dandola alla creatura insieme coll'esistenza: così l'intelletto e la volontà sono due potenze naturalmente derivanti dall'anima umana, di cui Dio è causa immediata; o

117 T. 3, p. 524, Duaci, 1615.

118 *De potest. leg. poenal*, L. 1, C. 1, T. 2, col. 488, Parisiis, 1568.

119 Scotus academicus, *De legibus hum. principio*.

120 *Pract. quaest.*, C. 1, T. 2, p. 386, Lugduni, 1661.

121 *Sum. Theol.*, P. 2, Tract. 3, C. 6, Quaest. 8, p. 365, Parisiis 1643.

122 *Comment. in Ep. ad Rom.*, C. 13, V. 1, p. 175, A. Antuerpiae, 1692.

123 *De iust et iure*, L. 4, Art. 1, Quaest. 4 f. 88, Venetiis 1573.

124 *Theol. Chr.*, T. 6, p. 192, Romae, 1768.

125 «Constitutione... Divina, Respublica hanc potestatem habet: causa vero materialis in qua hujusmodi potestas residet, jure naturali et Divino, est ipsa Respublica, cui de se competit gubernare se ipsam et administrare; et omnes potestates suas in commune bonum dirigere... Nam cum de iure naturali et Divino est aliqua potestas gubernandi Rempublicam, et sublato communi iure positivo et humano non sit maior ratio, ut potestas illa sit in uno quam in altero, necesse est ut ipsa communitas sit sibi sufficiens, et habeat potestatem gubernandi se. Si enim priusquam in civitatem homines convenirent, nemo erat aliis superior, non est aliqua ratio, cur in ipso coetu, seu conventu civili, quisque sibi super aliis potestatem vindicaret», *De Potest. civ. Relect.* 3, par. 6, T. 1, p. 106, Lugduni, 1587.

126 T. 1, p. 322, 323, Lugduni, 1612.

127 *Recogn.*, L. 3.

128 *Defensio Fidei*, L. 3, C. 2, T. 21, Venetiis, 1749.

dandola, oltre alle qualità essenziali alla creatura, come la podestà dei miracoli. Nel primo di questi modi, sostiene, che la Sovranità, considerata in sé stessa, cioè fatta astrazione dal soggetto, l'abbiano immediatamente da Dio i soli cittadini; da che la stessa natura pone gli uomini nella necessità di vivere civilmente associati, e ciò che consegue necessariamente l'essenza d'una cosa, deriva, come dice il Suarez, dal suo Autore immediato. Secondo lui adunque, le Democrazie pure hanno la Sovranità immediatamente da Dio: e perché non vi ha mezzo per cui siasi comunicata alle medesime, e perché la natural ragione esige, che le società civili abbiano un potere sovrano, ma non esige, che l'abbia alcuno dei loro membri. Dond'egli deduce che i Governanti delle Monarchie e delle Aristocrazie non possono avere la podestà immediatamente da Dio. Il che dimostra così: Allora soltanto può dirsi, che taluno abbia un potere immediatamente da Dio, quando o gli pervenne in virtù della semplice ragione naturale, o Dio immediatamente gliel diede, per sua speciale volontà, o in forza di qualche divina istituzione: ma né il dritto di natura ci detta che la Sovranità debba esistere assolutamente nei Re; né la Scrittura ci manifesta detta volontà od istituzione: che anzi Dio, col dare la Sovranità immediatamente al Popolo, ha fatto, che i Re non la possano ricevere che mediante il Popolo; dunque ecc. I Realisti in fine opponeano, che siccome la podestà papale si dice immediatamente divina, quantunque non venga al Papa, senza intervento d'umana volontà od azione, così niente pregiudichi ai Re l'essere eletti dal Popolo. Risponde, che l'umana volontà od azione, riguardo alla podestà pontificia, concorre solamente per designare la persona la quale abbia a succedere nella podestà istituita da Dio: ma che riguardo alla podestà regia, può altresì concorrere per modificare, limitare, estendere od anche trasferire la stessa podestà.

Accorciando ed accomodando a più facile intelligenza le dottrine del Suarez, mi sarà forse avvenuto di gustarle: e per ciò chi vuol meglio conoscerle, è buono, che consulti l'originale.

151. Finisco col considerare la Sovranità dal lato più favorevole ai Re. Ma io non farò che trascrivere ciò che ne ha lasciato Nicola Spedalieri, nella sua opera *Dei Dritti dell'Uomo*. «Voglio portare, egli scrive, la compiacenza all'eccesso. Voglio che la Scrittura si prenda nel più alto rigore contro di me: voglio che la Sovranità temporale abbia la stessa origine che la Sovranità spirituale. Diciamo pure, avere Iddio istituita la prima, nello stesso modo, che la seconda. Concediamo, che siccome il Popolo dei fedeli (o alcuni di essi, il che qui non importa), nomina il Papa, ed è Iddio, che conferisce alla persona eletta la sovranità spirituale sopra tutta la Chiesa; così il Popolo dei Cittadini scelga il suo principe, e sia Iddio che comunichi al soggetto nominato la sovranità temporale sopra il regno. Può, più di questo, pretendersi?».

Frattanto ogn'iniziato nella Teologia rivelata sa, che un Papa può decadere dalla dignità sua; e sa che ciò avverrebbe, in caso che fosse, come persona privata, convinto d'eresia, e che vi si ostinasse; in caso che abusasse enormemente dell'autorità sua in danno generale della fede e della chiesa. Questa dottrina è annunciata anche da que' teologi e da que' canonisti, i quali sono dai loro avversari accusati di soverchia parzialità pei dritti pontificii. È stata impressa in Roma, e sostenuta dai Cardinali e famigliari de' Papi. Dicono essi, che il Papa, in quel caso, decade da sé stesso dalla Sovranità spirituale, in quanto Iddio, che gliela conferì, s'intende che gliela sottragga; avendogliela data in aedificationem, non in destructionem<sup>129</sup>. Dunque considerando sul medesimo piede la Sovranità temporale, dee dirsi che Iddio intenda

129 L. 1, C. 17, par. 32, 33, T. 1, p. 247, Venezia, 1797. Presso il Cardinale Brancato de Laurea (in *3 lib. sent. Scoti* disp. 8, che è *De proponente obiecta fidei* art. 5 par. 1. n. 162) si trova citato Azorio (part. 2 *Inst. monal. lib.* 1. cap.7) il quale insegna, «quod Papa lapsus in aheresim certe jure Divino, privatus est Papatu; tamen ex Ecclesiae sententia debet declarari, ipsum ob crimen haeresis a dignitate excidisse; et pro haec sententia Azorius alios adducit». Fra i quali si trova il Cardinale Torrecremata (in *Summa* lib. 2. cap. 102. et lib. 4 pag. 2, cap. 18) e Silvestro Prierate Domenicano, Maestro del sagro palazzo (in *Summa verbo Papa* 9. 4.), e questi cita il Paludano pure dello stesso ordine. Melchior Cano poi (*de loc. theol.* lib. 6. cap. 8 resp. ad 11), ed il Gaetano aderiscono all'altra opinione accennata pur dall'Azorio nel medesimo passo. «Secunda opinio negat generatim, Papam factum haereticum esse divino jure e sua potestate et dignitate jurisdictionis amotum, sed amovendum». Il detto Cardinal Brancato allega queste opinioni per provare che il Papa, qual persona privata, può cadere nell'eresia, perché egli dice, se ciò non fosse possibile, i Teologi ed i Canonisti non farebbero la questione, se il Papa in tal caso sia decaduto ipso facto, tal che la Chiesa non debba fare altro che una mera dichiarazione; o se la Chiesa lo debba rimuovere dal pontificato. Dunque il Principe secolare, nel caso da noi sopra espresso, «aut amotus est ipso facto, jure divino, cum populi declaratione, aut est amovendus a Populo». Che se i Sommi Pontefici soffrono in pace che s'insegni questa dottrina riguardo alla dignità loro, non pare che debbano offendersi i Sovrani temporali, se essa s'applica alla loro potestà. La verità è la stessa per tutti; e siccome non può mai nuocere, così non v'ha tempo in che non debba dirsi.

torla ad uno che se ne serva in destructionem, non in aedificationem.

152. Nei tre capi che seguono, considereremo la Sovranità nelle sue principali funzioni; la considereremo cioè, come potere legislativo, che comprende anche quello d'imporre; come potere giudiziario, e come potere coattivo. Noi vedremo gli stessi nostri avversarii negare ogni forza morale agli atti del Sovrano, sempre che il medesimo eccede i limiti naturali e costituzionali della Sovranità.

## CAPO VI

## DELLA FORZA OBBLIGATORIA DELLE LEGGI

153. È celebre la controversia, se le leggi dipendano dall'accettazione del popolo. Giovanni Vincenzo Patuzzi la tiene per definita: «Leges humanas non pendere a populi acceptatione, ut obligent, extra omnem controversiam esse debet, postquam Alexander VII, Decreto suo, hanc damnavit propositionem, n. 28: *Populus non peccat, ETIAMSI ABSQUE ULLA CAUSA, non recipiat legem a Principe promulgatam*»<sup>130</sup>. L'argomento di Giovanni Vincenzo Patuzzi può essere ridotto a questa forma: Chi opera secondo dottrine condannate da un Papa, pecca: ma la dottrina, che il Popolo possa, *anche senza motivo*, ricusar le leggi promulgate dal Principe, è condannata da un Papa: dunque il Popolo, ricusando le leggi promulgate dal Principe, pecca: ma è illecito il difendere un'azione peccaminosa: dunque è illecito il difendere che il Popolo possa ricusare le leggi promulgate dal Principe. È inutile il fare osservare, che la conseguenza legittima sarebbe, che è illecito il difendere, che il Popolo, anche senza motivo, possa ricusare le leggi promulgate dal Principe.

154. *La proposizione, che il Popolo sia obbligato ad accettare qualunque legge* promulgata dal Principe, è immorale: e quindi la Chiesa né l'ha approvata, né l'approverà mai. Giacché, potendo il Principe far delle leggi, la cui osservanza sia in opposizione coi doveri verso Dio, noi o il nostro prossimo, ovvero che eccedano i limiti naturali o positivi della sovranità, ne segue, che talora siamo obbligati a non accettar tali leggi, talora siamo dispensati dall'accettarle. D'altronde, il nostro Teologo non poteva ignorare, che prima e dopo l'anno 1665 in cui fu condannata la citata proposizione, uomini sinceramente cattolici sostennero la dipendenza delle leggi dall'accettazione del Popolo, senza che o la Chiesa, o i Corpi cui appartenevano si mostrassero contrari a quella dottrina.

Il Cardinal Deluca tiene l'accettazione del Popolo per uno dei requisiti della legge<sup>131</sup>. «È certo, dice Covarruvias, che una legge, la quale, fin da principio fu ricusata dai sudditi, non ottiene alcuna forza: perocché è grandemente da presumersi, che una legge siffatta non sia per convenire alla repubblica»<sup>132</sup>. Frassen è d'opinione, che «le leggi umane non obblighino, qualora il Popolo non le accetti». Dopo avere interpretato in suo favore un testo di S. Agostino, per mezzo del celebre testo di Graziano, soggiunge: «Perché una legge umana abbia forza d'obbligare, dev'essere preceduta da una matura considerazione di tutti gl'incidenti che possono occorrere: or un legislatore non può provveder bene a tutto, prima che le cose si riducano ad atto: solendo spesso avvenire, che quelle che giudichiamo facili ad osservarsi, riescano di difficilissima osservanza, allorquando si viene alla pratica. Laonde, perché una legge ottenga tutta la sua forza, non solo dee statuirsi e promulgarsi dal legislatore, ma ancora dee accettarsi dal popolo». Alla ragione addotta da Covarruvias, Frassen aggiunge, che «allorquando il popolo trasferì nei principi la sua podestà, non pare che in suo detrimento abbia inteso trasferirla: il che converrebbe supporre, se malgrado la sua ripugnanza, qualunque legge avesse ad avere il suo effetto»<sup>133</sup>. Non altrimenti opinano Martino

130 *Theol. mor. in comp. red.*, Tract. 1, *De Leg. Diss.* 2, C. 8, T. 1, p. 50, Bassani, 1834.

131 *Theatrum Ver. et Just. L.* 12, *De Benef. Disc.*, 13, N. 11, p. 26.

132 *De public. Leg.*, P 1, C. 2, par. 3, p. 16, Bruxellis, 1712, Presso Van Espen.

133 Scotus Academicus, *De Leg.*, Disp. 4, Quaest. 3, Concl. 2, T. 6, p. 192, Romae 1721.

Becano e Silvestro Prierate<sup>134</sup>. Così, con qualche divario, la pensano Alfonso De Castro<sup>135</sup>; Layman<sup>136</sup>; Molina<sup>137</sup>; Valenza<sup>138</sup>; e parecchi altri.

155. Pare che a molti di questi Scrittori facesse grande impressione il seguente testo di Graziano: «Leges instituuntur, cum promulgantur: firmantur, cum moribus utentium approbantur. Sicut enim, moribus utentium in contrarium nonnullae leges hodie abrogatae sunt; ita moribus utentium ipsae leges confirmantur. Unde illud Telesphori Papae (qui decrevit ut generaliter clerici a Quinquagesima a carnibus, et deliciis ieiunent) quia moribus utentium approbatum non est, aliter agentes transgressionis reos non arguit»<sup>139</sup>. Inoltre faceano gran caso di alcuni luoghi del Dritto Romano, e principalmente di questo: «Cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt: merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes. Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges, non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium, per desuetudinem abrogentur»<sup>140</sup>.

I sostenitori dell'opinione contraria, invece di far vedere il poco valore delle sentenze d'un Giuliano od anche di tutti gl'Imperatori nella discussione di siffatti principii, si diedero ad acconciare a modo loro i testi opposti dagli avversarii; e voi vedrete con quale riuscita. Gabriele Antoine, per esempio, onde sfuggire alla pretesa obbiezione tratta dal citato passo del Dritto romano, dice, che «ivi parlasi di leggi emanate, non da un Principe e Legislatore supremo ed assoluto, ma da un Legislatore dipendente dal consenso del Popolo, che si ha riserbata l'approvazione delle leggi»<sup>141</sup>. «Tali erano, secondo lui, le leggi romane, durante la repubblica, ed eziandio fino al terzo secolo del governo imperiale: nel qual tempo, niuna legge obbligava, se non dopo la sua accettazione»<sup>142</sup>. Il testo, cui Antoine e molti altri Teologi danno cotale interpretazione, è del Giureconsulto Giuliano Salvio, il quale viveva, non ai tempi della Repubblica, ma un secolo e mezzo dopo la sua caduta. Pretendono i nostri avversari, che anche sotto il governo imperiale, il Popolo romano godesse, fino al terzo secolo, dell'autorità legislativa. Quest'opinione però non è fondata, che su certe apparenze con cui gl'Imperatori erano astretti, a mascherare la monarchia, tra un Popolo avvezzo a cinque secoli di governo repubblicano, e quindi avversissimo ai Re. Ma io domando: era il Popolo organizzato in modo da potere esercitare liberamente il potere legislativo? Era consapevole a sé di questo suo dritto? Considerava le leggi imperiali, quai semplici proposte? Gl'Imperatori riconoscevano per proponenti e nulla più? Invece essi si spacciavano come i successori di tutta la podestà popolare, la quale pretendevano aver conseguita, per la vera o supposta Legge regia<sup>143</sup>. Or ciò che veramente determina i poteri d'uno Stato, è l'opinione universale, vigile, gelosa, che il Popolo ha, circa il dritto di chi abbia ad esercitarli. Ma io non ho accennato quella interpretazione, se non per far vedere le incoerenze, nelle quali sogliono inciampare i nostri avversarii; giacché ammesso, che il governo imperiale non diventasse una vera monarchia, che dopo il terzo secolo, l'Imperatore Giustianiano, che inserì nella compilazione delle sue leggi il riferito passo di Giuliano, era forse di quei Legislatori dipendenti da un popolo, che si ha riserbato il dritto di accettare o di rifiutare le leggi; o piuttosto non governava l'Impero, più secoli dopo, che gl'Imperatori, a detta dei nostri avversarii, erano diventati Legislatori supremi ed assoluti?

156. Ma io vo' accennare una contraddizione anche maggiore. Quando si vuol dimostrare, che la so-

134 *Sum. Theol. Schol.*, Tract. 3, C. 6, Quaest. 8, p. 365; *Sylvestrinae Summae*, P 2, Verbo Lex, p. 222, Venetiis, 1569.

135 *De potest. Leg. Poen.*, L. 1, C. 1, T. 2, col. 488, E.

136 L. 1, C. 3, *De Leg. Tract.*, 4.

137 Tract. 2, Disp. 23.

138 Disp. 7, Quaest. 5. Qui può ricordarsi il quarto articolo della celebre dichiarazione della Chiesa gallicana: «Tocca principalmente al papa di decidere in materia di fede: e i suoi decreti si estendono a tutte le Chiese: le sue decisioni nondimeno non sono assolutamente sicure se non dopo essere state accettate dalla Chiesa».

139 *Decr.*, Dist. 4, C. 3.

140 L. 32, 1, SS, L. 1, T. 3, *De Leg.*

141 *Theol. mor.*, P 1, *Tract. De Leg.*, Sect. 3, C. 2 p. 54, Neapoli, 1761.

142 Vedi ancora Tournely, T. 2, p. 146, Venetiis, 1746.

143 «Quod Principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum *Legge Regia*, quae de Imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat» (Dig. L. 1, T. 4.); «Constituto Principe, datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset» (L. 1, T. 2. 11.).

vanità viene ai Re immediatamente da Dio, che le loro leggi sono indipendenti dal giudizio e dall'accettazione del Popolo, ci si allegano le parole, che S. Paolo scriveva nel capo 13 della sua epistola ai Romani, nel primo secolo del governo imperiale: e i Romani ci si rappresentano come obbligati dall'Apostolo ad una sommissione illimitata. Quando però si viene all'interpretazione della massima del citato Giureconsulto, si suppone, che gli stessi Romani avessero il dritto di accettare e di rifiutare le leggi proposte dai loro Imperatori. E ciò non solo ai tempi di S. Paolo, ma più secoli dopo. Ma se il governo imperiale era sì limitato, è da credersi, che l'Apostolo volesse imporre ai Romani una soggezione maggiore di quella che era dovuta secondo la costituzione dello Stato? E se questa costituzione rendeva dipendenti dal Popolo i suoi Capi, è da credersi, che S. Paolo gli volesse sciogliere da tal dipendenza?

157. La distinzione poi che sogliono fare i nostri avversarj, tra Legislatori dipendenti, e Legislatori indipendenti dal Popolo, assoggettando le leggi degli uni all'accettazione, esimendone quelle degli altri, è una distinzione che svela la poca diligenza che mettono nell'esaminare i principii, dai quali dipende la soluzione di queste questioni. Dire che in una Democrazia, le leggi non obbligano, senza l'assenso del Popolo, è lo stesso che dire, che in una Monarchia, le leggi non obbligano, senza l'assenso del Monarca: è quistionare su gli effetti d'una cosa, che né esiste, né può esistere: da che una legge senza legislatore, è un ente chimerico. Or, presso un Popolo, che esercita il potere legislativo non vi può esser legge anteriore alla volontà dello stesso Popolo. I nostri avversari furono ingannati dal vedere, che in una Democrazia, il Popolo può a suo talento, creare ed abrogare le leggi: ma il Popolo cui compete siffatto dritto è il Popolo organizzato in corpo sovrano, il Popolo elevato a persona morale, il Popolo collettivamente considerato. Questo Popolo non è punto diverso dal Capo d'una Monarchia o dal corpo delli ottimati d'un'Aristocrazia. Tutti questi Sovrani possono creare od abrogare una legge, ma finché la lascian sussistere, sono tenuti ad osservarla, almeno in quanto alla *forza direttiva*, come dicono le scuole (79). Gli obblighi che hanno i sudditi verso il Sovrano monarchico od aristocratico, non sono maggiori di queglii che ha ciascun membro del Popolo verso il corpo dello stesso Popolo. La massima ormai ricevuta nella Chiesa che sia illecito il rifiutarsi *senza motivo* alle leggi promulgate dal Principe, e che molti Teologi par che vogliano inculcare ai soli sudditi delle monarchie, non è meno da inculcarsi ai cittadini d'una democrazia: giacché sotto nome di Principe, dee intendersi, in questo caso, qualunque persona sovrana.

158. A queglii che sdegnano farsi carico del doppio aspetto, sotto il quale può considerarsi qualunque Popolo, dee sapere assai di strano, che una legge si potesse chiamare *precetto* nelle più illimitate democrazie dell'antichità; e che lo stesso Giureconsulto Giuliano facesse dipendere la forza delle leggi dal giudizio del Popolo, e soggiungesse d'essere *tutti obbligati* alle leggi, alle quali, anche col solo fatto, il Popolo ha dato la sua sanzione. Del resto, non essendo io dell'opinione, ai cui oppositori ho risposto, può parere che inutilmente abbia dato in mezzo alle controversie che vi si riferiscono. Ma oltreché la difesa di quell'opinione non è indifferente per principii da me professati, non è eziandio privo d'utilità il dimostrare gli errori, che libri destinati a regolare il più sacro dei dritti, la libertà, vale a dire, delle coscienze, si tramandano da secoli, quasi senza mutar parola.

159. Per risponder poi a ciò che mi ho proposto in questo capo, mi è d'uopo il prender la cosa un po' più da lungi, e primieramente distinguere tra leggi e leggi. «Le leggi umane, qualora sien giuste, scrive S. Tomaso, ripetono la forza d'obbligar le coscienze, dalla legge eterna, da cui derivano; secondo quel dei proverbii: «Per me regnano i Re; ordinano ciò che è giusto i Legislatori»: mentre, chi ubbidisce è mosso all'imperio di chi comanda, siccome le naturali cose, per necessità di natura, movonsi all'impulso dei loro motori»<sup>144</sup>. Giuste chiama le leggi di colui, che nel creale, si tiene entro i termini del suo potere; che impone i pesi pubblici subordinatamente al bene pubblico, e che egualmente gli distribuisce tra i sudditi: ingiuste all'incontro, se aggravi i sudditi più per soddisfare al suo interesse ed alla sua vanità, che per provvedere al loro vantaggio; o se pure proponendosi il pubblico bene, vi provveda con un'iniqua ripartizione dei sacrificj a ciò necessari; ed ecceda i limiti della sua podestà».

<sup>144</sup> «Obediens movetur ad imperium praecipientis, quadam necessitate justitiae, sicut res naturalis movetur ex virtute sui motoris necessitate naturae», *D. Thom.*, 2. 2, Quaest. 104, Art. 5.

Né si creda, che un tal eccesso possa aver luogo soltanto in quei casi, nei quali fu conferito al Principe un potere limitato; poiché, come dice lo stesso S. Tomaso: «l'ordine di quella podestà che Dio concede non si estende alle cose inique; e per ciò l'uomo, se senza dare occasione a scandalo o a danni maggiori, può resistere, è disobbligato dall'ubbidire alla legge»<sup>145</sup>; mentre, come scrive un altro celebre Teologo: «Quando il Superiore non può comandare, il suddito non è tenuto ad ubbidire; sendo due cose correlative il dritto del comando ed il dovere dell'ubbidienza»<sup>146</sup>.

«Le leggi ingiuste adunque, secondo il citato Dottore, sono piuttosto violenze, che leggi: giacché, al dire d'Agostino, 'non par che sia legge una legge che non è giusta'. Per la qual cosa siffatte leggi non obbligano in coscienza, se non accidentalmente; quando cioè il resistere è per cagionare scandali o sconvolgimenti; obbligandoci spesso la carità verso il prossimo a prescindere dall'esercizio dei nostri dritti, secondo quel di Matteo: 'Se alcuno ti forzerà a corrergli appresso pel tratto d'un miglio, va con esso lui anche altre due miglia: ed a colui che ti spoglia della tonaca, cedi inoltre il tuo pallio'»<sup>147</sup>.

160. L'opinione di S. Tomaso, circa la niuna forza morale delle leggi ingiuste, essendo comune, è inutile che vi citi questo o quel Teologo, per confermarla. Se alcuno però non vuole stare alla mia parola, può consultare Lodovico Gotti<sup>148</sup>, Giovanni Vincenzo Patuzzi<sup>149</sup>, Gabriele Antoine<sup>150</sup>, Martino Bonacina<sup>151</sup>, Daniele Concina<sup>152</sup>, Domenico Soto<sup>153</sup>, il Cardinal Gaetano<sup>154</sup>, Francesco da Vittoria, Silvestro Prieras<sup>155</sup>; e, sto per dire, qualunque Teologo o Canonista che tratti dell'argomento.

161. Alle leggi ingiuste, per ciò che riguarda la forza obbligatoria, sono da aggiungersi le leggi indifferenti od inutili. Non avendo per movente che il capriccio del legislatore, violano la libertà del cittadino, il quale è arbitro di fare tutto ciò che non gli è illecito. E perché un tale arbitrio suppone una legge permissiva espressa o tacita del legislatore supremo, ed ogni legge permissiva arguisce il divieto di violare la libertà che ne consegue, quando il Principe la viola, eccede le sue facultà. Laonde è forse impossibile, che una legge indifferente od inutile non sia altresì ingiusta.

162. Da queste dottrine comunemente ricevute appare, che ciò che rende intrinsecamente obbligatorie le leggi non è la volontà del Legislatore o del Popolo, la quale, essendo soggetta ad errore, non può essere elevata a stabil norma di agire, bensì la loro conformità alla legge eterna, e la loro corrispondenza

145 «Ordo potestatis divinitus concessus non se extendit (ad injusta): unde nec in talibus homo obligatur ut obediat legi, si sine scandalo, vel majori detrimento resistere possit», *Div. Thom.*, 1. 2, P. Q., 96. A. 4, ad 3. Ed S. Paolo: «Dominus dedit mihi (potestatem) in aedificatio-nem, et non in destructionem», *II Cor.*, XIII. 10.

146 «Quia Superior non potest praecipere, nec inferior tenetur obedire: haec enim correlativa sunt», F. Suarez, *De Leg.*, L. 5, C. 14, T. 5, p. 274.

147 «Leges positae humanitas, vel sunt justae, vel injustae. Si quidem justae sint, habent vim obligandi in foro conscientiae, a lege aeterna a qua derivantur, secundum illud Prov. VIII. Per me Reges regnant, et legum conditores justa decernunt. Dicuntur autem leges justae, et ex fine, quando scilicet lex lata non excedit potestatem ferentis: et ex forma, quando scilicet secundum aequalitatem proportionis, imponuntur subditis onera in ordine ad bonum commune. «Injustae autem sunt leges dupliciter. Uno modo per contrarietatem ad bonum humanum e contrario praedictis. Vel ex fine sicut cum aliquis leges imponit onerosas subditis, non pertinentes ad utilitatem communem, sed magis ad propriam utilitatem, vel gloriam. Vel etiam ex actore, sicut cum aliquis legem fert ultra sibi commissam potestatem. Vel et ex forma, puta cum inaequaliter onera multitudini, dispensatur etiamsi ordinentur ad bonum commune. Et hujusmodi magis sunt violentiae quam leges: quia sicut Augustinus dicit, in libro de libero arbitrio, lexesse non videtur quae justa non fuerit: unde tales leges non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationem, propter quod etiam homo juri suo cedere debet, secundum illud Matthaei 5. Qui angariaverit te mille passus, vade cum eo alia duo: et qui abstulerit tibi tunicam da ei et pallium», *S. Thomas 2. partis*, Quaestio 96, Art. 4, Folio 208.

148 *Theol. Schol. Dogm.*, T. 5, Q. 6, D. 4., 2, N. 21, T. 2, p. 285.

149 T. 1, Consect., 3, T. 1, p. 3.

150 *De Legibus*, Sect. 1, Q. 1, 3, 4, P. 1, T. 1, p. 43.

151 *De Leg.*, Dips. 1, Q. 1, Puncto 8., 3, T. 1, p. 30, Venetiis, 1698.

152 *Diss. 5 De. Leg. hum. eff.*, T. 6, p. 236.

153 *De Just et Jure*, L. 1, Q. 6, Art. 4, f. 13, C. 3.

154 «*Dei enim minister est vindex in inam ei qui male agit. Ecce ad quod est minister Dei, ad vindicandum, ad iustitiam vindicativam exercendam, in punitionem eius qui male facit. Et hinc apparet, quo sensu dictum sit. Omnis anima potestatibus praecellentibus subiciatur: scilicet pro quanto Princeps minister Dei est. In iis enim quae praecipit, exorbitans a ministerio Dei, nullus ei subicitur*», Caietanus, *In Ep. ad Rom.*, C. 13, V. 4, T. 5, p. 72, 73, Lugduni, 1639.

155 «... In Lege divina, ad hoc quod justa sit, et per hoc obbligatoria, sufficit voluntas legislatoris, cum sit proratione voluntas... Ut autem lex humana sit iusta et possit obligare, nonsufficit voluntas legislatoris: sed oportet, quod sit utilis Reipublicae, et moderata cum caeteris», *Relect. 3 De pot. civ.*, 16, T. 1, p. 115; Prieras, *Sum.*, P. 2, V. Lex, p. 224.

al fine della Società civile, procurato senza ingiusto aggravio di alcuno, ed entro i limiti naturali e costituzionali del Potere sovrano.

163. Un Legislatore per tanto può fare delle leggi alle quali il cittadino or sia in obbligo, or sia in dritto di rifiutarsi. Perché però le leggi le più inique appaiono colle stesse pretensioni di autorità e di giustizia delle più eque, è necessario ammettere, che competa al Cittadino un qualche mezzo indipendente dal Legislatore, un mezzo per cui sia in grado di discernere leggi da leggi; onde né vano divenga il dritto che ha di rifiutarsi a quelle che mancano delle condizioni che le rendono o lecite od obbligatorie; né ciecamente ubbidendo, si esponga al pericolo di trasgredire i suoi doveri verso Dio, se stesso e i suoi simili, e di farsi complice degli attentati del Principe. Or questo mezzo non può essere altro, che la libertà di confrontare le leggi del Principe a quelle norme naturali o costituzionali, cui debbono essere conformi, e di determinarsi a seconda dei risultamenti che conseguono un tal confronto.

164. Io spero che non mi si vorrà attribuire la stravaganza di pretendere, che ciascun cittadino abbia un obbligo indispensabile di esaminare ogni legge: mentre né tutti i cittadini sono atti a siffatto esame; né tutte le leggi possono essere tali, da indurre ragionevol motivo di diffidenza. Inoltre le favorevoli presunzioni, che militano per la persona legislativa, e l'opinione pubblica, che non si pronuncia contro la legge, contribuiscono a produrre un grado di certezza morale, che per l'ordinario è sufficiente ad assicurare le coscienze anche dei più timorati<sup>156</sup>.

165. La necessità dell'esame comincia allora, che il cittadino comincia a dubitare della giustizia della legge. E i motivi di dubitare sono relativi alla buona o cattiva organizzazione del corpo sociale: di modo che, massimi sieno sotto un pessimo; minimi, sotto un ottimo governo. La favorevole presunzione che gode un'assemblea, in cui convengono i cittadini i più probi e i più illuminati, in cui gl'interessi generali e locali della Nazione sono liberamente rappresentati, discussi, riconosciuti, è la stessa forse di quella che può godere un'ombra di Legislatore, posto su dal caso; e la cui esistenza, a guisa di quella dei fantasmi, non si manifesta, che per misteriosi benefizi e terrori?

166. Da che adunque cominciamo a dubitare dell'onestà della legge, non possiamo più dispensarci dall'esaminarla, e dallo sforzarci di pervenire alla cognizione del vero: mentre, essendo un principio di morale sì naturale, che rivelata, che dobbiamo sempre operare secondo i dettami della nostra coscienza; e che sia un reato l'operare con coscienza dubbia, o il preferirle il precetto d'un superiore qualunque, anche nel caso che vincibilmente sia erronea<sup>157</sup>; e d'altronde la ragione non meno che la rivelazione imponendoci d'ubbidire alle Podestà che servono alla conservazione della giustizia, ne segue, che dobbiamo sforzarci di dileguare dalla nostra mente quell'apparente opposizione di doveri.

167. In tali perplessità, molto, siccome ho accennato, dobbiamo deferire alla pubblica opinione. Questa guida però non offre sempre lo stesso grado di sicurezza; ma, al pari della pubblica podestà, ha un'im-

156 «Delle circostanze morali, scrive Giovanni Gerson, non può aversi che una certezza morale. Così un tiranno lacererà lo Stato a guisa di lupo rapace, ma pure simulerà se stesso sotto le sembianze di agnello, affettando parole ed atti, in apparenza, santissimi. Tutto, ci dirà, io faccio per la salute del popolo, per cui verserei il mio sangue. In tal modo mentirà il tiranno, e molti semplici gli sarà fatto di trarre in errore. I prudenti però, e quegli ai quali è dato di vedere addentro alle cose, scorgeranno ben altro nelle sue opere: giusta la massima di Cristo: Li conoscerete dalle loro opere. Vó dire con questa Considerazione, che si dee prestar fede agli uomini prudenti, anche quando non sanno addurre delle ragioni evidenti, e superiori ad ogni obbiezione; ché d'altronde vedrassi sparire ben tosto ogni ordinamento civile», *De Unit. Eccl.*, P 1, col. 184, Parisiis, 1606.

157 «Conscientia obligat, scrive S. Tommaso, non virtute propria, sed virtute praecepti divini: non enim conscientia dictat, aliquid esse faciendum, hac ratione, quia sibi videtur; sed hac ratione, quia Deo praeceptum est. Unde per accidens ex virtute divini praecepti obligat, in quantum dictat hoc, ut praeceptum a Deo: et ideo dictamen conscientiae plus obligat quam praeceptum Praelati, sicut et praeceptum divinum in cuius virtute ligat. In 2 Dist. 39. Quaest. 3. Art. 3. ad 3. T. 6. f. 130. C. Conscientia non ligat nisi vi praecepti divini, voi secundum legem scriptam, vel secundum legem naturae inditam. Comparare igitur ligamen conscientiae ad ligamen quod est ex praecepto Praelati, non est aliud quam comparare ligamen praecepti divini, ad ligamen praeceptum Praelati. Unde cum praeceptum divinum obliget contra praeceptum Praelati, et magis obliget, quam praeceptum Praelati; conscientiae ligamen erit majus, quam legamen praecepti Praelati, et conscientia ligabit: praecepto Praelati in contrarium existente», *Quaest. 17. De Consc.*, Art. 5, T. 8, fol. 407. «Quamvis... talis conscientia, quae est erronea, deponi possit; nihilominus tamen dum manet, obligatoria est», *Quaest. 17 De Consc.*, Art. 4.

Nel caso che una coscienza vincibilmente erronea detti a taluno di fare contro il giusto divieto del superiore, «Peccat, dice il medesimo S. Tommaso, sive non faciat, quia contra conscientiam agit; sive faciat, quia Praelato inobediens est. Magis autem peccat, si non faciat, conscientia durante, quod conscientia dictat, cum plus liget quam praeceptum Praelati», *fol. 407*. Queste dottrine di San Tomaso si trovano ottimamente espone nel Gorti, *Tract. 2 De Act. hum.*; *Quaest. 4 De Consc. Dub. 3*, T. 2, p. 108.

ponenza relativa all'organizzazione sociale: e può darsi il caso, che i riclami della coscienza sien tali, da porre l'individuo nella necessità di seguire una via, o affatto deserta, o poco frequentata, od anche detestata dagli altri. Il solo Mardocheo non piegava il ginocchio dinanzi al favorito di Assuero<sup>158</sup>. «Quando anche tutte le genti obbediscano al Re Antioco, diceva Mathathia, e ogni uomo si ritiri dal servizio della legge dei padri suoi, e si soggetti ai comandi di lui, io e i miei figliuoli e i miei fratelli obbediremo alla legge dei padri nostri...»<sup>159</sup>. Questo conflitto tra la coscienza individuale e la pubblica è quasi impossibile, allorchando il Principe stassene entro i limiti della podestà necessaria ad ottenere il fine della Società civile, e non si fa vindice di principii, contro i quali, uomini probi ed illuminati credono in coscienza di dovere resistere, siccome avvenne nei due addotti esempi, e suole avvenire sotto tutti i Governi, nei quali il Popolo o non è rappresentato, o quel che è peggio, è rappresentato da caste a lui nemiche. Allora il potere opera come una fazione: in mezzo alle sue più pure intenzioni, ei crederà che i Cittadini non possano divenir felici, se non conformandosi interamente ai suoi voleri. Gli imperatori Marco Aurelio e Giuliano perseguitavano i Cristiani, perché ricusavano di sacrificare alle divinità, verso le quali essi erano tanto devoti. Ma in tali casi sarebbe altresì impossibile, che ottenesse il pubblico suffragio una legge, contro cui si pubblicasse sì altamente la coscienza di cittadini, quali io gli ho supposti: se non che tai governi, usurpandosi il monopolio d'ogn'istruzione, impongono, per dir così, l'opinione al Popolo, che simile agli Dei descrittici dal Profeta, ha orecchi e non ode, ha bocca e non favella. Un popolo cui s'impedisce, non che il parlare, l'udire; che non è conscio a sé stesso delle sue operazioni, è un popolo di burattini, i cui cenni deono corrispondere alle parole del burattinaio; un popolo macchina, la cui opinione a nulla vale, perché né illuminata, né libera.

168. Nondimeno, la condizione di chi la sente coll'universale è tutt'altra da quella di chi non ha per sé, che il testimonio della sua coscienza: avvegnaché questi non ha ordinariamente dritto, che ad una resistenza passiva, a protestare, ad adoperarsi, onde determinare altramente la volontà generale. Affrontare con mezzi violenti i suoi concittadini, sarebbe mancare alla carità inverso sé stesso, che perirebbe travolto dalla corrente; sarebbe ledere inoltre la parità di dritto, in cui nome ciascuno di loro potrebbe ostare (48). L'agire adunque secondo la propria coscienza è un dritto, ma da esso non può derivarsi il dritto di coazione; perché incerto è qual sia la coscienza di ciascuno, e nulla; per tal riguardo, può arrogarsi un individuo, che non se i possano arrogare tutti gli altri (45). Il dritto coattivo non possono attribuirselo, se non coloro, che oltre al volere il bene, il vogliono colla maggioranza<sup>160</sup>. Io non pretendo già di erigere in infallibile una maggioranza qualunque: l'unanimità stessa è soggetta ad errore. Ma vi ha bisogno di un potere che ponga termine alle differenze che importa alla Società che sieno definite: e tra tutti gli espedienti che l'uomo può immaginare a tal uopo, niuno essendovene che non possa essere rivolto contro il dritto, è necessario adottar quello, che la stessa natura ci somministra, come il meno imperfetto. Non si dee attendere che la medicina ci renda immortali, o ci procuri una salute non comportata dalla nostra complessione: ciò possono prometterlo i ciarlatani. Se la maggioranza è soggetta ad errore, con qual fondamento può pretendersi che non sieno per soggiacervi la minoranza o l'individuo?

169. Poniamo ora che il Popolo non accetti una legge come inopportuna od ingiusta, potrà il Principe costringerlo ad accettarla? A me pare che gli manchi non solo il dritto, ma anche la forza. E primieramente un tal potere eccede le facultà che gli si possono conferire; niun popolo, niun individuo potendo per così dire alienare il suo giudizio, in grazia del Sovrano, e promettere d'ubbidirgli, contro la propria coscienza. Siffatta promessa, dato che per timore o per inconsideratezza avvenisse, sarebbe nulla, perché immorale, come quella che osta non solo al fine della Società civile, che è di creare una forza tutta intesa al nostro vantaggio, mercé il perfezionamento del mondo intellettuale e materiale, ma anche al precetto

158 *Esther*, III. 2.

159 *I Mac.*, II.

160 «La démocratie, scrive Proudhon, n'est autre chose que la tyrannie des majorités, tyrannie la plus execrable de toutes» (p. 77). Secondo Mons d'Annecy «l'ascendant de la majorité sur la minorité, est la maxime des brigands» (p. 34): Anche Gioberti declama assai contro l'importanza che si dà al maggior numero. Gli estremi si toccano. Ma che ci suggeriscono intanto per scampare a quella tirannide, per diverrarci da quella massima da briganti?...

naturale e rivelato, che tutto si faccia con coscienza di ciò che si fa: o come scrive S. Paolo, *ex fide*<sup>161</sup>. Invano i Realisti ricorrono ostinatamente all'esempio d'un uomo che si fa schiavo, e dicono che ciò che fassi da un individuo, possa farsi eziandio da un popolo, sempre che rimanga intatta l'osservanza dei proprj doveri. Ma io nego, che una cieca cooperazione possa stare coll'osservanza di ciò che dobbiamo a Dio, a noi stessi, ai nostri simili. Poiché, supposto che un uomo possa promettere di non respingere coloro che abusano, fino a certo punto, di sé e delle sue cose, non può promettere di cooperare all'abuso che essi vorrebbero fare degli altri o nelle persone o nelle cose: or il potere esecutivo siccome abbiamo osservato, è un potere collettivo, il quale non può risultare dalla sola inazione dei governati, ma è necessario, che risulti dall'azione degli uni inverso gli altri, esercitata per l'organo governativo (50, 51). Inoltre le istituzioni sociali interessano forse i soli contraenti? Non già; ma interessano ancora la bella metà dell'umana specie affidata dalla Provvidenza alle nostre cure; interessano le vegnenti generazioni, interessano la causa della giustizia, di cui debbono essere la miglior garanzia, e che come inservienti a siffatto scopo, sono sanzionate dalla ragione e dalla rivelazione. In secondo luogo, il Popolo non è tenuto alle leggi ingiuste. Ma se il Principe promulga una legge, la promulga come giusta; se il Popolo non l'accetta, non l'accetta come ingiusta. Or, tra queste due sentenze contraddittorie, da qual parte è da presumersi che stia la verità? Ciò che ho accennato circa il privilegio della maggioranza (168), ha luogo non solo quando la medesima è in opposizione coll'individuo o colla minoranza, ma eziandio quando è in opposizione col Principe. Conciossiaché, le favorevoli presunzioni di cui gode la persona sovrana, le gode solo come persona pubblica, come organo della coscienza nazionale, e cessano allorquando il suo sentimento è meramente individuale. Il Popolo può errare: ma chi è che possa arrogarsi l'infallibilità, e ragionevolmente pretendere, che il suo voto debba prevalere al voto dell'universale? La massima bandita da Gerson, *COMMUNIS ERROR JUS FACIT*, è la storia dei nostri dritti; è l'ordine necessario di moralità nel quale ei pone la nostra imperfezione. Del resto parmi quasi impossibile, che un popolo si resista ad una legge che sia giusta ed opportuna. E se ei resiste a qualche innovazione, siate pur certi, che od essa manca di giustizia o d'opportunità, o che è traviato da qualche casta, che scapitando in quelle innovazioni, il fa cospirare contro sé stesso, ai nomi vaghi di religione; patrie costumanze, leggi fondamentali, e simili. Ma in una nazione educata, queste imposture o non riescono, o momentaneo ne è il trionfo. Noi vedemmo, nel secolo 18°, intere provincie sollevarsi in Francia a propugnare un ordine di cose, che era il fonte perenne delle loro sciagure: il conflitto del Popolo coi Capeti costò venticinque anni di guerra a quasi tutta Europa, e finì col ristabilimento della razza borbonica. Carlo X violò qualche punto della Costituzione: e tre giorni dopo, una creatura del Popolo regnava sopra la Francia. La differenza del tempo, che durarono quelle due lotte, determina in qualche modo il grado comparativo d'educazione che i Francesi aveano nelle due epoche.

170. Ho detto che al Principe manca anche il potere di fatto, onde far forza ad un Popolo che gli nega ubbidienza: poiché tutto il potere del Principe sta nella cooperazione del Popolo; e un Sovrano cui il Popolo non coopera, è un Sovrano chimerico. Può ben egli armare lo sceltume della nazione od una geldra di mercenarii, e così crearsi una forza capace di bravare l'opposizione del Popolo: ma io parlo dei soli poteri cittadini, non d'una coazione tirannica e da nemico.

171. Riepiloghiamo: la forza intrinseca della Legge non dipende né dalla volontà dei Principi, né da quella dei Popoli, ma dalla sua giustizia. Non uno, non pochi, non tutti gli uomini possono rendere obbligatoria una legge ingiusta. Ciascuno ora è in dritto, ora in dovere di non osservarla. Ma questo dritto e questo dovere sarebbero vani, se l'uomo o non dovesse o non potesse confrontare la legge alle norme donde dipende la sua giustizia. Ciascuno adunque non solo ha il dritto, ma può avere altresì l'obbligo di esaminare la legge. L'esame partorisce la coscienza della giustizia o dell'ingiustizia della legge: l'uomo è tenuto ad operare secondo i dettami dalla sua coscienza: egli è adunque tenuto a conformarsi ai risultamenti del suo esame. Se l'esame fatto da un individuo risulta favorevole alla legge, l'esame fatto da un altro, risulta sfavorevole alla medesima, ciascuno è in dritto di condursi secondo i risultamenti del suo

161 «Omne quod non est ex fide, peccatum est», *Ad Rom.*, XIV. 23.

esame, non però di forzar l'altro ad agire contro i risultamenti che ha avuto, e che quindi potrebbe reagire in nome dello stesso dritto, in virtù del quale si vorrebbe usargli violenza. Il dritto coattivo adunque non può derivarsi dalla sola voce della coscienza. Finché per tanto quelli che hanno ottenuto contrarii risultamenti sono pari in numero, essendo altresì pari in dritto (48, 88), conservano la libertà di agire in senso opposto: ma se la parità del numero s'interrompa e sia necessaria una forza coattiva, niente persuadendo che la minoranza debba anteporsi alla maggioranza, questa sola ha dritto alla coazione.

Salva adunque rimanendo la forza intrinseca delle leggi, e la libertà delle coscienze, dipende dall'accettazione del Popolo, che le leggi o giuste od ingiuste abbiano alcuni effetti estrinseci di dritto e ciò per l'impossibilità in cui si è di creare un potere fisico morale superiore a quello del Popolo. All'individuo ed alla minoranza altro non resta, che protestare e adoperarsi ad acquistare una legittima prevalenza, coll'illuminare e cattivarsi l'opinione di quelli che credono traviati.

172. La Sovranità del Popolo non è una cosa solamente di dritto, ma anche di fatto; perché è una necessaria conseguenza della natural costituzione dell'umana famiglia. Dicanla pure i Realisti questa Sovranità un mostro nato l'altrieri; vantinsi di averlo sprofondato coi fulmini di Bossuet, o con quelli di tal altro men fulminante di lui. Discorrendo a dilungo della Sovranità, senza darsi pensiero di concepire cos'ella sia, e argomentando e cantando vittoria, ricordano *l'ingenuo Cavallero*, che immaginandosi alle prese col suo sognato gigante, mena fiere spadacciate sur otri di vino, e tutto quanto gavazza in quel ch'ei reputa un mare di sangue nemico. I loro sofismi non hanno né anche il pregio della novità. Gli adulatori del potere gridarono sempre: «Il vuole il Principe, è legge; è legge, delitto è l'esaminarla: al suddito non rimane che la gloria dell'ubbidienza»: e sempre l'umanità reclamò contro tai massime immorali. Anche agli antichi Cristiani si opponeva l'autorità delle leggi: udiamo però come rispondesse a siffatta obbiezione un Padre della Chiesa, che si suol produrre come il nostro più grande avversario: «Si caccia fuori, egli scrive, l'autorità delle leggi, o perché si dica che dopo di quella nulla conviene esaminare, o perché anche contro voglia, la necessità dell'ubbidienza dovuta alle leggi si preferisca alla verità. Quando stabilita legalmente non è lecito, che voi siate cristiani: e senza alcuno esame amorevole definite; voi fate violenza, ed esercitate un tirannico dominio, mentre negate che sia lecito perché così volete, non già perché convenga che non sia lecito. Che se, perché non si dee fare, però non volete che sia lecito, senza dubbio non debbe essere lecito, perché è male; siccome, per la ragione medesima, quello che dee essere lecito, dee esser tale, perché è giudicato buono. Se dunque troverò buono quello che proibì la tua legge, non è egli vero che per quella sentenza non mi si può proibire? Perché se male fosse, allora giustamente lo proibirebbe; che se la tua legge errò, non debbo crederla piovuta dal cielo. Sarà forse appresso di voi maraviglia, che un uomo abbia potuto errare nel far la legge, o che sia corretto nel riprovarla? Nessuna legge vieta che non sia discusso quello che ella proibisce di commettere; perché né il giudice giustamente punisce, se non conosce, che sia stato commesso quel, che non è lecito commettere, né il cittadino obbedisce fedelmente alla legge, ignorando quello che la legge giustamente punisce. Non vi è legge che alla sola coscienza debba render conto della sua giustizia, ma a quegli ancora dai quali esige l'obbedienza. Del rimanente sospetta è quella legge, che non permette d'esser ponderata: e iniqua, se vuole, senza esser esaminata, dominare»<sup>162</sup>.

La Sovranità popolare, sebbene moderna pel nome, non lo è per l'essenza. Gli antichi riconosceano al par di noi, che al Popolo compete un dritto per cui gli è lecito, non già di turbare la vera azione governativa, come malignamente fingono d'intenderci i nostri avversarii, ma di vegliare, affinché i governanti non abusino della sua cooperazione contro il fine della Società civile, e di trasferire questa stessa cooperazione da principi tristi od inetti ad altri che godano della sua fiducia. Notò un celebre Teologo, che è tanto manifesta tal podestà popolare che gli antichi filosofi soleano confondere la legge colla volontà del popolo<sup>163</sup>. E ciò non solo riguardo alle leggi delle Democrazie, ma talora, siccome abbiamo osservato, anche riguardo a quelle delle Aristocrazie e delle Monarchie.

<sup>162</sup> Tertulliano, *Apologetico*, Cap. 5.

<sup>163</sup> Castro, *De Pot. leg. poen.*, L. 1, C. 1, T. 2, col. 487.

173. Lasciando però da parte gli antichi filosofi, dirò, che Sant'Agostino denomina *temporanea* la legge, onde taluno esercita il potere sovrano; *eterna ed immutabile* la legge, onde nasce la facoltà di trasferire la Sovranità dagl'immeritevoli ai meritevoli, e di riordinare lo Stato, secondoché esige l'interesse sociale<sup>164</sup>.

Giacomo Almain dice, che resta sempre nel Popolo un potere superiore al regio, per cui è lecito di giudicare e deporre un Re inidoneo o manifestamente colpevole<sup>165</sup>. Giovanni Gerson sostiene, che il Popolo non può alienare né perdere il dritto che ha di correggere e di deporre i principi, che abusano del loro potere<sup>166</sup>.

Ludovico Molina ammette, che anche creato il Re, rimanga presso il popolo un potere per così dire *abituale*, di cui possa valersi nel caso, che il Re ecceda i limiti delle sue facoltà o conducasi ingiustamente verso i governati<sup>167</sup>.

Guglielmo Estio, indagando la ragione per cui Sant'Agostino non riprovi la rivoluzione degli Ebrei contro il Re Roboamo, dice potersi ciò ripetere da questo, che «negli Ottimati e nel Popolo risiede la pubblica podestà, per cui possono liberarsi da una manifesta tirannide, ed eleggersi un Principe legittimo; e, se vi sia motivo, privare del comando anche l'eletto»<sup>168</sup>.

«Se un Re, scrive Francesco Suarez, cambiasse in tirannide il suo potere legittimo, manifestamente abusandone a danno della Società potrebbe il Popolo valersi, per difendersi, del suo natural dritto: da che giammai se ne sproprio»<sup>169</sup>.

Martino da Azpilcueta, più conosciuto sotto il nome di Navarro, sostiene, che «la stessa legge naturale ha investito i Popoli di tal Podestà; e che non è in loro arbitrio lo spogliarsene in modo, che più non se la possono ripigliare...». «Né osta, ei prosegue, che molti Popoli ne pajono affatto privi... avvegnaché non sono privi realmente della Podestà, ma del suo uso; e se non l'hanno in atto, l'hanno almeno in abito. Laonde se si desse il caso che non provvedesse al loro governo quegli che o per elezione, o per eredità, o per altro modo, ha l'uso della Podestà, potrebbero essi servirsi della Podestà loro»<sup>170</sup>.

Anche Giovanni Major opina, che tal Podestà sia inalienabile<sup>171</sup>. Io potrei confermare le mie opinioni colla testimonianza di molti altri teologi e canonisti non meno autorevoli: ma per disingannare coloro, che non fossero indotti ad averle per novità riprovevoli o pericolose, e non da un zelo poco illuminato d'ordine e di religione, io credo di aver detto abbastanza: e spero, che ormai sieno per diffidare del tuono di asseveranza di quelli fra i nostri avversarii, i quali non contenti d'improntare col suggello della Religione i loro privati giudizi, tacciano di novatori irreligiosi e sovvertitori i seguaci di dottrine, che Dio ha voluto lasciare alle disputazioni degli uomini.

164 *De Lib. arb.*, L. 1, C. 6, T. 1, col. 626, 627.

165 *De supr. pot. eccl.*, f. 22; *De supr. pot. laica*, fol. 27, Parisiis, 1518.

166 *De auferibilitate Papae ab Ecclesia*, P 1, Consid. 12, col. 161. Ecco le sue parole: «Tradit Aristoteles L. 5, Pol. quod ad Communitatem totam spectat principis vel correctio, vel totalis destitutio si inemendabilis perseveret. Et haec potestas inauferibilis vel inabdicabile est a Communitate libera, quae de rebus suis facere potest ad libitum, nec per appropriationem vel aliquam legem potest suspendi...».

167 *De Just et Jure*, Tract. 2, Disp. 26, T. 1, col. 125.

168 In L. 2, Dist. 44, 1. 2, T. 1, p. 444.

169 C. 3, T. 21, p. 117.

170 Mart. ab Azpilcueta, *Oper. Relect. cap. novit. de jud. Notab.* 3, T. 3, p. 171, 172, n. 119, Romae, 1590, cum privilegio S. Pontificis.

171 In L. 4. *Sent.*

## CAPO VII

## DELLE IMPOSIZIONI

174. Io dubito, che vi sia un testo, dal quale si sieno volute dedurre tante conseguenze, come quello che sono per esporre. Ordinariamente non se ne citano che le parole: REDDITE QUAE SUNT CAESARIS CAESARI, ET QUAE SUNT DEI DEO. Io le addurrò con tutti i versetti, che credo poter contribuire a coglierne il vero senso. Tralasciato tutt'altro assunto, io mi farò ad esaminare se Cristo, con quelle parole, abbia inteso obbligare i Cristiani a rassegnarsi a qualunque eccesso dei Governanti. Il testo è il seguente:

- |   |  |
|---|--|
| <p>19. <i>Quarebant principes sacerdotum et scribae mittere in illum manus... et timuerunt populum...</i></p>   | <p>I principi de' sacerdoti, e gli Scribi cercavano di mettergli le mani addosso... ma ebber paura del popolo...</p>   |
| <p>20. <i>Et observantes miserunt insidiatores, qui se iustos simularent, ut caperent Eum, ut traderent illum principatui, et potestati praedis.</i></p>  | <p>E stando in aguato, mandarono degli emissari, i quali si fingessero uomini religiosi, per avvilupparlo in discorsi, a fin di metterlo nelle mani del principato, e della podestà del preside.</p> |
| <p>21. <i>Et interrogaverunt Eum, dicentes: Magister, scimus quia recte dicis, et doces: et non accipis personam; sed viam Dei in veritate doces.</i></p> | <p>Costoro Lo interrogarono, e dissero: Maestro, noi sappiamo, che tu parli, e insegni dirittamente: e non hai rispetti umani; ma la vita di Dio dimostri con verità:</p>                            |
| <p>22. <i>Licet nobis tributum dare Caesari, an non?</i></p>  | <p>È egli lecito a noi di dare il tributo a Cesare, sì, o no?</p>  |
| <p>23. <i>Considerans autem dolum illorum, dixit ad eos: Quid me tentatis?</i></p>  | <p>Ma Gesù conoscendo la loro furberia, disse loro: perché mi tentate voi?</p>   |
| <p>24. <i>Ostendite mihi denarium. Cuius habet imaginem, et inscriptionem? Respondentes dixerunt Ei: Caesaris.</i></p>                                    | <p>Fatemi vedere un denaro. Di chi è l'immagine, e l'iscrizione che questo porta? Gli risposer: di Cesare.</p>   |
| <p>25. <i>Et ait illis: Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei, Deo.</i></p>   | <p>Ed Ei disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio, quel, che è di Dio.</p>  |
| <p>26. <i>Et non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe: et mirati in responso eius, tacuerunt.</i> Lucae XX.</p>                                 | <p>E non poterono intaccare le sue parole dinanzi al popolo: e ammirati dalla sua risposta si tacquero. <i>Martini.</i></p>  |

Grozio afferma, che Cristo, così rispondendo, ci volle obbligare ad un'obbedienza e ad una pazienza almeno uguale a quella, che gli Ebrei doveano ai loro Principi<sup>172</sup>.

Bossuet, volendo dimostrare, che «i sudditi non sono sciolti dall'ubbidienza che deono al Principe, quantunque notoriamente empio e persecutore», soggiunge: «Gli era sotto un Tiberio, non solo infedele ma altresì scellerato, che il Signore disse ai Giudei: Rendete a Cesare quel che è di Cesare»<sup>173</sup>.

175. Prima di entrare in questione, debbo ricordare una circostanza; ed è che la Giudea, al tempo cui si riferisce il fatto che abbiam preso a considerare, era divisa in due principali partiti, l'uno dei quali parteggiava per l'indipendenza della Nazione, l'altro per Erode e per i Romani. I Sacerdoti e di Grandi, volendo perder Gesù, e temendo di ciò fare apertamente, a causa del gran favore ch'egli godeva appo il popolo, cercarono modo di comprometterlo presso alcuno di quei partiti. Pare però, che essi il tenessero piuttosto per devoto al partito nazionale; da che si lusingavano di farlo dare in qualche sentenza per cui il potessero mettere «nelle mani del principato, e della podestà del preside» (vers. 20). Conferma questa conghiettura il suggestivo preambolo che gli fanno i loro emissarii. Dopo essersi professati ammiratori della sua dottrina e della franchezza con cui la insegnava, gli chiedono: «È egli *lecito a noi* di dare il tributo a Cesare, sì, o no?». Notate che dimandano non già se *debbano*, ma se *possano in coscienza* pagare il tributo agl'Imperatori romani: giacché questa osservazione ci mena a scorgere il vero punto della questione proposta a Gesù, ed il principio ond'essi fingeano di ripetere i loro dubbj. Ed in vero, essi non consideravano in Cesare l'*empio e cattivo* regnante, come suppone Bossuet: che in tal caso se non altro, avrebbero riputato *lecito* il pagargli il tributo: consideravano nell'Imperatore Romano o buono o cattivo ch'ei si fosse, la sua qualità di straniero. Or mostravano di temere, che il pagargli il tributo equivallesse ad una tacita ricognizione del suo potere e si opponesse per ciò a quel del Deuteronomio che dice: «Non potrai alzare al regno un uomo d'altra *nazione* e che non sia tuo fratello»<sup>174</sup>. L'interrogazione era così concepita, che Gesù non poteva rispondervi direttamente, senza cader nell'insidia. Se infatti avesse risposto di no, i suoi nemici l'avrebbero potuto denunziare come ribelle al governo imperiale; ed all'incontro, se avesse risposto di sì, si avrebbe procacciato l'odio del partito nazionale, ed avrebbe scandalizzato tutti quelli, che nel citato passo del Deuteronomio scorgevano un assoluto divieto di riconoscere dei governanti stranieri. In vece adunque di rispondere direttamente, richiese i suoi insidiatori d'una moneta; e quando gliene presentarono, interrogollì di chi ne fosse l'immagine e l'iscrizione. Al che risposero incontante di esser di Cesare. Ei pare, che con quelle dimande, Gesù volesse ottenere da loro stessi una prova della ricognizione che aveano fatto del governo imperiale, e convincere conseguentemente di simulazione gli scrupoli dai quali si mostravano agitati. Ond'è che, non appena udita la loro risposta, soggiunse: «*Adunque*, rendete a Cesare quel che è di Cesare»: come se volesse dire: «Se non temeste di mancare ai doveri, quando riceveste da Cesare la sua moneta; quando coll'accettarla a moneta dello Stato, il riconosceste implicitamente a vostro sovrano, potete avere degli scrupoli ora, che non si tratta, che di rendergliela, e di prestargli un atto, che è una conseguenza della sudditanza cui già v'assoggettaste?». Insomma la risposta di Cristo parmi che non sia se non un'illiazione tratta da quella datagli dai suoi nemici. Perché però intesa assolutamente, poteva scandalizzare gli scrupolosi, aggiunse di subito: «Rendete a Dio quel che è di Dio»: quasi per far comprendere, che la soluzione del quesito, su cui non meritavano ch'ei si pronunziasse, dovea intendersi subordinata ai loro doveri verso Dio.

176. L'Evangelista il quale avea cominciato il suo racconto, col rappresentarci gli emissari del Sacerdote e dell'Aristocrazia come intenti a carpire da Cristo una qualche risposta contraria al governo, termina con dire: «E non poterono intaccare, dinanzi al popolo, le sue parole» (vers. 26). Questa circostanza notata dal sacro Scrittore ci porge un argomento validissimo contro le arbitrarie interpretazioni, che i difensori dei cattivi governi sogliono fare della risposta di Cristo. Che? I suoi più accaniti nemici non poterono intaccare, dinanzi al popolo, le sue parole; non poterono cioè spacciargliele per favorevoli al

172 Hugonis Groü, *De Jure Belli et Pacis*, L. 1, C. 4, par. 4, n. 1, T. 1, p. 353, Lausannae, 1758.

173 Bossuet, *Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte*, L. 5, A. 2, Pr. 5.

174 *Deuter.*, XVII. 15.

governo cesareo, e noi avremo a tenerle per una malleveria delle più mostruose tirannidi, per una riprovazione di qualunque sforzo sia per fare l'oppresso per liberarsi dagli oppressori?...

177. Molti saviamente riflettono, che siccome Gesù non fu interrogato che circa i tributi, così dei soli tributi abbia ad intendersi la sua risposta; e che coll'imporre ai Giudei l'obbligo di pagare il tributo ai Cesari, non abbia voluto che imponesse a noi un egual obbligo inverso i nostri Sovrani. Se non che vi ha eziandio chi pretende, che Gesù col rispondere in quel modo, non abbia voluto obbligare né pure i Giudei<sup>175</sup>. Dopo quanto ho premesso, è inutile il soggiungere, che io propendo per tale opinione. D'altronde, poco importa, che l'obbligo di pagare i tributi consti o no da questo luogo: esso è espressamente dichiarato da San Paolo ai Romani: «Rendete a tutti *quel che è dovuto*: a chi il tributo, il tributo: a chi la gabella, la gabella: a chi il timore, il timore: a chi l'onore, l'onore». E se la Scrittura noi sanzionasse colla sua autorità, non per ciò ci sarebbe lecito l'impugnarlo. Ma che hassi ad intendere per tributi?... forse tutto quello che piace ai Governanti d'esigere sotto un tal nome? Intendere in siffatto modo i tributi, ed attribuir loro una qualche idea di dovere e di dritto, sarebbe mostrarsi destituiti d'ogni criterio morale. «Quando i Principi, scrive S. Tomaso, sforzano indebitamente i sudditi a qualche prestanza, fanno opera da ladroni». Per lo che dice Agostino: «Disgiunti dalla giustizia, che sono essi i regni, se non dei grandi latrocinii? Ond'è che sono tenuti alla restituzione, non altramente che i ladri»<sup>176</sup>.

178. Ci si obbietano le Scritture! Ma che alla fin fine, ci prescrivono le Scritture? Di dare a ciascuno il suo; ai Governanti, ciò che si appartiene ai Governanti. E che si appartiene ai Governanti? Ciò che hanno dritto d'esigere. E che hanno dritto di esigere? Nient'altro che ciò, che è di bisogno alla buona amministrazione dello Stato. E devono esigerlo dai Governanti, in proporzione dei vantaggi che ciascuno ritrae dalla Società: mentre, siccome scrive il citato Dottore, anche i tributi ordinati al ben pubblico, cessano di essere giusti e conseguentemente obbligatori, almeno in quanto all'eccesso, qualora non sieno ripartiti colla dovuta equità. Laonde per niente osta quel vago dritto d'imporre che si vuole attribuire ai Governanti, e dal quale si vuol derivar l'obbligo di rassegnarci a qualunque gravezza sia per piacere ai medesimi di sottoporci: poiché o un tal dritto dee aversi per subordinato al bene inteso interesse della Società, ed allora punto non può valere ad onestare usurpazione di sorta, ed a privarci del natural dritto che abbiamo di ritenere le nostre cose contro chiunque se le vuole appropriare senza giusto titolo: o il toglierci tutto ciò che piace ai Governanti di decorare del nome d'imposta, è una delle prerogative della Sovranità, ed allora, come divengono essi ladri, esercitando le funzioni d'una podestà suggerita dalla ragione, e sanzionata dalla rivelazione; come sono obbligati a restituire, se non hanno ricevuto, se non che quello che noi *dovevamo* dar loro?

179. Un tempo, gli adulatori del potere non arrossivano di sostenere, che il Principe può disporre delle persone e delle sostanze dei sudditi, come gli pare e piace<sup>177</sup>: ora i Monarchisti i più marci inveiscono

175 Esporrò quest'opinione colle parole del cardinale Gotti: «Erat Tiberius Rex Iudaeorum solum *de facto*. Neque Christus dicens: Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, approbavit dominium Caesaris, sed ut Iudaeorum calumnias vitaret, dixit: Reddite, id est, *si quid debetis Caesari*, reddite; sed primum quod est Deo debitum, Deo reddite», *Dub. 4, An Imperator dici possit et sit Dominus totius Orbis*, Tract. 13, De I et. I. Quaest. 7, par. 2, n. 14, T. 2, p. 596.

176 Avendo per me S. Tomaso, s'intende che ho in mio favore un'infinità d'altri Teologi. Bisogna però avvertire, che non tutti quelli, che si pregiano di essere suoi seguaci, si pregiano di essere altrettanto conseguenti. Torrò ad esempio uno dei migliori. «Iniustum tributum, scrive Daniele Concina, a subditis *non debetur*. Tum vero iniustum est, aut cum deest potestas in illo qui tributa imponit; aut non imponitur propter bonum commune; aut non est iusta partitio ...». È dottrina di S. Tommaso. Ma qui il Tomista, quasi atterrito dal cipiglio dei Dieci, invece di tenersi a suggerire delle avvertenze, circa l'esercizio del dritto da sé riconosciuto, trascorre ad impugnare lo stesso dritto, spacciando implicitamente per debito, quel che poco anzi aveva dichiarato indebito. «Interim altius inculco, nullum privatum licite posse tributi solutionem omittere, *iniustitiae praetextu*: quia nulli privato licet iudica retributum esse iniustum... Iniusta inquis tributa sunt. Quis est iniustitiae *istius iudex*? *Tam facile* iniustitiae, reos principes arguis? Iustitiae, prudentiae, clementiae, benignitatis atque providentiae splendidissimum exemplum moderatae impositionis tributorum tibi perhibet haec immortalis et in vieta Veneta Respublica, sub cuius faustissimo regimine scribo, sustentor, vivo. Siquidem ut praeterea moderatam taxationem, illi ipsi qui tributorum leges conduct, tributa solvunt. Eruntne contra semetipsos nimium austeri?», *Diss. 3. De Leg. hum. eff.* T. 6. p. 249. I Governanti non si devono accusar facilmente d'ingiustizia: non è lecito ai sudditi l'omettere il pagamento delle imposte sotto pretesto d'ingiustizia: il Governo veneto dava l'esempio della più lovevole parsimonia... E bene?...

177 Tal sembra che fosse il sentimento di quel confessore, il quale, consultato da Luigi XIV, su certo scrupolo che gli era venuto, circa i pesi, onde andava aggravando sempre più il Popolo, confortò il Re a non darsi pena di ciò; da che, non avendo i sudditi cosa di proprio, era in suo

anch'essi contro quella scandalosa sentenza; e dicono, che i tributi debbono esser giusti, e che non sono giusti, se non richiesti dal bene dello Stato, e se non sono equamente ripartiti. Se non che, ponendo a base dell'equità della ripartizione ordinamenti di dritto meramente positivo, e riservando ai monopolisti del potere la facoltà di giudicare dei bisogni dello Stato e del modo di provvedervi, smentiscono in pratica il principio che pajono di professare: riconoscono cioè il dritto di rifiutarsi ai tributi ingiusti, ma ci disdicono l'uso d'un tal dritto, atteso che, sendo noi ordinariamente estranei all'amministrazione della cosa pubblica, mal possiamo portare un giudizio sicuro dell'iniquità d'un'imposta; e, nel dubbio, la legge dee tenersi per giusta. Ma io dico: Il diritto non autorizza il suo possessore ad esercitarlo, ed a rimuovere gli ostacoli che gliene impediscono l'esercizio; non obbliga gli altri a non fargli opposizione? Or se noi abbiamo il dritto di rifiutarsi alle inique imposte, se l'ignoranza circa la giustizia delle medesime ci rende inefficace quel dritto, non ne vien egli, che niuno ci possa lecitamente impedire l'esaminare, se le imposizioni sieno, o no, accompagnate dai requisiti che le rendono obbligatorie? Se abbiamo dritto di respingere chi sfacciatamente viene a derubarci, non avremo poi dritto a respingere chi pel suo meglio, vuol prima bendarci gli occhi e legarci le mani? A far prevalere *l'altrui a noi* dei prepotenti della terra, al *Suum cuique* del dritto di natura, di Gesù, di San Paolo, basta ei forse chiamar debito l'indebito, spacciarsi stromento d'un arcano bene sociale, avere a propria disposizione una forza soperchiatrice?

180. Questi pajommi principii incontrovertibili di giustizia: con tutto ciò non conviene dissimulare, che ove se ne voglia subordinare l'applicazione alle cautele, qua e là, da me stesso additate, radissimi sieno i casi in cui l'individuo sen possa giovare: avvegnaché motivi or di giustizia, or di carità, or di utilità gl'impongono, il più delle volte, di conformarsi, almeno apparentemente, ai voleri del Governo. Ed io che scrivo queste cose, pago, e Dio sa fino a quando, continuerò a pagare di contributi, oltre alla metà delle mie tenui reddite: e pago così in un paese, dove le vite e le proprietà si trovano in balia dei malfattori, dove l'intervento della *Giustizia* si tiene come un'imprecazione... pago così, in Sardegna!... Ma chi è informato al lume del vero, se spesso vedrà dover rassegnarsi alla prepotenza del male, non fia mai per accrescerla colla sua cieca cooperazione. Laonde tra un popolo in cui il sentimento del vero è generalmente diffuso, la tirannide o non può nascere o non può perdurare: perché non può trovarvi tutta quella complicità che le è necessaria per sostenersi in faccia all'universale riprovazione. E non appena l'oppresso si richiama ai suoi compagni di sventura, anzi che il suo grido si perda qual voce nel deserto, o rimanga soffocato dai clamori di corrotte e stupide moltitudini, eccheggia terribilmente nei cuori, ed è principio d'unione e di redenzione.

---

arbitrio l'esigere quel che gli pareva. Piacque al Re la risposta, e ne esternò la sua soddisfazione con certa sua concubina: ma la donna non si mostrò meno scandalizzata della facile contentatura del Penitente, che della compiacenza del Confessore. Può darsi che il fatto non sia vero: ma pure, al vedere la frequenza con cui certi personaggi si accostano ai sacri misteri, vi è molto a sospettare, che vi sieno dei confessori, la cui morale, a somiglianza delle leggi dei governi castali, varii a seconda della qualità delle persone.

## CAPO VIII

## DELLA FORZA MORALE DEI GIUDIZI

181. Chiamo Giudizio l'atto col quale il Giudice dichiara un cittadino in uno stato conforme o non conforme alle leggi, e gli applica le conseguenze legali di tal conformità o non conformità.

182. Perché in conseguenza io sia tenuto a stare ad un giudizio, non solo si richiede che chi il proferisce sia a ciò autorizzato, ma inoltre e che sia giusta la legge cui vengo confrontato, e che il giudizio sia consentaneo ai risultamenti del confronto. Poiché se la legge è iniqua, non essendo io obbligato ad osservarla (159), iniquamente mi s'imputa a delitto la sua inosservanza, iniquamente mi si applica la pena che essa prescrive<sup>178</sup>. All'incontro, se il giudice, sia per malizia, sia per ignoranza o malamente mi confronta, o ben confrontandomi, non giudica coerentemente a ciò che gli risulta dal confronto, poco importa che la legge sia giusta: io non sono reo dinanzi ad essa: io non ho posto la condizione che può autorizzare il giudice a dichiararmi incorso nel disfavore della medesima: egli adunque ha oltrepassato le sue facoltà; egli non mi ha giudicato, ma calunniato: poiché, secondo San Tomaso, *un giudizio ingiusto non è giudizio*. Un siffatto giudizio, siccome non toglie, così non conferisce alcun dritto.

183. Vo' fermarmi sopra un giudizio riferito dalla Scrittura<sup>179</sup>. Mentre il Re David stava fuggendo dal suo figlio Assalonne, gli si fe' incontro con ricchi presenti un servo di Miphiboseth nipote di Saul, per nome Siba: il quale interrogato dove se ne stesse il suo padrone, rispose: «Gli è a Gerusalemme, e dice: Oggi il Popolo d'Israele renderammi il regno del padre mio». Ciò bastò, perché il Re aggiudicasse al delatore tutte le sostanze dell'accusato; dicendogli: «È tuo quanto fu di Miphiboseth». Appena David restituissi vittorioso in Gerusalemme, se gli presentò Miphiboseth in quello stesso squallore d'abiti e di sembianze che aveva assunto fin da quando il Re n'era dovuto partire: e con parole striscianti gli rappresentava, come essendo egli storpio, aveva ordinato a Siba che gli ammannisse un giumento, onde potere tenergli dietro; ma che quegli delusolo, si era portato invece a calunniarlo; e proseguiva suo discorso, magnificando le beneficenze del Re: ma questi l'interrompeva, dicendo: «Che mi vai più parlando? Ciò che ho detto starà: e tu dividerai le tue tenute con Siba»<sup>180</sup>. Questo secondo giudizio che da taluno è riguardato come un tratto di generosità, eguaglia, se pur non supera l'iniquità del primo. E per ciò, siccome non toglieva alcun dritto a Miphiboseth, così non ne conferiva a Siba. David, giudicando in quel modo, aveva ecceduto i suoi poteri naturali e costituzionali. Posto che si dia un dritto di confisca, massime sotto certi governi, o che possa avere l'estensione che se gli suol dare, confiscarei beni dell'accusato a vantaggio dell'accusatore, qual pericoloso esempio, quale incentivo non era egli mai? Inoltre, le parole attribuite a Miphiboseth erano tali da meritargli tanta pena? Che altro esse suonavano, che una speranza, un desiderio di ricuperare il trono dell'avolo? E ciò per voto del popolo; e dopo che la casa David, macchiatasi d'incesti, di assassinii, di adulterii e d'altre iniquità, si volgeva contro se stessa, e interessava la Nazione nelle sue gare domestiche. Ma passiamo su ciò. Il Re degli Ebrei doveva regnare giusta le leggi mosaiche (214). Or una di quelle leggi dicea: «Non sarà sufficiente un sol testimonio contro persona, e qualunque

178 «Lex scripta, sicut non dat robor iuri naturali, ita nec potest eius robor vel auferre: quia nec voluntas hominis potest immutare naturam. Et ideo si scriptura legis contineat aliquid contra ius naturale (par. 189) iniusta est, nece habet vim obligandi... Nec tales scripturae, leges dicuntur, sed potius legis corruptiones ... et ideo secundum eas non est iudicandum», S. Thom. 2. 2, Q. 60, A. 5, a. 5, f. 140.

179 *II. Reg.*, XVI.

180 *II. Reg.*, XIX.

siasi il peccato e la scelleraggine; ma tutto si deciderà sul deposito di due testimoni»<sup>181</sup>. David adunque togliendo ad uno le sue facoltà, sull'asserzione d'un testimoniaio, non giudicò secondo le leggi. Le parole e le sembianze di Miphiboseth, se non valsero a convincerlo della sua innocenza, valsero certo a rendere dubbiosa la testimonianza di Siba, ed a mitigare la prima sentenza. Malgrado però questo dubbio, il Re imponeva silenzio all'accusato, e non riparava il male che in parte: laddove, volendo procedere secondo giustizia, una severa indagine avrebbe dovuto fare sulla verità dell'accusa, e trovatala falsa, assolvere e indennizzar l'accusato, e far soffrire la pena del talione all'accusatore<sup>182</sup>.

184. La sentenza di David era adunque iniqua per ogni riguardo: e Siba rimaneva sempre un usurpatore. Tuttavia, ecco un caso in cui si può dire, che Miphiboseth, resistendo apertamente, non avrebbe operato lodevolmente: dappoiché per la ricuperazione d'una parte dei suoi beni, avrebbe posto a certo rischio la vita: e così avrebbe avuto in non cale quella legge d'opportunità che c'impone, che fra due mali fisici, dobbiamo determinarci per lo minore. Ho detto *apertamente*; perché in ciò appunto differiscono gli atti giusti dagli atti ingiusti del Governo, che i primi obbligano per sé, e *propter conscientiam*, questi obbligano accidentalmente, e massime *propter iram*; e ci pongono nella necessità di differire, celare, modificare l'opposizione, secondo che esige l'interesse nostro o del nostro prossimo, ma non ci tolgono il dritto ad ogni opposizione. Per lo che Miphiboseth, ad onta dell'estemporanea sentenza di David, poteva, colle accennate cautele, usare ed abusare delle sue cose, come per lo innanzi.

185. L'ingiustizia d'un giudizio non risultando unicamente dall'ingiustizia della legge, dall'iniquità del giudice o delle testimonianze, ne viene che, anche supposta la giustizia della legge, e la buona fede del giudice e dei testi, ei possa essere invalido, e quindi non obblighi.

186. L'invalidità dei giudizj iniqui è generalmente riconosciuta: ed è fra le cause, che possono dar luogo ad un'*occulta compensazione*, e ad altri dritti, dei quali l'individuo può invero facilmente abusare, ma che per ciò non sono da negarsi. «In due modi, dice San Tomaso, alcuno può essere dannato a morte: giustamente; e non gli è lecito il resistere: poiché, essendo lecito il forzarlo, ne segue che sia illecita la sua resistenza, e quindi pecchi indubitabilmente; ingiustamente; e tal giudizio è una violenza da ladroni, secondo quel d'Ezechiello: I suoi Principi in mezzo a lei, e come lupi intenti alla preda ed al sangue. E per ciò, siccome lecito il resistere ai ladroni, così, in tal caso, è lecito il resistere ai cattivi Principi; se pure il timore di destar degli scandali e dei gravi tumulti non consigliasse altrimenti»<sup>183</sup>.

«Se la morte non puoi evitare diversamente, dice Monsignor Cavarruvias, è lecito resistere agl'iniqui principi, agl'iniqui giudici, all'iniqua sentenza»<sup>184</sup>. Dello stesso parere è Giacomo Almain, il quale, da ciò che viene raccomandato nel versetto 11 del capo 24 dei Proverbi, con queste parole: «Cava di pericolo quelli che sono condotti a morte: e non essere tardo a liberare quelli che sono strascinati al supplizio», argomenta, che se è lecito l'assicurare l'altrui difesa, molto più sarà lecito il difendere se stesso<sup>185</sup>. Sullo stesso proposito si possono consultare Silvio<sup>186</sup>, Cajetano<sup>187</sup> e tanti altri, che inutile sarebbe il menzionare; da che non v'ha forse teologo, che abbia per obbligatorii i giudizj ingiusti, quantunque non si convenga altrettanto sui dritti, ai quali sia per dar luogo la loro invalidità.

181 *Deut.*, XIX.

182 *Deut.*, XIX 16, etc.

183 Q. 69, A. 4, 2, 2, p. 324. «Aliquis damnatur ad mortem dupliciter... Juste, et non licet condemnato se defendere. Licet enim est eum resistentem impugnare: unde relinquitur, quod ex parte ejus sit bellum injustum, unde indubitanter peccat. Alio modo condemnatur aliquis injuste, et tale judicium simile est violentiae latronum, secundum illud Ezechiel 22: 'Principes ejus in medio illius quasi lupi rapientes praedam ad effundendum sanguinem'. Et ideo sicut licet resistere latronibus, ita licet resistere in tali casu malis Principibus, nisi forte propter scandalum vitandum, cum ex hoc aliqua gravis turbatio timeretur».

184 *Vár. Resol.*, L. 1, C. 2, T. 2, p. 14, Lugduni, 1661.

185 *De supr. Pbt. eccl.*; f. 38, Parisiis, 1518.

186 Q. 60, A. 5, T. 3, p. 247.

187 Ad. Q. 70, A. 4.

## CAPO IX

## DEL DRITTO COATTIVO

187. Ciò che ho scritto, specialmente negli ultimi capi mi dispensa dal fare molte parole sul Dritto coattivo. Dico dritto, non potere; per significare, che io non intendo parlare d'una forza di fatto, ma dei mezzi coercitivi, che è lecito al Governo di porre in opera, onde superare l'ingiusta opposizione dei sudditi.

188. Se quei per tanto, cui è stata conferita la facoltà di far leggi, di giudicare, d'imporre tributi, non può fare che leggi giuste (159, 162, 171), non può giudicare che conforme a tai leggi (182, 185, 186, 228), non può imporre che tributi giusti, né ripartirli che giustamente (159, 177-179); se Dio non vuole altr'uso della Podestà (145, 141, 124, 132); se gli uomini non possono conferirla con altre condizioni (50, 67, 108, 169, 242.), se quindi tutto l'arbitrio dei Governanti si riduce alla scelta dei mezzi eleggibili, che meglio possono conferire al fine della Società civile (67, 69); se oltre a tai termini, il Principe non può comandare (154. 248), necessario è inferire, che non vi sia obbligo d'ubbidirgli (146); e che la forza ch'ei fosse per impiegare, onde costringere i renitenti, non sia che una violenza soggetta alle vicissitudini delle altre violenze.

189. Or, se questo, e non altro, è il principio teandrico della Sovranità; se tutte le funzioni della medesima, tanto in faccia a Dio, che in faccia agli uomini, sono per ogni dove sì circoscritte, che avvien egli di quell'ente exlege, che i nostri avversarii si sforzan d'imporre alla cieca venerazione dei popoli? «Un tempo, scrive un di loro, non v'era cosa che ingrandisse, che santificasse la dignità reale quanto l'augusto privilegio, che la costituisce sorgente d'ogni giustizia (10, 52). Ma da che, in questo mondo, noi non abbiamo voluto veder che materia, abbiamo altresì rifiutato queste grandi immagini che rassomigliano la dignità reale a qualche cosa di divino sopra la terra; ed essa è divenuta una funzione, deposta, al par d'ogni altra, nelle mani d'un semplice cittadino, sempre in pericolo di vedersela strappata dalla violenza (71, 72, 99); e che d'altronde non può esercitarla, se non dipendentemente dell'altrui volontà, e secondo le condizioni che gli sono state prescritte (109). Niente adunque può derivare da quest'alta possanza dei re, se ella stessa è una derivazione della sovranità del Popolo. È il Popolo che fa le leggi, e che dà loro l'autorità (162, 171): è il popolo insomma che si governa da sé. Maraviglioso diritto; inesplicabile privilegio! Era paruto finora, che la Sovranità non si potesse conciliare coll'ubbidienza (60, 74, ecc.) ma adesso tutto si è combinato: il Popolo comanda ed ubbidisce; manca e si fa giustizia; e non solo è governato ma si è desso che si governa»<sup>188</sup>. Noi abbiamo ridotto un tutto a materia!... Ma spiritualizzano ei le cose questi presuntuosi declamatori quando si arrogano il privilegio veramente inesplicabile di sostituire le bugiarde immagini da essi create e aggrandite, alla potenza eminentemente intelligente e benefica, di che gli umani consorzi hanno d'uopo, e cui debbono procurare d'organare e di conservare? Che altro ei pretendono che far del Prencipe un idolo, attribuirgli le incomunicabili prerogative dell'Ente supremo, immolargli non solo la coscienza individuale, ma la sociale, sostituire la creatura al Creatore, il regolatore alla regola? Poniamo che trionfi questa specie di ateismo politico e che le moltitudini si prostrin di nuovo innanzi alle grandi immagini, che, a guisa di fuochi fatui si elevarono, per così esprimermi, dal cimitero delle intelligenze: forse che l'Uomo diventerà allora più felice e più buono, e seguirà, con piè più sicuro, la via segnatagli dalla Provvidenza? e forse che i troni non patirò più scossa? Dove si è giunto

<sup>188</sup> Laurentie, *De la Justice au XIX siècle*, Turin, 1824, p. 94.

a sopraffar la ragione, prorompe ad ora ad ora l'istinto: e la lotta contro l'oppressione e gli oppressori non manca. Perpetuar questa lotta, pervertirla, non lasciarle produrre alcun ben duraturo: ecco ciò che possono attendere dai loro abbominevoli sforzi quei che stanno accampati contro la Società. Ormai hanno dismesso il costume di sostenere schiettamente le viete questioni circa al regio potere; e dicono e ridicono, che la Sovranità vien da Dio; contenti se fra le tante interpretazioni che può ricevere una frase sì vaga, e fra le quali è impossibile ai più di coglier la vera, venga lor fatto di procacciare ai cattivi governi quella venerazione che suole ispirarci tutto ciò che ci presenta come avente qualche cosa di divino. Ma le esorbitanze dei principi non sono la Legge eterna o la Sovranità; non il suo esercizio. La divinità del potere sovrano non suffraga i malvagi principi; più che il mandato possa suffragare il mandatario che il viola, o le violazioni che ei commette. Ancor si ripete come ha già secoli, che è inutile il quistionare delle differenze che possono insorgere fra il Principe e i sudditi, atteso che non tocca a questi il giudicarne: e si aggiunge, che se potessero arrogarsi un tal giudizio, ne abuserebbero contro le più incontrastabili prerogative del Principato. Ma se noi abbiamo a menar buona questa ragione, non vi ha dritto cui non dobbiam rinegare: giacché non vi ha dritto del quale non si possa abusare. Il giudizio che noi attribuiamo ai sudditi presenta degl'inconvenienti: ma se ciò che ci viene proposto per occorrervi ne presenta dei maggiori, noi non abbiamo che a rassegnarci a quegli inconvenienti.

Sa ognuno, a quanti attentati contro il Principato sia servita di pretesto la Religione. Tuttavia, se il Principe c'impone qualche cosa d'irreligioso si dice forse che siam tenuti ad ubbidirgli? Anzi si dice, che dobbiamo disubbidirgli. Or questo dovere implica la facoltà di giudicare se quello che ci prescrive il Principe sia o no conforme a quello che ci prescrive la Religione. Lo stesso si dice dei comandi contrari al dritto naturale od alle leggi fondamentali dello Stato<sup>189</sup>. Ei non vi ha via di mezzo: o riconoscere nei sudditi il dritto di giudicare della giustizia dei comandi del Principe, e di resistersi a quelli che lor paiono ingiusti; od obbligarli a prestarsi a qualunque cosa d'empio e d'iniquo piaccia al Principe di comandare. Il primo di siffatti espedienti può dare occasione a storti giudizj ed a dannevoli resistenze; l'altro, nel mentre lascia lo Stato in preda agli stessi pericoli, abbassa l'Uomo alla condizione dei bruti; e all'alto dominio di Dio surroga l'idolatria del potere.

---

189 Ho considerato sempre, come una stravaganza, la facilità con cui, anche quelli che niegano al Popolo il dritto di rivoltarsi contro il tiranno, sogliono concedere, che, non solo sia invalido, per difetto di podestà nel Principe, tutto ciò che ei fa contro i privilegi, le libertà nazionali, ecc., ma che, per tal ragione, possa essere eziandio spotestato: quasi che le umane convenzioni o consuetudini, spesso arbitrarie, debbano essergli più sacre delle leggi naturali; o qualunque atto tirannico non abbia a tenersi per nullo, per difetto di podestà; od al Popolo sia più facile il giudicare d'un punto di dritto positivo, che dell'illegittimità d'uno stupro, d'un assassinio e di altrettali sceleratezze! Dico stravagante questa dottrina, avuto riguardo alla logica del dritto: mentre, in quanto al fine che si propongono molti di quegli che la sostengono, la credo convenientissima, giacché, sia che impugnano i dritti popolari, sia che si levino contro il Principe, uno è lo scopo cui servono: il loro interesse esclusivo...

## CAPO X

## DEI SUDDITI E DEGLI SCHIAVI

190.

11. *Carissimi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, quae militant adversus animam,* Carissimi, io vi scongiuro, che come forestieri, e pellegrini, vi guardiate dai desiderii carnali, che militan contro dell'anima,
12. *Conversationem vestram inter gentes habentes bonam: ut in eo quod detractant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis.* Vivendo bene tra le genti: affinchè laddove sparlan di voi, come di uomini di mal affare, considerando le vostre buone opere, glorifichino Dio nel dì in cui li visiterà.
13. *Subiecti igitur estote omni humanae creaturae, propter Deum: sive Regi, tamquam praecellenti;* Siate dunque per riguardo a Dio soggetti ad ogni uomo creato: tanto al Re, come sopra di tutti;
14. *Sive ducibus, tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum laudem vero bonorum.* Quanto ai presidi come spediti da lui per far vendetta dei malfattori, e per onorare i buoni.
15. *Quia sic est voluntas Dei ut bene facientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam:* Perché tale è la volontà di Dio, che ben facendo chiudiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti:
16. *Quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei.* Come liberi, e non quasi tenendo la libertà per velame della malizia, ma come servi di Dio.
17. *Omnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timete: Regem honorificate.* Rispettate tutti: amate i fratelli: temete Dio: rendete onore al Re.
18. *Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis, et modestis, sed etiam dyscolis.* Servi, siate soggetti ai padroni con ogni timore, non solo ai buoni, e modesti, ma anche agl'indiscreti.
19. *Haec est enim gratia, si propter Dei consensum, sustinet quis tristitias, patiens iniuste.* Imperocché è cosa di merito se per riflesso a Dio, uno sopporta molestie patendo ingiustamente.
- Quae enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis? Sed si bene facientes, patienter sustinetis: haec est gratia apud Deum.* Imperocché qual onore è egli, se peccando, ed essendo puniti patite? Ma sebbene operando e patendo, soffrite in pazienza questo è il merito dinanzi a Dio. *Martini.*
- I. Petri II.

191. Ho riferito questo luogo dell'Apostolo, incominciando dai versetti 11 e 12, perché parmi, che ciò che segue sia un discorso soggiuntivo; che in essi abbia a cercarsi la ragione della congiunzione illativa, che leggesi nel versetto 13; e che basti il presentare il testo così reintegrato, per porre non pochi lettori in istato di giudicare, se le citazioni che se ne sogliono trarre, facciano molto a proposito in sostegno di certi assunti.

192. Comincia adunque l'Apostolo coll'esortare i Cristiani a guardarsi dal troppo amore delle cose terrene, e a sì diportarsi fra gl'infedeli, che i medesimi abbiano a ricredersi dei loro pregiudizi, e rivolgano in gloria di Dio le loro calunnie. Nel particolareggiar quindi le sue esortazioni, raccomanda deferenza, sommissione, rispetto, amore verso tutti, e nominatamente verso i superiori, tanto supremi che subalterni. Perché però altri tenta onestare la sua servilità sotto specie di sudditanza; altri confonde la libertà colla licenza, l'Apostolo si fa incontro a siffatti eccessi, volendo che i Cristiani sieno pur liberi, ma non di quella libertà che serve di velo alla malizia, e che si oppone al potere che intende a rimeritare i buoni ed a punire i malvagi; sieno sottomessi, ma senza tradire i loro doveri, e con quella santa indipendenza che conviensi a servi di Dio. Col versetto 17, che è come una specie di epilogo, termina la prima parte del testo che stiamo considerando.

193. Qui veggiamo inculcati degli uffici, non solo verso i Re, ma verso ogni altro genere di persone. Or se il precetto, a cagion d'esempio, d'onorar tutti, quantunque dato in modo assoluto, può avere delle eccezioni (107, 108), io non vedo, perché non possa averne quello che riguarda i Re. Perché la sommissione ed il rispetto inverso i medesimi, dovessero essere inalterabili, converrebbe che l'Apostolo, almeno implicitamente, ci avesse imposto di essere loro sommessi e rispettosi, malgrado qualunque abuso fossero per fare del loro potere. All'incontro, i superiori, ai quali l'Apostolo ne vuol soggetti, sono superiori intenti ad onorare i buoni ed a punire i malvagi, superiori fedeli al loro mandato, superiori in somma qual debbono essere, fatta astrazione da quel che sono o possono essere. La resistenza poi, ch'ei riprova, non par già quella, che ci fosse ispirata dall'ordinato amore della vita e di quei doni onde lo stesso Creatore ha voluto conservare ed onorarla ma quella che procedesse da una falsa libertà, da superbia; da ambizione, da voglie sfrenate, e come dice l'Apostolo, da desiderii carnali. Io non vo' affermare che scrivendo egli in siffatto modo, abbia avuto in animo di autorizzare una resistenza o diversamente motivata, o contro superiori diversi da quegli ai quali ei ci comanda di essere soggetti<sup>190</sup>: dico solo, che egli suppone il corpo sociale, non in istato morboso, ma fisiologico; e che quindi omette il caso, in cui la conservazione d'un membro sia divenuta incompatibile con quella di tutto il corpo. Quest'omissione, consigliata ordinariamente dalla prudenza, era imposta ai fondatori del cristianesimo dalle peculiari circostanze nelle quali si trovavano (118, 120, 121). Non è però da supporre, che i medesimi si trovassero nella necessità di protestare la loro devozione anche verso i tiranni. Cotai proteste, presso popoli che teneano per cosa santa il tirannicidio, doveano passare almeno per affettate. I Cristiani non erano già accusati di odiar la tirannide, ma di non volere governo di sorta: or, a smentire tale accusa, bastava, siccome fecero, il professare, in termini generali, la loro sudditanza inverso il Principato ed il Principe.

194. Ed eccoci al forte dei nostri avversarii, vale a dire, al versetto 18 del testo sopralliegato. Secondo loro, l'Apostolo, colle parole: «Subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis, et modestis, sed etiam dyscolis», ha inteso preservare dagli attentati dei sudditi non solo i buoni governanti, ma anche quegli, che fossero per governare tirannicamente. Ma questo è confondere i principi coi padroni, ed i sudditi cogli schiavi: è direttamente supporre che principi e padroni, sudditi e schiavi suonassero un

190 Del resto, ecco come Papa Nicolò I scriveva ad Advenzio Vescovo di Mets: «Voi dite che siete soggetto al Principe, perché dice l'Apostolo (1. Pet. II 13); Sii soggetto al Re come a tutti superiore. Avete ragione: ma pensate bene che questi Re e questi Principi sien tali veramente. Guardate se sanno contenersi bene essi medesimi (par. 195); e poi se governano bene i loro sudditi. Imperocché quegli che è cattivo in se medesimo, per chi sarà buono (Eccli. XIV 5)? Vedete, se sono Principi giustamente: altrimenti converrà averli piuttosto per tiranni, che per Re, e resistere loro, anzi che soggettarvisi, impegnandosi nella necessità di secondare i loro vizj. Siate dunque soggetto al re, come a colui, che è sopra tutti gli altri per le virtù sue, e non pei suoi vizj; e ubbiditegli per cagione del Signore, come dice l'Apostolo (1. Pet. II 15), e non già contro Dio (T. 8. Conc. p. 487)». Mons. Cl. Fleury, nel criticare siffatte dottrine (351), dice: «Quel Papa dà ai Vescovi la facoltà di giudicare, se i Principi sieno legittimi o tiranni, e non solamente ai Vescovi, ma ai sudditi tutti: giacché la ragione che arreca è generale», *St. Eccl.*, L. 50, n. 34.

tempo la stessa cosa; nel mentre, tutto ne attesta il contrario. Per tacere della dignità che serbarono negli atti e nelle parole gli apostoli, gli stessi Imperatori durarono lunga pezza nel simularsi avversi al titolo di *signore*; temendo di aggiungere al regio potere che esercitavano, le insultanti regie apparenze<sup>191</sup>. E quando, spenta pressoché la memoria delle virtù repubblicane, crederono di potersi smascherare impunemente, ed accettare od anche pretendere quel titolo, trovarono nei Cristiani la più forte opposizione, come quegli che vi vedevano un non so che d'idolatrato e di servile. San Policarpo, discepolo dell'Evangelista San Giovanni, e vescovo di Smirne, il quale, per la fede, fu bruciato vivo, circa l'anno 166, volle patire il martirio, anziché chiamar *signore* l'imperator Marco Aurelio<sup>192</sup>. Da un passo di Tertulliano si può dedurre, come la pensassero sul proposito, anche i Cristiani del terzo secolo. «Augusto fondatore dell'Impero, egli scrive, non permetteva né pure d'essere chiamato *signore*; perciocché *questo titolo conviene solo a Dio*. Io certamente chiamerò l'Imperatore signore, ma secondo il comun costume; e quando non sarò necessitato a chiamarlo *signore*, invece di chiamarlo Dio. Del resto *io non sono suo schiavo poiché mio signore è uno*, onnipotente, eterno: quel medesimo che è suo Dio. Quegli che è padre della Patria, come può esser padrone? Più grato riesce il nome di pietà, che non riesce il nome di dominio. Anche i capi di famiglia, anzi padri che *signori* si appellano»<sup>193</sup> (241). Di qui potete argomentare la poca scrupolosità di Bossuet, di Patuzzi<sup>194</sup>, e d'altri, i quali vedendo, come è duro il persuadere ai lettori, che San Pietro, scrivendo al comune dei cittadini convertiti adoperasse l'ontoso nome di schiavi, e desse ai Governanti un titolo sospetto, o tacciano la parola *servi* o si arbitrano ad altre alterazioni.

195. Ma ammettiamo pure le loro contraffazioni; dimando: La voce *dyscolus* è ella sinonima di tiranno; significa almeno alcun che di simile? Vi ha chi prende tal voce per quel che suona nel volgare italiano, per uomo cioè di costumi scorretti<sup>195</sup>. E volentieri concediamo, che le private qualità del Governante, quantunque poco lodevoli, punto non autorizzino i sudditi a negargli quella cooperazione, che egli ha continuato a meritarsi, come persona pubblica. Il Concilio generale di Costanza condannò, nella sua sessione 45, quella proposizione che dice: «Finché alcuno rimane in peccato mortale, non è né signor temporale, né prelado, né vescovo»<sup>196</sup>. Io però, per *dyscolus* intendo coi più, ciò che significa la corrispondente parola greca; vale a dire, *intortus, inflexus, tortuosus, obliquus* e simili<sup>197</sup>. Il qual traslato, ridotto a senso naturale, par che, nella nostra lingua, equivalga ad uomo di difficile contentatura, permaloso, o, come traduce il Martini, indiscreto<sup>198</sup>. Comunque però voglia interpretarsi una tal voce non può mai prendersi per sinonima di *tyrannus*. Il che si deduce anche da ciò che soggiunge lo stesso Apostolo. Egli contrappone il difetto denotato con quella voce alla *modestia* ed alla *bontà*: e parlando delle ingiurie che i servi avrebbero a tollerare, suppone *schiaffi, molestie*, ma non attentati propri ad indicare un tiranno domestico o pubblico.

196. Gli schiavi adunque, questi uomini-cose dei Legulei, sono esortati dall'Apostolo a tollerare non la tirannide ma l'indiscrezione dei loro padroni: e il sofferire pazientemente le molestie alle quali non han dato motivo, vien loro raccomandato come una cosa di cristiana perfezione, *meritoria, gloriosa*<sup>199</sup>.

191 Svetonio, C. 32; Dione, L. 57.

192 Euseb., *Hist.*, L. 4, C. 14, al. 15, Bercastel, l. 263.

193 *Apol.*, C. 34.

194 *Polit.*, L. 6, A. 2, Prop. 4, T. 2, p. 22; *Theol. mor. in comp. red.*, Tract. 1, Diss. 2, Consect. 4, T. 1, p. 24.

195 Spedalieri, *Op. cit.*, L. 1, C. 17, T. 1, p. 241; Patuzzi, *Op. cit.*, Tract. 3, C. 3; *De Off. horn.*, Cons. 2.

196 Quest'avvertenza, di distinguere nel Principe le qualità pubbliche dalle private, ci pone nella via d'intendere nel debito modo un passo spesse volte allegato in favor dei tiranni. Esso è di Sant'Agostino, il quale scrive: «...Aliquando injusti perveniunt ad honores saeculi. Cum pervenerint et facti fuerint vel judices vel reges, quia hoc facit Deus propter disciplinam populi sui, non potest fieri, nisi ut exhibeatur illis honor debitus potestati (par. 128, 129, 130, 131). Ordinavit enim sic Deus Ecclesiam suam, ut omnis potestas ordinata in saeculo habeat honorem, et aliquando a melioribus... Aliquando potestates bonae sunt et timent Deum. Aliquando non timent Deum. Julianus extitit infidelis imperator. Nonne extitit apostata iniquus, idolatra? Milites christiani servierunt imperatori infideli. Ubi veniebat ad causam Christi, non agnoscebant nisi illum, qui in Coelo erat. Quando volebat ut idola colerent, ut turificarent: praeponerant illi Deum. Quando autem dicebat: producite aciem, ite contra illam gentem: statim obtemperabant. Distinguebant Dominum aeternum a Domino temporalibus: et tamen subditi erant, propter Dominum aeternum, etiam Domino temporalibus», *Enarr. in Ps., 124, T. 8, Col. 1464, 1465*.

197 Bened. Justiniani, *Expl. in C. 2, Ep. 2. Petri*.

198 «*Asperis, morosis, difficilibus*», Du-Hamel.

199 B. Justin., *ad. h. l.*

197. Il Padre Patuzzi, dopo aver riferito come erronee le sentenze di due celebri Teologi<sup>200</sup>, che attribuiscono al Popolo la facoltà di deporre il Tiranno esclama: «Quibusnam quaeso Apostolorum Princeps jussit (?): Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis? nonne profecto populo (!), qui Regibus *servit*? Quomodo igitur populus non subesse, sed praeesse poterit principibus suis, et ita praeesse, ut etiam dominio spoliare illos possit? Quid dicam de conculcata lege juramenti? Profecto haec seditiosa doctrina, est Christianae Religioni quam maxime infesta»<sup>201</sup>. Ma queste non sono che vane ed impertinenti declamazioni. Lo stesso S. Pietro distingue i doveri dei Sudditi e degli Schiavi: e chiama i Governanti, *Re, Duci*, non Padroni. Che se pure avesse tenuto il servile linguaggio che se gli presta, la sua autorità potrebbe allegarsi in favore dei Governanti indiscreti, ma non dei Tiranni. Il nostro Teologo non sa come possa conciliarsi la soggezione dovuta al Principe colla facoltà di deporlo. Ma un tale accordo non può riuscire impossibile se non a quegli che si compiacciono d'intendere a sproposito le dottrine che noi propugniamo, e di apporci le pretensioni le più dissennate. Noi non attribuiamo al Popolo facoltà di sorta contro quegli che esercitano il potere sovrano entro i suoi limiti naturali e costituzionali: noi sol pretendiamo, che gli sia lecito di negare la sua cooperazione ai Principi che la rivolgono in danno della società, e di darla, malgrado il loro dissenso, a chi sappia e voglia dirigerla al debito fine (107, 108, 109).

198. Né punto dee imporci l'udire un Patuzzi o tal altro Teologo scandalizzarsi farisaicamente per *la conculcata legge del giuramento*: poichè omesso quanto potrebbe dirsi circa i giuramenti ottenuti dolosamente o violentemente, è certo, che il Popolo in tanto promette d'ubbidire ai Governanti, in quanto se gli augura fedeli ai loro doveri (169). E siccome ogni promessa è essenzialmente condizionata<sup>202</sup>, essenzialmente condizionato è altresì ogni giuramento promissorio: per lo che o non può obbligare, o cessa di essere obbligatorio, sempre che o sia di cosa illecita<sup>203</sup>; o la sua osservanza sia per ridondare in ingiusto detrimento di alcuno<sup>204</sup>; o sia divenuta fisicamente o moralmente impossibile; o manchi il fine della promessa<sup>205</sup>; o non istia ai patti quegli cui si promise<sup>206</sup>. «Nel giuramento promissorio, scrive Gabriele Antoine, siccome nei voti e nelle promesse, si hanno per sottintese, secondo i canoni e la consuetudine, queste condizioni generali: *Se potrò; se la cosa non soffra cambiamento notevole; se accetti o non rimetta quegli cui si promette; se quegli cui soggiace la volontà o la materia non contraddica o non disponga altrimenti; salvo il dritto del superiore* (108, 162, 166); *se altri stia alle promesse*. Laonde, violata la condizione, cessa l'obbligazione»<sup>207</sup>. Per lo che scrive S. Tomaso (?): «Non è da tenersi per mancator di fede il Popolo che depone un Tiranno, cui aveva promesso perpetua soggezione; da che lo stesso Principe, col tradire i suoi doveri, meritò che i sudditi non gli serbassero il patto»<sup>208</sup>. Queste parole non escludono invero ogni sofisticheria, potendo opporsi, che l'A. parla semplicemente di patti: ma oltrechè cotai patti, quando

200 Emanuele Sa e Francesco Suarez. Il primo scrive: «Tyrannice gubernans, juste acquisito dominio, spoliari non potest, sine judicio publico. Lata vero sententia, potest fieri quisque executor. Potest autem deponi a populo etiam qui juravit et obedientiam perpetuam si monitus non vult corrigi». La proposizione poi di Suarez è questa: «Si Rex legitimus tyrannice gubernet, et regno nullum aliud subsit remedium ad se defendendum, nisi Regem expellere ac deponere, poterit Respublica tota, publico et communi consilio civitatum et procerum, Regem deponere, tum ex vi juris naturalis, quo licet vim vi repellere, tum quia semper hic casus, ad propriam Reipublicae conservationem necessarius, intelligitur exceptus, in primo illo foedere, quo respublica potestatem suam in Regem transtulit», *Defens Fid.*, L. 6, C. 4, T. 21, p. 359.

201 *Theol. Mor.*, P. 5, Cap. 6, Cons. 2, T. 3, p. 143, Bassani, 1770.

202 «Cum aliquis jurat, vel promittit se facturum voluntatem alterius, intelligenda est debita conditio: si scilicet id quod ei mandatur licitum sit, et honestum et possibile, sive moderatum», *Quaest.* 98, art. 2, ad 3.

203 «Cum juramentum, siccome scrive Innocenzo III, non, ut esset iniquitatis vinculum, fuerit institutum», *Decret. Greg.*, L. 2, T. 24, C. 18.

204 L. c., C. 28.

205 «Ut Seneca dicit, in libro 4 *De Benef.*, ad hoc quod homo teneatur facere quod promisit, requiritur quod omnia immutata permaneant; alioquin nec fuit mendax in promittendo, quia promisit quod habebat in mente, subintellectis debitis conditionibus; nec etiam est infidelis, non implendo quod promisit, quia caedem conditiones non extant», D. Thom. 2. 2 *Quaest.* 100. A. 3 ad 5. «Insegnano comunemente i Teologi, scrive Faustino Scarpazza, che ogni giuramento di cosa futura, inchiude tacitamente la condizione, se non si muti la causa principale movente, se lo stato non si cangi, e non si alterno le cose», *Decisioni di Casi di Cose. Giuram.*, C. 9, T. 8, p. 211, Napoli, 1830.

206 *Decret. Greg.*, L. 2, T. 24, C. 3.

207 *De viri. Relig.*, C. 4, Q. 9, par. 5, P. 1, p. 189. Vedi ancora Patuzzi e il suo Compendiatore; *De Dec. Praec.*

208 *Opusc. 20 De Reg. Princ.*, L. 1, C. 6, T. 17, f. 163.

intervengono, sono sempre giurati, la ragione di cui si serve per invalidar le promesse dei sudditi, è tale, da dovere invalidare qualunque giuramento essi avessero fatto per confermarle: mentre se l'obbligo della promessa soggezione sussiste, finché il Principe rimane fedele ai suoi doveri, una durata ulteriore non può aver l'obbligo del relativo giuramento: sendo dell'essenza dei giuramenti condizionati, che perdano il loro valore, col mancare della condizione<sup>209</sup>.

---

209 «Juramentum promissorium, scrive lo stesso Antoine (Q. 5 R. 2), habet easdem conditiones, limitationes et extensiones expressas ac tacitas, quas promissio, vel contractus, cui adiicitur, habet ex mente contrahentium, ex dispositione juris, vel recepta consuetudine... Nam talis est intenti o jurantis; et juramentum non mutat, sed praecise confirmat contractum ac promissionem secundum eorum naturam, et eodem modo, quo intelliguntur, et accipi solent, non aliter: solumque addit obligationem religionis». V. ancora *L. 7 Decret*, L. 1, T. 3, C. 1, 2.

## CAPO XI

DELLE DUE SPADE E DELLA RESISTENZA  
FATTA DA PIETRO AI MINISTRI DEL GOVERNO

199.

34. *Et (Iesus) dixit eis (Apostolis):*

E (Gesù) disse loro (agli Apostoli):

35. *Quando misi vos sine sacco, et pera, et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis?*

Quando vi mandai senza sacca, senza borsa, e senza scarpe, vi mancò egli mai nulla?

36. *At illi dixerunt: Nihil. Dixit ergo eis: Sed nunc qui habet sacculum, tollat similiter et peram: et qui non habet vendat tunicam suam et emat gladium.*

Ed essi dissero: Nulla. Disse loro adunque: Adesso poi chi ha una sacca, la prenda e così anche la borsa: e chi non la ha venda la sua tonaca e comperi una spada.

37. *Dico enim vobis, quoniam adhuc quod scriptum est, oportet impleri in me: «Et cum iniquis deputatus est (Isaiae 53. 12.)» Etenim, ea quae sunt de me finem abent.*

Imperocché vi dico esser necessario tuttora, che in me s'adempia quello che è stato scritto: Egli è stato noverato, tra gli scellerati. Imperocché le cose che riguardano me sono presso al loro compimento.

38. *At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est. Lucae XXII.*Ma quelli risposero: Signore ecco qui due spade. Ed ei disse loro: Non più. *Martini.*

200.

47. *Iudas, unus de duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladiis, et fustibus, missi a principibus sacerdotum, et senioribus populi.*

Arrivò Giuda uno dei dodici e con esso, gran turba con ispade e bastoni, mandata dai principi dei sacerdoti, e dagli anziani del popolo.

50... *Accessurunt, et manus iniecerunt in Iesum et tenuerunt eum.*

Si fecero avanti e mise le mani adosso a Gesù e lo tennero stretto.

51. *Et ecce unus ex his, qui erant cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius.*

Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, tirò fuori la spada, e ferì un servo del principe dei sacerdoti, mozzandoli un'orecchia.

52. *Tunc ai illi Iesus: Converte gladium tuum in locum suum: omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt.* Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo luogo. Imperocché tutti quelli, che daran di mano alla spada, di spada periranno.
53. *An putas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones Angelorum?* Pensi tu forse, che io non possa pregare il padre mio, e mi porrà dinanzi ad esso più di dodici legioni di Angeli.
54. *Quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri? Isaiae 53. 12.* Come adunque si adempiranno le scritture, a tenor delle quali dee esser così?
55. *In illa hora dixit Iesus turbis: tamquam ad latronem existis cum gladiis, et fustibus comprehendere me: quotidie apud vos sedebam docens in templo et non me tenuistis.* In quel punto disse Gesù alle turbe: Come si fa per un assassino, siete venuti armati di spade, e bastoni per pigliarmi: ogni dì io stava tra voi sedendo nel tempio, a insegnare, né mi avete preso.
56. *Hoc autem totum factum est ut adimplerentur scripturae prophetarum. Ierem. Therem. 4. 20. Matth. XXVI.* E tutto questo è avvenuto affinché si adempissero, le scritture dei profeti.  
*Martini.*

201. Un celebre scrittore protestante, nell'interpretare la parola *Satis est*, pretende che Gesù, con quella risposta, non volle già dire, che due spade fossero sufficienti alla difesa, ma che fossero sufficienti a significare il dritto che gli Apostoli aveano a difendersi dagli attentati del Governo<sup>210</sup>. Bossuet all'incontro, appropriandosi e sviluppando un argomento già accennato da Grozio<sup>211</sup>, si sforza di fare apparire i testi or ora allegati, come contrarii a qualunque resistenza contro i Governanti. «Osserva S. Agostino scrive l'A.<sup>212</sup>, aver Gesù bensì comandato che si comperasse una spada<sup>213</sup>, ma non aver però comandato di percuotere<sup>214</sup>, ed anzi aver ripreso S. Pietro, perché avea ferito di sua autorità, per farli intendere, che non è lecito ai privati l'adoperare la spada, se non per ordine e permissione della pubblica podestà, e che molto meno è permesso l'usarla contro di questa per grandi che sieno i disordini nei quali ella cada. E questa stessa cosa ce la fa manifestamente conoscere Gesù Cristo con queste sue parole dette in occasione di queste spade, e dei colpi dati dai suoi discepoli<sup>215</sup>: questa profezia dee ancor di me avverarsi (Luca 22 37). Egli è stato posto nel numero de' scellerati; annoverando con ciò apertamente fra delitti la resistenza che i suoi Discepoli vollero fare alla pubblica podestà, ancorché fosse in un'occasione, nella quale l'ingiustizia e la violenza erano giunte all'ultimo eccesso».

202. Pretende adunque Bossuet, che il Profeta, nel predire, che Gesù sarebbe annoverato fra gli scellerati, abbia inteso parlare degli Apostoli, ai quali la resistenza contro il Governo avrebbe meritato il nome di scellerati; e che lo stesso Gesù abbia interpretato in tal senso quella predizione. Entrambi questi due supposti, sono contrarii alla lettera ed allo spirito della Scrittura. Quando il profeta predisse che il Cristo sarebbe annoverato fra gli scellerati, non ebbe già in animo le scelleraggini degli Apostoli, ma i trattamenti, ai quali a guisa d'un malfattore, ei sarebbe per soggiacere. Come d'un malfattore, infatti, sen fé la cattura: onde, a quelli che andavano a prenderlo, disse: «*Quasi ad un assassino* siete venuti armati di spade e di bastoni per pigliarmi». «E tutto questo soggiunge l'Evangelista, è avvenuto, affinché si adempissero le scritture dei profeti»: per le quali la Volgata intende appunto il passo, dove Geremia predice quella

210 Jurieu, *Lett. past.*, 9.

211 Op. cit., L. 1, C. 3, par. 7, 10, T. 1, p. 367.

212 V. la sua *Risposta a Basnagio*, e *l'Avvertimento a' Protestanti*, XXIII.

213 Non *una*, ma tante spade, quanti erano gli Apostoli.

214 A che notar ciò? Forse che è da aversi per proibito tutto quello che non è comandato?

215 Uno fu il colpo; uno il Discepolo che colpì.

cattura, dicendo: «Il Cristo, il Signore, spirito di nostra bocca, è stato preso pei nostri peccati»<sup>216</sup>. Né si creda, che le profezie riguardassero pure la resistenza di Pietro; che anzi pare che Gesù l'abbia avuta, come un ostacolo al loro adempimento. Dopo avere imposto a quel Discepolo, di cessare da una difesa di cui egli non bisognava, come quei, che se volesse, difenderebbero innumerevoli moltitudini di celesti spiriti, soggiunge: «Come adunque si adempiranno le Scritture; a tenor delle quali dee essere così?». Cioè, se s'impedisce, che venga *l'ora e la podestà delle tenebre*, come può seguire la mia cattura, e quanto di me fu predetto? Né Gesù fu annoverato fra gli scellerati allora soltanto, che si mandò a prenderlo, con tanto apparato, di armi e di armati; ma e nel suo confronto con Barabba, e nelle sentenze pronunziate contro di lui, e nella sua flagellazione, e in tutta, in somma, la sua passione; ma specialmente nella sua crocifissione fra due ladri, colla quale secondo S. Marco, ebbe compimento la profezia, che diceva: «È stato annoverato tra gli scellerati»<sup>217</sup>. Quando un Evangelista ne addita sì chiaramente in quei due ladri gli scellerati coi quali Cristo, secondo le profezie, dovea essere confuso, mi pare che sia un avanzarsi un po' troppo nelle interpretazioni il sostituirvi S. Pietro.

203. Ma qual era il fine di Gesù, nell'ordinare agli Apostoli la compera di altrettante spade? Bossuet risponde, che «il vero fine di Gesù Cristo, era... che rimanesse adempiuta la Profezia, in cui fu detto che sarebbe annoverato fra gli scellerati»<sup>218</sup>. Ma questo è intender le cose affatto a rovescio; mentre, non era per la compera delle spade che aveva ad adempirsi la profezia, ma l'adempimento della profezia era per rendere necessaria la compera delle spade. Mi spiegherò più chiaro con ciò che scrive a questo luogo Mons. Martini: «Vers. 36. *Chi ha una sacca la prenda, ... e chi non la ha (la spada) venda ecc.* Dicendo Cristo agli Apostoli, che a differenza di quello, che avean praticato sempre per l'avanti era questo il tempo di portare non solo la sacca, e la borsa, ma anche la spada, e di comperar questa spada, se alcuno non l'avesse anche col vender la tonaca, viene a significare, che laddove quando gli mandò sprovvisi di tutto a predicare, nulla loro mancò, adesso poi il furore della persecuzione contro di essi sarà tale, che necessario si creda non solo portare la sacca, e la borsa, ma di provvedersi ancor di una spada, per diffendere la propria vita. Non vuole insinuare adesso Gesù a' suoi Apostoli la sollecitudine del proprio mantenimento e della propria difesa, le quali cose avea loro insegnato di rimettere alla provvidenza del padre; ma volle significare la violenza dell'imminente tribolazione, nella quale (secondo la maniera di pensare degli uomini) si sarebbe dovuto attendere a tutti quei preparativi. Questa maniera di parlare non fu intesa dagli Apostoli, come si vede in appresso. Vers. 38 *Non più.* Vedendo che i suoi Apostoli non capivano le sue parole, rompe il discorso senza voler saper altro, correggendo, non solo con questa parola, ma molto più coll'aria del volto la loro ignoranza».

I versetti che precedono il testo che siamo comentando servono a confermarci vieppiù nell'idea, che Gesù col dire, che i suoi Discepoli ormai avrebbero maggior bisogno di spade, che di tonache, abbia voluto significare la violenza dell'imminente persecuzione. Voltosi egli a Pietro: «Simone, Simone, gli dice, ecco che Satana va in cerca di voi, per vagliarvi come si fa del grano. Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno: e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli». E protestando Pietro di essere disposto a seguirlo anche alla carcere ed al patibolo, Gesù gli risponde, che, indi a poche ore, negherà fin di conoscerlo. Poi dirigendo la parola a tutti i discepoli, dice loro, che se, un tempo, potevano adempiere alla loro missione, non solo sicuri della vita, ma anche albergati e pasciuti, ben altro tempo or sovrastava loro, dopo che, ucciso egli secondo le profezie, a guisa d'uno scellerato, non che bisognare di denari e di viatico, sarebbero per bisognar d'armi per difenderla vita. Stando alla mia esposizione, si capisce il motivo per cui Gesù ordinò agli Apostoli di provvedersi di sacca e di borsa; ma stando a quella degli avversari, che han da fare le sacche e le borse coll'adempimento delle profezie? Inoltre come spiegare le ultime due parole del versetto 38 (*Satis est*)? Secondo me esse equivalgono a *Non più parole: Parliamo*

216 Jerem., *Thren.* IV. 20.

217 «E con lui crocifissero due ladroni: uno alla destra, e l'altro alla sua sinistra. E fu adempiuta la scrittura, che dice: È stato noverato tra gli scellerati», XV 27, 28. La profezia notata dalla Volgata è questa: «Ha dato l'anima sua alla morte, ed è stato confuso cogli scellerati», *Isaia* LIII 12. 218 *Avvert. 5 d' Protestanti*, XXIII, T. 6, p. 82, Napoli, 1777.

*d'altro*; e simili frasi proprie di chi non vuol continuare il discorso. Ma se ammettiamo, che esse abbiano ad interpretarsi nel senso, che due spade fossero bastanti, come poi ammettere, che Cristo tenendole per bastanti, e già sapendo che esistevano presso i suoi Discepoli, avesse ordinato loro di comperar ciascuno una spada, a costo, diremmo noi, di vendere la camicia?

204. Vengo all'altro argomento di Bossuet, che in sostanza è questo: Cristo annoverò fra i delitti la resistenza di Pietro; dunque è rea di delitto *ogni* resistenza. Perché un tal argomento zoppicasse un po' meno converrebbe supporre, che la resistenza di Pietro fosse accompagnata da quei requisiti, pei quali si suol pretendere, che sia lecito il resistere ai Governanti. All'incontro essa non può aversi che per un impeto di passione, unicamente diretto a turbare l'arresto di Cristo. Or l'arresto è una cosa per sé indifferente. I Governanti possono assicurarsi della nostra persona, per interrogarci sur altri, od anche per favorirci: il che specialmente avviene nelle commozioni politiche, quando alcuno è preso di mira. Un clamoroso arresto, un'umiliante traduzione in carcere, un'apparente severità mitiga spesso l'odio, e cambia in compassione l'indifferenza; laddove il favore del Governo avrebbe vieppiù inasprito gli animi, e forse avrebbe perduto il favorito. La resistenza di Pietro appar non meno riprovevole per le circostanze.

«Giuda, dice Giovanni, avuta una coorte e de' Ministri dai Principi dei sacerdoti, e dai Farisei, andò con lanterne e fiacole, e armi. Gesù si fece avanti e disse loro: Di chi cercate voi? Gli risposero: Di Gesù Nazareno. Disse loro Gesù: Son io. Appena però ebbe detto: Son io: dettero indietro, e stramazzone per terra. Di nuovo adunque dimandò loro: Di chi cercate? e quelli dissero: Di Gesù Nazareno. Rispose Gesù: Vi ho detto, che sono io: se adunque cercate di me, lasciate che questi se ne vadano. Affinché si adempisse la parola detta da lui: Di quelli che hai dati a me, nessuno ne ho perduto. Ma Simon Pietro, che aveva la spada, la sfoderò: e ferì un servidore del Pontefice»<sup>219</sup>. San Luca aggiunge: che vedendo i discepoli di Gesù, a che fosse venuta quella masnada, gli dissero: Signore adopereremo noi la spada? Ed ecco Pietro senza attendere la risposta, farsi addosso a Malco<sup>220</sup>. Che vediamo noi in tutto questo racconto? Un uomo che inconsideratamente si cimenta con una coorte di soldati, ingrandita da un codazzo di ministri della giudaica aristocrazia. E per chi? non per Cristo, che con una parola aveva atterrato tutti quegli armati; non per sé, cui lo stesso Cristo avea preso sotto la sua protezione.

205. Del resto, sia che un colpo dato ad un servo di Caifa fosse sembrato men che *una scelleraggine* ad un popolo sediziosissimo, qual era l'ebreo; sia che la guarigione che Cristo avea fatto della ferita, l'avesse fatto avere in non cale, non appare, che gli Apostoli ne venissero mai rimproverati. Lo stesso Pietro, riconosciuto, nella casa di Caifa, da uno che era intervenuto all'arresto di Cristo, e che era cognato di Malco, non viene neppure richiesto del colpo che avea dato nell'Orto. Giustificare quel fatto è per avventura impossibile. Tuttavia gli uomini di generoso sentire scorgeranno sempre nel zelo di Pietro, quantunque cieco ed inopportuno il suo coraggio, la sua magnanimità, il suo attaccamento verso Gesù: e meglio che lui, inclineranno a riprovare ciò che egli operò.

206. Concludiamo: Le profezie di Geremia (Thren. IV. 20.), e d'Isaia (LIII. 12.), né riguardavano gli Apostoli, né da Cristo (Luc. XXII. 37. Matth. XXVI. 54.) furono intese degli Apostoli. Qualunque biasimo sia per meritare la resistenza di Pietro, punto non può estendersi ad una resistenza meglio motivata.

---

219 XVIII 3, 10.

220 XXII 49, 50.

## CAPO XII

## DEL PRETESO DIRITTO DEL RE, ESPOSTO DA SAMUELE

207.

4. *Congregati... universi maiores natu Israel venerunt ad Samuelem in Ramatha.*

4. Congregatisi... tutti i seniori d'Israele andarono a trovare Samuele a Ramatha.

5. *Dixeruntque ei: Ecce tu senuisti, e filii tui non ambulant in viis tuis: constitue nobis regem ut iudicet nos, sicut et universae habent nationes.*

5. E gli dissero: Tu sei omai vecchio, e i tuoi figliuoli non batton la strada cui battevi tu: eleggi a noi un re, il quale ci amministri la giustizia, come lo han tutte quante le nazioni.

6. *Displicuit sermo in oculis Samuelis, eo quod dixissent: Da nobis regem ut iudicet nos. Et oravit Samuel ad Dominum.*

6. Spiacque a Samuele questo parlare e il dir, che facevano: Dacci un re, che ci giudichi. E Samuele fece orazione al Signore.

7. *Dixit autem Dominus ad Samuelem: Audi vocem populi in omnibus quae loquuntur tibi: non enim te abiecerunt, sed me, ne regnem super eos.*

7. E il Signore disse a Samuele: Ascolta le parole di questo popolo in tutto quello, ch'ei ti dice: perocché eglino han rigettato non te, ma me, perché io non regni sopra di loro.

8. *Iuxta omnia opera sua, quae fecerunt a die, qua eduxi eos de Aegypto usque ad diem hanc: sicut dereliquerunt me et servierunt diis alienis, sic faciunt etiam tibi.*

8. Così hann'eglino fatto in tutte le cose loro dal dì, in cui li trassi dall'Egitto sino a questo giorno: come eglino abbandonarono me per servire agli dei stranieri, così fanno anche a te.

9. *Nunc ergo vocem eorum audi; verumtamen contestare eos et praedic eis ius regis, qui regnaturus est super eos.*

9. Adesso adunque ascolta le loro parole; ma fa con essi le tue proteste, e annunzia loro i dritti del re, che regnerà sopra di essi.

10. *Dixit itaque Samuel omnia verba Domini ad populum, qui petierat a se regem.*

10. Ripetè adunque Samuele tutte le parole del Signore al popolo, che gli aveva chiesto un re.

11. *Et ait: Hoc erit ius regis qui imperaturus est vobis: Filios vestros tollet, et ponet in curribus suis, facietque sibi equites et praecursores quadrigarum suarum;*

11. E disse: Questo sarà il diritto del re, il quale vi comanderà: Egli prenderà i vostri figliuoli, e li metterà a guidare i suoi cocchi, e gli farà sue guardie a cavallo, e faragli andare innanzi ai suoi tiri a quattro cavalli;

12. *Et constituet sibi tribunos et centuriones et aratores agrorum suorum et messorum segetum, et fabros armorum et curruum suorum.* 12. Egli farà suoi tribuni e centurioni, e altri metterà ad arare i suoi campi, e a mietere le biade, e a fabbricare dell'armi e de' cocchi.
13. *Filias quoque vestras faciet sibi unguentarias et focarias et panificas.* 13. E le vostre figliuole impiegherà a comporre gli unguenti, e a far la cucina e il pane.
14. *Agros quoque vestros et vineas et oliveta optima tollet, et oliveta optima tollet, et dabit servis suis.* 14. Prenderà eziando i vostri campi e le vigne e gli uliveti migliori, e daragli ai suoi servi.
15. *Sed et segetes vestras et vinearum redditus addecimabit, ut det eunuchis et famulis suis.* 15. E addecimerà le vostre biade e i prodotti delle vigne in vantaggio dei suoi eunuchi e servitori.
16. *Servos etiam vestros et ancillas et iuvenes optimos et asinos auferet, et ponet in opere suo.* 16. Ed eziando menerà via i vostri schiavi e le schiave e la gioventù robusta e gli asini, e gli adoprerà pelle sue faccende.
17. *Greges quoque vestros addecimabit; vosque eritis ei servi.* 17. E addecimerà ancora i vostri greggi, e voi sarete suoi servi.
18. *Et clamabitis in die illa a facie regis vestri quem elegistis vobis: et non exaudiet vos Dominus quia petistis vobis regem.* 18. E allora alzerete le grida a causa del vostro re voluto da voi: e il Signore allora non vi esaudirà, perché voi avete chiesto un re.
19. *Noluit autem populus audire vocem Samuelis; sed dixerunt; nequam: rex enim erit super nos:* 19. Ma il popolo non volle dar retta alle parole di Samuele, anzi dissero: non cangeremo: ma avremo un re che ci governi.
20. *Et erimus nos quoque sicut omnes gentes: et iudicabit nos rex noster, et egredietur ante nos, et pugnetur bella nostra pro nobis.* 20. E saremo noi pure come tutte le genti: e il nostro re ci amminerà la giustizia, e arderà innanzi a noi, e combatterà per noi nelle guerre, che avremo.
21. *Et audivit Samuel omnia verba populi, et locutus est ea in auribus Domini.* 21. E Samuele ascoltò tutte le parole del popolo, e le riferì al Signore.
22. *Dixit autem Dominus ad Samuelem: Audi vocem eorum, et constitue super eos regem...* 22. E il Signore disse a Samuele: Fa' a modo loro, e dai loro un re...

208. È quasi impossibile, che chi legge, senza spirito di parte, il testo or ora allegato, non concepisca alcun che di sfavorevole inverso la monarchia. Ed in vero, si era appunto per distorre il Popolo ebreo dal folle proposito d'imporsi de' Re, che Samuele gli rappresentava le vessazioni, che si sogliono soffrire sotto il governo monarchico. Quindi le tante chiose dei Realisti onde ritorcere quel testo contro la causa popolare od attenuarne almeno le impressioni. Io non mi fermerò a combattere coloro, che prendendo la parola *Jus* nel senso rigoroso di dritto, pretendono di giustificare per mezzo della Scrittura, i più enormi abusi del regio potere: giacché una tal sentenza è sì ributtante, che spesso fu avuta a sdegno dagli stessi tiranni: combatterò in vece coloro, che, sotto più oneste apparenze, si sforzano di attribuire ai Re non meno assurde prerogative.

209. Grozio scrive, che l'*Jus Regis*, esposto da Samuele non è un vero dritto; apprendo dal Deutero-

nomio<sup>221</sup> (214), altra dover esser la condotta di chi un giorno avrebbe a regnare fra gli Ebrei; né un mero fatto; mentre anche i privati si sogliono arrecar delle offese: bensì un fatto che abbia un cotal effetto di dritto; che imponga cioè ai sudditi l'obbligo di non resistere<sup>222</sup>. La ragione che l'A. oppone a quelli, che nell'*Jus Regis*, non veggono che un fatto velato delle sembianze del dritto, è frivollissima: da che, sebbene i sudditi si possano reciprocamente beneficiare od offendere, vi ha delle offese e dei benefizi affatto proprii dei Governanti: essendo assurdo, a mo' d'esempio, il supporre che un privato possa disporre delle persone e delle sostanze d'un popolo, nel modo, che secondo Samuele, sarebbe per disporre il futuro Re degli Ebrei.

210. Bossuet abbandonata la scorta dei più illustri Cattolici, si è gittato fra una folla di Protestanti, cui, se non supera, pareggia al certo in mala fede ed in incoerenze. «... Dio, dice egli, per rimuovere il Popolo dal disegno d'aver un Re, così parlò a Samuele: *Narra al Popolo il Diritto del Re*. Ognuno sa ciò che siegue, ma il ristretto è questo: *il Re vi priverà dei vostri figli e dei vostri schiavi; introdurrà dei tribuni (e dei centurioni) nei vostri poderi, sopra gli armenti, sopra la vostra messe, e sopra le vostre vendemmie, e sarete suoi sudditi*»<sup>223</sup>. Basta dare un'occhiata al testo scritturale, per convincersi, che Bossuet non l'ha ristretto, ma mutilato ed alterato. E perché? Non certo per risparmiarci la pena di leggere poche linee di più, ma per accomodarlo all'interpretazione che si aveva proposto di farne. In fatti, «non deve già intendersi, ei prosegue, che Dio permetta ai re, ciò che si legge nel C. 8., se non nel caso di certe estreme necessità, in cui a vantaggio dello Stato ed alla conservazione di quelli che lo servono, si deve sacrificare quello dei privati». Oh invero la gran necessità di Stato nell'*addecimare segetes, et vinearum redditus* in grazia dei regj eunuchi, nel *facere unguentarias*, e nel disporre delle persone e delle sostanze del Popolo, nel modo descritto nei versetti omissi a bello studio dell'A.! Ma io chiedo: Gli Ebrei, prima dei Re, avevano o no un governo? Lo stesso Bossuet sostiene, che l'autorità suprema risiedeva allora nei Giudici<sup>224</sup>. E se questi erano sovrani, potevano non avere l'*Jus eminens*? Inoltre appar dal contesto, che Samuele, nell'espone l'*Jus Regis*, aveva in animo d'inspirare al Popolo dell'avversione contro il governo monarchico; e non riuscendo, di lasciare almeno una protesta contro il cambiamento ch'ei prevedeva sì funesto alla religione, ai costumi, alla libertà ed all'indipendenza della sua patria. Or, se tale era la mente di Samuele, come supporre, che, in vece di avvertire il Popolo di ciò che è proprio della Monarchia, gli rappresentasse che al Re competerebbe il Dritto eminente; dritto cui la necessità autorizza tutti i Governi? Questa osservazione m'induce altresì a riprovare l'arbitrio, che si tolgono Bossuet ed altri; i quali, nel tradurre il versetto 17, in luogo di dire: *E voi sarete suoi servi*, dicono: *E voi sarete suoi sudditi*: mentre altra cosa è la sudditanza; altra la servitù: e gli Ebrei di sudditi dei Giudici, colla creazione della monarchia, politicamente parlando, diventavano servi dei Re: essendosi sempre detto, che un popolo perde la sua libertà, quando passa dallo stato repubblicano al monarchico.

211. Ma udiamo Bossuet ripetere incautamente i sofismi di Grozio<sup>225</sup>, e confutare se stesso: «Est-ce (chiede egli nella sua *Politica sacra*), qu'ils auront droit de faire tout cela licitement? A Dieu ne plaise. Car Dieu ne donne point de tels pouvoirs; mais ils auront droit de le faire impunément à l'égard de la justice humaine». Ed è perciò, secondo lui, che David diceva a Dio: «*Tibi soli peccavi*: perché era re, e non avea chi temere<sup>226</sup>»: È, per certo, curioso l'udire Bossuet farsi quell'interrogazione, dopo averlo udito sostenere, che per l'*Jus Regis* ha da intendersi il dritto eminente. Come! A Dio non piaccia che si creda, che i Re «nel caso di certe estreme necessità possano lecitamente sacrificare il vantaggio dei privati al vantaggio dello Stato ed alla conservazione di quei che lo servono? E Dio non conferisce punto siffatti poteri?» D'altronde, le ragioni poco anzi addotte per provare che l'*Jus Regis* non è il Dritto eminente, valgono anche a provare che non significa l'impunità dei Re. Poiché o il governo dei Giudici fosse teocratico,

221 *Deut.*, XVII.

222 *Op. cit.*, L. 1, C. 4, par. 3, T. 1, p. 353; Huberus, *De I. civit.*, 1, 2, 7, 13, Thom., *Ad Hub.*

223 *Avvert. 5 a Prot.*, par. 43.

224 *Op. cit.*, par. 37.

225 *Op. cit.*, L. 1, C. 3, par. 20, n. 2.

226 *Politique*, L. 4, Art. 1, pr. 3.

come veramente era, e Bossuet sostiene che fosse nella sua *Politica sacra*<sup>227</sup>; o noi fosse come lo stesso A. par che sostenga, impugnando l'Iurien<sup>228</sup>, resta sempre vero che gli Ebrei aveano un governo, i cui Capi, secondo che pretendono gli stessi nostri avversari, erano indipendenti ed impunibili. E tanto Bossuet, come gli altri del suo colore, per provarci che non ci è mai lecito il resistere ai Governanti, ci oppongono ora le parole dette dal Popolo a Giosuè<sup>229</sup> (224), ora la legge di crimenlese del Deuteronomio<sup>230</sup> (223), ora altri testi che riguardano i Giudici. Ma prescindendo anche da ciò, basta ricordare i Tribuni di Roma, i Re di Sparta, di Borgogna, e d'altri Stati, per convenire, che l'impunità non è una prerogativa che compete a tutti i Re od ai soli Re: e che quindi Samuele si sarebbe valuto d'un argomento assai meschino se volendo rimuovere i suoi compatriotti dal loro pensiero, gli avesse avvertiti che il Re avrebbe a godere d'un privilegio di cui erano investiti certi magistrati di liberissimi Stati.

212. Né fa al caso che David, quantunque reo d'adulterio e d'assassinio, abbia detto a Dio: *Tibi soli peccavi*. So che Sant'Ambrogio e parecchi altri<sup>231</sup>, forse tratti dalla sua autorità, precedettero i nostri avversarii nell'intendere quelle parole delle impunità dei Re: ma taluno di quegli Scrittori ha una migliore interpretazione; e quella seguita dai nostri avversarii non può reggere al più lieve esame: «Che è infatti il peccato, secondo il citato Dottore, se non una prevaricazione contro la divina legge, un'innobbedienza ai celesti precetti?»<sup>232</sup> Perché poi un peccato sia contro il prossimo basta che si opponga a quei precetti, che, per oggetto immediato, hanno i nostri simili: siccome *Non occides; Non moecaberis*. Laonde, se chi pecca, per esempio, d'incrudulità può dire d'aver peccato contro il solo Dio, non può dire altrettanto chi uccide il suo prossimo, o ne corrompe la moglie. Sostenere il contrario, sarebbe far dipendere i peccati contro il prossimo dall'impunità del peccatore; sarebbe introdurre un linguaggio ripugnante al comun modo di favellare, ai principi di Teologia e allo stile di tutta la Scrittura. David godeva forse d'un potere più assoluto di quello dei Re d'Egitto? Pur leggiamo, che Faraone atterrito dai prodigi di Mosè, dicesse: «Peccavi in Dominum Deum vestrum et in vos»<sup>233</sup>. E Gionata diceva al Re Saulle, suo padre: «Ne pecces, rex, in servum tuum David, quia non peccavit tibi»<sup>234</sup>. Infine se l'impunità esime il peccatore dal confessarsi reo contro il prossimo, non solo i principi i più scellerati, ma anche i loro complici e tutti i rei di peccati occulti possono dire di non avere offeso persona. Riferirò ciò che scrive sul proposito un interprete non meno acuto che giudizioso; dico Paolo Segneri. Dopo di aver dimostrato, qual sia il significato da darsi alle parole del salmo, passa all'interpretazione da me confutata, e così scrive: «Alcuni voglion che Davide dicesse a Dio, *Tibi soli peccavi*, affin di significargli, che, come Re, egli non dovea render conto del suo delitto ad altri che a lui, e che però, placato lui, non restavagli a cercare più. Ma ciò varrebbe qualora a Davide fosse premuto più il perdono della pena, che della colpa. Ma chi può crederlo? A lui premeva più, senza paragone, il perdono della colpa che della pena. Ed a conseguire il perdono della colpa più facilmente non valea nulla l'allegare l'indipendenza, che egli avea da ciascuno fuorché da Dio. Conciossiaché sia pur vero, che i principi non abbiano sulla terra chi gli gastighi; son però liberi da tutte al pari le leggi eziandio divine? I loro adulteri non sono veri adulteri? I loro assassinamenti non sono veri assassinamenti? Lasciano forse i Principi in tali casi d'essere colpevoli, quanto sono i privati? Anzi sono più, per lo scandalo che essi danno, tanto più rovinoso, quanto più viene, qual torrentaccio, dall'alto»<sup>235</sup>.

227 L. 2, Art. 1, pr. 2.

228 *Avvert.* 5, par. 38.

229 *Jos.*, I. 16, 17, 18.

230 *Deut.*, XVII 12.

231 *Apol. Dav.*, C. 10, T. 4, p. 343. Vedi ancora Greg. Tur., *Hist. Franc.*, L. 5, C. 19 e Cassiodoro. «Rex utique erat: nullis ipse legibus tenebatur: quia liberi sunt reges a vinculis delictorum, neque enim ullis ad poenam vocantur legibus, tui sub imperii potestate. Homini ergo non peccavit cui non tenebatur obnoxius».

232 *De Parad.*, C. 8.

233 *Exod.*, X 6.

234 *I Reg.*, XIX 4.

235 *Esposizione del Miserere*, vers. 5, n. 1, 2, T. 1, p. 724, Venezia 1733.

213. Nel C. X. del 1 dei Re si legge, che, eletto Saulle, «Samuele espose al Popolo la Legge del Regno, e la scrisse in un libro e lo depositò davanti al Signore»<sup>236</sup>. «In questo libro che non è venuto sino a noi, dice M. A. Martini, doveano contenersi le mutue obbligazioni del principe verso il popolo, e del popolo verso il principe». E al certo non par verisimile, che gli Anziani del Popolo ebraico, senza esservi spinti da ira di parte o da gravezza di circostanze, concedessero ad un loro concittadino un potere illimitato, anzi tirannico, allo stesso tempo, che rifiutavano il buon Samuele, per la riprovevole condotta di quelli che nella sua vecchiaia, ei si aveva associato al potere. Bossuet, non saprebbe sopra qual fondamento, traduce *Ius regio la Lex regni* della Volgata; e dice, che ciò che Samuele bandì al Popolo, scrisse in un libro e depositò davanti al Signore, non sia che quello stesso *Ius Regis* già esposto agli Ebrei, onde distorli dal darsi dei Re. Tanto nel Capo 8, che nel 10, dichiararsi doveri dei sudditi; quegli dei Re prescriversi nel Deuteronomio<sup>237</sup>.

214. Passo su tali arbitrarie asserzioni, e vengo all'argomento che si vuol trarre dal testo del Deuteronomio, che è questo: «14. Quando tu sarai entrato nella terra, che sarà data a te dal Signore Dio tuo e ne sarai in possesso, e l'abiterai, e dirai: Io mi creerò un re come lo hanno le altre nazioni circonvicine: 15. Creerai quello che sarà stato eletto dal Signore Dio tuo del numero dei tuoi fratelli. Non potrai alzare al regno un uomo d'altra nazione e che non sia tuo fratello. 16. E quando egli sarà stato messo in possesso non raunerà moltitudine di cavalli, e non ricondurrà il popolo in Egitto, fatto ardito pella molta sua cavalleria, avendovi particolarmente comandato il Signore di non tornare mai più a battere quelle strade. 17. Non avrà gran numero di mogli, le quali lo facciano traviare, né immensa quantità d'oro e di argento. 18. E quando ei sarà assiso sul suo trono reale, egli scriverà per suo uso un doppio esemplare di questa legge in un volume, copiandola dall'originale datogli dai Sacerdoti della tribù di Levi: E lo terrà presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, affinché impari a temere il Signore Dio suo e ad osservare le sue parole e le sue cerimonie comandate nella legge. 20. Affinché il suo cuore non si levi in superbia contro dei suoi fratelli, ed egli non pieghi a destra né a sinistra, affinché regni per molto tempo egli e i suoi figliuoli sopra Israele». «La legge del Deuteronomio intorno ai Re, scrive Bossuet, non prescrive pena veruna contro di loro, se mancano ai proprj doveri; tutto all'opposto di quanto si scorge in ogni altro luogo della Scrittura in cui la pena della trasgressione è sempre una conseguenza dello stabilito precetto... Ogni cosa tende visibilmente a fare i Re indipendenti. La pratica costante e perpetua del Popolo ebreo, che nulla si è arrogato contro dei Re è una prova dimostrativa, che tale è lo spirito della Legge, e la condizione di chi tra gli Ebrei dovea regnare. Vi era una legge positiva che condannava a morte gli adulteri; Dio solo però castigò David in quella colpa caduto...»<sup>238</sup>. Basta scorrere il Pentateuco, per riconoscere quanto sia falso il supposto, che ogni legge sia ivi sanzionata da una determinata pena contro i trasgressori: siccome basta scorrere il citato passo del Deuteronomio, per riconoscere che il Re che trasgredisce i suoi doveri non è affatto immune da pena. E qual è la pena? La sola che in una monarchia possa aver luogo contro il monarca; la sua deposizione cioè, aggravata dalle circostanze che sogliono accompagnare rivoluzioni siffatte. Promettendoglisi in fatti, nel versetto 20, un regno diuturno ed ereditario, ove non si levi in superbia contro i suoi fratelli, ma cammini nel diritto sentiero, ben si vede, che debba aspettarsi, qualora si conduca altramente da qualche gli si prescrive<sup>239</sup>.

215. Bossuet, con una franchezza veramente stupenda, ci oppone «la pratica costante e perpetua del Popolo ebreo, che nulla si è arrogato contro i suoi Re...». In tanto udiamo come detto Popolo parla a Saulle, che aveva condannato a morte il suo figlio Gionata: «Morrà egli Gionata, il salvator d'Israele? Cosa iniqua ella è questa; e, viva il Signore, che non cadrà per terra un capello della sua testa!...»<sup>240</sup>.

236 «Locutus est autem Samuel ad populum legem regni, et scripsit in libro, et reposuit coram Domino», 25.

237 *Avvert.* 5, p. 159.

238 *Op. cit.*, p. 163, 164.

239 È appunto ciò che scrive altrove lo stesso Bossuet, *Politique*, L. 1, A. 1, pr. 3.

240 *I Reg.*, XIV.

Assalonne insorge contro il Re David suo padre; e tanta parte di popolo trae seco, da forzare il Re alla fuga, e da poter sostenere una battaglia, in cui rimangono sul campo da ventimila uomini<sup>241</sup>. È lo stesso popolo che per un punto di gelosia si schiera in gran parte sotto la condotta di Seba, coll'intenzione di separarsi da David<sup>242</sup>. Io non vo' far menzione di tanti re uccisi, di tanti loro uccisori saliti sul trono: io mi fermerò alquanto sulla rivoluzione veramente popolare avvenuta sotto Roboammo. Sa ognuno qual grido abbia levato di sé il regno di Salomone: ei può considerarsi come l'epoca aurea della Monarchia degli Ebrei. Ma i Popoli delle monarchie anche più floride, a chi non vuol giudicarne dalle adulatorie relazioni d'uomini venali, o dall'agiatezza di alcune classi, che godono dei favori e delle profusioni del monarca, non possono apparire, che miseri e corrotti. E tali erano gli Ebrei, negli ultimi anni almeno del regno di Salomone. Quindi ad onta delle sue abbaglianti qualità, i popoli cominciarono a tumultuare: allorquando il Profeta Ahia, scontrando il capo degli insorgenti Geroboammo, gli promise, che morto il Re, il Signore il farebbe regnare su dieci tribù. Ond'è che Salomone, forse avuta contezza dell'accaduto, cercò disfarsene: ma Geroboammo fuggì in Egitto. Finalmente Salomone morì; e ad un gran re, siccome suole avvenire, successe un principe inetto e avventato che la stessa Scrittura chiama *esempio di stoltezza alla sua nazione*<sup>243</sup>. Gli Ebrei, a quel che pare, prendevano ancora assai alla grossa la così detta legittimità: giacché invece di riconoscere immediatamente il figlio di Salomone, Roboammo, si radunano a Sichem, per farlo re (ut constituerent eum regem). Ma prima di venire al tal atto, gli tengono un linguaggio che poco si affa ai sentimenti di sudditanza, che Bossuet attribuisce al Popolo ebreo. «Tuo padre, gli dicono, ne gravò di giogo durissimo, e ne ridusse a miseri schiavi: ma tu comanda più lievi cose, e noi saremo tuoi servi». Roboammo promise di rispondere in capo a tre giorni. Consigliatosi intanto coi vecchi di corte, gli fu rappresentato, come l'unico espediente di calmare quella effervescenza, si era l'usar buone parole e moderazione. Ma forse parendogli di scapitare di sua dignità, qualora desse ai sudditi quella specie di soddisfazione, si volse ai compagni delle sue dissolutezze, i quali gli dissero: «A questa gente, la quale ti ha detto: Tuo padre ci ha imposto un giogo pesante; e tu alleggiato; rispondi: Più grosso m'ho il dito mignolo, che mio padre si avesse il dorso. Or ei vi ha imposto un giogo pesante; ed io vò rendervelo ancora più grave: ei vi ha battuto con verghe; ed io vi strazierò con iscorpioni». La risposta gli talentò in modo, che tornato il Popolo nel dì convenuto, ei gliela ripeté tale quale. Ma il Popolo non volle più udire d'un re da sì grossi mignoli: ammazzò a sassate il regio messo, e prese tale attitudine, che Roboammo stimò suo meglio di fuggire a precipizio da Sichem. Geroboammo che avea diretto il movimento fu eletto re da dieci tribù: due si dichiararono per Roboammo; il quale giunto in Gerusalemme, assembrato un esercito numerosissimo, meditava di conquistare i popoli che l'aveano rigettato: «ma il Signore parlò a Semeia, uomo di Dio e disse: Parla a Roboamo figliuolo di Salomone re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda e di Beniamin, e a tutto il resto del popolo, e dirai: Queste cose dice il Signore: Voi non vi moverete, né verrete a battaglia contro i vostri fratelli, i figliuoli di Israele: torni ciascuno a casa sua; perocché questa cosa è fatta da me. Ascoltarono quegli la parola del Signore, e se n'andarono come aveva comandato loro il Signore»<sup>244</sup>.

216. Questa è una delle rivoluzioni, che i Teologi sogliono addurre, onde provare, che può essere lecito il rivoltarsi ai Governanti<sup>245</sup>. Pretende all'opposto Bossuet, che dalla medesima debba conchiudersi tutto il contrario. «Roboammo, egli scrive, trattò duramente il Popolo, ma la rivoluzione di Geroboammo e delle dieci tribù che il seguirono, quantunque permessa da Dio, in castigo dei peccati di Salomone, non lasciò già di essere detestata in tutta la Scrittura, la quale dichiara; che rivoltandosi contro la casa di David, si erano rivoltati contro Dio, che regnava per essa»<sup>246</sup>. Tutta la Scrittura detesta la rivolta di Geroboamo: intanto Bossuet non cita di scritturale, fuorché le parole dell'empio e scellerato re Abia,

241 *II Reg.*, XV.

242 *II Reg.*, XX.

243 *Eccl.*, XLVII 27, 28.

244 *III Reg.*, XI, XII; *Paralip.*, X, XI.

245 *V. Estio*, L. 2, Dist. 44, par. 2, T. 1, p. 444.

246 *Politique*, L. 6, A. 2, pr. 4; *II Paralip.*, XIII.

figliuolo di Roboammo! E che non potrebbe si così provare colla Scrittura? Io non mi tratterò a comen-  
tare l'ipocrita parlata d'Abia: ma non lascerò di notare, che egli asserisce, che suo padre Roboammo non  
potè resistere agl'insorti, per *timidezza ed inesperienza*, laddove consta dalla stessa Scrittura, che ei non  
resistè per ispeciale ordine di Dio<sup>247</sup>. Del resto, Sant'Agostino, parlando appunto della rivolta delle dieci  
tribù, così scrive: «Apparuit nullum in ea re vel regis Israel (Ieroboam) vel populi fuisse peccatum, sed  
voluntatem Dei vindicantis impletam»<sup>248</sup>.

217. Se David poi, o tal altro re degli Ebrei, non patirono la pena che la legge stabiliva contro i loro  
delitti, gli è un fatto, che, in certo modo, dee aver luogo in tutte le monarchie; come quello che è una  
necessaria conseguenza della loro cattiva organizzazione; onde il Tribuno Memmio ebbe a dire, che  
*impune quidvis facere, id est regem esse*. Ed in vero nelle poliarchie bene organizzate, siccome il popolo  
coopera ad una persona morale e non già ad un individuo, così l'impero della legge non dipende pure  
da alcun individuo. Il corpo sovrano supplisce, recide i membri mancanti od infetti senza che le sue  
funzioni ne restino turbate o sospese: egli è come l'idra, l'argo della favola: egli può serbarsi, per secoli,  
savio, incontaminato, malgrado il difetto d'onestà e di saviezza di qualunque dei suoi membri. Ma nelle  
monarchie non cooperandosi che al monarca o a chi è organo dei suoi voleri, l'esistenza e l'osservanza  
della legge dipende affatto da lui: e niuno è che possa prenderne la difesa ov'ei la trasgredisca o la concul-  
chi<sup>249</sup>. David non sofferì la pena stabilita dalle leggi contro gli adulteri e gli assassini!... Ma e l'adulterio  
di Bersabea, e il fraticidio di Assalonne, e l'incesto di Amnone furono forse meglio puniti? La monarchia  
fu sì ribelle alla Legge, che vi è molto a dubitare, che se ne fosse smarrita fin la memoria. Certo si è, che  
il re Giosia, sotto il cui regno si rinvenne un esemplare delle leggi mosaiche, all'udire la lettura di quel  
libro, si stracciò le vesti, come se cosa strana gli fosse giunta agli orecchi, e disse tutto agitato: «Andate e  
consultate il Signore sopra di me e sopra del popolo, e sopra tutto Giuda, riguardo alle parole di questo  
libro, che si è trovato: imperocché l'ira grande del Signore è accesa contro di noi; perché i padri nostri  
non hanno ascoltato le parole di questo libro, per mettere in opera tutto quello che fu scritto per noi»<sup>250</sup>.  
Non che dissimulare o negare, che i Re sieno immuni dalle penalità della legge, diciamo anzi altamente,  
che padroneggiano la stessa legge; che ne sottraggono quanti lor piace; che i popoli retti a signoria, non  
hanno alcun mezzo legale, per cui possano sindacare il depositario del potere, supplirlo, correggerlo,  
contenerlo in somma entro i limiti dei suoi veri dritti. Ma questa immunità, che i Realisti ci sogliono  
rappresentare come la più bella gemma della Corona, non inchiude l'immunità da ogni altra opposi-  
zione. Forse i principi costituzionali soggiacciono a qualche pena legale? Anzi le costituzioni sogliono

247 *III Reg.*, XII 21 etc.

248 T. 7 col. 485. Mons. A. Martini nell'espore il v. 4 del c. 8 d'Osea: *Essi regnarono ma non per me; furono principi, ma io non li riconobbi*, scrive: «I re d'Israele, cominciando da Jeroboam, autore dello scisma delle dieci tribù, furono usurpatori. Il regno di Jeroboam fu predetto da un profeta (*III Reg.*, XXII 22.); e il regno d'Iehu da un altro profeta (*IV Reg.*, XIX 2.); ma con questo non venne Dio ad approvare quel nuovo regno, come neppure approvò lo scisma». Questa taccia d'*usurpazione* data a Principi voluti dal Popolo, considerata secondo le dottrine della Sovranità popolare, parmi che abbia del fanatico; considerata poi secondo la Scrittura, parmi poco o niente fondata. Alcuni passi biblici, riguardanti Geroboamo e Iehu, basteranno a provare, come il loro regno non fu semplicemente *predetto*.

«Disse... a Salomone il Signore: Perché... non hai mantenuto il mio patto... io squarcerò e spezzerò il tuo regno e darollo ad un tuo servo... Io lo spezzerò tra le mani del tuo figliuolo» (*III Reg.*, XI 11, 12.). «E Ahia (profeta)... disse a Geroboam... Così dice il Signore... Ecco che io spezzerò tra le mani di Salomone il regno, e daronne a te dieci tribù... torrò il regno dalle mani del suo figliuolo, e a te darò dieci tribù... E io prenderò te, e regnerai sopra tutto, che tu più ami, e sarai re sopra Israele. Se tu adunque... camminerai nelle mie vie... io sarò con te, e ti edificherò una casa permanente, come edificai la casa di Davide» (*III Reg.*, XI 26-39). Disse Semeia: «Queste cose dice il Signore... Per voler mio è avvenuto questo (cioè la rivoluzione di Geroboammo)» (*III Reg.*, XII 21, 24, *II Paral.*, XI 1,4). Disse Ahia profeta: «Queste cose dice il Signore (a Geroboammo): Io ti ho esaltato dalla turba del popolo, e ti ho fatto capo del popolo mio d'Israele: e ho spezzato il regno della casa David e l'ho dato a te... Ma tu hai fatto del male, più di tutti quelli che furono prima di te... Per questo, ecco che io pioverò sciagure sopra la casa d'Ieroboam, e ucciderò della casa d'Ieroboam fino i cani... e spazzerò gli avanzi della casa d'Ieroboam, come suole spazzarsi lo sterco, fino all'intera ripulitura... Or il Signore si è eletto un re (Baasa) per Israele, il quale sterminerà la casa d'Ieroboam» (*III Reg.*, XIV 1-14). Il ministro del profeta Eliseo versò l'olio sul capo di lui (d'Iehu), e disse: Il Signore Dio d'Israele dice così: Io ti ho unto re del popolo mio d'Israele, e sterminerai la casa di Achab tuo Signore» (*IV Reg.*, IX. 1-10).

249 In questo caso è da intendersi S. Tommaso, quando scrive: «Principes dicitur esse solutus a lege quantum ad vim coactivam legis: nullus enim proprie cogitur a seipso. Lex autem non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate. Sie igitur Principes dicitur esse solutus a lege; quia nullus potest in ipsum iudicium condemnationis ferre, si contra legem agat».

250 *IV Reg.*, XXII.

omettere il malauguroso supposto, che essi sieno per farsi rei di certi attentati. Non per ciò si arguisce, che ai medesimi competa l'*Ius Regis*, che i nostri avversarii vogliono che competesse ai re ebrei.

218. «Ascoltate, continua Bossuet, anche un altro interprete dell'*Ius Regis*. Sia questo il più sapiente di tutti i Re, il quale nella bocca del Popolo pone le seguenti parole: «Io ascolto attentamente le parole del Re; egli fa ciò che ci vuole, e le sue parole sono piene di forza; né si trova chi possa dirgli: Perché fate così?»<sup>251</sup>. Guai alla causa, per difender la quale un Bossuet deve abbassarsi a cotali puerilità! Io credo che basti il riprodurre il testo della Volgata con alcune annotazioni di Monsignor Martini, perché i miei lettori vedano anche questa volta qual uso facciano della Scrittura i pretesi campioni della buona dottrina.

- |  |  |
|--|--|
| 1. <i>Sapientia hominis lucet in vultu eius, et Potentissimus faciem illius commutabit.</i>                  | 1. La sapienza dell'uomo sulla faccia di lui risplende: e colui che può il tutto gli cangia il volto.                        |
| 2. <i>Ego os regis observo, et praecepta iuramenti Dei.</i>  | 2. Io sto intento alle parole e ai precetti del Re Iddio, confermati con giuramento.   |
| 3. <i>Ne festines recedere a facie eius, neque permanas in opere malo: quia omne, quod voluerit, faciet:</i> | 3. Non t'allontanar di leggieri dalla sua faccia, e non perseverare nella mala opera: perché egli fa tutto quello che vuole: |
| 4. <i>Et sermo illius potestate plenus est: nec dicere ei quisquam potest: Quare ita facis? Eccl. VIII.</i>  | 4. E la sua parola è sommamente potente, e nessuno può dire a lui: perché fai tu così? <i>Martini</i> .                      |

«Vers. 2. Ella è la Sapienza, che è qui introdotta a parlare da Salomone (come più volte nel libro de' Proverbi), e a dare agli uomini li suoi insegnamenti: io sto intento alle parole del gran Re, cioè di Dio, e a' precetti confermati da lui con giuramento riguardante i premi da darsi a chi gli osserva, e le pene a chi li trasgredisce... Vers. 3. 4. Sii costante nel servizio di questo gran Re, e se per disgrazia tu se' caduto in qualche colpa, non perseverare nel male, ma ripara ed emenda il tuo fallo: perocché tu ben sai come egli è potente per fare di te tutto quello, che ei vuole, ed è onnipotente la sua parola, e nissuno può domandargli conto di quello ch'ei fa». *Martini*.

219. Alla supposta pratica, suggerita agli Ebrei dalla pretesa ricognizione dell'*Jus Regis*, può eziandio riferirsi ciò che sogliono scrivere i nostri avversari rispettivamente ai Profeti: «Tous les prophètes qui ont veçu sous les méchants rois, Elie et Elisée sous Achab et sous Jésabel en Israel: Isaie sous Achas et sous Manassés: Jérémie, sous Joachim, sous Jéconias, sous Sédécias: en un mòt tous lès prophètes sous tant de rois impies et méchants, n'ont jamais manqué à l'obéissance, ni inspiré la révolte, mais toujours la soumission et le respect»<sup>252</sup>. Io non so se mi si vorrà menar buona, ma mi è paruto sempre di scorgere nel fare dei Profeti una specie di podestà tribunizia o censoria la più estesa. Taccio di quanto avvenne tra Samuele e Saul<sup>253</sup>. Poc'anzi abbiamo veduto la parte avuta da due Profeti nella rivoluzione delle dieci tribù (214). È un Profeta che rimprovera David dei suoi misfatti, e gli annunzia i mali cui egli e la sua famiglia dovranno soggiacere<sup>254</sup>. È un Profeta che predice lo sterminio della casa di Geroboammo, che si compie in Nadab e nella sua famiglia<sup>255</sup>. È altresì un Profeta che annunzia a Baasa lo stesso destino: e Zambri si rivolta, e dei parenti e degli amici del re Ela, non lascia viva persona<sup>256</sup>. Regnando in Israele Joram, un altro Profeta

<sup>251</sup> *Avvert.* 5, p. 167.

<sup>252</sup> *Polit.*, L. 6, A. 2, pr. 4.

<sup>253</sup> *I Reg.*, XV, XVI.

<sup>254</sup> *II Reg.*, XII.

<sup>255</sup> *III Reg.*, XIV, XV.

<sup>256</sup> *III Reg.*, XVI.

unge re Jehu, e gli comanda di sterminare la casa di Achab. Jehu è tosto acclamato re dall'esercito, muove contro il re d'Israele e di Giuda, e li trucidava insieme colle loro famiglie<sup>257</sup>. I Profeti, alieni dalle corruttele nelle quali la monarchia aveva immerso la nazione giudaica, non si singolarizzavano meno pel modo di vestire e di favellare. Le persone di mondo gli teneano per istrani, per pazzi, per apportatori di male nuove<sup>258</sup>; ma soprattutto erano malveduti dai re. «Non sei tu colui, che mette sossopra tutto Israele?» dice Achab ad Elia: ed Elia gli risponde: «Non io; ma tu, e la casa del padre tuo»<sup>259</sup>. I Profeti annunziavano ai re la loro riprovazione, ed ungevano o designavano chi avesse a compiere le divine vendette: e i re, alla loro volta, perseguitavano, trucidavano i Profeti. Mai, in alcuna monarchia, non si parlò ai re con tanto ardirimento, con quanto i Profeti parlarono ai re d'Israele e di Giuda. «Guai a colui, dice Geremia, alludendo al re Joakim, che edifica la sua casa sull'ingiustizia... che angaria senza ragione il suo prossimo... Forse che tu regnerai, perché al cedro ti paragoni? Il padre tuo... giudicò la causa del povero e del mendico con suo gran pro... Ma gli occhi tuoi, e il cuor tuo mirano all'avarizia, e a spargere il sangue innocente, e a ordire calunnie, e a correre al male...»<sup>260</sup>. Minore non è la vemenza con cui Michea<sup>261</sup>, Sofonia<sup>262</sup>, Ezechiele<sup>263</sup>, Isaia<sup>264</sup>, Elia<sup>265</sup> inveiscono contro i principali della loro nazione. Insomma, la Scrittura tutta c'insegna, che la proposizione di Bossuet, in parte è falsa, ed in parte è da prendersi con certo temperamento. Prevengo un'obiezione; ed è, che i Profeti nel levarsi così contro i loro principi, parlavano ed agivano per parte di Dio. Ciò non si nega. Ma e a che adunque insistere su gli esempi d'un popolo posto in circostanze così straordinarie? Forse che abbiamo noi degl'inspirati che bandiscano la riprovazione dei nostri re, e dichiarino la persona eletta dal cielo a fare le vendette del popolo?

220. Prima di concludere vo' rispondere a un vieto sofisma dei nostri avversarii. Secondo loro, è inutile il questionare circa l'interpretazione dell'*Jus Regis*, «perché, comunque interpretato, rimarrebbe la proposizione sempre stabile, Dio non aver insegnato rimedio veruno al popolo contro il trattamento dei proprj re. Dio non ha già detto: Voi vi porrete rimedio; ovvero: voi avrete il dritto di parlo: ma all'opposto, altro non ha detto, se non: voi colle vostre grida mi chiamerete, a cagione del vostro re, che avete desiderato, ed io non vi ascolterò; facendo con ciò vedere essergli tolta ogni altra speranza contro l'abuso della reale podestà, né rimanergli, se non quello di ricorrere all'ajuto divino, che non sarebbe per ottenere, dopo averne sprezzato le ammonizioni»<sup>266</sup>. Il dritto di difenderci da quegli che c'ingiuriano, essendo un dritto naturale ed una conseguenza d'ogni altro dritto (39, 40, 57), perché possa aver luogo, non è punto necessario che Dio ne abbia autorizzato l'esercizio contro il tale o il cotale, siccome suppongono i nostri avversarii: ma basta che ei non l'abbia vietato. Laonde, chi pretende che non ci sia lecito il difenderci da quelli che per ingiuriarci, abusano della forza pubblica, è necessario che pria dimostri, che Dio abbia fatto qualche eccezione in loro favore. L'altro supposto su cui si fonda il suallegato ragionamento

257 *IV Reg.*, IX, X.

258 *IV Reg.*, IX, 11.

259 *III Reg.*, XVIII, 17, 18.

260 XXII 13.

261 Citerò qualche frammento anche di questo Profeta. «Ascoltate o principi di Giacobbe, e voi caporioni della casa d'Israele: Non appartiene egli a voi il sapere quel che è giusto? Or voi odiate il bene e amate il male: voi strappate violentemente la pelle da dosso alla gente, e la carne di sopra le loro ossa. Costoro si mangiano la carne del popolo mio, e lo scorticano e gli tribbiano le ossa, e lo fanno in pezzi, come le carni da mettersi nella caldaia o nella pignatta... Queste cose dice il signore contro i profeti che seducono il mio popolo, i quali mordono coi loro denti e predicano pace: e se uno non mette loro niente in bocca, gli muovono una guerra santa. Per questo, in cambio della visione, avrete buio; e tenebre, in vece di rivelazioni: il sole tramonterà per questi profeti, e il giorno si oscurerà per essi. E saranno svergognati costoro, che vendono visioni... e si copriranno la faccia perché le loro risposte non sono da Dio... Ascoltate queste cose, o principi della casa di Giacobbe, e voi giudici della casa d'Israele: voi che avete in abominazione la giustizia e sovvertite ogni equità. Voi, che edificaste Sionne col sangue, e Gerusalemme a forza d'iniquità. I suoi principi giudicano in grazia dei regali, e i suoi sacerdoti predicano per guadagno, e i suoi profeti profetizzano per danaro... Per questo, per colpa vostra, Sionne sarà arata come un campo...», III.

262 III 3.

263 XXII.

264 I 23.

265 *III Reg.*, XXI 19, 20.

266 *Avvert.* 5, p. 162. «Ideo additur, scrivea anche Grozio, Populum pressum istis injuris, Dei opem imploraturum; quia scilicet humana remedia nulla extarent», L. 1, C. 4, par. 3, T. 1, p. 353. È supporre che non si ricorra a Dio, se non quando si è disperati d'ogni umano provvedimento!

si è, che quando Dio ci annunzia i mali che saremo per incorrere a cagione dei nostri falli, e minaccia di negarci uno straordinario soccorso, ci vieti implicitamente l'uso dei mezzi naturali. Io credo che non occorra il trattenerci a dimostrarne la stravaganza. In quanto a me, nelle parole del versetto 18 vedo una minaccia e nulla più: una minaccia, in parte mitigata, come si deduce dalla strepitosa vendetta che Dio fece d'Uria, di Naboth, e d'altri sudditi oppressi dai loro re; in parte però terribilmente compiuta: da che la nazione giudaica soggiacque a tutte le corrottele che sogliono ingenerarsi e svilupparsi col governo monarchico, onde non le fu più possibile il rilevarsi a buoni ordinamenti sociali. Trucidò in verità parecchi re; ma altri ne poneva tosto in loro vece; stoltamente lusingandosi, che il potere che avea corrotto un Saul, un David, un Salomone, che erano stati favoriti dalla natura di sì buone disposizioni, non avesse poi a corrompere un Geroboammo, un Jehu e gli altri che ella sostituiva ai deposti.

221. L'*Jus Regis* adunque esposto da Samuele al Popolo ebreo, per fargli deporre il pensiero di darsi dei Re, non significa il dritto eminente (210), non l'irresponsabilità dei monarchi (211, 212, 214, 216, 217); ma l'abuso del supremo potere, l'ordinario andamento della monarchia, un fatto velato sotto le apparenze del dritto; e come ho accennato fin da principio, le solite pretensioni dei Re. Ed in vero, fra tutti i Governi non ve n'ha alcuno, che porti più innanzi le sue pretensioni, come il monarchico: or si è appunto di tai pretensioni, che il buon Samuele volea rendere avvertito il Popolo ebreo.

222. Io non conosco che qualche Protestante di vecchia data il quale intenda l'*Jus Regis*, come l'intende Bossuet: all'opposto non mi sono ancora avvenuto in alcuno scrittore cattolico, che l'interpreti in un modo ripugnante alla mia interpretazione. Il lettore può consultare S. Tomaso<sup>267</sup>, S. Gregorio Magno<sup>268</sup>, Concina<sup>269</sup>, Natale Alessandro<sup>270</sup>, Gotti<sup>271</sup>, Frassen<sup>272</sup>, Antoine<sup>273</sup>, Becano<sup>274</sup>: ai quali puossi aggiungere l'ebreo Flavio Giuseppe<sup>275</sup>.

223. Conchiudo questo Capo colle parole d'uno Scrittore il cui solo nome risveglia l'idea della dottrina e della pietà, vo' dire di Giovanni Gerson. «È un errore di dire che i Principi della terra, finché sono al potere, non sieno legati verso i loro sudditi da vincolo di sorta: poiché secondo il dritto divino, la naturale equità e il vero fine dell'imperio, siccome i sudditi debbono essere fedeli al loro signore, servirlo e sovvenirlo, così ei deve loro fedeltà e protezione. Laonde ove realmente si manifestasse ostinato nell'ingiuriarli, ha luogo la naturale legge: Alla forza puossi opporre la forza: e quel di Seneca nelle tragedie: Non havvi Ostia più accetta ai Dei, di re tiranno. Così ancora ciò che scrive Tullio nel 3 degli Offici. Malamente e perversamente intenderebbe il testo della Bibbia quel chierico, che in conferma di detti errori volesse allegare le parole: *Hoc est ius regis*, che si hanno nel capo 8 del 1 dei Re, a proposito dell'istituzione di Saulle; avvegnaché la voce dritto non significa soltanto giurisdizione o giustizia, ma puossi eziandio adoperare a significare una cosa ingiusta»<sup>276</sup>.

267 I. 2., *Quaest.* 105, Art. 1: «Illud jus (*I Reg.*, VIII 11) non debebatur Regi ex institutione Divina sed magis praenuntiabatur usurpatio Regum, qui sibi jus iniquum constituunt in tyrannidem degenerantes, et subditos depravantes: et hoc patet per hoc quod in fine subdit, "Vosque eritis ei servi" Quod proprie pertinet ad tyrannidem: Quia tyranni suis subditis principantur ut servis. Unde hoc dicebat Samuel ad terrendum eos, ne Regem peterent».

268 L. V. in *I Reg.*, C. 2. «Cum jus Regis praedicatur, nimirum in unis carnalis Praepositi conversatione ostenditur, quod carnales caeteri ex tyrannide acturi sunt; non quod electi debeant imitari. Nam in eadem Regum historia legitur, quia cum Rex Achab Naboth vineam abstulit, iram Dei omnipotentis incurrit».

269 *Dissert.* 4. *De Leg. hum.*, C. 2, XI, T. 6, p. 193. «Lippis et tonsoribus notum est, Deum ibi abusum regiae potestatis describere, et ad plectendam populi temeritatem et scelera, praedicere gravamina et oppressiones sub petito Rege ferendas».

270 *Hist. Eccl.*, T. 3, p. 256.

271 *Fract.* 5, q. 1, d. 2, par. 3, n. 31, T. 2, p. 226.

272 *De Legibus*, T. 4, disp. 1, q. 2, p. 3, c. 5, q. 17.

273 *De Just. et Jure*.

274 *De Legibus*, p. 335.

275 *Antiq. Jud.*, Lib. 6, Cap. 4, G. p. 173; *Aureliae*, Allobrogum, 1611.

276 *Remed. contra adul. ad Regem Franc.*, P. 4, col. 828.

## CAPO XIII

DELLE LEGGI  
DI CRIMENLESE E DELLE CONSACRAZIONI

224.

8. *Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris... et iudicium itra portas tuas videris verba variari, surge et ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus.*

Se in qualche negozio, che pende dinanzi a te, vedrai della difficoltà e ambiguità... e vedrai, che vari sono i sentimenti dei giudici della tua città, partiti e va' al luogo eletto dal Signore Dio tuo.

9. *Veniesque ad sacerdotes Levitici generis, et ad iudicem qui fuerit illo tempore: quaeresque ab eis, qui indicabunt tibi iudicii veritatem.*

E ti porterai dai sacerdoti della stirpe di Levi e dal giudice, che risiederà in quel tempo: e li consulterai, ed eglino ti faranno scorta a giudicare secondo la verità.

10. *Et facies quodcumque dixerint, qui praesunt loco, quem elegerit Dominus et docuerint te.*

E tu farai tutto quel, che ti avran detto quelli, che presiedono nel luogo eletto dal Signore, e quel che ti avranno insegnato.

11. *Iuxta legem eius: sesquerisque sententiam eorum: nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram.*

Secondo le leggi di lui: eseguirai il loro parere: e non torcerai a destra né a sinistra.

12. *Qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis imperio et decreto iudicis, morietur homo ille, et auferes malum de Israel.*

Chi poi si leverà in superbia e non vorrà obbedire al comando del sacerdote... né al decreto del giudice, costui sarà messo a morte, e toglierai il male da Israele.

13. *Cunctusque populus audiens timebit, ut nullus deinceps intumescat superbia. Deuter. XVII.*

E tutto il popolo all'udire tal cosa ne concepirà timore, affinché nissuno in appresso si levi in superbia. Martini.

225.

16. *Responderuntque ad Iosue, atque dixerunt: Omnia, quae praecepisti nobis, faciemus: et quocumque miseris, ibimus.*

E quelli risposero a Giosuè e dissero: Noi faremo tutto quello che ci hai comandato; e andremo dovunque ci manderai.

17. *Sicut obedivimus in cunctis Moysi; ita obediemus et tibi, tantum sit Dominus, Deus tuus tecum sicut fuit cum Moyses.*

Come noi fummo in tutto obbedienti a Mosè, così obbediremo anche a te: solamente sia teco il Signore Dio tuo come fu con Mosè.

18. *Qui contradixerit ori tuo et non obedierit cunctis sermonibus, quos praeceperis ei, moriatur: tu tantum confortare et viriliter age. Iosue. I.* Chiunque contraddirà alla tua parola, e non obbedirà a tutto quello, che tu gli comanderai, sia messo a morte: tu poi abbia buona speranza e opera virilmente. *Martini.*

226. Credo opportuno il tener parola anche delle leggi di crimenlese, perché non vi ha forse scrittore, che prenda ad impugnare i diritti popolari per mezzo dell'autorità, il quale non alleggi in favore dei re malvagi, le leggi che da per tutto si fanno per garantire la persona e la podestà del Principe. Dico adunque, che l'argomento dei nostri avversarii dà anche questa volta nel *nimis probat*, e quindi nell'assurdo: giacché se le leggi di crimenlese importassero l'assoluta rassegnazione dei sudditi, prosciolti da ogni responsabilità avrebbero eziandio a riputarsi i magistrati delle repubbliche le più libere. Or è indubitato, che quantunque i medesimi sieno muniti di leggi consimili, debbono rispondere del modo con cui esercitano le loro funzioni, e possono dare dei comandi cui niuno è tenuto ad ubbidire. Sotto qualunque governo, lo scopo finale delle leggi di crimenlese è o dev'essere la salute del popolo, alla quale indirettamente si provvede, col provvedersi all'invulnerabilità di quelli, che intendono a procurargliela. Donde si arguisce, in favore di chi, e contro chi, le leggi di crimenlese possano avere una forza di dritto.

227. Né altra è la condizione di quelle che si leggono nella Scrittura. Noi troviamo, a cagion d'esempio, nel Deuteronomio una legge di crimenlese (223): ma contro chi? contro colui, che per ispirito d'orgoglio, ricuserà d'ubbidire a quello, che gli avranno comandato i suoi Magistrati, secondo la legge del Signore. Riguardo poi a quella che vi ha in Giosuè (224), conviene prima di tutto avvertire, che essa è una legge meramente umana, mentre chi la fa è il popolo; e la Scrittura non fa che riferirla. D'altronde non vi è ragione a supporre, che gli Ebrei, nel bandire la pena di morte contro chi fosse per disubbidire al loro eletto, intendessero che la medesima dovesse aver luogo anche nel caso, ch'ei se la prendesse contro il popolo, e comandasse delle cose illecite, o eccedesse comunque le sue facoltà. Che anzi appare, che la podestà che gli conferivano, e la sanzione di che lo munivano, era tutta quanta fondata nella fiducia, che egli fosse per condursi in modo, da far vedere che Dio fosse con lui, siccome era stato con Mosè. Tali son queste, tali tutte le leggi giuste di crimenlese: esse suppongono magistrati fedeli ai loro doveri, magistrati secondati dal popolo.

228. Samuele, mal reggendo, per la sua età ai pesi dello Stato, si associa due figli che niente il somigliano. Gli Ebrei non solo si richiaman di ciò, ma sordi alle sue rimostranze, trasmutano in monarchia l'informe loro repubblica (207). Rinfacciare al Giudice gl'inconvenienti del suo governo, disdegnare le sue proteste, abolirne fino la carica, era ben altro, che semplicemente disubbidirgli. Tuttavia chi oserà pretendere, che gli autori di quella rivoluzione avessero incorso nella pena della suallegata legge del Deuteronomio (223)? La legge era contro gl'individui, non contro la nazione: era in favore di Giudici voluti dal popolo, non in favore di Giudici da essolui rigettati.

229. Durante la cattività di Babilonia, i Giudei ebbero a Giudici due vecchi, i quali, solendo far tribunale nella casa di Ioachim, principalissimo di sua nazione, s'invaghirono perdutamente della sua moglie la bella e virtuosa Susanna: ma non ardivano manifestarsi. Un giorno, disse un d'essi all'altro: «Andiamocene, che è già ora di desinare»: e partirono, fingendo di tirare per la loro via: ma fatta entrambi una picciola giravolta, s'incontraron di nuovo nella casa d'Ioachim. Allora posero giù ogni dissimulazione, e s'indettarono del come mandare ad effetto i loro divisamenti. Colta pertanto l'occasione in cui Susanna bagnavasi nel suo giardino, uscirono dal luogo donde la stavano appostando, le corsero incontro, e le dissero: «Ecco gli usci del giardino son chiusi, e non è chi ci veda. Or cedi e giacci con noi: mentre avvampiamo di te. Che se resisti, diremo di averti sorpresa con un giovine; e che appunto per questo sei voluta restar così sola». Gemè Susanna, e disse: «Ben mi avveggo che non ho scampo: però è meglio cader vostra vittima, che peccare in faccia al Signore»: e mandò un forte strido. Ma i vecchi gridarono anch'essi: e un di loro corse alle porte del giardino che davano alla via e le aperse; onde far credere che di là appunto si fosse evaso d'adultero. Dannata, sulla loro testimonianza, come rea d'adulterio, Susanna si era già

incamminata al supplizio. Quando Dio suscitò in sua difesa un tenero giovinetto, il celebre Daniele: il quale gridò forte alla moltitudine: «Io son mondo del sangue di costei!». Il Popolo voltosi a lui, gli disse: Che è che tu di? e desiderando d'udir cosa che potesse salvare la vittima, si faceva ad ascoltarlo: ma i due vecchi toglievano a dilleggiarlo, a cagione della sua età. Daniele adunque ricondotto il Popolo al luogo del giudizio, e fatto allontanare uno dei calunniatori, disse a quello che gli stava innanzi: «Vecchio dai giorni rei, or sono venuti al palio i peccati che fin qua commettesti, perventendo i giudizi, opprimendo l'innocente ed assolvendo i rei, contro la legge che dice: Non ucciderai l'innocente ed il giusto. Or, se tu hai veduto questa donna a parlar con un uomo, di', sotto qual albero l'hai veduta?». E il vecchio: «Sotto un lentisco». Mandatolo via, e fattosi ricondur l'altro, gli rinfacciò le sue brutture, ed infine il richiese sotto qual albero avesse sorpresa l'accusata: e quei rispose: «Sotto un elce». Il Popolo né pur dubitò che la dignità di Giudici ond'erano rivestiti quegli impuri calunniatori, dovesse esentarli dalla pena che si aveano meritato colla loro calunnia. La legge del Deuteronomio<sup>277</sup> ordinava che il calunniatore dovesse soggiacere alla pena stabilita per l'imputato delitto: «Insorse adunque il Popolo contro i due vecchj, dice la Scrittura, e li pose a morte, secondo la legge di Mosè»<sup>278</sup>. Daniele che impedendo l'esecuzione di un giusto giudizio, vituperando dei giusti Giudici, sarebbe stato tenuto per un sedizioso, un ribelle, Daniele invece diventò grande nel cospetto del Popolo, dal dì che liberò Susanna dalle calunnie di quei vecchiacci<sup>279</sup>. Perché quantunque la Scrittura dicesse: «Non dirai male dei giudici, e non maledirai il Principe del Popolo tuo»<sup>280</sup>: e inculcasse sommissione alle Podestà, «i Giudici, contro i quali ei si era levato, erano di quelli dei quali disse il Signore, che, in Babilonia, era venuta l'iniquità dai vecchi Giudici, che *sembravano reggere*, il Popolo»<sup>281</sup>. E nota bene, lettore mio, la Scrittura dice e *sembravano reggere*, non *reggevano*: perché i cattivi regnanti non hanno che l'apparenza della dignità che profanano.

230. Qui tornerebbe acconcio il dir qualche cosa circa le consacrazioni, le unzioni e le altre religiose cerimonie, che si sogliono praticare onde ispirare una maggior venerazione inverso dei Re. Se non che io credo che tali cose, non che produrre l'idolatria del potere, non sieno oggidì per influire nell'opinione pubblica, né pure quanto dovrebbero. Dopo ciò che ho scritto a proposito dei giuramenti, delle leggi di crimenlese, della santità della Podestà, ecc., parmi che non sia necessario il dimostrare, che qualunque cosa si faccia di religioso in grazia della Sovranità e dei suoi veri ministri, punto non può giovare per quelli, che non han di sovrano, se non la superiorità delle forze. L'intervento della religione può invero rendere più venerevole il dritto, ma non può santificare il torto, o comunicargli le prerogative del dritto. Se la consacrazione conferisse ai Re i privilegi che ad essi attribuiscono i loro fautori, che non potrebbero pretendere i Sacerdoti, nell'ordine religioso, tanto ai Re superiori:<sup>282</sup> E noi tutti secondo l'Apostolo siamo *santi, membra di Cristo, templi del Dio vivo, abitacoli dello spirito Santo*<sup>283</sup>. Siccome però questa santità di carattere non ci autorizza a commettere alcun che d'iniquo contro gl'infedeli, così non vieta ai medesimi il difendersi dai nostri attentati.

277 *Deut.*, XIX 16, etc., *Exod.* XXIII 7.

278 *Dan.*, XIII 61, 62.

279 *Dan.*, XIII 64.

280 *Exod.* XXII 27. Anche l'Ecclesiastico dice: «Non giudicare contro al giudice:» ma soggiunge: «perché ci giudica secondo ciò che è giusto», VIII 7.

281 *Dan.*, XIII 5.

282 Ma non tanto; quanto pretendea chi osava scrivere: «Tantum Sacerdos praestat regi, quantum homo bestiae:» mentre, se un re non suol essere insignito dell'ordine sacerdotale, ha comuni coi Sacerdoti cinque altri Sacramenti; e può partecipare ad un Sacramento cui i Sacerdoti non sogliono; a quello cioè che l'Apostolo chiamava *Sacramentum magnum* (*Ephes.*, V. 32), vo'dire al Sacramento del matrimonio.

283 *I. Corinth.*, III 16. VI 1, 15, 19 II; *Corinth.*, VI 16.

## CAPO XIV

## DELLA DOTTRINA E DELLA PRATICA DEI CATTOLICI

231. Io non parlerò degl'insegnamenti e degli esempi di pazienza datici da Cristo<sup>284</sup> ed allegati da Grozio<sup>285</sup>, poich , sendo essi generici, se argomentassero il dovere di rassegnarci agli abusi della forza pubblica, noi non ci potremmo difendere dalle ingiurie di persona. Grozio non ragiona meglio, quando nel consiglio che Cristo diede agli Apostoli di fuggire le persecuzioni vuol far vedere non so che divieto d'impiegare altri mezzi<sup>286</sup>. In questi argomenti da scolaro che non ha argomento gli tien sempre, dietro Bossuet; il quale inoltre ci ricorda, che «Ges  Cristo ci ha inviati come pecore in mezzo ai lupi»<sup>287</sup>. Se non che le parole: *Ecce mitto vos sicut oves in medio luporum*<sup>288</sup>, non sono dirette a tutti i fedeli, ma ai soli dodici Apostoli. Nell'inviarli a predicar l'Evangelo, gli avverte, che non abbiano n  oro, n  argento, n  danaro nelle loro borse, n  bisacce pel viaggio, n  due vesti, n  scarpe, n  bastone; presentati ai tribunali, non si dien pena di ci  che abbiano a rispondere, Dio avere a parlare per essi; contati essere i loro capelli. Col dir poi, che gli inviava come pecore in mezzo ai lupi, altro non volle significare, fuorch  lo stato di povert  e di debolezza in cui gl'inviava a predicar l'Evangelo fra tanti e si possenti nemici.

232. «En cons quence de cette doctrine apostolique, dice lo stesso Bossuet, les premiers chr tiens quoique pers cut s durant trois cents ans, n'ont jamais caus  le moindre mouvement dans l'empire... Durant sept cens ans, on ne voit pas seulement un seul exemple, o  l'ait d sob i aux empereurs sous pr texte de religion. Dans l'huiti me si cle tout l'empire demeure fid le   L on Jsaurien chef des Iconoclastes, et pers cuteur des fid les... Mais dans la ch te de l'Empire, lors que les C sars suffisoient   peine   d fendre l'Orient, o  ils s' toient renferm s; Rome abandonn e pr s de deux cents ans   la furerur des Lombards, et contrainte d'implorer la protection des Francois, fut oblig e de s' loigner des empereurs. On p tit long-temps avant d'en venir   cette extr mit ; et on n'y vint enfin, que quand la capitale de l'empire fut regard e par ses empereurs, comme un pays expos  en proie, et laiss    l'abandon»<sup>289</sup>. Io non giudico pregio dell'opera l'esaminare la verit  storica di queste osservazioni: mi proporr  in vece la

284 «Io vi dico di non resistere al male: ma a chi ti percuoter  nella destra guancia, presentagli anche l'altra. E a colui che vuoi moverti lite, e toglierti la tua tonaca; cedigli anche il mantello. E se uno ti trasciner  a correre per un miglio, va' con esso anche altre due miglia. D  a chiunque ti chiede... Amate i vostri nemici: fate del bene a coloro che vi odiano...». *Matt.*, V 39-44; *Luc.*, VI; *Rom.* XII; *I Cor.*, VI.

285 *Op. cit.*, L. 1, C. IV, par. 2, T. I p. 364.

286 p. 366.

287 *Politique* L. 6, Art. 2, pr. 6.

288 *Matth.*, X. 5-16.

289 *Politique*, L. 6, A. 2, pr. 4. Per tacere della sedizione di cui parla San Clemente nella sua epistola ai Corinti, troviamo verso l'anno 415 da 500 monaci che calano dal monte Nitrio contro Oreste governatore d'Alessandria. Un d'essi chiamato Ammonio gli scaglia una pietra che il colpisce nella testa. Il monaco arrestato e processato,   fatto morire fra i tormenti: ma San Cirillo pone il suo corpo in una chiesa, gli muta nome e il chiama Taumasio (ammirabile) e ne vuoi fare un martire. Poco appresso una turba di partigiani dello stesso San Cirillo, guidata da un chierico, strascina per le vie la celebre Ipazia, la spoglia, e dopo averla uccisa tra molti strazi, ne brucia il cadavere, e ne disperde le ceneri. *Fleury, St. Eccl.*, T. 12, p. 65; *Socr., Hist. eccl.*, L. VII, C. 13, 14, 15.

Da che i Cristiani cominciarono ad esser potenti, non mancarono fra loro n  pure delle rivoluzioni popolari. Quei d'Armenia, verso il principio del secolo IV, presero le armi contro Massimo Daia, perch  voleva costringerli a sagrifigare agli dei (*Fleury, T. 5, p. 118; Euseb., Hist. Eccl.*, L. IX, C. 8).

Pi  tardi i Persarmani, parimenti Cristiani, veggendosi maltrattati a causa della loro religione, si rivoltarono contro il loro re, Cosroe, uccisero i loro governatori, e si diedero all'imperatore Giustino. Favorirono potentemente quella rivoluzione il patriarca di Costantinopoli ed il vescovo di Nisiba, *Evagr., Hist. Eccl.*, L. V, C. 7; *Theoph.*, L. III, C. 7, p. 206.

soluzione di alcuni dubbi, onde i miei lettori sieno in grado di conoscere fino a qual punto le massime e la pratica degli antichi Cristiani si trovino in opposizione colle dottrine da me propugnate.

Quei Cristiani aveano forze da potere resistere ai loro persecutori, con ragionevole speranza di migliorare i loro interessi spirituali e temporali? Quando Giovanni Milton, quanto bravo poeta, altrettanto caldo repubblicano, attribuì *in parte* la pazienza degli antichi Cristiani alla loro debolezza, la trista greggia del suo tempo gridò all'empietà: e all'empietà gridò pur Bossuet, contro Bucanano ed Iurieu, che sostennero la stessa cosa.

Atteso questo pio sistema dei nostri avversarii, io forse esiterei a spiegarmi sul proposito, se non avessi per me l'autorità d'un celebre Cardinale di Santa Chiesa, il quale scrive, che «se i Cristiani non deposero o Nerone, o Diocleziano, o Giuliano l'Apostata, o l'Ariano Valente, si fu perché mancavan loro le forze temporali: mentre, che di dritto avessero potuto farlo, appare dall'Apostolo, il quale nel capo 6 della sua prima epistola ai Corinti, comanda di crear nuovi giudici per le cause temporali, affinché i Cristiani non si vedessero astretti a litigare presso un giudice persecutore di Cristo<sup>290</sup>. Or come si poterono creare i nuovi giudici, così si sarebbero potuti creare nuovi principi e nuovi re, se le forze fossero state da tanto»<sup>291</sup>. Io però mi guarderò di ripetere l'impotenza dei Cristiani unicamente dal loro numero. Convien distinguere tempi da tempi. È in vero innegabile che l'Evangelo fin da principio meravigliosamente si diffondesse; ma è altresì innegabile, che i Cristiani, malgrado la loro prodigiosa propagazione, confrontati cogli idolatri; restassero, per molto tempo, in un numero incomparabilmente minore. Per convincersene, non si ha che dare una scorsa alle epoche in cui le varie nazioni dell'Impero romano abbracciarono il Cristianesimo. E quando si dice che l'abbracciarono, non si ha da intendere che diventassero d'un tratto universalmente cristiane: suppor ciò sarebbe non aver conto della natura dell'Uomo, sì tenace delle sue abitudini e dei suoi pregiudizi, massime quando una religione qualunque concorre a santificarli. Gli abitanti dell'interno restavano per più secoli sepolti nell'idolatria<sup>292</sup>; e le stesse città, dove più fioriva il Cristianesimo, non sempre offerivano un numero maggiore di Cristiani che di Pagani. Uno dei motivi, per cui Costantino trasferì la sede dell'Impero, fu il vedere l'avversione e lo sprezzo che la parte migliore di Roma nudriva pel Cristianesimo e pei suoi seguaci. Nel leggere le memorie di quei tempi non è rado l'avvenirsi in martiri uccisi a furia di popolo. Spesso gl'Imperatori davano tregua ai fedeli, ma i popoli sollecitavano nuove persecuzioni. Se si riflette alla facilità con cui i Cristiani si manifestavano, e al rigore con cui irremissibilmente veniamo posti a morte, lo stesso numero dei martiri, tuttoché stragrande, prova in qual minoranza essi fossero. Ci si suole opporre Tertulliano, il quale scrivea: «Noi siamo stranieri, e pur abbiamo ripieno tutte le cose vostre, le città, le isole, i castelli, tutti i luoghi di vostra dipendenza, le congreghe, gli eserciti stessi, le tribù e le decurie, il palazzo, il senato, il foro». Queste parole, intese in sano modo, forse non contengono esagerazione. Ma chi può negare, che Tertulliano non abbia parlato da oratore piuttostoché da storico, quando nel magnificare le forze dei Cristiani, soggiunge: «Son forse in maggior numero i Mauri... o qualunque altra nazione, che *le genti d'un mondo* intero? e quando, supponendo che i Cristiani avessero abbandonato le terre dell'Impero, continua. «Senza dubbio, vi sareste atterriti per la vostra solitudine, per lo silenzio delle cose, per un certo stupore del mondo: *e quasi avreste cercato a chi comandare?*»<sup>293</sup>. Bossuet sostiene che le autorità di Tertulliano si debbano prendere in tutto il rigore della parola. «Per quanto millantatore voglia credersi, Tertulliano, egli dice, la Chiesa

290 «Ha cuore alcuno di voi, avendo lite con un altro, di stare in giudizio dinanzi agl'ingiusti piuttosto che dinanzi ai santi?... Dico questo per farvi arrossire. Così adunque non vi ha tra voi neppure un sapiente, che possa entrare di mezzo a giudicare del fratello. Ma il fratello litiga col fratello: e questo dinanzi agl'infedeli: È GIÀ ASSOLUTAMENTE DELITTO PER VOI L' AVER TRA VOI DELLE LITI. È perché piuttosto non soffrite il danno? Ma voi fate ingiuria, e portate danno; e ciò ai fratelli».

291 Bellarmini, *Oper.*, L. V., C. 7; *De R. P.*, Col. 881. Chi vuoi vedere il modo con cui l'A. si sforza di porre nella massima luce la sua opinione, legga il suo trattato *De excusatione Barclaii*. Per altro nel passo allegato vi ha delle cose alle quali non potrei sottoscrivere senza riserva. E questo s'intenda detto di molte altre autorità.

292 Così, quantunque sia probabile, che in Sardegna sia stato predicato il Cristianesimo infino ai tempi apostolici, pure consta dalle Lettere di Gregorio Magno, che sul finire del VI secolo, la parte orientale dell'Isola era interamente idolatra; per non parlare del numero stragrande di seguaci che l'Idolatria contava ancora tra i campagnuoli e fino tra i servi delle chiese.

293 *Apol.*, Capit. XXXVII.

in cui nome parlava, gli avrebbe permesso di servirsi di simili esagerazioni, per timore d'esser convinta di falsità, e con le sue ostentazioni guadagnarsi le beffe altrui<sup>294</sup>. Ma la Chiesa dee ella rispondere di quanto scrivono i suoi apologisti? dee ella lanciare i suoi anatemi anche contro le inesattezze, che punto non nucono al dogma o alla morale? Basta leggere i libri d'Arnobio, di Lattanzio e d'altri apologisti, per vedere di quanti errori sieno macchiati: e nello stesso Apologetico di Tertulliano, non si legge che i demoni furono generati dagli angeli cattivi, che Maria non fu maritata, che le anime non possono patire se non unite ai corpi, ecc. ecc.<sup>295</sup>? Or, a quali pericolose conseguenze non potrebbe menare l'ammetter per vero il supposto di Bossuet? Ciò che puossi affermare si è, che l'Evangelio fin dai tempi di Tertulliano, avesse da per tutto numerosissimi seguaci, in quella guisa che il Cattolicesimo ne ha nella Gran Bretagna, il Cristianesimo nell'Asia e nell'Africa; il liberalismo nelle monarchie d'Europa. Ma la forza d'un partito, più che dal numero dei membri, hassi a misurare dalla facilità che hanno ad agire simultaneamente: e per ciò, più vale un popolo d'un milione d'individui, che una setta di dieci milioni dispersi sopra la terra. Si dice che gli Ebrei sieno da quattro a cinque milioni: e pure non v'ha principuzzo che non possa angariare a man salva quegli che ha nei suoi stati. I Liberali possiamo dire di avere occupato le cattedre, i tribunali; possiamo in somma appropriarci le parole di Tertulliano: tuttavia lungo tempo ancora noi avremo a lamentare la nostra impotenza in faccia al principio del male. Il Cristianesimo non divenne veramente formidabile che ai tempi di Costantino, cioè nel secolo quarto, in cui il dichiararsene fautore potè entrare nei calcoli dell'ambizione e della politica. Allora la croce fu assunta ad insegna di fazione: allora i nemici del Cristianesimo o dissimularono, o il presero a combattere col seminar la zizzania tra i suoi seguaci. San Gregorio Nazianzeno attribuisce all'impotenza dei Cristiani la baldanza dei persecutori che preceperono quell'epoca; siccome attribuisce l'artifiziosa politica di Giuliano al pericolo che offeriva il perseguirli apertamente. «Giuliano conobbe, scrive il Santo, che le passate persecuzioni non potevano cagionare pericolose resistenze, perché la nostra Religione poco si era propagata, e pochi erano venuti in cognizione della verità: da che però la dottrina di salute ha penetrato per ogni dove, e che specialmente signoreggia tra noi, tentar di rovesciare la Chiesa sarebbe lo stesso che arrischiare un tutto, e scuoter dai suoi fondamenti l'Imperio». Ma anche al tempo in cui il Cristianesimo fu sì imponente da dare un capo all'Impero, le armate, che i campioni del nuovo culto opposero a quei dell'antico, furono sempre sì inferiori di numero, che le vittorie dei Cristiani, più che ad altro, vennero ascritte a miracolo.

233. Qualunque però si fosse il numero dei Cristiani, durante quelle persecuzioni, non è da negare che indifferenti com'erano alla vita, avrebbero potuto opporre ai loro nemici la più vigorosa resistenza, e forse infine prevalere, siccome avvenne a tante altre minoranze. Se non che gli stessi motivi che li rendeano alieni dalle attrattive della vita dovean renderli eziandio alieni da ogni resistenza. Assorti nell'idea d'una beatitudine senza fine, conscii del pericolo di demeritarne che offre ogni momento d'esistenza, riputavano a gran ventura, se lor veniva fatto di sottrarsi a tanti pericoli, e di assicurarsi l'eterna sorte colle brevi sofferenze del martirio. Quindi in vece di scansarsi alla persecuzione od opporre la forza alla forza, spontaneamente si presentavano ai loro persecutori e gli aizzavano a martoriarli: il qual zelo pervenne tale, che la Chiesa dovette finalmente frenarlo<sup>296</sup>.

234. Tanto zelo però non tardò molto a raffreddarsi. Già dal secondo secolo i Cristiani aveano grandemente degenerato: e bastava un editto di proscrizione per fare innumerevoli apostati<sup>297</sup>. Ora è probabile,

294 *Avvert. 5 a' Protest.*, XVI p. 50.

295 *Apol.*, III, XXII, XLVIII.

296 D. Cyr., *Ep.*, 72, p. 143.

297 Sulle apostasie cagionate in Cartagine ed Alessandria dall'editto di Decio, si possono consultare Eusebio, L. VI, c. 41; e Cipriano, *De Lapsis*, C. II. Ecco come questo Santo Padre descrive i costumi dei Cristiani del suo tempo, cioè del terzo secolo: «Studebant augendo patrimonio singuli; et oblitii quid credentes aut sub apostolis ante fecissent, aut semper facere deberent, insatiabili cupiditatis ardore, ampliandis facultatibus incubabant. Non in sacerdotibus religio devota, non in ministris fides integra, non in operibus misericordia, non in moribus disciplina. Corrupta barba in viris, in feminis forma fucata. Adulterati post Dei manus oculi, capilli mendacio colorati. Ad decipienda corda simplicium callidae fraudes circumveniendis fratribus subdolae voluntates. Iungere cum infidelibus vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Christi. Non jurare tantum temere, sed adhuc etiam pejerare, praepositos superbo tumore contemnere, venenato sibi ore maledicere, odiis pertinacibus invicem dissidere. Episcopi plurimi, quos et hortamento esse oportet caeteris et exemplo, divina procura-

che almeno quelli i quali non aveano tanto coraggio da posporre e vita e beni alla loro fede religiosa, avrebbero resistito: ma i più insigni tra i Cristiani, colla voce e coll'esempio, si sforzavano di mantenere sempre vivo il vero spirito dell'Evangelo, e colla speranza degli eterni godimenti, allettavano un gran numero alla pazienza ed al martirio. Donde avveniva che anche quelli che non erano animati da quello spirito di perfezione, veggendosi, per così dire, in uno stato di solitudine, o apostatassero o pazientemente si lasciassero immolare. L'impotenza adunque dei Cristiani non tanto derivava dal numero, quanto dalla difficoltà in cui erano di agire simultaneamente, e perché dispersi in frazioni quasi sempre minori delle speciali totalità degl'Idolatri, e perché avversi in gran parte a resistere, per principio di perfezione o di dovere: il che riduceva all'impotenza anche quelli che probabilmente avrebbero voluto resistere.

235. Quei Cristiani si astenevano dalla resistenza per principio di perfezione o di dovere?

Io tratterò di passaggio anche questo punto, perché comunque risoluto, è indifferente alla questione principale. Bossuet, per provare che la condotta dei Cristiani era dettata da un precetto non circoscritto da opportunità di sorta, comincia a ragionare come segue. «Ognuno sente commuoversi in rappresentarsi tormentati, fra le mani, e sotto i colpi de' Persecutori, pregare i propri Carnefici, *per la salvezza e per la vita dell'Imperatore*, come per una cosa sacra, perché consolassero le brame, che aveano di patire per Gesucristo. 'Non permetta Dio, dicevano eglino, che noi offeriamo per gl'Imperatori quel sacrificio, che a nome loro ci domandate. A noi è stato insegnato l'ubbidirgli, non l'adorarli'. L'ubbidienza, che loro prestavano, serviva di prova a quella che voleano prestare a Dio. 'Sono stato, dicea San Giulio, sette volte alla guerra, ho sempre ubbidito a Principi, non ho mai fatto un passo addietro ne' combattimenti, e mi sono sempre cacciato inanzi al pari d'ogni uno de' miei compagni. Che, se sono stato fedele in tale sorta di combattimenti, siete forse per credere, ch'io non voglia ugualmente esserlo in questo, che è d'importanza molto maggiore'. Gli Atti de' Martiri sono tutti pieni di simili discorsi»<sup>298</sup>. Per certo, se gli Atti dei Martiri non contengono che discorsi di tal fatta, io non vedo in che possa vantaggiarsene la causa dei nostri avversarii. Non s'immagini però il lettore, che tutti i Martiri tenessero verso i loro persecutori lo stesso linguaggio che avrebbero tenuto verso buoni governanti. Il più giovine dei martiri Maccabei così parla al re Antioco e ai suoi ministri: «Che indugiate? Io ubbidirò alla legge di Mosè, non al comando del Re. Ma tu non isfuggirai già alla vendetta di Dio, o fabbro d'ogni nostra sventura! Perocché, pei nostri peccati, noi sofferiam tali cose; e il Signore che per correggerci e gastigarci, si mostra, per ora, a noi avverso, si riconcilerà pur fra breve coi servi suoi... Ma tu, o scellerato, e l'iniquissimo tra gli uomini ecc.»<sup>299</sup>. Sant'Andronico, insultato ne' suoi tormenti da Massimo, che governava la Provincia per parte di Diocleziano, maledì lui e chi gli avea dato il potere. E dicendogli il Governatore: «Come! maledici dei Principi che sì lunga pace ci han procurato?». «Ho maledetto e maledico, rispose il Martire, i Principi e gli uomini di sangue, che pongono il mondo a soqquadro... Che Dio col suo braccio gli atterri, e gli conquida, e gli stermini, e segno gli faccia dell'ira sua; e sappiano, che contro i suoi servi hanno incrudelito». Né sono meno notabili il detto di San Romano riferito da Prudenzio, l'atto di Santa Eulalia, e molti altri esempi che occorrono nelle leggende dei Martiri.

Bossuet dice altrove, che anche i Cristiani di Persia teneano per precetto il non resistere; e che per ciò, accusati di segrete intelligenze coi Romani, si purgassero di quell'imputazione come d'un delitto: anzi per distruggerla affatto, un Cristiano avesse impetrato dal Re che prima d'essere tratto al supplizio, fosse dichiarato per bando pubblico, com'ei non moriva per essere stato infedele al principe o per altro delitto, ma solo per essere Cristiano<sup>300</sup>. Questo martire innominato è quei che Sozomeno denomina Ustazane. Egli era stato aio di Sapore II re di Persia: e nell'orribile persecuzione che questi avea suscitato contro la Chiesa, atterrito dall'apparato dei supplizj, avea rinnegato alla fede. Rientrato in sé, ritrattò quanto per

tione contempta, procuratores rerum saecularium fieri; derelicta cathedra, plebe deserta, per alienas provincias oberrantes, negotiationis quaestosae nundinas aucupari; esurientibus in ecclesia fratribus habere argentum largiter velle, fundos insidiosis fraudibus rapere, usuris multiplicantibus foenus augere», Div. Cypr., L. *De Lapsis*, C. II, p. 160.

298 *Avvert. 5 ai Prot.*, XII; *Act. Jul.*; *Act. Marc. et Nicand.*; *Act. Marc. et Nicand.*; *Act. Phil.*; *Epist. Heracl.*

299 *II. Machab.*, VII.

300 *Avvert. 5 a' Prot.*, XX.

timore avea fatto, e fu dannato a morte. Perché però la sua pena potea credersi motivata da altra cagione, ed ei voleva provvedere alla sua fama, manifestare la sua conversione, e riparare in qualche modo allo scandalo dato colla sua apostasia, implorò da Sapere, che si bandisse il vero motivo della sua condanna. Al che il Re facilmente condiscese, tanto più che il supplizio d'un sì distinto personaggio era un esempio molto atto ad incutere del timore negli altri Cristiani<sup>301</sup>. Donde vedete, che Bossuet ha presentato la storia sotto un falso punto di vista. Né egli si conduce più lealmente quanto scrive: «Quei primi Cristiani... dicevano... ai Persecutori, per bocca di Tertulliano... non già: 'A noi per consiglio è dato il non rivoltarci', ma 'VETAMUR, ci è proibito'; né tampoco: 'Questa è una cosa, che riguarda la perfezione'; ma 'PRAECEPTUM EST NOBIS (Tert. Ap. 36), lo abbiamo per comando'; come né pure: 'Egli è cosa buona il servire agl'Imperadori', ma 'DEBITA IMPERATORIBUS; Siamo tenuti a ciò fare'; e quello, che importa più, 'siamo tenuti', come altrove abbiamo fatto vedere, 'a ciò fare a titolo di Religione e Pietà, PIETAS ET RELIGIO IMPERATORIBUS DEBITA'; né solamente: 'Egli è cosa ben fatta l'amare il Principe', ma 'l'amarlo è d'obbligazione', dalla quale uno non può dispensarsi, senza lasciare nel tempo stesso d'amare Iddio, da cui il Principe è stabilito: 'NECESSE EST UT DILIGAM' (Tert. ad Scap.). Per lo spazio di trecent'anni, nulla fu fatto, nulla fu detto, che recasse timore veruno all'imperio, alla persona degl'Imperadori, o alle loro famiglie. E Tertulliano dicea, come si è dimostrato, che non solamente l'imperio nulla dovea temere, ma che in virtù delle costituzioni del Cristianesimo, non potea per loro colpa nascere motivo alcuno di dubitare; 'a quibus nihil timere possitis' (Apol. 36 43); per quello che la Religione dei Cristiani non permette loro di vendicarsi de' privati, e molto meno di sollevarsi contro la pubblica podestà<sup>302</sup>. Ei basta leggere i testi donde sono tratte queste parole che Bossuet, quasi a spauracchio dei lettori, presenta in lettere majuscole, per convincersi che non provano per nulla i suoi assunti<sup>303</sup>.

236. Dato che gli antichi Cristiani credessero non poter resistere ai loro persecutori per dovere di coscienza, siamo noi obbligati a seguire la loro credenza e la loro condotta? Ecco il punto veramente da discutersi, quando i difensori dei cattivi governanti ci oppongono l'esempio degli antichi Cristiani. Tutte le altre questioni relative, comunque agitate, resteranno sempre problematiche. Trattarle, è porci a paro a paro coi nostri avversarii, anzi assaltargli in vantaggiose posizioni, e procurar loro dei successi almeno parziali. Circa l'ultima questione adunque, prima di tutto conviene osservare l'indole degli scritti dai quali si traggono le massime dei primi Cristiani: son essi apologie che i fedeli presentavano ai loro persecutori; discorsi che i Sacerdoti tenevano al Popolo. Or è forse tempo di fare inutili proteste di dritti quello in cui ci facciamo a mitigare i nostri oppressori, e ad arrestare il braccio di chi è per immolarci? o si ha da rintracciare l'estensione dei nostri dritti in discorsi diretti ad indurci a mutue concessioni, a farci rinunziare non solo a ciò che è illecito, ma a sacrificare alla carità anche i nostri diritti, ad ispirarci in somma la pratica delle più sublimi virtù? Io tengo per vere le dottrine che sostengo, ma certo non loderei né un predicatore che bandisse dal pergamo tutto ciò che io scrivo, né un avvocato d'inquisiti politici, che si facesse a giustificare i suoi clienti secondo alcuni dei miei principii. Oltre all'indole di detti scritti, si ha da avere riguardo ai motivi pei quali quei Cristiani teneano per illecito il resistere ai loro persecuto-

301 «At Usthazanes ... cogitavit, quod sicut quando timore perterritus, solem adorabat, multis Christianis metum meum iniecerat: sic iam non pauciores ad suam animi magnitudinem et constantiam imitandam incitaret, si modo intelligerent eum pro religione christiana trucidatum fuisse... Ut his qui me ignorant non videar tamquam infidus erga regnum tuum, aut in aliquo maleficio genere deprehensus istud supplicium subire... fac praeco palam praedicet, caput Usthazanis amputatum esse, non quod improbitatis cuis quam in palatio ab ipso admissae convictus sit: sed quod sit christianus: et Deum suum, quo regis voluntatem morem gereret, negare voluerit»: Sozomeni, *Hist. Eccl.*, L. 2, C. 8, p. 237, Aureliae Allobrogum, 1612. Del resto si sa, che i cristiani di Persia, nella persecuzione mossa contro di loro verso l'anno 429, invocarono l'ajuto dei Romani, che li soccorsero ed astrinsero il Re a cessare dalla persecuzione. Socr., *Hist. Eccl.*, L. VI, C. 18, VII 20, presso Fleury, *St. Eccl.*, L 24 paragr. 29, T 12, p. 204.

302 *Avvert. 5 à Prot.*, XIII, T 6, p. 40.

303 Uno dei testi dai quali l'A. ha stralciato le parole in majuscole è quello che io allego nel par. 235; l'altro è il seguente: «Circa majestatem Imperatoris infamamur, tamen nunquam Albiniani, nec Nigriani, vel Cassiani inveniri potuerunt Christiani... Christianus nullius hostis est, necdum Imperatoris: quem sciens a Deo suo constitui, necesse est ut ipsum diligat, et rovereatur, et honoret, et salvum velit cum toto Romano Imperio, quousque saeculum stabit; tamdiu enim stabit. Colimus ergo et Imperatorem sic, quomodo et nobis licet, et ipsi expedit, ut hominem a Deo secundum, et quicquid est a Deo consecutum, et solo Deo minorem. Hoc et ipse volet. Sic enim omnibus major est, dum solo vero Deo minor est».

ri. Reintegrando le autorità che ci vengono opposte, riscontrandole con altre si riconosce di subito, che essi partivano da un principio ormai dimesso dai più scrupolosi. «*La pietà*, dice Tertulliano, *la religione, la fedeltà agl'Imperatori dovuta*, non consiste negli uffizi di questa sorta dei quali l'ostilità può servirsi per velame di se medesima, ma bensì in quei costumi, che la civiltà dee dimostrare necessariamente con sincerità, tanto verso l'Imperatore che verso di tutti... I medesimi siamo verso gli Imperatori, che coi nostri prossimi e *ci è vietato* far male, voler male, e dir male di chissisia *egualmente*. Tutto ciò, che non ci è lecito contra l'Imperatore, nemmeno ci è permesso contro gli altri, e forse molto meno contro quello, che da Dio è stato sollevato a tanta altezza. Or se ci è imposto di amare i nemici, chi dobbiamo noi odiare? Parimenti se essendo offesi ci è proibita la vendetta, a chi mai possiamo nuocere?... Quante volte contro i Cristiani incrudelite, parte di vostro volere, parte per obbedire alle leggi? contuttociò di questi, per altro intrepidi, così da voi trattati, quali offese potete contare?... A qual guerra non saremmo idonei e pronti, anche ineguali di numero noi, che tanto volentieri ci lasciamo trucidare, se non che secondo la dottrina nostra, si stima più lecito l'essere ucciso che l'uccidere?»<sup>304</sup>. L'A. in questo luogo sfida i Gentili a produrre un esempio di Cristiani che si fossero difesi dalle ingiurie di chicchessia. Egli suppone che il difendersi con danno dell'ingiuriante sia contrario al precetto dato da Cristo di amare e di beneficiare i nostri nemici: e da questo falso supposto deduce che siamo tenuti a sopportare pazientemente le persecuzioni sia che ci vengano mosse dalle persone pubbliche, sia dalle private.

237. «Ambrogio, dice Grozio, seguito da Bossuet, sebbene stimasse, che l'imperatore Valentiniano, figlio di Valentiniano, avesse recato ingiuria a lui e al suo gregge non meno che a Cristo, e vedesse il popolo grandemente esasperato, non volle valersene a respinger l'ingiuria». «Coactus, ei diceva, repugnare non novi: adversus arma, milites, *Gothos quoque*, lacrimae meae arma sunt; *talia enim sunt munimenta sacerdotum*: aliter nec debeo, nec possum resistere»<sup>305</sup>. Qui il Santo non solo si dichiara disposto a sopportare senza resistenza le ingiurie dell'Imperatore, ma anche degli Stranieri; ed ha riguardo alla sua condizione sacerdotale. Da ciò potere dedurre con che lealtà Bossuet scriva, che Sant'Ambrogio diceva continuamente: «Io non debbo ubbidire a comandi ingiusti, ma non per questo debbo combattere: tutte le mie forze stanno raccolte nelle mie orazioni: tutte le mie forze si restringono nella mia debolezza e nella mia pazienza: il sacrificio della mia vita, e lo spargimento del sangue mio sono quelli che formano tutta la mia forza»<sup>306</sup>. Del resto non sarebbe da stupire, che il Santo avesse creduto illecito il difendersi dai Tiranni, ei che credeva illecito il difendersi da qualunque assassino. «Non pare, egli scrive nel c. 4. del 3. degli Uffizi, che un Cristiano e giusto, e savio debba cercare di vivere coll'altrui morte, come quegli che se anco desse in un assassino armato, non può, benché ei lo ferisca, ferir lui, acciò mentre ch'ei cerca difender la salute, non contamini la pietà. Della qual cosa ne abbiamo nei libri Evangelici chiara e manifesta sentenza (Matth. 26. 52.): «Riponi il tuo coltello; perché chiunque col coltello percuoterà da quello sarà percosso». E qual assassino si dee più detestare, che quel persecutore, ch'era venuto per ammazzar Cristo?»(204)<sup>307</sup>.

238. I nostri avversarii si compiacciono di citare ciò che scrisse Sant'Agostino sulla condotta dei soldati cristiani sotto l'imperatore Giuliano. Ecco come il cita Bossuet: «Quando Giuliano dice a loro: Incensate gl'Idoli; negavano di farlo: e quando dicea loro: Marciate e combattete, ubbidivano ciecamente, e come dice S. Agostino, distinguevano il re celeste dal re terreno, ed erano soggetti al re terreno per amore del re celeste: perché, continua a dire il medesimo Santo Padre, anche i re scellerati sono eletti da Dio per

304 *Apol.*, Cap. 36, 37.

305 *De I. B. et P.*, L. 1, C. 4, par. 5. Le parole che precedono il testo allegato da Grozio confermano l'interpretazione che io ne ho dato. «Potuistis advertere, dice il Santo, deserendae Ecclesiae mihi voluntatem subesse non posse... Paratum me esse, ut si ille faceret quod solet esse regiae potestatis, ego subirem quod sacerdotis esse consuevit. Quid ergo turbamini? Volens numquam jus deseram; coactus etc», Ambros, L. V. *Orat.*, De Bas. trad.

306 Bossuet, *Avvert. 5 a' Prot.*, par. XIX; *Orat.*, De Bas. trad. post.; Ep. 32, Ep. 33, *ad Marcell. novae edit.*, 14.

307 D. Ambr., L. 3, *Off.*, C. 4, T. 1, p. 70, Basileae, 1538 (T. di Cattani).

enere in esercizio il suo Popolo: e così non può farsi a meno di non render loro il dovuto rispetto»<sup>308</sup>. Nella nota 196 io ho riferito il testo di Sant'Agostino, ed ho indicato il modo nel quale parmi che debba essere inteso. Dico adunque, che le pri-p vate qualità del Principe non esimono i sudditi da ciò che gli devono come persona pubblica (195), e che il santo, coll'esempio dei soldati che militavano così fedelmente sotto Giuliano, ci abbia voluto dimostrare, che un Cristiano può esattamente adempiere ai suoi doveri di suddito, anche verso un principe iniquo, apostata ed idolatra, senza punto mancare a ciò che gli prescrive la religione. Convieni d'altronde osservare, che Sant'Agostino è uno dei molti, che riprovano la resistenza anche contro i privati aggressori. Nel libro 1. De lib. arb. non crede che sieno immuni da colpa quelli che ammazzano un uomo, per cose che è buono di sprezzare. «Non mi piace, dice altrove, il consiglio d'uccidere altrui, onde non rimanere uccisi; eccetto che si parli di soldati o di altri, che sieno tenuti ad uccidere per pubblico ministero, e che noi faccian per sé». Dice pure: «Io non disapprovo la legge, che permette d'uccidere i ladri e i violenti aggressori, ma come scusare quelli che così uccidono alcuno, questo è che non so»<sup>309</sup>. La massima poi che non si dee mancare di rispetto né pure ai principi ingiusti *perché anche essi sono fatti da Dio per porre il popolo suo alla prova*, tuttoché pia e forse convenevole a sacro dicitore, rigorosamente presa, è falsa; siccome parmi di aver dimostrato nel comentare il celebre testo dell'Epistola di S. Paolo ai Romani (128, 129).

«San Cipriano, dice Bossuet, scrive così a Demetriano, uno dei maggiori nemici dei Cristiani: 'Siavi di stupore la nostra pazienza. Un popolo sì numeroso non pensa neppure a vendicarsi della vostra ingiusta violenza'<sup>310</sup>. Le parole di San Cipriano sono queste: «...Servos Dei... laesos ultio divina defendit. Inde est quod nemo nostrum, quando apprehenditur, reluctatur, nec se adversus injustam violentiam vestram, quamvis nimius et copiosus noster sit populus, ulciscitur. Patientes facit de secutura ultione securitas...»<sup>311</sup>. Altri due testi dimostreranno anche meglio, che San Cipriano, in quanto al dritto della difesa non la pensava diversamente da Sant'Agostino. «Nec quisquam, egli scrive, cum populum nostrum fugari conspexerit metu persecutionis et spargi, conturbetur, quod collectam fraternitatem non videat, nec tractantes episcopos audiat. Simul tunc omnes esse non possunt, quibus occidere non licet, sed occidi necesse est»<sup>312</sup>. Ed altrove: «Prosilierat adversarius terrore violento Christi castra turbare... Sed retusus adunati exercitus fide pariter et vigore, intellexit milites Christi vigilare jam sobrios et armatos ad praelium stare, vinci non posse, mori posse, et hoc ipso invictos esse, quia mori non timent, nec repugnare contra impugnantes; cum occidere innocentibus nec nocentem liceat, sed prompte et animas et sanguinem tradere; ut cum tanta in saeculo malitia et saevitia grassetur, a malis et saevis velocius recedatur»<sup>313</sup>. Ci si sogliono eziandio opporre alcune sentenze di Atenagora: ma egli non riconosceva il dritto di difesa meglio degli altri scrittori or ora allegati. «Non solum, si vapulemur regerendis verberibus abstinere: et iis qui nos, nostraque invadunt, aut diripiunt, litem nullam intendere didicimus: sed insuper illis, quamvis colaphum infixerint, alteram quoque capitis partem praebere: his vero si tunicam abstulerint pallium etiam addere... Traducitur fama illorum, quibus cum verberantur non licet non praebere seipsos, et cum maledicuntur non benedicere non licet»<sup>314</sup>. Gli stessi sentimenti si trovano in Lattanzio<sup>315</sup>, in San Bernardo<sup>316</sup>, in San Giustino<sup>317</sup>, in San Basilio<sup>318</sup>, in San

308 *Avvert. 5 à Prot.*, XVII.

309 *De Lib. arbit.*, L. 1, C. V, T. 1, col. 625, 626.

310 *Avvert. 5*, XV.

311 *Libro ad Demetrianum*, C. 3, p. 198.

312 *Ep. 55 ad Thibaritanos*, p. 79.

313 *Ep. 56 ad Cornelium*, p. 89.

314 *Athenag. Apol. pr. Bibl. vet. Patr.*, T. 2, p. 129, F 139, D.

315 «Cum (justus) injuriam nulli faciat, nec aliena cupiat, nec sua quoque, si vi auferantur, defendat; cum sciat etiam illatam injuriam moderate ferre... necesse est justum hominem subjectum esse injusto», *Lact., Div. Inst.*, L. VI, C. 23, C. 18; *Epit. D. Inst. C.*, 53. «Cum tam nefanda perpetimur ne verbo quidem reluctamur, sed Deo remittimus ultionem».

316 «Est qui nec ulciscendi zelo, nec vincendi typo, sed tantum evadendi remedio interficit hominem: sed ne hanc quidem bonam dixerim victoriam: cum de duobus malis in corpore quam in anima, mori levius sit. Non autem quia corpus occiditur etiam anima moritur: sed anima quae peccaverit ipsa moritur», *Sermo ad milites*, C. 1 T. 1 col. 1081 Parisiis 1586.

317 *Apol.*, 2, T. 2, p. 41.

318 *Ep. II ad Amph.*, can. 55.

Cirillo e in tutti gli antichi Scrittori che si sogliono allegare come contrari al diritto che noi attribuiamo ai sudditi di resistere ai cattivi principi (264).

Se i nostri avversarii adunque, in vece di citarvi e VETAMUR, E PRAECEPTUM EST NOBIS, E NECESSE EST UT DILIGAM, ed altrettali frasi qua e là accattate, con un fare da ciarlatani, vi citassero ingenuamente le autorità degli antichi, vi avvedreste subito, che se questi non voleano che si resistesse contro i tiranni non era già perché intendessero stabilire un privilegio d'incolumità a favore dei malfattori che possono disporre della forza pubblica, ma perché giudicavano illecito il resistere contro chiunque si fosse.

239. Ma io vo' stringere più l'argomento. I nostri avversarii per provarci che il pazianettare illimitatamente l'esorbitanze dei Governanti non è un consiglio, ma un precetto di nostra Religione, ci provocano alla Chiesa antica, e si sforzano di dimostrarci che per tre o più secoli, tale fosse la sua dottrina, tale la sua condotta... Come! Per pochi secoli, solamente? Un *precetto* che essi dicono, sì chiaramente inculcato da Cristo, da Pietro, da Paolo, da ambi i Testamenti, riconosciuto, praticato nei più bei tempi del Cristianesimo, non cel sanno dimostrare riconosciuto e praticato nella Chiesa che venne appresso a quei secoli? serbò ella sì fedelmente un punto tanto essenziale di sua dottrina? Divenne ella sì rilassata, da ritenere nella comunione, anzi da assumere all'onore degli altari un Tomaso di Aquino e tanti altri scrittori che sostennero una dottrina affatto opposta? La Chiesa d'un tempo è forse diversa da quella d'un altro?

240. In quanto a me, ammirerò e proporrò pure ad esempio l'annegazione per cui gli antichi Cristiani potevano atteggare a tanta perfezione la loro vita; ma di mio arbitrio, non eleverò già in dogma quanto essi dissero e fecero: ma non mi farò scudo di qualche loro detto o fatto per istabilire le mie opinioni sulla depressione della libertà che la Chiesa ne lascia. Io non isgriderò coloro che mangiano dei sanguinacci, perché gli antichi Cristiani si lasciavano martoriare, prima di gustare una stilla di sangue<sup>319</sup>: non mi asterrò dai teatri e dagli spettacoli, perché essi giudicavano peccaminoso l'intervenirvi: io non distorrò alcuno dall'andare a vedere la fine del delitto<sup>320</sup>: né mi scandalizzerò, se vedrò di giorno dei lumj accesi nelle chiese<sup>321</sup>; né riproverò commercio, né la milizia<sup>322</sup>, né le seconde nozze<sup>323</sup>, né tante altre cose che condannavansi un tempo. Scrive un celebre Vescovo francese, che se è riprovevole il negare i dogmi, non è meno riprovevole il crearne di propria autorità. Ed in vero, che è mai l'eresia, se non un'opinione privata eretta in dogma religioso? Quei primi Cristiani morti com'erano ad ogni bene terreno, cercavano nella lettera e nello spirito della Scrittura argomenti da mortificarsi. Origene si castrò, seguendo la lettera: i Circumeellioni si ammazzavano: né pochi furono quelli, che volevano essere troppo perfetti od austeri, aberrarono dal retto sentiero; siccome avvenne a Lucifero Cagliariitano, e al nostro Tertulliano. Questo Cristiano esaltato, alla cui autorità i nostri avversarii danno tanto peso, finì col condannare anche la fuga dalle persecuzioni: e la ragione che ne dà si è, che la persecuzione è da Dio, ed è un bene! Non vi ha uomo sulla terra che non paghi il suo tributo all'errore. Perciò scrive Sant'Agostino, che non dobbiamo porre a un fascio colla Scrittura le opere di chiunque, sebbene cattolico ed illustre; e sì venerarle, da farci illecito il riprovare o il rifiutare, serbato il rispetto che loro si dee, quelle cose, che collo studio, e coll'aiuto di Dio, fossimo per trovare aliene dalla verità. Con tale spirito legger egli le opere di Ambrogio, di Atanagio, di Gregorio e degli altri che l'aveano preceduto; collo stesso spirito volere che sieno lette le sue<sup>324</sup>.

241. Una è l'autorità che i Cattolici riconoscono unanimamente per infallibile, quella della Chiesa

319 Tert., *Apol.*, C. IX.

320 «Quomodo quisquam vel homicidii, vel humanarum carnum epulationis insimularet illos, quos ne juste quidem occidendi hominis supplicium intueri velle aut posse cognoverit?». Athenag., *Ap.*, p. 39, E.

321 Tert., *Apol.*, C. XXXV.

322 «Iustus inquit (Carneades), si aut equum saucio, aut tabulam naufrago non ademerit, ut ipse animam suam liberet, stultus est. Primum omnium nego ullo modo fieri posse, ut homini qui quidem vere justus sit, ejusmodi casus eveniat; quia justus nec cuiquam nato inimicus est, nec quidquam omnino appetit alienum. Cur enim naviget, aut quid petat ex aliena terra, cui sufficit sua? Cur autem belligeret ac se alienis furoribus misceat, in cuius animo pax cum hominibus perpetua versetur? Scilicet peregrinis mercibus aut humane sanguine delectabitur, qui nec lucrum scia tappeterg, cui sufficit victus; et non modo ipse caedem facere sed interesse facientibus, ac spectare ducat nefas?», Lactant., *Div. Inst.*, L. V, C. 18, p. 148.

323 «Quae habemus in commune conferimus, omnique egenti erogamus... Si quis lege humana bis coniugium ineunt, peccatores sunt apud Praeceptorem nostrum...», *Sanct. Justin. Apol.* 2, T. 2, p. 41.

324 *Ep.*, 111.

insegnante; quella da cui procede l'autorità che vi ottengono i Padri e i Dottori. Contro questa Chiesa è che Cristo promise non poter prevalere l'Inferno: chi non ascolta questa Chiesa è che volle che fosse avuto come un gentile ed un pubblicano; coi membri di questa Chiesa è che dichiarò di rimanere sino alla fine dei secoli. Quindi lo spirito di verità, scrive Monsignor Frayssinous, assiste la Chiesa oggidì, come alla sua origine: le sue decisioni non sono men rispettabili nel diciottesimo, che nel primo secolo; e chi pretende di mettere in opposizione la Chiesa presente colla Chiesa antica, mostra di non conoscere quest'assistenza promessa per tutti i tempi. I giudizj della Chiesa esigono un'eguale sommissione; se essa ha potuto errare in uno solo, perché riterrassi che non abbia errato negli altri? Allora non vi sarebbe più fede, non vi sarebbero che opinioni incerte. La Chiesa ha essa deciso? Ecco il solo fatto che m'interessa. Sia che la Chiesa pronuncii in un Concilio che la rappresenti, e le cui decisioni vengano universalmente adottate; sia che essa si spieghi o per l'organo del Sovrano Pontefice, o per mezzo d'un concilio particolare, i cui giudizj sieno riconosciuti del consenso universale, Gesù Cristo è sempre con essa. Non si tratta di difendere il dono dell'infallibilità, né per ciascun vescovo, né per ciascuna Chiesa in particolare, né per una riunione qualunque di vescovi: noi non riponiamo l'autorità suprema, che nel corpo dei primi pastori, nell'episcopato, di cui il Papa è il capo, come lo è di tutta la Chiesa. Né si tratta di credere, che i vescovi sieno ispirati, come hanno potuto esserlo i profeti e gli apostoli, e che essi sieno illuminati da una rivelazione immediata. Dio si serve di tutto, delle passioni, dei pregiudizj, dell'ignoranza, per far trionfare la verità, come si serve dell'urto degli elementi, per l'armonia dell'universo; esso dispone gli spiriti i cuori e gli avvenimenti in modo, che la verità prevalga sempre nell'universalità del corpo dei pastori, e per ciò dei fedeli. Ecco in qual senso noi diciamo, che la medesima è assistita, preservata dall'errore; o, in altri termini, infallibile»<sup>325</sup>.

242. Interroghiamo pertanto gli oracoli, interroghiamo il silenzio di questa infallibile autorità. La Chiesa ha per massima costante, che *devesi* disubbidire ai comandi, la cui esecuzione ridonda in offesa di Dio. Primi a dare l'esempio di così fatta disubbidienza furono gli Apostoli. Ammoniti dal Pontefice a desistere dalla predicazione dell'Evangelo, risposero: «Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini»<sup>326</sup>; e proseguirono a predicare come per lo innanzi. Indi San Paolo, vedendo che il primo capo della Chiesa, San Pietro, non camminava secondo la verità dell'Evangelo, in vece di accomodarsi alle sue simulazioni, gli resistè in faccia, e nel rimprovero in presenza di tutti<sup>327</sup>. Quando dico, che *devesi* disubbidire a ciò che ridonda in offesa di Dio, intendo parlare anche di ciò che ridonda in *ingiuria* di noi o del nostro prossimo. Poiché, come scrive San Giovanni: «Chi odia il suo fratello e dice: ma Dio io lo amo; mentisce»<sup>328</sup>: «e chi è cattivo con se stesso, dice l'Ecclesiastico, con chi sarà egli buono?»<sup>329</sup>. Laonde sono lodati quegli uomini di arme, che eccitati da Saulle ad uccidere i sacerdoti di Nobe, da lui condannati per supposto delitto di maestà, unanimamente si ricusarono<sup>330</sup>. Né è meno lodevole la risposta che i Martiri della Legione tebana, al dire di Eucherio, diedero a Massimiliano. «Siamo tuoi soldati, o Imperatore, ma liberamente il diciamo, siam servi del solo Dio... Se tu, con sì funesti comandi, non ci astringi ad offenderlo, ti ubbidiremo come finora: ma se per ubbidirti, convenga essere infedeli al nostro Dio, prima disubbidiremo piuttosto a te. Menaci al nemico; e noi il combatteremo: ma non volere, che ci contaminiamo nel sangue degl'innocenti. Imparammo a menare le mani contro i nemici e gl'iniqui, non contro i cittadini ed i buoni: giacché per difenderli e non per combatterli noi prendemmo le armi».

243. Può darsi, che l'ubbidienza diventi *illicita* per le circostanze, come quando quelli ai quali è *lecito* di disubbidire, effettivamente disubbidiscono. Se l'ingiuria fatta a noi od al nostro prossimo ridonda in offesa di Dio; se per evitare quest'offesa, siamo tenuti a disubbidire, se il potere del Principe non si estende oltre i limiti naturali e costituzionali della Sovranità, se oltre a quei limiti è almeno *lecito* il di-

325 Frayssinous, *Dif. del Crist. Dell'aut. della Ch.*

326 Act. Ap., V 17-42.

327 Ep. ad Galat., C. II.

328 Joan., VI 20.

329 XIV 5.

330 I. Reg., XXII.

subbidirgli, è chiaro, che se alcuno, in tal caso, gli disubbidisce, noi dobbiamo cessare da tutti quegli atti d'ubbidienza, che quantunque in sé leciti, si risolverebbe in pregiudizio di chi lecitamente disubbidisce. Generalmente parlando, quando cooperiamo a chi attenta contro l'ordine sociale, o ne distrugge le mallevorie, ci facciamo suoi complici, ed offendiamo, in una volta, Dio, noi, ed il nostro prossimo. Il detto evangelico: *Obedire oportet Deo, magis quam hominibus*, non è già un'inutile astrattezza, qual cercano di farla divenire gli schiavi del potere, ma la più pratica delle regole. Essa non dee essere massima dei soli martiri della religione, ma di quegli eziandio della verità, della carità e della libertà. E noi c'illudiamo, se speriamo sottrarci a ciò che dobbiamo a Dio, a noi, ai nostri simili, con false convenienze sociali, col velarci gli occhi, e col turarci gli orecchi, onde non vedere e non udire la vittima che immoliamo. L'ordine sociale richiede al certo fiducia, ma non cecaggine, stupidità.

244. Ma se la Chiesa ha sempre insegnato, che è illecito il cooperare al male, donde che venga, ha insegnato non meno costantemente che dobbiamo secondare di tutto animo la Podestà che ci conserva e ci rende migliori. Nel commentare principalmente ciò che scrissero San Pietro e San Paolo sui doveri dei sudditi, abbiamo veduto, che la Podestà, la quale intimidisce, gastiga i malvagi, protegge, incoraggia i buoni, è una podestà voluta da Dio (132), una podestà cui dobbiamo sommissione, non solo per timor della pena, ma per principio altresì di coscienza; una podestà in fine, cui non possiamo resistere, senza resistere all'ordine stabilito da Dio, e senza meritarcì i gastighi di che ha minacciato i trasgressori della sua legge.

245. Tutto ciò poi che ci rende cara e rispettabile la Podestà civile, ci dee rendere cari e rispettabili quelli che ne sono gli organi. Nelle società male organizzate il governo non è un peso, ma un mezzo di saziare l'avidità e la vendetta, ed ogni più reo appetito: e quindi non vi ha tristo che non l'ambisca: tutt'altro però avviene nei liberi Stati. «Presso un popolo rettilissimo, per servirmi delle parole della Scrittura, la legge è il re»: cioè la legge è quella che regna<sup>331</sup>: il popolo non è pel prencipe, ma il prencipe è pel popolo<sup>332</sup>: e quei che pare il signore di tutti, è veramente il servo di tutti<sup>333</sup>. La sublimità del grado che occupa, la maestà che il circonda, ad altro non servono, che ad imporgli un più grave contegno, una più stretta osservanza delle virtù cittadine; che ad esporlo agli sguardi di migliaia d'uomini, intenti per zelo, o per malizia, a sindacarne il governo. E bene scrisse un celebre Vescovo di Chartres, che «se si bramasse il governo degli uomini, per reggerli, non per dominarli, al certo, ponderandone il peso, non vi si aspirerebbe sì avidamente»<sup>334</sup>. E, od io m'inganno, o può aversi qual canone di politica, che un governo è tanto più arbitrario, tanto più pericoloso, tanto più cattivo, quanto più è ambito.

246. Finora abbiamo considerato l'ubbidienza e la disubbidienza come un *dovere*. Ma vi ha uno stato medio: vi han dei casi, nei quali il Principe eccede bensì i suoi poteri, ma nulla comanda, che ridondi in offesa di Dio. In questi casi, salvò l'eccezione notata nel 243, è *lecito*, anzi può essere meritorio cedere delle proprie ragioni, e ubbidire. Si chiede però, se del pari sia lecito il disubbidire. Qui è, che siccome ho accennato, interrogherò specialmente il silenzio della Chiesa. Quando io vedo che per molti secoli, i Fedeli sostengono e praticano una dottrina; per molti secoli, sostengono e praticano una dottrina affatto opposta; e la Chiesa non separa dalla sua comunione né gli uni, né gli altri; ma lascia che ambe le dottrine s'insegnino nelle scuole, si propugnino nelle accademie, si diffondano cogli scritti, io argomento che la questione non versa su punti essenziali di morale o di fede: giacché la Chiesa essendo infallibile, non potrebbe accogliere nel suo seno la verità e l'errore, o mostrare connivenza al medesimo, col suo diuturno silenzio. Un cattolico può sostenere che alcuna delle vie non disapprovate dalla Chiesa sia più sicura,

331 *Deuteron.*, XXXIII 4, 5.

332 Questa massima, che fu spacciata da taluno come un odioso parto dell'odierno liberalismo, è una specie di proverbio che si trova in iscrittori di tutti i tempi. «Scias, scriveva Seneca, nec Rempubicam tuam esse, sed te Reipublicae». San Bernardo così parlava a papa Eugenio: «Praees... Ad quid? Numquid, ut de subditis crescas? Nequaquam, sed ut ipsi, de te. Principem te constituerunt, sed sibi, non tibi», *De Cons.* Lib. 3, C. 3, T. 1, col. 1144. E. S. Tomaso: «Subditi ad bonum Praepositi non ordinantur; sed e converso, regimen Praepositi ad bonum subditorum. Unde non incongrue se eorum servos appellant». Gesù Cristo avea preceduto questi scrittori dicendo ai capi della chiesa: «Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister».

333 *Math.*, XX 25-27; *Marc.*, X 42-44.

334 *Joan. Saresberiensis Policratici*, L. 8, C. 22.

più conforme allo spirito dell'Evangelo, agli esempi di Cristo, alla disciplina di un tempo, ma non può pretendere che sia erronea, senza dare indizio d'intollerabile orgoglio, e quasi accusare di errore la stessa Chiesa. Quei che ciò fanno, dice Gabriele Antoine, «peccano contro la carità e la giustizia, perché offendono gravemente la fama del prossimo, e suscitando odii e discordie fra il popolo cristiano, sono causa di gravissimi scandali. Nuocono altresì grandemente alla religione cattolica, sì pel credito che acquistano alle sette dannate, quando sostengono che con esse la sentano i nostri Teologi; sì per lo spregio, cui, appo i settari, espongono il giudizio della Chiesa, quando fanno apparire, che abbia condannato negli uni ciò che tollera ed apertamente permette negli altri; sì in fine, per la difficoltà che in tal modo pongono, perché i traviati si riducano al retto sentiero»<sup>335</sup>.

247. Vediamo ora il modo con cui Bossuet vuol prevenire l'argomento che noi ripetiamo dalla tolleranza della Chiesa. «È superfluo, egli scrive, l'andar qui ricercando i perniziosi esempi introdottisi nella disciplina cristiana, dopo che il di lei vigore incominciò a rilassarsi; poiché dalla Chiesa *non sono stati mai approvati*; e la *fede* dei primi secoli restò sempre stabile. Quand'anche la Chiesa, il che tolga Dio, avesse degenerato dalle *antiche massime sopra le quali è stata fondata la Religione*, toccava forse a certi cristiani che riformati si fanno chiamare, il purgare il Cristianesimo dagli errori<sup>336</sup>? La Chiesa in ciò che è essenziale non ha mai smentita l'antica tradizione. Se negli ultimi tempi si sono veduti dei cattivi esempi; se si è veduto qualche miscuglio di bene e di male, la Chiesa non ha mai autenticato il male; ed in una parola, ella coi suoi decreti, ha sempre condannata la ribellione colorita dalla persecuzione... Noi condanniamo rigorosamente simili attentati, in qualunque luogo ed in qualunque tempo vedutisi, né si trova chi non abbia notizia dei decreti dei nostri Concilii ecumenici emanati in favore dell'inviolabile regio carattere»<sup>337</sup>. La Chiesa o giudica buona una qualche dottrina, o la giudica erronea, o si astiene dal giudicarla. Il primo di tai giudizi, spesso ci *obbliga*, sempre ci *autorizza* a seguirla ed a praticarla: l'altro ci rende *illecito* l'adottarla comunque. Quando poi la Chiesa non esterna il suo sentimento su dottrine *pubblicamente e diuturnamente* sostenute in senso opposto, sebbene non possa dirsi che ne disapprovi alcuna, ovvero che l'approvi in modo da farla sua, ché in tal caso dovrebbe proscrivere la dottrina contraria, può dirsi però, che il suo silenzio ci renda lecito il credere, che le controverse sentenze sieno immuni d'errore, e che ci è libero l'abbracciar quella che ci par più probabile. Si ammette da tutti, che è lecito il difendere noi e le nostre cose dagl'ingiusti aggressori: vi ha taluno che s'incarica di dirigerci, di fare le nostre parti, di assumere le nostre difese: noi gli assentiamo, gli cediamo le nostre armi, ci poniamo a sue disposizioni, l'eleviamo al colmo della potenza e degli onori, ne facciamo, in somma, un Sovrano. Ei però in vece di difenderci diventa aggressore e capo di aggressori. Ecco il punto della questione. Non si tratta di *violare il regio carattere sì favorito dai tanto noti decreti dei nostri Concilii ecumenici*, non si tratta di giustificare *attentati, ribellioni colorite* o non *colorite* ed altrettali *mali*, si tratta di sapere, se il nome e le apparenze di Re, di Giudice, di nostro protettore in somma, che usurpa quell'assassino, ci facciano illecito il difendere noi e le nostre cose da lui e dai suoi complici, come da tutti gli altri aggressori; si tratta di sapere, se il delitto acquisti le prerogative del dritto, perché *colorito*, a mo' d'esempio, sotto specie di *regio carattere*. Vi ha chi sta per l'affermativa; vi ha chi sta per la negativa: la Chiesa si astiene dal giudicare. Voi spacciate per erronea la nostra dottrina, perché la *Chiesa non l'ha mai approvata*. Ma che intendete voi con quest'ambigua frase? Volete dire, che la Chiesa non ha adottato per sua la nostra dottrina? Noi vel concediamo. Ma se la dottrina che voi ci opponete è un punto *essenziale*, un punto di *fede*, un punto che basa *sulle antiche massime sopra le quali è fondata la Religione*, come mai la Chiesa si è limitata a *non approvare*, od a *non autenticare* dottrine tanto contrarie alla vostra? A noi, che vogliamo dimostrare pure di errore le nostre opinioni, non imporle; a noi che sostenghiamo soltanto la libertà d'opinare, e un dritto universalmente riconosciuto, quello cioè della propria conservazione, a noi basta il silenzio della Chiesa, a noi basta che ella *non ci disapprovi*. Ma a voi, che volete fare un'eccezione a quel dritto, in favore dei

335 *Monitum ad Eccles. Pastores* etc.

336 Il discorso non conchiude.

337 *Avvert. 5 d Prot.*, par. XX.

malfattori coronati, a voi che pretendete dedurre quell'eccezione dai libri rivelati; a voi non basta che la Chiesa taccia o non disapprovi le vostre pretensioni; a voi non basta lo allegare, che essa ha condannato le *ribellioni* e gli altri eccessi, che secoli condanniamo; a voi non basta lo addurre gli esempi di cristiana pazienza che da tre secoli prolungate a sette, ed ora fino agli *ultimi tempi*; a voi non basta il citare alcune controverse autorità: voi dovete dimostrare quell'eccezione proposta, difesa costantemente dalla Chiesa.

248. Per la qual cosa, noi non riputeremo superfluo il dare qualche altro saggio delle dottrine, che da secoli si professano liberamente fra i Cattolici, e del modo con cui usarono di portarsi verso i principi che eccedevano i loro poteri. Sant'Agostino nel *libro 1. De libero arbitrio*, così introduce se stesso a parlar con Evodio.

«AUGUSTINUS. Si Populus sit bene moderatus et gravis, communisque utilitatis diligentissimus custos, in quo unusquisque minoris rem privatam, quam publicam pendat, nonne recte lex fertur, qua huic ipsi Populo liceat creare sibi magistratus, per quos sua res, id est publica, administretur?

EVODIUS. Recte prorsus.

AUGUSTINUS. Porro si paullatim depravatus idem populus rem privatam Reipublicae praeferat, atque habeat venale suffragium, corruptusque ab eis, qui honores amant, regimen in se flagitiosis, consceleratisque committat, nonne item recte, si quis tunc extiterit vir bonus, qui plurimum possit, adimat huic populo potestatem dandi honores, et in paucorum bonorum, vel etiam unius redigat arbitrium?

EVODIUS. Et id recte.

AUGUSTINUS. Cum ergo istae duae leges, ita sibi videantur esse contrariae, ut una earum honorum dandorum populo tribuat potestatem, auferat altera, et cum ista secunda ita lata sit, ut nullo modo ambae in una civitate simul esse possint, num dicemus aliquam earum injustam esse, et ferri minime debuisset?

EVODIUS. Nullo modo.

AUGUSTINUS. Appellemus ergo istam legem, si placet, temporalem, quae, quamvis iusta sit, commutari tamen per tempora potest.

EVODIUS. Appellemus.

AUGUSTINUS. Quid illa lex, quae summa ratio nominatur, cui semper obtemperandum est; et per quam mali, miseram, boni beatam vitam merentur, per quam denique illa, quam temporalem vocandam diximus, recte fertur, recteque mutatur, potest ne cuiquam intelligenti, non incommutabilis aeternaque videri? An potest aliquando injustum esse, ut mali miseri, boni autem beati sint: aut ut modestus et gravis populus ipse sibi magistratus creet, dissolutus vero et nequam ista licentia careat?

EVODIUS. Video hanc aeternam esse, atque incommutabilem legem...<sup>338</sup>. Io non considererò, se non il principio su cui si fonda l'A., per giudicare egualmente giusta tanto la legge per cui ad una persona si conferisce il potere sovrano, quanto quella per cui le si toglie e si conferisce ad un'altra. La legge, onde taluno, secondo lui, consegue il detto potere, è giusta; ma pure è una legge temporanea, una legge d'opportunità, una legge la cui giustizia suppone il governo del Principe conforme al fine del Principato. Ma vi ha un'altra legge, eterna, immutabile, impreteribile detta ragione suprema; una legge che tende a retribuire a ciascuno giusta le sue opere; una legge per cui, secondo lo stesso Padre, giustamente si fa, giustamente si abroga la legge temporanea, onde alcuno ha la Sovranità. «O può darsi, dirò anch'io, che sia ingiusto, che miseri sieno i tristi, felici i buoni?». Or ciò è appunto che s'intende fare, col distruggere i governi che invertono l'ordine prescritto da quella eterna, immutabil legge?

249. S. Tomaso di Aquino dopo avere sostenuto che la sedizione, è peccaminosa si fa un'obiezione: «Son lodati quelli, egli dice, che liberano il popolo dalla tirannide; ma ciò difficilmente può recarsi ad effetto senza trambusti; da che una parte del popolo si sforza di cacciare, l'altra di conservare il tiranno: dunque la sedizione può essere immune da colpa». E risponde: «Il governo tirannico, essendo ordinato non a vantaggio comune, ma all'interesse privato del regnante, non è giusto; e quindi il turbarlo non

338 C. 6, T. 1, col. 626.

deve aversi per sedizione, qualora non si turbi così inopportuno, che il turbamento non riesca più gravoso della tirannide. Sedizioso poi dee dirsi piuttosto il tiranno, il quale per dominare con maggior sicurezza, fomenta sedizioni e discordie tra il popolo che gli è soggetto: il che è da tiranno; mentre è cercare con danno del popolo l'utile privato di chi presiede<sup>339</sup>. «L'uomo, scrive egli altrove, tanto dee ubbidire ai capi delle Società civili, quanto richiede l'ordine della giustizia. Laonde, sia che i medesimi non abbiano un giusto principato, sia che comandino cose ingiuste, non si è tenuti all'ubbidienza, se non, per avventura, accidentalmente, onde evitare cioè dei pericoli e degli scandali»<sup>340</sup>. Qui vedete il fine e la misura dell'ubbidienza dei sudditi verso il loro legittimo principe: essi devono ubbidirgli *tanto, quanto richiede l'ordine della giustizia*, che è il fine da me prefisso alle Società civili. Nè è da ammettersi, che per cose ingiuste il Santo abbia voluto significare delle cose, alle quali sia illecito l'ubbidire: mentre l'ordine della giustizia non può richiedere la violazione d'alcun diritto; e non ci possono essere ragioni essere ragioni *accidentali*, per cui dobbiamo prestarci all'offesa di Dio.

250. O il Principe, dice Guglielmo Estio, non eccede i limiti della podestà datagli da Dio; e si dee ubbidirgli: o gli eccede, benché in cose buone od indifferenti; e cessa il dovere dell'ubbidienza, per difetto di podestà nello stesso Principe: quantunque ordinariamente convenga ubbidirgli per qualche ragione accidentale. Che se egli giunga all'eccesso di tiranneggiare i suoi sudditi, secondo l'A. può esser lecito il fargli guerra e il deporlo: e ciò apparire sì dalla Storia di Roboam, si dal giudizio dato da Sant'Agostino, riguardo a quella rivoluzione<sup>341</sup>.

251. «Una nazione già stabilita, chiede Vincenzo Palmieri, può cambiare il proprio Governo? Si certamente», egli dice. Ed altrove: «Può talvolta la mutazione divenir necessaria quando per un manifesto languore e per un generale sconcerto, la salvezza della nazione non possa ottenersi per altro mezzo più facile. In questo caso non sarebbe necessario il materiale consenso unanime d'ogn'individuo: i più assennati possono dirigere il popolo, e spingerlo quasi per impulsione vigorosa. Il savio medico non chiede consenso al malato, quando è in delirio...»<sup>342</sup>.

252. «San Burcardo vescovo di Visburgo... fu mandato con Fulrado, cappellano del Principe Pipino, per consultare papa Zaccaria intorno ai re di Francia, che da molto tempo non avevano più che il nome, senz'autorità veruna. Il papa rispose, che per non rovesciare l'ordine, era meglio dare il nome di re a colui che ne avea il potere. Essendo riportata questa risposta in Francia, fu eletto re Pipino, secondo l'uso dei Francesi, e consagrato per le mani di San Bonifacio arcivescovo di Magonza, accompagnato da molti altri vescovi... Quest'azione si fece a Soissons l'anno 752... Regnò Pipino più di sedici anni, e cominciò in lui la seconda stirpe de' re di Francia. Childerico III ultimo re della prima stirpe, giovane principe debile e avuto in dispregio, fu rinchiuso nel monastero di Sizio o di San Bertino, e suo figliuolo Teodorico in quello di Fontanelle»<sup>343</sup>.

253. Sotto Enrico III di Francia, stante la tolleranza che egli, per amor della pace, quantunque sinceramente cattolico, voleva usare inverso gli ugonotti, si formò nel regno il partito detto la *Lega* od anche la *Santa Unione*, perché tendeva a ristabilirvi l'unità religiosa, mercé la conversione o lo sterminio dei settatori della nuova dottrina. Quella Lega era composta interamente di cattolici: avea per sé i pulpiti, i

339 «Laudantur qui multitudinem a potestate tyrannica liberant: sed hoc non de facili potest fieri, sine aliqua dissensione multitudinis, dum una pars multitudinis nititur retinere tyrannum, alia vero nititur eum abjicere: ergo seditio potest fieri sine peccato. Regimen tyrannicum non est justum, qui a non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis. Ed ideo perturbatio huius regiminis non habet rationem seditionis; nisi forte quando sic inordinate perturbatur tyranni regimen, quod multitudo subiecta maius detrimentum patitur ex perturbatione sequenti, quam ex tyranni regimine. Magis autem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subiecto discordias et seditiones nutrit ut tutius dominari possit. Hoc enim tyrannicum est, cum sit ordinatum ad bonum proprium praesidentis, cum multitudinis detrimento», 2. 2, Q. 42, a. 2, p. 199. V. anche S. Antonino, *Sum. Theol.*, P 2, C. 8, T. 4, p. 622, Veronae, 1740.

340 «Principibus saecularibus intantum homo obedire tenetur, inquantum ordo iustitiae requirit. Et ideo si non habeant iustum principatum, vel si iniusta praecipiant, non tenentur eis subditi obedire, nisi forte per accidens, propter vitandum scandalum vel periculum», 2. 2, Q. 95, a. 6, p. 502.

341 In L. 2, dist. 44, par. 2, T. 1, p. 443, 444.

342 *Analisi dell'Ateismo etc. Dis. V*, P 1, C. 6, T. 5, p. 115. Genova, 1814.

343 Cl. Fleury, *St. Eccl.*, L. 43, par. 1, *Annal.* Boisel. an. 749; Fuld, an. 751, Petav. 752, Metens. 750, etc. presso l'A.

confessionali, la Sorbona<sup>344</sup>: da lei presero ispirazione Francesco Ravaillac, ed il frate domenicano Giacomo Clemente, che uccisero i re Enrico III ed Enrico IV: e nel suo seno quei fanatici trovarono i loro panegiristi (280). In tanto, qual fu il contegno di Roma, del mondo cattolico, in faccia a quella Lega?...

254. I Belgi, stanchi d'un profluvio di riforme, che l'imperatore Giuseppe II d'Austria voleva introdurre fra loro, si rivoltarono e si costituirono in repubblica. Conoscendo egli che le riforme religiose erano state la principal causa di quella rivolta, e che il Clero vi aveva avuto gran parte, pregò il Papa Pio VI, perché interponesse la sua mediazione presso gl'insorti, forse coll'intento d'indebolirli cogli scismi, qualora non gli venisse fatto di rappacciarli. Ecco per tanto il Breve esortatorio, che il papa scrisse nel gennaio del 1790 al Cardinale Arcivescovo di Malines e gli altri Vescovi delle provincie insorte: «Facendo noi, qui, sulla terra, dice Pio VI, senza merito nostro, le veci di quello che è Dio della pace, e che scendendo dal seno del Padre, venne fra gli uomini per apportare agli uomini la vera pace, non possiamo certamente sentire senza grandissimo rincrescimento dell'animo nostro, che tra i cattolici siensi eccitati moti di discordie, e sollevati tumulti, che sicuramente allora sono da compiangersi molto più, quando questi nascono, come di presente, tra il principe e i sudditi, tra il padre ed i figliuoli. Quindi dal dovere dell'apostolico nostro ministero mossi ci troviamo a manifestare la nostra volontà, tanto verso il carissimo nostro figliuolo in Cristo Giuseppe, re apostolico dell'Ungheria, ed illustre re parimenti della Boemia, eletto imperatore, vostro sovrano, il quale acceso dall'amore della concordia verso i suoi amatissimi sudditi, desiderò questo nostro impegno e premura verso di voi, quanto verso gl'incliti magistrati e popoli di coteste provincie benemeriti della cattolica religione, riputati dalla santa sede dilette e cari, ed abbiamo giudicato in nome del comun nostro padre l'indirizzare a voi le presenti lettere, a voi diciamo, quali essendo pastori della chiesa di Dio, siete chiamati a parte delle nostre sollecitudini.

«Noi certamente sappiamo, che in questa rivoluzione di cose voi non avete avuta parte alcuna, essendo stati sempre persuasi di dover riunire il conveniente ossequio col pastorale ufficio di conservar illesa la religione, di difendere i vostri sacri diritti, di vendicare da qualunque errore la dottrina, come dimostrano le vostre rappresentanze spesso rinnovate e pubblicate. Ci è noto pure, che gli ordini di cotesta nazione in tutto questo spazio di tempo non sono stati riscaldati da trasporto di ribellione per distruggere il comando del sovrano, ma che avendo sempre dinanzi la venerazione verso Cesare, e lodando meritamente la sua giustizia, non hanno domandato e chiesto altro, se non che si togliessero di mezzo le novità che sembravano introdotte, benché sotto suo nome, contro la sua certa volontà; né altro desideravano che il vedere promulgata da Cesare una semplice, sincera e non condizionata dichiarazione, che dileguar potesse i loro timori, e ricondurre e ristabilire in coteste regioni la fiducia e la tranquillità. Eccovi, o diletto figlio e venerabili fratelli, che ciò che giustamente e meritamente desiderate, ciò che tanto ardentemente bramavano tutti gli ordini, ve lo esibisce Cesare adesso spontaneamente, avendo a noi significato, di aver dichiarato, e dichiarato senza alcuna condizione, che resti intero l'esercizio dei loro diritti nei vescovi, sì rapporto ai seminari vescovili, che alle altre cose ecclesiastiche, di maniera che ritorni tutto nel suo stato primiero. Noi speriamo ancora confidando nella bontà di Cesare, che una simile dichiarazione si diffonda in tutto il resto del suo dominio per utile della religione a cui tendono e tenderanno sempre le nostre sollecitudini. Inoltre egli ci ha fatti certi d'aver dichiarato, senz'ammettere alcuna condizione, che debbono essere salvi ed intatti i diritti degli ordini e dei popoli, restituendo e riducendo al primiero stato i loro privilegi, e le loro consuetudini, in guisa tale, da soddisfare abbondantemente ai desiderii di cotesti popoli non solo universalmente, ma a ciascuno in particolare, con promessa di dimenticare le cose passate, ancorché eccedenti ogni limite. Per queste ragioni specialmente egli ci ha fatto sapere, di avere incaricato il suo vice-cancelliere di corte e di stato con maggiori e più ampie facoltà, onde terminare colla maggiore prestezza questo grande affare di riconciliazione e di pace. Quindi è che se si tolgono di mezzo ed affatto si sradicano le cagioni di sì gran turbolenza, è necessario che cessino le turbolenze medesime, e che questo sia il giorno felice ed avventurato, in cui venga soddisfatto alle nostre premure e ai nostri

<sup>344</sup> Settanta Sorbonisti dichiararono Enrico III decaduto dal trono: il parlamento ne ordinò il processo. Voltaire, *Essai de l'Hist.*, Ch. 169. La Sorbona dichiarò decaduto dal trono anche Enrico IV.

voti abbondantemente, e che si ecciti l'ardore degli animi vostri esultanti a meritare simili beneficenze.

«Noi abbiamo, diletto nostro figlio, venerabili fratelli, tale e tanta fiducia in voi, che inutile riputiamo l'usare una più lunga esortazione per eccitarvi. Tutto ciò dunque, che insieme adunati, ajutandovi e consigliandovi a vicenda, opererete a quest'oggetto, crediate che sarà molto proprio a meritarsi la grazia dell'onnipotente Dio, caro a noi ed al vostro principe, utile e comodo a cotesti popoli, glorioso presso tutte le nazioni. Voi illustri per dottrina e di virtù adorni, a cui è stata affidata la cura delle anime, non potete ignorare in verun conto essere una parte del vostro ragguardevole ministero il riconciliar gli animi dei sudditi col proprio principe, e richiamarli all'ubbidienza. A quest'oggetto rivolgete le vostre premure ad indurre gli ordini ed i popoli a trattare col vicecancelliere, che poco avanti dicemmo essere munito di tutta quella podestà che si richiede per ristabilire una vera e durevole pace, di cui gode sì la chiesa che la repubblica. Abbiate principalmente in mira d'inculcare negli animi, che potendosi sicuramente e senza dubbio ottenere ciò che giustamente può desiderarsi, la pace è da preferire alla guerra, le cui calamità e disgrazie Iddio ottimo massimo tenga sempre lontane da coteste floridissime province. «Noi intenti alla comune utilità ed eccitati da quella benevolenza con cui amiamo Cesare, voi stessi, e questi ordini e popoli, proferiamo quelle parole del profeta Nabum: *Ecco sopra i monti i piedi di quelli che evangelizzano ed annunziano la pace.* Cessino le dissensioni: i popoli fedeli e soggetti prestino il dovuto ossequio al loro principe: il principe a vicenda ami i suoi sudditi come suoi figli, e li riceva a braccia aperte nell'atto del loro ritorno: saldi ed intatti i diritti della chiesa, inviolabili i diritti dei popoli, riprendano il loro vigore i celebri studj delle buone arti nell'università di Lovanio, secondo i canoni, e ritorni nelle province l'ubbidienza, l'onore, la letizia, le ricchezze, e finalmente la pace e la tranquillità. Questo è quello che desideriamo nel Signore, e di questo ci ripromettiamo dall'opera vostra, e insieme dalla vostra prudenza e pietà, cioè che i figli con attente orecchie ascoltino le gravi ed ansiose voci del loro padre. Questo finalmente a Dio ottimo massimo, dal quale deriva ogni bene, discendendo dal padre dei lumi, con lagrime e preghiere notte e giorno domandiamo, che tanto il principe che il popolo, si affidino, per usare la frase d'Isaia, nella giocondità della pace, nelle abitazioni della fiducia, e in uno splendido riposo; giacché avendo voi la pace, il Signore della pace e della dilezione sarà con voi...». In questo Breve, che il Papa dirige all'episcopato di un popolo insorto, niente vi è dato di scorgere dei luoghi comuni e delle esagerate massime dei nostri avversarii. Ei non confonde già colla ribellione quei passi illegali, che un popolo fa in difesa dei diritti, che in altro modo non può difendere. Quantunque *gli ordini della nazione* avessero consumato ormai la rivoluzione, ei riconosce *di non essere stati riscaldati giammai da trasporto di ribellione per distruggere il comando del sovrano, ma sempre avere avuto innanzi la venerazione verso Cesare.* Ei dice *necessario che cessino le turbolenze, ma perché tolte affatto di mezzo e sradicate le cagioni ond'erano nate; e perché potendosi sicuramente e senza dubbio ottenere ciò che giustamente può desiderarsi, la pace è da preferire alla guerra.*

255. Vediamo ora la risposta che il detto Cardinale Arcivescovo, e il Vescovo di Anversa fecero al Papa in nome del clero belgio. La lettera, che vostra Santità, essi scrivono, ci ha diretta, e che spira la pietà e la pastorale sollecitudine, che caratterizzano sì bene il padre comune dei fedeli, ci ha penetrati del più profondo rispetto e della più viva gioja. Fu ancora per noi, beatissimo padre, convien confessarlo, un altro motivo di giubilo il sentire che vostra santità è pienamente convinta non essere mai dipenduto da noi vescovi, né dagli altri capi del popolo cristiano il rompere la unione formata dai cittadini fra di loro; anzi abbiamo fatto, santissimo padre, e ci siamo sforzati di fare tutto ciò che era in nostro potere, e che c'inspirava il nostro zelo. Tutto ponemmo in opera, tutti gli spedienti furono messi alla prova dal canto nostro. Ma per disgrazia, mentre noi facevamo in quest'ardua impresa tutti gli sforzi immaginabili, colpi replicati piombarono su i pacifici abitatori delle belgiche provincie. Si vedevano ogni giorno comparire nuovi editti, ogni giorno promulgavansi nuove leggi e nuovi decreti, l'effetto dei quali doveva essere non solamente di rovesciare la disciplina ecclesiastica, e distinguere i sentimenti di pietà e di religione sì naturali agli abitanti fedeli delle nostre provincie; ma ancora di annientare le usanze ed i costumi della nazione, i privilegi ed i dritti delle città e dei cittadini. Alla fine fu dato il colpo fatale a quel patto

inaugurale e solenne giurato dal sovrano, e che fra noi riguardasi come il palladio della belgica libertà.

«Vostra santità e tutto l'universo ci renderanno certamente giustizia, credendo che la condotta dei vescovi e di tutto il clero belgico è irreprensibile. Fino a tanto che l'autorità sovrana non ha minacciato che i beni e le persone ecclesiastiche, nessun cittadino si è armato in loro difesa, né fu commessa alcuna violenza, non è stato fatto alcun preparativo militare. Per calmare l'effervescenza dei popoli, i vescovi non adoprarono altri mezzi, che quello della pazienza nella scuola di Gesù Cristo. Ma quando quest'autorità, non contenta di avere attaccato lo stesso salvocondotto della nostra libertà, i privilegi dei cittadini, le antiche usanze, i patti ed i trattati rispettati per lunghe serie di secoli, e conservati con tante cure e pene, annientò anche quei sacri dritti ed il patto inaugurale, si udì universalmente nelle città e nella campagna un grido unanime: che conveniva ricuperare la propria libertà, o fuggire sotto altro cielo o perire sotto il ferro omicida. Allora minacciati da ogni parte, ci siamo veduti ridotti alla fuga ed all'esilio, o ad un ritiro impenetrabile ai nostri persecutori, per toglierci alle insidie che ci venivano tese. Noi non eravamo ancora comparsi fra i nostri concittadini, allorché la nazione trionfante, avendo dichiarato Giuseppe II decaduto dalla sua podestà, ed avendo la medesima stabilito una nuova forma di governo, ci chiamò ad un altro giuramento.

«Vi sarà facile, beatissimo padre, dopo questa esposizione, giudicare, ciò che può aspettarsi o si può esigere dai vescovi in questo stato di cose. La speranza dei Belgi ognora ingannata, ognora smentita dai fatti permette forse ancora di prestar fede alle nuove promesse, ed a quelle che, in conformità dei dritti del popolo, o favorevoli alla sua aspettazione, furono tante volte annunziate, e dalle quali viene forse anche in oggi lusingato? Depende forse da uomini e da vescovi ricondurre all'obbedienza del sovrano una nazione fortemente consolidata nelle sue risoluzioni, ed invaghita dalle trattative d'una libertà, che ha già cominciato a gustare? Noi non possiamo se non essere persuasi che quanto è stato fatto sinora, la nazione lo dovea e lo poteva fare legittimamente; e vostra santità sarebbe, al par di noi convinta di questo, se come noi abitasse il Belgio, o se fosse testimonio del coraggio, delle forze, delle forme, e della disposizione, che già questo popolo ha dato alla sua novella repubblica. Certamente non è permesso ad alcun di noi di ubbidire ad altre leggi, né di sottomettersi ad un'altra autorità.

Non resta dunque più altro pensiero ai vescovi che quello di unirsi col cuore e cogli sforzi, per mantenere la religione e la fede antica, le quali furono sinora la gloria del Belgio, per conservare la purità dei costumi e tutte le altre virtù proprie a dar consistenza alla felicità ed al mantenimento della saviezza della nazione. Pensiamo ad allontanare il lupo dall'ovile ed a tenere lungi da noi il funesto contagio da cui siam minacciati. Finché noi possiamo spiegare tutto il nostro zelo e tutte le nostre forze per arrivare a questo scopo, degnatevi, beatissimo padre, di proteggere la nostra causa verso i sovrani stranieri e le repubbliche, e nelle corti che già sono e saranno ben presto nostre alleate. Siate voi il nostro scudo e il nostro sostegno; e dopo averci data la vostra benedizione apostolica e paterna, quale noi imploriamo, impetrateci il favore celeste»<sup>345</sup>. Io non farò che richiamare l'attenzione dei miei lettori su questi due passi: «Noi non possiamo se non essere persuasi, che quanto è stato fatto sinora, la nazione lo dovea e lo poteva fare legittimamente». «Certamente non è più permesso ad alcuno di noi di ubbidire ad altre leggi, né di sottomettersi ad un'altra autorità».

256. Quando i Corsi si rivoltarono contro Genova, insorse in certuni il dubbio, se potesse essere lecito il rivoltarsi contro il Sovrano. Radunatisi per tanto i migliori teologi dell'Isola, ed esaminata la questione giusta i principii della morale cattolica, dichiararono esser lecito ai sudditi il sollevarsi contro un governo oppressore<sup>346</sup>.

257. Io continuerei ad allegare delle autorità, se le allegate tanto in questa che in altre parti dell'opera, non fossero più che sufficienti a provare il mio assunto; se i nostri avversarii non si trovassero frequentemente in opposizione con se medesimi; se fin l'intollerante Bossuet non rendesse un qualche omaggio alla verità delle nostre dottrine. Dopo essersi afficcato per dimostrare, che «la stessa persecuzione non

<sup>345</sup> Bordoni, *Cont. della St. Eccl.*, L. 99, par. 155, 158; *Vita e fasti di Gius.* II, L. 12.

<sup>346</sup> Botta, *Cont. del Guic.*, L. 39.

disobbliga i sudditi dall'ubbidienza dovuta al principe; che alle sue violenze altro non debbono opporre che umili rimostranze; che le guerre dei Maccabei punto non autorizzano le rivolte»; volendo appunto giustificare quelle guerre, dà in questa confessione: «Se i sudditi di nulla son più tenuti ad un principe che abdica la sovranità o che abbandona affatto il governo, che penseremo noi di colui, che intraprendesse di versare il sangue di tutti i suoi sudditi, e che, stanco delle stragi, ne vendesse gli avanzi agli stranieri? Può egli rinunciare più chiaramente ad avergli per sudditi, o dichiararsi più altamente non il re ed il padre, ma il nemico di tutto il Popolo? Or è questo che fece il re Antioco riguardo a tutti i Giudei, che si videro non solo abbandonati, ma sterminati in corpo dal loro re; e ciò innocentemente, siccome lo stesso Antioco è costretto in fine a riconoscere»<sup>347</sup>. Se l'A. credeva, che il solo eccesso della persecuzione rendeva lecito ai Maccabei il rivoltarsi contro il re Antioco, a che insisteva cotanto nel voler provare, che la loro rivoluzione era motivata da circostanze affatto proprie del Popolo Ebraico, e che quindi il loro esempio non può valere a giustificare alcun'altra rivoluzione? Come poteva pretendere, che alle più feroci persecuzioni i sudditi non abbiano da opporre che suppliche<sup>348</sup>?

258. Concludiamo: La disubbidienza ai comandi che ridondano in offesa di Dio, ci è insegnata e colla parola e cogli esempi, sì nel vecchio che nel nuovo Testamento<sup>349</sup>. Ma prescindendo pure dalla Rivelazione, chiunque riconosca dover conformare le sue azioni ad una legge superiore alle volontà degli uomini, e tiene quegli che sono preposti all'altrui direzione, come ministri, e non come arbitri di quella legge, non può credersi autorizzato od obbligato inverso di loro ad un'obbedienza senza limiti (108, 154, ecc.). Se poi sia lecito al suddito il difendersi dalle violenze del superiore, non una fu la dottrina, non una la pratica di tutti i tempi. Vi fu un tempo di cui è impossibile il determinare la durata, salvo che per conghietture, nel quale i Cristiani non avrebbero potuto resistere, quand'anche avessero voluto (231, 232). La pazienza di cui allora avemmo così ammirabili esempi era in certo modo richiesta e da un motivo di prudenza, la quale ci consiglia a prescindere anche dai nostri dritti, quando il fare altrimenti è per arrecarci maggior pregiudizio, e dal bene della religione: da che qualunque tentativo di resistenza avrebbe confermato l'opinione che il Cristianesimo contenesse delle massime ostili alla podestà sovrana (118, 121). A ciò s'aggiungeva la credenza invalsa appo gli antichi Cristiani che non fosse lecito l'impiegare la forza per difendersi dalle ingiurie di alcuno: donde naturalmente dovea conchiudersi, che molto meno fosse lecito il difendersi da quelle dei governanti (235, 237). Queste ed altre circostanze doveano distogliere, per principio di perfezione o di dovere, un gran numero di Cristiani da ogni pensiero di resistenza, e forzare alla pazienza anche quelli che avrebbero amato resistere; conscii com'erano, che i loro tentativi, non che essere coadiuvati, avrebbero incontrato il biasimo dei loro fratelli. Attese le quali cose, era più che difficile che i Cristiani potessero convenire in un pensiero di resistenza, e quindi acquistassero una forza proporzionata al loro moltiplicarsi. A mano a mano però che intiepidiva l'antico fervore religioso si andava eziando sceverando ciò che l'Evangelo propone come consiglio da ciò che prescrive come precetto: e nel mentre si continuava a raccomandare e ad avere in pregio l'annegazione dei primi Cristiani, si lasciava, che chi non voleva cedere di sue ragioni, ne usasse pure, purché ordinatamente, e serbate le leggi della carità e della giustizia. La ricognizione dei diritti dell'individuo incontro ai suoi superiori procedé più lenta di quella che riguarda i dritti del medesimo incontro ai suoi eguali: e forse non è dato all'umana famiglia l'accordarsi circa i confini della sudditanza e del principato; ostando a siffatto accordo tanto chi vuole attribuire al popolo oltre il convenevole, quanto chi gli controverte anche ciò che gli spetta. I quali estremi sono grandemente favoriti da un certo arbitrio che è necessario ammettere sì in quelli che devono comandare e sì in quelli che devono ubbidire (163)<sup>350</sup>. Le dottrine favorevoli al principio democratico,

<sup>347</sup> *Politique*, L. 6, Art. 2, prop. 5, 6; Art. 6, pr. 2.

<sup>348</sup> Queste contraddizioni mi hanno indotto a tralasciare il capo che lo aveva destinato all'esame degli argomenti, coi quali l'A. si sforza di dimostrare, che le guerre dei Maccabei non autorizzano alcuna rivolta.

<sup>349</sup> N. 157-159, par. 241; *III Reg.*, XXI.

<sup>350</sup> È impossibile che il governo, comunque costituito, non abbia un arbitrio più o meno ampio; e che molte cose non sieno rimesse alla sua discrezione. Siffatta impossibilità obbliga i sudditi ad una proporzionata rassegnazione. Chi vuole la monarchia, dee volerne, fino a certo punto, anche le conseguenze. Dico *fino a certo punto*; perché nel rifiutare questa condizione, quantunque si vada, sta l'eccesso dei nostri

per mio avviso, non cominciarono a prendere fra i Cristiani un andamento sicuro, se non da che il papato contese all'impero la monarchia universale. Allora esse passarono dai libri d'Aristotele e di altri filosofi pagani in quegli dei Cristiani, e crebbero all'ombra della così detta teocrazia: la quale nel combattere le pretese dell'impero, dovè non di rado farsi scudo dei dritti del popolo o di quelli che venivano sotto nome di popolo. Da quel tempo, fino al cadere del secolo decimottavo, siccome troviamo gli scrittori i più devoti alla corte romana, risolvere quasi sempre in senso democratico le questioni circa l'origine della sovranità, il dritto di resistenza e simili, così i più avversi alla causa popolare li troviamo fra quelli che parteggiavano per l'imperatore o per il re, e che per ciò erano chiamati ghibellini o realisti<sup>351</sup>. Se non che, anche questi, quando si trattò di por fine allo scisma che desolava i popoli cattolici per non essersi potuti accordare sulla persona del vero papa, si videro ritorcere contro la podestà papale gli stessi principii, che i loro avversarii avevano opposto alla podestà reale. Il dritto di resistere al papa ed anche di deporlo, non che da scrittori privati, fu dichiarato da vari concilii: e quel di Costanza l'esercitò sulla persona di Giovanni XXIII<sup>352</sup>. Quindi le massime cui dichiarò volersi attenere la Chiesa gallicana e che essa chiama le sue libertà<sup>353</sup>. In faccia all'intolleranza dei nostri avversarii, giova ricordare eziandio queste cose; giacché se la Chiesa non vieta che si dicano del papa, d'una persona cioè investita d'entrambe le podestà, non ci si deve imputare ad errore, se noi asseriamo altrettanto di chi non ha la podestà temporale. Ma anche prima che siffatte questioni divenissero oggetto delle speculazioni della scienza, l'uomo non si sentiva meno autorizzato ad esercitare i suoi dritti, e ad esercitarli, malgrado l'opposizione di chicchessia. Si era ciò che faceva riguardare come sante le insurrezioni eccitate od ajutate dalle crociate; che doveva indurre santissimi vescovi a consacrare dei principi portati al trono dalla rivoluzione ed a solennizzar la medesima con religiose cerimonie. Questi e simili fatti non provano in vero il diritto; anzi io sono il primo a riconoscere che non sempre furono secondo il dritto, ma provano resistenza d'un'opinione incompatibile colle pretese dei nostri avversarii; le quali se veramente fossero fondate sulla ragione e sulla rivelazione, o non avrebbero avuto tanti e tali contraddittori, o sarebbero state sostenute dall'intervento della Chiesa.

---

avversarii. Dalla difficoltà in cui è un popolo retto a monarchia di giudicare fondatamente della giustizia degli atti del governo deducono che non vi sia abuso che egli non abbia a tollerare, attese le presunzioni che stanno per la giustizia di detti atti: e che quindi i sudditi possano talora rivoltarsi lecitamente contro un governo costituzionale, non contro un governo assoluto. Ma può darsi arcano di Stato che possa onestare l'ordine per esempio, dato da Erode, di trucidare i bambini non pervenuti ancora all'età di due anni, o la caccia di donne di cui si dilettava Massimino, o le angherie che il re Faraone esercitava sopra gli Ebrei? V'ha forse bisogno d'un articolo di costituzione, perché questi e simili abusi si tengano per eccedenti i limiti del potere sovrano?

351 Dante che inveì sì acutamente contro Roma, nei suoi ridicoli libri *De Monarchia* ed altrove, ci lasciò una prova della sua devozione verso l'Impero, che era il potentato il più ostile alle nazionalità ed alle libertà di tutti i popoli. Così gli altri di parte imperiale. Bossuet che scrisse dei re nel modo che abbiamo veduto, fu uno dei più illustri difensori anzi il promotore delle libertà della Chiesa gallicana; ed è difficile il trovare un sostenitore di quelle libertà, che non esalti, oltre il convenevole, le prerogative del regio potere.

352 V'è riferire il sentimento d'un valente impugnatore della libertà della Chiesa gallicana, cioè di Costantino Roncaglia, scrittore sì accetto a Roma, che si permise la lettura della Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro in grazia delle annotazioni che egli appose a quell'opera: «Cum Pontifex Romanus, quatenus privata persona, possit in haeresim labi, indubium sane est tunc Concilii oecumenici iudicio subesse, utpote qui ob haeresim labem, cum ad Ecclesiam non pertineret, ejusdem Ecclesiae caput esse desineret... *Ubi vero... Ecclesiam male haberet, vel aliorum jura perperam invaderet*, etc., si preces in irritum cederent, *quamvis et tunc nulli esset inferior, posset illi resisti, naturalis defensionis titulo, cum vim vi repellere concedatur*», *Ad Nat. Alex. Hist. Eccl.*, T 9, p. 377, Ferrariae, 1762.

353 Queste massime furono proclamate in Francia nel 1682, in un'assemblea di quaranta e più Vescovi. Esse si contengono in quattro articoli, l'ultimo dei quali fu da me riferito nella nota 138. «1. Gesù Cristo ha dato a S. Pietro e ai suoi successori la podestà nelle cose spirituali che appartengono alla salute eterna: ma non ne ha dato loro alcuna né diretta né indiretta, sulle cose temporali; e per conseguenza, non hanno il potere di deporre i re, né di prosciogliere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. 2. La pienezza di podestà concessa alla sede apostolica ed ai successori di S. Pietro sulle cose spirituali, non deroga a ciò, che il Concilio di Costanza confermato dai Papi, dalla Chiesa in generale, e da quella di Francia in particolare, ha pronunciato sopra l'autorità dei Concilii generali, nella sua quarta e nella sua quinta sessione; e la Chiesa Gallicana non approva quelli che revocano in dubbio l'autorità di questi decreti o che ne eludono la forza, dicendo che i padri di Costanza non hanno parlato che per un tempo di scisma. 3. Uso della podestà apostolica dev'essere regolato dai canoni, collo spirito di Dio formati, e rispettati per tutta la terra; e le regole, non che le pratiche e gli usi ricevuti nel regno e nella Chiesa di Francia, devono avere la loro forza».

## CAPO XV

DELLE PREGHIERE DELLA SINAGOGA E DELLA CHIESA  
IN FAVORE DEI PRINCIPI

259. Tra gli Ebrei, tra i Cristiani, tra i seguaci eziandio di altre religioni, si è sempre costumato di pregare pubblicamente pei governanti. Per provare che i Principi debbono essere ubbiditi, tuttoché empî e persecutori, Bossuet allega pur quel costume. «Il regio carattere, egli scrive, è santo e sacro anche nei re infedeli (229)... Gli è per ciò, che il Popol di Dio pregava per la vita di Nabucodonosor, di Baltassarre e di Assue-ro<sup>354</sup>. San Paolo fa pregare gl'Imperatori, sebbene quei che regnava al tempo che egli dava un tal comando, fosse Nerone, il più empio e il più scellerato degli uomini...<sup>355</sup>. I primi Cristiani non cessavano dal pregare per gl'Imperatori né anche in mezzo ai supplizi ai quali ingiustamente erano condannati. 'Coraggio, dice Tertulliano, strappate, o buoni giudici, strappate ai Cristiani un'anima, che fa voti per l'Imperatore'<sup>356</sup>.

260. Il primo dei testi citati da Bossuet è una lettera, con cui gli Ebrei di Babilonia esortano quei di Gerusalemme a pregare per Nabucodonosor e per Balthassar suo figliuolo. Qualunque si fossero le qualità di quel re, la sommissione che gli Ebrei gli doveano era imposta da uno speciale comando di Dio. «Piegate il vostro collo sotto il gioco del re di Babilonia, e siate servi di lui e del suo popolo e vivrete. Per qual motivo morrete e tu e il tuo popolo, di fame, di spada e di peste, come ha predetto il Signore alla nazione, che non vorrà servire al re di Babilonia?...»<sup>357</sup>. Così diceva Geremia al re di Sedecia ed al popolo Ebreo.

<sup>354</sup> *Baruch*, I. 10, 11, 12: «Scrissero... Pregate per la conservazione di Nabucodonosor re di Babilonia e per la conservazione di Balthasar suo figliuolo, affinché i loro giorni sopra la terra sieno come i giorni del Cielo. E per noi pure pregate il signore Dio nostro».

*Esd.*, VI 6-12: «Adesso dunque tu, o Thathanai, governatore del paese di là dal fiume, e tu Stharbazanai co' vostri Consiglieri gli Apharsachei dimoranti di là dal fiume, lasciate in pace quella gente. E lasciate che si faccia quel tempio di Dio dal condottiere de' Giudei e dai loro seniori, e che essi fabbrichino quella casa di Dio nel suo sito. E io ho ancora ordinato in qual modo debba procedersi verso quelli anziani de' Giudei, affinché la casa di Dio sia fabbricata, vale a dire, che dal tesoro del re e dei tributi, che paga il paese oltre il fiume, si somministri denaro a quegli uomini, affinché non venga ritardato il lavoro. E quando il bisogno il richieda, si dian loro ogni giorno e vitelli, e agnelli, e capretti pegli olocausti da offerirsi al Dio del Cielo, e frumento e sale e vino e olio, secondo i riti dei sacerdoti, onde non resti verun motivo di querela. Ma offeriscano oblazioni al Dio del cielo e facciano orazione per la vita del re e dei suoi figliuoli. Io adunque ho decretato, che chiunque contravverrà a questo comando, si prenda dalla casa di lui un legno, e si pianti in terra, ed egli vi sia confitto sopra, e la sua casa sia confiscata...».

<sup>355</sup> Paul., *I ad Tim.*, II 1-4: «Raccomando dunque prima di tutto, che si facciano suppliche; orazioni, voti, ringraziamenti, *per tutti gli uomini*; pei regi e per tutti i costituiti in posto sublime, affinché meniamo vita quieta e tranquilla con tutta pietà ed onestà: Imperocché questo è bene fatto, e grato nel cospetto del Salvatore Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino al conoscimento della verità».

<sup>356</sup> *Politique*, L. 6, Art. 2, prop. 5.

<sup>357</sup> *Ierem.*, XXVII.

Nientedimeno gli Ebrei lusingati dalle larghe promesse dei loro falsi profeti, insorgono tre o quattro volte nello spazio di quindici anni, né desistono dalla loro inopportuna resistenza, se non quando, incendiata Gerusalemme, e menato in schiavitù il fiore della nazione, si veggono del tutto impotenti a resistere. A quell'epoca di generale scoraggiamento è da riferirsi la lettera che si ha in Baruch. Dio, che aveva eletto a ministro delle sue vendette quel superbo conquistatore, si aveva eziando riservato il modo ed il tempo d'umiliarlo, ed aveva stabilito la durata della schiavitù, cui il popolo ebreo doveva soggiacere. Tutto è diretto in quel tratto di storia dalla visibile mano di Dio; ed è un abuso di logica il farne applicazione a popoli abbandonati al corso ordinario delle cose.

261. L'altro testo è un editto da Esdra, in cui Dario re dei Persiani non solo concede agli Ebrei di restituirsì in patria e di rifabbricare il tempio, ma vuole che tanto per la fabbrica, quanto pei sagrifizi, si contribuiscia del suo, «affinché sieno offerite delle oblazioni al Dio del cielo, e si preghi per la vita del re e dei suoi figliuoli». Se gli Ebrei pregano per un principe che li ridona alla patria ed ai patrii istituti, e che mostrasi se coloro s'è liberale e s'è beneficio, che se ne può dedurre in favore dei tiranni?

262. San Paolo poi raccomanda di pregare non solo pei re, ma per ogni altro genere di persone. Volea che in ispecial modo si pregasse pei superiori, onde i medesimi si convertissero, e i fedeli *potessero menare vita quieta e tranquilla con tutta pietà ed onestà*. Sicché, il fine principale di quelle preghiere era il bene spirituale e temporale degli stessi Fedeli. Altrettanto vediamo in Tertulliano. «Sappi, egli scrive, che ci viene comandato, che si preghi Dio anche per li nemici e si desideri del bene ai persecutori. Or chi sono più nemici e persecutori de' Cristiani, che quegli, a cagione dei quali, siamo condannati come rei di lesa maestà? Ma anche nominatamente questo carico ci è imposto in quel comanda: «Pregate pei re, pei principi, e per le potenze, perché tutte le cose vi vadano quiete; perciocché sconvolto l'impero, si sconvolgono ancora tutti i membri di quello, e noi certamente, benché dalle turbe alieni, entriamo a parte di quelle vicende. Ma ancora una necessità maggiore ci sostringe a pregare per l'imperatore, e per la permanenza del romano impero, e per tutte le romane cose, perché la rovina che all'universo sovrasta, e le orribili acerbità minacciate, che debbono essere la fine del mondo, sappiamo che dalla durata del romano impero vengono ritardate»<sup>358</sup>. Quando i nostri avversarj, per provare che ci è illecito il difenderci dagli attentati dei cattivi principi, ci adducono, che San Paolo raccomandava di pregare pei medesimi, mostrano di supporre, che respingere chi è ingiuria ed amarlo e pregare per lui sieno cose fra se incompatibili. Se si dovesse però ammettere un tal supposto, noi non ci potremmo difendere dagli attentati di alcuno, da che San Paolo ci raccomanda di pregare per tutti; e Cristo, prima di lui avea detto: «Amate i vostri nemici: fate del bene a coloro che vi odiano: e orate per coloro che vi perseguitano e calunniano». Niente può meglio indicarci la condotta che dobbiamo tenere coi malvagi, che il modo con cui trattiamo un nostro membro infermo. Forse che appena, egli inferma, il separiamo dal nostro corpo, o per la parte corrotta, separiamo anche la sana? Noi anzi procuriamo di guarirlo, perché ammalato; il difendiamo, perché più sensibile; l'adope-riamo meno, perché più debole: ogni sua imperfezione è un titolo alle nostre cure. E quando in fine ci determiniamo ad amputarlo, non incrudeliamo già contro le nostre membra, ma serviamo all'ordinato amore delle medesime, e deploriamo la necessità che ci forza all'amputazione. Sebbene però i malvagi abbiano certi titoli alle nostre preghiere che gli altri non hanno, per essi non si prega nella stessa guisa che pei buoni: avvegnaché di questi possiamo di mandare a Dio l'esaltamento e la potenza; di quelli, che o in nostro e loro meglio gli converta, o che pure gli uomini o li disperda.

263. Confermerò ciò che ho detto coll'esempio del popolo ebreo, in un tempo, in cui il Cielo si era dichiarato apertamente in suo favore. Dopo avere sconfitte le truppe del suo re, capitanate da Nicanore, si presentarono da costui dei sacerdoti, e salutato cortesemente, gli additarono gli olocausti che si offerivano pel re. Ma Nicanore «li derise e gli sprezzò, e trattogli da profani, e parlò arrogantemente, e giurò con ira, che se non se gli dava in potere il capitano degl'insorti con tutto il suo esercito, tornato vittorioso, brucerebbe il tempio. E andossene fieramente sdegnato. Allora i sacerdoti tornarono alle preghiere: ma le loro preghiere furono per uno che s'indurava nel male. «Signore, essi dissero, gastiga quest'uomo, e il suo

358 *Apol.*, XXXI, XXXII.

esercito: ricordati delle loro bestemmie, e non permettere ch' ei sussistano». Giuda poi sul momento di combattere le regie truppe, così pregava: «Stermina, o Signore, in quest'oggi, dinanzi a noi, questo esercito, e tutti gli altri conoscano, come indegnamente egli ha parlato del tuo santuario: e giudicalo tu, secondo la sua malvagità». Seguì quindi la battaglia, in cui l'esercito regio, sconfitto dagli insorgenti, e perseguitato in tutti i passi pei quali voleva eseguire la sua ritirata, fu interamente trucidato. Perì in quella battaglia anche Nicanore; e la sua testa e la sua destra furono appese come trofei in faccia a Gerusalemme<sup>359</sup>.

## CAPO XVI

### DEL REGICIDIO E DEL TIRANNICIDIO

264. Ricusarsi a ciò che illecitamente è comandato, e che illecitamente sarebbe eseguito; ricusarsi a ciò che illecitamente è altresì comandato, ma che lecitamente potrebbe eseguirsi; reagire contro la coazione diretta all'eseguimento di quei comandi; continuare la reazione in proporzione della coazione; continuarla fino a porre l'aggressore nell'impossibilità d'offendere; prevenire o reprimere l'attentato, di pubblica autorità; prevenirlo o reprimerlo d'autorità privata; ecco le varie gradazioni, colle quali può manifestarsi la difesa dei nostri dritti.

265. Io non discuterò, se sia lecito il difender se stessi, anche colla morte dell'ingiusto aggressore; sendo un dritto ormai incontrastato: dirò, che un tempo s'impugnava con un apparato d'argomentazioni assai più imponenti di quelle, colle quali or s'impugnano i dritti più imponenti di quelle, colle quali or s'impugnano i dritti che io ho preso a difendere. Diceasi: La vita è da Dio<sup>360</sup>; e quindi è a lui solo che si appartiene il disporre: e chi uccide, distrugge il dono di Dio, attenta al suo alto dominio, usurpai dritti della podestà, che da lui ha ricevuto la spada; *vindex in iram ei malum agit*<sup>361</sup>. A ciascuno egli ha vietato render male per male; *nulli malum pro malo reddentes*<sup>362</sup>; a ciascuno ha vietato l'uccidere: non occides<sup>363</sup>; a ciascuno ha vietato il difendersi; *non vosmetipsos defendentes*. A me la vendetta, egli disse, io farò ragione<sup>364</sup>. In qual luogo della Scrittura s'insegnò, si approvò mai l'uccisione del nemico? dove si limitò almeno il precetto di non uccidere? La Scrittura racconta invero molti omicidj; ma non furono gli uomini pii che li fecero, o li fecero comandati od ispirati da Dio ovvero investiti della pubblica podestà. Chi aggredisce è forse più reo dell'aggresso; ma se questi l'uccide, non consuma il delitto che quegli avea solamente tentato? perché l'uno è più reo, l'altro dovrà tenersi per innocente? o basterà a giustificarlo il suo amore alla vita? Buono il conservare la vita, ma non violando i divini precetti; ma non inordinatamente, e coll'anteporre la sua conservazione all'eterna salute dell'aggressore, il carnale allo spirituale, il temporale all'eterno. Si permette invero l'omicidio come mezzo necessario di difesa: ma chi giudica di questa necessità? la stessa parte interessata; e, in qual momento! Quante cattive applicazioni non può fare di questo diritto l'eccessivo amor proprio, il furore, e, se altro non fosse, il timore? Già fra gli stessi

359 *I Mach.*, VII.

360 «I beni e i mali, la vita e la morte, la povertà e la ricchezza vengon da lui», *Eccl.*, XI 14.

361 Paul., *Ad Rom.*, XIII 4.

362 Paul., *Ad Rom.*, XII 17.

363 *Deut.*, V 17.

364 Paul., *Ad Rom.*, XII 19: «Mihi vindicta; ego retribuam, dicit Dominus».

maestri di morale si disputa, se sia eziando lecito l'uccidere per la roba, per la fama, per ingiurie anche lievi; se sia lecito prevenire il pericolo. *Abyssus abyssum invocat*<sup>365</sup>! Si richiede che l'uccisore punto non rimetta della sua benevolenza verso colui, ch'ei sacrifica per conservarsi! Ma non era certo di tal fatta l'amore, che Cristo ci voleva insegnare, quando diceva: «Amate i vostri nemici: benefate a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi perseguitano e vi calunniano»<sup>366</sup>. «Avete udito, che è stato detto: Occhio per occhio, dente per dente? Ma io vi dico di non resistere al male; ma a chi ti percuoterà nella destra guancia presentagli anche l'altra»<sup>367</sup>. «Io vi comando di amarvi l'un l'altro, siccome io ho amato voi: *Hoc est praeceptum meum*»<sup>368</sup>. Ed egli amò, non perdendo altrui per salvare se stesso, ma immolando se stesso all'altrui salvezza. «Cristo, dice Pietro, patì per noi, lasciandovi l'esempio, perché seguitiate le sue vestigia: maledetto, non malediceva: strappazzato, non minacciava: ma si nelle mani di chi ingiustamente lo giudicava»<sup>369</sup>. E allorché lo stesso Pietro volle difenderlo da quelli che erano andati per trarlo a morte, «Riponi, gli disse Gesù, la tua spada nel fodero; poiché ch'impugna la spada perirà di spada» (204, 205). Questo era il suo amore; questo il suo spirito: e «chi non ha lo spirito di Cristo ei non è di lui», dice l'Apostolo<sup>370</sup>. Che se si dubitasse che tanti e sì chiari luoghi scritturali contengono consigli e non precetti, che può mai valere a frenare cotal libidine d'interpretare, se ciò non presta l'esempio dei fedeli che vissero o al tempo degli Apostoli, o prima che lo spirito evangelico s'intiepidisse, e gli scritti d'un Giustino, d'un Tertulliano, d'un Lattanzio, d'un Cipriano, d'un Basilio, d'un Cirillo, d'un Ambrogio, d'un Agostino, d'un Bernardo, ed in somma la concorde testimonianza dei più illustri espositori della Scrittura (335, 337)?<sup>371</sup>

266. Col darvi un saggio di ciò che si allegava contro un diritto di cui oggidì non è forse chi dubiti, ho inteso ovviare alle esitazioni che devono nascere in certuni al vedere talora le mie dottrine poco conformi a qualche rispettabile autorità. L'opinione contraria al dritto della difesa occisiva, contro i privati aggressori, quantunque corroborata da tante testimonianze<sup>372</sup> compiutamente fallì. Né solo fallì. Un teologo che pecca piuttosto di stringato, la tiene per esiziale ed iniqua. Ed io riferirò volentieri le sue parole perché parmi che possa dirsi altrettanto della maggior parte delle opinioni da me combattute. «Haec opinio, egli scrive, quamquam prima fronte praeferre videatur benignitatem, et caritatis evangelicae imaginem, reapse tamen iura omnia pervertit. Et certe ius illud, tam extrinsecus latum, quam ipsi naturae insitum, conservandi propriam vitam, omnino convellit. Providentiae item ordinem perturbat, quo non permittitur ut parricidarum, et iniquorum temeritas hominibus vitam eripiat. Accedit opinionem hanc arma ministrare perversorum malitiae, ad bonorum caedem, ad Rerumpublicarum eversionem, ad flagitiorum quorumvis executionem: quae omnia ut de medio tollantur, nihil facienda est sceleratorum vita. Multo enim pluris virtutes habendae sunt, et multo magis ex divina caritate amandi homines virtutibus exornati quam facinorosorum hominum vita, quando hi virtutibus aliorumque innocentiae bellum inferunt exitiosissimum»<sup>373</sup>. In fine si venne al punto di pretendere, che si dieno dei casi in cui l'uccidere l'aggressore sia un dovere; come quando l'aggresso è utilissimo alla società, od è conscio a se stesso di qualche peccato grave. Ma io credo che chi fosse animato da uno spirito sì sublime di perfezione cristiana, da lasciarsi uccidere prima di nuocere al suo nemico, altro non sarebbe che un martire di carità; e che ciò solo basterebbe a cancellare qualunque suo fallo. Ed invero che potrebbe ei fare di più in espiazione dei suoi trascorsi? qual testimonianza più sincera dell'amor suo potrebbe rendere al Creatore di questo sì

365 Ps., XII 7.

366 *Math.*, V 44.

367 *Luc.*, c. 39.

368 *Ioan.*, XV 12.

369 *I Petr.*, II 21, 22, 23.

370 *Paul, Ad Rom.*, VIII 9.

371 Questi argomenti sono tratti in gran parte dall'*Ethica amoris* etc. di Enrico da Sant'Ignazio, che per altro non osa negare assolutamente il dritto, contro il quale accumula tante prove (P 5, C. 5, T. 2, p. 360., Venetiis, 1771).

372 «Revolve omnium Patrum opera, dice Daniele Concina; et vix invenies pro vitae defensione permissam ab ipsis invasorum occisionem», *De Homic.*, C. 5, par. 4, n. 20.

373 Dan. Concin., *Theol. Chr. De Hom.*, T. 4, p. 183, Romae, 1768.

puro sacrificio della sua vita? Ma basti quello che ho detto su questioni che io non vo' discutere.

267. Dirò invece dell'uccisione del Principe, fatta per difendersi dagli attentati ch'ei fosse per commettere come persona privata; dell'uccisione del Principe, fatta per difendere la società, per espressa o presunta volontà della medesima: esaminerò cioè, se possa essere lecito d'uccidere un re; se possa essere lecito d'uccidere un tiranno; e a chi. Io che ho fatto osservare il divario che passa fra re e monarca (N. 1), molto più debbo adesso fare osservare quello che passa tra re e tiranno: né a caso ho intitolato questo capo del *regicidio e del tirannicidio*, ma per indicare, com'io rifiuto certe pericolose sinonimie. Del resto convien confessare, che gli antichi ponevano poco o nessun divario tra re e tiranno. Platone nel suo libro *De legibus* annovera tre sole specie di governi: tirannidi, democrazie, ed aristocrazie. Presso le antiche repubbliche greche e italiane chiamavasi tirannico ogni governo che repubblicano non fosse; e tiranno chi esercitava un potere monarchico, sotto nome specialmente di re. Anche nei libri rivelati vediamo usarsi promiscuamente le parole re e tiranno<sup>374</sup>; vediamo inoltre denominati tiranni gli ottimati ed altri sudditi qualificati dei monarchi<sup>375</sup>. In vero non negavasi che anche una repubblica potesse avere dei re, senza punto perdere la sua libertà; ed un esempio costante ne dava Sparta; ma quei re non erano allora monarchi, ma meri magistrati del popolo, obbligati a render ragione dell'uso del potere che loro si conferiva, e soggetti a pene anche capitali<sup>376</sup>. Né pur negavasi che un monarca potesse impiegare l'autorità in bene comune, e rendere felicissimi i suoi sudditi, ma perciò non si sfuggiva alla taccia di tirannide; avvengaché consideravasi che quella felicità era precaria, che il potere arbitrario è il maggior corruttore delle virtù cittadine<sup>377</sup>, che dava cattivo presagio di sé quegli, che sotto pretesto di far regnare la legge, toglieva a signoreggiarla. Quei popoli non erano rattenuti nella loro avversione alla monarchia dall'esempio di monarchi o affatto ideali o raffazzonati dall'adulazione; consideravano i monarchi dal punto di vista, donde Samuele, a nome di Dio, additavali alle moltitudini d'Israele (C. XII): li consideravano cioè qual sogliono essere: badavano al corso ordinario delle cose, non ai portenti. S. Tommaso, che alcuni ardirono rappresentare, come favorevole alla monarchia, non ne giudicava diversamente. «Il governo regio, egli scrive, è ottimo, se non si corrompe. Pel gran potere però che vi ha il Re, degenera facilmente in tirannide, qualora chi è investito di quel potere non sia perfettamente virtuoso: poichè, come dice il Filosofo, non è dato che ai virtuosi, il conservarsi illibato nella lieta fortuna. Ma la virtù perfetta è da pochi...». E questa difficoltà di trovare degli uomini perfetti, l'induceva per avventura a preferire alla monarchia il governo misto; composto cioè dei migliori, sotto la *presidenza* d'un capo, da scegliersi l'*uno* e gli altri *dal popolo*, e *tra il popolo*: siccome ei sostiene, che fosse il governo dato da Dio agli Ebrei<sup>378</sup>. «Correndo il terzo secolo dell'era romana, scrive Denina parlando degl'Italiani, l'un popolo seguendo l'esempio dell'altro, quale per un'opportunità, qual per un'altra o cacciarono violentemente, o cessarono di eleggere nuovi re; e tutta l'Italia quasi levando segnal comune, si vide mutar forma di reggimento.

374 *Sap.*, XIV 16; *Eccl.*, XI 5.

375 *Esec.*, XXIII 23; *Dan.*, I 3.

376 *Plut.*, *In Agid.*; *Iustinus, Ilist.*, L. II. 10, L. VI. 4.

377 Forse non vi è chi non convenga di questa verità. «Peccò (David), scrive Sant'Ambrogio, qual sogliono i Re, ma pianse, pentissi, qual essi non sogliono... Mi troverai tu un uomo, che costituito in podestà, non sia più ostinato nei suoi trascorsi, non meni in trionfo la colpa, non protegga il delitto; che ciò sol che conviene creda a sé lecito; che alle sue leggi si assoggetti; che riconosca non essere lecito al potere ciò che la giustizia condanna?», *Apol. David*, T.4, p.392. E Bousset: «Ecco i funesti effetti della tentazione del potere: l'oblio di Dio, l'induramento del cuore e l'ostinazione nei propri divisamenti: quindi gli eccessi dell'orgoglio e della gelosia, e lo sbrigliato predominio di tutti i piaceri. Così fu da principio. Fin da quando v'ebbe un potere assoluto, non vi fu cosa che non si avesse a temere delle sue passioni: non ostacolo che valesse a frenarlo: insidiosa l'ospitalità; pericolante il pudore, senza malleverie le vite degli uomini. Avveriamo adunque sinceramente, che non vi ha tentazione più seduttrice della tentazione del potere, e che niente havvi di più difficile, che il negare a noi medesimi qualche cosa quando gli altri ci accordano un tutto, ed intendono di continuo a prevenire ed anche a simulare i nostri desiderj», *Polit.*, Art. dern., 1. prop. E notate, che l'A. non voleva che si confondesse il potere assoluto coll'arbitrario, e teneva l'assolutismo per uno dei caratteri del governo reale! (*Polit.*, L. 4, Art. 1, L. 8, Art. 2). Pure non dubitava asserire «che la costituzione della monarchia francese era fin dalla sua origine, la più conforme alla volontà di Dio, secondo la rivelazione fattacene nelle Scritture (!)» (*Pol. Concl.*, L. 2).

378 I. 2, q. 105, a. 1, p. 454. Si è questo in somma il governo che veggiamo vagheggiato negli scritti di certi antichi, sotto nome di monarchia; ma che per altro, non è che una repubblica, a un di presso come quelle di Francia e di varj Stati di America. Se i Realisti vogliono far perire, e far perire di mala morte una repubblica, non hanno che a procurare di foggiarne la costituzione in modo che siavi un capo, comun-que denominato, il quale sia investito di larghi e diuturni poteri. Ei sarà per lo Stato ciò che un'ulcera, cancherosa pel corpo umano (par. 63).

L'odio del nome reale, ed un certo entusiasmo di libertà occuparono così universalmente e con tal forza le genti italiane, che, se alcuna città volle o continuar o ripigliar talvolta l'uso di crearsi un re, essa n'era perciò disprezzata dalle altre, e ne' maggiori bisogni abbandonata. I Veientani, o per tedio delle brighe, che nascevano dal crearsi ogni anno nuovi magistrati (63, 378), o per meglio provvedersi nella guerra che lor soprastava de' romani (!), crearono nuovamente un re. Per la qual cosa, incorsero talmente nell'odio e nel disprezzo degli altri popoli della Toscana, che contro ogni regola di politica, ed anche contro l'obbligo e lo stile ordinario di soccorrersi l'un l'altro tra popoli d'una stessa nazione, furono lasciati soli a sostenere l'ostinata guerra che li condusse a rovina». Né i Re erano così avversati soltanto in Grecia ed in Italia. «Prima che i Romani, scrive Montesquieu, avessero assorbito tutte le repubbliche, non si vedeva un re in nessuna parte: non nell'Italia, non nella Gallia, non nella Spagna, non nell'Allemagna. Da per tutto piccioli popoli o Stati repubblicani. Anche l'Africa era soggetta ad una gran repubblica; l'Asia minore era occupata dalle colonie greche: ei bisognava andare fino in Persia, per trovare il governo d'un solo». Ognuna poi di quelle repubbliche avea le sue leggi contro i tiranni. Fin dai principii della romana repubblica. Valerio Publico la fece una legge che permetteva d'uccidere, senza alcun esame giudiziale, chiunque avesse aspirato alla tirannide; stabilendo, che all'uccisore per giustificarsi, bastasse lo addurre le prove della reità, che si tentava fare dall'ucciso<sup>379</sup>. Una legge simile fu fatta da Solone: e in Roma fuvvene un'altra dopo la cacciata de' Decemviri. Dove poi non v'era una legge espressa, l'uccisione del tiranno, come ben riflette lo stesso Montesquieu, era autorizzata da «un cotal dritto delle genti, da un'opinione invalsa in tutte le repubbliche greche e italiane, che faceva riguardare come un uomo virtuoso l'uccisore di chi aveva usurpato il potere sovrano»<sup>380</sup>. In qual pregio infatti non furono avuti Armodio ed Aristogitone, per aver tentato di liberare Atene dalla tirannide dei Pisistratidi? Pericle istituì un premio di musica e di poesia per chi avesse impresso a cantare le loro lodi; onore cui poscia partecipò anche Trasibulo.

I loro discendenti furono dichiarati immuni dai pesi pubblici.

«Costumano i Greci, dice Cicerone, d'onorare con onori divini quegli uomini i quali hanno ucciso i tiranni. Che cose io ho vedute in Atene e nelle altre città della Grecia? Che divine solennità in onore di cotali uomini? Che canti? Che versi? Quasi per dar loro l'immortalità e quella riverenza che si deve agli Dei, e perché viva il nome loro, sono deificati»<sup>381</sup>.

Io nulla dirò della venerazione, che per secoli, tutti gli onesti Romani serbarono alla memoria dei Bruti. Uno dei quadri più commoventi di Plutarco si è quello dove ei dipinge la gratitudine dei Siracusani inverso il loro liberatore Timoleonte. Tale essendo l'ammirazione che i popoli più culti dell'antichità professavano verso i tirannicidi, è inutile il soggiungere quali fossero i sentimenti di quelli, che creano, per così esprimermi l'opinione, ed a vicenda ne sono l'espressione, vo' dire degli scrittori.

268. Sebbene però gli antichi la pensassero in quel modo, sebbene io abbia cercato d'indicar ciò che avea di ragionevole quell'opinione, giudico, che al presente, essendo cambiate le circostanze, abbia assai del fanatico il confondere il re coi tiranni, e il trattarne la causa alla rinfusa, come fanno molti repubblicani e molti realisti. Premesso quest'avvertimento, dico, che non è lecito ammazzare un re, per questo solo, che è re. Ma è egli altresì illecito l'ammazzarlo in quei casi, che il dritto della difesa autorizza l'uccisore dell'ingiusto aggressore? Siccome non mancò chi annoverasse quasi tra le chimere l'esistenza

379 Plut., *Vita di Val. Pub.*

380 *Grandeur ecc. des Rom.*, Chap. XI.

381 *Oraz. in fav. di Mil.*, trad. di Bonfadio. «L'odio de' tiranni era altrettanto eccitato dalle istituzioni e dai costumi pubblici, e s'identificava coll'amor della patria. Né calmosi quando fu soddisfatto: ma giuramenti e feste ne rinnovavano continuamente la memoria, e ne prolungavano la durata. Un decreto del popolo dannò ad eterna esecrazione la memoria de' Pisistratidi: un secolo dopo la loro caduta, sono eccettuati da un'amnistia a favore degli esuli (Meurs, *Pisistr.*, e XV): una colonna della cittadella conservava la memoria e l'odio del tiranno; come un monumento serbava la memoria e l'amore dei vendicatori della libertà; canzoni celebravano ogni anno con solennità ed ogni giorno con riconoscenza Armodio ed Aristogitone; le loro famiglie furono quelle dello Stato; ed anche quando le pubbliche sventure costringevano a sospendere le immunità concesse agli altri cittadini rispettavansi sempre quelle della posterità di que' due. Correva obbligo di uccidere chiunque cospirasse contro la libertà; il non farlo era sacrilegio e spergiuo: i figli e i parenti di quelli doveano perire; il cadavere del tiranno non potea contaminare i campi dell'Attica, ed era gettato fuor delle frontiere», C. Cantù, *Legisl. Stato pol. d'Atene*, N. 4.

d'un vero tiranno<sup>382</sup>, così trovò un teologo, che pone tra gli enti *affatto metafisici* il caso, che un principe, di propria mano, voglia uccidere un suo suddito. «Nemo cordatus non perspicit, egli scrive, plane methaphisicum confingi casum. Ubinam gentium reperire erit tyrannum principem, qui innocentem subditum, sibi vel exosum vel suspectum, volens e medio tollere, illum vel evaginato gladio, vel stricta sica aggrediatur, ut interficiatur?»<sup>383</sup>. Ma furono essi ammazzati *metafisicamente* un Remo, un Geta, un Wieman dai loro fratelli Romolo, Caracalla, Froila; un Clito da Alessandro, un Rizzio da Darnley, un Almeni da Cosimo Medici, un Ruiz da Pietro il Crudele?... Poteva ignorare un teologo l'assassinio di David, tentato più volte dal re Saulle suo suocero?... Ma non curiamo questi impugnatori dell'evidenza...

269. Vincenzo Patuzzi, Domenico Soto, Gabriele Antoine ed altri teologi, supposto il caso, che l'agredito sia un uomo da nulla, e l'aggressore un principe o qualche altro personaggio di grande importanza, pretendono che sia illecito il difendersi colla morte dell'aggressore<sup>384</sup>. È vano che io faccia osservare, come nelle monarchie, l'importanza d'un uomo si suol giudicare, più secondo i pregiudizj ingenerativi e fomentativi dal governo, che secondo le qualità individuali: e che quasi tutti quegli che si guadagnano il pane come se dovrebbe guadagnare ciascuno, sono avuti per gente da nulla, e per servirmi della frase classica, siccome *infimae, abiectaeque conditionis personae*. Ma anche prescindendo da questa falsa stima del merito, l'utilità d'un uomo che giunge ad attentare alla vita d'un innocente, per quanto volgare questi voglia supporre, parmi che debba aversi per assai problematica. Io non niego, che un assassino possa avere delle qualità pregevoli, come, per esempio, il valor militare, ma non posso persuadermi, che un uomo siffatto, considerato in tutte le relazioni sociali, sia più utile che pernicioso. Ma diasi che sia utilissimo: che è questa pubblica utilità, che si vuol procacciare col sangue d'un innocente?... È veramente da deplorare, che molti scrittori di morale intendano più a dettare e a ripetere decisioni, che a bene esaminare i principii sui quali le fondano. Il bene pubblico dee preferirsi al privato. Ottimo principio: ma vi ha da essere un motivo di giustizia, per cui il privato *debba* fare, la Società *possa* esigere quel sacrificio. Il maggior numero dei vantaggiati, comparativamente a quello dei danneggiati, non basta. Il bene pubblico dee preferirsi al privato, perché ha per iscopo lo stesso bene privato; perché il produce, l'accresce, il contiene, garantisce. Può darsi, che l'individuo abbia a fare dei sacrificj assai superiori ai vantaggi ch'ei ritrae dalla società, ma ciò deve accadere accidentalmente, ed oltre l'intenzione della medesima. Se no, il preteso bene comune, non è più bene comune, ma bene di parte: e la massima, per cui si vuole sacrificare l'individuo alla Società, non è più morale dell'*Expedit* di Caifa<sup>385</sup>.

270. L'eccezione che si pretese fare alla difesa occisiva, in grazia di certi malfattori, fu contraddetta da un'infinità di scrittori. Il carattere di quest'opera mi obbliga a riprodurre alcune delle loro sentenze. «Jure naturali, scrive Giovanni Gerson, vim vi repellere licet: si quod impetitus aliquis a qualicumque persona, cuiuscumque dignitatis, etiam papalis, via facti, et non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundum qualitatem iniuriae, scilicet quantum requiritur et sufficit contra illum, ad sui tutamentum ab hac facti via»<sup>386</sup>.

«Si defensio, dice Suarez, sit propriae vitae quam rex violenter auferre aggreditur, tunc quidem ordinarie licebit subdito seipsum defendere, etiam si inde mors principis sequatur, quia jus tuendae vitae est maximum, et tunc princeps non est in necessitate quae obliget subditum ad vitam pro illo pendendam; sed ipse voluntarie et inique in illo discrimine se constituit»<sup>387</sup>.

E Concina: «Haec sententia mihi sane non arridet, nec probatur. Hominis quippe innocentis vita suapte natura melior est via hominis sontis, tametsi Principis. Porro quisque ordine tum naturae, tum caritatis magis diligit propriam quam alterius vitam. Simul haec duo iungantur: innocentia quae semper

382 D'Ayala, *De la liberté*, L. 1, C. 7. «Se io non faccio del male, scrive altrove lo stesso A., io sfido a farmene qualunque governo incivilito», p. 293.

383 Patuzzi.

384 Soto, L. 5, q. 1, ac. 3, f. 111; Antoine, p. 321.

385 *Joan.*, XI 47-50.

386 *De auf. Papae*, Consid. 10; *Reg. mor. Tit. de praec. dec.*, Consid. 7.

387 *Defens. fid.*, L. 6, C. 4, p. 357, 358.

magis prodest Reipublicae, quam iniquitas; et naturalis inclinatio cuique insita defendendi propriam vitam, et continuo apparebit evidens ratio, quae concedit ius defendendae vitae adversus quemcumque invasorem, sive Principem sive Regem, qui utilis Reipublicae minime est, cum subditorum vitae insidias struit; sed potius lupo comparatur devoranti gregem, iuxta illud Ezechielis XXII»<sup>388</sup>.

271. Finora ho parlato de' principi che delincono come può delinquere ogni altro cittadino: parlerò adesso dei tiranni. Per tirannide io intendo l'esercizio giustamente non consentito, o l'abuso violento del potere sovrano. In questa definizione vedete compresa la volgar distinzione tra tirannide *di titolo* e tirannide *di governo*. Ben considerata però quella distinzione quasi svanisce: e alla tirannide di titolo (potere usurpato) dee ridursi la tirannide di governo (abuso del potere): poiché non vi può esser titolo a governare tirannicamente (45, 46, 50). Io desidero che i miei lettori non perdano di vista questa osservazione. Chiunque tiranneggia è un delinquente; ma all'incontro, chiunque delinque non è un tiranno. Ei dee attendersi al fine che il principe si propose nel commettere l'attentato, al modo con cui l'esegui, alla persona che ne fu vittima. Un re, che accecato dal furore e dalla gelosia, truccida il corruttore della sua moglie, commette reato; perché ei non può vendicare il suo onore se non in via giuridica, né il differir la vendetta può apportargli un male irreparabile. Ma, per questo reato, diventaci forse tiranno? Non già: poiché né l'adultero fu posto a morte come rappresentante un interesse sociale, né il reato lese direttamente la Società, né il principe abusò del potere sovrano, ma solo delle sue forze individuali. Alcuni esempi rischiareranno anche meglio la differenza che io pongo tra un principe delinquente ed un principe tiranno. Appio Claudio s'invaghisce della virtuosa ed avvenente Virginia. Non potendo corromperla coi doni, suborna uno scellerato, perché la pretenda nanti al suo tribunale come schiava fugita, proponendosi d'aggiudicargliela, e così d'averla in propria balia. L'attentato di quel dissoluto era tirannico pel *modo*, con cui fu eseguito, perché si valse per eseguirlo della carica che esercitava. Lungo i fiumi s'alzano degli argini, che lasciando correr le acque liberamente pel loro letto, le impediscono dal traboccare. E i popoli che vogliono preservarsi dai travimenti del potere, stabiliscono delle persone, che sieno dei principi, cioè che gli argini pei fiumi. Si era questo l'uffizio degli Efori di Sparta, dei Tribuni di Roma, dell'Justiza di Aragona. Se un principe attenta contro tali persone, il suo atto è tirannico; perché delinquendo contro di esse, delinque contro la Società, distrugge la garanzia sociale, disdegna i limiti del suo potere, mostrasi disposto ad abusarne, e toglie al popolo la sicurezza. Or la tirannide non consiste, come sogliono pretendere i difensori dei cattivi governi, nell'offendere individualmente la quasi totalità dei cittadini, ma nel condursi in modo, che si credano in pericolo, malgrado la loro innocenza. Quando Napoleone Buonaparte invadeva con una ciurma di scherani la rappresentanza nazionale, commetteva un atto più che tirannico: e chi scusa o loda quella vigliaccheria del gigante del regresso, mostra fino a qual punto possa essere iniquo lo spirito di parte. Sebbene poi il principe non attenti contro persone rappresentanti la causa del popolo, se in altro modo ei dimostra di nudrire dei propositi antisociali, diviene parimenti tiranno. Un esempio ce ne somministra il figlio di Salomone, Roboamo. Supplicato dal popolo a condursi alquanto più umanamente di suo padre, rispose con arroganza, com'ei li tratterebbe anche peggio. Un proposito tirannico era quello, che annientava ogni ragionevol fiducia verso di lui. E poiché anche quegli attentati, che il principe commette come individuo, possono destare nei sudditi il sentimento del comun pericolo, per quegli ancora puossi divenir tiranno. Desidero però che siffatte asserzioni si prendano con qualche temperamento, e secondo lo spirito che domina in tutto lo scritto; avvegnaché la tirannide è un delitto, contro cui e popoli e individui insorgono quasi per istinto; e perciò conviene accuratamente caratterizzarlo, e restringerne piuttosto che ampliarne il significato.

272. Un attentato dunque, commesso colle anzidette condizioni, può essere tirannico; ma ciò non vuol dire, che il principe che li commette divenga assolutamente tiranno. Che anzi giudico, che né anche la gravità dell'attentato sia sempre bastante a caratterizzarlo per tale. Il vero carattere della tirannide è la violenza: e per ciò, nel definirla, ho detto, che essa è un abuso violento del potere sovrano; un attentato cioè commesso o sostenuto, a dispetto dell'opposizione del popolo. Finché in fatti il popolo non riprova

388 Dan. Conc., L. 7, in Decal. Diss. un., C. V, par. 2, T. 4, p. 181.

apertamente la condotta del principe, può esservi motivo ad illudersi: può supporre, che il principe serva alla stessa opinione pubblica: si può supporlo animato da uno zelo poco illuminato: si può supporlo ignorante, traviato, tradito. Ma quando i sudditi gli rappresentano il vero stato delle cose, ed ei non che correggersi e ripararvi, risponde col ferro e col fuoco alle loro rimostranze, e non pensa che a rafforzarsi per far prevalere i suoi arbitrii, tra il silenzio e il terrore dei reclamanti, allora la sua malizia appare in tutta la turpezza, allora ei diviene veramente tiranno; allora è che io dico senza esitare, che se la salvezza del corpo sociale non puossi ottenere altrimenti, sia lecito il separarne quel putrido membro.

273. La violenza adunque è il tratto più caratteristico della tirannide, e ne è come il compimento. La diversa disposizione dei popoli fa quindi, che ciò che è tirannico in un paese, noi sia in un altro. Qui vedete eziandio lo special motivo per cui gli antichi Greci ed Italiani poneano ad un fascio tirannide e monarchia. Gli era questo, che fieri com'erano della loro dignità, coraggiosi, agguerriti, sdegnosi d'ogni servaggio, e per ciò sempre all'erta contro le mene monarchiche, la monarchia così contrariata, non poteva manifestarsi e conservarsi, che coi modi violenti e feroci della tirannide. Tutt'altro avveniva in quegli Stati, dove la monarchia, coll'interessare nei suoi abusi i più potenti, col disarmare il popolo, coll'afforzarsi di gente straniera o dello sceltume della nazione, col prostrare in somma, mercé il terrore e la seduzione, lo spirito pubblico, era giunta a fare ammutire ogni opposizione. La monarchia più non vi appariva ruvida, violenta, brutale: rassomigliava ad un ladro che si serve con economia del furto che ha tratto in salvo. L'usurpazione vi prendea le sembianze del dritto; e i popoli non solo se le rassegnavano, ma le erano grati del male da cui si astenea. Per ciò quegli stessi che tributavano onori quasi divini agli uccisori d'Ipparco, cui qualunque monarchia avrebbe amato di avere a suo principe, avrebbero all'incontro riprovato l'uccisione dei tristi re di Persia o di qualche altro paese, dove i disordini avvenivano, quasi per connivenza dei sudditi. In somma, siccome non si ha da confondere una violentata con una prostituta, un bordelliere con uno stupratore, così non si ha da confondere un popolo che vuol vivere libero, con un popolo che si lascia prendere alle lusinghe della tirannide; un tristo che frastorna gli slanci della virtù, con uno, che si governa secondo le ree tendenze di chi lo vuole a suo arbitrio.

274. Avuto però riguardo alle avvertenze che ho dato e che sono per dare, l'uccisione del tiranno è un dritto; un dritto autorizzato dalla conservazione della Società, che per la tirannide va a perire. E perciò ben riflettea il vescovo Giovanni di Salisburi scrittore anch'ei favorevole al tirannicidio, che la tirannide è il maggior dei delitti<sup>389</sup>; poiché ogni altro delinquente diserta, per così dire, dalle insegne della giustizia, ma il tiranno invade il suo stesso santuario, la strappa dal seggio e vi sostituisce il suo arbitrio: l'uno spoglia l'albero dei suoi frutti, e più o meno il danneggia: l'altro lo sterpa dalle radici, e capovolge, sterilizza il terreno. Quegli che il vogliono impunito sono poco coerenti a se stessi: giacché nel mentre predicano la santità e la convenienza della Società civile, predicano altresì l'impunità di chi la corrompe e la scioglie.

275. Contro il tirannicidio si suole specialmente allegare ciò che nel 1418, decretava il Concilio generale di Costanza, nella sua sessione 19. Quel decreto fu sollecitato da Giovanni Gerson, uomo, per altro, poco disposto a favorire i tiranni (222, 269); a proposito d'un scritto, in cui il frate francescano Giovanni Petit si sforzava di giustificare Giovanni duca di Borgogna, che avea fatto assassinare, nel modo il più perfido, il fratello del re di Francia, Luigi duca d'Orleans, suo fratel cugino. Si trattava d'un delitto comune. L'apologista non contento di calunniare l'estinto, accusandolo principalmente di perduellione, onde far passare il suo cliente per un tirannicida, erigea in massima le circostanze dalle quali era stato accompagnato quell'assassinio. Le sue massime, quantunque in tempi, nei quali circa il tirannicidio si pensava largamente forse più di qualche si convenisse, destarono uno scandalo generale. Deferita la cosa al Concilio di Costanza, i Padri diedero il seguente decreto: «Praecipua sollicitudine volens haec sacrosancta synodus ad extirpationem haeresum in diversis mundi partibus invalescentium procedere, sicut tenetur et ad hoc collecta est, nuper accepit quod nonnullae assertiones erroneae in fide ac bonis moribus, ac multipliciter scandalosae totiusque reipublicae statum subvertere molientes dogmatizatae sunt, inter quas haec assertio delata est: *QUILLIBET Tyrannus potest et DEBET licite et meritorie occidi*

389 Policratici, L. 3, C. 15.

per QUEMCUMQUE *vassallum suum vel subditum*, ETIAM PER CLANCULARES INSIDIAS, ET SUBTILES BALNDITIAS VEL ADULATIONES, *non obstante QUOCUMQUE praestito juramento, seu confederatione factis cum eo, non expectata sententia vel mandato iudicis CUJUSCUMQUE*. Adversus hunc errorem satagens haec sancta synodus insurgere, et ipsum funditus tollere, praehabita deliberatione matura, decernit, declarat et definit, huiusmodi doctrinam erroneam esse in fide, et moribus, ipsamque tamquam haeticam, scandalosam, seditiosam, et ad fraudes, deceptiones, mendacia, preditiones, penuria vias dantem, reprobatur et condemnat. Declaratur insuper, decernit et definit, quod pertinaciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes sunt haetici, et tamquam tales, iuxta legitimas et canonicas sanctiones, puniendi»<sup>390</sup>.

276. Questo decreto fu preso per una condanna degli eccessi, che il Petit dichiarava non solo leciti, ma obbligatori, onde venire a capo dell'uccisione del tiranno, piuttosto che della stessa uccisione. Quindi anche dopo il detto decreto, teologi e canonisti innumerevoli non dubitarono di sostenere, che fosse lecito d'uccidere i tiranni specialmente di titolo. Citerò qualcuno dei teologi che scrissero appunto dopo il concilio di Costanza: né citerò Gesuiti. «Apparet, scrive Domenico Soto, id (tyranni occisionem esse natura magistra legitimum. Nam unicuique conceditur ius defendendi sese. De hoc Divus Thomas... optime disserit. Summa autem disputationis, secundum quosdam eius interpretes atque alios doctores haec est. Bifariam quempiam contingit esse tyrannum, videlicet aut potentatus acquisitione, aut sola eiusdem administratione, quem iuste adeptus fuerit. atqui in hoc secundo casu communis est nemini licere ipsum privatim interimere. Et ratio est, quod cum ius habeat ad regnum, non est illo, nisi per publicum iudicium, expoliandus, ut scilicet audiat. Lata vero in eum sententia quisque potest institui executionis minister... Quando secundo modo princeps tyrannidem exercet, tunc verum habet illud monitum Petri, ut etiam dyscolis dominis obtemperetur (194, 195, 196). Haec enim inquit est gratia, si propter consciendam dei patiatur quis tristitias patiens iniuste. Quare si respublica superiorem habet, ille adeundus est, ut remedio succurrat: sin vero, illa potest in ipsum coarmari. Dum autem potens non est, tum Deus est orandus, in cuius manus cor regis existit: quique et propter peccata populi sinit nonnunquam hypocritam regnare. Atque in hoc casu intelligenda est sanctio Concilii Constandensis... Si vero tyrannide invasam rempublicam obtinuit, neque unquam ipsa consensit, tum ius quisque habet ipsum estinguendi... At vero etsi forsan, summo rigore iuris, hoc liceat, non tamen consilium est semper: necessitate, tum praecipue in promptu habeat, ut illo extincto liberetur: quia nisi ubi respublica, nulla alia patente via, tum in extrema sit alias huiusmodi interfectiones non solent prosperos habere successus»<sup>391</sup>.

277. Silvestro Prierate: «Tyrannus ut patet 3 *Polit.* et 8 *Ethic.* est is cuius regimen non ordinatur ad bonum commune, sed ad privatum regentis. Unde perturbatio regiminis eius secundum S. Th. 2. 2. Q. 42. a 2 ad 3. non habet rationem seditionis, nisi forte ita inordinate fiat quod multitudo subiecta maius detrimentum patiatur ex perturbatione consequenti, quam ex regimine tyranni... Utrum autem liceat occidere tyrannum, S. Th. *De Reg. Princ.* tenet quod non nisi per publicam potestatem, quod ut ibi patet, dupliciter contingit. Primo quando multitudo illi subiecta habet sibi providere de rege, quia potest eum occidere, nec agit infideliter, etiamsi ante ei se perpetuo subiecisset: quia ipse hoc meruit infideliter, principando. Secundo, quando recurritur ad superiorem. Sed ut patet in 2. *dist.* 44 hoc intelligitur, quando iuste acquisivut dominium: si autem acquisivit illud vi, nolentibus subditis vel ad consensum coactis, tunc qui ad liberationem patriae illum occidit, laudatur, si ad consunsum coactis, tunc qui ad liberationem patriae illum occidit, laudatur, si ad superiorem recursus haberi non potest. Et idem sentit *De Reg. Princ.* ubi supra, dum dicit quod Aioth magis occidit horem quam rectorem populi»<sup>392</sup>.

390 Presso G. Gerson, *Dial. Apol.*, P. 3, col. 70, Parisiis, 1506.

391 *De Iust. et Iure*, L. 5, art. 3, q. 1, fol. 111, Venetiis, 1573.

392 V. *Tyrannus*, parte 2, p. 798. Le autorità accennate da questi teologi io le ho allegate quasi tutte. Ve ne ha però una assai notevole, di cui non ho fatto ancora menzione. San Tomaso nella questione, se i Cristiani debbano ubbidire ai Governi del secolo quando sono tirannici, si oppone, che è più lecito il disobbidire ad un principe che non solamente è lecito, avessero ucciso un benefattore ed amico; dunque ecc. E senza condannare il fatto di quei repubblicani, risponde, che Cicerone parla del caso in cui alcuno s'insignorisce violentemente del governo, repugnanti i sudditi o pure liberamente non consentienti; né vi ha un superiore cui possano ricorrere contro l'usurpatore: poiché

278. Francesco Silvio: «Videtur contra tyannum nimis insolentem ita per auctoritatem publicam procedi posse ut a republica, seu comitiis regni, vel a superiore, si quem habet, deponatur, et eiiciatur: immo et occidatur, seu occidendus proscribatur, quando non aliter potest haberi tranquillitas reipublicae, et ex modo sic procedendi non metuuntur gravia mala. Nam potestas regia erat per rempublicam data regi, per quam proinde potest tolli, si eius regnum in apertam reipublicae perniciem tendat; quia non censetur potestatem eam dedisse, nisi quatenus ipsa foret sive conservationi reipublicae necessaria»<sup>393</sup>.

279. Il cardinal Gaetano: «Ex his gestis (dal fatto di Aod) habes prudens lector, quod licite occiditur tyrannus, qui non est dominus gentis, non solum a populo, sed etiam a quolibet populi, tamquam hostis publicus, habens continue iniustum bellum adversus populum, violenter tenendo cum in servitute»<sup>394</sup>.

280. Domenico Bannes: «Cuicumque personae privatae licitum est interficere tyannum (absque jure dominii)... Sed quaeret aliquis, quidnam erit licitum reipublicae agere, quando tyrannice opprimitur a legitimo rege? Respondetur quod respublica potest et debet recurrere ad superiorem principem, v. g. ad pontificem vel imperatorem, ut corrigant, et detineant talem principem tyrannice gubernantem: at vero si hoc remedium non fuerit efficax, vel fuerit periculum in mora, potestas est in illa republica ad iudicandum de illo principe, quod si ille admonitus noluerit corrigi, potest illum a regno eijcere, et occidere, si opus fuerit. Ratio hujus est evidens, quia iure naturae rex ordinatur ad bonum communitatis, et non e contra; eo vel maxime quod respublica regi contulit auctoritatem ad bonam gubernationem ipsius reipublicae: ergo in casu quo rex tyrannice gubernet, potestas erit in republica ad deponendum principem vel etiam ad occidendum pro defensione ipsius reipublicae»<sup>395</sup>.

281. Nulla di più facile che il continuare, ancora per un buon tratto, nell'allegare delle autorità di questo tenore, parlandosi d'un'opinione liberamente discussa e professata per tanti secoli; come quella che non destava apprensione né pure né re: i quali poco si curavano di ciò che i filosofi ed i teologi discorrevano circa i tiranni, essi che buoni e legittimi principi si reputavano. Per lo che non è da stupire se la medesima si trova insegnata in opere o pubblicatesi in Roma, o composte ad istanza di papi e di principi o ad esso loro dedicate, o scritte da persone appartenenti alle loro corti. Nella stessa Francia, nazione già sì distinta pel suo realismo, l'opinione favorevole al tirannicidio, verso la fine del secolo XVI, si poteva dire, in certo modo, comune. «Quanti celebri dottori, scrive Berault-Bercastel, non hanno canonizzato Giacomo Clemente? La prima scuola del mondo cristiano tenne una straordinaria sessione sopra questo argomento; e di tutti i dottori che formavano quella numerosissima assemblea, non v'ebbe che il solo Giovanni Poitevin, che biasimò il parricidio: cosa che parve agli altri così assurda, che non gli venne risposto, che coi segni del disprezzo riservati alle maggiori stravaganze»<sup>396</sup>.

282. Quando però si videro parecchi Re, e principalmente Enrico IV di Francia, insidiati ed assassinati, l'opinione pubblica si rivolse naturalmente contro i principii coi quali si pretendeva giustificare quegli attentati: allora furono bruciate per mano del carnefice le opere di Bellarmino, di Suarez, di Molina, di Lessio, di Vasquez, di Torsellino, di Iuency, di Salmerone e di altri Gesuiti come ingiuriose alla podestà reale: allora il Generale della Compagnia Claudio Acquaviva vietò ai suoi confratelli, sotto pena di scomunica, di più sostenere la dottrina del tirannicidio. Questa circostanza, di aver avuto la medesima a sostenitori non pochi Gesuiti, fe sì che partecipasse alle vicende della Compagnia e finisse col cadere in un discredito quasi universale. Quindi i Teologi che vennero appresso, o inveirono, e spesso oltre il dovere, contro detta dottrina, o, quel che è meglio, serbarono un assoluto silenzio: al quale ripiego mi sarei attenuto ancor io, se per tacere di scrittori, si potesse

---

allora chi sacrifica il tiranno alla libertà della patria, si ha in istima e si premia. «Tullius loquitur in casu illo, quando aliquis dominium sibi per violentiam surripit nolentibus subditis vel etiam ad consensum coactis, et quando non est recursus ad superiorem per quem iudicium de invasore possit fieri: tunc enim, qui ad liberationem patriae tyrannum occidit laudatur et praemium accipit», q. 2, dist. 44 ad 2. sent, a. 2, T. 6, parte 2, p. 146.

393 2. 2, q. 64, concl. 1, 2, T. 3, p. 333, Venetiis, 1726.

394 *Comment. in Iud.*, C. 3, vers. 29, T. 2, p. 40, 41, Lugduni, 1639.

395 2. 2, q. 64, a. 3, T. 4, p. 174, Duaci, 1615.

396 *Storia del Crist.*, L. 71, n. 273, T. 19, p. 209. Giacomo Clemente fu avuto come un martire: tutti i principi cattolici, tranne Venezia plaudirono al suo delitto, quasi a cosa santa. Il celebre storico Mariana ne scrisse l'apologia. A Parigi furono esposti sopra gli altari i ritratti del regicida, coll'iscrizione *San Giacomo pregate per noi*: a Roma se ne recitò l'elogio, e si tirarono delle cannonate. Tolgo queste cose dal *Voltaire*; né so se sieno appuntino. È certo però che Gregorio XIII festeggiò con una messa solenne, falò e spari la strage di San Bartolommeo.

far mai dimettere all'uomo la facilità a credersi tiranneggiato, ed a farsi ragione di proprio arbitrio.

283. La questione del tirannicidio può ridursi ai seguenti punti: È lecito alla società od ai suoi direttori di dare a chiunque la facoltà d'uccidere, senza precedente processo, chi aspira ad arrogarsi il supremo potere, salvo il carico all'uccisore di somministrare poi le prove della reità dell'ucciso:<sup>397</sup> È lecito il dare la stessa facoltà contro chi, avendo conseguito legittimamente il potere, sen vale per tiranneggiare i suoi sudditi? Può almeno la Società, o quei che la dirige, esporre alla pubblica vendetta chi è giudicato reo di tentata o consumata tirannide:<sup>398</sup> Dato che la pubblica podestà autorizzi l'uccisione di tai delinquenti, può alcuno ucciderli senza rendersi colpevole dinanzi a Dio? Può darsi mai il caso, in cui sia lecito a qualcuno di provvedere, di proprio moto, alla salute della patria, coll'immolarle il tiranno:<sup>399</sup> Se anche io sento della ripugnanza a rispondere risolutamente a siffatti quesiti non è che mi mova qualche considerazione in favore dei tiranni: mentre non veggio, perché non abbia a concedersi per la salvezza della Società quel che si concede per salvare la vita e la roba<sup>400</sup> anche di un sol uomo (397-399). Ciò che mi fa stare sopra pensiero è la discrepanza che regna sopra i principii, secondo i quali abbiassi a giudicare della legittimità e del buon esercizio del potere, e il pericolo che quindi sovrasta ai meglio intenzionati reggitori dei popoli. Grande sciagura si è certo questa pel genere umano, che il maggior dei delitti (274), quello che attacca la stessa garanzia delle vite, delle sostanze, dell'onore, dell'ordine morale, sia il più facile ad essere traveduto, il più difficile ad essere prevenuto o represso! La tirannide, ho io detto, è un abuso enorme, violento, del potere sovrano. Or tale ai fanatici che assassinarono Enrico III ed Enrico IV di Francia pareva appunto la tolleranza che quei due re aveano accordato agli Ugonotti! E per le Caste favorite, che è mai un governo qualunque, il quale voglia per mano nei loro privilegi?... La maggior parte dei teologi favorevoli al tirannicidio non approvava se non l'uccisore del tiranno *di titolo*, ossia di chi usurpa il Potere. Ma ecco che pei legittimisti non è sovrano legittimo fuorché quegli cui si appartiene il potere, giusta un cert'ordine di successione: ed è gran ventura se chi fassi iniziatore della liberazione d'un popolo non è avuto da loro per un tiranno di titolo. Lo stesso Daniele O'Connel non si vergognava di trattare da usurpatore il Re dei Francesi Luigi Filippo! Quindi gli attentati cui si videro esposti Guglielmo d'Oranges, Simone Bolivar ed altri liberatori di popoli.

284. Io non parlo dei pericoli cui vanno incontro i tirannicidi. I supplizj ed una specie di anatema suol essere la sorte di quelli che l'impeto del tiranno o dei suoi satelliti non ha spenti sul fatto. Dei due uccisori d'Ipparco, l'uno perì nel tentativo; l'altro tra i più atroci supplizj. Svetonio osserva, che di tutti gli uccisori di Cesare, pur uno non morì di morte naturale<sup>401</sup>. Così avvenne a quei di Caligola, di Comodo, di Caracalla, di Alessandro Medici, e di altri tiranni del pari esecrabili<sup>402</sup>. Pur beati, se il loro sangue fosse stato seme di libertà! Ma libertà né cade, né si rileva per fatto di uno o di pochi. Dopo l'uccisione d'Ip-

397 Plutarco, a proposito dell'accennata legge di V. Publicola (par. 267), scrive: «Conciossiachè non essendo possibile che chi si accinge a così grande impresa, si tenga a tutti celato, ma possibile essendo bensì che, quand'anche scoperto sia, fattosi già prepotente, ne prevenga il giudizio, e lo renda nullo, conducendo a fine l'ingiusto attentato, permise egli ad ognuno che fare il potesse d'opprimere anticipatamente l'iniquo». Una legge delle XII Tavole diceva: «Si nox furtum factum sit, si im aliquis occisit jure caesus esto». L'uccisione del ladro notturno era autorizzata anche dalle leggi Mosaiche: «Si effringens fur domum, sive suffodiens fuerit inventus (noctu), et accepto vulnere, mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis», *Exodus*. XXII 2.

398 Che la società abbia dritto di autorizzare l'occisione di certi malfattori, il trovo insegnato anche in teologi, avuti comunemente per rigidi. Un principe giustamente deposto, nel farsi a riacquistare il trono, con mezzi violenti, non potrebbe invocare per sé le leggi della guerra, od almen quelle che si sogliono osservare tra potentati indipendenti. Sendo rientrato, per la deposizione, nella qualità di suddito, e continuando per ciò ad appartenere allo Stato, i suoi tentativi non potrebbero aversi che per una ribellione.

399 Pare indubitato, che se alcuno è in pericolo, altri si può interporre in sua difesa, ed usare degli stessi dritti che competono all'aggresso.

400 «Numquam... licita erit furum occisio? Extrema vitanda sunt... Quid, si latrones domum tuam obsiderent, omnia tua bona rapturi ad vitam, ad familiam totam sustentandam necessaria? Quid hoc in casu diceres? Reum ne homicidii pronuntiares, qui domus suae defensionem intenderet, ex qua praeter eius intentionem mors furum sequeretur? Ego sane homicidii criminosi hunc damnare non auderem, dummodo moderamen inculpatae tutelae servaretur...», Concina, *Diss. un.*, C. 9; *De hom.*, n. 2.

401 Gli adulatori non lasciarono di riferire ciò a punizione celeste. «Era ben naturale, osserva però Montesquieu, che i capi d'un partito abbattuto tante volte in guerre, nelle quali non si accordava quartiere, perissero di morte violenta. Ai nostri tempi, quasi tutti quelli che giudicarono Carlo I, finirono tragicamente. Gli è perché è impossibile il fare tai cose, senza procacciarsi da per tutto, dei nemici mortali; e quindi senza correre un'infinità di pericoli», *Consid.* XII.

402 Per tacere di altri esempi, si penò non poco per impedire che l'ucciditrice di Marat, l'intemerata Corday, non venisse sbranata dalla moltitudine. Qual non dovette essere lo stupore, il dolore e forse il disinganno di quella giovine sventurata, nel non vedere dattorno a sé, che turbe anelanti al suo sangue, nel non udire, che grida d'esecrazione e di morte?

parco, dice Tucidide, la tirannide si fece più grave agli Ateniesi. A Giulio Cesare successe il Triumvirato, e quindi Ottaviano, uomo nequitoso e mediocre. A Caligola non tenne dietro un peggiore, perché non potea darsi uomo o più malvagio o più stolto. Comodo ebbe a successore un principe, che poté decretarne l'apoteosi! Caracalla, Eliogabalo, portando di libidini e di sevizie. Cosimo non fu migliore di Alessandro, se non quanto occorreva alla conservazione del trono. In somma, rari sono i popoli, che per siffatte uccisioni, non abbiano peggiorato di condizione; rarissimi quelli, che abbiano recuperato la libertà. Ciò avviene perché la tirannide ordinariamente ha radice nella corruzione degli stessi tiranneggiati. Presso una nazione virtuosa, amante della sua libertà, fedele osservatrice dei suoi doveri come gelosa custode dei suoi diritti, il pensiero di appropriarsela non viene in capo a persona; e un cittadino della Svizzera o della Confederazione anglo-americana, il quale si potesse lusingare di diventar re della sua patria, sarebbe da aversi in conto di pazzo, meglio che di ambizioso. Quando però un popolo ha smarrito ogni sentimento di dovere e di diritto; quando ciascuno intende a mercantatarli; quando il supremo potere è divenuto il palio degli ambiziosi, e la cosa pubblica vien considerata come una miniera devoluta al governo ed ai suoi favoriti; quando nei governanti si ama la prodigalità, il fasto, lo splendor del casato ed altrettali vanità, più che la saggezza e la virtù; quando si avversa la tirannide, non per zelo della giustizia, ma perché non se ne gode il favore; quando, in breve, anziché la tirannide, si ha in odio il tiranno, allora si può cambiare, ma non si può mancar di padrone: allora le agitazioni politiche altro non sono, che gare di partiti egualmente disposti a fare alla lor volta ciò che rinfacciano altrui: allora spesso non resta, che soverchiare od esser soverchiato: allora ogni tentativo contro la persona o l'istituzione che sono come il pegno di quelle malvage ambizioni non può riuscire che a favorirle. All'udire, come Caligola era stato tolto di vita, quei che serbavano un qualche vestigio dell'antica virtù, si elevarono a grandi speranze, e già deliberavano di ristabilir la repubblica: ma il popolaccio ed i soldati scorrevano furibondi le vie di Roma, in traccia degli uccisori del tiranno, né si acchetarono, finché non gli fu dato un successore. Era forse stima che avessero di quei due Cesari? Ricordavano di Caligola le profusioni e gli spettacoli: aspettavano da Claudio le profusioni e gli spettacoli di Caligola. *Panem et Circenses!* In tale state di cose, quegli che ha già incominciato ad essere l'idolo della moltitudine, le conspirazioni, le sedizioni, ecc. spesso le provoca o le suppone. Pisistrato, dice Erodoto, avendo ferito sé e le sue mule, le cacciò nel foro, quasi che nell'andare in villa, avesse corso pericolo della vita, ed allora allora avesse scampato dalle mani dei suoi nemici. L'impostura gli fruttò la facoltà di farsi guardare da un certo numero di armati: e quello fu il principio della sua potenza e della sua tirannide<sup>403</sup>. Cotali arti non furono forse mai poste in opera senza successo. Un popolo cui dappocaggine, corrottele, violenza di circostanze rendono impossibile il viver libero, uopo è che serva. Avrà padroni benigni, se paziente: duri e bestiali, se calcitrante. La rassegnazione è la prima virtù dello schiavo!

285. Malgrado tutte queste considerazioni, io non oserei assolutamente affermare che non si possa dare un qualche caso, in cui sia lecito ed opportuno il difendere le persone e le cose, anche colla morte dello scellerato, che affetta di governare la Società: avvegnaché non veggo ragione, per cui si abbia da negare alla Società e per la Società ciò che non si nega all'individuo e per l'individuo. Talora un popolo è più illuso, che corrotto, più disanimato, che invilito: un grido che s'innalzi, un ferro che si sfoderi in suo favore, un nuovo attentato del tiranno, il più lieve avvenimento bastano a rincorarlo e ritrarlo dalle sue illusioni, a determinarlo ai più ardui cimenti. Gli ordini di Antioco Epifane contro la Religione Mosaica, la crudeltà con cui venivano martoriati i renitenti, avevano immerso la Giudea nella più grande costernazione. Molti apostatavano: i più stavano perplessi tra l'amor della vita e il sentimento del dovere. Giunta la gente del Re in Modin, si fece attorno a Mathathia, come principale di sua città, onde col

403 La Fayette dubitava, che il colpo di pistola tratto, nel novembre del 1832, contro Luigi Filippo, non fosse una delle vecchie gherminelle di polizia. V. le sue *Memorie*. Siccome le violenze contro i tiranni ne accrescono spesso la potenza, così quelle dei tiranni sogliono giovare alla causa popolare. Filippo II di Spagna si lusingava che facendo assassinare Guglielmo d'Oranges, un tutto rientrasse nell'ordine. Ma l'assassinio non fece, che rendere irconciliabili gli Olandesi con chi l'aveva instigato, ed affrettare lo stabilimento di quella repubblica, che dovea riempire l'Europa di ammirazione. Grangeneuve, riflettendo appunto all'ordinario risultamento di tali violenze, concepiva il proposito scelleratamente eroico di farsi assassinare, per rendere viepiù odiosi i Realisti (Lamartine., *Hist. des Girondins*, Liv. 19, par. 5).

suo esempio, confortasse gli altri a sacrificare. Ma il prod'uomo protestava al cospetto di tutti di non volere punto recedere dalla legge dei padri suoi. Nel mentre però ei professava sì coraggiosamente la sua religione, un altro Giudeo, quasi per dare un esempio in contrario, si faceva innanzi per sacrificare giusta gli ordini del Re. A quella vista, Mathathia arse di sdegno e di dolore; e slanciatosi sopra il prevaricatore e l'inviato dal Re, li trucidò entrambi: e rovesciato Faltare, uscì gridando dalla Città: «Chiunque ha zelo per la legge, e serba inviolato il testamento, mi venga dietro! A quel grido cominciò a formarsi l'esercito che pose fine al dominio dei Re di Siria sopra i Giudei»<sup>404</sup>. Vi ha ancora dei casi, nei quali la tirannide riposa tutta quanta nella malagurata superiorità dei talenti del tiranno o di qualche suo complice; e basta il torre di mezzo uno o pochi individui, perché la fazione dei tristi, che imperversava all'ombra loro, cada d'animo e si disperda.

286. Contro questa specie di difesa occisiva si allega il pericolo di peggio. Ma ciò è comune alle guerre, ai litigi e a molte altre cose delle quali non si fa questione. Si allega inoltre il pericolo che corrono i buoni principi, per l'abuso che può farsi delle dottrine autorizzanti il tirannicidio. Ma, vi ha egli un diritto, cui o per malizia o per ignoranza, non si possa dare una storta interpretazione ed un'eccessiva latitudine, massime quando o in tutto o in gran parte, è rimesso alla coscienza dell'individuo? Si dannava forse assolutamente la difesa occisiva, perché i nobili, a cagion d'esempio, si credeano autorizzati a vendicare col sangue le più lievi ingiurie, e parecchi teologi secondavano quelle borie<sup>405</sup>? Io qui non mi occuperò a confutare l'argomento che si suol dedurre per l'incolumità dei tiranni, dai doveri ai quali siamo tenuti verso i buoni principi: io credo d'averlo confutato in più d'un incontro. Egli è, per esempio, un volere render comune ad un medico, che avvelenasse il suo malato o ad un generale che volgesse le armi contro la patria, ciò che si appartiene a coloro che meritevolmente esercitano la medicina o la malizia. Né pure m'occuperò gran fatto di quel così detto dritto di conquista, immaginato per legittimare i latrocini all'ingrosso, e per cui, siccome rifletteva Sant'Agostino, basta che una ciurma di malfattori salga a certa potenza, perché cambi il patibolo in trono. Se non che cotesto dritto di conquista è pure lo strano dritto: da che per sentenza degli stessi suoi partigiani, il dominio del conquistatore non è legittimo, finché il popolo espressamente o tacitamente nol riconosce. È aggiungere l'ipocrisia all'iniquità! Il consenso d'un popolo che giace, esaurito di forze, a piè del nemico, può mai servir di titolo ad alcun dritto?...

287. Dirò adunque che il tirannicidio è un dritto, purché però necessitato dalla salvezza della patria: il che suppone da una parte, violenza d'oppressione; dall'altra, probabilità di buon successo: mancando i quali requisiti, l'uccisione di chicchessia non può essere che un delitto od una vendetta. Or quando veggio gli uomini anche i più istruiti delle odierne società sì vaghi dei titoli e delle divise della vanità, sì teneri delle proprie agiatezze, sì facili a vendersi, sì indifferenti a quanto non si risolve di subito in loro personale vantaggio, sì orbi, in fine, di virtù pubbliche, sento, che il discutere oggidì, se convenga uccidere i tiranni, sia lo stesso che discutere se convenga precipitarsi da una torre o da una nave che sono in fiamme.

404 *I Mach.*, II. Phinees sommo sacerdote, veggendo un Giudeo che si conduceva pubblicamente a peccare con una Madianitide, gli tenne dietro e il pugnò insieme colla donna. Num., XXV. Queste uccisioni pareano in certo modo autorizzate dalla stessa legge mosaica. «Quando si levò su in mezzo al tuo popolo un profeta, ovver chi dica di aver avuta visione in sogno, e predirà qualche segno o prodigio; e succederà quel che egli ha detto, e dirà a te: Andiamo e seguiamo gli Dei stranieri, ignoti a te, e ad essi serviamo: non darsi retta a quel profeta e relatore di sogni: perché il Signore Dio vostro fa prova di voi... E quel profeta o inventore di sogni sarà messo a morte... Se un tuo fratello figliuolo di tua madre, o un tuo figliuolo, o una figlia o vero la moglie cui tu porti in seno, o un amico cui tu ami come l'anima tua, tenterà di persuaderti e segretamente dirà a te: Andiamo a servire agli dei stranieri... non dargli retta, non ascoltarlo, e non lasciarti muovere dalla compassione a perdonargli e nascondere: ma tosto lo ucciderai: tu sarai il primo ad alzar la mano contro di lui, e poi tutto il popolo alzi la mano: morrà sepolto sotto le pietre...», *Deut.* XIII.

405 È noto, quanto Ant. Diana, Dom. Viva, Mart. Torrecilla, Caramuele, ed altri teologi, anche di miglior nome, sieno indulgenti nell'allargare il dritto della difesa occisiva. Vedine un saggio nel Concina, *Th. Chr.*, L. 7, C. 1, par. 2.

## CAPO XVII

DELLA CONVENEVOLEZZA DELLA RESISTENZA  
E DELLE RIVOLUZIONI

288. Un comando può essere ingiusto o solo per chi lo dà, od anche per chi lo eseguisce. Nel primo di tai casi, la disubbidienza è un diritto; nel secondo, un dovere (108, 109, 159-162, 242-246). Questa verità è ammessa da quanti riconoscono una legge, cui l'uomo, sia che comandi, sia che ubbidisca, abbia sempre mai a conformarsi. Se non che, altri si sforzano di renderla vana, col negare al suddito il dritto di giudicare della giustizia dei comandi del superiore: altri, col negargli quello di valersi opportunamente dei mezzi atti a difendersi ed a garantirsi dalle violenze, alle quali il superiore fosse per trascorrere, onde far mandare ad esecuzione le ingiustizie da esso lui comandate. Essendomi adoperato, in tutto il corso dell'Opera, a porre in chiaro la vanità di questi sutterfugi (40, 51, 68, 163, 179, ecc.), toccherò ora specialmente della convenienza della resistenza; e non di quella soltanto che dicono passiva, e che altro non è che pazienza ed inazione; ma di quella eziandio, che mira od a respingere l'istante violenza, ed a stabilire ulteriori malleverie: nel qual caso, dicesi propriamente rivoluzione.

289. Quando diciamo che è giusto e convenevole, che si viva in società civile, e che si cooperi ad un potere ad un potere sovraneggiante, non si ha da intendere, che l'uomo altrimenti non possa assolutamente adempiere ai suoi doveri: ei può essere giusto nella solitudine, del pari che nella frequenza delle città; tra i più rozzi selvaggi, non meno che tra i cittadini i più inciviliti. La giustizia e la convenienza delle istituzioni sociali si manifesta nel facilitare ai membri della Società l'adempimento dei proprii doveri; favorendo la libertà interna, coll'educazione; l'esterna, col contenerci malvagi: avversando costantemente tutto quello che suole incitare al male o distogliere dal bene: conservando in somma, perfezionando l'umana specie. Donde consegue, che ciò che è giusto e convenevole non è già il vivere comeché insieme od il cooperare ad un potere qualunque; mentre si danno dei convitti e dei poteri, che lungi dallo spianare, rendono più disagiata il sentiero della virtù: ma il cooperare ad un potere tutto quanto inteso alla conservazione ed alla perfezione dei suoi dipendenti. Il quale requisito della cooperazione sociale arguisce la giustizia e la convenienza di abbandonare, anzi di reprimere ogni potere altramente ordinato, quantunque, incerto senso, sovrano: avvegnaché se tutta la forza del principe sta nella cooperazione dei sudditi (48, 49, 54, 169, 170); se è giusto e convenevole, che i medesimi cooperino subordinatamente al fine della Società, giusto e convenevole dee altresì riputarsi, che gli tolgan la forza, di che egli ha abusato, e che cooperino a chi si faccia a riordinarla a detto fine. Io ho intitolato questo trattato: *Del dritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi*: io avrei potuto egualmente intitolarlo: *Del dritto dell'uomo ad essere ben governato*: giacché se l'uomo non ha dritto ad essere ben governato, ha necessariamente

diritto a distruggere i governi che stabilisce sulla terra la prepotenza del male.

290. I punti nei quali anche qui sogliono insistere i nostri avversarii, sono: il dovere della sommissione verso i governanti; e la possibilità, in cui è l'uomo di serbarsi incontaminato, a malgrado delle più efferate tirannidi. Nulla aggiungerò per ciò che riguarda il prossimo punto, a quanto ho scritto circa il medesimo, sempre che mi è avvenuto di doverlo discutere. Il cotanto insistervi dei nostri avversarii non dipende che da una superficiale e falsa apprensione delle cose. Se non confondessero il Popolo con una moltitudine di schiavi<sup>406</sup>, la Società civile con un aggregato d'oppressori e d'oppressi, la Sovranità colla prevalenza della forza; se non avesse smarrito quel gran principio moderatore, per cui cessato il fine della legge, si ha da intendere cessato anche l'obbligo che ella prescrive<sup>407</sup>, allegherebbero essi perpetuamente in favore dei tiranni i doveri verso i buoni principi, griderebbero *sommissione! sommissione!* quando la medesima s'opponesse al fine cui si ha da essere sottomessi? In quanto all'altro punto, crediamo anche noi, che violenza di tirannide non possa forzare assolutamente alcuno ad essere ingiusto: ma se l'osservanza della giustizia è sì ardua, anche quando non si hanno da superare che le tentazioni ordinarie, di qual virtù non è egli d'uopo, quando un tutto induce al male ed aliena dal bene? E poiché siffatto grado di virtù non si suol trovare che in pochi, è necessario inferire, che, posta l'alternativa di prevaricare o di restar vittima dei propri doveri, la maggior parte ordinariamente prevaricherà. Il quale pericolo, siccome rende giusto e conveniente che si cooperi ad una persona la quale organizzi il civile consorzio, e ne faccia servire le forze a facilitare la pratica della virtù, così rende giusto e conveniente, che nello stesso intento, si cooperi ad un'altra persona, qualora quella cui si era cominciato a cooperare, o sia mancata al bisogno, o sia diventata precipuo incitamento a malfare.

291. Né questi pericoli nelle Società corrotte, sono esagerazioni di chi non bada che a intorbidare le menti. Niente vi ha di più storico, quanto la facilità con cui, sotto un cattivo governo, il Popolo precipita dietro al male; massime quando tutta la forza fisica e morale è come personificata in un individuo<sup>408</sup>. La sola indifferenza del principe basta allora a rilassare i più sacri vincoli: se poi le aggiungerà lo scandalo, i suoi vizi diventeranno vizi della nazione. È egli un uomo rotto alle lussurie? Le persone d'ogni sesso, d'ogni età, d'ogni condizione faranno a gara per diventare ministre delle sue voluttà; e non solo le prostituzioni, gl'incesti, gl'adulterii, ma le più mostruose libidini, sempre che degnate dei favori del principe, saranno guardate con occhio indifferente, od anche careggiate ed applaudite<sup>409</sup>. I GianGastoni e i *Ruspanti* non sono stati erba della sola Firenze... Che se oltre il favorire il vizio, prenderà a perseguire

406 «Non jura dicenda sunt vel putanda, scrive S. Agostino, iniqua hominum constituta... Ubi non est vera justitia, juris conserva sociatus coetus hominum non potest esse, et ideo nec Populus: juxta illam Scipionis vel Ciceronis definitionem. Et si non Populus, nec res Populi; sed qualiscumque multitudinis, quae Populi nomine digna non est: ac per hoc si Respublica res Populi est, et Populus non est qui consensu non sociatus est juris: non est autem jus ubi nulla justitia est: procul dubio colligitur, ubi justitia non est, non esse Rempublicam», *De C. D.*, XIX, 21, T. V. col. 1178.

407 «Regulae generales bene suscipiunt exceptiones... et in moralibus; praesertim ubi casus particulares incidunt modis variabiles infinitis: ad quas exceptiones ordinata est lex superior, interpretis aliarum, quam Arist. Vocat epykeiam; et alia divinior, quam gnomi appellat. Haec autem lex semper habet locum in interpretatione legum aliarum particularium, ubi deficere censetur ratio et finis institutionis ipsarum. Finis autem legum omnium ne dum humanarum sed divinarum, est dilectio, quae unitatem operatur. Sit ergo casus ubi legis alicuius observatio dissiparet unitatem et obsesset publicae salutis, quis ratione utens diceret eam tenere oportere? Nimirum nec sibi ipsi quisquam vellet hoc fieri: quanto minus tota Communitas rationabiliter hoc fugiet?», J. Gers, *De auferibil. Papae ab Ecl.*, Cons. II.

408 «Qual è il principe della città, dice l'Ecclesiastico, tali ne sono gli abitanti. Un re avventato rovinerà il suo popolo», X 2, 3. I sacri Cronachisti, nel parlare di Roboamo, Geroboamo, Ela, Amri, Zambri, Joram ed in somma di quasi tutti i re ebrei, terminano i loro cenni biografici, con dire: Peccò, ed indusse il popolo a peccare (II Par., XII, XXI; III Reg., XIV, XVI, ecc.).

409 Nerone ebbe pubblici applausi fin per le sue nozze con Sporo!.. A saggio degli eccessi, ai quali può trascorrere, in siffatte materie, uno scellerato, quando ha per sé la cooperazione sociale, copierò ciò che scrive un Padre della Chiesa dello stato di Roma sotto l'imperatore Massimino: «Eunuchi, lenones scrutantur omnia. Ubi quique liberalior facies erat, secedendum patribus ac maritis fuit. Detrahebantur nobilibus foeminis vestes, itemque virginibus, et per singulos artus inspiciebantur, ne qua pars corporis regio cubili esset indigna. Si qua detrectaverat, in aqua necabatur; tanquam majestatis crimen esset sub illo adultero pudicitia. Aliqui, constupratis uxoris, quas ob castitatem ac fidem carissimas habebant, quum dollorem ferre non possent, se ipsos etiam necaverunt. Sub hoc monstro pudicitiae integritas nulla, nisi ubi barbaram libidinem deformitas insignis arcebat. Postremo hunc jam induxerat morem, ut nemo uxorem sine permisso ejus duceret, ut ipse, in omnibus nuptiis, praegustator esset. Ingenuas virgines, imminutas, servis suis donabat uxores. Sed et comites ejus... cubilia impune violabant. Quis enim vindicaret? Mediocrium filias, ut cuique liberaret, rapiebat. Primariae, quae rapi non poterant, in beneficiis petebantur; nec recusari licebat, subscriptente Imperatore...», Lact., *De mort. Pers.*, XXXVIII.

la virtù, il male non avrà più termine; e la società non tarderà a diventar simile a quel picciolo Regno ricordato dalla Genesi cui il Signore volle risparmiare in grazia di dieci giusti; e dieci giusti non vi trovò.

292. Vi ha di quelli i quali, sebbene ammettano che talora sia lecito il rivoltarsi contro il tiranno, negano che possa farsi altrettanto, quando la tirannide non consiste in altro che nel perseguitarci sudditi, per un motivo puramente religioso. Adducono i passi scritturali e gli esempi della Chiesa primitiva, già da noi sufficientemente discussi. Riflettono inoltre, che la società cristiana non può perire; e che, in quanto all'individuo, la persecuzione, è un campo di espiazione e di gloria. Per rifiutare quest'eccezione, non si ha che a ponderarne le conseguenze. Se essa infatti fosse da ammettersi, un principe che volesse, a cagion d'esempio, appropriarsi le sostanze dei suoi sudditi, sapendo, che l'uomo dove cede meno è nelle sue credenze religiose, per riuscire nell'intento, non avrebbe che ad ordinare, sotto pena di confiscazione, qualche cosa contro la religione. D'altronde quantunque la Società cristiana non possa perire, sappiamo noi, fino a qual numero di membri non possa essere ridotta? La Religione non può sparire dalla terra: ma non vi ha regione da cui non possa sparire. Sono note le vicende alle quali soggiacque in Israele l'antica Legge, sotto Geroboamo e i suoi successori. La persecuzione di Antioco Epifane avea costernato siffattamente i Giudei, che niuno ormai ardiva di dichiararsi ingenuamente per tale<sup>410</sup>. Io non parlo delle perdite che cagionò al Cattolicesimo la violenza dei principi eterodossi o scismatici<sup>411</sup>: esse sono assai men deplorabili della sorte che toccò alle chiese già fiorenti dell'Asia e dell'Africa, cadute in gran parte sotto il giogo del Maomettismo o di religioni anche peggiori. Io mi arresterò ai terribili effetti che produsse nel Giappone il libero imperversare della persecuzione contro la Chiesa di quell'Impero.

293. Il Cristianesimo, dopo le predicazioni del Saverio, avea fatto tra i Giaponesi, malgrado l'ostinata opposizione dei Bonzi, maravigliosi progressi. La costituzione politica di quel paese, diviso fra un gran numero di Re, sui quali l'Imperatore non avea che una podestà nominale, favoriva grandemente la diffusione della nuova dottrina: avvegnaché se riusciva ai Bonzi di aizzare alcuno di quei Re, contro quelli che essi chiamavano empî novatori, i missionarii trovavano facile accoglienza presso qualche altro, il quale talora toglieva a proteggerli per questo solo, che gli vedeva perseguitati da un suo rivale. Oltracciò, quantunque l'Imperatore Nobunanga, insuperbito dalla fortuna, avesse deificato se stesso, non incrudelì granfatto per indurre i Cristiani al suo culto; sia perché tollerasse gli altri dei, sia perché fu ammazzato nel meglio. Quando Taicosama, morto quel dio, s'impadronì dell'Impero, il Cristianesimo vi contava più milioni di seguaci: tutto il regno di Arima avea già abbracciato la fede: in quel di Bongo si era fabbricata una città composta intieramente di Cristiani: cristiani erano parecchi Re: cristiani molti dei primi uffiziali dello Stato, e lo stesso Ucondono, generalissimo dell'esercito, ed uomo sommamente stimabile ed istimato. In somma il Cristianesimo cominciava ad assumervi l'aspetto d'una religione dominante. Taicosama poi, tutto ché avesse in uggia i Cristiani come pericolosi al suo trono, dissimulava, ed anche mostrava di favorirli. Avendo però intrapreso di ridurre alla sua ubbidienza alcuni Re dell'Impero, ed essendo non meno dissoluto che ambizioso, allo stesso tempo che attendeva ad estendere il suo dominio, attendeva pure ad arricchire il suo serraglio. Per lo che, a mano a mano che andava inoltrandosi, mandava per ogni dove degli emissari, affinché o per forza o per amore, gli conducessero quante belle potessero. Tra i molti che attendevano a quell'incetta distingue vasi specialmente un ex-bonzo, per nome Tocun. Or avvenne, che nel mentre costui aggiravasi qua e là, a fare il suo mestiere, capitò pure, tiratovi dalla decantata bellezza delle donne, in uno dei paesi convertiti: ma vi capitò sì male, che quasi vi forniva la sua carriera. Di qui il giuramento di Taicosama di far mozzare il capo a tutte le donne di quel paese; di qui una delle principali occasioni a quella persecuzione, che sempre più inferendo, si vide eziandio continuare sotto regni di Cubosama e dei Xogun-Sama che restaurarono la monarchia, cioè ridussero tutto in loro arbitrio, ed estirparono il cristianesimo. Io non vi attristerò col ritrarvi la varietà e l'atrocità dei supplizj coi quali venivano martoriati quei nostri fratelli: dirò che furono varii ed atroci quant' uomo

<sup>410</sup> *II Mach.*, VI 6.

<sup>411</sup> A che stato la persecuzione dei principi ariani avesse condotto la Chiesa, si può dedurre dalle note parole nelle quali esce San Girolamo, nel parlare del tempo in cui si tenne il concilio di Rimini: «Tunc... ingemuit totus orbis, et arianum se esse miratus est», *Dial. adv. Lucif.*

può immaginare. Né pure vi parlerò della pazienza dei tormentati: dirò che migliaia di Fedeli d'ogni età e d'ogni sesso accorrevano a denunziarsi; e che godeano di patire e di morire, quanto altri suole aver cari i godimenti e la vita: dirò che questa gara di crudeltà da una parte, di pazienza dall'altra, non durò dei giorni dei mesi, ma forse oltre a mezzo secolo. Ma quando all'atrocità dei supplizj si aggiunse l'arte infernale di prolungare l'agonia del paziente fino a dieci e quindici giorni: quando per vincer le madri, si prese a straziare i loro bambini; per vincer le donne e i loro più cari, si prese a farie oggetto di feroci libidini... quando in somma si studiò il cuore dell'uomo per ferirlo nella sua parte più sensitiva, allora l'amore, il rossore fecero ciò che non avea potuto fare il dolore: e una donna, a cagion d'esempio, che avrebbe incontrato coraggiosamente qualunque genere di morte, cedeva spesso al timore di vedersi appesa ignuda per un piede, al cospetto di ciurme invereconde e spietate. La Chiesa del Giappone, priva di quelli che si erano saputi serbar costanti, anche in mezzo a siffatti cimenti, restò come greggia senza pastore; e piegò nuovamente il ginocchio agl'idoli che avea imparato a detestare. Lungi da me il dir cosa che possa per poco attenuare l'ammirazione dovuta a quelli che rinnovarono nel Giappone gli esempi della Chiesa primitiva! ma pure, se in vece di accorrere al martirio fino a quindici e venti mila, con croci, capestri ed altri stromenti da supplizio, si fossero organizzati sotto un generale abile e riputato, qual era Ucondono; se avessero potentemente aiutato alcuno dei popoli che lottavano per la loro indipendenza contro comuni oppressori; se si fossero saputi valere del fermento che doveva regnare nell'Impero contro i principi, com'erano i loro persecutori, spregiatori d'ogni diritto; che non avrebbero potuto essi fare, sì indifferenti alla morte, sì pazienti, sì temperanti, sì forniti in fine delle virtù che più si desiderano nella milizia? La Chiesa del Giappone non avrebbe avuto tanti martiri; ma avrebbe forse avuto dieci volte meno di apostati: essa non ci avrebbe dato tanti esempi di annegazione; ma forse non sarebbe perita; e secoli non sarebbe perito il germe della civiltà di quell'impero.

294. Or, incontro alla ruina che l'irrefrenato mal talento d'un arbitrio della forza pubblica minaccia alle sostanze, all'onore, alla vita, alla religione, alla moralità dei suoi soggetti; incontro a quest'universal naufragio d'ogni dritto e quasi d'ogni speranza, da quale specie di bene possono essere lusingati i nostri avversarii a mantenere la confusione della Sovranità col possesso e coll'abuso della forza suprema dello Stato; a gittare in nome della ragione e della religione, la disunione e lo sconforto nelle nostre fila?

## CAPO XVIII

## DELLA LEGGE DELL'OPPORTUNITÀ

295. Nel farmi a discorrere dell'enunciato argomento m'è d'uopo premettere qualche spiegazione, principalmente ora, che tutti quelli che ardiscono di combattere a viso aperto la verità, hanno adottato l'espedito di combatterla come inopportuna. Quando il buon La Fayette dichiarava a Luigi Filippo d'essere repubblicano, e di tenere la costituzione degli Stati Uniti per la migliore del mondo: «Anch'io, rispondeva il Principe, la penso come voi; ed è impossibile per chi è vissuto due anni in America il pensarla altrimenti. Ma credete voi, che nello stato presente delle cose, sia conveniente il proclamar la repubblica?»<sup>412</sup>. E tra quelle altalene nasceva l'andazzo delle *monarchie circondate d'istituzioni repubblicane*. Favorisce grandemente le insidie di questa sorta di nemici l'essere l'estimazione delle circostanze che rendono una cosa opportuna od inopportuna, materia di buona fede, per così esprimermi, piuttosto che di stretto diritto, se non tra quelli che prendono l'opportunità a velo dei loro divisamenti, e quelli che appunto perché amano la buona causa, non vogliono che sia compromessa con avventaggini, vi sono delle differenze, le quali non possono sfuggire né anche ai meno veggenti. Avvegnaché, nel mentre gli uni intendono di continuo a facilitare e ad affrettare il trionfo del vero, ed accolgono volentieri tutto ciò che può contribuirvi, i loro avversarii, non che farsi apostoli di verità, non pur tollerarono che altri la insinuino; e allividiscono e infuriano, se solo odono farsi menzione d'alcuna di quelle parole, che compendiano per così dire, i desiderii dei popoli. Dicono non potersi progredire a cagione degli ostacoli; e perseguitano, calunniano chi si prova a rimuoverli od a varcarli: obbietano al popolo la sua ignoranza; e vel mantengono: ne allegano l'inesperienza; e l'escludono da ogni tirocinio. Così Luigi Filippo, che solo per ragione d'opportunità diceva esser uopo di ristabilire in Francia la monarchia, pervenuto che fu al trono, invece di scallar la tirannide e di disporre il popolo al governo ch'ei riputava il migliore, si dava a scalzare la libertà, rigettando come inopportuno tutto quello che potea favorirla; né cessava, fino a che, rimasto solo in faccia all'irrompente democrazia, si avvedeva, quantunque tardi, come nulla vi era d'inopportuno, quanto l'opportunità ch'egli affettava d'osservare.

296. La vera opportunità adunque, in quanto si riferisce al nostro argomento, consiste nell'occasione propizia ad esercitare utilmente il diritto. Sotto nome d'utilità intendo anche lo schifamento d'un mal maggiore. La legge dell'opportunità sta nell'obbligo d'osservare la detta occasione: ed è una conseguenza dell'ordinato amore di noi medesimi, il quale c'impone, che alla vita preferiamo il dovere, alla roba la vita; e che, in somma, tra i beni scegliamo il maggiore; tra i mali, il minore. Né questo è un ricadere

<sup>412</sup> Anche Chateaubriand, nella stessa orazione in cui prendeva a difendere la causa dei Borboni, diceva: «La repubblica rappresentativa è per avventura lo stato futuro del mondo: ma il suo tempo non è ancora arrivato».

nelle dottrine dei nostri avversarii, ai quali basta che un tristo consegua il monopolio delle forze sociali, perché tutti lo abbiano a riguardare come sovrano: mentre altro è erigere la prepotenza in diritto, ed imporre alle coscienze l'obbligo di rispettarla, ... quand'anche si sia in grado di resisterle e di superarla; altro è pretendere, che chi ha un diritto non lo eserciti, se non subordinatamente a ciò che gli detta il suo meglio. Niuno impugna il dritto di difender la roba dagli assassini. Tuttavia se alcuno si avvenisse in una ciurma di cotali uomini determinati a spogliarlo, non sarebbe egli ingiusto inverso se stesso, esponendo colla sua resistenza, a certa perdita ciò che solo ci può render cara la roba? Però, nel mentre gli spogliatori, usando la forza, sia per impadronirsi, sia per ritenere l'altrui, aggiungono iniquità ad iniquità, resta lecito allo spogliato di profittare d'ogni favorevole occasione di riavere il suo. Di fatto, la legge dell'opportunità non riguarda propriamente il dritto, ma solo ne modifica l'esercizio: e quindi ne sovverte la preesistente correlazione (146), sulla quale abbiamo tanto insistito, né vale ad indurne una nuova.

297. Non altrimenti opino delle prepotenze commesse con abuso delle forze sociali (184). Perché il tiranno è pervenuto a renderci rovinosa la resistenza, non per questo noi siamo scaduti dal diritto di resistergli, od egli è diventato inviolabile. Ma se in tai casi, noi dobbiamo prescindere dall'usare di nostre ragioni, non è già in riguardo di qualche suo dritto, ma in riguardo di noi stessi, in riguardo dei nostri fratelli, in riguardo specialmente della causa che sosteniamo. Avvegnaché niente havvi che più valga a precipitare le cose ed a rafferma la tirannide come le rivoluzioni intempestive. Quindi i nostri nemici, quando si sentono in forze, le attendono e fino le provocano, onde i faziosi abbiano un'occasione di rivelarsi, ed essi possano purgare più facilmente lo Stato. Se queste voragini avido d'oro e di sangue, che veggiamo spalancate in seno a quasi tutte le odierne nazioni, potessero, come quella dell'antica Roma, rinchiudersi col sacrificio d'uno o di pochi, io non avrei che parole di lode pel cieco impeto con cui certuni si gittano a sommovere i popoli. Invece però a che riescono? Si legge, che una volta, in Piemonte, i soldati realisti, instigati dai loro ufficiali, gridassero per le vie *repubblica, repubblica*, ed altre parole di libertà, onde porre le mani addosso su quegli che per avventura si dichiarassero. Senza avere il pravo intento di quegli scherani, molti dei nostri riescono agli stessi risultamenti. Facentisi d'improvviso ad una generazione che non sa chi sieno e che si vogliano, o vengono schiacciati in sul primo apparire, o non fanno testa, se non per involgere nella loro ruina quanto la nazione si avea di vitale e di generoso. La tirannide che prima procedea riguardosa, conscia ormai della nullità del popolo, consuma senza ritegno la sua opera di distruzione. I buoni si calunniano o per l'antico vezzo dell'umana razza di dar sempre addosso ai caduti, o per ingraziarsi appo gli oppressori. Giustificarli è delitto. Le somme di cui si servirono per sostenere la rivoluzione son loro imputate a latrocinio. E in tanto che quegli che scamparono alle carceri ed ai patiboli non hanno spesso un pane da spezzare alle loro famiglie, gli organi della tirannide gli spacciano per involatori di milioni. Dispersi o prostrati i pochi che avrebbero potuto educare e confortare il popolo, altro infin non rimane, che una generazione sfiduciata, depressa e quasi incadaverita; e mezzo secolo di discredito pei simboli dell'inopportuno commovimento.

298. Nell'accingerci all'esercizio di dritti che ci possono essere contrastati dai Governanti, dobbiamo badare a due principalissime circostanze, l'una delle quali si è lo stato della società in che viviamo; l'altra, la disposizione dei potentati stranieri. Quando varii governi si hanno promesso la conservazione delle loro usurpazioni, gli Stati che ne dipendono, debbono considerarsi, in quanto riguarda la propria rigenerazione, come altrettante province rette da una poderosissima oligarchia. Allora uno Stato non ha da superare soltanto l'opposizione dei suoi Governanti, ma quella altresì del loro complici. Ei non riuscirà nei suoi tentativi, meglio che una provincia d'una gran nazione, eccettoché profitti dell'occasione, in cui quelli che potrebbero venire in sostegno dei suoi oppressori hanno che fare in casa propria. A questa legge vanno soggetti i più grandi Stati. Potrebbero invero certi Popoli, se fossero animati da un pensiero unificatore, difendersi anche da tutto il soldatame della tirannide: ma questo pensiero, nelle rivoluzioni specialmente radicali, dee per l'ordinario mancare, da che dirette a rimettere sotto il giogo dell'eguaglianza civile un'infinità di persone che se n'eran sottratte. Or se questi nemici interni cedono spesso alla corrente od anche la seguono, non è che per riservarsi a secondare tutte le emergenze di che possano

trar profitto, nel mentre che si adoperano a farle nascere. E non appena una forza straniera si affaccerà ai confini per rialzar la tirannide, o l'accresceranno colle loro diserzioni, o quel che è peggio, si rimarranno nelle file nazionali per isconcertarne i propositi. Quando si riflette ai soli ostacoli interni che un popolo ha da superare, e come interme tuttavia e disorganizzato debba venire al cimento, la possibilità della sua rigenerazione non può spiegarsi che pel disprezzo dei pericoli del picciol numero dei campioni della buona causa, e per la viltà dei loro avversarii; i quali, schiavi come sono delle loro agiatezze, ed orbi di quella fermezza che non può essere ispirata che dalla coscienza del diritto, non osano cimentarsi se non in dieci contr'uno. Nel 1848 non si ardì invader la Francia, come nella gran rivoluzione, perché quegli che avrebbero voluto rifarne un maggiorasco, or ha due anni, avevano occupazioni domestiche più di quel che ne avessero or ha mezzo secolo: però all'ombra loro, vi tornò a galla una fazione cinicamente scellerata, che fidente nella complicità dei potentati stranieri, provoca colle sue quotidiane prevaricazioni il Popolo alla rivolta, e s'ingegna d'indurlo nell'opinione, che sotto il governo repubblicano, ei può più vessato e più umiliato che sotto il monarchico<sup>413</sup>. Ed ecco dov'è ita la meravigliosa armonia con cui pareva che fosse stata iniziata la seconda repubblica. L'alleanza degli oppressori non può essere superata che dall'alleanza degli oppressi. Non è molto abbiamo veduto quanto sia potente un moto contemporaneo di popoli anche supplicanti. Più essi ottennero supplicando concordi, che combattendo discordi. Senza tal concordia, un popolo tuttoché virtuoso e degnissimo di viver libero, o non uscirà di servitù, o non acquisterà che una libertà precaria: mentre sebbene la virtù sia il seme più fecondo di libertà, perché ei germogli e fruttifichi, non basta un terreno adatto e sgombro di piante che lu aduggino e lo steriliscano, ma vuolsi inoltre che ne sieno sgombri i terreni finitimi.

299. Tra i principali ostacoli interni io non credo doversi annoverare il rigore o la dolcezza del clima, la fecondità o la sterilità del suolo ed altrettali circostanze, le quali sebbene realmente influiscano, non influiscono poi sì prepotentemente da potersi conchiudere che certi popoli sieno dannati dalla natura ad una perpetua schiavitù. Quest'opinione non ha per sé la ragione, né i fatti. Piuttosto credo doversi avere riguardo all'organizzazione della società che si vuol riformare. Quando la monarchia stende egualmente su tutti la sua mano di ferro, allora l'eguaglianza dell'oppressione produce l'unanimità della resistenza; e la rivoluzione non trova ostacolo, che nel despota, nelle sue truppe, e nei pochi e detestati suoi favoriti. Il popolo difficilmente diverrà libero, perché difficilmente potrà elevarsi di subito dall'imo dell'abbiezione all'altezza dei provvedimenti che a libertà si convengono, ma non gli sarà altrettanto difficile il cambiar di padroni. Dove però la monarchia ha avuto il malagurato accorgimento di associare ai suoi interessi le classi più potenti della nazione, di lasciare un adito aperto alle personali ambizioni di chi vuol sollevarsi dal volgo, la rivoluzione convien che proceda lenta o tra fiotti di sangue; perché contrariata da quanti partecipano sperano di partecipare alle spoglie del popolo; e quello che viene sotto un tal nome, non è in gran parte che una moltitudine di clienti e di persone da gaggio. Bisogna adunque incominciare dal creare il popolo, gettandone qua e là, per così esprimermi, rudimenti, ed ammaestrarlo a sapere ritorcere in proprio vantaggio i dissidj che sieno per insorgere tra le Caste. Né tali dissidii mancheranno: avvengaché, quantunque sia nell'interesse delle medesime lo spalleggiarsi a vicenda, vi ha una legge providenziale la quale impedisce che i tristi mirino costantemente al loro proposito. Circa il partito che abbia da sposare, si può stabilire per regola generale, che non potendo tirare le cose alla sua liberazione, debba favorir quello, la cui vittoria sia per riuscire men pericolosa alla libertà (37). Quando il Popolo, politicamente parlando, non esisteva, l'unico espediente cui potesse ricorrere, onde rendere men dura la sua condizione, era forse quello di far causa comune coi Re, i quali veramente il favorivano, bisognosi com'erano della

413 Da questi esempi, non pochi argomentano, che la forma del governo si abbia a riguardare come una cosa indifferente. Io esaminerò siffatta opinione nel libro *Della libertà e delle caste*. Intanto gioverà osservare, che sotto i governi puramente elettivi, come la Repubblica francese, se il popolo è mal governato, non dee accagionare che la sua dabbennaggine, e può provvedere *costituzionalmente* all'avvenire, coll'eleggere migliori governanti: quindi non gli è lecito l'insorgere, salvo che l'indugio richiesto dall'osservanza della legalità sia per causare un male irreparabile o i governanti attentino contro l'inviolabilità dello stesso principio elettivo: laddove negli altri governi, non potendo il popolo scegliere o sindacare *costituzionalmente* i suoi governanti, gli è d'uopo ricorrere al deplorabile espediente delle rivoluzioni. Le quali se i nostri avversari non credono buone od indifferenti, buoni pure od indifferenti non devono credere i governi che lo necessitano.

sua cooperazione, per sostenersi incontro a Caste ostili alla monarchia non meno che alla democrazia. Da che però non solo pervennero ad emanciparsi da ogni dipendenza, ma, mercé le truppe perpetue e le alleanze straniere, si trovarono eziandio in grado di soverchiare, di rado avvenne, che giovasse al Popolo il collegarsi con essoloro. Ed invero, qualunque sia lo scopo cui tenda una casta nel levarsi oggidì contro la monarchia, è certo, che compromessa che siasi col potere che la garantiva, non può fare a meno del popolo; e che veggendosi in tali strettezze, verrà facilmente a transigere colla democrazia. A diminuire l'opposizione castale giovano altresì non poco i governi costituzionali, e non all'inglese (che, per molti riguardi, reputo contrarii al progresso, più che la monarchia pura), ma sì costituiti, che il privilegio del potere non si trovi che nel capo della famiglia reale. Quelle Caste rivali del trono, aventi un'organizzazione, una rappresentanza, una forza propria, quelle Caste, in gran parte d'Europa, più non esistono: di rivali della monarchia, ne sono diventate le favorite e le ancelle. Un governo costituzionale, costituito, come diceva poc'anzi, ha questo il buono, che, per quanto la sua natura il comporta, le rende eguali davanti alla legge. Or queste Caste, che, vedendosi spogliate dei loro privilegi da un governo repubblicano, ne travaglierebbero l'esistenza fino a farlo perire insieme coll'eguaglianza da esse aborrita, spesso non osano né pure reclamare, quando un Re ne le spoglia con una Costituzione, massime se conceduta spontaneamente. Egli è chiaro, che gli uomini di casta, trovandosi per tal modo ridotti a qualche vana prerogativa<sup>414</sup>, devono sentirsi meno tentati a porre a repentaglio le sostanze e le vite per salvare dall'onda popolare gli avanzi della monarchia. Della qual cosa ce n'hanno dato una manifestissima prova quei di Francia nel diverso modo con cui si condussero nelle due volte che vi si proclamò la repubblica.

300. Ben ponderati però tutti questi ostacoli si risolvono in uno, che è l'ignoranza del Popolo. Da che non si può volere e molto meno volere efficacemente ciò che s'ignora o non si pregia, e il popolo ignora o non pregia, se pur non detesta, le istituzioni che veramente il potrebbero trarre dallo stato di cosa, per ciò è, che i promotori di quelle istituzioni sono lasciati soli a sostenere l'impeto della tirannide. Nell'attitudine del popolo in faccia al conflitto che pende tra il bene ed il male, ecco in che sta la prevalenza, che la tirannide ha acquistato quasi per ogni dove. Ed invero, per quanto sia numeroso lo sciame dei pecchioni che divorano per così esprimermi, l'alveario sociale, che è un tal numero, in paragone della moltitudine sofferente? E questi soldati, stranieri o nostrani, che costituiscono ormai l'estremo propugnacolo della tirannide, chi li somministra, se non il Popolo; e che son dessi, a petto del popolo?... Si mostrerebbero essi sì arroganti, sì vaghi di menar le mani, se non contassero nell'indifferenza e nella codardia dei più? Si presterebbero essi sì volentieri all'oppressione della patria, a portare la desolazione e il servaggio in altre contrade, se uscissero dal seno delle loro famiglie con qualche sentore di virtù e di sapienza civile; se conoscessero, che riducendo in servitù un popolo qualunque, non fanno che afforzare i propri tiranni, e che afforzando i medesimi, non solo aggravano la condizione dei loro congiunti, ma preparano un retaggio di mali a se stessi e alla loro generazione?

301. Il bisogno dell'istruzione è generalmente sentito: e noi vedemmo parecchi, cacciati di paese in paese, a guisa di bestie feroci, solo perché accusati di essere trascorsi a sconsigliate declamazioni contro l'istruzione. Ma qual è l'istruzione di cui si ha veramente bisogno? Molti si lusingano di aver fatto tutto, quando hanno ammaestrato l'uomo del Popolo a leggere e scrivere, quando gli hanno dato una tintura d'aritmetica, di catechismo, d'agronomia, quando sono giunti a farne una specie di compendietto enciclopedico. Cose buone son queste; ma il saper leggere è un mezzo di corruzione non meno che d'educazione: e se tante sette religiose e filosofiche ottennero una sì meravigliosa propagazione, mercé la sola virtù della parola e dell'esempio, io non vedo perché non possano egualmente propagarsi certe massime di sana politica. In quanto al resto, io sono di avviso, che si può rimanere semplici ordigni della macchina sociale, comeché maestri in tutte le discipline che si sogliono insegnare nei principati più decantati per civiltà. Forse io tengo un linguaggio strano ad udirsi: ma se la cosa è altrimenti, ond'è che in certe città, dove tutto il mondo va a scuola, vediamo farsi sì scempiate elezioni; ond'è, che lamentiamo la nullità politica degli uomini più istruiti della nostra società?...

<sup>414</sup> Tra noi non hanno che certi titoli d'onore, gl'instabili favori del Potere, e il culto, anche più instabile, del volgo.

302. L'istruzione da darsi al Popolo, se si vuole ch'ei prenda affetto ad ordinamenti valevoli a garantirlo dalle spogliazioni che sotto certi Governi ormai sono passate in sistema, è l'istruzione politica; quella, che svelandogli a mano a mano ciò che vi ha di ragionevole o d'arbitrario sia nel principio, sia nell'esercizio del Potere, fa sì, che né i prostri stupidamente ad ogni ombra di dritto, né trascorra oltre i limiti che la ragione gli disdice d'oltrepassare. Ma questa istruzione non possono volerla che i governi assolutamente razionali<sup>415</sup>. Dove il Popolo ha da inchinare, impinguare, servire una turba d'uomini nulli, che non sanno allegargli altri titoli, fuorché fedi di nascita, i beneplaciti del Potere, o vani e spesso contennendi servigi; dove la saviezza e l'operosità han da far codazzo all'imbecillità ed alla infigardaggine, e sono ridotte ad isfamarsi coi rilievi delle loro orgie l'educazione politica non può essere che corruzione; perché atteggiata agli abusi dei quali è travagliata la Società. Ond'io riputava a ventura della mia patria la mancanza di certe cattedre, che ella sofferiva forse mal volentieri: avvengaché l'ignoranza mi riusciva assai più tollerabile di quella specie di scienza, che non solo lascia l'uomo ignorante, ma il gonfia, e spesso lo allontana per sempre dal conoscimento del vero.

303. Quando però si è conseguita la libertà della parola, quantunque impigliata da arbitrii, si è già in possesso della più preziosa, della più feconda delle libertà; e se ella non arreca i suoi frutti, gli è perché le migliori intelligenze esauriscono ordinariamente le loro forze in gare di persone ed in questioni del momento; e tra quelli che zelano per la buona causa si hanno agitatori a josa, educatori pochissimi. Quindi la povertà di libri veramente politici, tuttoché a quando a quando sieno sorti anche in Italia, dei giorni propizi alla libera manifestazione del pensiero. Che quelli adunque che godono di questa libertà, sia per disposizione della legge, sia per condiscendenza dei governanti, badino a valersene; e non per agitare il Popolo, ma per informarlo, come meglio possono, alla sapienza politica. La libertà della parola quando vi ha chi sappia apprezzarne i vantaggi, è nella monarchia, come l'Arca nel tempio di Dagon<sup>416</sup>: vi introduce per compagna o per ornamento dell'Idolo, e finisce col rovesciarlo...

---

<sup>415</sup> Riferirò un fatto donde si può argomentare quanto il Governo piemontese stesse all'erta contro le idee che ei tenea per rivoluzionarie. Nei commentarii d'un Professore del mio corso stava scritto, che le leggi sono chiamate da Papiniano *communis reipublicae sponsio*, perché *feruntur ex praesumpto populi consensu*, o tacito, come nelle monarchie, e nelle aristocrazie, o espresso come nelle democrazie. Mandatisi quei commentarii alla superiore approvazione, il sig. Giacomo Pes di Villamarina, allora Ministro, ordinava si sopprimesse quella chiosa, onde non risvegliar l'idea del patto sociale espresso o tacito; patto con cui sempre si vollero autorizzare le rivoluzioni nelle monarchie. Indi soggiungeva *ex cathedra*: «I Sovrani esercitano il poter di far leggi ai loro sudditi in forza della legge del dovere, e della necessità che hanno di governare i popoli, e ciò indipendentemente da qualunque volontà espressa o tacita del popolo soggetto». La soluzione non parve in vero molto soddisfacente: ma per quelli che si chiarivano di difficile contentatura, in quei tempi, vi era Finestrelle.

<sup>416</sup> «E i Filistei portarono l'Arca di Dio nel tempio di Dagon, e la collocarono vicino a Dagon. E il dì seguente, alzatisi quelli di Azoto, allo spuntare del dì, ecco che Dagon giaceva boccone per terra, dinanzi all'arca del Signore: e presero Dagon, e lo misero al suo posto. E di nuovo alzatisi, la mattina seguente, trovarono Dagon che giaceva boccone per terra, dinanzi all'Arca del Signore: ma il capo di Dagon e le due mani troncate erano sulla soglia del tempio. E il solo torso di Dagon era rimasto al suo posto», *I Reg.*, V 2-5.

ELENCO DEI SIGG. ASSOCIATI

AGGIUS

Sechi Sac. Leonardo Rett. par.

ALES

Figus Sac. Michele D. in LL.; Maria Can. Nicolò; Orrù Can. D. Emmanuele; Pitzalis Benef. G. B.; Sanna Sac. Sisinnio D. in LL.; Satta Michele Stanch. magg.; Uras Don Gius.

ANELA

Noli Teol. Salv. Rett. par.

ARBUS

Atzeni Sac. Giovanni Antioco Viceparr.; Atzeni Garau Not. Pietro Ant.; Caddeo Teol. Ant. Gius. Vic. par.; Figus Sac. Dionigi Vicepar.; Pani Garau Francesco D.r in Chirur.; Pilloni Sac. Ant. Vicep.; Zedda Chir. Gio.

ARITZO

Chessa Avv. Ant.; Vargiu Sac. Ant. Lib. Rett. Vic. for.

ARIXI

Ibba Sac. Rafaele Rett. Par.

ARMUNGIA

Congiu Sac. Franc. Vicep.; Schirru Not. Mariano Segr. Comunale.

BARI

Uda R.

BARUMINI

Melis Sac. Paolo Vicep.; Naitana D. Gius. Esatt. Del Distret.; Podda Avv. Vinc. Giud. del M. per copie due.; Satta Not. P. Constant. Segr. Del Mand.; Serpi Gius.

BAUNEI

Demurtas D.r in LL. Vitt. Rett. parr.

## BELVÌ

Todde Sac. Franc. Ignazio Rett. par.

## BERCHIDDA

Casu Sac. Santino; Pinna Sac. Rafaele Vic. par.

## BONO

Usai Manca Gio.

## BORTIGALI

Caggiari Sanna Gio.; Marongiu Lai Not. Gio.

## BOSA

D'Alghero Teol. P. Franc. M. Cappuc.; Da Bosa P. Vinc. M. Cappuc.; Ferralis Benef, Franc. Vinc.; Murgia Teol. Salv. Vic. par.; Puggioni Teol. Angelo Can.

## BULTEI

Fenu Sanna Not. Pasquale.

## BURGOS

Sechi Sac. Agostino Rett. par.

## CAGLIARI

Agus Franc. Ant.; Annaratone Geometra.; Arangino Salv.; Arba Rafaele; Arca Pinna Franc.; Atzeni Ch. Gio.; Azuni Avv. Girol. Intend.; Baccaredda Teol. Agostino; Boeri Carlo Agrimens.; Bogliolo M. Gio. Maria Calzol.; Bonifai M. Giuseppe Sarto; Bonino; Borelli Giovanni; Bozino Nunzio Geom.; Busu M. Gosimo Conciatore; Cabras Ch. Raimondo; Cadeddu Giuseppe; Cambula Sebastiano; Cancedda Dott. in LL. Salv.; Camuri Cav. G. M. Colonnello; Cano Andrea; Caput Avv. Serafino; Cara Gaetano; Cardia Farmacista Antonio; Caredda Negoz. Gio.; Cherubini Giuseppe; Cicalò Fedele; Casino di Cagliari; Congiu Chir. Gius.; Corona Carlo; Corona Avv. Luigi; Cossu Avv. Gio.; Cossu Mura Not. Gio.; Craic Gug. Cons. d'Ingh.; Cugia Geom. Pasquale; Daga Farmacista Padre Ant.; Dallosta Geom. Luigi; De Giorgio Med. Gio.; Delitala March. Ferd. Tenente; Delitala di Sedilo D. Gavino; Demontis Canonico; Dessì M. Bernardo Falegname; Dessì Avv. Nicolò; Devoto Librajo Giacomo; Doneddu Controll. Carlo; Dore Avv. Ant.; Fadda Not. Gius.; Fadda Rafaele Assist. del Gen.; Fara Avv. Gavino; Fara Manis Gius.; Floris Lussorio; Garau Not. Benigno; Garau Bacc. In LL. Luigi; Grillo Luigi di N.; Jail Geom.; Lai Chier. Eman.; Lai Pietro; Licheri Chier. Gio. Mich.; Manca Giuseppe Luigi; Manca; Manconi Avv. Giacomo; Mara Chier. Raimondo; Marengo Carlo Sost. Avv. dei pov.; Marras Rafaele; Masala Scriv. Salv.; Massa Neg. G. B.; Matta Chier. Franc.; Melis Murru Angelo; Moi Ant. Sottocomm. Di Guer.; Moretti Onofrio; Mossa Rocco Ajut. Ingegnere; Mulas Neg. Raimondo; Mundula Avv. Ant.; Mura Furiere Gavino dei Cacciat. Guardie; Murgia D.r in Chir. Salv.; Murratzu Sac. Pietro; Murrone Not. Pasquale; Murru Dessì Not. Francesco; Sottosegr. di Poliz. giud.; Nissardi Istruttore-tessitore nel R. Osp. C. F.; Nurchi M. Giacomo Sellajo; Odoni Sergente d'Artiglieria; Oppo Gioachino; Oppo Sebastiano; Paschalet Franc.; Peddis M. Salvatore; Piccone Ingegn. Serafino; Pinna Daniele Allievo di Chir.; Pinna Avv. Franc. *per copie tre*; Pinna Teol. Franc.; Pinna Franc. Ant.; Piras Med. Ant. Giuseppe; Piredda Avv. Ant.; Pirisi Not. Franc.; Pirisi Dott. G. M.; Pirisi Vinc. Sottosegr.; Pisano Not. Franc.; Podda Gio. Ant.; Puligheddu Not. Angelo; Putzu Farmacista Franc.; Ritzu Simone; Rossi Rafaele All. d'Archit.; Rulfi Geom. Paolo; Saccati Gio. Lod.; Sanna Feurra A.; Sanna Sanna Avv. Gius.; Sasso Palmas Tomaso; Satta Musio Avv. Ant. Giud. di prima Cogn.; Scano Not. Efsio Luigi; Schirru Chir. Pietro; Selis Cardia Avv. Vinc.; Serra D. in LL. Giuseppe; Tiddia Chier. Liberato; Tronci M. Pasquale Calzol.; Usai Serafino delle S. P.; Usai Franc. Lu-

igi; Vacca Benef. Fedele; Varani D.; Varese Franc.; Viridis M. Rafaele Sarto;

#### CALANGIANUS

Ferracciu Farmc. Gio. M.; Scano Sac. Salv. Vic. par.

#### CHIARAMONTI

Cuadu Sac.; Pinna Teol.

#### CUGLIERI

Fois Battista *per copie sei*; Ledda Not. G. M. Segr. del M.; Soggiu Avv. Gius. Giudice del Mand.

#### DOMUSNOVASCANALES

Corrias Teol. Serafino

#### DUALCHI

Meloni Not. Pasquale

#### FORRU

Nonnis Sac. Didaco Vicepar.; Onnis Bac. In LL. Gio. Provic.

#### GADONI

Fais Sac. Raim. Rett. par.; Loddo Sac. Giov. M.; Polla Not. Antioco Elia

#### GENONI

Puxeddu Sac. Franc. D. in LL.

#### GENOVA

Ansaldo Can. Prospero; Bacigalupo G. B.; Bottaro Bartolommeo; Bozzo Teol. Ant.; Delfino Sac. Tomaso; Gatti Pietro; Guaponi Medico Orazio; Loretti Innocenzio; M. A. D. C.; Mandracci Farmacista; Niccolari Dottore Agostino; Oldoini Gio. Batt.; Oiaggio Sac. Gio. Prevosto; Robello Medico Gius.; Roggero Gio.; Rossi Emanuele; Saccheri Pietro; Scassi Conte Agostino;

#### GENURI

Ardu Sac. Dionigi Provic.

#### GESTORI

Puddu D. Pietro; Puddu D. Ant.; Tolu D. Efsio Luigi; Usai Pietro

#### GONNOSFANADIGA

Casti Dott. in LL. Nicolò Vicerett. par.

#### GUASILA

Garau Muntoni Francesco; Gastaldi Not. Ant.; Porceddu Sac. Giuseppe

#### GUSPINI

Sanna G. Antonio

#### IGLESIAS

Usai Not. Ant.

## IRGOLI

Murru Sac. Efsio Bacc. In LL.

## ISILI

Porceddu Sottot. Ant. Comandante

## LANUSEI

Aramu P. Rafaele Min. Oss.; Perotti Sac. Franc. Vicep.; Satta Franc. Aiut. Ingegn.

## LUNAMATRONA

Ortu Sac. Franc.

## LURAS

Soggiu Tamponi Sac. Pietro

## MACOMER

Dore Teol. Pietro Par.; Fois D. Giuseppe M.; Ledda Salv. Luigi Vicep.; Scarpa Chier. Pantaleo; Tola Avv. Franc. Luigi

## MASULLAS

Concu Sac. Battista Vicep.; Serru Sac. Ignazio Vic. perp.; Soru Sac. Gius. Ignaz. Rett. di Mogoro *per copie 4*

## MEANA

Mura Ant. Maria; Mura Cabras Avv. Sebast.; Zonchello Sac. Franc.

## MILIS

Orrù Chir. Salv.

## MOGORO

Caddeo Not. Ferd. Segr. del M.; Farina Not. Angelo R. Segr. del Mand.; Pani Sac. Ant. Luigi Vicep.

## MORES

Casu Bisdott. Lorenzo Sind. comunale; Chessa Cabras Not. Paolo; sanna Avv. E. Giud. del M.

## MURAVERA

Cucca Gius. Maria; Depau Gius.; Murtas Sac. Franc.; Pitzalis Not. G. B. *per copie due*; Sulis Pisano D. Gio.; Selis Rafaele; Vidili Sac. Angelo Vicep.

## NULVI

Bassu Not. Gio.; Marongiu Avv. Ant. Giud. M.; Santoni Sindaco

## NUORO

Mesina Avv. Salv. Cens. diac.

## ONEGLIA

Anfossi Avv. Michele; Calvi Sac. Gius.; Camossi Avv.

## ORANI

Siotto Marcello Dott. Gius.

## ORISTANO

Cossu Avv. Ant. Maria; Fiaschi Marm. ed Ornat. Michele *per copie due*; Meloni Avv. Ant.; Polla Sac. Antioco Prof. di Teol.; Ravot Carboni Avv. Michele; Sulas Avv. Pietro; Todde Pietro Semiprol. in Teol.

## OSCHIRI

Gajas Bua Bacc. in LL. Ant.

## OZIERI

Pietri Avv. Teol. Colleg. Stefano

## PABILLONIS

Puxeddu Sac. Gius. Rett. par.

## PAULLILATINO

Atzori Piredda Ant.; Mura D. Gavino

## SAMASSI

Melis P. Ant. Agostiniano; Porrà P. Aurelio Priore degli Agostiniani

## SAN GAVINO

Ardu P. ex-Definit. Saturn. dei min. Osserv.; Ariu Chir. Narciso; Cirronis Chier. Nicolò precett. elem.; Corda Dott. Franc. L. Socio del Coll. di Chirur. di Cagliari; Corrias Sac. Ant. Vicepar.; Corrias P. predic.; Efsio dei min. Osserv.; Demontis Sac. Pasquale Viceparroco; Esu Not. Generoso Segr. del M.; Meloni Sac. Gius. Vicepar.; Murgia Avv. Ant. Giud. del M.; Muru P. Vittorio Guard. dei min. Osserv.; Ortu Not. Angelo; Pedroni Not. Cosimo Segr. del M.; Pitzalis Sac. Franc.; Porcella Not. Gio.; Porru Sac. Raim. Vicepar.; Serra Sac. Francesco; Tocco Bacc. Sisinnio Rett. par. di Gonnosf.

## SANLURI

Murgia Teol. Gius. Vic. par. *per nove copie*

SANTADI (*Sulcis*)

Demuru Sac. Franc. Capell.

## SANTU LUSSURGIU

Lorica Giovanni; Massidda Rocco; Meloni Dejala Luigi

## SANTO VERO MILIS

Carboni Sac. Isidoro Vic. par.; Floris Sac. Salv. Ang. Vicepar.; Fois Efsio Farmacista

## SARDARA

Lixi Chier. Ant.; Piras Sac. Sisinnio; Scano Sac. Gius. Rett. par.

## SASSARI

Agnesa Francesco; Alivesi Gianuario; Bartolomei Gir. Magg. nei Cacciatori Franchi; Binna Domenico; Campus Not. Franc.; Canu Medico Francesco; Canu Medico colleg. Nicolò; Chessa Avv. Gavino; Cugia Filippo; David Antioco; Delongiavi Lorenzo; Depetro Pietro; Dettori Franc. Michele; Duce Alessandro; D. Avv. E.; Escard Capit. Nei Cacc. Fr.; Esperson Sac. Dott. coll. Luigi; Fiori Avv. G. B.; Fresco Biddau Avv. Giac.; G. Avv. E.; Kalb Rafaele; Lado Pietro; Lepori Nicolò;

Loriga Medico colleg.; Manca Emanuele; Manca Sac. Salv.; Musina Avv. Salv.; Otgiano Usai; Pais Pilo Carlo; Passino Cugia Gavino; Penco Carlo; Pes Leoni Gio. Maria Dott. medico chirurgo; Pompejani Paolino; Protto Elia; Quesada Manno Gio.; Ramasso Sebastiano; Ruggiu Teol. Diego Can.; Salaris D. Michele Consig. D'Intendenza; Scipioni P. Giusep. M. delle S. pie; Solinas Negoz. Salvatore; Sotgiu Meurra Salv.; S. Avv. M.; Taras Luigi; Tealdi Angelo Franc.; Tealdi Avv. Salv.; Umana Dott. Pasquale

#### SERRAMANNA

Caboni Giuseppe; Murgia Sac. Basilio; Pittiu Musio Not. Basilio S. del M.; Pitzalis Not. Franc.; Tocco Med. Andrea; Uda Teol. Ant. Vic. par.

#### SIAMAGGIORE

Simula Sac. Ant. Vic. par.

#### SIDDI

Mancosu Farmacis. Federico; Moi Sac. Franc. Vic. par.; Tuveri Not. Ant.

#### SIMALA

Cocco Sc. Antioco Rett. par.

#### SINISCOLA

Filippi. Salv. Ang.; Lado D. Girolamo; Muru Teol. Gius.

#### TEMPIO

Atzeni P. Girolamo delle S. pie

#### TERRALBA

Sanna Not. Rafaele

#### TEULADA

Pani Not. Salv. Maria Segr. del Mandamento; Marcialis Not. Raim. Segr. del Mandamento

#### TRESNURAGHES

Deschreiber D. Battista; Fenu Sac. Franc. Bacc. in LL.; Manca Gaetano; Mastinu Sac. Lorenzo; Peralta Not. Agostino Ang.; Puggioni Sac. Damiano; Puggioni Not. Salv.; Zedda Teol. Salv. Ang. Vic. par.

#### TULI

Caboni Sac. Francesco; Campus Teol. Raim. Rett.; Fanari Avv. Ant.; Farina Avv. Ign.; Moy Avv. Luigi

#### USSARAMANNA

Paderi D. Franc.; Serpi Scr. Franc. prop.

#### VILLACIDRO

Fulgheri Avv. Gius.

#### VILLANOVAFRANCA

Murgia Medico Federico; Porru Sac. Giusep.; Vacquer Paderi Vinc.

VILLANOVAFORRU

Diana Not. Gio. Agostino; Loi Sac. Agostino; Melis Sac. Gio. Vic. par.; Piras Sac. Dionigi Vicepar.

VILLASOR

Perria Not. Franc.

VILLAURBANA

Porru Giuseppe.





